DISSERTAZIONI
SOPRA
LE ANTICHITA' ITALIANE

Già composte e pubblicate in Latino

DAL PROPOSTO

LODOVICO ANTONIO MURATORI

E da esso poscia compendiate e trasportate nell'Italiana favella.

OPERA POSTUMA

Data in luce dal Proposto

GIAN FRANCESCO SOLI MURATORI

SUO NIPOTE.

SECONDA EDIZIONE

Accresciuta di Prefazioni, e Note opportune

DALL'ABATE GAETANO CENNI

con Indice più copioso.

TOMO I. PARTE I.

IN ROMA MDCCLV.

Presso gli Eredi Barbiellini Mercanti di Libri e Stampatori a Pasquino.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

AVVERTIMENTO
A CHI LEGGE.

SEbbene sia stato nostro immutabil costume di dedicare ogni Opera, che esce da' nostri torchj, quantunque sia ristampa, a Personaggio diverso da quello, a cui intitolata era dall' Autore di essa: tuttavia nel ripubblicare le Antichità del mezzo Tempo del Chiarissimo Muratori, splendore dell' Italia, e delicia de' Letterati, abbiamo creduto di lasciar in questa nuova edizione la Dedica medesima, che il detto celebre Autore ideata avea, e che per causa di morte fu poi eseguita dal di lui degnissimo Nipote, verso l'Eccellentissimo Signor Principe di Piombino. Di questo ti abbiamo voluto avvertire, perchè tu conosca, quanta in noi sia la somma stima, che per un tanto Principe abbiamo, gloriandoci sempre di essere annoverati fra i più umili servidori, a cui in tal' occasione presentiamo questo riverentissimo attestato della nostra obbligatissima servitù. E vivi felice.

A SUA ECCELLENZA

D. GAETANO

BONCOMPAGNO LUDOVISI

PRENCIPE DI PIOMBINO, MARCHESE DI POPULONIA, SIGNORE DELLE TERRE DI SCARLINO, SUVERETO, E BURIANO, DELL' ISOLE MARITTIME, DELL' ELBA, DI MONTE CRISTO, E PIANOSA, PRENCIPE DI VENOSA, CONTE DI CONZA, DUCA DI SORA, ED ARCE, MARCHESE DI VIGNOLA, SIGNORE DELLE CITTA' DI AQUINO, DI ARPINO, DELLA TERRA DI ROCCASECCA, E LORO STATI, CAVALIERE DELL' INSIGNE ORDINE DEL TOSON D' ORO, E DELL' ALTRO DI S. GENNARO, GENTILUOMO DI CAMERA CON ESERCIZIO, E MAGGIORDOMO MAGGIORE DELLA MAESTA' DEL RE DELLE DUE SICILIE.

Hiunque *sa, che il fu Proposto Lodovico Antonio Muratori mio Zio era nato nella Terra di Vignola, Feudo di* Vostra Eccellenza, *e che io pure ho sortita la Patria medesima, crederà tosto, che questi stati sieno i motivi, per cui mi son dato l' onore di dedicarle il presente Compen-*

pendio delle di lui Differtazioni fopra le Antichità Italiane. *Ma, oltre ad essi, un' altro più gagliardo impulso ho io avuto, ed è stato il sapere, che intenzion'era dell'Autore di farlene la Dedica, se la morte gli avesse lasciato il tempo da pubblicarlo. Ragion dunque volea, che io in mancanza di lui non lasciassi uscir dalle stampe quest' Opera, senza porle in fronte il veneratissimo nome di* Vostra Eccellenza: *e ben mi giova sperare, che, attesa la stima distintissima, colla quale sono mai sempre state da Lei onorate l'altre Opere di lui, sia per esserle grata anche questa, che dir si può l' ultima produzione del suo felice Ingegno. E chi ne può dubitare? essendo l'* Eccellenza Vostra *un Principe, che alla Nobiltà del lignaggio accoppia il bel genio per le Lettere e buone Arti, accompagnato da una somma Benignità e Gentilezza. Ma questi non sono i soli pregj luminosi, de' quali va adorno l' animo di Lei generoso. Altre doti più sublimi, permettetemi che il dica,* Eccellentissimo Principe, *si ammirano in Voi, le quali vi rendono degno di eterni encomj, e venerato da ognuno. M' intendo della vostra singolare Pietà verso Dio, della grande vostra Carità verso i Poveri, le cui beneficenze sperimentano sovente anche quei della mia Patria: parlo dell' Amore, che portate alla Giustizia, ma non disgiunto dalla Clemenza; dell' Affabilità e Cortesia, con cui siete solito di*

acco-

accogliere e trattare anche i più infimi fra' vostri sudditi; e finalmente della rara vostra Prudenza e destrezza nel maneggiare gli affari Politici della maggiore importanza. L' essere Voi stato innalzato dalla Maestà del Re delle due Sicilie alla Carica riguardevolissima di suo Maggiordomo Maggiore, e l' avervi egli spedito per suo primo Ambasciatore straordinario al Re Cattolico FILIPPO V. *suo Padre, e poscia all' oggidì regnante Monarca delle Spagne* FERDINANDO VI. *suo Fratello, sono incontrastabili argomenti del vostro gran merito; siccome gli atti di bontà e di stima particolarissima, co' quali foste accolto e sempre trattato da que' graziosissimi Monarchi, e da tutti i Serenissimi Infanti, hanno chiaramente dato a conoscere, quanto sia stata da essi gradita amendue le volte la vostra spedizione, e in quanta considerazione foste presso tutta quella Real Corte, nella quale avete in fine lasciata un' indelebil memoria del vostro Nome. Molto più ancora di estimazione ha dimostrato verso di Voi il Re vostro Signore, con avervi nell Anno 1738. prescelto all' alto onore di andare a ricevere su i confini dell' Italia la Regina sua Sposa, ed a servirla nel viaggio fino a quei del Regno di Napoli, dov' egli si portò ad incontrarla. Lascio di accennar gli altri onori e finezze compartitevi dalla Maestà Sua, e dalla Reale sua Consorte, per dire, che se grande è la gloria a Voi provvenu-*

ta da tanti Personaggj illustri per la Pietà, pel Valore, e per le primarie Dignità Ecclesiastiche, usciti dalla vostra Prosapia, tra' quali si conta l'insigne Pontefice GREGORIO XIII, *la cui memoria sarà sempre in benedizione nella Chiesa di Dio per le molte sue Virtù ed Eroiche gesta, e per averla con tanta Sapienza governata: non minore sarà il lustro, che da Voi riceveranno i vostri Posteri per tanti onorevolissimi impieghi, che avete sostenuto, e per le eccelse doti, che l'animo vostro adornano.*

Ora nel presentare, ch' io fo, a Vostra Eccellenza *l'Opera del Zio, mi avanzo a supplicarla di voler non solo gradirne l'offerta, ma eziandio permettermi, ch' io possa da quì innanzi gloriarmi d'essere, quale ora col maggiore ossequio mi confermo,*

Di Vostra Eccellenza

Modena 1. Aprile 1751.

Umiliss. Divotiss. e Riverentiss. Servidore
Gian-Francesco Soli Muratori.

PRE-

PREFAZIONE

DELL' EDIZIONE ROMANA.

AFfinchè gli Annali d'Italia non andassero scompagnati da una delle più studiate Opere di quante ne ha prodotte il celebre Letterato Italiano *Lodovico Antonio Muratori*, fu questi obbligato dagli amici a compendiare i sei gran volumi *Antiquitatum Medii Ævi*, in volgar lingua, e a comunicar le notizie contenute in essi a chi o non è del numero degli uomini dotti, o essendolo, non hà comodo di provvedersi di detta opera latina. (Così avvisa l'Editore Nipote dell'Autore, il quale poteva aggiungere queste poche parole: seppure v'è alcuno tra gl'indotti, che gradisca tai cose). Il fine che questi ebbe: lo studio penoso di molti anni: il contenuto dell'opera latina, e la necessità che n'aveva l'Italia, sono palesi nella Prefazione dell' Autore medesimo, la quale, sebben tradotta infelicemente in volgare, è la medesima dell'opera latina, e si dà qui appresso. Ammirerà il lettore come opera sì vasta siasi talmente impiccolita, che in tre soli tomi in quarto abbracci non solo tutte le materie de' sei gran volumi latini; ma molto anche di nuovo arrechi per illustrarle. Ma fa d'uopo riflettere, che l'opera latina contiene, come parte principale, Diplomi e altri documenti,

tra'

tra' quali ve ne ſono de' longhiſſimi; queſta volgare all'incontro n'è affatto ſpogliata: e ciò che in quella ſerviva per lo più di ſpiegazione, o illuſtrazione di eſſi, è divenuto in queſta il ſoſtanziale dell'opera, almeno per la maggior parte.

Se ſi vuol dare un giudizio retto d'ambedue, biſogna confeſſare, che queſta volgare, benchè minore di mole, è più utile della latina. Perciocchè le materie trattate in ciaſcuna delle Diſſertazioni vengono dilucidate in maniera da iſtruire chi legge: e in vece di trattenerlo in lettura, il più delle volte ſpiacevole per la barbarie, e per l'infelicità dello ſcrivere; gli ſomminiſtra quel tanto, che è neceſſario a comprendere la legge, il magiſtrato, la dignità, la condizion delle perſone, l'arte, il rito, le voci, e ſimili coſe, delle quali in 75 Diſſertazioni ragionaſi. Quindi è che il Lettore non mai diſtratto da varietà di luoghi, di perſone, e di coſe, come ſovente accade ne' monumenti dell' opera latina, ſta tutto raccolto, e impegnato a capir la materia di ciaſcuna Diſſertazione; onde viene a conſeguire il fine, che ha, e deve aver chiunque legge, d'imparar ciò che non ſapeva, o diſimparar ciò, che parevagli di ſapere. Che però atteſo l'utile, che può recare a chiunque ſenti negli Annali Italiani tante voci di Magiſtrati ignoti, tanti miniſtri delle Repubbliche, tanti atti pubblici, e tanti nomi in ogni genere d'arti, pieni d'oſcurità per la loro ſtravaganza;

non dee defraudarsi della meritata lode chi consigliò l' Autore al compendio e traduzione della vasta opera latina: ha egli pensato al pubblico giovamento.

Questo peraltro si debbe intendere di tutta l' opera in genere, del cui merito chi vuol' essere informato a pieno, è mestieri, che due luoghi degli Annali del Card. Baronio richiami alla memoria. Il primo è nel fine dell' Ottavo Tomo, il quale comprende il settimo secolo fino all' anno 714. vale a dire i principj de' secoli barbarici; ed è tale: *Sistendum heic modo statuto termino a Gregorio ad Gregorium. Etenim a primo egressi, velut hospitali accepta tessera apud secundum, ad quem pervenimus, hospitalitatis jure quiescimus, & quidem itinere fatigati: quum interdum per vastam rerum gestarum ignorantiæ solitudinem, fuerit in invio via laboriose quaerenda, aliquando veluti per ardua montium instar Jonathae fuerit manibus, pedibusque reptandum, ut oppositas immensas ubique difficultates superare possemus.* L' altro luogo è parimente nel fine del Tomo Decimo, in cui comprese le inversioni, o stravaganze accadute nel ferreo secol decimo, che tra' secoli barbarici merita il primato. *Quaenam*, dice rivolto a Dio l' Annalista sacro, *referri possunt a nobis gratiarum actiones, quod nos incolumes (quod vix spe concepissemus) ad annum hunc millenarium perduxisti; quod cymbam tenuem, oceano vastissimo creditam, ad talem deduxisti stationem;*
ex

ex qua ad portum haud adeo difficilis navigatio sit?

Da questi due luoghi, i quali divisano le anguſtie, in cui trovoſſi il Card. Baronio, in dovendo trattar delle coſe avvenute ne' baſſi tempi, con tutto l' ajuto della Biblioteca Vaticana, e delle altre notizie, che radunò altronde, per continuar la grand' opera intrapreſa, ſi conoſce il pregio delle Antichità Italiane. Imperciocchè, ſe il Ven. Annaliſta foſſe ſtato fornito di tanta abbondanza di Documenti, quanta in eſſe ritrovaſi, meno ſterili avrebbe creduti gli anni ſpecialmente del ſecol decimo; avrebbe data meno anſa a' Critici di cenſurar ciò che in parte di eſſi racconta; ed avrebbe con ſincerità eſpoſto ciò, che altri ha ſtimato meglio tener celato. Nulla dico del ſecol ſettimo, che tanto ſcabroſo rappreſentoſſi al Ven. Scrittore. Ma non poſſo tacere, che la Diſſertazione 69, in cui tratta l' Autore de' Patrimonj della S. Sede non molto plauſibilmente, avrebbe avuto campo meno ſpazioſo per corrervi con libertà dall' un lato all' altro, ſe il Card. Baronio aveſſe potuto aggiungere a ciò che ne diſſe, i nuovi lumi ſcoperti dopo, de' quali non ſi fa uſo in queſte Diſſertazioni: perchè la S. Sede pare che ſia l' ultima a eſſer conſiderata.

Queſta è la cauſa principale che mi ha moſſo ad aggiungere all' opera per ſe ſteſſa lodevoliſſima alcune note di quando in quando, dalle quali due coſe ſaranno evidentemente paleſi, cioè:

cioè: che l'Autore s' imbevette da giovane d'alcune opinioni falſe contro al Dominio temporale della S. Sede, le quali ha voluto ſoſtener ſino all' ultimo, del che è teſtimonio queſt'opera laſciata da lui imperfetta: e che ciò non naſce da prava volontà; ma dall' eſſerſi impegnato da prima a porre ogni ſua applicazione contro di eſſo Dominio per favorire altro Principe, ſenza punto curare la forza delle ragioni contrarie, che lo avrebbero obbligato a ritrattarſi. Inoltre s' intenderà chiaramente, che la grand' opera o raccolta degli Scrittori Italici in 27 Volumi in foglio; le Antichità d' Italia in ſei Volumi parimente in foglio, e compendiate in volgar lingua in tre volumi in quarto; e gli Annali Italiani in 12 Volumi ſimilmente in quarto, per quel che riguarda il Dominio predetto, ammettono per ſincere verità le opinioni falſe propalate molti anni prima nella *Piena Eſpoſizione &c.*

Sono già noti al mondo gli ſcritti contrarj, onde reſtarono abbattute tai falſe opinioni: benchè l' umore fervido del chiariſſimo Autore di eſſi Monſig. Fontanini abbia fatto ingannar lui medeſimo in alcune picciole coſe, le quali nulla ſcemano di forza a' Documenti certi, che ſi adducono, e alla verità evidente, che ſi propugna. Uſcì anche alla luce l'anno 1742 una breve, ma dotta Diſſertazione, compoſta da altro chiariſſimo Autor vivente, celebre per le altre opere ſue date alla luce, e in ſpecie per la Storia Eccleſiaſtica, della quale ha già pubblicati

cati

delle voci Italiane diffusissima, si sono da me lasciate intatte. Ma bisogna anche riflettere, che nè io, nè gli Ottimati (siami lecito usare il termine che individuava gli amatori della Romana Repubblica spirante, per significare i veri amanti della santa Repubblica, o sia del Dominio di S. Chiesa) abbiamo punto di disistima per le opere di questo valentuomo; lo avremmo solamente voluto più misurato nello scriver della Reggia Sacerdotale, e più rispettoso verso i Successori del Prencipe degli Apostoli. Da questa maniera di comporre dee guardarsi, quant'è possibile, uno Scrittore Cattolico. Se si ha intelletto tanto purgato, da sapervi scoprir del difettoso nella condotta, è mestieri osservar prima, onde vengano i difetti, e serbar giuste misure nel discoprirli.

Che nel secol decimo, e anche fuora di esso, abbiano occupata la S. Sede uomini viziosi, non v' ha bisogno d' apprenderlo così tardi: lo stesso castigatissimo Card. Baronio lo ha registrato ne' suoi Annali. Nè egli però, ne alcun' altro Scrittore ha interpretate sinistramente le azioni de' più Santi Pontefici per contornare una diceria, o per far pompa d' erudizion pellegrina. Lo stesso Guglielmo Burio, che nella sua curiosa notizia de' Romani Pontefici (fatica debolissima, e poco esatta) ha messi insieme da una dozzina de' Pontefici *notæ non ita bonæ*, parlando dell'ultimo di essi che è Alessandro VI, *cujus vitia*, dic' egli, *virtutes æquabant*,

vel

vel etiam superabant. Infatti gli Scrittori contemporanei, e tra essi Guicciardino, e Sanazzarro gli fanno un brutto carattere. Lo stesso fa Burcardo, il quale potea saper le cose meglio d'ogni altro. Ma non abbiamo di lui ottime Costituzioni? Non ammiriamo in esso una condotta da Prencipe? Non ce lo rende rispettabile Sacerdote il zelo ch' egli ebbe per la Cattolica Religione? Or se queste cose ci pongono fino Alessandro Sesto in meno dispettosa veduta, che deve dirsi di que' Santi Pontefici, che veneriamo sugli Altari; de' quali sì impropriamente si parla nelle predette opere, perchè s'intrigarono in affari temporali, per difender come dovevano i diritti della S. Sede? Non bisogna dunque precipitar le sentenze a misura che ce le somministra la fantasia; molto meno dobbiam dileggiare in pregiudizio delle menti deboli alcuni avvenimenti attribuiti comunemente a miracolo, benchè ne vediamo manifestamente l' inganno.

Di queste, e simili cose ho io pensato dovermi prender briga; affinchè Opera di tanta utilità per li tempi oscuri, particolarmente ridotta al metodo, che ritiene il compendio, potesse sicuramente leggersi da chi che sia senza imbeversi delle false opinioni del chiarissimo Autore. Non perde egli niente del suo credito di Letterato pieno di studio, e di discernimento, perchè si scopra qualche abbagliamento da lui preso in ordine al politico della Chiesa, poichè

chè di esso ho detto, e torno a dire, non procurò egli certamente d' aver piena cognizione. Questa è la cagione, che ha sfuggito quanto ha potuto di trattar materie Ecclesiastiche, e quando lo ha fatto, si sa, che non n' è riuscito sempre felicemente. Anche nel puro istorico ha scansato ciò che v'era di più difficile. A niuno degli Eruditi è occulto, che la Geografia, e Cronologia sono le più necessarie ad un'Istorico per non errare ne'tempi, e ne' luoghi, e che niun professore dell'una e dell'altra ne ha scritto in maniera da acquietarsi in tutto e per tutto alle sue decisioni. Eppur egli confessa ingenuamente in più luoghi degli Annali d' aver seguito nella Cronologia Pontificia il P. Pagi; onde fa sapere, che tutta la gran raccolta di Diplomi e documenti delle Antichità Italiche non gli hanno recato alcun giovamento in ciò, che è più necessario a uno scrittor delle cose d' Italia, cioè nel ben digerire la storia Pontificia. E in quanto alla Geografia ha egli abbracciata quella d' Italia del P. Beretti come infallibile. Quindi è, che avendo non rare volte errato il Pagi nella Cronologia, e definito a suo arbitrio il P.Beretti nella Corografia de' mezzi tempi, come hanno osservato e osservano dottissimi scrittori dell' età nostra; per conseguente deve talvolta errare, chi non si diparte dalle loro vestigie.

Ecco reso conto delle poche e brevi note, che ho stimato dovere aggiungere all' opera in

questa edizione Romana. Ho inoltre emendati molti evidenti errori di stampa, che erano corsi nella edizion Milanese; lasciando però intatte le autorità che si adducono da' monumenti de' mezzi tempi, ne' quali per esser ripieni di barbarismi, è difficilissimo ravvisare i falli, che vi possano esser trascorsi nel copiarli, o nello stamparli. Vero è che tai note, e tai correzioni non sono il tutto di questa nuova edizione. Perciocchè nella maggior parte delle Dissertazioni del Terzo Tomo si tratta di materie le più gelose, e le più importanti della Chiesa: queste, per non affaticare il Lettore con una o più Dissertazioni, come richiederebbesi, andrò divisando in una Prefazione, che premetterò al medesimo Terzo Tomo, con adoprar la dovuta censura; giacchè son trattate in maniera da non andarne immuni. Tali sono l'origine de' Cardinali (*dissert. 61.*). L' esser de' Canonici delle Patriarcali di Roma, e le Prebende (*dissert. 62.*). I Monasterj similmente di Roma (*dissert. 65.*). I beni e le rendite Ecclesiastiche (*dissert. 67.*). L'origine delle Indulgenze (*dissert. 68.*). L'origine del Principato Ecclesiastico (*dissert. 71.*): e molti altri punti di non lieve momento.

Tal necessaria Prefazione del Terzo Tomo mi pone in obbligo di non lasciare il secondo senza un simile accompagnamento. Che però, dandomene opportuna occasione la dissertazione 34, ove si screditano le Donazioni fatte alla S. Sede, e se ne parla con derisione, non è dove-

vere, ch'io riſtringa in brevi note ciò, che ribatte quel che ſi legge nella diſſertazione. Ho veramente colla maggior diligenza trattato di tal materia nell'appendice ſopradetta, la quale a bella poſta ho unita a picciola opera d' un valentuomo, acciocchè il di lui credito inviti a leggerla, per ſapere il vero di tai donazioni. Ma nella Prefazione ſerberò altro metodo, e ſenz'altro dire, che quanto evidentemente dimoſtri la falſità delle objezioni, con minor numero di ragioni, e colla ſcelta delle prove più efficaci tenderò al medeſimo fine. Rincreſce a me medeſimo di dover tante volte trattar della ſteſſa materia: ma dovendo pure ubbidire a chi mi commiſe l'edizione di queſta utiliſſima opera, nella quale ſon meſcolate le ſteſſe falſe opinioni combattute in altre opere dello ſteſſo Chiariſſimo Autore, è meſtieri, che, ſiccome non ebb'egli rincreſcimento di replicarle dappertutto; così non increſca a me di rinnovare la pugna anche in queſta; affinchè inſieme coll' utile grande, che può recare, non venga a propinare opinioni fallaci nelle menti de' giovani, i quali affaſcinati dal credito dell'Autore, e sforniti de' neceſſarj lumi per ravviſarle, potrebbero diſavvedutamente confondere il falſo col vero, e giudicare irragionevolmente del Dominio temporale della S. Sede, del quale non ve ne ha per avventura alcun' altro sì ben fondato.

Da ambedue queſte Prefazioni, le quali

d'accordo colle note riguardano solamente la Chiesa, e'l di lei Dominio temporale, nulla si diminuisce il merito delle molte notizie, che si hanno in questa Opera, de' bassi tempi, o sia de' secoli barbarici. Anzi le medesime, delle quali gran parte si legge nelle addizioni al Glossario, tutte fedelmente si espongono, quali furono date dall'Autore. E se d'alcune non farà il Lettore alcuna stima, anzi le disprezzerà come inutili, e lasciate nella sua oscurità, niuno oserà condannar la mia diligenza in ristamparle quali le trovo nella edizione già fattane. Ma se pure qualche taccia vuol darmisi da alcuno; questa giusta, e retta mi si dia, che ne sarò pienamente contento: si dica, che mi sono diametralmente opposto all'Autore in ciò che spetta il Dominio temporale della S. Sede. Percioccchè avendo io maturamente osservato in questa e nelle altre Opere soprannominate, che l'ultima premura dell'Autore in trattando dell' Italia, fu del dominio temporale della Chiesa; questa io voglio, e volli sempre che fosse la mia prima ed unica in tuto ciò che ho notato contro questo celebre Scrittore. Mi si objetterà, che non mi sono opposto in tutto. Ma è da sapersi che di molte cose ho tralasciato di parlar nelle note, perchè non avrei potuto spedirmi in breve, e specialmente perchè in più luoghi degli Annali ho ragionato di alcune di esse, e di alcun' altre in qualche altra mia Opera già divolgata. Per esempio parte della dissertazio-

ne

ne 17, e tutta la seguente l' ho lasciate intatte: benchè si tratti della S. Romana repubblica nel solito tenore di sacro Romano Imperio; e *Actores* e *Actionarii* si riducano a' soli Cherici di Camera nella medesima differt.17.(*pag.*235). Ma della S. Rep. ne ho detto e scritto a bastanza in mille luoghi degli Annali Italiani: e degli *Attori* o *Azionarj* della S. R. Chiesa dissi già nell'appendice al *Dominio temporale &c.* (*pagin.*213.), che Adriano veduto occuparsi l'Esarcato dall'Arcivescovo di Ravenna, scrisse al Re Carlo (*Cod. Carol. ep.* 54.), come il suo predecessore *cunctas actiones ejusdem Exarchatus ad peragendum distribuebat*(Steph.II.),*& omnes Actores ab hac Romana Urbe Praecepta earumdem Actionum accipiebant. Nam & Judices ad faciendas justitias omnibus vim patientibus in eadem Ravennatium Urbe Residentes ab hac Romana Urbe direxit, Philippum videlicet illo in tempore presbyterum, simulque & Eustachium quondam Ducem.* Dal qual solo esempio viene abbastanza rigettata la dottrina de' Cherici di Camera, e dimostrato, che il Muratori non è Autor Classico per ciò che spetta al secolare Dominio della Sede Apostolica, del che sovente ragiona in maniera che è necessario confessare esserne stato male informato.

Recherò quì in ultimo (perchè temo di tediare il Lettore con troppo diffondermi) un solo esempio, dal quale comprenderà, che questo Autore attende molto a illustrare i tempi

baffi, ma per quello che riguarda la fovranità temporale della S.Sede, anche nelle cofe da lui conofciute,e fcritte altrove, va ritenuto. E che fia vero, dice nella Diff. 19. (*pag.* 259.) coll' autorità di Falcone Beneventano, che „ Ruggieri „ Conte d'Ariano promife di non efigere in av„ venire dai Beneventani „ *de cunctis eorum hæreditatibus fidantias, angarias, terraticum, olivas, vinum, falutes, nec ullam dationem, fcilicet de vineis, terris afpris, filvis, caftanetis, & Ecclefiis, & liberam facultatem tribuit in hæreditatibus Beneventanorum venandi, aucupandi &c.* Or quefta è una cofa vera falfamente riferita. Dice Falcone all'anno 1137, che i Giudici, e Savj di Benevento pregarono Innocenzo II, *ut de tanto periculo tributorum civitatem B. Petri eripias*: che il Pontefice mandò Legati all'ImperadorLottario non lungi accampato, acciò obbligaffe il Conte Ruggieri, e fuoi Baroni a cedere alle lor pretenfioni full'eredità de' Beneventani; che Ruggieri sì all' Imperadore, che a' Legati del Papa diffe, aver già giurato e confermato ciò a tempo del Conteftabile Rolpotone, e negò apertamente di voler tornare a far la fteffa cofa; e finalmente che obbligò i fuoi Baroni a giurare in quefta forma: *Juro, & promitto quod ab hac hora in antea non quæram, nec quæri permittam de cunctis &c.* come fopra, e conchiude il lor giuramento: *Et liberam facultatem tribuo in hæreditatibus Beneventanorum venandi, aucupandi, & de eis quodcum-*

cumque voluerint faciendi, & per hoc mercatum civitati non disturbabo, nec disturbari consentiam.

Or veda il Lettore, se a un giuramento non voluto fare dal Conte Ruggieri, ma fatto far da'suoi Baroni a petizione del legittimo Sovrano di Benevento, cioè del Romano Pontefice, stia bene quel che soggiunge immantinente a esso giuramento travestito, o trasformato in Privilegio. „ *mira quante maniere avea co-* „ *stui di pelare i sudditi suoi*. Da tai parole chi legge intende subito con falsità palpabile, che Ruggieri Conte d'Ariano privilegiò i Beneventani suoi sudditi, con rilasciar loro le riferite gabelle. Di tai cose non è tanto agevole, quanto pare, il ripurgar queste Antichità compendiate. Che però bisogna contentarsi d' apprendere gli usi, e le parole oscure di que' tempi, senza pretendere di comprender la verità de' fatti. E questi medesimi quando si sono espressi, ho io procurato nelle note di dichiararli, come ho saputo il meglio. Ma degli occulti, molti de' quali saranno fuggiti da' miei occhj medesimi, non mi son presa alcuna briga: perchè finalmente questa Opera non è una istoria, ma una chiosa, o comento eccellentissimo degli affari di pace e di guerra de'bassi tempi.

AI LETTORI

GIAN-FRANCESCO SOLI MURATORI.

ALlorchè per ordine del Sereniſſimo Signor Duca di Modena RINALDO I. ſuo clementiſſimo Padrone il Propoſto *Lodovico Antonio Muratori* mio zio, di chiara, e per me ſempre grata memoria, intrapreſe la viſita di molti Archivj d'Italia negli Anni 1714. 1715. e 1716, a fin di raccogliere notizie per teſſere la Genealogia dell'antichiſſima e nobiliſſima Caſa d'Eſte, gli riuſcì di far anche una copioſa meſſe d'altri antichi Documenti, che potevano dar molto lume alle coſe d'Italia dei tempi di mezzo. Nudriva egli da lungo tempo l'idea d'illuſtrare l'Erudizione di que' Secoli cotanto ſcuri per mancanza di Storie e di altri monumenti: quindi, meſſa ch'ebbe inſieme sì fatta raccolta, s'invogliò toſto di dar eſecuzione al ſuo diſegno. Si poſe pertanto a trattare con varie Diſſertazioni in Lingua Italiana dei Riti e Coſtumi dell'Italia, dei Magiſtrati, delle Leggi, della Milizia, degli ſtudj delle Lettere, delle Arti, e di tanti altri punti di Storia e di Erudizione, per far vedere, qual foſſe l'aſpetto d'eſſa Italia dopo la declinazione del Romano Imperio, cioè dal Secolo V. fino all'anno MD. dell'Era volgare, con animo di farle poſcia ſuccedere al primo Tomo delle Antichità Eſtenſi, da lui pubblicato nell'anno 1717, che per queſto motivo intitolò *delle Antichità Eſtenſi ed Italiane*. Ma avendo egli frattanto unito buon numero di Croniche e Storie inedite, riguardanti l'Italia, meſſe in diſparte le Diſſertazioni, tutto ſi rivolſe a diſporre la grande Raccolta degli Scrittori *Rerum Italicarum*, che fu poſcia magnificamente ſtampata in Milano per cura, ed alle ſpeſe de' Nobili Socj Palatini in ventiſette groſſi Volumi in foglio, ed anche accolta con plauſo da tutti i Letterati. Siccome poi queſta inſigne Raccolta di Storie e d'altri Documenti fornì al *Muratori* altre

non

non poche notizie da impinguare le da lui intermesse Dissertazioni; così egli ne ripigliò il lavoro, ma in altro Idioma. Imperciocchè avendo fatta riflessione, che scrivendole in Lingua Italiana, non sarebbero state gradite da tanti Letterati Oltramontani, cangiò pensiero, e si mise a rifarle in Latino, con averle eziandio pubblicate nella medesima Città, per opera pure della Società Palatina in sei Tomi in foglio, col titolo di *Antiquitates Italiae Medii Aevi*. Prese egli dipoi a scrivere gli *Annali* Civili *d' Italia* dal principio dell'Era Volgare fino all'anno 1500; e poscia fino all'anno 1749, che in dodici Tomi in quarto uscirono.

Credeva il Muratori di aver colle suddette tre Opere abbastanza provveduto al bisogno dell' Italia per conto della Storia, e dell'Erudizione dei Secoli di mezzo; ma non così parve a varj Letterati suoi amici, i quali perciò cominciarono a stimolarlo fortemente, perchè riducesse in Compendio, e trasportasse nella nostra Lingua le sue Dissertazioni sopra le *Antichità Italiane*. Gli rappresentavano essi, che queste in Latino servivano solamente per la gente dotta: laddove se fossero state tradotte in Italiano, avrebbero potuto participare dell' Erudizione in esse contenuta eziandio i men dotti, anzi taluno dei dotti medesimi, cui mancava il polso di provvedersele nei sei Volumi in foglio. Inoltre essersi egli inteso, componendole in Lingua Latina, di far come un'Appendice agli Scrittori *Rerum Italicarum*; e perchè dovean restar senza questa dote gli *Annali d'Italia*? A queste ragioni non seppe ridire il Muratori, e trovandosi senz' altro argomento da trattare, pose mano all' Opera verso la metà dell' anno 1748; e l' avrebbe certamente condotta al suo termine, se una molesta flussione non lo avesse per alcuni mesi dell' anno susseguente privato dell' uso della mano per iscrivere. Non gli restava più che la Dissertazione LXX. con parte della precedente da finire, allorchè gli sopraggiunsero i primi incomodi nella vista; ed avendogli allora vietata i

Me-

Medici qualunque ſorta di applicazione, gli ſi eſibì corteſemente il Sig. Abate *Pietro Ercole Gherardi* Vice-Bibliotecario Eſtenſe, e Profeſſore di Lingua Greca ed Ebraica nell' Univerſità di Modena, di farne la traduzione, ſiccome puntualmente eſeguì. Ecco ciò, di cui ho creduto neceſſario avviſare i Lettori intorno al *Compendio*, che loro preſento, delle Diſſertazioni Muratoriane ſopra le *Antichità d' Italia*. Non s' aſpettino eſſi, ch' io dia loro altro conto di queſt' Opera; perchè a queſto ha ſoddisfatto l'Autore nella ſua Prefazione alle Diſſertazioni Latine, che quì appreſſo ſegue tradotta; e l' incontro felice delle medeſime preſſo i Letterati ſervirà di una ſincera teſtimonianza del pregio loro. Aggiugnerò ſolamente, ch' eſſendoſi prefiſſo il Muratori, nel compendiarle in Italiano, di renderle intelligibili e meno diſpendioſe a chi non ſapeva la Lingua Latina, ha egli perciò laſciata fuori la maggior parte de' Documenti Latini, e tutte le Cronichette, che nella prima Edizione ſi leggevano, con ritenerne però i paſſi occorrenti al ſuo propoſito. Debbo eziandio avvertire, che quantunque egli abbia preteſo di fare ſoltanto un *Compendio* delle prime ſue Diſſertazioni, contuttociò non ha laſciato di fare in quà e in là delle Aggiunte, delle mutazioni o correzioni, ſecondochè gli è paruto bene, o neceſſario; quindi molte coſe s' incontrano in queſte, che non ſi ſcorgono nell' altre Diſſertazioni. Per darne un' eſempio, ſi oſſervi la Diſſertazione XIV. *dei Servi e Liberti antichi*, e ſi troverà, ch' egli l' ha accreſciuta ſul principio colla Diſſertazione da lui compoſta ſopra lo ſteſſo argomento, e ſtampata nel primo Tomo delle *Memorie della Società Colombaria di Firenze* nell' anno 1747. Mi diſpenſo io dall' indicar l' altre Aggiunte o mutazioni di minor conto, perchè coſa troppo lunga ſarebbe; e per lo ſteſſo motivo tralaſcio di accennar tant' altre coſe, omeſſe dall' Autore, perchè da eſſo credute non convenire ad un Compendio. Ma prima di chiudere queſto diſcorſo con-

convien, ch' io risponda ad un' istanza, che mi potrebbe esser fatta da taluno, con dire: Come non restava al Muratori da compendiare, che la Dissertazione LXX. con parte della precedente; mentre le Dissertazioni sue sopra le *Antichità Italiane* sono Settantacinque? Per intendere, come ciò possa stare, basta sapere che avendo egli intrapresa questa fatica in tempo, che non avea, siccome accennai di sopra, alcun' altro argomento per le mani, ebbe agio perciò di lavorare intorno a due Tomi alla volta, cioè ad uno in casa, ed all' altro nella Ducale Biblioteca; ma perchè maggior era il tempo, che in questa si tratteneva, più presto ancora sbrigava i Tomi, ne' quali ivi si applicava; e per questa ragione gli restarono da finire le suddette due Dissertazioni, che chiudono il Tomo V, ultimo Tomo, che prese a compendiare in casa.

Terminata poi che sarà la presente Edizione, saranno da me pubblicate l' altre cose postume del zio, con inserirle nella ristampa magnifica, che ha risoluto di fare in foglio il Sig. Giam-Battista Pasquali di tutte l' Opere di lui minori: alcune delle quali sono oramai divenute rarissime, ed altre per essere stampate fra i Libri altrui, riescono troppo difficili, o almen troppo dispendiose da proccurarsi. Mi riserberò solamente da produrre nella *Vita*, che di lui sto compilando (ma che mio malgrado ho dovuto per alcuni mesi interrompere a cagion d'altre indispensabili occupazioni), diverse Pistole inedite, da esso scritte in difesa di alcune sue Opinioni. Avrei eziandio in animo di dar fuori una Raccolta delle Lettere di lui Scientifiche ed Erudite; e perciò avanzo ora le mie più calde premure a tutti i Letterati, che hanno avuta corrispondenza con esso lui, acciocchè abbiano la bontà di comunicarmi quelle, che giudicheranno degne di veder la luce, per onor del loro Autore, e per utile della Repubblica Letteraria.

PRE-

PREFAZIONE

DI LODOVICO ANTONIO MURATORI.

HO già dato i Scrittori delle cose d'Italia. Sbrigatomi da un'opera cotanto laboriosa, ora ne presento un'altra, cioè le *Antichità Italiane dei Secoli di mezzo*. Non mancarono chi con preghiere e ragioni di qualche peso mi stimolavano, giacchè tanti ajuti io aveva procurato all' Istoria Italiana dei tempi barbarici, a rivolgermi finalmente a tessere un' Istoria universale d'Italia dopo il decadimento del Romano Imperio; come se io solo, versato per tanto tempo in cotesti studj, e più accuratamente di altri molti, e più facilmente di chicchessia, ad un tal lavoro accudire, e con un durevole benefizio sì i presenti, che i posteri obbligar mi potessi. Ma me già fatto vecchio atterrì una sì grande intrapresa, cui pure incessantemente desidero, che da alcun'altro abbracciata sia; poichè già tra noi non manca chi egualmente bene, anzi con maggior felicità di quel che a me riuscisse, a quest'opera possa applicarsi, qualora sia ben provisto di libri, ed alla sua copiosa erudizione la lettura degli antichi monumenti unir voglia. Frattanto ricordandomi, in quel tempo, in cui pubblicai le *Antichità Estensi*, cioè nell' anno 1717, di aver anche promesso le *Antichità Italiane*; eccomi finalmente risolto a mantener la parola. Dalla qual'Opera, avvegnacchè io non abbia avuto animo di scrivere l' Istoria Italiana della mezzana età, lusingomi però che non poco lume ed ajuto venir ne possa a chi voglia scrivere la detta Storia, o leggere le Istorie già messe insieme. Ma perchè il Lettore di buon' ora informato sia di quel che io con queste mie fatiche abbia fatto, e di quel ch'ei, volendone far uso, sperar ne possa, mi convien premettere poche parole.

Dap-

Dappoichè le lettere umane, risorte, per così dire, negli ultimi Secoli decorsi, la primiera dignità riacquistarono, e le barbariche spoglie deposero (il che certamente è avvenuto per l'industriosa opera della gente Italiana, del cui esempio le altre più colte nazioni di Europa dipoi profittarono); gl'ingegnosi nostri Maggiori con somma attenzione e premura attesero in prima a ripulire la Lingua Latina, dal commerzio de'Barbari resa omai troppo deforme; indi ad introdurne la Greca, per lunghissimo tempo innanzi non conosciuta e negletta. In seguito si fecero a richiamare, ad ampliare, a perfezionare gli Oratorj, e Poetici studj, la Filosofia, la Istoria, la Erudizione, e le altre Scienze, ed Arti, con tal successo, che tra le tante cagioni, onde congratular ci dobbiamo della felicità de' tempi nostri, l'ultimo luogo non deesi alla coltivazione delle buone lettere nel suo splendore rimesse. E per quello spetta all' *Erudizione*, non men la *Sacra* che la *Profana* con particolarissima cura è stata trattata. Senonchè quei che diedero mano alla Profana, quasi a quei soli tempi si ristrinsero, ne' quai Roma a tanti popoli in Europa, in Asia, e in Affrica signoreggiò; e la Grecia fu per la gloria delle lettere egualmente che delle armi chiara e famosa. Ad illustrare i fatti dell'una, e dell'altra Nazione, a dissotterrarne i monumenti, a spiegarne i costumi, i riti, la religione, il governo, le leggi, e le altre cose agli antichi Romani e Greci attinenti, erano dirette le mire degli Eruditi. Quà tendevano i loro sforzi, queste erano le loro delizie. E cotanto crebbe l'ardore di questo studio negli uomini letterati, che già da Gronovio e da Grevio ci è stato dato un Tesoro di Antichità Greche e Romane in venticinque grossi volumi compreso; cioè una grande serie di varj Autori, che di quelle trattarono. Indi di altri Scrittori, che scrissero sopra lo stesso argomento, insieme raccolti, tre altri Tomi formati furono da Sallengre, dei quali, unitamente agli altri primi, una seconda edizione si è fatta in Venezia.

In

In questi però non consiste tutto l'erario dell'Erudizion Greca e Romana; altri più ve ne sono, e spezialmente di cose Romane; ai quali se unir si vogliano gli altri moltissimi, ne' quali si riportano le antiche Iscrizioni, i Fasti, le Medaglie, le Gemme, gli Anfiteatri, la Geografia, la Cronologia, e le altre parti, o frammenti di erudizione Romana, un numero n'esce, quasi ho detto, da spaventarne.

Questo pertanto era allora il felice ubertoso campo preso unicamente a coltivare dagl' ingegni Italiani, e da cui grande messe ricoglievano di lode, e di gloria; e nessun conto intanto facevasi di ciò che riguardava i tempi posteriori alla venuta de' Barbari in Italia. Se alcuna carta di que' Secoli, o libri scritti da Autori di quel tempo, o di Poesie latine, o di Leggi, o d' Iscrizioni venivano alle mani, il minor male era che fossero senza disprezzo deposti, o messi in un canto; giacchè non pochi eran quelli, che quai fetidi escrementi in orrore gli avevano: spezialmente i Grammatici, i quai pel contrario ogni misero avanzo di Ennio, di Catone, di Plauto, e degli altri più antichi Latini, come gemme apprezzavano, e fino alle stelle innalzavano. Io per verità disapprovare non so questo smoderato amor dei Grammatici verso qualunque monumento dell'antichità più rimota, e fo loro anche buona la grande avversione che hanno per i libri de' Secoli barbari; perciocchè in essi l'oro Latino inutilmente si cerchi, e grande abbondanza vi sia di ruggine e scoria Tedesca. Ma per quello riguarda gli altri Letterati cotanto nemici dell' Erudizione della mezzana età, mi sia lecito chiamarli non dissomiglianti da quelli, che nati nel felicissimo suolo d' Italia, da tale eccesso di amore, e di ammirazione sono trasportati per essa, che ogni altro paese posto di là dall'Alpi, o di là dal mare, non curano, e fors' anche disprezzano. Ciascuna regione però ha le sue buone qualità, ed i suoi comodi, e non le mancano prerogative di natura e di arte. Di più in molte di esse non sia

ma-

malagevole rinvenire una bellezza, e magnificenza invidiabile. Benchè che dico? quasichè l' Italia, nostra madre, non sia stata, e non sia sempre la stessa tanto sotto i Romani padroni del Mondo, quanto sotto i Longobardi, Franchi, Germani. Comecchè non senza dolor si rammènti, che Roma, dopo aver dominato a tante nazioni, abbia anch' essa imparato a servire; comecchè non senza dispetto rimembrisi la un tempo fioritissima Italia per la trasmigrazione dei Barbari squallida resa e deforme; questo nostro paese nonpertanto non è divenuto un deserto di Libia, nè ha perduto i naturali suoi pregj. Abbondavano anche allora i popoli provisti di Rettori e di Leggi; non era malagevole trovare anche allora degl'ingegni felici; si coltivavano i campi; vi erano commerzj, pace, ricchezze. E benchè, a dir vero, nella Patria degl'Italiani sotto i Longobardi quell' aspetto di felicità non vi fosse, quella civiltà di costumi, quell' ornamento di lettere, che vi era prima sotto i Romani; niente però di manco la maestà, la fortezza, la opulenza di questo Regno non era neppur allora punto inferiore a quella di ogni altro Regno vicino. E quale di grazia fastidiosaggine e dilicatezza d' uomini è mai cotesta, che l' Italia lor madre, soltanto mentre fu felice e Signora, vogliano intimamente conoscere; balzata poi dal trono, benchè l' antica sua nobiltà e splendore ritenga, a vile la tengano, e sdegnino di vederla? Nè la Francia, nè la Spagna, nè la Brettagna hanno avuto un miglior destino, conculcate anch' esse dai Barbari, ed a servire costrette. Nessuno però per questo ha in orrore la Patria sua di quei tempi; quasichè non abbia cuore di rimirarla bersagliata da sciagure e infortunj. Peraltro anche in tempo dell' ampio dominio dei Romani non mancarono guerre civili, ed esterne, sovversioni di Città, Imperadori più mostri che Prencipi, e inondazioni di vizj: perchè dunque tanta riverenza ed affetto per i tempi di allora, nessuno per quei che venner dipoi?

Ma

Ma il Modenese Sigonio, cui tanto debbono le Antichità Romane, che se non è il primo, certamente è superiore a quanti prima di lui delle cose d'Italia dei bassi tempi scritto aveano, degno di se riputando un tale studio, a questa impresa si accinse, e coi suoi libri *dell' Impero Occidentale*, e *del Regno d'Italia* eccellentemente questa parte di erudizione trattò, e largo campo ai posteri aperse, per cui quegli dipoi liberamente scorressero. Così a poco a poco gli uomini grandi cominciarono ad illustrare i Secoli barbarici; e i forestieri in maggior numero, e con maggior premura degl'Italiani. Per tacer di Salmasio, le cui fatiche non oltrepassano la decadenza del Romano Imperio, *Jacopo Sirmondo*, *Filippo Labbè*, *Jacopo Gretsero*, *Giovanni Bollando*, e i successori di lui, ed altri egregj e dottissimi uomini della Compagnia di Gesù, dissotterrati moltissimi monumenti barbarici, indussero gli uomini di lettere a meglio conoscere le ricchezze di quella età non curata. Nè io quì, se non incidentemente, faccio parola della erudizione Sacra; imperciocchè a questa attesero tutte a gara le Nazioni Cristiane, e sopra tutte la Italiana. Parlo principalmente della profana, cui molta luce recarono *Enrico Canisio, Gerardo Giovanni Vossio, Bignon, Barzio*, *Conringio*, *Du-Chesne*, *Goldasto*, *Meibomio*, *Adriano Valesio*, *Lindenbrogio*, *Baluzio*, *Dacherio*, *Ruinart*, *Martene*, *Montfaucon*, ed altri chiarissimi ed eruditissimi Monaci della Congregazion di San Mauro, *Lambecio*, *Pagi* seniore, *Leibnizio*, *Menchenio*, *Eccardo*, ed altri di Francia, e di Germania Scrittori celebratissimi; ai quali son pur da aggiugnere quegli Spagnuoli, e Britanni, che con molta lode per illustrare le cose della lor patria si adoperarono. Tra gl' Italiani poi mi si presentano *Guido Pancirolo di Reggio*, *il Cardinale Baronio*, *Niccolò Alemanni*, *Odorico Rinaldi*, *Borghini*, *Ammirato Seniore*, *Ughelli*, *Pignorio*, *Ottavio Ferrari*, *Ciampini*, *Torrigio*, *Francesco Bianchini*, *Arringhio*, *Bacchini*, *Bosio*, *Beretti*, ed i vi-

viventi *Scipione Maffei Marchese*, *Guido Grandi* Abate Camaldolese, *Giuseppe Bianchini*, *Giuseppe Antonio Sassi*, ed altri per erudizione illustri uomini, che, giusta la loro possa, a coltivare alcuna parte di questo campo si posero. Chiedi ora ai giusti estimatori delle cose, se agli sforzi di tali Scrittori abbia tenuto dietro la gloria. Certamente lor tenne dietro, e niente minore di quella, che un tempo ai coltivatori delle Antichità Romane si dava. Imperciocchè sia che noi discendiamo dagli antichissimi Itali, o dai Romani, o dai Goti, Longobardi, Franchi, e Germani, sempre seguitiamo la nostra Istoria, qualora rintracciamo le gesta, e i costumi dei tempi barbarici; ed è un'egual piacere l'avere dinanzi agli occhj la continuata genealogia dei nostri Maggiori. A tutto questo aggiungi due ragioni, dalle quali, come da due sproni, gli Eruditi del nostro tempo ponno esser mossi ed eccitati a ripescare ed illustrare i monumenti dei tempi di mezzo. La prima si è, che nell'Erudizione Romana, dacchè intorno ad essa sono usciti tanti volumi, appena ci resta alcun nuovo argomento, se nuovi frammenti di antichità cavati di sotterra non vengano a luce. Poichè se v'ha alcuno, cui piaccia di trasportare dal papiro alla carta i fatti e i riti dei Romani, costui certamente non si dee aspettare gran lode. Pel contrario i barbarici Secoli in densissime tenebre sono peranche involti; e questo campo, fino ad ora coltivato da pochi, dà grandi speranze di ubertosa raccolta. Il campo dell'erudizione Romana è già quasi tutto occupato; ma di questo non poca parte rimane tuttavia esposta a chi voglia il primo occuparla. Se dalla novità spezialmente nasce la gloria, da chi batte quello sentiero più certamente si acquista. Nè di minor peso è l'altra ragione. Imperciocchè tanti non solo sacri, ma famigliari, e politici riti sono in uso presso di noi, l'origine dei quali non ai Romani, ma ai barbarici tempi dee riferirsi. Dunque non solo ad oggetto di ampliare la erudizione, ma col-

la speranza ancora di ritrarne piacere, sarà bene illustrare, per quanto si possa, que' Secoli oscuri, e con ogni accuratezza informarsi di quel che abbiano fatto i nostri Maggiori, per sapere nel tempo stesso, e con diletto, le fonti, e le cause delle cose che oggidì corrono.

Queste furono le considerazioni, che imprendere mi fecero la presente Opera, ed a compierla mi animarono. Della qual fatica quale ne sia lo scopo, brevemente dirò. Mi sono prefisso, il meglio che potessi, di far vedere qual fu l'aspetto della Gente Italiana dal Secolo Quinto dell'Era di Cristo sino all'anno millesimo e quasi cinquecentesimo. Per ciò fare, mi sono messo davanti agli occhj varj prospetti dell'Italia, e Nazione Italiana, in quella guisa appunto, che fanno quei che prendono a descrivere qualche grande Città;o alcuno splendido regio Palazzo. Ci mostrano essi in primo luogo il disegno dell'intero edifizio, indi i membri di esso partitamente ci additano; la sala, le stanze, gli atrj, le scale, il cortile, le logge, la galleria, la chiesuola, le pitture, le statue, la stalla, il giardino, il circuito, e gli altri membri, ed ornamenti della gran mole, dall'aspetto dei quali si forma l'immagine di quella magnifica per così dir Cittadella. Lo stesso ho fatto io. Volendo condurre il Lettore alla conoscenza di quale stato sia per più Secoli l'aspetto di questo Regno dopo la scesa de' Barbari in Italia, ho scelto e trattato varj principali argomenti spettanti all'Italia dell'età media, dai quali insieme uniti arguir si potesse, e in qualche modo si dimostrasse la condizione e lo stato di quella età. Ho detto, in qualche modo si dimostrasse: perciocchè tra quegli argomenti che ho preso a trattare, ve ne son molti, che ad un uomo erudito porger potrebbero materia, onde farne un competente volume. Più ancora sono quegli altri, dei quali non ho fatto motto, o che sol di passaggio ho accennati; a dilucidare i quali se alcuno, facendo prova di sue forze, badar volesse, un grande bene-

benefizio farebbe alla Repubblica Letteraria, ed a se un grande onore. „ Pertanto in prima ho trattato dei „ Re, Duchi, Marchesi, Conti, ed altri Magistrati „ del Regno Italiano; indi ho cercato i varj riti del „ governo politico, ed i costumi dei cittadini privati. „ La Libertà e Servitù degli uomini, i Giudizj, la „ Milizia, le Leggi, le Monete, le Arti, gli Studj „ delle Lettere, l'origine della Lingua Italiana, la „ Mercatura, ed altre cose a queste somiglianti l'og- „ getto furono di mie ricerche „. E perchè dopo l'anno di Cristo millesimo cangiò di aspetto l'Italia, essendosi moltissime Città messe in libertà, e governandosi con una certa spezie di Autocrazia, alla qual forma di governo succedette dipoi quella dei Principi, o sia Regoli: anche da questa parte di erudizione Italiana, colla giunta di alcune Dissertazioni, sbrigato mi sono. Finalmente la Religione, cui tra gli affetti e costumi di ciascun popolo il primo luogo si dee, la Religione dico Cristiana, la quale, non men che prima ed ora, fiorì in Italia nei tempi barbarici, largo campo di disputare mi avrebbe dato. Ma questa materia, oltre che mi avrebbe portato di là dai confini del mio assunto, ed essa sola avrebbe potuto crescere a più Tomi, è già stata occupata quasi tutta da uomini dottissimi; ed il copiare i libri di quelli, come ognun sa, nessun piacere ai Lettori, nessuna lode avrebbe recato a me. Perlocchè contentandomi di toccar leggermente piuttosto che di trattare compiutamente alcuni argomenti di cose sacre, cui mi è sembrato di poter rischiarare alcun poco; lasciai gli altri senza toccargli. In queste poche parole eccoti reso conto di quel che io abbia fatto, perchè più noto di quel ch'era prima si facesse lo stato dell'Italia dei tempi di mezzo.

Ora poi scoprire io debbo, nè senza dolore, la palmar differenza che passa tra i coltivatori delle Antichità Romane, e gli studiosi delle Antichità dei tempi barbarici. Per raccogliere ed illustrare i riti dei Romani, i

 costu-

costumi, i regolamenti, le gesta, sono in pronto sussidj senza numero; voglio dire moltissimi, per non dire innumerabili libri latini di ogni genere. I Greci Scrittori eziandio in questo ci ponno esser utili. Nei Poeti spezialmente Comici, Satirici, Eroici si rinviene un copiosissimo erario dei costumi e riti di quel tempo. A ciò pure contribuiscono innumerabili Marmi, Bassirilievi, Medaglie, ed altri Monumenti degli antichi, dei quali tutti una maravigliosa supellettile di erudizione Romana si forma. All' incontro chi si propone la descrizione dei Secoli barbarici d'Italia, entra in un paese da tenebre e densa caligine da ogni parte attorniato. Cercansi istorie delle cose d'Italia scritte da Italiani fino all' Anno di Cristo millesimo, e più oltre? Pochissime ve ne sono, e queste non diffusamente scritte, quali son quelle che versano intorno all' Erudizione Romana; ma brevi e succinte esposizioni, e quasi sterili e secchi compendj. Vi furono bene in quei tempi alcuni Poeti sacri, utili per la cognizione delle cose Ecclesiastiche; ma tra questi appena uno ne troverai, che descriva i costumi profani e politici. Anzi quasi tutto l' apparato di Libri, che quella età produsse, tenue in vero, se si paragoni coi Libri scritti nei cinque primi Secoli dell' Era Cristiana, ha per oggetto le cose sacre: dalle quali rara cosa è, che spremer si possano gli affari civili di allora. Rare eziandio di quei Secoli sono le Iscrizioni, rare le Monete, e queste dissomigliantissime da quelle dei Romani e dei Greci, nelle quali tanta copia di erudizione rinchiudesi. Per la qual cosa forza è, che mettendoti a solcare le acque di quei tempi, ogni qual tratto tu vada a rompere in qualche secca, per mancanza di ajuti di Lettere in assai scarso numero lasciateci dalla comune allora ignoranza, o dalla poca dottrina. A qual dunque partito appigliarsi i ghiotti di Erudizione? Essi finalmente usarono due mezzi, a fine di rimediare, per quanto potessero, a così grande penuria. Cioè messi sossopra gli armadj delle Biblioteche, quante

te in essi vi trovarono nascoste Operette non disprezzabili dei Secoli rozzi, Trattati, Lettere, Scritti estemporanei, Frammenti, dai quali credibil'era, che qualche luce venir potesse alla Istoria od erudizione di quella ignorante età, tutte quante mai furono si avvisarono di pubblicarle; con che i presenti ed i posteri si obbligarono, giacchè oggimai torna a comodo di tutti una tale pubblicazione. Indi cercarono per entro gli antichi Archivj delle Cattedrali, dei Monasterj, e di altri luoghi; e di là cavati i Diplomi, le Bolle, le Carte non peranche stampate, diedero in luce. Ivi certamente è gran copia di Erudizione Barbarica, e con tai monumenti non si può dire qual giovamento apportar si possa alla povertà dei Secoli rozzi; quando però una scelta si faccia di quei che qualche novità od erudizione contengono, e tutte le Scritture degli Archivj non si cavino fuori indistintamente. Imperciocchè quelle, che d'ogni novità sfornite, cose trite, e volgari, e le bagattelle della privata gente soltanto ci recano, e che unicamente servirebbono a caricare, non ad erudire i Letterati, son da lasciare nelle sue tenebre. Il che io intendo sia detto anche delle altre opere della mezzana Età; moltissime delle quali ne troverai così piene zeppe d'inezie, o di favole, o di cose tolte dal volgo, che mal'uso della stampa farebbe, e demeriterebbe col pubblico, chi stamparle volesse.

Pertanto veggendo anch'io, che per chi vuol far viaggio per i campi di cotesta Erudizione non sempre amena, i maggiori ajuti attender si deono dalle antiche Carte; di quante Città Italiane ho potuto, mi sono messo a rivoltare gli Archivj, colà portatomi con questo solo disegno; e quante Carte mi si pararon dinanzi, colle quali alcuna parte di erudizione rischiarar si potesse, copiai, e di esse mi son servito nella costruzione di questo edifizio. Molte ancora ne impetrai dagli amici. Inoltre ho qui raccolto quanto nei Codici Manoscritti ho trovato di confacente, o di utile a questo vastis-

ſtiſſimo argomento; moſſo da non lieve ſperanza, che i Lettori me ne ſappian buon grado, avendo, anche per loro uſo, cavati dalle antiche membrane, difficiliſſime a leggerſi, tanti pezzi di antichità non ancor pubblicati, ai quali ho aſſicurato per l'avvenire una vita più lunga. Finalmente ho aggiunto alcuni Opuſcoli ſino ad ora privi di luce; come pure un numero grande di Monete dei tempi di mezzo. Le quali coſe tutte, quando l'amor proprio non m'inganni, ſe non interamente rappreſentare, ponno almeno leggermente abbozzare la condizione, e lo ſtato dell'Italia, mentre ebbero voga quei coſtumi, che da noi ſogliono chiamarſi Barbarici, perchè paragonati coll'eleganza, e dottrina dei tre ultimi ſcorſi Secoli, pare a noi che incolti ſiano, e la barbarie dimoſtrino.

E quì molte grazie rendere da me ſi debbono ai Nobili Socj Palatini di Milano, i quali di nuovi benefizj colmarono il loro amore verſo di me. Imperciocchè appena udirono eſſerſi da me terminata queſt'Opera, che di farne ſi eſibirono una magnifica e corretta edizione, nulla temendo la ſpeſa di far incidere in rame tante Monete, Sigilli, ed altri frammenti di Antichità, e tante Carte, per la cui barbarie un maggiore ſtudio ed attenzione ricercaſi, che per i monumenti della elegante Lingua Latina; poichè in eſſe conſervar con ogni premura ſi debbono i Barbariſmi ed i Soleciſmi, e nulla s'ha a mutar della ruggine di que' rozzi Secoli. Non è queſta l'ultima ragione, che abbiamo di rallegrarci dei noſtri tempi, nei quali anche le perſone Nobili ſi degnano di patrocinare i Libri da pubblicarſi, di modochè reſta ſoltanto a deſiderare, che la di preſente infingarda e quaſi ſonnacchioſa Italia di ſue forze omai faccia moſtra, e ſtampando buoni libri in maggior copia, degli offerti ajuti con pubblica e privata lode ſi valga.

AP-

APPROVAZIONI.

AVendo lette secondo la commissione di V. Paternità Reverendissima amendue le Parti del Tomo Primo delle *Dissertazioni sopra le Antichità Italiane &c.* Opera postuma dell' immortale Lodovico Antonio Muratori, e la Prefazione e Note aggiuntevi dal Ch. Sig. Abate Gaetano Cenni non vi ho incontrata cosa alcuna contraria ai Dogmi di nostra S. Fede, e ai buoni costumi; e perciò stimo potersi dare alle stampe per comune utilità.

Roma li 19. Gennajo 1755.

Pier-Francesco Foggini.

HO letto per ordine del Reverendissimo P. Maestro del Sacro Palazzo il Primo Volume delle *Antichità Italiane*, Opera postuma del gran Muratori, colla Prefazione, e con delle critiche Annotazioni del Sig. Abate Cenni; stimo, che possa ristamparsi, perchè non vi veggo cosa alcuna, che sia contraria alla nostra S. Fede, o a' buoni costumi.

Roma li 7. Gennajo 1755.

Prospero Petroni Interprete Greco sopranum. nella Biblioteca Vaticana, e Bibliotecario dell' Emo Valenti.

Per

Per commiſſione del Reverendiſſimo P. Giuſeppe Agoſtino Orſi, Maeſtro del Sacro Palazzo Apoſtolico, avendo io letta la Prima, e Seconda Parte del Primo Tomo delle *Diſſertazioni ſopra le Antichità Italiane &c.* Opera poſtuma del Propoſto Lodovico Antonio Muratori colle Note opportune del Sig. Abate Gaetano Cenni, ho ſtimato, che poſſano ſtamparſi, e deſidero, che à tutte l'opere del ſuddetto Autore ſieno aggiunte ſimili caſtigazioni; affinchè la fama del di lui nome, non tragga i ſemplici negli errori, ne' quali egli ha ſovente inciampato per li pregiudizj del ſuo fervido ingegno.

Dal Collegio di S. Maria della Vittoria queſto dì 20. del 1755.

F. Odoardo di S. Xaverio Carmelitano Scalzo, e Qualificatore del S. Uffizio in queſta ſuprema Generale Inquiſizione.

IMPRIMATUR,

Si videbitur Reverendiſs. Patri Sacri Palatii Apoſtolici Magiſtro.

F. M. de Rubeis Patr. Conſtant. Viceſg.

IMPRIMATUR,

Fr. Joſeph Auguſtinus Orſi Magiſt. Sac. Palat. Apoſtol Ordinis Prædicatorum.

DIS-

DISSERTAZIONI
DI LODOVICO ANTONIO MURATORI
SOPRA
LE ANTICHITA' ITALIANE.

Dissertazione Prima.
Delle genti Barbare, che assuggettarono l' Italia.

GGETTO di ammirazione fu negli antichi tempi Roma, quella Roma, che stese l'Imperio suo, non già sopra tutta la Terra, come alcuni Scrittori adulatoriamente scrissero una volta; ma sì bene sopra gran parte delle tre parti allora conosciute della Terra. A tanta potenza niuna era mai giunta delle precedenti Monarchie. Sommo valore nell'armi, Prudenza non minore di Governo, costanza nelle avversità, amor della Gloria, furono quelle cagioni, che portarono a tanta esaltazione il Popolo Romano. Unissi con loro ancor quella, che nominiamo Fortuna, avendo trovati tanti Popoli disuniti fra loro, disuguali nel vigore, e nella disciplina della milizia, e facili a sottometterfi colla forza, o ad accettare la servitù sotto lo specioso nome di Socj, e Confederati. Cangiò poi faccia la Romana Repubblica con divenire Monarchia, e ciò non ostante gran tempo durò la sua grandezza pel senno, e pel valore di alcuni celebri Imperadori, che conservarono, ed anche dilatarono i confini del Romano Imperio. Ma in fine, secondo le umane vicende, sì smisurato Corpo politico, a guisa de' corpi semoventi,

risentì varie infermità, e d p› molte cadute, e ricadute arrivò in fine a sfasciarsi tutto. Sul fine del Secolo Terzo dell' Era Cristiana si videro nello stesso tempo più Augusti, e Cesari partir fra loro le Provincie Romane, per essersi creduto, che un Capo solo non bastasse alla difesa, e conservazione di tanti Stati, e di sì lontani confini: quasiche una lunga concordia fosse un bene sperabile fra molti Regnanti. Costantino il Grande, primo fra' Cristiani Augusti, fece conoscere, che un solo può tutto, quando in lui concorrano tutte le prerogative, che formano un'Eroe. Però sotto il solo di lui scettro si vide riunito tutto l' Imperio Romano, ben regolato nell'interno, e riverito, e temuto da ogni Barbaro confinante. Ma lo stesso Costantino col trasportare a Bisanzio, poi chiamato Costantinopoli, la Sedia dell' Imperio, e col partire tra i figlj il medesimo Imperio, sulla credenza di fortificarlo, cominciò a disporlo alla rovina coll' esempio suo, che fu imitato da' Successori. Questa divisìon di Stati seco portò ancor quella degl' interessi, e però arrivarono finalmente i Barbari a mettere in catene quasi tutto l' Imperio di Occidente colle Provincie ancora dell' Affrica.

Col nome di *Barbari* usarono i Romani di chiamare chiunque non era suddito del loro Imperio, a riserva de' Greci, che per la loro Letteratura, e pulizia furono onorati sempre da ogni altra Nazione. Che essi Barbari fossero ansiosi di conquistare l' Italia, non è da maravigliarsene. Anche oggidì l' Ambizione, cioè il prurito d' ingrandirsi, è un mantice continuo, che soffia in cuor de' Potenti, incitandoli a divorare i vicini, e a stendere l' ali anche in lontane contrade. Se nol fanno, è perchè li tiene in freno qualche maggior Potenza, o le Leghe, o la gelosia di chi mira qual depressione sua l' innalzamento altrui. Vidersi i Galli alla vigilia di piantare sul Campidoglio le loro insegne; ma ritrovarono nel tenue allora Popolo Romano un coraggio, che nelle perdite sapea risorgere, e ributtare i nemici. Maggiori senza paragone furono i tentativi de' Cartaginesi per abbattere

tere la già molto crefciuta potenza Romana. Un' Annibale, gran Capitano, feco conducendo dappertutto la vittoria, quegli parea, che foffe deftinato a metterla in ceppi. Ma nè egli feppe valerfi della fua fortuna, nè i Romani giammai avvilirfi; e però in fine andarono a finire i di lui trionfi nella fchiavitù della propria fua Patria. Singolarmente nondimeno erano trattati una volta col nome di Barbari i popoli Settentrionali, gente bellicofa, gente fiera. Tale era il concetto della bravura delle Nazioni Germaniche, che i Romani non trovavano il lor conto a ftuzzicarle coll' armi, e più in quelle parti attendevano alla difefa, che all' offefa. Perchè le Nazioni Afiatiche, l' Egitto, l' Affrica, la Spagna, e la Gallia godeano un Cielo più dolce, nè la ferocità era toccata loro in retaggio, più facile riufcì al popolo Romano di ftendere colà le fue conquifte. Ma fe con gran riguardo, e rifpetto procedevano i Romani verfo le Nazioni dell' Aquilone, quefte all' incontro nulla più fofpiravano, che di penetrar nelle Provincie Romane. Negli antichi Secoli non fi coltivavano cotanto le Arti, e il Commerzio nelle contrade de' Settentrionali, come poi cominciò a praticarfi nel Secolo VII., e maggiormente fi pratica oggidì. Adocchiavano que' Popoli le ricchezze, le grandiofe fabbriche, le delizie degl' Italiani, de' Galli, e degli altri confinanti Romani: motivi tutti d' invidia, e fproni continui per defiderar di cambiare il proprio men felice paefe col più felice de' Popoli Meridionali. Però circa cent' anni prima dell' Epoca di Crifto fi videro i Cimbri, i Teutoni, gli Ambroni, ed altri Popoli Germanici in numero, per quanto dicono, di trecento mila, fenza contar le donne, e i fanciulli, piombare in Italia, e commettere in effa infinite ftragi, e rapine. Trovarono coftoro ciò che non penfavano, cioè Mario, e Catulo, Generali di Armate di gran fenno, e valore, e i foldati Romani fuperiori in difciplina, e non inferiori in coraggio a qualfifia Nazione Barbarica. Però quel gran nuvolo di gente, fconfitto in più battaglie, o colla morte, o colla fuga lafciò libera l'Ita-

lia come prima. Scatenaronsi poi sotto gl' Imperadori nel Terzo Secolo contro il Romano Imperio le Nazioni Settentrionali, Franchi, Goti, Peucini, Trutungi, Virtinghi, Celti, Eruli, Suevi, Sarmati, Marcomanni, ed altri Popoli della Germania, e Scitia, o sia Tartaria. Buona fortuna fu dell' Imperio, che regnassero allora Claudio, ed Aureliano fortissimi Augusti. Il loro senno, e valore rispinse o dissipò tanti Barbari; e Probo lor Successore, se vogliam credere a Vopisco, stese anche per la Germania il dominio Romano. Altri insulti fecero nel Quarto Secolo alle contrade Romane i Barbari; ma con poco profitto, e molto loro danno.

Il Secolo Quinto fu quello, in cui finalmente cominciò a prevaler l' ardire, e la fortuna delle barbare Nazioni. Cadde l' Imperio in mano di Principi timidi, e disuniti. Le cabbale, le fazioni, le prepotenze si accrebbero nelle Corti, e nel Governo. Erasi di troppo rilasciata l' antica Disciplina Romana, ed avvezzi i Popoli all' ozio, e al godimento de' lor comodi, abborrivano il duro mestier della guerra. Perciò fu creduto ben fatto il valersi de' Barbari stessi nelle Armate Romane; e costoro divenuti pratici de' paesi, e scorta la debolezza de' Romani d' allora, conobbero non difficile il saccheggiare, anzi il signoreggiare le Provincie dell' Imperio, coll' animare perciò segretamente i lontani lor Nazionali a sì ricca preda. Però nell' anno 405. ecco calare in Italia Radagaiso Re de' Goti (diedero i nostri nome di Goti a varie Nazioni, massimamente alle procedenti dalla Tartaria) con dugento mila armati, che inferì immensi danni all' Italia. Costui in Toscana restò sconfitto da Stilicone; gran macello, e prigionia fu fatta di sua gente. Ma non istette molto a cangiarsi scena. Sopravenne in Italia con grandi forze Alarico altro Re de' Goti, o sia delle Nazioni Boreali, che non trovando se non lieve opposizione, prese Roma, e le diede un'orrido sacco nell' anno 409. I Gentili Romani, che tuttavia in gran copia, e massimamente della Nobiltà, abitavano in Roma, spacciavano, provvenir tanti mali dalla in-

introdotta Religion Criſtiana, o perchè più non ſi adoravano que' Dii, che ſtoltamente venivano tenuti per diſpenſieri delle vittorie; o perchè ſi credea, che una Religione, iſpirante l' umiltà, la moderazione, e la carità, ammaliaſſe l' ardire, e toglieſſe quella ferocia, e brutalità, che ſuol rendere vincitori i guerrieri. Ridicola immaginazione, ſmentita da tanti eſempli di ogni Secolo poſteriore, ne' quali ſi è veduto, e ſi vede, ſe le Armate Criſtiane ſappiano trionfare dei lor nemici. Non dalla Religione, ma da altri poco fa accennati principj ſcaturirono le diſgrazie, che inondarono in quel Secolo il Romano Imperio. Si aggiunſe il gran diluvio di Barbari, che parvero camminar d'intelligenza per muoverſi quaſi tutti ad ingojar le Romane Provincie: laonde non potè l' una parte dell' Imperio porgere ſoccorſo all' altra. Si videro ſterminati eſerciti di Goti, Vandali, Alani, Suevi, Borgognoni, ſcorrere, ed anche fiſſare il piede per la Gallia, Spagna, ed Affrica. Attila con iſchiere innumerabili, moſſo dalle contrade più remote del Settentrione, portò un grave eccidio all' Italia, e miſe ſoſſopra le Gallie. Genſerico Re de' Vandali, cioè di una Nazion Settentrionale giunta a divenir padrona dell' Affrica Romana, tornò nell' anno 455. a dare il ſacco a Roma. In ſomma troppo terribil fu la ſovverſione delle Provincie, di modo che i Popoli ſpolpati da amici, e nemici, ed affatto inviliti, offerivano il piede alle catene di chiunque veniva a conquiſtarli.

Tuttavia fra tanti turbini ſi ſoſtenne l'Italia anche per qualche tempo ſenza ſoggiacere al giogo de'Barbari, e coll' avere i ſuoi Imperadori, ma deboli, ed incapaci di metter argine alla minacciata rovina; finchè nell' Anno 476 Odoacre con potente Armata di Turcilingi, Eruli, ed altre Barbare Nazioni, s' impadronì di Roma, e di quaſi tutta l' Italia, e il primo fu, che aſſumeſſe il titolo di Re, e formaſſe il Regno Italico, con fiſſare la ſua reſidenza in Ravenna, Città per la ſua ſituazione la più forte allora di tutte l' altre Italiane. Poco nondimeno durò la fortuna di Odoacre. Teodorico inſigne Re

dei Goti, ottenutane la permissione da Zenone Augusto, corse a questa preda nell'anno 489, e in poco più di tre anni di guerra balzò l'emulo Odoacre dal Trono, ed impadronitosi dell'Italia, stese anche fuori dell'Alpi la sua signoria, e potenza, e un saggio governo mantenne. Di questo Regno Gotico non erano malcontenti i Popoli, quando nell'anno 535, Giustiniano I Augusto, che già avea ritolte ai Vandali le Provincie d'Affrica, si avvisò di ricuperare anche l'Italia. Non gli fosse mai venuta questa voglia; perchè s'accese una sì aspra guerra, che durò fino all'anno 552. con lo sterminio di tante Terre, e Città, e coll'aver sofferto i poveri Popoli indicibili angarie, affanni, e morti. Peggio forse stettero dipoi sotto i Greci, che sotto i Goti, se non che tornò tal mutazione in profitto della Religion Cattolica. Peggiorarono da lì a non molto le cose per l'arrivo dei Longobardi. Invogliatasi questa Nazione del felice paese, e Cielo dell'Italia, abbandonò la Pannonia, oggidì appellata Ungheria, e nell'anno 568. condotta dal Re Alboino, venne ad impadronirsi della maggior parte d'essa Italia. Nacque allora il Regno Longobardico, e Sede primaria dei Re divenne Pavia. Non riuscì difficile a questi Barbari la conquista di tanto paese, perchè preceduta un'orribil Peste, ed una crudel carestia, aveano spopolate le Città, e le Campagne. Troppo lontani i Greci Augusti poco poterono accudire a reprimere questo torrente. Vittoriosi perciò scorsero costoro per le Provincie Italiane, e chi osò di resistere, restò vittima delle loro spade. Allora fu che l'Italia veramente mutò faccia. Andarono a terra le bell'Arti; le Lettere più non si coltivarono; l'ignoranza stese l'ali dapertutto. Il solo mestier della guerra quello era, di cui si compiaceva al pari dell'altre sue simili quella Nazione. La rapacità e la crudeltà accompagnarono questa gente nella lor venuta, e ne' primi tempi del loro governo. Ma da che videro ubbidienti i sottomessi Popoli Romani, ed incominciarono ad incivilirsi quelle barbariche teste, succedette qui come nella Cina conquistata dai Tartari

(son

(son già più di cento anni), cioè s' introdusse un dolce governo, la Giustizia tornò ne' tribunali, e nell' interno del Regno si provò per lo più un' invidiabil quiete. Quel solo, che turbò la tranquillità di questo Regno, venne dal di fuori, cioè dalla guerra, che per tanti anni durò fra essi Longobardi, e il Greco Imperio, in potere di cui erano rimasti l' Esarcato di Ravenna, il Ducato Romano, e varie Città marittime nella parte ora chiamata Regno di Napoli. Nè si dee tacere, che spargasi per la Germania la voce della trasmigrazion de' Longobardi, si mosse, per attestato di Paolo Diacono, gran gente di altri paesi ad accompagnarli sulla speranza di partecipar della preda, cioè *Gepidi*, *Bulgari*, *Sarmati*, *Pannonj*, *Suevi*, *Norici*, ed altri di nomi diversi. A costoro toccarono in lor parte per abitazione Terre, e Ville, che presero il nome da essi Popoli. Tre miglia lungi da Modena abbiamo la Villa di *Bazovara*, in cui ne' vecchi Secoli era Castello. *Bajoaria* vien nominata negli antichi Strumenti, nome che denotava quello, che oggidì si chiama Ducato della Baviera. Da uno Strumento, esistente nell' Archivio del Capitolo de' Canonici di Modena, si ricava, che nell'anno 1033 *Ingone Vescovo* di Modena diede a Livello *a Bonifazio Duca* e Marchese di Toscana, padre poi della celebre Contessa Matilda, e a *Richilda* sua moglie *Cortes duas juris ipsius Episcopio, quibus sunt posite una in loco, ubi dicitur Clagnano, quod est Roca cum Castro inibi abente, & Turrem cum Capella inibi abente &c. Alia namque curte Abana in loco, ubi dicitur Saviniano, similiter cum Castro inibi abente &c.* All' incontro essi Giugali donano al Vescovato di San Geminiano due Corti, *unam in loco ubi dicitur Bajoaria, alia in loco, ubi dicitur Fossato Regi, cum Castro ad unaquaque Corte super se abente, & Capellis infra eodem Castris vel Cortis &c.* ma con ritenerne il Possesso a titolo di Livello. Sotto la Città di Milano, come apparisce dalle antiche Memorie, si contava *Ducatus*, o pure *Comitatus Burgariae*. Quivi probabilmente abitarono i Bulgari venuti con Alboino,

giacchè *Burgari* si truovano anche appellati. E non è inverisimile che a *Soave*, Terra del Veronese, dessero il nome i *Suevi*, chiamati *Suavi* dagli antichi Scrittori Italiani. Allorchè Odoacre s' impossessò dell' Italia, assegnò la terza parte degli stabili Italiani a' suoi soldati. Loro non tolsero i Longobardi le terre, ma gli obbligarono a pagare per tributo la terza parte de' frutti, che si ricavavano dalle terre. *Ut tertiam partem suarum frugum Langobardis persolverent*, scrive Paolo Diacono Lib. II Cap.32. Per tale aggravio imposto dai Longobardi ai lor nuovi sudditi, è sembrato, che uno Scrittore moderno abbia voluto processarli di barbarie, senza far caso di ciò, che io avea avvertito negli Annali: cioè, che i tanto lodati Romani toglievano tante terre ai Popoli vinti, ed anche ai sudditi, o per premiare i soldati, o per fondar Colonie; e che si possono mostrar Popoli anche oggidì, che pagano un' uguale, se non anche superiore tributo ai lor Principi. [1]

Fino all' anno 774 sul Trono d' Italia si mantennero i Re di Nazion Longobarda; furono poscia abbattuti, e passò la lor Corona in un capo più degno, cioè in Carlo Magno Re de' Franchi. Tirava anche la Nazion dei Franchi l' origine sua dalla Germania, e dopo essersi impadronita alcuni Secoli prima delle Gallie, arrivò in questi tempi a signoreggiar anche nell' Italia con sensibil vantaggio de' Popoli, perchè governati con amore, giustizia, e prudenza da esso Re Carlo, divenuto poscia Imperadore, e da' Discendenti suoi per più di un Secolo. E perciocchè questo sempre memorabil' Augusto avea non le sole Gallie, ma gran parte ancora della Ger-

1 Nel Giornale dell' anno 1746. (*pag*.24.) meritamente disapprovai la comparazione, che l' Autore fece d' alcuni Principi della età nostra co' Longobardi, quasi che questi barbari aggravasser meno i popoli d' Italia, con esiger da loro la terza parte dell' entrate, di quel che si faccia oggi da qualche Principe vivente. Onde il processo non fu contro i Longobardi; ma bensì contro lo scrittor degli Annali. Lo feci però con frutto: mentre quì non si ristringe a' soli popoli d' Italia la proposizione, ma si parla in generale delle Nazioni. Di tai modificazioni ne ho notate delle altre, e ne do gloria a Dio.

Germania ubbidiente al suo scettro; però cominciarono allora o per cagion della milizia, o per li governi, a praticare e fissar le loro famiglie in Italia non solamente i Franchi, ma eziandio i Norici, Turingi, Sassoni, Alamanni, Suevi, ed altre Nazioni. Due Strumenti dell' Archivio Archiepiscopale di Lucca ci fan vedere nell' anno 782, *Adeltruda Sassone, ancella di Dio*, (cioè Monaca in quella Città) *Figlia di Adelvaldo, che fu Re de' Sassoni Oltramarini*, cioè uno de' potenti Principi della Gran Bretagna, o sia dell' Inghilterra, che restò ucciso, e cagion fu che la Figlia si ricoverasse in Italia. Tempo venne, che anche il Mezzo giorno inviò altri Barbari a calpestare le nostre contrade. Questi furono gli Arabi, appellati anche Saraceni, i quali dopo avere stesa la lor dominazione per le Provincie marittime dell' Affrica, e per la maggior parte della Spagna, nel Secolo IX. s'impadronirono della Sicilia, e giunsero a possedere molte Città nella Puglia, e Calabria. Gran fatica si durò a cacciarli da que' nidi; e solamente nel Secolo XI. tolta fu loro dai Normanni la Sicilia suddetta. Sul principio del Secolo medesimo, e ne' susseguenti anni, provò la misera Italia infiniti guai per le incursioni di un' altra Nazione più fiera, e barbara dell' altre, cioè degli Ungri, o Unni, gente Tartarica, che avendo colla forza sottomessa la Pannonia, e datole il nome di Ungheria, sul principio del Secolo X. quasi ogni anno calavano in Italia, per dare non solamente il sacco dovunque giugnevano, ma per mettere tutto a ferro e fuoco. Grande e lunga calamità che fu quella, massimamente nella Lombardia, in cui fino la Regal Città di Pavia restò da que' terribili masnadieri cangiata col fuoco in un mucchio di pietre. Leggesi in un Codice antichissimo della Cattedrale di Modena la seguente preghiera a San Geminiano Vescovo e Protettore della Città in testimonio di quella gran turbolenza:

Confessor Christi, pie Dei famule,
O Geminiane, exorando supplica,
Ut hoc flagellum, quod meremur miseri,

Caelo-

Caelorum Regis evadamus gratia.
Nam doctus eras Attilae temporibus
Portas pandendo liberare subditos.
Nunc te rogamus, licet servi pessimi,
Ab UNGERORUM nos defendas jaculis.
Patroni summi exorate jugiter
Servis puris implorantes Dominum.

Allora l'insigne Monistero Nonantolano, fondato nel Secolo VIII nel territorio di Modena, da que' Barbari venne dato alle fiamme.

Ma in fine furono passaggiere le scorrerie di costoro in Italia, nè alcun di essi fissò quì il piede. Nell'anno 962. ebbe uno stabile principio la tuttavia vigorosa Signoria della Nazion Germanica. In Italia, mercè della Corona Imperiale, che il Romano Pontefice conferì ad Ottone il Grande, Re della Germania: di questo governo, che servì anch'esso a piantar molte famiglie Tedesche nelle contrade d'Italia, e delle mutazioni poscia sopravenute, non è quì luogo da trattare. Merita bensì, che si rammenti un'altra Nazione parimente Settentrionale, che nel Secolo XI. venne ad impossessarsi di una delle più belle parti d'Italia. Parlo de' Normanni, cioè di un miscuglio di gente, uscito dal più remoto Settentrione di Europa, cioè da que' paesi, che ora chiamiamo Svezia, Danimarca, Norvegia, Littuania, e Russia: tutti uomini bestiali, che fin regnante Carlo Magno si diedero ad esercitar la Pirateria nell'Oceano. Che danni, che stragi inferissero questi inumani Corsari nel Secolo IX. all'Inghilterra, alla Frisia, e più senza paragone alla Gallia, non si può abbastanza esprimere. Penetrarono anche nel Mediterraneo. A loro si attribuisce la rovina della Città di Luni, di cui appena restano le vestigia, e il saccheggio di Pisa, e di altre Città Italiane. Si quietò la rabbia di costoro, da che sul principio del seguente Secolo fu loro ceduta nelle Gallie quella Provincia, che cominciò ad appellarsi Normandia. Guglielmo il Conquistatore, Duca di quella valorosa Nazione, sottomise poi nel Secolo XI. a' suoi voleri

leri l'Inghilterra. Ma stupenda cosa fu in esso Secolo il vedere un pugno di que' Normanni, che per accidente capitato in Puglia cominciò ivi a far delle grandi prodezze, e degli acquisti; e chiamati colà dalla Normandia altri compagni, giunse in fine per valore di Roberto Guiscardo, e di Ruggieri suo fratello, a conquistar quasi tutto il Regno, appellato oggi di Napoli, e tutta anche la Sicilia. Un curioso pezzo di Storia Italiana son le imprese de' Normanni in quelle parti. Da quanto poi si è detto finora, si può comprendere, che anticamente sembravano destinati i Popoli del Settentrione a soggiogare i Meridionali. Gente feroce di animo, e robusta di corpo, che a capo basso andava contro chi gli si opponeva, trovava gran facilità a sconfiggere gli abitanti del Mezzo giorno, parte effeminati, e marciti nell'ozio, e tutti dimentichi dell'antica militar disciplina. Ciò, che fecero in Italia, si è già veduto. Passarono a signoreggiar nelle Gallie i Franchi, e i Borgognoni; nelle Spagne i Visigoti, e Suevi; nell'Affrica i Vandali; nella Tracia ed Illirico i Bulgari; nella Pannonia gli Unni, i Gepidi, i Longobardi, gli Ungri. Erano i Turchi di Nazione Tartara, ed ognun sa, e vede, dove sia arrivata la lor potenza, e lo spirito conquistatore. Ai Tartari ancora riuscì di conquistar l'India Orientale con fondare l'Imperio del Gran Mogol; e susseguentemente un'altra Nazion di Tartari soggiogò, e tien tuttavia il celebre e maestoso Imperio della Cina. S'è veramente da alquanti Secoli mutata la faccia delle cose in Europa; pochi ci sono, che non facciano professione dell'armi; le Fortezze si mirano frequenti: laonde gran tempo è, che non si veggono trasmigrazioni di Popoli, nè i Settentrionali tentano di scavalcare i Meridionali; o se tentano, non sogliono durar le loro conquiste. Se n'ha da eccettuare la Russia, il cui Imperio per cura spezialmente dell'immortale Pietro il Grande è arrivato ad un'auge di tanto credito e grandezza di dominio. E certamente se un dì secondo le umane vicende avrà da sfasciarsi la vasta Monarchia dei Tur-

chi , nata per lasciar andare in malora tanti bei Paesi e Città , che ne' Secoli antichi cotanto fiorirono: pare che sia riserbato alla Potenza Russiana di darle il crollo .

DISSERTAZIONE SECONDA.

Del Regno d'Italia , e de' suoi confini .

CONvien' ora cercare , in che consistesse , e fin dove arrivasse il Regno Longobardico , o sia Italico. Riguardevolissimo senza dubbio fu esso. Pavia ne era la Reggia , e il centro. Dalla parte del Settentrione sappiam di certo , che la Città di Trento colle sue adjacenze era parte di questo Regno , e col tempo ebbe il titolo di Marca , cioè di confine alla Germania . Anche le Città di Bergamo , Brescia , Verona , Vicenza , Padova , Trivigi , e Aquileja benchè distrutta , ed altre minori insieme con tutto il Friuli , appartenevano al Regno Italiano , e i territorj di alcune scorrevano fino alle Terre Germaniche . Verso l'Occidente la gran barriera dell'Alpi divideva la Lombardia dalla Francia e Borgogna , se non che *Aosta* (*Augusta Prætoria*) in alcun tempo fu sottoposta al dominio de' Borgognoni : laddove il Testamento di Carlo Magno la fa dipendente dal Regno d' Italia . Verso il Mezzo giorno dalla parte Occidentale il Fiume Varo , come oggidì , così anche anticamente , divideva la Gallia dall' Italia , la cui prima Città era Nizza . Indi poi procedeva il Regno per la Provincia oggidì chiamata *le Riviere di Genova* , e una volta *Littus Italicum* . Succedeva il Ducato della Toscana , che scorreva fino ai confini del Ducato Romano, cioè ad un tratto di paese, che con Roma sempre si mantenne fedele ai Greci Augusti . Ma per conto dell' Oriente non furono già così stabili i confini del Regno Longobardico. Da questo Regno era esclusa Venezia colle sue Isole , e col territorio a lei spettante in Terra ferma . Da un Diploma de' patti stabiliti nell'anno 983. fra Ottone II Augusto , e Tribuno Doge di Venezia , da me pubblicato nella Piena Esposizione , si raccoglie , che a' tempi del

Re

Re Liutprando s'erano fissati i confini fra quel Ducato e il Regno d'Italia. *De finibus* (ivi si legge) *Civitatis Novæ statuimus, ut terminatio, quæ a tempore Liutprandi Regis facta est inter Paulucionem Ducem, & Marcellum Magistrum militum, deinceps manere debeat, idest de Plavi majori usque in Plavium siccam*. Però Andrea Dandolo, che fu poi Doge di Venezia nel 1342, nella sua Cronica, da me stampata nel Tomo XII. Rer. Ital. ne parla così al Lib. VII. Cap. I. *Hic Paulucius Dux amicitiam cum Liutprando Rege contraxit, & pacta inter Venetos & Langobardos fecit, per quae sibi & Populo suo immunitates plurimas acquisivit, & fines Heracliæ* (dalle cui rovine forse dipoi *Città nuova*) *cum Marcello Magistro Militum terminavit, videlicet a Plave majori ad Plavisellam*. In un Diploma di Berengario e Adelberto Re d'Italia, spettante alla Casa de' Conti di Collalto, troviamo nell'anno 960, *Cortem unam, quæ nuncupatur Lvvadina, jacentem in Comitatu Tarvisino non longe a Flumine, quod nuncupatur Plave*. Il Du-Cange nell'Appendice al Glossario Latino interpreta *Plavium* per *Plauitiem*, citando in pruova di ciò la Cronica del Dandolo. Quell'accuratissimo Scrittore non osservò, che v'era un Fiume di questo nome. Di un'altra partizion di confini è fatta memoria in un Diploma di Federigo I Imperadore, conceduto nell'anno 1177. a Leonardo Vescovo di Torcello, con queste parole: *Cum Fossato, quo statutus est terminus tempore Caroli inter Veneticos & Langobardos, unum caput exiens in fluvio Siclæ, & aliud in fluvio Tarso*. Abbracciava la Diocesi di Torcello *Altino*, Città ne' vecchj tempi smantellata dai Longobardi.

Dai Confini dell'Istria venendo pel lido del Mare fino a quei di Ravenna, compreso anche Comacchio, a riserva di alcuni Luoghi posti fra le paludi, e appartenenti al Ducato di Venezia, tutto quel paese ubbidiva ai Re Longobardi, nè si sa, che questi, eccettochè con qualche scorreria, penetrassero mai nella giurisdizione de' Veneziani. Ma ne' tempi di Carlo Magno si attaccò un gran

gran fuoco in quelle parti, per la discordia de' Greci coi Franchi a cagion dell' Imperio trasferito in questi ultimi, e molto più per l'ambizione di Pippino figlio di esso Carlo, costituito Re d'Italia nell'anno 781. Intorno a quella guerra non son meno in guerra gli Scrittori moderni con gli antichi. Per quanto pare non si dovrebbe mettere in dubbio, che dopo l'anno 800, i Franchi signoreggianti l'Italia colla forza dell'armi stendessero il loro dominio nell'Istria e Dalmazia, e in alcune dell'Isole possedute dai Veneti. Negli antichi Annali de' Franchi presso il Du-Chesne Tomo II. pagina 43. si legge all'anno 806: *Venerunt Villeri & Beatus Duces Venetiæ, nec non & Paulus Dux Jaderæ, atque Donatus ejusdem Civitatis Episcopus, Legati Dalmatiarum, ad præsentiam Imperatoris cum magnis donis. Et facta est ibi ordinatio ab Imperatore de Ducibus & Populis tam Venetiæ, quam Dalmatiæ*. Niceforo Imperador de' Greci mandò poscia un'Armata navale *ad recuperandam Dalmatiam*: adunque la Dalmazia era stata occupata da' Franchi. Nell'anno seguente 807, Niceta Ammiraglio de' Greci, *qui cum classe sedebat in Venetia*, stabilì pace col Re Pippino, e se ne tornò a Costantinopoli. Adunque Venezia allora non fu molestata dai Franchi, e i Greci dovettero ricuperar la Dalmazia, perchè nell'anno 809: *Classis de Constantinopoli missa, primo Dalmatiam, deinde Venetiam appulit*. Inutile riuscì lo sforzo de' Greci per togliere Comacchio ai Franchi, e per far pace con loro. Perciò nell'anno appresso 810, il Re Pippino, *perfidia Ducum Veneticorum incitatus, Venetiam bello terraque marique jussit appetere; subjectaque Venetia, ac Ducibus ejus in deditionem acceptis, eamdem Classem ad Dalmatiæ litora vastanda misit*. Di questo tenore parlano anche tutti gli altri antichi Annali de' Franchi. Vero è, che il Dandolo, seguitato dagli altri susseguenti Storici Veneziani, niega questa vittoria de' Franchi, e potrebbe essere, che in Rialto, componente allora principalmente la Città di Venezia, non entrassero l'armi Franzesi; ma peraltro coll'autorità di Storici tanto anti-

antichi e contemporanei non può ſtare a fronte quella de' moderni. Quel che è certo, non reſtò l'inclita Città di Venezia ai Franchi. Per teſtimonianza d'eſſi Annali, Carlo Magno *Niceforo Venetiam reddidit*; ma ritenne in ſuo potere *Hiſtriam, & Liburniam, atque Dalmatiam, exceptis maritimis Civitatibus, quas ob amicitiam & junctum cum eo fœdus, Conſtantinopolitanum Imperatorem habere permiſit*. Eginardo negli Annali annovera la Città di *Grado* fra le Metropolitane ſottopoſte a Carlo Magno Auguſto. Che anche *Pola* Città dell'Iſtria ubbidiſſe allo ſteſſo Imperadore, ſi può raccogliere dalla Lettera XI. di Papa Leone III. Sicchè continuò il Ducato Veneto ad eſſere fuori del Regno Italiano, e ciò maggiormente appariſce dal precitato Diploma di Ottone II Auguſto, in cui è ſcritto: *Hi ſunt ex noſtro ſcilicet jure, Papienſes, Mediolanenſes &c. & cuncti in noſtro Italico Regno. Ex prædicto vero Ducatu Venetiæ ſunt Rivaldenſes* (oggidì Rialto), *Methamaucenſes, Clugienſes, Caputargelenſes* &c. Lodovico II Imperadore ſcrivendo nell'anno 871. (come s'ha dal Cardinal Baronio) a Baſilio Imperador de' Greci, ſi lamenta *per eſſere ſtati menati in iſchiavitù i Popoli della noſtra Schiavonia*. Con queſto nome non ſaprei dire, s'egli intendeſſe la Dalmazia. E dagli Annali Bertiniani s'ha, che nell'anno 820. i Popoli della *Carniola* e *Carintia* ſi diedero a Buldrico Marcheſe o Duca del Friulì.

Seguitando la ſpiaggia dell' Adriatico, arrivava il dominio de' Longobardi ſino a' confini di Ravenna, dove riſedendo gli Eſarchi, cioè i Miniſtri o ſia i Governatori, poſtivi dai Greci Auguſti, davano il nome di Eſarcato a parte dell' Emilia, e a tutta la Flaminia, tuttavia ſuddite del Greco Imperio. Non è mancato ai noſtri dì, chi ha voluto ampliare l'Eſarcato, comprendendovi Piacenza, Parma, Reggio, e Modena, ma contro la verità. Di quelle quattro Città, e fino d'Imola ſul principio s'impadronirono i Longobardi. *Maurizio* Imperadore nell'anno 590. collegato co' Franchi, ricuperò Modena, Mantova, Altino, Cremona, ed altri

Luo-

Luoghi, come costa da alcune Lettere rapportate dal Du-Chesne Tom. I. Script. Franc. Il Re *Agilulfo* ricuperò tutto, e il confine degli Stati tornò ad essere fra Modena, e Bologna. Presero poi altri Re Longobardi l'Esarcato, e resta tuttavia in Bologna un monumento del dominio del Re Liutprando in quella Città. Pippino Re de' Franchi fece un dono di esso Esarcato al Romano Pontefice; e perchè il Re Desiderio tornò ad occuparlo, Carlo Magno lo ricuperò alla Chiesa Romana, e conquistò per se il Regno d'Italia. Abbiamo il Testamento di Carlo Magno, che chiaramente accenna, fin dove arrivasse il Regno d'Italia, cioè *Ab ingressu Italiæ per Augustam Civitatem, Eborejam, Vercellas, Papiam, & deinde per Padum fluvium termino currente usque ad fines Regiensium, & ipsum Regium, & Civitatem Novam* (di cui appena restano poche vestigia), *atque Mutinam usque ad terminos Sancti Petri*. Aggiungasi il Capitolare di *Lottario I* Imperadore, da me dato alla luce nella Parte II. del Tom. I. Rer. Ital. dove quell' Augusto deputò Scuole *per Regni Italici Urbes*. Fra queste Città si contano *Piacenza*, *Parma*, *Reggio*, e *Modena*. Nè Adriano I Papa nell' Epistola LIV del Codice Carolino, nè Agnello Autore del Secolo IX. nelle Vite degli Arcivescovi di Ravenna, annoverando le Città dell' Esarcato, parlano punto delle sudette quattro Città, le quali all' incontro per tanti Atti, e Documenti dei susseguenti Re d'Italia, ed Imperadori manifestamente si truovano costituite sotto l' immediato loro Dominio.

Lasciato dunque da parte l'Esarcato di Ravenna, giugneva il Regno al *Ducato di Spoleti*. Forse ne' primi tempi non possederono i Longobardi se non l' Umbria, di cui fecero capo *Spoleti*. Ma andando innanzi, s' impadronirono anche del di quà dall' Apennino, con occupar Camerino, Fermo, ed altre Città, di maniera che poi si formarono due Ducati, l'uno di Spoleti, e l' altro di Camerino. Da Anastasio Bibliotecario nella Vita di Papa Zaccheria sembra ricavarsi, che Marsico, Forcona, Balva, e Penna fossero del Ducato di Spoleti; per-

perciocchè Trasmondo, Duca di quelle contrade, ribellatosi al Re Liutprando, e confederato co' Romani, nell' anno 742 penetrò *in Fines Ducatus Spoletini*, e se gli arrenderono *Marsicani*, *& Forconini*, *atque Balvenses*, *seu Pennenses*. Anche *Civitas Interamnensium* (non so se Teramo, o Terni) posta era in quel Ducato; ed avendo il Re Liutprando confermati a Papa Zaccheria i *Patrimonj* della *Sabina*, di *Narni*, *Osimo*, *Ancona*, *Numana*, *e della Valle Grande situata nel territorio di Sutri*; si comprende, che di quelle Città egli era il Sovrano, e ch' esse appartenevano al Ducato di Spoleti. Sembra eziandio, che *Rieti*, *Amiterno*, ed *Ascoli* vi fossero compresi. E che almeno una parte della Sabina esistesse in quel Ducato, possiamo raccoglierlo dalla Cronica Farfense da me pubblicata nella Part. II. del Tom. II. Rer.Ital., giacchè l' insigne Monistero di Farfa in un Diploma di Carlo Magno si dice fondato *in Ducatu Spoletano*, *vel in territorio Sabinensi*. E in un Placito tenuto da Guinigiso Duca di Spoleti un certo Goderisio fa querela contro di quei Monaci per avergli occupato alcuni beni *in Spoleto*, *& Interamni*, *seu Fulginea*: laonde *Terni*, e *Foligno* doveano essere sotto la giurisdizione di quel Duca. Col tempo sembra, che il Ducato Spoletino si stendesse più oltre, ed abbracciasse anche la *Pentapoli*, che pure dal Re Pippino fu donata a San Pietro. Rapporta l' Ughelli nel Tomo II. dell'Italia Sacra, parlando dei Vescovi di Fermo, uno Strumento dell' anno 887, scritto per ordine di *Teodosio* Vescovo di quella Città, *consensu,consilioque omnium venerabilium Episcoporum in DUCATU SPOLETANO degentium*. E quali erano questi Vescovi? *Johannes Esculanus Episcopus*, *Benolergius Anconitanus*, *Celsus Camarinensis*, *Beneventus* (sive Benevenutus) *Senogalliensis*, *Americus Spoletanus*, *Romanus Fanensis*, *Laurentius Pisauriensis*, *Robertus Numanensis*, *Debaldus Perusinus*, *Petrus Auximanus*, *Ricardus Reatinus*, *Adelardus Calliensis*, *Albertus Lodonensis* (forse è nome corrotto), *Albertus Urbinensis*, *Severinus Nucerienisis*, *Bartholomaeus Foroli-*

liviensis, *Rugerius Teramnensis*. Vi mancano i Vescovi di Rimini, Fossombrone, ed altri. Puossi anche dubitare di quel Vescovo di Forlì. Come poi s' accordino le fin quì addotte notizie col testo di Anastasio Bibliotecario nella Vita di Adriano I. Papa, non è facile ad intendersi. Scrive egli donati da Pippino Re alla Chiesa i seguenti paesi. *A Lunis cum Insula Corsica; deinde in Suriano; deinde in Monte Bardonis; deinde in Verceto; deinde in Parma; deinde in Regio; & exinde in Mantua, atque Monte Silicis; simulque & universum Exarchatum Ravennatium, sicut antiquitus erat; atque Provincias Venetiarum, & Histriam, necnon & cunctum Ducatum Spoletinum & Beneventanum*. Giusto motivo c' è di sospettar qualche interpolazione nella narrativa di esso Scrittore, da che ad una sì magnifica Donazione, che abbraccia la maggior parte d' Italia, contradicono di troppo le Storie, e i monumenti dell' antichità. [a]

A ca-

[a] In varie maniere fa comparsa questa proposizione negli scritti del medesimo Autore. Negli Annali (ann. 757. 774) comparisce come Donazione di Carlo Magno, o di Pippino, e suoi figlj, la qual copiasse Leone Ostiense da Anastasio Autor male informato. Quì s' attribuisce la Donazione al Re Pippino. E nella Dissert. 69. si considera come uno scuro luogo de' Diplomi d' Ottone, e Successori. Certa cosa è, che tanto in Anastasio, che ne' Diplomi s'è scritto ciò, che serbavasi in varie carte dell'Archivio: e che questo fosse il fare di Carlo Magno (a cui appartiene la Donazione), lo apprendiamo dalla carta di divisione del medesimo Re Carlo tra' suoi figlj, riportata anche dall'Autore negli Annali (ann. 806.): *Ab ingressu Italiæ per Augustam civitatem accipiat Carolus Eboreiam, Vercellas, Papiam, & inde per Padum fluvium termino currente, usque ad fines Regensium, & ipsam Regium, & Civitatem novam, atque Mutinam usque ad terminos S. Petri*. Presso Anastasio non è questo il primo luogo scritto con qualche confusione: è però facile l' emendarlo col Diploma di Ottone, nel quale comparve la prima volta, se non erro, una tal Donazione *per designationem confinium*. Leggesi ivi, *deinde in Parma, deinde in Regio, exinde in Mantua, atque in Monte Silicis, atque provincia Venetiarum, & Istria; necnon & cunctum Ducatum &c.* con ottima distinzione di ciò, che fa figura di confini, e di quel che comprendesi nella Donazione. E se in luogo di *Mantua* si ponesse *Mutina*, andrebbe talmente d' accordo colla predetta carta di Divisione, che to-

A cagion delle guerre, che tanto tempo durarono fra i Longobardi, e i Greci dominanti nell' Esarcato, e Ducato Romano, furono stabiliti i confini non meno del Ducato di Spoleti di là dall' Apennino, che della *Toscana de' Longobardi*. Abbiamo da Paolo Diacono nel Libro IV. Cap. 8. della Storia Longobardica, che Patricio Esarco di Ravenna ricuperò alcune delle Città, *quæ a Langobardis tenebantur, quarum sunt nomina, Sutrium, Polimartium, Horta, Tudertum, Ameria, Perusia, Luceolis, & alias quasdam Civitates*. Ma poco stette il Re Agilulfo a ricuperar *Perugia*; e un Secolo dappoi il Re Liutprando riebbe *Sutri*, benchè appresso lo restituisse ai Romani. Racconta il Bibliotecario nella Vita di Papa Zaccheria, che dal medesimo Re *ablatæ sunt a Romano Ducatu Civitates quatuor, idest Ameria, Horta,*

B 2 *Po-*

toglierebbe ogni dubbio. Poichè gli altri paesi espressi in Anastasio, e ne' Diplomi, sono altresì enunziati nelle lettere del Cod.Carol., il che basta per frenar l' audacia di chiunque sentisse in contrario. Nel Giornale del 1751 ho trattata diffusamente questa materia. Quì basterà indicare, che dentro a' confini Carlo Magno comprende anche la Toscana Regale, o voglia dirsi il Ducato Toscano, distinto dalle altre due Toscane Romana, e Longobardica: perchè sì quel Ducato, che lo Spoletino furono resi Tributarj della S. Sede per convenzione tra S. Adriano, e Carlo Magno: quantunque la Santa Sede non vi avesse altro diritto, che quello d' esigerne il Tributo. Altrimenti non può intendersi tal Donazione per confini. E il sospettar d' interpolazioni (come fa quì l' Autore impiacevolito dal Giornale Romano) quando non s' arrivano a comprendere i Documenti antichi, è un rifugio troppo ordinario. Anch' io sospettai, che si dovesse legger *Mutina*, ove è scritto in tutti i Codici d'Anastasio, e in tutti i Diplomi, o sia in tutte le copie de' Diplomi d' Ottone I, e di S. Arrigo, *Mantua*, e il sospetto mi sembrò, e mi sembra ragionevole. Ma per questo? s' hanno ad emendare tutte le antiche memorie, perchè io le intenda? Non già. Molto meno per salvar la *Piena Esposizione &c.* si devon ripetere, ed inculcare in tutti gli scritti le immaginazioni, e le false opinioni, che ebber luogo in essa. Nel sopraddetto Giornale del 1751 gli Articoli del mese di Giugno, e de' seguenti fino al fine dell' anno mostrano chiaramente i principj del Dominio temporale della S. Sede; i di lei antichi Patrimonj; la sincerità de' Diplomi di Lodovico Pio, Ottone I, e S. Arrigo, e scoprono le falsità della Dissert. 69. di questo Autore. Ad essi rimetto il Lettore.

Polimartium, *& Blera*. Alle preghiere poi del Papa furono restituite quelle Città. Ricavasi ancora dalla Vita di esso Zaccheria, che la Città di *Viterbo* era compresa nella Toscana Longobardica: il che fa conoscere, quant' oltre avessero steso i Longobardi il loro dominio con danno del Ducato Romano. Ne' monumenti ancora della Cronica Farfense troviamo, che *Corneto* era in potere dei Duchi di Toscana, Principi anch' essi del Regno Italico. L' insigne *Ducato Beneventano* terminava esso Regno dalla parte del Levante, stendendosi dai confini di Spoleti per la Puglia, Bari, e Brindisi, fino a Taranto. Gran parte della Calabria vi era compresa. Napoli, Gaeta, Sorrento, ed altre Piazze marittime, salvatesi dall' unghie de' Longobardi, continuarono a riconoscere il Greco Imperio. *Terra di Lavoro* colla nobil Città di Capoa, cominciando da Aquino fino a Nola, e da un'altra parte Salerno, e il tratto di paese continuato fino a Cosenza, entravano parimente in quel Ducato. Insorsero dipoi guerre civili, e per terminarle Lodovico II Augusto nell' anno 851 staccò da Benevento il *Principato di Salerno*; e da questo ancora, andando innanzi, si divise il *Principato di Capoa*. Nè si dee tacere, che al Regno Italico talvolta fu dato il nome di *Longobardia*, come costa dal Continuatore di Fredegario all' anno 754. E Carlo Magno nel suo Testamento nomina *Italiam quæ* & *Longobardia dicitur*. Ma ne'tempi susseguenti col nome di Lombardia fu disegnato il tratto di paese, ch'è chiuso dall' Alpi, e dall' Apennino, e va fino ai confini tra Modena, e Bologna. Nella Cronica Farfense Carlo il Calvo, e Carlo il Grosso Augusti confermano al Monistero di Farfa tutti i beni ad esso spettanti *tam in Longobardia*, *quam in Romania*, *seu in Tuscia*, *& in Ducatu Spoletano*. Ebbero in uso i Greci di chiamar *Longobardia* quella porzione del Ducato Beneventano, che ne' Secoli X, e XI. occuparono ai Principi Longobardi. Ne fa testimonianza Leone Ostiense nella Cronica Lib. I. Cap. 49. per tralasciarne altre pruove. Seguì anche un' altra divisione del Regno Italico sotto

gli

gli stessi Re Longobardi, cioè *Austria* fu chiamato il Ducato del Friuli, perchè all'Oriente di Pavia; e *Neustria* il resto della Lombardia strettamente presa, che giugneva ai confinì del Regno di Francia. Così i Re di Francia divisero in due parti il Reame loro, appellando *Neustria* la parte Occidentale, ed *Austria* la Settentrionale, o pure l'Orientale. Per la stessa ragione l'Austria di oggidì fu così appellata per essere all'Oriente della Baviera, o Germania. Fra le Leggi Longobardiche presso il Lindenbrogio la Vigesimaquarta di Liutprando era così conceputa: *Si in Istria, aut in Austria fuerit, amittat ipsa pignora*. Così in una Legge di Pippino Re d'Italia fra i Capitolari del Baluzio si legge *tam in Austria, quam in Istria*. Ma in vece d'Istria s'ha ivi da leggere *Neustria*. Scrive Paolo Diacono de Gest. Langob. Lib. V. Cap. 39. che Alachis Duca di Trento ribellatosi al Re Cuniberto, *per Placentiam in Austriam rediit*. Perciò *Aquileja* fu una volta appellata *Città dell'Austria*; e il *Foro di Giulio*, oggidì *Cividal del Friuli*, si truova anch'esso chiamato *Civitas Austriæ*.

DISSERTAZIONE TERZA.

Dell'Elezione degl' Imperadori Romani, e de' Re d'Italia.

NEll'anno 774. col mezzo dell'armi Carlo Magno inclito Re dei Franchi acquistò il Regno Longobardico; nell'anno 800. la Corona, e il Titolo d'Imperador dei Romani. Han creduto alcuni Eruditi, che Carlo non altro allora acquistasse, che un nudo nome senz'alcun dominio sopra i Romani, dei quali nondimeno s'intitolava Imperadore. Altri sono stati di parere, ch'egli con quella nuova Dignità si procacciasse non solo il diritto di ritenere il Regno Longobardico, già usurpato ai Greci, ma anche di legittimamente occupar le Provincie, *quae ad Imperium Occidentis pertinebant, a Graecis, aut ab aliis possessae. Erant autem Apulia, Calabria, Sicilia, Neapolis, Illyricum, Candia, Dal-*

 matia,

matia, Cyclades Insulae. Così scrive un'Autore de' nostri tempi. Quanto al primo punto ho io abbastanza espresso negli Annali d' Italia ciò, che credo conforme alla verità. E quanto al secondo, un' ingiusta pretensione quella sarebbe stata. Potè ben Papa Leone III, e il Popolo Romano aver giusti motivi di sottrarre Roma, e se stessi al dominio de' Greci Augusti. Ma non già conferire ad alcuno il diritto di occupar tante altre Provincie, legittimamente e da antichissimi tempi possedute per li Greci Cristiani Augusti, e nulla pertinenti al Ducato Romano. Infatti Carlo Magno, e i suoi Successori altro non pretesero, se non ciò ch' era del Regno d' Italia, e ciò come Re d' Italia, e non con titolo di Sovranità Imperiale. Nè pure sembra, che il Regno d' Italia dipendesse punto dall'autorità Imperiale. L'avea acquistato Carlo Magno, e ne investì Pippino suo figlio, ma con ritenerne la Sovranità prima d' essere Imperadore. Altrettanto fece Lodovico Pio nel creare Re d' Italia Bernardo. Quel che è certo, niuna autorità competè mai ai Re d' Italia sopra Roma. Da Lottario I Augusto fu creato Re d' Italia Lodovico II suo figlio, ed inviato a Roma, acciocchè per maggior onore ne ricevesse la Corona dalle mani del Romano Pontefice Sergio II. Coronato che fu questo Principe, pretese, che i Romani gli giurassero fedeltà. Ecco ciò, che ne riferisce Anastasio: *Tunc petierunt Franci, ut omnes Primates Romani fidelitatem ipsi Hludovico Regi per sacramentum promitterent: quod prudentissimus Pontifex fieri nequaquam concessit*. Per essere divenuto Re d'Italia il giovine Lodovico, certamente niun diritto avea conseguito sopra di Roma; laonde il saggio Pontefice permise solamente, che si prestasse, o confermasse quel Giuramento *Lothario Augusto*, cioè a suo Padre. Il Giuramento di fedeltà non si presta, se non a chi è mediatamente, o immediatamente Sovrano.

Resta ora da cercare, se per elezione, o successione passassero l'Imperio, e il Regno d' Italia nei Discendenti, o altri Successori di Carlo Magno. Per quello che riguar-

guarda il Regno Italiano, giacchè l' avea conquistato esso Carlo coll' armi, e senza dipendenza da alcuno, l' avea perciò secondo il diritto delle Genti renduto Ereditario nella sua Famiglia; e infatti pervenne liberamente ai suoi figli e nipoti. Per conto poi del Romano Imperio, han creduto Ermanno Conringio, ed alcuni altri, che ancor questo passasse per eredità. Ha bisogno di correzione,e limitazione una tal sentenza. Nello stesso Regno di Francia doveano succedere i Discendenti dal Re Pippino; e pure non succedeano questi *sine electione & consensu Populi Francici*. Molto più ciò dovea praticarsi per l' Imperio, il quale per Elezione era entrato nella Casa di Carlo Magno. Pare veramente, che i di lui Discendenti vi acquistassero qualche diritto; ciò non ostante vi si richiedeva il consenso degli Stati, e massimamente del Romano Pontefice. Allorchè esso Carlo volle trasmettere l' Imperio in Lodovico Pio suo figlio, per attestato della Cronica Moissiacense, convocò la Dieta *de omni Regno, vel Imperio suo. Et convenerunt Episcopi, Abbates, & Comites, & Senatus Francorum ad Imperatorem*. In quell'occasione il saggio Monarca *habuit consilium cum praefatis Episcopis, & Abbatibus, & Comitibus, & Majoribus natu Francorum, ut constituerent filium suum Ludovicum Regem & Imperatorem*. Altrettanto s' ha da Tegano Storico, le cui parole son queste: *Cum omni exercitu, Episcopis, Abbatibus, Ducibus, Comitibus, Locopositis, habuit grande colloquium cum eis Aquisgrano Palatio, interrogans omnes a maximo usque ad minimum, si eis placuisset, ut nomen suum, idest Imperatoris, filio suo Ludovvico tradidisset*. Dello stesso tenore parla Eginardo nella Vita di Carlo Magno. Che a quella Dieta intervenisse qualche Inviato del Papa, è affatto verisimile, stante l' avere quell' Augusto invitati colà i Primati *de omni Regno vel Imperio*, e l' occorrere più il consenso del Romano Pontefice, che degli altri Principi. Infatti Lodovico Pio non credette compiuta l' esaltazione sua all' Imperio, finchè non ne ricevette la Corona dalle

mani di esso Pontefice: al qual fine chiamato in Francia Papa Stefano IV *, da lui fu coronato con quella solennità

* Parlando Anastasio della gita di Stefano IV in Francia (*sect.* 428) così dice, *Hic sanctissimus vir in Pontificatu jam positus pro confirmanda pace & unitate Sanctae Dei Ecclesiae, ad Franciae arreptus est iter apud piissimum & Sereniss. Domnum Ludovicum Imperatorem*. Aggiunge Tegano altre particolarità, *cap.* 16: *Statim postquam Pontificatum suscepit, jussit omnem populum Romanum fidelitatem cum juramento promittere Ludevvico*, (senza pregiudizio del giuramento già prestato al Pontefice, com' è noto), *& dirigens Legatos suos ad supradictum Principem, nuncians ei, ut libenter eum videre voluisset in loco, ubicumque sibi placuisset. Quod audiens magno tripudio repletus coepit gaudere, & confestim jussit Missos suos obviam ire S. Pontifici*. Similmente l'Astronomo nella Vita di Lodovico Pio: *Post sui consecrationem ad Dominum Imperatorem venire non distulit. Vix enim duobus exactis mensibus, summa cum festinatione ei occurrere festinavit*. Si vedano tutte le antiche memorie, niuna se ne incontrerà che non dichiari spontanea questa gita. Questo medesimo Scrittore negli Annali (*an.* 816) avea scritto „ Fu sommamente caro al pio Imperadore d' udire, che il sommo Pastor „ della Chiesa volesse venir a trovarlo „. Quì poi gli viene il ghiribizzo di farlo chiamar dall'Imperadore contro tutta la storia antica, e contro l autorità de' suoi scritti medesimi. Di più sospettò negli Annali (*an.*813.), che Carlo Magno nella Dieta d'Aquisgrana, coronando Lodovico Pio alla presenza de' Vescovi e de' Magnati, ne avesse prima consultato Papa Leone, e chiestane l'approvazione, perchè il maestoso titolo, e grado d' Imperadore non lo riconosceva da altri, che dal Romano Pontefice. Quì poi le parole della Cronica Moissiacense *de omni Regno & Imperio* s' hanno ad intendere, che gl' Inviati del Pontefice anch' essi concorressero alla Dieta. Voglio accordar, che la Cronica, e Tegano, conforme scrissero, così anche intendessero, che Carlo Magno insieme costituisse suo successore nel Regno, ed erede del suo nome d' Imperadore Lodovico Pio: ma dove mai s' apprende, che l'Imperadore si costituisse in una Dieta, sebben vi fossero stati presenti in gran numero gl' Inviati del Pontefice? *Franchorum Principes primo Reges, deinde vero Imperatores dicti sunt ii dumtaxat, qui a Romano Pontifice ad hoc oleo sancto perfusi sunt*. Così Lodovico II, quarto Imperadore, attesta all' Imperador Basilio, degli Augusti suoi Predecessori Lottario genitore, Lodovico Pio Avolo, e Carlo Magno Bisavolo (*Bar.* 871 *num.* 59): e la di lui autorità è da preferirsi a tutte le Croniche, e a tutti gli Scrittori antichi e moderni. Che però Lodovico

nità, che vien riferita dagli Storici contemporanei, e particolarmente da Ermoldo Nigello nel Poema da me dato alla luce. Parimente Lodovico Pio nel voler creare suo Collega il figlio Lottario, imitò l' esempio del Padre. Nella Vita di Walla Abbate presso il Mabillone negli Atti de' Santi Benedettini, esso Lottario così parla all'Augusto suo Padre: *Me Consortem totius Imperii Celsitudo vestra una cum Voluntate Populi constituit*. Lo ripete con dire di essere stato costituito *Successorem totius Monarchiae cum Voluntate & Consensu omnium*. E che l'assenso del Romano Pontefice si richiedesse sopra tutto, apparisce dal vedere, ch' egli non assunse il titolo di Imperadore, se non dopo la Coronazione Romana: il che si dee credere osservato anche da Lodovico II di lui figlio.

Passato che fu a miglior vita questo Augusto senza lasciar prole maschile, allora il Romano Pontefice, e i Principi Italiani pretesero, che solo ad essi appartenesse l' elezione dell' Imperadore, e del Re d' Italia. Carlo Calvo fu quegli, che a forza d' oro, e di regali riportò il pallio. Nel Concilio tenuto in Pavia l' anno 876. molti Vescovi, e Principi secolari d' Italia, narrata prima l'elezione di lui in Imperadore fatta da Papa Giovanni VIII, anch' essi per la parte loro l' eleggono e confermano colle seguenti parole: *Nos unanimiter vos Protectorem, Dominum, ac Defensorem omnium nostrum eligimus*.

Dopo

vico Pio non solo *non credette compiuta l' esaltazione sua* senza la coronazione per mano del Pontefice, ma sapeva di non essere Imperadore: *Etsi alibi*, scriveva Innoc. III. a' Principi di Germania, *coronam Regni recipiat; ab Apostolica tamen sede ultimam manus impositionem, & Coronam Imperii recipit Imperator* (Baluz. *Regest. to. 1. Ep.* 30. 33.) I Diplomi tutti degl' Imperadori fino a Carlo V, e tutti gli Scrittori contemporanei degli Augusti ci ammaestrano, che mai non si adoprò da alcuno il nome d' Imperadore se non dopo ottenuta la Corona dal Romano Pontefice. Ben mille volte si trova ciò osservato negli Annali Italiani. Ed in questa medesima Dissertazione (*pag. 30. e seg.*) si replica una tal vera dottrina: Adunque falso è, che alla Dieta d' Aquisgrana concorresse Inviato del Papa; ed è parimente falso, che il Pontefice fosse chiamato in Francia.

Dopo esso Carlo Calvo, e Carlomanno, allorchè si trattò di una nuova elezione, insorsero dispareri fra esso Papa Giovanni, ed Ansperto Arcivescovo di Milano. Pretendeva l'Arcivescovo, che a lui spezialmente, come primario Principe del Regno d'Italia, appartenesse di eleggere esso Re. All'incontro insisteva il Papa, che senza l'assenso suo non si potesse eleggere un Re, che secondo la consuetudine di allora avea poi da essere Imperadore. *De novi Regis electione* (così scriveva esso Pontefice nell'anno 879 ad Ansperto nell'Epist.155.), *ut omnes pariter consideremus, vos praedicto tempore adesse valide oportet; & ideo antea nullum absque nostro Consensu Regem debetis recipere. Nam ipse, qui a nobis est ordinandus in Imperium, a nobis primum atque potissimum debet esse vocatus atque electus.* Fu poi eletto Re d'Italia nell'anno suddetto Carlo Crasso, o sia il Grosso, che tardò poi non poco a riportare dal Pontefice la Corona Imperiale. Dopo la morte di lui gran guerra fu in Italia fra due gagliardi Competitori. Secondo gli Annali di Metz presso il Du-Chesne, *Quaedam pars Italici Populi Berengarium filium Eberhardi, qui Ducatum Forojulianorum tenebat, Regem sibi statuunt.* Fu eletto da un'altra fazione Guido Duca di Spoleti, ed essendo restate superiori l'armi di lui, in una Dieta di Pavia fu egli solennemente eletto Re. Leggonsi quegli Atti nella mia Differt. III. Tom. I. Antiquit. Ital. Medii Ævii, probabilmente spettanti all'anno 879. Ivi dicono que' Vescovi: *Decrevimus uno animo, eademque sententia, praefatum magnanimum Principem Widonem ad protegendum, & regaliter gubernandum nos, in Regem & Seniorem* (Signore) *nobis eligere, & in Regni fastigium Deo miserante praeficere &c.* Arrivò poi Guido al Trono, e alla Corona Imperiale, solamente nell'anno 891. Che Lodovico II Re di Provenza fosse anche egli eletto Re d'Italia da' Magnati di questo Regno, ne siam certificati da un suo Diploma, da me dato alla luce, e conceduto a Pietro Vescovo di Arezzo *IV Idus Octobris anno Incarn. Domini DCCCC*, dove egli usa queste parole:

role: *Venientibus nobis Papiam in sacro Palatio, ibique Electione, Omnipotentis Dei dispositione, in nobis ab omnibus Episcopis, Marchionibus, cunctisque item majoris inferiorisque personae ordinibus facta &c.* Sembra dagli Atti suddetti, che i Principi d' Italia eleggessero allora il Re, senza voler dipendere dall' assenso del Romano Pontefice. Che anche Rodolfo Re di Borgogna, ed Ugo Duca di Provenza nella stessa maniera fossero portati nel Secolo X. al Regno d' Italia, sembra ben verisimile. Anzi di Ugo così scrive Liutprando Storico: *Percitus venit Papiam, cunctisque conniventibus Regnum suscepit*; cioè nell' anno 926. Lo stesso seguì di Lottario suo Figlio. Di Berengario II, e Adalberto così sta scritto in una Cronichetta da me stampata negli Anecdoti, e nel Tomo IV Antiquit. Ital. *Die Dominico XV die Decembris in Basilica Sancti Michaelis, quae dicitur Major* (in Pavia) *fuerunt Electi & Coronati Berengarius & Adalbertus filius ejus in Regibus.*

Passò poi la Corona d' Italia in Ottone il Grande, eletto anch' esso a questo Regno, e poscia decorato anche di quella dell' Imperio. Odasi Landolfo seniore, che nel suddetto Tomo IV. al Lib. II. così ne favella: *Walpertus Mediolanensis Archiepiscopus, convocatis Episcopis, Ducibus, omnibusque Italiae Primatibus, de superbia Alberti* (cioè del Re Adalberto) *conquestus est. Igitur spreta Alberti ac totius suae gentis superbia, qui Italiam quasi ancillam dominabantur, Otto ab Omnibus in Regem magnis cum triumphis Electus & sublimatus est.* Che anche Ottone II suo figlio fosse promosso al Regno Italico per elezione de' Principi Italiani, si può arguire dall' essere diverse le Epoche da lui usate del Regno Germanico, e dell' Italiano. Secondo Sigiberto, e per attestato del Continuatore di Reginone nel dì di Pentecoste dell' anno 961. egli fu eletto Re di Germania. *Consensu & unanimitate Regni Procerum, totiusque Populi, Filius ejus Otto Rex eligitur.* Ma siccome ho io osservato nel Cap. XVI. della Parte I. delle Antichità Estensi, l' Epoca del Regno d' Italia per lui ebbe

ebbe principio circa sette mesi dappoi: il che fa conoscere, che non era peranche unito questo Regno col Germanico. Altrettanto possiam credere, che seguisse di Ottone III, figlio del Secondo, perchè la Santa Imperadrice Adelaide Avola sua trattava i suoi affari in Italia; e sappiamo, che Giovanni Arcivescovo di Ravenna con Viligiso Arcivescovo di Magonza il coronò in Aquisgrana. Mancò senza figlj Ottone III. nell'anno 1002, e saltò su Ardoino Marchese d'Ivrea, che si fece eleggere Re dalla sua fazione. Odasi Arnolfo Storico Milanese di quel Secolo nel Lib. I. Cap. 12. *Tunc Ardoinus quidam, nobilis Hipporegiae Marchio, a Langobardis Papiae eligitur*. Ma poco durò questo Fenomeno; perciocchè Arrigo Re di Germania, calato con grandi forze in Italia, gli diede una rotta, e per testimonianza d'esso Storico, *Rex statim electus, suoque post tempore Imperator effectus est*. Fu egli il Primo tra gl'Imperadori di questo nome, e Principe Santo. Parla dell'elezione di lui in Re fatta in Roncaglia da Arnolfo Arcivescovo di Milano, e dai Primati del Regno, anche Landolfo seniore altro Storico Milanese di quel Secolo, e con lui va d'accordo anche Ditmaro nel Lib. IV. della sua Cronica.

Sicchè fino a questi tempi si vide conservato ne' Principi d'Italia il diritto di eleggere il proprio Re. Nè lo perderono essi nell'elezione di *Corrado il Salico* succeduta nell'anno 1024. Wippone Storico di que' tempi scrive, che furono invitati a quella Dieta non solamente i Principi della Germania, ma anche d'Italia. *Italiam transeo*, dic' egli, *cujus Principes in brevi convenire ad Regiam Electionem nequiverunt. Qui postmodum in Urbe Constantiensi cum Archiepiscopo Mediolanensi & reliquis Principibus occurrentes Regi, sui effecti sunt, & ei fidelitatem libenti animo juraverunt*. Cristoforo Geroldo, che nel suo Trattato *de Electoratu* si sforzò di provare istituito sotto *Ottone III* Augusto il Collegio dei sette Elettori, dovea far mente a questo passo assai chiaro di Wippone contrario ai di lui sentimenti. Che i Principi

cipi d'Italia concorressero all'Elezione del Re anche ne' tempi susseguenti, si può conoscere da quello di Federigo I Barbarossa. Ottone Vescovo di Frisinga, e nobile Storico, riferendo gli atti di esso *Federigo* suo nipote Lib. II. Cap. I. de Gest. Frider. scrive così: *In Oppido Franconofurti de tam immensa Transalpini Regni latitudine, universum (mirum dictu) Principum robur, non sine quibusdam ex Italia Baronibus, tanquam in unum corpus coadunari potuit. Ubi quum de Eligendo Primates consultarent: nam id juris Romani Imperii apex, videlicet non per sanguinis propaginem descendere, sed per Principum Electionem Reges creare, sibi tanquam ex singulari prærogativa &c.* Veggasi ancora ciò, che lasciò scritto Amando Segretario di esso Federigo nel Libro de' primi Atti d'esso Re, rapportato dal suddetto Geroldo. *Anno MCLII.* (dic' egli) *multi illustres Heroes ex Lombardia, Tuscia, Januensi, & aliis Italiæ dominiis, ac major & potior pars Principum in Transalpino Regno, convenerunt in Urbe Francofurtensi.* Poscia aggiugne, che con voti concordi consentirono tutti nell'Elezione di Federigo suddetto. Il perchè con più riguardo potea scrivere Ermanno Conringio de Finib. Imperii Germ. Lib. II. Cap. 19. §. 28: *Huc facit, quod Italia omnem pene potestatem Cæsaris aut Regis constituendi, adeoque ejus, qui & Italis omnibus imperandi jus habeat, uni Germaniæ citra omnem controversiam numquam non concesserit, ex quo ab Ottone fuit devicta.* Così è oggidì, ma non così fu ne' vecchj Secoli. Essendo cresciuta in Italia la potenza delle Città, abbattuti i Vescovi, ed altri Potenti, non si pensò più a concorrere all'elezione del Re; ma quel che fu costituito in Germania, fu anche ricevuto dagl' Italiani. Così col tempo, per ischivar le dissensioni di tanti Principi, fu rimesso ai sette principali Principi della Germania il diritto di eleggere il Re d'essa Germania, e insieme dell'Italia. Nè si dee ommettere, che concorrendo una volta i Vescovi, ed altri Principi alla Dieta di Pavia, per quivi trattare degli affari del Regno, ognun

ognun di essi possedeva ivi casa, e Chiesa propria. L'Aulico Ticinese nel suo Opuscolo *de Laudib. Papiæ* circa l'anno 1330, scriveva: *Temporibus Longobardorum, sicut fertur, illic omnium partium illarum Episcopi congregabantur ad Synodum: unde & adhuc sunt ibi Capellæ quamplures vocatæ multarum Civitatum Longobardiæ nominibus*. Fra l'altre Chiese ivi era quella di *San Geminiano* Vescovo, e Patrono di Modena; e però s'intende, ch'essa dovea appartenere al Vescovo di questa Città.

Per conto della Dignità Imperiale, e del titolo d'Imperador de' Romani, chiara cosa si truova in tanti Secoli addietro, che apparteneva al solo Romano Pontefice di conferirlo; e siccome abbiam detto di sopra, niun Re di Germania, o d'Italia anticamente prese il nome d'Imperadore, se non da che veniva non solamente approvato, ma anche coronato dai Papi. Non è già, che chiunque arrivava alla Corona del Regno d'Italia, non pretendesse di ricevere quella ancora dell'Imperio; ma ci fa vedere la Storia, che seppero vigorosamente i Papi conservare in ciò la propria autorità, e diritto, di modo che si truovano Re d'Italia, che mai non furono Imperadori; ed altri, che dopo aver conseguito questo Regno dovettero aspettar non poco a conseguire l'altra più luminosa Dignità, perchè non vi si arrivava, se non si guadagnava l'affetto, e consenso del Pontefice Romano, a cui toccava il dare la Corona; e senza di questa niuno si attribuiva il titolo d'Imperadore. Coll'andare degli anni si son bene mutati i costumi, e gli affari. Ancorchè fossero diversi una volta i titoli dei Regni Germanico ed Italico, pure dal primo miriamo assorbito il secondo. Tempi vi furono, ne' quali senza l'approvazione de' Papi nè pure un' eletto Re di Germania sembrava sicuramente alzato a quel Trono. Vennero altri tempi, e con più franchezza i Tedeschi fecero questo passo. S'introdusse il chiamare Re de' Romani, anzi *Romanorum Rex, & semper Augustus*, chi nè pure avea ottenuta la Corona Imperiale Romana; e finalmen-

te

te Maſſimiliano I introduſſe il titolo di *Romanorum Imperator electus*, che dura tuttavia. Ha più di ducento anni, che niun degl' Imperadori s'è voluto incomodare per prendere le Corone Longobardica, e Romana, perſuaſi forſe, che queſto diſpendioſo onore coſti troppo caro ad eſſi, e ai Popoli, ed altro non frutti che frondi, e foglie. Ben diverſo era il ſentimento de' vecchj tempi. L'ordine, con cui ſi coronavano una volta i Re d'Italia, fu da me dato alla luce nel Tomo II. de' miei Anecdoti Latini. Similmente l'ordine adoperato nella Coronazione degl' Imperadori, è ſtato da me pubblicato nella Diſſert. III. Antiquit. Ital.

DISSERTAZIONE QUARTA.

Degli Ufizj della Corte dei Re antichi d'Italia, e degl' Imperadori.

A Chi tratta delle Antichità Romane, e degli Ufizj uſati nella Corte degli antichi Romani Imperadori, non mancano buone miniere di Erudizione per la copia di Libri di que' remoti tempi, e per le tante Memorie in marmo, che reſtano di que' coſtumi. Tali delizie non pruova, chi paſſeggia per le troppo ſterili campagne dell' Erudizione de' Secoli barbarici dell' Italia: sì ſcarſi ſono i Libri Storici, e i Poeti a noi rimaſti di que' tempi d' ignoranza, e reſtando poche Iſcrizioni d'allora. Contuttociò convien cercare quel lume, che ſi può, per conoſcere qual foſſe lo ſplendore delle Corti Regali ne' vecchj tempi. Queſto certamente non mancava, ed altri erano coloro, che ſervivano a dirittura la perſona de' Regnanti nella lor Corte; ed altri quei, che ſi adoperavano per governare i Popoli, e la Milizia. Parleremo altrove partitamente dei Duchi, Marcheſi, Conti del Sacro Palazzo, Conti ordinarj, Vaſſi, o Vaſſalli, ed altri ſimili pubblici Miniſtri, o Servi del Principe. Mi riſtringo ora alla ſola Corte. In quella dei Re Longobardi la prima figura, per quanto ſi può credere, la faceva il *Maggiordomo*, ſiccome colui, che preſedeva alla

alla famiglia, e all' economia della Casa del Re. Presso l' Ughelli nel Tomo I. dell' Italia sacra, nel Catalogo de' Vescovi di Arezzo, si legge un pubblico Giudizio di *Ambrosio*, *Illustris Majordomus* del Re Liutprando, tenuto nell' anno terzo di esso Re, correndo l' Indizione XIII, cioè nell' anno DCCXV. Come smisurata fosse l' autorità dei Maggiordomi nella Corte dei Re di Francia della Schiatta Merovingica, più Storie ce l' insegnano. Giunse a tanto, che detronizò gli stessi Re, ed usurpò lo scettro Regale. La condizione de' Maggiordomi Longobardici, benchè riguardevole assaissimo, era ben diversa dall' altra. Truovasi nel Palazzo dei Re Longobardi lo *Stratore*, che oggidì chiamiamo Cavallerizzo, il cui ministero consisteva in assistere, allorchè il Re volea salire a cavallo, con tenergli la staffa, o ajutarlo in altra maniera: giacchè non so, se l' uso delle staffe (certamente incognito agli antichi Romani, e Greci) si fosse peranche introdotto fra i Longobardi. Non pochi degl' Imperadori, e Re de' Secoli susseguenti (tanta era la loro riverenza a San Pietro) non isdegnarono di tenere la staffa ai Romani Pontefici, e la briglia nelle solenni funzioni. Talmente s' era stabilito quest' atto di ossequio verso i Vicarj di Cristo, che avendo Federigo I, allorchè nell' anno 1155. venne verso Roma per prendere la Corona Imperiale, ricusato di prestarlo a Papa Adriano IV, non fù ammesso al bacio dello stesso Papa, come s' ha dalle Memorie di Cencio Camerario, e da altre Storie, e s' imbrogliarono forte gli affari per questa contesa. Ma cotanto si adoperarono i più vecchj, ed autorevoli de' Principi, con allegare l' antica consuetudine, che fu stabilito *quod Domnus Imperator pro Apostolorum Principis & Sedis Apostolicæ reverentia exhiberet Stratoris officium, & streugam Domno Papæ teneret.* In lingua Longobardica, o sia Germanica lo Stratore era chiamato *Marpahis*; e che fosse questo un' Ufizio splendido, si può dedurre da Paolo Diacono, il quale nel Lib. II. Cap. 9. scrive, essere stato *Gisolfo* nipote del Re *Alboino*, *Vir per omnia idoneus, qui eidem Strator erat*, *quem*

quem Lingua propria Marpahis appellant. Nella Corte de' Principi di Benevento pare che vi fosse più d' uno di questi *Marpahis*, trovandosene memoria nella Cronica del Monistero di Volturno, e nelle Carte degli Arcivescovi di Benevento, e nella Cronica di S. Sofia To. VIII. dell' Italia Sacra.

Truovansi ancora nella Corte dei Longobardi *Pincernæ*, e *Vestiarii*, o *Vestararii*. I primi son da noi chiamati Coppieri. Potrebbesi conjetturare, che coll'altro nome fosse disegnato chi oggidì porta il nome di *Guardarobiere*. Le parole nondimeno di Paolo Diacono Lib. V. Cap. 2. indicano colui, che porgea le vesti, ed ajutava il Principe a vestirsi; e potrebbe essere l'ufizio di chi oggidì è appellato *Ajutante di Camera*, o *Cameriere*, o *Paggio da Cappa*. De' Coppieri di Corte s'ha memoria ne' Paralipomeni dell'Anonimo Salernitano nella Parte II. del Tomo II. Rer. Ital. Son parole di quell'Autore le seguenti: *Quum Pincerna Imperatoris* (cioè di Lodovico II. Augusto) *cum aureo poculo vinum dedisset* (a Landolfo Vescovo di Capoa), *is exiguum sumsit, & statim Pincernæ poculum reddere voluit. At Imperator adjecit: Vestro famulo poculum reddite, sitque vobis donatum*. Più Coppieri si contavano allora nella Corte. V' era il Capo o principale fra essi, nominato perciò *Pincerna primus*. In un Placito di Spoleti, tenuto nell' anno 860. (come s'ha dalle Giunte da me pubblicate alla Cronica di Casauria), fra i Cortigiani del suddetto Imperadore Lodovico II. s'incontra *Hecbideus Comes & Pincerna primus*. Nel Palazzo degli Augusti Franchi, e de' Principi di Benevento noi osserviamo il grado riguardevole di *Comes Stabuli*, che noi diciamo *Contestabile*, cioè Prefetto alle Stalle, o Scudiere del Principe. Stranamente fu poi trasferito in Francia questo impiego a chi era Condottiere di Armata. Nelle suddette Giunte alla Cronica Casauriense, e in un Placito dell'an. 860, tenuto dal sopra enunziato Lodovico II. Augusto, noi troviamo fra i Cortigiani *Adelbertum Comitem Stabuli*. E l'Anonimo Salernitano ne' Paralipomeni pag. 928.

ſcrive, che Grimoaldo Storeſeyz Principe di Benevento diſſe ad uno di quei Cittadini: *Stabulum noſtrum pete, & qualem volueris equum exinde tolle. At ille ad Comitem Stabuli properavit &c.* Non è ben chiaro, qual foſſe l'Uffizio di *Referendario* nel Palazzo dei Re Longobardi. Abbiamo nella Cronica Farfenſe un Diploma di Aſtolfo Re ſcritto nell'anno 756. *ex dicto Domni Regis per Theopertum illius Referendarium*. Cioè non ſappiamo, ſe coſtui foſſe *Segretario de' Memoriali*, o pure *Cancelliere, e Notajo Regio*, a cui apparteneſſe lo ſcrivere i Diplomi, e Privilegj.

Che ſi trovaſſe anche l'Ufizio di *Mariſcalco* nella Corte degli Auguſti, e dei Re, ſembra veriſimile, ſe pure non fu lo ſteſſo che quello di *Comes Stabuli*. Coloro, che ferravano i Cavalli non meno anticamente, che oggidì erano appellati *Mariſcalchi*, e da' Fiorentini *Maniſcalchi*, e ſe ne truova memoria nelle Leggi Salica, ed Alamannica. Ma che in grado ſublime aveſſero i Re uno o più Mariſcalchi, ſi può dedurre dalla Corte di Francia, dove anche queſto nome paſsò in chi ora viene appellato *Mareſciallo di Francia*. Rapporta il Goldaſto Tom. I. Conſtit. Imper. un Diploma della ſpedizione di Carlo il Groſſo Re verſo Roma per prendere la Corona Imperiale, dove ſon queſte parole: *Singuli vero Principes ſuos habeant officionarios ſpeciales, Marſcalcum, Dapiferum, Pincernam, & Kamerarium*. Onde abbia preſo il Goldaſto queſto Documento, non appariſce. Sì corrotte ſon le Note Cronologiche, che ſi può dubitar d'impoſtura: del qual vizio anche da altri è ſtato accuſato quel Collettore. Nell'*anno DCCCXC.*, in cui eſſo ſi dice ſcritto, nè pure era più vivo Carlo Craſſo. E l'intitolarſi egli *Rex Francorum & Romanorum* non conviene al rito di que' tempi. Però il Freero, e il Du-Cange dovevano camminar con più riguardo, allorchè preſero per legittima queſta Goldaſtina mercatanzia. Peraltro dei *Dapiferi* portanti le vivande alla Menſa Regale, e Soprainte̱ndenti ad eſſa, ſi fa menzione in un Diploma del Re Carlomanno, dove troviamo *Eginolſum Dapiferum*

rum

rum nostrum. Nella Legge Alamannica, e nelle memorie degli antichi Re Franchi, vien rammentato l'Ufizio di Siniscalco, a cui si crede che spettasse la cura della Casa e famiglia de' Cortigiani, quasi che egli fosse il *Maestro di Casa*. In un Diploma di Lodovico Pio Augusto dell'anno 817. rapportato dal P. Martene Tom. I. Vet. Script. incontriamo *Adalbertum Seniscalcum nostrum*. E in un' altro del Re Pippino suo figlio è nominato *Erlaldus Genitoris nostri Seniscalcus*. E più di uno di essi ne doveano avere i Re Franchi, giacchè presso Marcolfo Lib. I. Cap. 25. si dice sedere il Re in giudizio *cum Referendariis*, *Domesticis*, *Seniscalchis*, *Cubiculariis &c.* Peraltro dottamente osservò il Bignon, che l' Ufizio del Siniscalco non era diverso dall'*Architriclinus* degli Antichi, e dai *Dapiferi*, e dal *Prefetto de' Cuochi*, appellato *Princeps Coquorum*. Negli Annali de' Franchi pag. 16. Tom. II. del Du-Chesne all'anno 786, dove si parla della ribellion de' Brettoni: *Misit Exercitum suum Rex partibus Britanniæ una cum Misso suo Audulfo Seniscalco*. Tale spedizione è narrata da Eginardo negli Annali con queste parole: *Missus illuc Regiæ Mensæ Præpositus Audulfus, perfidæ gentis contumaciam mira celeritate compressit*. Ne scrive anche Reginone, con dire spedito l'esercito *una cum Misso suo Odulpho Principe Cocorum*. Si ha da scrivere *Principe Coquorum*. E che non altro fosse l'impiego del Siniscalco, si ricava dalla Lingua Italiana, perchè questa parola fu mutata in *Sescalchus*, e poscia in Italia divenne *Scalco*, di cui ognun sa qual sia il ministero, cioè di trinciare alla tavola del Principe, e di fare il saggio. Alla Corte degli antichi Re Franchi non mancò il grado di *Silenziario*, preso dai Greci, perchè tale fu Santo Angilberto, poscia Abate Centulense. Forse così venne chiamato chi era *Consiglier Segreto* de' Monarchi, o stando alla porta del Concistoro imponeva silenzio ai Cortigiani.

Abbiam veduto nella Corte di Francia il *Principe*, o sia il Soprintendente ai *Cuochi*. V'era eziandio il *Principe*, o vogliam dire il Prefetto sopra i *Fornaj*. Dell'

uno e dell'altro s'ha menzione nel Lib. IV. del Poema di Ermoldo Nigello, che fiorì sotto Lodovico Pio Augusto.

Pistorum Petrus hinc princeps, hinc Gunto Coquorum.

Accelerant, mensas ordine more parant.

Eranvi parimente gli *Ostiarj*. Per attestato dell'Astronomo nella Vita di esso Lodovico Pio, nell'anno 822. quell' Augusto mandò in Italia il figlio Lottario, e con esso lui *Geruntium Ostiarium*, il quale da Eginardo vien chiamato *Ostiariorum Magister*. Degli Ostiarj, che erano nella Corte di Pavia, fa menzione il Re Ratchis nella sua Legge Nona fra le Longobardiche. Se crediamo all'Ughelli, nel Palazzo degli Augusti si contavano anche i *Tronarj*, rapportando egli ne' Vescovi di Arezzo un Diploma dato in Roma da Carlo Magno, dove si legge: *Notum sit omnibus Episcopis, Abbatibus, Ducibus, Comitibus, Guastaldis, seu reliquis Tronariis, & cunctis Fidelibus nostris &c.* In vece di *Tronariis* si può sospettare, che fosse ivi scritto *Vicariis*, *Centenariis*, o altra simil parola usata nel Formolario di allora; perciocchè de' *Tronarj* non s'incontra memoria altrove. Il Du-Cange, fidandosi di questo Documento, inserì nel suo Glossario i *Tronarj*; quando convien dubitare, anzi supporre, ch'esso Documento sia un' Impostura; perchè Carlo Magno è ivi intitolato *Rex Francorum, & Romanorum, atque Langobardorum*; e poi vi si legge *Signum Karuli Magni Imperatoris*; ed anche *datum Trigesimo tertio & Trigesimo quarto anno Imperii nostri*: che tutte sono enunziative spropositate. Truovasi bensì nelle Corti di allora *Consiliarii*, oggidì Consiglieri, siccome ancora i *Vassi*, onde è venuto il nome di *Vassalli*, de' quali tratteremo nel Cap. X. Nè solamente i Re teneano gran Corte, ma anche i Duchi, ed altri Principi d' Italia. In quella de' Duchi, o Principi Beneventani si contavano allora varj Ufizj, parte presi dai Latini, e parte dai Greci, come *Comitis Palatii*, *Protospatarii*, *Gastaldii*, *Topoteriti*, *Portarii*, *Thesaurarii*, *Referendarii*, *Actionarii*,

narli; *Vestiarii* o *Vestararii*, *Vicedomini*, *Pincernæ*, *Basilici*, *Candidati*, *Stratigi*, ed altri. Racconta Liutprando nel Lib. II. Cap. 10. della sua Storia, che Lodovico III. Imperadore circa l'anno 900. *exiens Papia proficiscitur Lucam, ubi decenter, miroque paratu ab Adelberto* (che era Duca e Marchese della Toscana) *suscipitur. Quumque Ludovicus in domo Adelberti tot militum elegantes adesse copias cerneret, tantam etiam dignitatem, totque impensas prospiceret, invidiæ zelo tactus suis clanculum infit: Hic Rex potius quam Marchio poterat appellari. In nullo quippe mihi est inferior, nisi solummodo nomine.*

Nelle memorie antiche s'incontrano ancora i *Gasindj*. Significava questo nome i *Cortigiani*, o vogliam dire gli Uomini della Famiglia dei Re, Duchi, Conti, ed altri Magnati de' vecchj Secoli. Ugon Grozio, e l'Eccardo nelle Annotazioni alla Legge Salica saggiamente avvisarono, tale essere il suo significato, e tuttavia in Germania *Gesinde* vuol dire lo stesso. Odasi una Legge del Re Liutprando intorno alle pene degli omicidj. *De Gasindiis vero nostris volumus, ut quicumque minimus sit, & in tali ordine occisus fuerit, pro eo quod nobis deservire videtur, CC. solidis fiat compositus. De majoribus secundum qualis fuerit.* Da questa Legge si comprende che i Gasindj erano *Uomini Liberi*, perchè ivi si parla dell'omicidio di persone libere; e che tanto i Cortigiani di alto grado, quanto i Famiglj dell'infimo, erano distinti col suddetto titolo, o nomeE .però vegniamo ad intendere la Legge VI. del Re Ratchis conceputa con queste parole: *Si Judex neglexerit judicare, aut forsan attenderit ad Gasindium, vel ad Parentes, aut Amicum suum, aut præmium, & legem non judicaverit: tunc qui læsum se sentit, veniat ad Palatium &c.* Il Bignon nelle Note a Marcolfo, ed anche il Vossio sembrano aver creduto, che i Gasindj fossero Servi, cioè Schiavi, fondandosi in una Formola di quell'antico Scrittore, scritta così: *Si aliquis Servo suo Gasindio suo aliquid concedere voluerit.* Ma quel testo è scorretto. Presso il Linden-

brogio, e nell'edizion del Baluzio si legge: *Si quis Servo suo, vel Gasindio suo &c*, il che fa conoscere la differenza de' Servi dai Gasindj. Più chiaramente si scorge, che anche i Cortigiani più cospicui erano chiamati Gasindj, da un Placito tenuto in Cremona da Berengario I Re d'Italia nell'anno 910, e conservato nell'Archivio del Vescovato di quella Città. Ivi si legge: *Dum Domnus Berengarius gloriosissimus Rex ab Regali Dignitate in Civitate Cremona advenisset, & domum Episcopii, & matris Cremonensis Ecclesiæ in caminata dormitorio ipsius domui, ubi ipse Princeps cum suis Gasindiis, & Judicibus, ceterisque suis Fidelibus adesset &c.* E ciò a noi porge lume per intendere ciò, che Adriano I Papa nell'Epist. 94. del Codice Carolino scrisse a Carlo Magno intorno ad una iniquità da lui scoperta nel Regno d'Italia, con dire: *Pro hoc sæpius ammonuimus Guntfridum, & aliis Gasindis vestris Epistolas dirigentes Raginaldo, & Raginbaldo, ut tam detestabile stuprum devitarent &c.* Così in uno Strumento da me veduto nell'Archivio dell'Arcivescovato di Lucca spettante all'anno 729. tre Gasindj del Re Liutprando, dimoranti in Pavia, fondano presso a Lucca uno Spedale per li Poveri Pellegrini, e si veggono onorati col titolo di *Magnifici* assai raro in que' tempi: *Theupert, & Ratpert, & Godepert VV. MM. Gasindi Regis*.

Dichiamo anche due parole dei *Deliziosi*, de' quali si truova alle volte menzione nelle memorie de' tempi barbarici. Forse lo stesso volea significar questo nome, che i *Delicati* de' Romani. Si disputa fra gli Eruditi intorno all'essere di que' *Delicati*, ed alcuni li credono Fanciulli di poco buon nome tenuti in lor casa dai Grandi. Sembra più verisimile, che fossero Fanciulli Spiritosi, che per onesto divertimento, o in qualità di Paggi, stavano al servigio de' Gran Signori. Plutarco nella Vita di Marco Antonio parla di un *Sarmento Fanciulletto* (παίγνιον) *nella Corte di Cesare, uno di quei, che i Romani chiamano Delicie*. Nelle Iscrizioni del Grutero e Fabretti si dà il titolo di *Delicati* a persone non volga-

ri.

ri. Nel Cap. XV. di Esther si legge, che quella Regina *Assumsit duas famulas, & super unam quidem innitebatur quasi præ Deliciis*. Penano gl' Interpreti ad intendere questo passo. Ma odasi Santo Agostino nel Lib. de Gratia & Lib. Arb. Cap. 21., che parlando d'Esther, così scrive secondo la versione dei Settanta: *Et inclinavit se super caput Delicatæ suæ, quæ præcedebat eam*. Forse dalla voce παίγνιον, o pure da παῖς nacque l'Italiana parola *Paggio*. Ne' tempi barbarici noi incontriamo nelle Corti de' Principi i *Deliciosi*, parola che a mio credere denota i favoriti, o gl' intimi familiari de' Monarchi. Veggasi la Legge IX. di Ratchis Re de' Longobardi, dove è proposta la perdita della testa: *Si quando pravi homines submittant in Palatium ad nostrum secretum discendum, ut per Deliciosos, aut per Ostiarios, vel per alios homines captiose aut absconse investigare possint quicquid nos agimus*. Più manifestamente si comprende, chi fossero i Deliciosi di allora dalla Lettera XVII. di Niccolò I Papa, che scrive così: *Sanctissimos Episcopos Deliciosos nostros pro eo vestræ Caritati direximus*. Di questa voce si servì anche Papa Giovanni VIII. nelle Lettere 72. 217. e 277. E però ebbe a dire Sigeberto nel Lib. de Script. Eccles., che Alcuino, o sia Albino Abate celebre, *tanta familiaritate Imperatori Carolo acceptus fuit, ut appellaretur Imperatoris Deliciosus*. Anche nell'antica Legge de' Bavaresi troviamo de' Servi, che portarono questo distintivo. *Sine signo numquam evadat, quamvis Deliciosus sit apud Dominum suum*. In una parola *Deliciosus*, e *Delicatus* non altro significarono una volta che *Caro*, e *Diletto* in senso onesto.

Ma che erano *Juniores Ducum, & Comitum*, de' quali restano memorie in più Leggi Longobardiche? Carlo Magno in una Lettera a Pippino Re d'Italia suo figlio, che si legge nella Par. II. del Tomo I. Rer. Ital. scrive d'avere inteso, *Quod aliqui Duces, & eorum Juniores, Gastaldi, Vicarii, & Centenarii, seu reliqui Falconarii, Venatores &c. mansionatica & paravereda* (di questi aggravj si parlerà nel Cap. de' Tributi) *accipiant*

 non

non solum de liberis hominibus, *sed etiam de Ecclesiis Dei &c.* Il Du-Cange, che ne parla molto nel suo Glossario Latino, pensa, che sotto questo nome di *Juniori* venissero, *qui officio Judicum*, *seu pedaneorum*, *functi fuere*, o vogliam dire i Giudici d' ordine inferiore, sottoposti ai Giudici maggiori. Deduce egli questo suo sentimento da un Capitolare di Carlo Magno dell' anno 802. Cap. 25, dove si legge ordinato: *Ut Comites & Centenarii omnes ad justitiam faciendam compellant. Et Juniores tales in ministeriis suis habeant, in quibus securi confidant, quia legem & justitiam fideliter observent, pauperes nequaquam opprimant.* Si figurò il Du-Cange, che *justitiam facere* quì significhi il proferire sentenze giuste ne' Giudicj. Ma dopo *Centenarii* si dee mettere una virgola, e si dee leggere, che i Conti, e i Centenarj, cioè i Giudici, *compellant omnes facere justitiam*: il che vuol dire sforzare ognuno a far cose giuste, sì in se stesso, che in riguardo al Prossimo. Ed a questo erano obbligati anche *Juniores Comitum*, cioè quei che componevano la Corte de' Conti, e d'altri Potenti. Nella Legge VIII. di Pippino Re d' Italia leggiamo: *Si forsitan Francus aut Longobardus habens Beneficium, justitiam facere noluerit: ille Judex, in cujus ministerio fuerit, contradicat illi Beneficium &c.* Cioè: se qualche persona, che gode Benefizj del Principe, non vorrà osservar le Leggi, e far quel ch'è giusto verso d'altri, il Giudice gli sospenda il godimento del Benefizio. La frase di *Justitiam facere* vien dalle Divine Scritture: *Beati qui custodiunt judicium, & faciunt justitiam in omni tempore*, Psal. CV. 3. *Scio, quod praecepturus sit filiis suis, & domui suae post se, ut faciant judicium & justitiam*, Gen. XVIII. 19. Così in altri luoghi. Ora col nome di *Juniori* reputo io disegnati gli Ufiziali e Familiari dei Duchi, Conti, e d'altri Giudici, che abusandosi della lor potenza ed impiego, commetteano delle insolenze in danno del prossimo con aggravare indebitamente il Popolo, con esigere ciò che non si dovea, e col non voler emendare i torti fatti

ad

ad altrui. A questo disordine si cercò di provvedere con quelle Leggi, e colle seguenti. Cioè nella 121 Longobardica di Carlo Magno abbiamo: *Audivimus, quod Juniores Comitum, vel aliqui Ministri Reipublicae, sive etiam nonnulli fortiores Vassi Comitum, aliquam redhibitionem* (oggidì contribuzione), *vel collectiones, quidam per pastum, quidam etiam sine pasto, quasi deprecando a Populo exigere soleant*. Riferisce poi altri aggravj, e vuole, che tutti sieno proibiti. Nella Legge 22. di Pippino Re d'Italia: *Stetit nobis de omnibus Libellariis, ut nullus Comes, vel Juniores eorum eos amplius distringant* (cioè aggravino), *nec inquietent &c.* Scrive Gregorio Turonense all'anno 578 Libro V Cap. 27. della Storia, *Chilpericus Rex de pauperibus & Junioribus Ecclesiae bannos jussit exigi, pro eo quod in exercitu non ambulassent*. Crede il Du-Cange con questo nome indicati i Cherici giovani. Io li tengo per Secolari che servivano alla Chiesa. Non s'era peranche introdotto l'abuso di forzar gli Ecclesiastici a militare. E si osservi la Legge X Lib. X Tit. 22. del Codice Teodosiano, in cui *Clericis & Juvenibus praebetur immunitas, ut Ecclesiarum coetus concursu populorum frequententur*. Dai Cherici son distinti i Giovani, e che questi fossero Secolari, sembrano indicarlo le seguenti parole: *Quod & conjugibus, & liberis eorum, & ministeriis, & maribus pariter ac feminis indulgemus*. Ma ciò che decisivamente ci fa intendere, quai fossero gl'*Juniores* d'allora, e quanto vien prescritto da Carlo Magno nel suo Capitolare delle Ville Tomo I. pag. 339 del Baluzio. *Quando*, dic' egli, *catelli nostri Judicibus commendati fuerint, de suo eos nutriant, aut Junioribus suis, idest Majoribus, Decanis, vel Cellariis eos commendare faciant &c.* Non erano dunque gl'Juniori nè i figlj de' Giudici, nè i Giudici minori, come taluno si figurò.

Comparifcono ancora ne' monumenti barbarici gli *Scarioni*, e ne fa menzione la Legge XII. del Re Astolfo. Fu di opinione il Du-Cange, che fossero così appellati

lati gli *Ostiarj*, perchè nella Vita di Carlo Magno scritta dal Monaco di S.Gallo Lib.I Cap.20.è scritto di un certo Vescovo: *Dixit ad Ostiarium, vel Scarionem suum &c.* Ma quivi lo *Scarione* è distinto dal *Portinajo*. Aggiugne esso Du-Cange, che più sovente son presi gli Scarioni *pro Ministris Judicum, vel certe pro minoribus Judicibus*. Cita a questo proposito la Cronica del Monistero di Volturno, dove Carlo Magno concede a que' Monaci, *ut liceat eis se defendere per Scariones ejusdem Monasterii*; cioè prestare il giuramento nelle liti per mezzo dei loro Scarioni, perchè in que' Secoli era vietato agli Ecclesiastici il farlo. Ma quindi nulla si può dedurre per l'opinione suddetta. Strana cosa è poi, che Ugone Grozio, uomo insigne, abbia scritto: *Obscariones, Carcerum custodes, iidemque Carnifices, qui & Scariones a Scaren ex Obscaren, quod est abscindere*. Ma a me sembra, altro non essere stati gli *Scarioni*, se non i Soprintendenti a qualche *Scara* di Servi, o sia *Schiera*, giacchè dal Germanico Scara è nato Schiera. Nella Cronica Volturnense noi troviamo in proposito di Servi: *Decania de Cerqueto de Scariatu Gaudiosi*, ed altre simili. Ivi ancora si legge: *Quomodo iste Ursepertus in primis fuit Scario per Servo super alios Servos Sancti Vincentii*.

Con gran decoro anche negli antichi Secoli si trattavano i Romani Pontefici, e teneano bella Corte, come conveniva al cospicuo lor grado Ecclesiastico, e a quello ancora di Principi temporali. Chiunque scorrerà le memorie, che restano spettanti a quella sacra Corte, vi troverà gran copia,e varietà di Ufizj, riguardanti l'uno e l'altro Ministero, come *Ostiarj*,e *Deliciosi* poco fa da noi veduti, *Cubicularii*, *Mappularii*, *Addextratores, & Servientes nigri de familia Domini Papae*; *Archidiaconus*, *Camerarius*, *Bibliothecarius*, *Superista*, *Clerici Camerae*, *Archicancellarius*, *Protonotarius*, *Notarii*, *Cancellarii*, *Scriniarii*, *Chartularii*, (forse con due nomi si accennava il medesimo Ufizio) *Primiccrius Notariorum*, *Primiscrinius*, *Secundicerius*,

Actio-

Actionarii, *Vicedominus* (lo stesso che *Oeconomus*), *Nomenclator*, *Sacellarius*, *Arcarius*, o sia *Thesaurarius*, *Capellani*, *Buticularius*, *Pincerna*, *Marescalcus*, *Panetarius*, *Dapiferi*, *Cursores*, *Judex Camerae Domni Papae*, *Familiares*, *Servientes*, *Campsores Domni Papae*, *Scriptores Camerae*, *Cantores*, la Scuola de' quali celebre fu anche negli antichi tempi, *Virgarii*, *Sellarii*, *Magistri Militum*. Alla rinfusa, e come la memoria mi ha suggerito, ho accennato questi Ufizj, siccome da me osservati ne' vecchj Documenti; ma altri di più ne scoprirà, chi con più attenzione vi farà mente.

Dissertazione Quinta.

Dei Duchi, e Principi antichi d' Italia.

DOpo l' Imperiale, e Regal Dignità, anche una volta sommamente riguardevole fu quella dei *Duci*, o *Duchi*. Non v'ha dubbio, che questa, al pari di quella degl' Imperadori, ebbe l'origine sua dalla Milizia: perchè tal nome si dava ai Generali di Armata. Anche sotto l'Imperio Romano noi troviamo i Duchi: e di molti fa menzione la Notizia dell' uno, e dell' altro Imperio, illustrata da Guido Panciroli, e questi compariscono come Governatori di qualche Provincia, e Comandanti dell'armi in que' Governi. Ma nel Codice Teodosiano al Lib. VI. Tit. 26. merita d' essere considerata la Legge XIII. di Teodosio juniore Augusto data nell' anno 407, dove son queste parole: *Immunitatem tribuimus his, quos post emeritam in armis militiam, ad honorem Ducatus nostræ Serenitatis provexit judicium*. Pare, che da questa Legge, e da altre dello stesso Codice, si possa dedurre, essere stato in uso il decorare del titolo di *Duca* chi lungo tempo s' era esercitato nella milizia, e che questi tali passassero a godersi in pace questa Dignità nella Corte Imperatoria. San Fulgenzio nell' Omilia 56 scrive: *Ante carrucam Imperatoris praecedunt Metatores, Palatini, Protectores, Tribuni, Duces, & Comites,*

tes. Io nulla intorno a ciò determino, e mi ristringo a dire, che in esso Codice un'altra Legge dell'anno suddetto, cioè la LXVI. Lib. VIII. Tit.6. ci fa vedere *Duces Provinciarum*, e che questo uso, e tal Dignità si continuò sotto i Re Longobardi, Franchi, e Tedeschi. Siccome accennai nelle Antichità Estensi Cap. V. v' erano in que' tempi de' Duchi Minori, e de' Maggiori. Comandavano i primi ad una Città, gli altri ad una Provincia. Paolo Diacono Lib.IV. Cap.3. rammenta Minulfo *Ducem de Insula Sancti Julii*; ci fa vedere alcuni *Duchi di Trento*; Zangrulfo *Ducem Veronensem*; Gaidolfo *Duca di Bergamo*, il quale *in Civitate sua Pergamo, rebellans contra Regem, se communivit*. Sotto il Re Liutprando ci comparisce *Guidoaldus Brixianus Dux*, e *Peredeus Vicentinus Dux*. Ribellatosi anche al Re *Dux Vlfari apud Tarvisium*. Finalmente per testimonianza di esso Storico, *Romani, habentes in capite Agathonem Perusinorum Ducem, venerunt ut Bononiam comprehenderent*. Secondo le apparenze questo Duca era stato posto in Perugia dai Greci Augusti per difenderla dai Longobardi. Notissima cosa è, che dopo d'essere stati uccisi Alboino, e Clefo Regi, la Nazion Longobarda istituì trenta Duci, che governassero il Regno. Per dieci anni durò il loro governo. Ma conosciuta la necessità di avere un Re, che mantenesse l' unione fra tante teste, fu nell'anno 576. eletto Re Autari; ed allora fu, che *Duces omnes substantiarum suarum* (cioè de' loro proventi) *medietatem Regalibus usibus tribuerunt, ut esse posset, unde Rex ipse, sive qui ei adhærerent, ejusque obsequiis per diversa officia dediti, alerentur*. E però sembra, che seguitassero tuttavia i Duchi a governare una sola Città. S' io non m' inganno, dall' abitazione, e Palazzo di questi Duchi, appellato allora *Corte*, provenne la denominazione di *Curtis Ducis*, che le antiche memorie ci fan vedere in alcune Città. Uno Strumento Veronese dell'anno 921. rapportato dall' Ughelli nel Tom.V. dell' Italia sacra, è mentovata *Casa infra Civitatem Veronam prope Curtem Ducis*. In un'

un' altro della Città di Asti dell'anno 880, che si legge nel Tomo IV. d'essa Italia sacra, leggiamo: *Dum resideret Buderico Vicecomes in Niello* (s' ha da scrivere *Mallo*) *publico in Curte Ducatus Civitate Astense*. Anche in Lucca si truova *Curtis Ducis*, come si vedrà nel Cap.IX. dei Messi. Il perchè durando in Milano il nome di *Cordusio*, che io nelle Antich. Estensi credei derivato da *Curia Ducis*, per aver creduto a Galvano Fiamma, il quale nel Manip. Flor. scrive, *ubi usque hodie Curia Ducis, sive vulgo Cordusium dicitur*; ora credo più tosto nato quel nome da *Curtis Ducis*. Anche il Palazzo del Re era appellato *Curtis Regis*, come costa dalle antiche memorie. Che anche nella Francia i Duchi esercitassero l' Ufizio di Giudici, e insieme quello dell'armi, lo fa conoscere Venanzio Fortunato, dove scrive di Lupo Duce:

Bella moves armis, jura quiete regis.
Fultus utrisque bonis, hinc armis, Legibus illinc.

La menzione fatta di sopra di Minulfo *Duca dell'Isola di San Giulio*, ci conduce a ravvisare, che anticamente vi furono anche dei Duchi, che comandavano a' Luoghi non insigniti col nome di Città. Siccome apparirà dal Cap. 67. anche nel Secolo VIII. si truova un *Giovanni Duca*, il quale nell' anno 772. vendè alcuni poderi ad Anselberga, Badessa di Santa Giulia di Brescia, come apparisce da uno Strumento esistente nell' Archivio de' Monaci Benedettini di Reggio. Da chi fece l' Indice delle pergamene del celebre Monistero Nonantolano, situato nel territorio Modenese, egli è chiamato *Dux Persiceti & Pontis Ducis*: non so per qual ragione. Certo è, che in Ravenna si contavano una volta varj personaggj, decorati col titolo di *Duca*. Nell' Archivio Estense si truova copia della Donazione fatta nell' anno 896. da *Ingelarda Contessa*, *figlia di Apaldo Conte del Palazzo* a Pietro Diacono della Chiesa di Ravenna. Fa essa menzione *quondam Martini glorioso Duci, & soavissimi viri mei*; e parimente *quondam bonæ memoriæ Gregorio Socero meo*. Parla di beni posti *in Faventino*

Ter-

Territorio & Ducatu; e d'altri *in Territorio Liviense Plebe Sancti Pauli Ducati Traversariæ*; ovvero *in Comitatu Comiaclo, & in Territorio & Docato ejus*. Si sottoscrivono *Natalis Dei pietate Dux*, *Petrus divino nutu Dux & Judex*. Girolamo Rossi nella Storia di Ravenna fa menzione d'altri Duchi esistenti in quella Città, e San Romualdo si sa, che fu figlio di *Sergio Duca*. E che fosse ereditario in quella Casa il titolo di Duca, assai lo dimostra San Pier Damiani, essendo quel Santo Abate da lui appellato *Ravennæ Civitatis oriundus ex illustrissima Ducum stirpe progenitus*. La Villa di Traversara quella era, onde prendevano il titolo suddetto que' personaggj; perciocchè da due pergamene del poco fa nominato Archivio Estense si scorge, che anche nell'anno 1197, Traversara riteneva il nome di *Ducato*, di cui era padrona la celebre Famiglia Ravegnana di Traversara. Fra i suddetti Duchi minori sono da annoverare quei della Città, e Territorio Romano, che s'incontrano presso Anastasio Bibliotecario, e negli Strumenti de' Secoli VIII. IX. X. e XI. Ad uno d'essi del Monistero di Subbiaco, scritto a'tempi di Papa Giovanni X, intervennero come testimonj *Leone*, *Romano*, *Silvestro*, *Nicolao*, e *Bosone*, distinti ciascuno col titolo di *Duca*, e chiamati a quell' atto da *Sergio Duca*. Nella Cronica Farfense abbiamo un Placito dell' anno 1015, dove Romano, fratello di Papa Benedetto VIII, è intitolato *Romanus Consul, & Dux, & omnium Romanorum Senator*. In altri due Documenti della Badia di Subbiaco da me dati alla luce, e pertinenti agli anni 952, e 956 si truovano nominati, *Gratianus in Dei nomine Consul & Dux*, *Georgius Consul & Dux*: titolo dato anche a Silvestro, che ivi è testimonio.

Tralascio altri simili Duchi della Città, e de' contorni di Roma, che s' incontrano nella Cronica Farfense, e in altri Documenti. Chi s' applicasse in Roma a consultar tante Carte, che ivi nascoste si conservano negli Archivj, ci potrebbe probabilmente istruire, se que'Duchi governassero qualche Città del Ducato Romano, o pure

se

ſe eſercitaſſero ſolamente qualche Miniſtero di Spada, o Toga. Non altro dirò io, ſe non che in uno Strumento dell' anno 990, riferito nell' Opera Mſta. de Sacroſ. Sudario da Jacobo Grimaldi, compariſce *Guido vir nobilis, neptus Pontificis, & Dux Aricienſis*, cioè s' io mal non mi appongo della *Riccia*. Così nella Vita di San Nilo Calabreſe Tom. VI. Vet. Script. del P. Martene ſi truova *Gregorius Dux Dominus Tuſculani*. Furono anche ſoliti gli Auguſti Greci di mettere nelle Città, e Provincie Italiane, che s' erano ſalvate dal furore de' Longobardi, un Governatore con titolo di Duca. La Lettera I. del Lib.I.di San Gregorio Magno è ſcritta *Godiſcalco Duci Campaniæ*. La cinquanteſima ottava d' eſſo Libro è indirizzata *Arſicino* (o più toſto *Urſicino*) *Duci, Clero, & Plebi Ariminenſis Civitatis*; e la Decima del Lib. XIV, *Goduino Duci Neapolis*. Vedemmo anche preſſo Anaſtaſio Bibliotecario *Agatone Duca della Città di Perugia*; e da lui medeſimamente vien commemorato circa l' anno 730, *Toto Dux Nepeſinæ Civitatis*, cioè di Nepi. Sicchè in Italia v' erano allora Duchi di Provincia, e Duchi di una ſola Città. Nella Francia in que' tempi pare che ſolamente ſi uſaſſero i Duchi Provinciali. E queſto ſia detto de' Duchi Minori.

Vegniamo ai Duchi Maggiori de' tempi Longobardici, l' autorità de' quali ſi ſtendeva ſopra un' intera Provincia. Di tali Duchi non più che due credo io che ſi contaſſero allora nel Regno d' Italia, cioè quei di Benevento, e Spoleti. Perchè ſi trovavano que' paeſi circondati dalle Città, e Fortezze de' Greci, che tuttavia ſignoreggiavano nel Littorale del Regno ora di Napoli, e nel Ducato Romano, e nell' Eſarcato di Ravenna, laonde quaſi continue erano le guerre fra' Greci, e Longobardi: perciò ai Duchi di Benevento, e Spoleti, tuttochè ſottopoſti alla Sovranità del Re della Longobardia, fu conceduta più ampia autorità, e balia, per potere reſiſtere ai nemici. E però que' due nobiliſſimi Ducati ſi ſoleano conferire agli ſteſſi Parenti dei Re. Maggiore nondimeno dell' altro, e di più potenza fu il Be-

ne-

neventano. Ho io altre volte creduto, che coi due Ducati suddetti avesse origine sul principio ancor quel del *Friuli*, a ciò indotto da Paolo Diacono, che ci dà la serie di que' Duchi continuata sotto i Longobardi al pari di quei di Benevento, e Spoleti. Ma fatti meglio i conti, ora tengo, che essi Duchi non altra signoria godessero, che quella del *Foro di Giulio*, Città che oggidì si chiama *Cividal del Friuli*, e delle Terre, e Castella da essa dipendenti; e che niuna autorità a lui competesse su le Città di Trivigi, Padova, Vicenza ec. perchè a queste comandava il loro proprio Duca. Solamente dappoichè CarloMagno conquistò il Regno d'Italia, fu da lui istituita la *Marca del Friuli*, e al Governatore di essa conferito il titolo di Duca, e poi di Marchese. Abbracciava questa Marca le circonvicine Città, acciocchè colle loro forze unite potesse quel Principe resistere ai Greci, Sclavi, ed Avari, confinanti al Friuli. Fu poi essa col tempo appellata anche *Marca di Trivigi*, e *Marca di Verona*, perchè in quelle Città fissarono i Marchesi la loro residenza. Anzi per accrescere la forza d'essi Marchesi si costumò di sottoporre ad essi anche il *Ducato della Carintia*. Come s'ha dagli Annali de' Franchi all'ann. 819 sotto Lodovico Pio, *cum Baldricus Dux* (del Friuli) *in Carantanorum regionem, quæ ad ipsius curam pertinebat, fuisset ingressus*. Ho io pubblicato un Placito dell'anno 1017, ricavato dal Registro del nobilissimo Monistero di San Zaccheria di Venezia, dove si legge: *Dum in Dei nomine in Comitatu Tervisaniense, in Villa Axillo de subtus, per ejus data licentia, in judicio resideret Donus Adelpeyro Dux istius Marchiæ Carentanorum &c.* S'ha da leggere *istius Marchiæ & Carentanorum*, essendo certo, che Adelberone governò l'una, e l'altra Marca, o sia Ducato. Berengario I, che fu poscia Re d'Italia, ed Imperador de' Romani, siccome ancora Eberardo suo padre, ed Unroco suo Fratello, ressero il Ducato del Friuli, ed usarono il titolo di Duchi, siccome vedremo al Cap. 22. E questo a noi basti per ora del Ducato, o sia Marca del Friuli.

Tor-

Torniamo ora al *Ducato di Spoleti* sommamente riguardevole nel Regno d'Italia, talmente che nell'anno 851. quel Duca era chiamato con titolo magnifico *gloriosus & summus Dux gentis Langobardorum in Spoletis*, come costa da un Placito rapportato dal P. Mabillone negli Annali Benedettini. Di esso Ducato hanno ampiamente trattato il Conte Bernardino Campelli nella Storia di Spoleti, e Pompeo Compagnoni nella Regia Picena. E' da osservare, che Carlomanno Re in un Privilegio conceduto ai Monaci di Casauria, e riferito nella Parte II. del Tomo II. Rer. Italic. pag. 812, ed 817, nomina all'anno 877, *Ambos Spoletanos Ducatus*. E ciò perchè s'era diviso quel Ducato nel di quà, e nel di là dell'Apennino, e vi comandavano allora Guido, e Lamberto amendue Duchi di Spoleti. Il di quà divenne poi *Ducato di Camerino*, e poscia *Marca di Fermo*, e *Marca di Ancona*. Il Fiorentini nella Vita della Contessa Matilda giudicò, che questa Principessa signoreggiasse il Ducato di Spoleti, e insieme la Marca suddetta, ma senza poterne addurre pruova. Ho io tratta dal Registro di Cencio Camerario, e pubblicata una Bolla di Onorio III. Papa dell'anno 1221, che tratta della ricupera delle Terre, e Castella di essa Contessa; da cui apparisce, aver ella posseduto Spoleti, Narni, Terni, Todi, Foligno, Perugia, Assisi, Nocera, ed altre Città, e Luoghi di quella Contrada, e della Marca di Ancona.

Più riguardevole del Ducato di Spoleti dicemmo essere stato il *Beneventano*, sì per la sua grande estensione, intorno alla quale è da vedere un Trattato dell'ingegnoso Camillo Pellegrini; come per alcune altre particolari prerogative sue. Certo è, che i Duchi di Benevento riconoscevano per loro Signore il Re de' Longobardi. Ma da che Desiderio ultimo Re di quella Nazione cadde insieme col Regno sotto la potenza di Carlo Magno, Arichis, o sia Arigiso Duca di Benevento, non credendosi obbligato a ricevere per suo Sovrano, chi niuna ragione avea sopra di lui, alzò la testa, e prese il titolo di Principe, cioè di Re senza usare il nome di Re, come c'in-

c'insegna Erchemperto Storico di quelle parti. Ma non poteano le forze sue competere con quelle di un Carlo Padrone della Francia, di gran parte della Germania, ed anche della Lombardia. Gli convenne dunque di accordarsi col Re novello, conservando nondimeno i suoi diritti, legati da una lieve servitù. Grimoaldo suo figlio non volle stare a' patti, e ne nacque gran guerra, a cui diede fine col rendersi solamente tributario al Re d' Italia, e promettere di pagargli annualmente sette mila soldi di oro. Non si può perciò negare, che quel Ducato continuasse ad essere porzione del Regno Italico; ed Eginardo nella Vita di Carlo Magno, e gli Editti di quel grande Imperadore, attestano, che anche i Principi di Benevento entravano fra le conquiste de' Franchi. Riconobbero essi questa medesima Sovranità in Lodovico II Augusto; allorchè nell' anno 851. egli partì il Ducato Beneventano fra due contendenti, cioè fra Radelchi, e Siconolfo. Peraltro larga misura di Signoria, e una quasi indipendenza fu lasciata a que' Principi, affinchè non si gittassero in braccio ai Greci confinanti, siccome talvolta avvenne, allorchè non poterono di meno, o gli Augusti di Occidente troppo vollero esigere da essi. Sostennero i medesimi anche lungamente il decoro della Nazione Longobarda con intitolarsi *Gentis Langobardorum Principes*. Nella Cronica del Monistero di Volturno noi abbiamo un Diploma di *Landolfo* ed *Atenolfo Principi di Benevento*, i quali s' intitolano *Antypati, & Patricii*, nomi significanti due delle principali Dignità, che si conferivano dai Greci Imperadori a chi li riconosceva per Sovrani. Nella stessa maniera anche *Guaimario I, Principe di Salerno*, come costa da un suo Diploma esistente nell'Archivio del Monistero della Cava, e scritto nell' anno 899. s'intitola *Waimarius Princeps & Imperialis Patritius*. Portava il titolo di *Patrizio*, e da chi conferitogli? Lo dic'egli colle seguenti parole: *Quia concessum est mihi a Sanctissimis & piissimis Imperatoribus Leone & Alexandro per berbum & firmissimum Praeceptum Bulla aurea sigillatum integram sortem*

Be-

Beneventanæ Provinciæ, ſicut diviſum eſt inter Sichenolſum & Radelchiſum Principem, ut liceat me exinde facere quod voluero, ſicut Anteceſſores mei omnes Principes fecerunt. Degne ſon di oſſervazione queſte pregnanti parole, per intendere coſa foſſero una volta i Principi Patrizj. A riſerva del ſupremo Dominio, ch'eſſi riconoſcevano nell'Imperadore, godevano eſſi tutte le Regalie, con ritenere tutto l'eſercizio dell'autorità Principeſca, talmente che diveniva una ſpecie di Sovranità, ſottopoſta nondimeno alla maggiore degli Auguſti: del che abbiamo anche oggidì tanti eſempli in Germania, ed anche in Italia [4]. Il perchè gl'Imperadori di Occidente, e i Re d'Italia ne' loro Editti ordinariamente non vi comprendevano i Principati di Benevento e Salerno; e quei Principati paſſavano per ſucceſſione, e non per elezione, ne' figlj; ed uſo loro fu di nominare *Sacro Palazzo* la Corte loro ad imitazion dei Monarchi, come appariſce dai loro Diplomi, anche da me dati alla luce. Stile ancora fu dei Veſcovi ed Abati di farſi confermare da que' Principi i loro beni, nella ſteſſa guiſa che nel reſto del Regno Italico gli altri ciò impetravano dai Re o dagli Auguſti ſignoreggianti. Ma da che prevalſero le forze degl' Imperadori Germanici nel Regno chiamato oggidì di Napoli, noi troviamo, che gli Ece

4 Troppo anguſti li diſegnano i Confini al Patriziato.' Era eſſo una dignità iſtituita da Coſtantino Magno, ſuperiore a tutte le altre, anche al Prefetto del Pretorio, ed inferiore al ſolo Conſolato. (*Vide Jac. Gothofr. in Cod. Theod. tom. 2. pag. 72. 75.*) molto di più preſſo il Gloſſario. Jacopo Gutero (*Lib. 2. cap. 19.*) va letto con gran cautela, ove parla de Patrizj de' tempi baſſi. Le ultime parole della Formula preſſo Paolo Diacono, conſervata nella Bibliot. Vat., e riferita dal Du-Cange contengono una gran diverſità da quelle che legghiamo quì del noſtro Autore. *Tunc induat*, ſi dice ivi, *eum Imperator mantum, & ponat ei in dextro indice anulum, & det ei bombacinum propria manu ſcriptum, ubi taliter contineatur ſcriptum: Eſto Patricius miſericors & juſtus*. Perciocchè le Chieſe ed i poveri erano raccomandati al miniſterio del Patrizio. E ſe tal dignità portava ſeco tal'obbligo in chi n'era onorato: non ſarà dunque ſtato il Patriziato, che dava una ſpezie di ſovranità. Negli Annali (*an. 595.*) citò queſto medeſimo Documento, e ne fece riſultare la ſovranità de' Greci nel Principato di Salerno.

clesiastici anche da essi cercavano la conferma dei loro diritti e poderi: il che costa dai Diplomi di Ottone II, ed Arrigo I. fra gli Augusti, per tacere degli altri. E questo sia detto de' Principati di *Benevento*, e *Salerno*, dell'ultimo de' quali diviso si formò col tempo quello di *Capoa*, i cui Principi per lo più s'intitolavano *Conti*.

Celebre parimente fu in quelle parti il *Ducato di Napoli*. Mai non riuscì ai Re e Principi Longobardi, nè agli Augusti Franchi, nè ai primi Imperadori Tedeschi di sottomettere al loro dominio quella nobilissima ed antica Città. Era ivi eletto dal Popolo il suo Duca, dipendente per lo più dalla Sovranità de' Greci Augusti. Truovansi i Rettori di Napoli appellati anche *Magistri Militi*, o pure intitolati *Consoli*; e talvolta s'univano in loro tutti questi Titoli. Fin dopo il mille durò la Signoria dei Duchi di Napoli. I Normanni fecero poi mutare faccia al sistema di quelle contrade. Inoltre fu assai rinomato ne' vecchj tempi il *Ducato di Amalfi*, del quale ho io pubblicato una Cronichetta. La Mercatura e il Commerzio per mare renderono assai dovizioso quel Popolo. Anche *Sorrento* e *Gaeta* ebbero i loro Principi, chiamati *Duchi*; ma si videro talvolta forzati a cedere alla fortuna de' più potenti. Perciò nell'anno 1051, come si ricava da un Diploma del Monistero della Cava, Guaimario IV, Principe di Salerno, s'intitola ancora *Dux Amalphis, & Surrenti*. Ma tutti que' Principati rimasero in fine assorbiti dalle forze de' Normanni: del che parlano le Storie, ed alcune memorie da me date alla luce. Erano bensì coloro Duchi di una sola Città, ma con autorità Principesca la governavano, riconoscendo solamente per loro Sovrani gl'Imperadori di Oriente.

Ci chiama ora il *Ducato della Toscana*. Francesco Maria Fiorentini, e Cosimo dalla Rena giudiziosi Scrittori furono di opinione, che al pari di Benevento e Spoleti anche la Toscana divenisse Ducato sotto i Re Longobardi. Non so io concorrere nel loro parere. Perchè Fredegario nella Cronica ci fa vedere nel Secolo VII, *Tasonem Ducem Provinciæ Tuscanæ*, non si può inferire con-

cer-

certezza, che costui comandasse a tutta la Toscana, potendo significar quelle parole, ch'egli era uno dei Duchi della Provincia della Toscana, e non già Governatore di tutta la Toscana. Ci fan quegli Autori vedere in essa *Allonisimo*, *Walperto*, *Oberto*, *Alberto*, e *Tachiperto*, che prima dell'anno 800. erano fregiati col titolo Ducale, e poscia *Allone*, *Wicheramo*, *Bonifazio I*, e *Bonifazio II.* suo figlio parimente chiamati Duchi in quelle contrade, con credere perciò, che tutta la Toscana fosse al loro governo sottoposta. Ma da che abbiam veduto, che anticamente v'erano Duchi non di altro Governatori, che di una sola Città, nulla si può conchiudere da quella enunziativa, e resta verisimile, che coloro reggessero la sola Città di Lucca, perchè solamente negli Strumenti di quella Città si truova il loro nome. In uno ch'io ho riferito, preso dall'insigne Archivio dell'Arcivescovo di Lucca, è fatta nell'anno 713. menzione *Domni Walperti Duci nostro Civitatis nostræ.* Non è costui chiamato Duca della Toscana, ma bensì *Duca della nostra Città*, cioè di Lucca. Nè giova il dire col Fiorentini, che Lucca era Capo della Toscana, e chi dicea Duca di Lucca veniva a dire Duca di quella Provincia, siccome si usava per li Duchi di Benevento e Spoleti. Imperciocchè gli antichi chiamarono bensì la Provincia di Beneveuto e di Spoleti, ma non mai la Provincia di Lucca. Conjetturò il Fiorentini suddetto, e tennero per certo Cosimo della Rena, e il Padre Pagi, che Desiderio ultimo Re de' Longobardi, prima di giugnere nell'anno 756. al Trono, fosse *Duca della Toscana*; ma senza addurre buone pruove. Secondo la Cronica del Dandolo, Desiderio, *qui Dux Istriæ erat, auxilio Papæ factus est Rex Longobardorum*. Certamente se anche la Toscana fu anticamente eretta in Ducato, non si sa intendere, perchè Paolo Diacono sì esatto in riferire la serie dei Duchi di Benevento, Spoleti, e Friuli nulla mai parlasse di quei della Toscana, anch'essa sì riguardevole Provincia. Ma si aggiugne, che nella Lettera sessantesima del Codice Carolino scritta da Papa

D 3 Adria-

Adriano I. circa l'anno 776. vien nominato *Reginaldo* (noi ora diciamo Rinaldo), *qui nunc in Clusina Civitate Dux esse videtur*. Chiusi, come ognuno sa, è in Toscana. E nella settantesima quarta *Gundibrandus Dux Civitatis Florentinæ*. Adunque non uno, ma più Duchi avea la Toscana nel Secolo VIII. Ma che nel susseguente fosse formato di quella Provincia un Ducato, non se ne può dubitare. Forse n'ebbe di tutta il Governo *Bonifazio II*, perchè nella spedizione da lui fatta contro i Corsari d'Affrica; narrata dagli Annali dei Franchi, sembra aver comandato *Tusciæ Comitibus*. E il vedere chiamati allora *Conti* gli altri Governatori di quella Provincia, e non più Duchi, porge anch'esso qualche indizio di mutazione in quelle parti seguita. Egli è poi certo, che gli Adelberti Primo e Secondo, da' quali, secondo le conjetture da me recate nella Par. I. delle Antich. Estensi, pare discesa la Serenissima Casa d'Este, che poi si diramò nella Regale di Brunsvich, furono Duchi e Marchesi di tutta la Toscana, e così i lor Successori. Truovasi negli antichi Documenti da me accennati il suddetto Adalberto II, ora nominato *Conte*, perchè Governatore di Lucca, ed ora *Duca*, ora *Marchese*, perchè Soprintendente alla Toscana tutta. Che Lucca fosse tenuta per Capo di quella Provincia, l'ho osservato in uno Strumento delle suddette Antichità Estensi. Ma Liutprando Storico nel Lib. III. Cap. 4. nomina *Pisam, quæ est Tusciæ Provinciæ Caput*: e ciò perchè i Duchi risiedevano ora in Lucca, ed ora in Pisa.

Resta, che facciamo memoria anche del *Ducato di Venezia*, antichissimo al pari di ogni altro in Italia, ma non del Regno d'Italia, perchè non mai sottoposto a questi Re, nè agli Imperadori Franchi, e Germanici. Ciò apparisce dai Patti stabiliti fra essi Monarchi, e i Duchi, appellati ora Dogi di Venezia, come di sopra accennammo nel Cap. II. Andrea Dandolo, riferendo la Pace seguita fra Carlo Magno Augusto, e l'Imperador de' Greci, con ragione scrisse: *Per hoc quippe Decretum Carolus approbans, quod cum Nicephoro actum fuerat, Novam*

vam Venetiam a se abdicavit, permittens Venetos amodo per totum Occidentale Imperium terras suas possidere, & illis immunitatibus gaudere, quibus sub Græcorum universali Imperio gaudere soliti erant. Che poi qualche dipendenza, almeno di protezione, avessero i Dogi di Venezia dai Greci Augusti, troppo è verisimile; perchè trovandosi i Veneti in mezzo a due Potenze, cioè de' Greci dall'una parte, e dei Re Longobardi, e poi degl' Imperadori Franchi dall'altra, tutte sempre vogliose d' ingojare i vicini, o di ricuperare il perduto, non avrebbe potuto sostenersi un picciolo Popolo in una intiera Libertà. Allorchè nell'anno 726 Ravenna fu occupata dai Longobardi, Gregorio II Papa in una Lettera, rapportata dal Dandolo, e dal Cardinale Baronio, comandò *Urso Duci Venetiarum* di accorrere con tutte le sue forze per levar di mano ai nemici quella Città. Non con altro titolo potè quel Pontefice inviare tal'ordine, se non per balia a lui data dal Greco Augusto, per sostentare gli Stati dell'Imperio in Italia. Per qualche tempo cessò in Venezia il titolo di Doge, e il Rettore di quella Repubblica fu nominato *Magister Militum*, cioè Generale di Armata, o Comandante dell'armi. Uno di questi fu Giuliano nell' anno 740, di cui così scrive il Dandolo Lib. VII. Cap. 7. della sua Cronica: *Hic ex munificentia Imperiali Hypatus, idest Consul Imperialis jam factus, hunc honorem promeruit obtinere.* Così Deusdedit dopo pochi anni *Imperialis Hypati honore fungebatur.* Lo stesso è narrato di Maurizio, e d' altri Successori. Altro Augusto non v'era allora che il Greco, e il nome di *Hypatus* senza dubbio era da lui conferito. A questo convien riferire ciò, che ha Francesco Sansovino nella Venezia illustrata, stampata in essa Città nel 1604. Racconta egli di aver avuto sotto gli occhj l'Esame de' testimonj, fatto per ordine dell' Imperador Carlo Magno nell'anno 804. da Izzone (forse Azzone) Cadaloo, e Ajone Conti, mandati in Istria a cagion delle estorsioni, delle quali era accusato Giovanni Duca di quella Provincia. *Ab antiquo tempore* (diceano quegl' Istria-

ni) *dum fuimus sub potestate Graecorum Imperii* (erano essi passati sotto il dominio di Carlo), *habuerunt parentes nostri consuetudinem habendi actus Tribunati, Domesticos, seu Vicarios, necnon Locifervatores; & per ipsos honores ambulabant ad communionem, & sedebant in consessu unusquisque pro suo honore. Et qui volebat meliorem honorem habere de Tribuno, ambulabat ad IMPERIUM* (cioè all' Imperador de' Greci), *qui illum ordinabat HYPATUM. Tunc ille, qui Imperialis erat Hypatus, in omni loco secundum illum Magistratum Militum praecedebat.*

Da tali parole si può prendere lume per intendere, qual fosse l'antico sistema di Venezia. Infatti scrive il Dandolo nel Lib. VII. Cap. 23: *Nicephorus Orientale Imperium suscepit anno Dom. DCCCIII. Hic Nuntios Carolo misit, & cum eo foedus iniit. In hoc foedere seu decreto, nominatim firmatum est, quod Venetiae Urbes, & maritimae Dalmatiae, quae in devotione Imperii illibatae perstiterunt, ab Imperio Occidentali nequaquam debeant molestari, invadi, vel minorari.* Sotto i Greci Augusti era al certo la Dalmazia: adunque anche l'altre Città. E tuttochè Pippino Re d' Italia negli anni 809. e 810. facesse un' invasione colà, pure per attestato degli Annali de' Franchi *Niceforo Venetiam reddidit*; non già la Provincia anticamente chiamata Venezia, perchè questa restò sempre all' Imperador di Occidente; ma bensì la Città. Per conseguente, secondo il suddetto Dandolo, Niceta Patrizio, e Generale della Flotta de' Greci, *Venetias accedens, Obelerio Duci Spatarii titulum ea Imperiali largitione gratiose concessit*. E il successore Angelo Doge mandò a Costantinopoli uno de' suoi figlj, *qui ab Imperatore Leone honorem Hypati, seu Imperialis Consulis, obtinuit*. Così nell'anno 840. venuto a Venezia Teodoro Patrizio Greco, *Imperiali nomine Petrum Ducem Spatarium Imperii constituit, & Venetos requisivit, ut contra Saracenos apparatum bellicum mittere velociter procurarent.* E nell'anno 880, *Ursus Dux Venetorum per Apocrisarios Basilii Imperatoris Protospatarius*

rius effectus, *magni ponderis campanas Imperatori delegavit*. Grande al certo in que' Secoli ancora fu l'autorità dei Dogi Veneti, ed una spezie di Autocrazia in essi, perchè formavano Patti coi Re d'Italia, e con gl' Imperadori di Occidente; mantenevano Armata navale; facevano guerre a loro arbitrio; ebbero il nome di *Palazzo* e di *Camera*: indizj di Sovranità. Ed essendo poi calata la potenza de' Greci, più non ebbe Venezia dipendenza alcuna da quegli Augusti. Anzi sul fine del Secolo Decimo, per attestato di San Pier Damiani nella Vita di San Romoaldo al Cap. V, Pietro Orseolo Doge di Venezia *Dalmatici Regni adeptus est Principatum*. In uno Strumento, da me dato alla luce, nell'anno 1017, Ottone Orseolo, parimente Doge, si vede intitolato *Dux Veneticorum ac Dalmaticorum*. E in un' altro del 1074. s' incontra *Dominicus Sylvius per misericordiam Dei Venetiæ & Dalmatiæ Dux*. Era egli Doge non per concessione di alcun Sovrano, ma per sola grazia di Dio, e però Sovrano. E ciò fa a noi intendere, perchè trovandosi Arrigo IV. fra gl' Imperadori nell'anno 1116. in Venezia, e concedendo un Privilegio alle Monache di San Zaccheria, quel Diploma si dice scritto *in Regno Veneciarum in Palatio Ducis*, come apparisce dal medesimo pubblicato da me nella Parte I. Cap. 29. delle Antichità Estensi. E ciò basti dell'inclita Città di Venezia, il cui senno e valore per tanti Secoli ha saputo sostenere la sua Sovranità e Libertà: il che non si legge di alcuna altra Città dell' Occidente, e dell' Oriente.

DISSERTAZIONE SESTA.

Degli antichi Marchesi d' Italia.

DA che è venuto a sì buon mercato il titolo di Marchese, spezialmente in Italia, Francia, e Spagna, che lo godono i privati Gentiluomini per piccioli Feudi di Terre e Castella, e talvolta anche senza Feudo alcuno: s'è perduta l' Idea degli antichi Marchesi d' Italia, i quali erano Principi grandi, e Governatori perpetui di

di qualche Provincia. *Marcha* o *Marchia* parola Tedesca, significava il confine di uno Stato. *Foris Marcham nemo mancipia vendat*, si legge in un Capitolare di Carlo Magno dell'anno 779. presso il Baluzio. Però que' Duchi o Conti, che sotto gl'Imperadori Franchi e Germanici erano deputati alla difesa de' confini del Regno, si cominciarono a chiamare *Marchiones, Marchenses, Marchisi*. In un' altro Capitolare di esso Carlo Magno Tom.I. pag. 529, viene ordinata la ricerca: *Quomodo Marcha nostra sit ordinata, & quæ per se fecerunt confiniales nostri &c.* Leggesi di sotto: *De illis hominibus non recipiendis a Marchionibus, qui Seniores suos fugiunt &c.* cioè degli Schiavi, che fuggivano dai lor Signori. Anche Lodovico Pio Augusto in un' Editto dell' anno 815. per gli Spagnuoli, parla *de ea portione Hispaniæ, quæ a nostris Marchionibus in solitudinem redacta fuit*. Questa forse è la più antica memoria de' Marchesi. Però non ho io difficoltà a credere impostura un Diploma attribuito a Carlo Magno, che si legge nel Tomo I. dell'Italia sacra dell' Ughelli fra i Vescovi di Ascoli, dove comparisce *Vinigisus Dux & Marchio*. Si dice scritto *Regnante Domino Carolo, & Pippino filio ejus excellentissimis Regibus Francorum & Longobardorum, seu & Patritiis Romanorum in Christi nomine in Italia XXVI. & XVIII. &c. per Indict. VI.* cioè nell'anno 798. Se vuol questa Carta dire, che anche Pippino fu Re de' Franchi, ciò non cammina. E molto meno è da ammettere, che anche Pippino s' intitolasse *Patrizio de' Romani*. E' sottoscritto il Diploma da essi, cioè da Carlo e Pippino: il che non si praticava. Nè Carlo nell'anno suddetto potea intitolarsi *Imperadore*. Contro lo stile ancora è il vedersi ivi sottoscritti esso Vinigiso, e *Rodolantus, & Astolfus*, cioè due Paladini de' Romanzi. Quivi anche è notato *annus ab Incarnatione DCCCLXXIV.*; errore il più grosso degli altri, conosciuto anche dall'Ughelli. Nè *l'anno Ottavo* del Ducato di Vinigiso va d' accordo coll' altre Note, essendo egli stato creato Duca nell'anno 789.

Chiederà qui alcuno: che differenza passava una volta

ta fra i *Duchi*, *Marchesi*, e *Conti*? Già dicemmo quale fra i Duchi, e Conti, ma in che consistesse quella fra i Duchi e Marchesi, stante l'aver tanto gli uni che gli altri governata una Provincia, e il trovarsi la medesima persona col nome ora di *Duca*, ed ora di *Marchese*, siccome abbiamo osservato nel Cap. precedente: non è facile il soddisfare a sì fatta dimanda per mancanza di lumi. Sotto i Re Longobardi noi troviamo nelle lor Leggi *Duchi*, i quali sembrano così appellati a cagion della Milizia; e *Giudici*, che amministravano la Giustizia in una Città. Questi ultimi furono poi chiamati *Conti* dai Franchi. I *Marchesi*, torno a dire, che presero questo nome dall' essere Prefetti de' confini di qualche Provincia. Pare, che gli stessi Romani usassero quest' Ufizio, ma non già questo nome, giacchè presso Lampridio nella Vita di Severo Alessandro Augusto abbiamo *Duces limitaneos*. E nella Vita di Aureliano compilata da Vopisco s'incontrano *Saturninus Scythici limitis Dux*, *& Trypho Orientalis limitis Dux*. Cassiodoro nel Secolo Sesto Lib. VII. Cap. 4. Variar. scrive: *Ducatum tibi credimus Rhætiarum*, *ut milites in pace regas*, *& cum eis fines nostros solemni alacritate circumeas*. Imitarono i Franchi questo uso col deputare un corpo di Milizie, e un Comandante di esse ai confini con facoltà di comandare ad un' intera Provincia per tutti i bisogni contro i confinanti nemici. Di quì nasceva il nome di *Marchese* a quel Comandante, fosse egli *Duca*, o *Conte*. Negli Annali di Reginone all' anno 799. si truova *Wido Comes*, *qui in Marca Britaniæ præsidebat*, cioè Conte che esercitava l'Ufizio di Marchese. Così negli Annali de' Franchi noi miriamo *Cadolaum Comitem*, *& Marchæ Forojuliensis Præfectum*. Poscia è scritto: *Cadolach Dux Forojuliensis febre correptus in ipsa Marchia decessit*. Nella Toscana que' Principi, tuttochè *Duchi*, si truovano sovente col solo nome di *Marchesi*. Altri poi per l'Italia furono solamente *Marchesi*, nè mai ebbero, o usarono il titolo di *Duchi*. Si può conjetturare, che Duchi que' soli fossero chiamati, che sotto di se aveano più Conti, cioè più Città, quali

quali certamente furono quei della Toſcana, di Spoleti, e del Friuli. O pure che Duchi ſi nominaſſero que' ſoli, ch' erano decorati della *Corona Ducale*, come ſi legge di Boſone, cognato di Carlo Calvo Auguſto, dichiarato Duca, e coronato in Pavia.

Fu, come dicemmo, iſtituita dopo l'anno 800. dagli Imperadori Franchi la Dignità de' Marcheſi in varie parti d' Italia per cuſtodirne i confini [5]. Finchè durò la ſchiatta e Signoria de' diſcendenti da Carlo Magno, Marche non furono verſo la Francia e Germania, perchè tutti queſti Regni ubbidivano a quella Real proſapia. Ma da che la medeſima venne meno, e l' Italia cominciò ad avere i ſuoi particolari Re, allora ſi cominciarono anche a formar varie Marche ai confini della Francia e della Germania. Da che nel Secolo X. cominciarono gl' Imperadori a dimorar fuori d' Italia, ed aveano da tenere in Milano o Pavia un Governatore, che comandaſſe a quella Città e alle circonvicine: ho io ſoſpettato nella Par. I. Cap. VI. delle Antichità Eſtenſi, che il *Conte del Sacro Palazzo* eſercitaſſe l'Ufizio di Marcheſe in quelle parti, benchè non portaſſe tal nome, come anche ſi coſtuma in Germania, dove il Conte Palatino del Reno, uno de' primi Principi della Germania, non è no-

[5] Di ſimili Marcheſi, cioè cuſtodi de' confini, ſe ne valevano anche i Pontefici. Un' eſempio ne adduſſi nel Giornale del 1746 (*pag.* 105.). Queſti era *Adelvertus Comes vir ſtrenuus*: del quale ſi legge nel celebre Codice Farneſiano, che avvisò a Roma l'anno 846. ultimo di Sergio II, come una Flotta grande di Saraceni era incamminata a danneggiar Roma. Vi ſi oſſervano inoltre molti lumi per la Storia Pontificia. Primieramente, che oltre a' Duchi, e Conti, il Romano Pontefice aveva anche i Marcheſi, e che la Corſica apparteneva alla S. Sede: *Hic quum eſſet Marcenſis, & tutor Corſicanæ Inſulæ*, Giornale 1751 (*pag.* 241. 245.). In ſecondo luogo, che anche lo Stato della Chieſa ſi trova chiamato col nome di Repubblica, *cognita neceſſitate Reipublicæ*. Onde non bene lo attribuiſce il noſtro Autore al Sacro Romano Imperio privativamente. Finalmente, che i Sacri corpi di S. Pietro e S. Paolo ſtavano ciaſcuno nella ſua Baſilica: *Adcertarent liberare B. Petri Apoſtoli, & Pauli theſauros Eccleſiarum. Et ſi fieri potuiſſet, ipſorum Apoſtolorum corpora intro inferrent Roma; ne de tanta ſalute noſtra gens nefandiſſima paganorum exultare potuiſſet.*

nominato Marchese. Chiamavasi allora *Litus Italicum* il paese oggidì sottoposto alla Repubblica di Genova. Non è improbabile, che nel Secolo X. quella parte costituisse una Marca. Nell'Archivio de' Canonici di Arezzo esiste un Privilegio di Ugo Re d'Italia dell'anno 928, che si stende a tutti i Beni, *quæ esse videntur in terreterium Balneensis, seu in Comitatu Montefeltro, Bobio, Cesena, atque Arimino, & etiam Castello Felicitatis, seu Aritio, vel per ceteras locas tam in omnibus finibus Romaniæ, quam in cunctis finibus Tussiæ sive Italiæ, tam in omnibus finibus Spoletini, quam & circa Maris Littoribus est vel fuerit conquisita*. Indizio di Provincia porta qui seco il *Litus Italicum*, al vederlo da per se, cioè separato dalle Provincie della *Romagna*, *Toscana*, *Italia* (nome denotante la Provincia di Milano), e *Spoleti*. Parimente nella spedizione di Lodovico II Augusto contro de' Saraceni, fatta nell'anno 866., che si legge nel Tomo II. Rer. Italic. pag. 264, si truova distinta menzione del *Lido del Mare* dalle altre Provincie. E però dall'Anonimo Ravennate vien commendata *Provincia maritima Italorum, quæ dicitur Lunensis, & quæ confinalis existit de suprascripta Provincia*, cioè dalla Città di Luni si stende fino ai confini della Provenza. Ho io rapportato nella Par. I. Cap. 6. delle Antich. Estensi la Carta con cui Federigo I Augusto nell'anno 1184. investisce Obizzo Marchese d'Este *de Marchia Genuæ, & de Marchia Mediolani*, come era in uso coi Maggiori di esso Marchese. Erano allora Città libere Milano, e Genova: ciò non ostante si confermava dagli Augusti per titolo di onore ai Discendenti quel dominio, che aveano goduto i loro Antenati. Anche Verona era nell'anno 1165 Città libera, nè soggetta a Conte alcuno; e pure lo stesso Federigo confermò in quell'anno *Comitatum Veronensem, & omnia quæ ad Comitatum pertinent &c.* a Bonifazio Conte di San Bonifazio, figlio del Conte Malregolato, come costa da autentico Privilegio da me veduto, confermato nel 1178. a *Sauro Conte di San Bonifazio*, e poscia da Federigo II Augusto ai personaggi di

di quella nobil Casa. Così i *Conti di Collalto* continuarono un pezzo ad essere investiti di Trevigi; e verisimilmente anche la nobil Famiglia Padovana de' *Conti* del Comitato di Padova, tuttochè queste Città godessero allora una piena Libertà.

Andarono poi di mano in mano nascendo delle nuove Marche, secondochè piaceva agl' Imperadori, per esercitare la loro liberalità verso i Nobili cospicui, o per cogliere danaro da essi. La Marca del Monferrato non ben si prova, che fosse eretta nell'anno 967. in favore di Aledramo Conte. Il Diploma recato da alcuni parla solamente di beni Allodiali. Questa poi fece gran figura in Italia. Nell'anno 1014. si truova la Marca di *Savona*. E se vogliam credere a Galvano Fiamma nel Manip. Flor. dove racconta le vittorie de' Milanesi, nell'anno 1167, *Ducatus Burgariæ, Marchionatus Martesanæ, Comitatus Seprii, & ComitatusTurrigiæ & Parabiagi &c. facti sunt subjecti & servi perpetui Civitatis Mediolani*. Tristano Calco stimò, che Vicomercato fosse il Capo della Martesana. Ma noi incontriamo anche nel Secolo Nono, e Decimo, e più nell' Undecimo, dei Marchesi, senza che si dica qual Marca desse loro questo titolo. Nell'Archivio de' Canonici di Reggio si conserva una Donazion di due Corti fatta nell' anno 890. da Berengario I Re d'Italia ad *Unroco*, il quale è chiamato *Consanguineus noster, filius quondam Supponis inclyti Marchionis interventu Waltfredi illustris Marchionis*. Questo Gualfredo sappiamo dagli Annali di Fulda, che fu Marchese del Friuli. Ma quel Suppone di qual Marca fu egli Governatore? Negli Annali Bertiniani all'anno 822. si truova *Suppo senior Dux Spoleti*. Nipote di lui dovette essere l'altro *Suppone juniore* mentovato da Berengario; e questi ancora tengo io che fosse *Duca di Spoleti*. Ciò parrà difficile a credere, perchè regnando Lodovico II, Augusto per Marchese di quella contrada appariscono solamente *Lamberto* e *Guido*. Ma per le pruove da me addotte vegniamo in chiaro, che Lamberto nell' anno 871. perdè la grazia di esso Imperadore, e insieme quel Ducato,

che

che in tal congiuntura fu dato a Suppone juniore. Le Carte a noi conservate nella Cronica Casauriense ci fan vedere dall'anno suddetto 871, Duca di Spoleti questo Suppone fino all'anno 876, in cui o fu egli rapito dalla morte, o cacciato di là, essendo tornati in possesso di quel Ducato Lamberto e Guido. Altre memorie ricavate dalla Cronica Casauriense ci fanno vedere *Ildeberto e Berengario Conti*, che dall'anno 844. almen fino all'860. governavano la Marca di Camerino, o sia, di Fermo. Così circa l'anno 933, per attestato di Liutprando Storico, si truova *Teobaldo* seniore *Camerinorum & Spoletanorum Marchio*. Essendo costui mancato di vita circa l'anno 937. a lui succederono in quel governo *Anscario*, poi *Sarlione*, e poscia *Uberto il Salico*, figlio di Ugo Re d'Italia. E' stato creduto, che ad esso Uberto immediatamente succedesse *Ugo* suo figlio; ma certa cosa è, che nell' anno 954. si truova *Teobaldo juniore* Duca di Spoleti, e Marchese di Camerino, e che anche *Bonifazio* Padre di esso Teobaldo avea prima goduto l' uno e l'altro Governo. Poscia nella Cronica del Monistero di Volturno, ed anche nella Farfense, vien commemorato *Transmundus Dux & Marchio*, che probabilmente circa l'anno 960. forse fino al 967. tenne quel Ducato e Marca. Ebbe egli per Successore *Pandolfo Capo di ferro*, di cui restano alcune memorie nella Cronica Casauriense. Ad *Ugo Duca* di Toscana, e figlio di Uberto il Salico, fu poi dato anche il Ducato di Spoleti, e la Marca di Camerino; e dopo lui si truova nominato nella Cronica Farfense un *Giovanni Duca e Marchese*, il quale non sappiamo se prendesse questo titolo da que' Governi. Fuor di dubbio è bensì, che nell' anno 1028. un' altro *Ugo* appellato *Dux & Marchio* ne fu in possesso. Costui probabilmente ebbe per Padre *Bonifazio Marchese* di Legge Ripuaria, mentovato presso l' Ughelli nel Tomo 3. dell'Italia sacra ne' Vescovi di Firenze. Serviranno le notizie fin qui accennate per correggere o supplire le Storie di Spoleti e Camerino del Conte Campelli, e del Gigli.

S'incontrano poscia nelle antiche memorie varj *Marchesi*,

chesi, ma ſenza alcuna ſpecificazione della loro Marca ; e l' indovinar queſta è troppo difficile. Nel Moniſtero Ambroſiano di Milano ſi conſerva un' antichiſſima copia di un Diploma di Guido, e Lamberto Imperadori dell'anno 892 , in cui eſſi donano la Corte Lemenne a *Corrado*, ch'eſſi intitolano *dilectum Patruum ac Patruelem noſtrum illuſtrem Marchionem* , e ad *Ermengarda* ſua moglie. Di qual contrada fu egli Marcheſe ? In un Capitolare di Carlo Calvo Auguſto dell' anno 877. è nominato un *Corrado Conte* con altri illuſtri perſonaggi , cioè *Boſone* , *Bernardo* , e *Guido* , che probabilmente fu poi Imperadore . Forſe ivi ſi parla di queſto Corrado . Così preſſo Liutprando, e nella Cronica di Caſauria all'anno 910. noi troviamo *Alberico Marcheſe*, che fu Padre di *Alberico Principe di Roma* , ma ſenza che ſi conoſca, in qual Marca egli comandaſſe. Erano ben traſcurati in queſto i Notaj di allora , nè penſavano di ſoddisfare alla curioſità de' Poſteri . In uno Strumento dell'Archivio Archiepiſcopale di Lucca dell'anno 1081. ſi leggono queſte parole : *Hugo Comes filio bone memorie Rodulfi*, *qui fuit ſimiliter Comes* , *&* *Julecta jugales* , *filia b.m.* *Wilelmi* , *qui fuit Marchio*. Parimente in uno Strumento ſcritto in Bologna *anno Primo Pontificatus Johannis Papæ* , *&* *Imperii Ottonis Quinto die V. Menſis Junii Indictione IX.* cioè nell' anno 966. ſi legge , che Pietro e Lamberto fratelli , *filii Johannis* , *&* *nepoti bone memorie Petroni Ducis atque Marchionis*. Queſto Petronio Marcheſe chi mi dirà in qual Marca eſercitaſſe il ſuo dominio ? Nella Parte I. delle Antichità Eſtenſi io moſtrai, che tutti gli Aſcendenti della Sereniſſima Caſa d' Eſte , ſia che proveniſſero dagli Adalberti Duchi e Marcheſi della Toſcana , come portano gravi conjetture , o che ſcendeſſero da altro ſangue, uſavano ſempre il titolo di *Marcheſe*. Noi troviamo in una Carta dell'Archivio Archiepiſcopale di Piſa ſpettante all' anno 1061. *Albertum Marchionem filium quondam Opitioni Marchionis* , del qual' Obizzo io ho rapportato varie memorie in eſſe Antichità . Egli è ſolamente detto *de loco & Regno Lan*-

go-

gobardia. Nel testo vien chiamato *Alberto*, e nella sottoscrizione *Adalberto*: il che ci fa chiaramente comprendere, che *Alberto* e *Adalberto* erano lo stesso nome. Ma non sappiamo da che essi Marchesi allora prendessero questo titolo, cioè dal governo di qualche Marca, o pure da Privilegio degl'Imperadori, che loro concedesse il continuare tal titolo ereditato da' Maggiori, giacchè solamente nel secolo XII. cominciarono ad usar quello di *Marchesi d'Este*.

Dopo *Ugo Duca* di Toscana, che dicemmo aver anche signoreggiato nel Ducato di Spoleti, e nella Marca di Camerino, come attesta San Pier Damiano nell' Opuscolo 57, credette il P. Pagi nella Crit. Baron., che nel dominio di essa Toscana succedesse nell'anno 1002 Tedaldo Padre di Bonifazio Marchese, ed avolo della celebre Contessa Matilda. Gli Scrittori della Vita di essa Matilda anch'eglino ciò scrissero con aggiugnere, che Tedaldo sul fine della vita (la terminò egli circa l' anno 1007.) dichiarò suo Successore in essa Toscana il figlio Bonifazio, benchè insieme confessino, che per qualche contratempo quivi dominarono altri Principi fin quasi al 1037, in cui egli veramente si truova in possesso di quella Provincia. Ma secondo me sogni son questi. Non fu Signor della Toscana Tedaldo, e per conseguente non potè lasciarla al figlio. Certamente apparisce da più di un Documento, aver egli usato il titolo di *Marchese*; e Donizone nella Vita di Matilda così scrive di lui:

- - - Post hæc præcepit, major ut esset
Natus dilectus Bonifacius atque modestus;
Cui juravere, Patre tunc vivente, fideles
Servi prudentes Proceres, Comites pariterque.

Se a Bonifazio non solo i Nobili, ma anche i Conti giurarono fedeltà: adunque suo Padre, ed egli posséderono una Marca, cioè un paese, dov'era più d' una Città, perchè ogni Città avea il suo Governatore appellato Conte. Ma questo paese non può essere stato la Toscana. Nella Storia del Monistero di Polirone noi abbiamo una donazione fatta nel 1004. dal suddetto Bonifazio, intitolato Marchese, e senza che il Padre gli presti l' assen-

so: dal che vegniamo in cognizione, ch'egli era già emancipato. Un' altro documento del medesimo anno 1004, ho io rapportato, dove similmente si vede nominato un *Marchese* Bonifazio, senza che chiaramente si conosca, ch' egli sia il Padre di Matilda, o pure Bonifazio Marchese di Nazion Ripuaria, di cui parlammo di sopra. Grande era ben la trascuraggine di taluno di que' Notaj. In questa Carta è solamente appellato *Bonifacius gloriosusMarchio*; nè si accenna di qual Marca, nè di qual Nazione, o Legge: il che ci avrebbe servito a distinguere questi due Bonifazj. In un'altro Strumento dell' anno 1019. da me dato alla luce si legge: *Nos Bonifacius Marchio, Filius quondam Teotaldi itemque Marchio &c.* Ma egli era Marchese, nè per questo la sua Marca era la Toscana in que' tempi. Francesco Maria Fiorentini, e Cosimo dalla Rena stimarono, che il suddetto *Bonifazio Ripuario figlio di Alberto* Marchese, e poscia *Adalberto Marchese, figlio di Oberto, e nipote di Adalberto Marchese*, cioè uno degli Antenati de' Principi Estensi, come dimostrai nelle Antich. Estensi, signoreggiassero la Toscana nell'anno 1009, e 1011. Ma perchè si truovi in qualche paese un Contratto di un Marchese non s'ha tosto da inferire, ch'egli fosse Marchese di quella Provincia; perciocchè i Principi e Signori grandi possedeano de' Beni in varie parti d' Italia. Contuttociò vidi io presso il celebre Senator Buonaroti uno Strumento del 1037. dove compariva *Rosa inclita Comitissa, Filia Domni Adalberti Dux & Marchio, & quæ fuit relicta Domni Ubaldi Comitis bonæ memoriæ*. Non sarebbe perciò inverisimile, che questo *Adalberto Progenitor degli Estensi* avesse nell'anno 1011. posseduto il Ducato di Toscana, come discendente dai vecchj Adalberti Signori di essa Provincia, e che ne fosse poi decaduto nell' anno 1014. per la condanna pubblicata da Arrigo Primo tra gli Augusti contro i Principi di essa Famiglia, che io rapportai nel Cap. 13. delle Antich. Estensi.

Quel ch'è certo, da un Placito tenuto in Arezzo nell' anno 1016. a noi si presenta un' indubitato Signore della To-

Toscana, cioè *Ragineriu*s (Rinieri diciamo oggidì) *Marchio & Dux Tuscanus*. Di lui fa anche menzione San Pier Damiano. Ermanno Contratto nella Cronica ci fa sospettare all'anno 1027, che questo Rinieri, per essersi opposto coi Lucchesi al Re Corrado, perdesse quel Ducato. Ebbe un figlio, cioè *Uguccione*, che si truova fregiato col titolo di *Duca e Marchese*, siccome ancora con questo vien contrasegnato *Rinieri juniore* figlio di esso Uguccione. Han creduto gli Scrittori delle gesta della Contessa Matilda, che suo padre *Bonifazio Marchese* nel 1037. cominci a comparire Duca e Marchese di Toscana. Io con uno Strumento dell' Archivio Estense ho provato che nel 1034. tale egli era. Ora sapendo noi, che dopo la morte di Tedaldo Marchese suo padre non si sminuì, ma crebbe la potenza di Bonifazio, e che esso Tedaldo, anche allorchè Ugo il Salico governava la Toscana, portò il titolo di Marchese, non si può credere, ch' esso prendesse questo titolo dal governo e dominio di quella Provincia, ma bensì da altro paese, di cui medesimamente *Alberto Azzo* suo padre era stato Signore, perchè anch' egli si truova appellato *Marchese*. Probabile a me sembra, che di Modena, Reggio, Parma, Mantova, e forse di qualche altra Città si fosse formata una Marca, di cui godessero gli Antenati della Contessa Matilda senza farli volare al dominio anche della Toscana prima del tempo. A tal conjettura dà motivo uno Strumento dell' anno *989*, dove *Teodaldo Marchese e Conte del Comitato di Modena* manda i suoi Estimatori per una permuta di beni; siccome ancora un Placito dell' anno *964*, da me dato alla luce, dove nel territorio di Reggio o di Parma è rammentata *pars Marchiæ*. L' Imperadrice Adelaide moglie di Ottone I Augusto, troppo obbligata ad Alberto Azzo padre di Tedaldo, per averla difesa contro la prepotenza del Re Berengario II, si può credere, che gli ottenesse il dominio delle suddette ed altre vicine Città col titolo di Marchese. Certamente in queste parti molto signoreggiarono Tedaldo Marchese suo figlio, e Bonifazio nipote, e in fine la Contessa Matilda.

Truovasi adunque nell' anno 1034. Signore della Toscana *Bonifazio* padre della suddetta Contessa con titolo ora di *Marchese*, ed ora di *Duca*. Dopo la morte di esso Marchese Bonifazio ci assicurano le Storie, e i documenti, che *Beatrice* di lui moglie assunse le redini della Toscana, e questa in un Placito dell' anno 1072. pubblicato da me vien' intitolata *Domna Beatrix Ductrix & Marchionissa Tusciæ*: caso ben raro, perchè non era in uso, che le Donne comandassero a' Popoli. Comunicò essa Beatrice questo titolo anche a *Gotifredo Duca* di Lorena, suo secondo marito; e dopo la morte di essi ognun sa, con che vigore la *Contessa Matilda* signoreggiasse la Toscana oltre ad assaissimi altri paesi, e come divenne suo consorte *Guelfo VI.* della nobilissima Casa Estense-Guelfa di Brunsvich, il quale perciò *Tusciæ Marchio* si truova nomato. Essendo mancata di vita la celebre suddetta Contessa, succedette nel dominio della Toscana *Rabodo*, chiamato *Marchio Tusciæ* in un suo Diploma dell'anno 1117. da me pubblicato. In un' altro documento del 1129. ci si presenta davanti *Conradus divina gratia Ravennatum Dux, & Tusciæ Præses ac Marchio*. E questo basti intorno alla Toscana, appellata da lì innanzi *Marca*.

Oltre alle Marche insigni, delle quali abbiam finora parlato, se ne introdussero a poco a poco dell' altre minori nel Monferrato, Piemonte, Milanese, Genovese, e Lunigiana. Anche verso Roma in uno Strumento dell' anno 1012. comparisce *Johannes Marchio & Dux*, figlio di Benedetto Conte, e fratello di Crescenzio Conte. Ordinariamente le mogli de' Marchesi si chiamavano *Contesse*, ma in quello Strumento è mentovato *Crescentius Comes cum sua Conjuge Hitta Illustrissima Ducatrice*. Degno è ben di attenzione un Diploma dell' anno 1167. pubblicato da me, in cui Federigo I Augusto concede l' Investitura della *Marca di Guido* ad *Enrico*, o sia *Arrigo Marchese*, e a' suoi Eredi maschi, dal che intendiamo, che già era introdotta la consuetudine, che nelle Marche, Ducati, ed altri Feudi Imperiali succedeano i Discendenti maschi, ed anche i trasversali; perciocchè vi

ivi è anche investito *Ugulinus Marchio* fratello di esso Arrigo. Oltre a ciò in quel diploma son da avvertire fra i Testimonj *Marchio Wilelmus de Monteferrato*, *Marchio Manfredus de Wasto*, *Hugo magnus Marchio*, *Marchio Henricus Wercius*, *Albertus Marchio de Incisa*. Di questo Marchese Arrigo sopranuominato *il Guercio* parleremo al Cap. 48. Alcuni di questi Marchesi appartenevano alle nobili Famiglie de' Marchesi di *Saluzzo*, *del Carretto*, *di Ceva*, *di Cravesana &c.* Famosa altresì nel Secolo XI. riuscì in Piemonte *Adelaide Marchesa di Susa*. Della *Marca di Fermo* parla Leone Ostiense nel Lib. 2. Cap. 6. della Cronica Casinense, e S. Pier Damiano nella Vita di San Romualdo Cap. 30. Non altro sembra essere stata, che quella di *Camerino*, appellata anche dipoi *Marca di Ancona*; e ciò perchè i Marchesi risedevano ora in questa, ed ora in quella Città: cosa avvenuta anche alla Marca del Friuli. Portò la medesima Provincia anche il nome di *Marca di Guarnieri*; perciocchè due Tedeschi Guarnieri la possederono, e veggonsi due Strumenti; l' uno del 1119, e l' altro del 1164, ne' quali è fatta menzione di loro. Fu poi conceduta in Feudo essa Marca di Ancona dai Romani Pontefici sul principio del Secolo XIII. ad *Azzo VI* Marchese di Este, ad *Aldrovandino* suo fratello, e ad *Azzo VII.* figlio del Sesto, come costa da varie Lettere di que' Papi, e da altri Atti da me prodotti nelle Antichità Estensi Par. I., e nelle Antichità Ital. Differt. VI.

Nella parte Orientale d'Italia, oggidì Regno di Napoli, non fu in uso ne' vecchj Secoli la Dignità e il nome de' Marchesi: Principi, Duchi, e Conti solamente s' intitolavano i gran Signori di quelle contrade, e restrignevasi a pochissimi il numero de' primi, come abbiam veduto nel precedente Capitolo. Quel pezzo d' esso Regno, che restava in potere de' Greci Imperadori, era governato da un loro Ministro, appellato *Protospatario*, o *Stratego*, o *Catapano*: dal quale ultimo nome pretendono alcuni che sia venuto il nome Italiano di *Capitano*: cosa che non sussiste, essendo più antico il nome di *Capita-*

taneus. Dopo la morte degl' Imperadori della schiatta di Carlo Magno, avendo le guerre lacerata l' Italia, i Greci Augusti, che se la videro bella, stesero non poco le loro conquiste coll' impadronirsi nell' anno 990 di Benevento stesso. Per attestato di Leone Ostiense Lib. I. Cap. 49. della Cronica Casin. Simbaticio, o Sabbaticio, Generale di quell' impresa, s' intitolava *Imperialis Protospatarius, & Stratigo Macedoniæ, Thraciæ, Cephaloniæ, atque Langobardiæ*. Col nome di *Langobardia* disegnavano quel solo tratto di paese, ch' essi aveano ritolto ai Principi di Nazion Longobarda nel Regno suddetto. Abbiam un Privilegio dato nell' anno 1000. al Monistero di Monte Casino dal Greco Ufiziale, il quale s' intitola *Gregorius Imperialis Protospatarius, & Katepanus Italiæ*. Lo stesso significava il nome d' *Italia*, che l' altro di Lombardia. All' incontro nella parte Occidentale dell' Italia con trinciamento dei dominj s' andarono formando delle Marche minori, e minime, onde prendeano i Signori il titolo di Marchesi. Ne abbiamo accennati alcuni di sopra. Aggiungo ora i Marchesi d' *Ivrea*, di *Savona*, gli antichi Marchesi *Malaspina*, e *Pelavicini*. Spezialmente fra gli altri si distinsero quei di *Monferrato*. Oggidì s' è con tanta prodigalità diffuso per Italia il titolo di *Marchese*, che non resta idea alcuna di quel che fossero i Marchesi de' vecchj Secoli.

Dissertazione Settima.

De' Conti del sacro Palazzo.

Resta tuttavia in Germania in sommo onore e potenza il *Conte Palatino* del Reno, e questo titolo negli antichi Secoli denotò una delle più illustri Dignità, che fosse anche nel Regno d' Italia. Gl' Imperadori poi de' bassi tempi, spezialmente nel Secolo XV. e ne' seguenti, per far moneta prostituirono sì fattamente il nome di *Conte Palatino*, che lo troviamo ridotto ad un miserabil fumo comperato con pochi soldi da chi si diletta di carte pecore. Sembra, che l' origine de' *Conti del Palazzo*, o sia

o sia *del sacro Palazzo*, s' abbia a prendere dai Re Franchi, nella Corte de' quali fino dal Secolo VI. fu questa Dignità in uso, e che di là poi passasse in Italia, allorchè Carlo Magno si fu impadronito di questo Regno. Qual fosse il riguardevole impiego di tal Ministero, cel dirà Hincmaro Arcivescovo di Rems, Tract. de Ordin. & Offic. Palat. Cap. 21. *Comitis Palatii*, dic' egli, *inter cetera pene innumerabilia, in hoc maxime solicitudo erat, ut omnes Legales Caussæ, quæ alibi ortæ propter æquitatis judicium Palatium aggrediebantur, juste ac rationabiliter determinaret, seu perverse judicata ad æquitatis tramitem traduceret*. Ampia per questo era l' autorità di lui, perchè non solamente giudicava di tutte le cause del Regno, che per appellazione fossero portate al Tribunale del Re, ma conosceva anche tutte l' altre, che riguardavano i diritti del Re, e la quiete del Regno; nè alcuna causa era portata al Re, che prima non passasse per le sue mani, a fin di osservare, se meritasse o non meritasse di dare occupazione alle orecchie e pensieri del Sovrano. S' odano quest' altre parole d'Hincmaro. *De omnibus Sæcularibus caussis vel judiciis suscipiendi curam instanter habebat, itaut Sæculares prius Domnum Regem absque ejus consultu inquietare necesse non haberent, quousque ille prævideret, si necessitas esset, ut caussa ante Regem merito venire deberet. Si vero secreta esset caussa, quam prius congrueret Regi, quam cuiquam alteri dicere, eumdem dicendi locum eidem ipsi præpararet, introducto prius Rege, ut hoc juxta modum personæ vel honorabiliter, vel patienter, vel etiam misericorditer susciperet*. Grado altresì sommamente cospicuo era quello dell' *Arcicapellano* di Corte, che precedeva i Vescovi ed Arcivescovi. Anche egli riferiva al Re le cause degli Ecclesiastici. E mirate la savia condotta di que' Regnanti, e tempi, che noi trattiamo da barbarici. Senza un'ordine di essi Re non poteva il Conte del Palazzo terminar le cause de' Potenti, come s' ha dalla Legge 43. di Carlo Magno fra le Longobardiche. *Nullus Comes Palatii nostri Potentiorum caussas sine nostra jussio-*

ne finire præsumat. La ragione di tal divieto era, acciocchè il Conte Palatino non si perdesse dietro alle cause de' Grandi, trascurando intanto quelle de' Poveri, e dei meno Potenti, per le quali aveano maggior premura i buoni Principi. *Ne propter hoc Pauperum & minus Potentum justitiæ remaneant*. E secondo il Testo della Biblioteca Estense: *Sed tantum Pauperum & minus Potentium ad justitias faciendas sciant sibi esse vacandum*. Verisimilmente ancora fu prescritto, che nelle Cause de' Potenti non si venisse alla risoluzione senza informarne prima il Principe, vegliante, che non fosse fatta soperchieria a chi litigava con loro.

E' stato creduto, che nella Corte dei Re Franchi non si trovasse se non un Conte del sacro Palazzo. Ma tempi furono, ne' quali due se ne contarono. Nell' Epist. XI. di Eginardo sotto Lodovico Pio sono mentovati *Gebuinus, & Ruodbertus Comites Palatii*, e d' essi è anche memoria negli Annali de'Franchi regnante Lodovico Pio. Altri esempli ha addotto di questo il P. Mabillone contro il Conringio nel Lib. 2. Cap. 11. n. 14. *de Re Diplom.* Il bisogno de' Popoli, e le divisioni de' Regni cagion furono d' introdurre più Conti del Palazzo. Ebbero il suo l'Aquitania, e la Borgogna, ne' quali Regni si divise l' Imperio de' Franchi. Fu parimente in uso questa Dignità ne'Regni di Germania, Inghilterra, Polonia, ed Ungheria, e dappertutto tenuta fu in sommo onore. Però anche al Regno d' Italia, da che padroni ne divennero i Re Franchi, dato fu il suo Conte Palatino, sì perchè per lo più quì dimorò il particolare suo Re, e sì per risparmiar a questi Popoli l' aggravio di portar le Cause al centro lontanissimo della Francia. E qual fosse l'autorità di esso Conte, si riconosce da questo, che il Popolo di tutto il Regno poteva appellare a lui dai Duchi, Marchesi, e Conti; e in qualunque parte del Regno, dov'egli si trovasse, con facoltà ordinaria potea giudicar di tutte le cause. Grande fu, siccome vedremo, l'autorità de' Messi Regali; ma questa era delegata, e temporanea, e da essi ancora fu lecito l' appellare al Conte

Pa-

Palatino. Però insigne Privilegio fu il conceduto da Carlo il Grosso Re a Wibodo Vescovo di Parma, come s' ha dall' Ughelli Tom. 2. Ital. Sac. *Habeat* (ivi si legge) *ipsius Ecclesiæ Episcopus licentiam distringendi, definiendi, vel deliberandi tamquam nostri Comes Palatii, omnes res & familias tam omnium Clericorum, quamque omnium habitantium infra prædictam Civitatem Parmæ*. Così Ottone I Augusto nell' anno 962. concedette ad Uberto Vescovo della medesima Città, *ut sit noster Missus, & habeat potestatem deliberandi &c. tamquam nostri Comes Palatii*. Un simile Privilegio impetrarono i Vescovi di Asti, Lodi, ed altri. Passiamo ora ad investigare, per quanto si potrà, la serie dei Conti Palatini d' Italia.

In uno Strumento di Pistoja spettante all'anno 812. viene enunziato un richiamo, lungo tempo prima fatto *tempore Domni Pippini Regis* (d' Italia) *ad Paulinum Patriarcham, Arnonem Archiepiscopum, Fardulfum Abbatem, & Echerigum Comitem Palatii, vel reliquos loco eorum, qui tunc hic in Italia Missi fuerunt &c.* Ecco il primo Conte del Palazzo, ch'io abbia trovato in Italia, se pur egli esercitava qui un tale Ufizio. Sotto lo stesso Carlo Magno la Cronica di Farfa ci fa vedere *Hebroardo Conte del Palazzo*, e in Placito tenuto nella Città di Spoleti nell' anno 814. comparisce *Suppone Conte del Palazzo*, che precede *Guinigiso* ed *Eccideo Duchi*. Fors' egli lo stesso è, che nell' anno 822. fu da Lodovico Pio creato Duca di Spoleti. Siccome abbiamo da Eginardo negli Annali all' anno 823, essendosi portato Lottario Figlio di esso Augusto a visitare il Padre, *quum Imperatori de Justitia in Italia a se partim facta, partim inchoata fecisset indicium: missus est in Italiam Adalhardus Comes Palatii jussumque est, ut Mauringum Brixiæ Comitem secum assumeret, & inchoatas justitias perficere curaret*. Non è chiaro, se Adalardo esercitasse in Italia la Carica di Conte del Palazzo; ma è ben verisimile, che avendo Lodovico Pio ceduto al figlio Lottario il governo del Regno d' Italia, il provvedesse anche di chi so-

sostenesse quel grado. Fu poi nell' anno seguente 824. per la morte di Suppone conferito a questo Adalardo il Ducato di Spoleti, dominio di corta durata, perchè egli nell' anno stesso cessò di vivere quaggiù. Truovasi poi in un Placito tenuto in Lucca, e da me riferito nella Cronica di Casauria, che nell'anno 840, *Maurino* era Conte del Palazzo. Altre memorie di lui ho io rapportato altrove, e lo reputo lo stesso che *Mauringo* poco fa da noi veduto Conte di Brescia, il cui nome sia alquanto scorretto negli Annali. Sotto Lodovico II Augusto abbiamo un Placito tenuto nell'anno 860, fra Jesi, e Camerino per ordine d' esso Imperadore; in cui *Hucpoldo Conte del Palazzo* fa la principal figura in giudicare. Ma molto prima di quell' anno Hucpoldo sosteneva quell' illustre Carica; perciocchè in un'altro Placito tenuto in Pavia nell' anno 851. o pure 852, ch' io ho pubblicato, egli decide una lite, ed è intitolato *Hucpaldus Comes Sacri Palatii*. Come ho io altrove osservato, si truova anche *Arnaldus*, & *Arnoldus*; *Ermenoldus*, & *Ermenaldus*; e così d' altri simili. In un Documento di Rodingo Vescovo di Firenze, spettante al suddetto anno 852, e rapportato dall' Ughelli nel Tomo III della Italia sacra, vien costituita Badessa del Monistero di Santo Andrea *Berta Deo devota*, *filia Huepoldi* (leggo *Hucpoldi*) *Comitis Palatii*. V' era presente, e sottoscrisse quella Carta lo stesso Hucpoldo. Nè vo' tacere un fatto riferito nel Compendio delle Croniche Casinensi, da me dato alla luce nella Par. I. del Tomo II. Rer. Ital. pag. 370. *Uxor Ludovici II. Imperatoris* (cioè Angilberga) *in Tucbaldum Palatii Comitem post Imperatoris discessum oculos injecit*. Trovatolo resistente alle sue voglie, l' accusò al Marito Augusto, che troppo credulo corse a far levare di vita il misero *Ucpoldo*, perchè certo di lui si conta questa favola. Ma *Andaberta* moglie dell' estinto per comprovare l' innocenza di lui alla presenza del medesimo Augusto *super duodecim vomeres ignitos nudis pedibus illæsa deambulavit*. Percio l' Imperadore agli Eredi di esso Conte *Ducatum Liguriæ*, & *Tu-*

Tuscia, *& in perpetuum Comitatum Mutinensem cum aliis octo Comitatibus concessit*. Favole tutte, sapendosi, che Angilberga fu Principessa di molta Pietà, e cara a Lodovico II finchè egli visse. Una simile Storia o Favola vien raccontata da Gotifredo da Viterbo di *Maria moglie di Ottone III.* tentatrice di un Conte di Modena (il che ha qualche relazione col Contado di Modena conceduto agli Eredi di Hucpoldo), e fatto morire innocente: tanto erano proclivi i Letterati antichi a bere, e spacciar delle Favole.

Da un Placito Lucchese dell' anno 865, di cui farò menzione al Cap. X, apparisce, chi fosse allora Conte del Sacro Palazzo, cioè un *Giovanni*, che in compagnia di Pietro Vescovo d' Arezzo presedette a quel Giudizio. Nell' anno poi 873. e nel seguente, da due Placiti vien commemorato *Heribaldus Comes sacri Palatii*. Questo medesimo Personaggio nell' anno avanti è intitolato *Vicecomes Palatii*: dal che, e da altri Atti ancora, si scorge, che il Conte del Palazzo aveva un Vicario, appellato perciò *Vicecomes*, oggidì *Visconte*. Nel Concilio tenuto in Pavia l' anno 876. per l' elezione di Carlo Calvo, fra i Principi d' Italia si vede registrato *Boderadus*, o pure *Bodradus Comes Palatii*; e presso il Campi nella Storia Ecclesiastica di Piacenza in una Donazione dell' anno 899. è menzionato *Everardus Comes filius bo. me. Foderadi, qui fuit Comiti Palatino*. Sospetto io, ch' ivi sia scritto *Palatio*, perchè non era allora in uso il *Comes Palatinus*. Infatti più di sotto si fa menzione *animæ quondam bo. me. Boderadi Comiti Palatio*. Un bel Placito tenuto nell' 880. da esso Boderado nella Città di Pavia alla presenza di *Carlo il Grosso* Re, e di *Aicardo Vescovo di Vicenza* non conosciuto dall' Ughelli, ho io dato alla luce, dove troviamo memoria *Curtis Ducati* nella Città di Torino, perchè ivi una volta era la residenza di un Duca. Ma onde viene, che in un Diploma di esso Re Carlo del precedente anno 879. esistente nell' Archivio de' Canonici di Reggio, *Pertoldus Illustris Comes Palatii* è nominato, quando e prima e dopo

e dopo fu in possesso di quella Carica Boderado? Altro non so pensar io, se non che questo Bertoldo fosse Conte del Palazzo per gli Stati di Germania di Carlo il Grosso, e venuto con lui in Italia; o pure che due in questi tempi fossero in Italia i Conti del sacro Palazzo. Regnando poi Guido Imperadore, in un Privilegio da lui conceduto a Leodoino Vescovo di Modena nell'an. 891. si vede riferito *Maimfredus Comes sacri Palatii*. Siccome ancora sotto Lamberto Augusto di lui figlio all'anno 897. in un Placito tenuto in Firenze comparisce *Amedeus Comes Palatii*. Due Diplomi di Lodovico III Imperadore, rapportati dal P. Celestino nella Storia di Bergamo, ci fanno vedere *Sigefredo Conte del Palazzo*. Ho io pubblicato un bel Placito dell'anno 903. tenuto davanti Berengario I Re d'Italia, da cui si scorge, che *Irmengarda Monaca figlia di Lodovico II Augusto* avea donato a Scamburgia Badessa del Monistero di San Sisto le Corti di *Guastalla*, e *Luzzara*, a lei lasciate da *Angelberga Imperadrice* sua Madre. Presiede a quell'Atto *Sigefredus Comes Palacii, & Comes ipsius Comitatus Placentini*. Fra' testimonj s'incontra ivi *Adelmanno Vescovo di Concordia*, che l'Ughelli non conobbe.

Ho io parimente prodotto un Diploma del suddetto Berengario divenuto Imperadore, con cui nell'an. 917. conferma a *Berta sua figlia*, Badessa nel Monistero Piacentino di San Sisto, il governo e i Beni di quel sacro Luogo, avendo di ciò pregato *Oldericus illuster Marchio, sacrique Palatii nostri Comes*. Di lui pure si trova menzione in un Diploma del 920. per la Chiesa di Monza nel Tomo IV. dell'Italia sacra. Parimente Liutprando nel Lib. II. Cap. 15. della sua Storia parla di questo Olderico con dire, che *Suevorum sanguine duxerat originem*, e che fu dipoi ucciso dagli Ungheri. Da che fu creato Ugo Re d'Italia, la Carica di Conte del Palazzo pervenne a Giselberto, come apparisce da un Diploma di esso Re dell'anno 926, conceduto a Guido Veovo di Piacenza, e riferito dal Campi Tom. I. della Storia Eccles. di quella Città. Viene egli nominato dallo Storico Liut-

Liutprando *Gilebertus prædives Comes & strenuus*, e da lui ancora sappiamo, che Gualberto potente Giudice di Pavia *Razam natam suam Gileberto Comiti Palatii sociaverat*. V' ha qualche memoria, che a costui in quell' illustre Ministero succedesse *Sarlione* di Nazion Borgognona, che divenne poi Duca di Spoleti per attestato del medesimo Liutprando. Dopo lui il suddetto Re Ugo sollevò al grado di Conte del sacro Palazzo *Ubert o Marchese* suo figlio bastardo, che già vedemmo anche Signore della Toscana. Sotto Ottone il Grande Imperadore della suddetta Dignità fu investito *Oberto Marchese* illustre Progenitore delle due Estensi Linee, cioè della Reale di Brunsvich, e della Ducale di Modena, come con varj Documenti ho dimostrato nella Parte I. delle Antich. Estensi. In un Diploma di esso Augusto dato alla Chiesa d'Asti nell' anno 962. presso l' Ughelli Tom. IV. dell' Italia sacra egli è chiamato *Obsertus sacri Palatii Comes*. Ma si deve ivi scrivere *Obertus*. A me somministrò il Chiarissimo P. Abbate D. Guido Grandi un bel Documento dell' anno 975. tratto dall'Archivio Archiepiscopale di Pisa. Aveva io ben provato nelle Antichità Estensi, che *Oberto II*, & *Adalberto Marchesi*, da' quali discende la suddetta Serenissima Casa d' Este, aveano avuto per Padre Oberto I Marchese: ma non m' era riuscito di trovar Documento comprovante, che questo Oberto I. fosse il Conte del sacro Palazzo, Principe, che tanta figura fece a' tempi di Ottone I Augusto. Nello Strumento Pisano dell' anno 975, *Adalbertus & Obertus germani Marchioni; filii b. m. Oberti Marchionis & Comitis Palatio* ricevono a livello una gran copia di Beni posti in varie Ville del Territorio di Pisa, da Alberico Vescovo Pisano. Beni tali poi sotto nome di *Terra Obertenga* nel Secolo seguente si veggono confermati da Arrigo III. fra gli Augusti [6] a' suddetti Estensi. Ec-

[6] Di questo Arrigo IV. Re di Germania parlando negli Annali (*an.* 1084.) disse „ Nella Basilica Vaticana ricevette Arrigo dalle „ mani del sacrilego Antipapa la corona Imperiale, e il titolo d' „ Im-

Ecco dunque rischiarato questo punto. Per uno Strumento di Lucca accennato dal Fiorentini nella Vita di Matilda, e da Cosimo dalla Rena nella Serie de' Duchi di Toscana, Documento, ch'io poi diedi alla luce, sappiamo che il suddetto Marchese Oberto I. ebbe per Padre un'*Adalberto Marchese*, il quale certamente fiorì circa l'anno di Cristo DCCCC. giacchè Oberto I. suo figlio assai vecchio mancò di vita prima dell'anno 975, come costa dal suddetto Strumento Pisano. Adunque il Padre di esso Marchese Oberto I. potè essere *Adalberto II Marchese di Toscana* soprannominato il Ricco (il quale finì i suoi giorni nell'anno 916. o 917.), del che altre gagliarde conjetture io ho addotto nelle suddette Antichità Estensi. Forse un dì qualche altro Documento potrà meglio chiarire questo punto.

Ci fa uno Strumento dell'anno 979. conoscere *Giselberto Conte del Palazzo* a' tempi di Ottone II Augusto. Noi sappiamo da Donizone, che Richilda, prima moglie di Bonifazio Marchese padre della Contessa Matilda, fu figlia di un Giselberto Principe.

Marchio Richildam prætaxatus Comitissam
Quæ Giselberti de sanguine Principis exit,
Duxit in uxorem.

Il Fiorentini, e il P. Bacchini stimarono, che questo Giselberto fosse Conte di Lucemburgo. Ma in uno Strumento dell' Archivio Estense essa Richilda è chiamata *Filia bonæ memoriæ Giselberti Comes Palatii*; e però figlia di un Principe Italiano. Così *Lanfranco* fratello della medesima Richilda in un Documento dell'an. 1017. si truova fregiato col titolo di *Conte del Palazzo*. Un' insigne Placito tenuto in Roma nell'anno 983. da me dato alla luce, che belle notizie contiene di Personaggi di quel tempo, fa anche menzione di un *Sergio Conte del Pa-*

„ Imperadore Augusto. Tale il chiamerò anch'io, come han fatto „ tanti altri, quantunque illegittimo Imperadore, perchè unto, „ e coronato da un'usurpatore del Romano Pontificato „. Quì liberamente lo dichiara Augusto. E' credibile, che siasene dimenticato: se pure non lo ha fatto per accreditare i Diplomi.

Palazzo. Ma secondo le apparenze questo fu un Magistrato della Corte Pontifizia. Anche in quella dei Principi di Benevento si truova un particolar Conte del Palazzo: del che ho io addotte le pruove. Ora fra i Conti del sacro Palazzo d'Italia s'ha da annoverare *Ardoinus Comes Palacii*, da cui tenuto fu un Placito nel territorio di Brescia l'anno 996. Parimente all'anno 1001. da un Diploma di Ottone III Imperadore, e da un Placito, da me dati alla luce, si ricava, che allora godea la Carica di Conte del Palazzo un'Ottone nipote di Pietro Vescovo di Como. E ch'egli continuasse ad essere tale anche nell'Anno 1017. si pruova con uno Strumento dell'Archivio de' Canonici di Modena, da lui sottoscritto. Più oltre non son'io passato nella ricerca de'Conti del Palazzo. Ministri tali ordinariamente faceano la loro residenza in Pavia, dov'era il Palazzo dei Re d'Italia. Fors'anche reggevano quella Provincia coll'autorità, che altri Duchi, o Marchesi governavano il paese loro assegnato. Pietro Diacono nella Cronica Casinense Lib. IV. Cap. 18. fa menzione di una Berta figlia *Compalatii Ticinensis*: e però il Du-Cange introdusse questo vocabolo nel suo Glossario. Ma intendiamo, che quello Storico dovette scrivere *Filia Com. Palatii*, cioè *Comitis Palatii Ticinensis*. Non si usava già di aggiugnervi quel *Ticinensis*. Ma perchè anche i Principi Beneventani, siccome testè accennammo, aveano il loro Conte del Palazzo, perciò stimò Pietro Diacono di dover identificare quello del Palazzo dei Re d'Italia.

Passiamo ora a considerar le umane vicende. Da che dopo il Mille cominciarono, siccome diremo a suo tempo, le Città di Lombardia, e d'altre parti d'Italia ad alzare il capo per mettersi in libertà; a poco a poco andò calando l'autorità de'Ministri Imperiali, e toccò appunto questa disavventura ai Conti del Palazzo. Risedevano essi nel Palazzo Reale di Pavia. Furono cacciati di là dai Pavesi, e si ricoverarono a Lomello, Terra riguardevole, onde prese il nome la Provincia sommamente fertile di grani appellata *Lomellina*, che dovea esser di lor particolare

colare dominio. Ma crescendo ne' Pavesi l'animosità e la voglia di slargare le fimbrie, occuparono quella Provincia, smantellarono la Terra, e costrinsero il Conte a dismettere il suo Ministero, e secondo l'uso di allora a farsi Cittadino e suddito della loro Città. Odasi Guntero, Poeta molto commendabile, che fiorì negli ultimi anni di Federigo I Augusto, e nel Lib. III. del suo Poema fa menzione del *Conte Palatino* già residente nella Terra di Lomello, con dire:

> *Aspice, quam turpi Lunelli nobile Castrum,*
> *Atque Palatini Sedem, fidosque penates*
> *Verterat illa* (Pavia) *dolo Comitem Civesque vocabat &c.*

S' ha da scrivere *Lumelli*. Qual fosse la giurisdizione di esso Conte in addietro, s' ha dai seguenti versi:

> *Et nunc iste Comes, consors & conscius Aulæ*
> *Ille potens Princeps, sub quo Romana securis*
> *Italiæ punire reos de more vetusto*
> *Debuit, injustæ victrici cogitur Urbi*
> *Ut modicus servire cliens, nulloque relicto*
> *Jure sibi, Dominæ metuit mandata superbæ.*

Aggiugniamo quì le parole di un nobilissimo Storico del Secolo XII, cioè di Ottone Vescovo di Frisinga, da cui Guntero prese buona parte del suo Capitale. Introduce egli nel Lib. 2. Cap. 18. de Gest. Friderici I, Tortona, che si lagna delle soperchierie di Pavia con queste parole: *Te ipsam non respicis, quæ Lunellum* (scrivi *Lumellum*) *Imperiale Oppidum magna & robusta equitum manu stipatum, Palatini Comitis tui habitatione inclytum &c. ad solum usque prosternere non timueris. Factus est ille INTER ITALIÆ PROCERES NOBILISSIMUS inquilinus tuus, qui debuit esse DOMINUS. Reddit tibi nunc vectigal, cui tu Principis vicem gerenti vectigal solvere solebas. Videat Princeps & animadvertat qua honestate sui, Imperiique honore ipsius lateri judicium de ITALIS laturus assideat.* Ci fanno parole tali intendere, che insigne Carica fosse una volta il Conte del Palazzo, Vicario in Italia degl' Imperadori,

dori, e che dimorando nel Palazzo di Pavia stendea la sua giurisdizione sopra tutte quelle parti dell' Italia, che dipendevano dall' Imperio. Cessò tal Dignità, e sorsero in sua vece Conti Palatini delle particolari Provincie. Nel Regno di Napoli sotto i Principi Normanni furono in molto credito i *Conti di Laurctello*, i quali si truovano intitolati *Comites Palatii*. Anche la Toscana ebbe il suo Conte Palatino nel Secolo XIII. Presso l' Ughelli nel Tomo III. dell' Italia sacra si fa menzione *Aldrobandini de Soana, Dei providentia in Tuscia Comitis Palatini*. Il suo titolo era questo: *Ego Ildebrandinus Comes Dei gratia Palatinus filius quondam bo. me. Comitis Willelmi Tusciae Comitis Palatini*. Avolo suo probabilmente fu *Ildebrando Conte Palatino*, una concessione del quale, spettante all' anno 1213, ho io rapportato. Resta ancora un' Investitura della Città di Grosseto da Federigo II. Imperadore nell' anno 1221. Parimente ebbero il titolo di Conti Palatini i potenti una volta *Conti Guidi*, e i *Conti Alberti di Prata*, e i *Conti Venerosi*. Ho io rapportato, e rimesso all' altrui esame un Diploma di Arrigo VI Augusto dell'anno 1195, in cui investisce *Venerosum Filium Brandalixi Comitis Palatini de Venerosis de Ripa Insulae Suzariae & Bardinae, & quartae partis totius Civitatis Veronae*. Strana cosa è il vedere investito questo Conte della quarta parte di Verona. Peraltro non si può negare, che ne' vecchj tempi i Conti Venerosi godessero il titolo di Conti Palatini, e almeno il Privilegio *faciendi filios legitimos, & filios adoptivos, & Judices ordinarios* (cioè Dottori di Leggi) *& Notarios*. In una Carta dell' anno 1290. ho io veduto, che Bartoloto de' Venerosi *filius quondam Domini Petri Venerosi Comitis Palatini de Ripa*, creò un Notajo. Questo medesimo titolo ed autorità conferirono poscia i susseguenti Imperadori ad assaissime persone; ed altrettanto fecero anche i Romani Pontefici, di maniera che oggidì come avvilito si truova in troppo bassa fortuna. Può recare maraviglia il vedere, ch' essi Augusti in crear tali Conti gl' intitolavano *Sacri Latera-*

nensis Palatii Comites, anzi *Sacri nostri Lateranensis Palatii, & Aulæ nostræ Romanæ Comites*. E Castruccio Duca di Lucca nell' anno 1328. da Lodovico il Bavaro fu creato *Comes Palatii Lateranensis* [7]. Niun diritto restava più ai Cesari in que' tempi sopra Roma, onde potessero far valere sì fatti Titoli. E ciò sia detto degli antichi Conti del Palazzo, de' quali appena resta un' ombra ne' Conti Palatini de' nostri dì, quantunque alcuni

7 Il Du-Cange nel Glossario cita la Formula della creazione di Castruccio per esempio d'ogni altra di tai Conti *Palatii Lateranensis*, come sta presso il Goldasto (*Const. Imp. tom.* 1. *pag.* 329.), nella quale quel Principe fanatico osa di pronunziare di tal Comitato del Sacro Palazzo Lateranense, *ad fiscum, & Sacrum Romanum Imperium justis & legitimis causis devolutum, & applicatum*. Onde non reca altrimenti maraviglia, che gli Augusti s' arroghino quel diritto in Roma. La reca bensì grande il supporre, che ne' tempi più antichi lo godessero: quando l' istesso Bavaro confessa l' invasione fatta dell' altrui giurisdizione. Si vedano i Cerimoniali di que' tempi, cioè quello del Gaetani (*Mus. Ital. to.* 2. *pag.* 398.), quello inserito in un Diploma di Clemente V, e in altro d' Innocenzo VI (*Bullar. Vatic. pag.* 251. 353.); si troverà tra gli Ufiziali Pontificj anche esso Conte: *Deducentibus eum hinc inde* (l' Imperadore fino alla porta Argentea) *Comite Lateranensis Palatii, & Primicerio Judicum Romanorum*. Forse l avranno essi medesimi accompagnato anche nelle alt e varie funzioni della coronazione, ma i Cerimoniali antichi non lo dicono, e in quello d' Agostino Patrizj si vede mutato sistema. Ciò poco importa. La formula del Goldasto presso Du-Cange ebbe la stessa fortuna di Castruccio, che fece una rappresentazione da Scena come dice quest' Autore negli Annali (*an.* 1328.), mentre non si vedono praticate le cerimonie prescritte in essa ne' Rituali posteriori. E' ben poco lodevole per uno Scrittore l' addurre sì fatti esempj, senza riflettere, che negli Annali dichiarò vacanza d' Imperio tutto il tempo che visse Lodovico Bavaro, e mostrò evidentemente nulli tutti gli Atti o siano le *bestialità*, com' ei le chiama, del suo falso Imperio. Niuna io ne nomino: solo mi rappresento la Santa Città di Roma sottoposta a generale interdetto spedir Legati in Provenza a nome del Senato e del Popolo a dimandar mercè, per aver riconosciuto quel Principe empio, sacrilego, e fanatico. Indi rivolgo tutta la mia maraviglia non già all' aver tolto il Du-Cange dal Goldasto quel Diploma illegittimo, del Bavaro; ma al vederlo adoprato da questo Autore come valido e legittimo al pari di quelli degli altri Augusti che accenna.

alcuni di essi possano per un prosciutto concedere la Laurea Dottorale, e creare dei Notaj, dove loro è permesso.

DISSERTAZIONE OTTAVA.

Dei Conti e Viceconti de' Secoli barbarici.

CHiunque ha letto la Notizia dell' uno e l' altro Imperio, cioè dell' Occidentale ed Orientale, scritta nel Secolo Quinto, ed illustrata dal celebre Guido Panciroli; ovvero ha pratica del Codice Teodosiano, e dell' altro di Giustiniano: non avrà bisogno di essere istruito da me, che mentre ancora fioriva il Romano Imperio, il titolo e la Dignità di *Conte* fu molto in uso tanto nella Corte degli Augusti, che ne' governi delle Provincie. Perciò le Nazioni Barbare, allorchè occuparono l' Italia, la Francia, e la Spagna, trovarono già da gran tempo introdotto il nome de' *Conti*. Ma non apparisce, che sotto i Romani si appellassero Conti i Governatori di una Città. Dai Popoli Settentrionali, e massimamente dai Goti, divenuti padroni di questi paesi, sembra che avesse principio quest' uso, come osservò il Cluverio Lib. I. Cap. 48. Germ. antiq. Cioè in Latino essi chiamavano *Comitem* il Presidente della Città, e nella loro Teutonica Lingua *Gravionem*, o *Graffionem*: nome, che s' incontra anche nelle antiche Leggi di que' Popoli. L' appellazione di *Comes* (oggidì Conte) si può credere derivata negli Uffiziali primarj *Compagni* del Re, o del Duce dell' esercito alla guerra; e perciocchè ad ogni Città si dovette deputare un' Uffizial militare col comando dell' armi, perciò il nome di *Comes* sotto i Re Franchi divenne proprio de' Governatori delle Città, a' quali s' aggiunse ancora il Governo civile, e la facoltà giudiciaria. Due infatti erano allora gl' impieghi del Conte, cioè il comandare alla milizia; e il decidere le liti del Popolo, se erano portate dai minori Tribunali al suo. Quanto all' autorità Giudici-

diciaria, essi l' esercitavano col tenere di tanto in tanto i *Malli*, cioè i pubblici Giudizj, e i Placiti per qualche lite particolare, coll' assistenza degli *Scabini*, e degli altri minori Giudici, col consiglio de' quali proferivano poi la sentenza, e non già unicamente come loro parea. E per questo venivano anche appellati *Giudici*. Cassiodorio nel Lib. VII. Variar. attesta, che al suo tempo ancora sotto i Goti, ufizio de' Conti era il giudicar le Cause. E Gregorio Turonense nella vita di San Nicezio Cap. 8. Vit. Patr. così scrive: *Vidi ego Basilium Presbyterum missum ab eo ad Armentarium Comitem, qui Lugdunensem Urbem his diebus potestate Judiciaria gubernabat*. Narra egli similmente nel Lib. VI. Cap. 8. della Storia de' Franchi, qualmente circa l' anno 560. avendo inteso Santo Eparchio, che si conduceva alla forca un Ladro o Assassino, tosto *misit Monachum suum ad deprecandum Judicem, ut scilicet culpabilis ille vitæ concederetur*. Pel gran rumore ed opposizion del Popolo, non fu permesso al Giudice il mutar sentenza. Si salvò poi come prodigiosamente quel malvivente. Allora Eparchio *Comitem arcessiri jubet, dicens: Cur hodie induratus hominem, pro cujus vita rogaveram, non laxasti?* Da queste parole intendiamo, lo stesso essere stato il Conte, che il *Giudice* supremo di una Città, e che molta era la di lui autorità, da che potea donar la vita ai condannati alla morte. Perciò nelle Leggi Ripuarie pubblicate dal Re Dagoberto circa l' anno 630. si legge: *Si quis Judicem Fiscalem, quem Comitem vocant, interfecerit, sexcentis solidis multetur.* E ne' Capitolari dei Re Franchi è ordinato, che *Comites Legem teneant*, sappiano le Leggi, secondo le quali s' ha da giudicare. Erano allora ben poche. E che *ament justitiam*, e sieno spediti in farla; e che ogni Mese *Placita peragant*, cioè pubblicamente Giudizio, avvertendo di aver a cuore sopra tutto gli affari de' Poveri, Pupilli, Orfani, e Vedove. V' era inoltre comandamento, che non si potessero tenere i Giudizj se non dai Giudici *digiuni*, cioè prima del pranzo: perchè

chè anche allora doveano essere in credito i frequenti bicchieri di vino, che poteano tramandar fumi alla testa. Si può chiedere, perchè nelle Leggi Longobardiche niuna menzione mai si truovi de' Conti, benchè sì spesso vi si parli de' Ministri di Giustizia. Nè pur Paolo Diacono suol di lor far parola. Non era forse in uso il nome de' Conti presso i Longobardi, come presso i Franchi? Certamente soliti furono più tosto a valersi del nome di *Giudice*, che di quello di *Conte*. Contuttociò non si può negare, che adoperassero l'uno, e l'altro. Il Santo Pontefice Gregorio il Grande nel Libro IV. Ind. 12. Epist. 47. scrivendo a Sabiniano suo Apocrisario alla Corte del Greco Augusto, disse queste celebri parole: *Si ego in morte Langobardorum me miscere voluissem, hodie Langobardorum gens neque Reges, nec Duces, nec Comites haberet, atque esset in summa confusione divisa*. E dal suddetto Paolo Diacono nel Lib. III. Cap. 9. vien rammentato *Comes Langobardorum de Lagare*, *Ragilo nomine*. Oltre di che ne' Diplomi dei Re Longobardi, riferiti dall' Ughelli, Margarino, e Campi si truova questa Formola: *Præcipientes omnibus Ducibus, Comitibus, Gastaldiis, vel Actionariis nostris &c.* O pure quest' altra: *Ut nullus Dux, Comes, Gastaldius &c.* Quì il nome di Conte significa lo stesso che il Giudice in altri luoghi.

L' altro Ufizio de' medesimi Conti consisteva nel governo della Milizia sì in tempo di pace, che di guerra. Nell' Editto di Lodovico Pio Imperadore dell' anno 815. presso il Baluzio si comanda, che gli Spagnuoli, *sicut ceteri liberi homines* (perchè i Servi non erano ammessi a militare) *cum Comite suo in exercitum pergant*. In un Capitolare di Carlo Magno dell' anno 812. è ordinato, che i Conti andando all'Armata non lascino alcuno esente dalla Milizia, alla riserva di due o di quattro persone. E perciò s' intende, perchè Bonifazio II, probabilmente Duca di Toscana, nella spedizione, ch' egli fece nell' anno 828. contro i Mori di Affrica, *assumto secum fratre Berethario, & aliis quibusdam Comitibus de*

Tuscia &c. in Africam trajecit. Così nella Legge Longobardica LVI. di Lottario I Imperadore leggiamo queste parole: *Postquam Comes & pagenses de qualibet expeditione reversi fuerint, ex illa die per XL. noctes sit bannum resisum.* Dalla voce *Comes* significante Governatore della Città, si formò poscia *Comitatus*, parola indicante tutto il Territorio con Terre, Castella, e Ville sottoposto al comando, e alla giurisdizione del Conte. Imperciocchè non già i Conti presero il nome loro da *Comitatus*, come alcuni hanno immaginato, ma bensì *Comitatus* è venuto da *Comes*. Egidio Menagio nelle Origini della Lingua Italiana, cercando onde sia nata la voce *Contado*, così scrive: *Contado, Campagna intorno la Città, nella qual si contengono i Villaggj, e le Possessioni. Da Contractus sottintendendo Pagus, locus, o qualche cotal cosa, Contractus, Contratus, Contradus* (onde *Contrada*), *Contrado, Contado*. Maraviglia è, che uomo di tanta Erudizione, e cotanto versato nell' Etimologie, non iscorgesse ciò, che facilmente ognun può scoprire. Siccome ho detto, *Contado* si formò da *Comitatu, Comitato, Contato, Contado*, siccome da *Comite* uscì il *Comte* Franzese, e il *Conte* Italiano. Nella stessa guisa dal Latino *Computus* abbreviato venne *Computo, Comto, Conto*. Presso l' antico Marcolfo, pubblicato dal Baluzio Tom. II. Capitular. si legge al Lib. I. Cap. 8. la Formola *de Ducatu, Patritiatu, vel Comitatu*; cioè come si creava un Duca, un Patrizio, un Conte. Ed era bene illustre la Dignità, e condizione de' Conti. Nella Par. I. Cap. V. delle Antich. Estensi ho io dimostrato, che anche i Conti entravano nel ruolo de' Principi. Hincmaro Arcivescovo di Rems nell'Opusc. *de Ordin. Palatii* Cap. 35. *Similiter* (così scrive) *Comites, vel hujusmodi Principes honorificabiliter a cetera multitudine primo mane segregabantur, quousque sive præsente sive absente Rege, occurrerent &c.* Perciò intervenivano anch' essi coi Duchi, Marchesi, e Vescovi all' elezione del Re d' Italia.

Quello nondimeno, che rendeva più rilevante la Dignità

gnità dei Conti, era che quantunque non avessero in Feudo, come oggidì, qualche Città, ma solamente in Governo, dipendente dall' arbitrio del Principe: pure tal Governo soleva essere stabile, e durava tutta la vita loro. Chi una volta era Conte, non deponeva quel nobile impiego se non per salire a' gradi maggiori. Anzi a poco a poco s'introdusse la consuetudine, che i figlj o per li meriti del padre, o coll' ajuto della pecunia, succedevano nella Carica stessa. Se s' incontra alcuno di quei tempi, che cessasse di essere Conte, ciò si dee credere avvenuto per qualche suo demerito, come anche oggidì succede ne' Feudi, e Vassalli. In uno Strumento di Ambrosio Vescovo di Lucca dell'anno 845. si truova: *Manifestus sum ego Aganus olim Comes, filius quondam Gunterami*. Era stato, ma non era più Conte. Francesco Maria Fiorentini, e Cosimo dalla Rena giudicarono, che questo *Agano Conte di Lucca* fosse ancora *Marchese della Toscana*, rapportando alcune memorie di lui dell' 838 ed 840. Ma ivi è solamente detto per *Aghanum Comitem ipsius Civitatis*, cioè di Lucca. Nè per essere uno Conte o sia Governatore di Lucca, egli comandava a tutta la Toscana. S' incontra all' anno 857. *Hildeprandus Lucæ Comes*; e pure *Adalberto I Marchese* reggeva la stessa Toscana. Peraltro, come dissi, soleva passar ne' figlj la stessa Dignità. Fra gli Antenati della Contessa Matilda si truova in uno Strumento dell' anno 967, riferito dal P. Bacchini nella Cronica di Polirone, *Adalbertus qui & Atto gratia Dei Comes Mutinensis &c.* In un Diploma di Ottone I Augusto dell' anno 864. presso l' Ughelli nell' Append. del Tomo V. Ital. Sac. si legge conceduto quel Privilegio, *interventu, & petitione Adelberti incliti Comitis Regiensis sive Motinensis*. Ho io prodotto un Placito tenuto nel Castello di Carpi l' anno 1001. da *Tedaldo suo figlio*, il quale s' intitola *Teudaldus Marchio, & Comes istius Regiensis Comitatus*. Verisimilmente era anche Conte di Modena, ma parla solo di Reggio, perchè fu quell' Atto nel territorio Reggiano. Se Bonifazio Marchese padre della Contessa

Matilda continuasse ad essere Conte di Reggio, e di Modena, nol so dire. Verisimile è, che ciò succedesse, e che anche la figlia governasse queste due Città.

E' anche da avvertire, che gli stessi Duchi, e Marchesi proccuravano il reggimento particolare di qualche Città, e perciò si truovano contrasegnati ancora col titolo di Conti. Praticavasi lo stesso anche in Francia. In uno Strumento dell'anno 998 presso il Baluzio nelle Note ai Capitolari facc. 1259 si legge: *Ego in Dei nomine Guillelmus Comes Marchio, atque Dux*. Così *Adalberto I* Marchese di Toscana, siccome osservò il Fiorentini nella Vita di Matilda, ora è intitolato *Dux*, ora *Marchio*, ed ora *Comes*, perchè Governatore di Lucca. Così il celebre Progenitore de'Principi di Brunsvich ed Estensi *Alberto Azzo II*, in uno Strumento del 1050 è *Marchese*, ed insieme *Comes Lunensis Comitatus*. Parimente *Alberto Azzo I* suo padre si vede appellato *Marchio itemque Comes*. E da un Placito esistente nel Monistero di San Salvatore di Pavia dell' anno 1014. impariamo, che *Otto Comes Palacii* era nello stesso tempo *Comes hujus Comitatus Ticinensis*. Fu ancora in uso, che le stesse moglj de' Duchi, e Marchesi s' intitolassero *Contesse*. Ugo Re d' Italia in un Privilegio conceduto alle Monache di San Sisto di Piacenza nell' anno 926. nomina *Ermengardam gloriosissimam Comitissam, Karissimamque Sororem nostram*. Fu questa Ermengarda moglie di Adalberto Marchese d' Ivrea. Del pari *Berta* madre di lei, e del suddetto Re Ugo, e moglie di Adalberto II Marchese di Toscana, nel suo Epitaffio altro titolo non porta, che di Contessa, tuttochè figlia di Lottario Re della Lorena,

Hoc tegitur tumulo Comitissæ corpus humatum
Inclita progenies Berta benigna, pia &c.

Qualche esempio nondimeno si truova in contrario; *Adelaide insigne Marchesana di Susa* sempre s'intitolava *Contessa*. San Pier Damiano le dà il titolo di *Duchessa*. Anche *Beatrice* madre della Contessa Matilda, perchè Duchessa di Toscana, per tale s' intitolava. Per lo più Ma-

Matilda sua figlia si chiamava *Comitissa*; pure talvolta si truova col nome di *Marchisia*; e in un Documento dell'anno 1099. da me dato alla luce, si fa essa parlare così: *Ego Domna Mathilda Ducatrice &c.*

Passiamo ora a cercare, onde nascesse la decadenza de' Conti. Più di una cagione v' intervenne. La prima fu, che nascevano non di rado controversie fra i Vescovi, e i Conti Governatori delle Città, e del suo Contado. Giudicarono perciò comoda cosa i sacri Pastori l'ottenere dai Re, ed Imperadori anche il temporal Governo delle loro Città. Nè fu loro difficile. Abbisognavano i Re di Germania de' Vescovi per salire sul Trono d'Italia; ed anche eletti che erano, cercavano di tenerseli amici, e fedeli. Ma quel che più importa, qualsivoglia Regnante professava gran devozione alla Regina Pecunia; e i Vescovi poteano, e sapeano spendere. Perciò fin prima del Mille ottennero alcuni Vescovi, anche la Signoria temporale delle loro Città coll' esserne creati Conti. Di ciò *ex professo* parleremo al Cap.71. Intanto servirà al presente argomento un Diploma di Rodolfo Re di Borgogna, che nell'anno 996 donò il *Comitato* di Tarantasia a quell' Arcivescovo Amizone. Altri Vescovi non impetrarono la giurisdizione di Conte sopra tutto il Contado, ma solamente nella Città, e in tre o cinque miglia all' intorno. Ottone III Imperadore nello stesso an. 996 concedette a Odelrico Vescovo di Cremona *Districtionem Civitatis infra & extra quinque Miliariorum spatia*. *Distringere* volea dire Gastigare, e di là nacque la parola *Distretto*, significante tutto quel Territorio di una Città, dove si stendeva la balia, e podestà del Conte. Fu confermato questo Privilegio nell' anno 1031 da Corrado Primo fra gl'Imperadori ad Ubaldo Vescovo di Cremona. Un' altra cagione della depressione de' Conti delle Città, fu l' essersi a poco a poco introdotti i *Conti rurali*, che dominando in qualche Terra o Castello, ottenevano dagli Augusti il titolo, e la giurisdizione di Conte in quel Luogo, senza rimaner più soggetti all'autorità del Conte, che governava la Città. Perciò anti-

camente si truovano nel Genovesato i *Conti di Lavagna*; e ne' tempi della gran Contessa Matilda s' incontrano in Toscana *Comes Guido Guerra*, *Albertus Comes de Prata*, ed altri simili. Così nel Distretto di Modena si contavano una volta *Comites Gommolæ*. In uno Strumento Lucchese dell'anno 1098, un certo Rolando dona al Monistero di S.Salvatore alcune terre *pro remedio animæ bo.me. Vghicionis magni Comitis*, *&* *Cilia Comitissæ uxoris suæ*. Questi ancora sembra essere stato uno de' Conti rurali. E all' anno 1088 questo Uguccione è chiamato *Filius quondam Bulgarelli Comitis*. Troviamo ancora all' anno 1106 *Hugonem Comitem filium quondam Vguicionis magni Comitis*. Ho io inoltre pubblicato un Documento dell'anno 1091, esistente presso i Benedettini di Reggio, in cui comparisce *Hucho Comes filius quondam Bosoni similiter Comitis de loco, qui dicitur Sabloneda*: picciola Città, e Fortezza oggidì, i cui Signori godevano il titolo di Duchi. Parimente s' incontra *Alberto Conte di Sabbioneta* nelle memorie della Contessa Matilda; e in uno Strumento del 1098. son queste parole: *Albertus Comes*, *&* *Vbertus frater ejus*, *Comes quoque Walfredus & Berta uxor ejus*, *Matilda etiam Conjux bo. me. Vgonis Comitis*. Nè si dee tacere, che nel Bollario Casinense Tom. 2. Constitut. 122. questa Matilda s' intitola così: *Ego Matilda Comitissa*, *filia quondam Regibaldi Comitis de Comitatu Tarvisii*, *&* *Conjux Vchoni Comitis*, *quæ professa sum ego ipsa Matilda ex Natione mea Lege vivere Langobardorum*, *sed nunc pro ipso Viro meo Lege vivere Alamannorum*.

Campo quì s' apre per indagare, cosa s' abbia da intendere, allorchè nelle vecchie Carte s' incontra la formola *Comes de Comitatu*, restando incerto, se significhi il Conte, o sia Governatore, o Signore della Città, o pure un Conte, che possedesse uno, o più Castella in quel Contado, e Distretto. In uno Strumento dell' anno 1061. si legge *Garardo filius quondam Morando*, *qui fuit filius bo.me. Domni Garardi Comitis de Comitatu Imolensis*. Si osservi, che presso il P. Bacchini nella Storia del Moniste-

stero di Polirone è nominato *Ubertus filius quondam Arduini Comitis Parmensis*, negli anni 1090, e 1095. E pure in due Strumenti di Reggio, da me pubblicati, e spettanti agli anni 1054, e 1062, si truova *Arduinus Comes de Comitatu Parmense*. E presso il Margarino To. 2. Constit. 119. del Bollario Casinense, è mentovato *Ubertus Comes, filius quondam Arduini, itemque Comitis de Comitatu Parmensi*, nell'anno 1095. Adunque sembra che tal Formola veramente significasse chi era Conte della Città, se non che in que' tempi noi troviamo, che i Vescovi di Parma otternero dagli Augusti *Parmensem Comitatum tam infra urbem, quam extra*, come costa dai Documenti pubblicati dal Bordoni nel Tesoro della Chiesa di Parma. Incerto è parimente, se la Formola *de Comitatu* senza la giunta di *Comes* significasse un Conte di esso Contado, o pure solamente il Luogo, dove quel Signore abitava. In uno Strumento del 1092 si vede *Adelaxe filia Ugoni Comes, & relicta quondam Widonis de Comitatu Parmensis*. In un'altro del 1111, *Berta filia quondam Gerardi, & relicta quondam Walfredi de Comitatu Trivixino*, fa una donazione. Abbiam veduto poco fa nominato in uno Strumento del 1098, *Comes quoque Walfredus, & Berta uxor ejus*. Adunque parrebbe, che il medesimo fosse stato il dire *Comes Tarvisinus*, e *de Comitatu Tarvisino*. Due Strumenti pubblicò il Bacchini nella Storia di Polirone. Nel primo dell'anno 1045 è menzionata *Gisla filia Arduini filium quondam Attonis de Comitatu Parmensi*. Se quì si parla di Arduino mentovato di sopra, egli era *Comes Parmensis*, o pure *Comes de Comitatu Parmense*. Nel secondo spettante all'anno 958 si legge *Atto filio quondam Attoni de Comitatu Parmense*, il quale confessa di avere ricevuto sessanta lire di denari *ab Adalberto qui & Atto Consobrino meo, filio quondam Sigefredi de Comitatu Lucensi*. Questo Adalberto Azzo è il Bisavolo della Contessa Matilda. Di Sigefredo suo padre ecco ciò, che dice Donizone nel Libro I. Capit. 2. della Vita di Matilda.

At-

Atto fuit primus Princeps, astutus ut hidrus;
Nobiliter vero fuit ortus de Sigefredo
Principe praeclaro Lucensi de Comitatu.

S' ha egli da dire, che Sigefredo fosse Conte di Lucca; massimamente considerando, che Donizone l'intitola *Principe*, distinzione in que' tempi conveniente ai soli Vescovi, Duchi, Marchesi, e Conti? Io non oso asserirlo, perchè in niuno degli Strumenti di Adalberto Azzo suo figlio egli ha il titolo di Conte.

Torniamo ora ai Conti rurali. Questi si truovano anche prima del Mille. Nella Cronica del Monistero del Volturno in uno Strumento dell'anno 988. abbiamo *Landenolfo Conte del Castello di Lalinulo*. E in un Diploma di Ugo e Lottario Regi d'Italia del 945. si parla di beni posseduti *a Gropardo Komite de Castro Fontaneto*. Tanto a poco a poco andarono crescendo sì fatti Conti, smembrando ora questa, ed ora quell'altra Terra, Castello, e Villa dal Distretto delle Città, che queste si ridussero ad aver poco territorio; e i Conti Secolari, e poscia i Vescovi creati Conti per questa ragione non istendevano molto lungi la loro giurisdizione. Svanirono finalmente i Conti delle Città, allorchè queste ripigliarono la Libertà, e divennero Repubbliche, siccome diremo al suo luogo. Oltre ai *Conti* furonò anticamente in uso i *Viceconti*, Dignità molto stimata. Se col nome di *Vicarj* nominati nelle Antiche Leggi s'abbiano ad intendere i Viceconti, si può mettere in disputa. Pare nondimeno che fosse così; perciocchè dandosi in tutti quasi i pubblici Ufizj un Vicario, di questo abbisognavano più degli altri i Conti Governatori delle Città, siccome personaggj, che o per malattie, o per dover passare alla guerra, o perchè chiamati alla Corte, non poteano sempre assistere al governo: laonde conveniva, che avessero un Luogotenente o sia Vicario, appellato perciò *Vicecomes* o sia *Viceconte*, nome che poi passò in quello di *Visconte*. Menzione di questi si truova fino ne' tempi di San Gregorio il Grande. Nell'Epist. 18. del Lib. 8. Ind. 1. scrivendo ad Agnello Vescovo di Terracina, dice: *Scripsimus*

au-

autem & Mauro Vicecomiti, ut Fraternitati vestræ in hac re debeat adhibere solatia. Nel Corpo delle Leggi Longobardiche al Lib. 2. Tit. 30. Legge 2. Carlo Magno ordina, che non si possano vendere schiavi se non alla presenza del Vescovo &c. *De mancipiis, quæ venduntur, ut in præsentia Episcopi, vel Comitis sint vendita, aut Archidiaconi, & Centenarii, aut Vicedomini, aut Vicejudicis, vel Vicecomitis*. Il Baluzio tralascia la voce *Vicecomitis*, e legge *Vicedomini, aut Judicis Comitis*. Ma nel Msto Estense veramente si legge *Vicecomitis*. In un Capitolare di Carlo Calvo Re de' Franchi all'anno 864. si legge: *Habeat unusquisque Comes, in cujus Comitatu Monetam* (la Zecca) *esse jussimus, Vicecomitem suum, qui cum duobus &c.* Ed Agobardo nel Trattato dell'insolenza de' Giudei, scrive: *Venientes Judæi dederunt mihi Indiculum ex nomine vestro, & alterum ei, qui Pagum Lugdunensem Vice Comitis regit*. La voce *Pagus* non significa qualche Castello o Villa, ma bensì un Paese, e quì vuol dire tanto la Città, che il territorio di Lione. Molto più antica nondimeno si scorgerà la Carica de' Viceconti, quando veramente la vita di San Mauro Abate sia fattura di Fausto Monaco suo contemporaneo, che si legge negli Atti Benedettini del P. Mabillone, essendo ivi scritto: *Prædictus denique vir Florus, quum in omni Regno Theodeberti Regis summam obtineret potestatem, ac Vice Comitis in Andecavensi eo tempore fungeretur Pago*. Non so io dire, se più di un Viceconte una volta avessero i Conti; certo è solamente, che con questo nome s'intendeva il Luogotenente del Conte sì nella Città, che nel Territorio. Un bellissimo Placito dell'anno 880, esistente nell'Archivio di San Zenone di Verona, ho io pubblicato, in cui si truova *Audakari Vicecomes Civitatis Veronensis in vice Walifrit Comitis*. Che Carlo il Grosso Re non fosse coronato Imperadore in Roma nel Natale del suddetto anno 880, come stimò il P. Pagi, si deduce da questo Documento. Parimente in uno Strumento dell'Archivio Ambrosiano, forse spettante all'anno 870, si vede *Amalricus Viceco-*

mes

mes Civitatis Mediolanensis, Filius quondam Walderici, qui fuit Vicecomes ipsius Civitatis, per pampanum vitis, & cultellum, seo festugum nodatum &c. parole indicanti, che costui era di Nazione Salica o sia Franzese. Finalmente ho io pubblicato un Diploma dell'Archivio della Cattedrale di Reggio, in cui Lamberto Imperadore nell'anno 895. dona una Corticella *Ingelberto nomine, scilicet Vicecomiti Parmensi*.

Che appartenesse ai Conti l'eleggersi il Viceconte, rettamente lo argomentò il Baluzio da una Epistola di Agobardo a Manfredi, dove parlando di Bertmondo Conte, o sia Governatore di Lione, così scrive: *Qui bene satis habeat ordinatum de justitiis Comitatum suum: eo quod Virum Pro se constituerit ad hæc peragenda, qui non solum propter amorem & timorem Senioris sui id strenue gerat &c.* Ed allorchè erano assenti i Conti, Ufizio era de' Viceconti l'assistere alle liti. Dal Du-Cange è fatta menzione di un Placito tenuto in Vienna del Delfinato nell'anno 863, in cui sono queste parole: *Veniens Witfridus Ecclesiæ Sancti Mauricii Advocatus publice in Viennam Civitatem in præsentia Domni Ardoini ejusdem Ecclesiæ venerabilis Archiepiscopi, & Erluini Vicecomitis Missi Illustris Bosonis &c.* Essendo nondimeno costui Messo, la sua autorità fu in tal caso delegata. E sembra, che dai Viceconti non si decidessero se non le Cause lievi criminali, perciocchè nella Legge 69. di Carlo Magno fra le Longobardiche viene ordinato, *Ut ante Vicarios nulla criminalis actio definiatur, nisi tantum leviores caussæ, quæ facile possunt judicari*. Ma forse sotto nome di *Vicarj* venivano i Giudici Rurali. Varia fu poi la fortuna de' Viceconti. Coll'essere cessati in tante Città d'Italia i Conti Governatori delle medesime cessarono anche i Viceconti. Ma o sia che i Conti Rurali avessero o destinassero dei loro Luogotenenti con titolo di Viceconti; o pure che gli antichi Viceconti possedessero qualche Castello o Villa di lor Patrimonio o Feudo: certo è, che da lì innanzi ancora durò il titolo de' *Viceconti*, appellati *Visconti*. La metà *Vicecomitatus*

tus de Valle Tellina fu nell'anno 1036. donato dal Santo Imperadore Arrigo ad Eberardo Vescovo di Como. In Francia furono cospicui i Visconti *di Segur, di Albusson, di Comboin, della Torre*, oggidì *di Turena, di Ventadur* ec. perciocchè questo Titolo, con qualche Feudo, passava ne' loro figlj e Discendenti.

Quanto all'Italia, affatto è venuto meno l' Ufizio de' Visconti; che una volta era molto cospicuo. Donizone nel Lib. I. Cap. 13. della Vita di Matilda racconta, se pure è da credere, che venuto in Italia nell' anno 1046 Arrigo II. tra gl' Imperadori, Alberto Visconte, servo del Duca e Marchese Bonifazio, gli donò cento Cavalli, e ducento Astorri,

> *Tunc Comes Albertus Vice, dives maxime, Servus,*
> *Prædictique Ducis, habitator & ipsius Urbis,*
> *Cornipedes centum &c. simul obtulit ultro.*

Stupì a sì magnifico regalo l'Augusto Principe, e disse:

> *Quis vir habet Servos, quales Bonifacius?*

Dovea essere questo Alberto Vassallo del Marchese Bonifazio, e per lui Governatore di Mantova. Anche in Italia passava in Eredità il titolo di Visconte, attaccato a qualche Feudo. In Piacenza fu sommamente riguardevole quella de' Visconti, onde scese il Beato Gregorio X. Papa, che terminò i suoi giorni in Arezzo nell'anno 1276. Era quella famiglia diversa dall' altra insigne de' Visconti di Milano. O sia che questi Visconti una volta fossero Vicarj e Luogotenenti del Conte di Milano, o pure governassero con tal titolo qualche tratto di paese, di cui fosse Conte l'Arcivescovo di Milano: Certo è, che Nobili di molto erano prima ancora del loro dominio in essa Città di Milano. Landolfo seniore Storico fa menzione di un' *Eriprando Visconte*; e Galvano Fiamma nel Manip. Flor. di un' *Ottone Visconte*. Giorgio Merula, Tristano Calchi, Paolo Giovio, ed altri annoverarono questi due personaggj fra gli Antenati de' Visconti Milanesi, se con fondamento, nol so dire. Chi grande diventa oggi, facilmente truova chi il fa tale anche ne' precedenti Secoli. Circa il 1263. sotto l'Arcivesco-

vo

vo Ottone cominciò la potenza di quella Casa, albero maestoso, di cui in fine si seccarono le radici. Ottone Morena nella Storia di Lodi all'anno 1155, di un' *Ugo Visconte*, che coi Milanesi andò al soccorso di Tortona; ma senza poter noi dire, qual fosse la Famiglia sua. Davasi una volta il titolo di *Visconte* ai Governatori di qualche Castello. In uno Strumento del 1198, *Petronianus Vicecomes* governava un paese, di cui era Conte il Vescovo di Viterbo. Solevano particolarmente i vecchj Marchesi Estensi chiamar *Visconti* i Podestà o Governatori delle lor Terre e Castella. Perciò in una Donazione fatta da Azzo VII Marchese d' Este nel 1235. si truova *Dominus Fulco Grassus de Lendenaria Vicecomes illius Marchionis*. E in uno Strumento del 1252. *Dominus Ecelinus Vicecomes Domini Azonis Estensis & Anconitani Marchionis* in Figheruolo.

Finalmente si vuol' osservare, che nel governo delle Città erano una volta destinati i suoi proventi al Conte Governatore. Nella Legge Longobardica 127. di Carlo Magno pare, che si lasci al Conte la terza parte delle condanne Criminali; ed è poi ciò espresso nella Legge seguente 128. *Heribannum* (cioè la pena di chi non andava all'Armata) *Comes exactare non præsumat: nisi Missus noster prius Heribannum ad partem nostram recipiat, & ei* (cioè al Conte) *suam tertiam partem exinde per jussionem nostram donet.* Sappiamo da Ottone Frisingense Lib. I. Cap. 31. de Gest. Frider. che si praticava la stessa regola in Ungheria, essendo diviso quel Regno in settanta Comitati; *& de omni justitia ad Fiscum Regium duas lucri partes cedere, tertiam tantum Comiti remanere.* Era inoltre assegnato ai Conti, e Viceconti il godimento di alcuni poderi. Nell'Investitura della Contea di Verona data da Federigo I Augusto a Bonifazio Conte di S. Bonifazio, si legge, *cum suis juribus & proventibus.* E Corrado I. tra gli Augusti nel creare Conte di Modena Ingone Vescovo della stessa Città, gli concede *omnia quæ vocata sunt Publica, Fiscalia, Comitalia, aut Vicecomitalia*, come costa dal suo Diploma dell'anno 1038. da me

dato

dato alla luce. E questo basti de' Conti, il titolo de' quali si truova oggidì sì moltiplicato in tante Città d'Italia, che ognun sel procaccia per far intendere, ch'egli è Nobile. Chi nondimeno lo gode con Feudo nobile unito, ritiene gran parte del pregio degli antichi Conti.

DISSERTAZIONE NONA.

Dei Messi Regali, o sia de' Giudici straordinarj.

NOn bastò ai Regnanti di quei Secoli, che noi chiamiamo barbarici, per mantenere la Giustizia fra i lor Popoli, l'avere i *Conti del Palazzo*, i Duchi, Marchesi, Conti, ed altri inferiori Giudici, destinati a questo importante impiego. Non bastò l' intervenire sovente anche gli stessi Re ed Imperadori (siccome mostreremo al Cap. 31.) ai Placiti in compagnia di essi Giudici. Pensarono essi ancora a deputar Giudici straordinarj, o presi dalla Corte, o scelti nelle Provincie, i quali provveduti di un'ampia autorità scorressero per tutto il Regno per conoscere, se era fatta Giustizia, o se alcuno si dolesse di non averla ottenuta, e con facoltà di correggere tutti i difetti ed eccessi degli stessi Conti, e di ogni altro Ministro della Giustizia. Si chiamavano questi tali *Missi Regii*, *Missi discurrentes*, *Missi Dominici*, *Regii Legati*, per tacere altri nomi. Istitutore di essi nella Francia sembra essere stato l' insigne Re ed Imperadore Carlo Magno, Principe di gran mente, e di buon cuore, che tanti altri Riti e nuove Leggi formò, tutte commendabili ed utili ai Popoli suoi, e ch'egli introducesse quest' uso anche all' Italia. Veramente, siccome vedremo al Cap. 74., anche nell'anno 715, regnante il Re Liutprando, tenuto fu un Placito, o sia Giudizio in Toscana, dove quattro Vescovi *una cum Misso Excellentissimi Domni Liutprandi Regis, nomine Gumeriano Notario*, fu dibattuta una controversia fra i Vescovi di Arezzo e di Siena. Ma quel Messo non pare che abbia che fare con quelli, de' quali siam per parlare, perchè egli era delegato solamente per quella Causa, e non per

tutte le Giuſtizie : laddove gl'iſtituiti da Carlo Magno aveano facoltà per ogni controverſia criminale e civile. Conoſceva quel ſaggio Monarca, a quanti incomodi, a quante male arti foſſe ſottopoſto il governo de' Popoli. Ancorchè mai non manchino Giudici dotti e timorati di Dio, pure ve n'ha ſempre alcuni di tempra diverſa, che non ſi fanno ſcrupolo di vendere la Giuſtizia, che ſon tratti fuori di ſtrada dalle predilezioni, dagli odj, e da altre paſſioni. Si mirano anche talvolta le Cauſe de' Poveri, delle Vedove, e dei Pupilli in male ſtato, ed oppreſſi i men potenti dai più potenti. Forſe anche più s'incontrava queſto diſordine a' tempi di Carlo Magno. Il perchè determinò egli, che di tanto in tanto alcuni de' più ſavj e dabbene ſi portaſſero per le Provincie, a fin di cercare, ſe v'erano ſconcerti nella Giuſtizia, e colla lor prudenza ed autorità vi rimediaſſero. Qualche uſo di queſto ſalutevol rimedio talvolta ſi truova preſſo gli antichi Romani, e lo vediam tuttavia in certa guiſa oſſervato dalla prudentiſſima Repubblica di Venezia con gran vantaggio de' Sudditi ſuoi.

Portavano dunque ſeco gli antichi Meſſi, o vogliam dire Giudici ſtraordinarj, un'autorità ſuperiore a quella dei Duchi, Marcheſi, e Conti; e perciocchè eſſendoſi ſul principio conceduto queſt'impiego a' Vaſſi, o ſia Cortigiani, che pativano il male della povertà, ſi trovò, che talora Medici tali attendevano più al guadagno proprio, che alla cura de' pubblici mali: il ſaggio Imperadore cominciò a valerſi per queſta funzione di perſonaggj maggiori di ogni eccezzione, e non biſognoſi di ſucciare l'altrui ſangue. All'anno 802. negli Annali Lambeciani ſi legge di eſſo Auguſto: *Recordatus miſericordiæ ſuæ de pauperibus, qui in Regno ſuo erant, & juſtitias ſuas pleniter habere non poterant, noluit de infra Palatio pauperiores Vaſſos ſuos transmittere ad juſtitias faciendum propter munera; ſed elegit in Regno ſuo Archiepiſcopos, & reliquos Epiſcopos, & Abbates, cum Ducibus, & Comitibus, qui jam opus non habebant ſuper innocentes munera accipere; & ipſos miſit per univerſum Re-*

Regnum suum, ut Ecclesiis, Viduis, & Orphanis, & pauperibus, & cuncto Populo justitiam facerent. L'autorità di essi era ordinariamente ristretta ad una o pure a più Provincie, e questa si appellava *Missaticum*. Colà giunti che erano, spiegavano le lor Patenti, ed invitavano chiunque ne avesse bisogno a ricorrere al loro Tribunale per ottener Giustizia, intitolandosi *Missi ad singulorum hominum justitias faciendas & deliberandas.* In un Placito dell'anno 1000. tenuto nel territorio di Lodi, si vede, che Benzone Messo di Ottone III Augusto fa leggere prima la sua Patente, che soleva chiamarsi *Tractoria*. E perciocchè Ministri tali non si fermavano ordinariamente nelle Città, ma scorrevano pel paese, tenendo Giudizio, dovunque occorreva, perciò furono appellati *Missi discurrentes*. Conservasi nel Monistero Ambrosiano un Placito tenuto in Milano nell'anno 918, il cui principio è questo: *Dum in Dei nomine, Civitate Mediolani, Curte Ducati, in laubia ejusdem Curtis in judicio resideret Berengarius Nepus, & Missus Domni & gloriosissimi Berengarii Serenissimi Imperatoris, Avio & Senior ejus, qui in Comitatu Mediolanense ab ipso Imperatore esset constitutus tamquam Comes & Missus discurrens &c. eciam Epistola sigillata ab anulo idem Domni Imperatoris hic in ipso Judicio ostensa fuit & relecta, in qua continebatur, ut Berengarius Nepus idem Domni Imperatoris Missus esset constitutus &c.* Truovasi quì *Curte Ducati*, nome che sembra durar tuttavia nel Luogo appellato il *Cordusio* in mezzo alla Città di Milano, formato dall' abbreviato di *Cortis Ducis.* Quel Berengario, che quì nomato viene Nipote di Berengario I Augusto, quel medesimo è, che dopo Ugo e Lottario fu poi Re d'Italia. Adalberto Marchese d'Ivrea suo Padre avea, per attestato di Liutprando, in moglie Gisla figlia dell'Imperador suddetto. Non intervenne a quel Placito il Conte di Milano, forse perchè malato o lontano, ma bensì vi fu presente *Rotgerius Vicecomes ejusdem Mediolanensis Civitatis*. Peraltro, allorchè i Messi teneano Giudizio, anche i Conti o per onore o per necessità vi doveano assiste-

fiftere. In un Placito tenuto in Padova dai Meffi di Arrigo IV Re fi truovano ancora *Domnus Oldericus Epifcopus, & Albertus Comes hujus Civitatis Pataviensis*. Alle volte nè pure i Meffi Regj poteano terminare una Caufa, e quefta veniva portata all'Udienza dello fteffo Re od Imperadore, che non fi efentava dall'udirla e deciderla: del che abbiamo la teftimonianza in un Diploma di Lottario I Augufto dell'anno 833, dove lo fteffo Augufto dà la fentenza in favore del Monistero Veronefe di San Zenone contro Garardo Conte, non so fe di Verona o di Mantova. Quefto Documento, in cui è fatta menzione di *Rataldo Vefcovo di Verona*, ferve a correggere alcuni sbagli dell'Ughelli nella ferie de' Vefcovi di quella Città. Era la lite per la *Selva Oftiglia*, Terra oggidì del Mantovano, ma fpettante allora al Contado di Verona. Parte di effa Selva apparteneva al Moniftero Nonantolano, pervenuta ad effo per eredità *del Conte Anfelmo*, e que' Monaci pretendevano ingiuftamente tolta loro quella porzione dal Conte di Verona. *Hucpoldus Comis ipfius Civitatis*, egli è nominato. Ora fi tenne un Placito nell'anno 820. preffo il Fiume Mincio, dove *Rataldus Epifcopus Miffo Domni Imperatoris ad fingulorum hominum deliverandas intentiones*, fece la prima figura, e feco fedevano *Andreas Epifcopus Vicentinus* (ommeffo dall'Ughelli nell'Italia facra), *& ipfe Hucpoldus Comis, Sevodo Comis de Mantua &c.* Furono in quel litigio vincitori i Monaci Nonantolani.

Avvegnachè tanta foffe l'autorità dei Meffi Regali, pure tenendo effi Giudizio fuori del Regio Palazzo, e in Cafa altrui, come fovente accadeva, erano tenuti a chiedere licenza dal padrone della medefima per poter quivi alzar tribunale; e quefta licenza fi efprimeva nella fentenza, affinchè in avvenire non foffe quell'edifizio tenuto per Luogo pubblico. Lo fteffo praticavano ancora i Marchefi e Conti. Prefi dall'Archivio di San Salvatore di Pavia un Placito dell'anno 945, il cui principio è tale: *Dum in Dei nomine, in Civitate Regio infra clauftra & domum Sancta Maria Mater Ecclefia, & Epifcopio iftius Regien-*

giensis, in Sala, que est in latere ipsius Ecclesie, & in Laubia (Loggia), *que est ante Caminata Dormitorii ipsius Sale, in judicio resideret Ildoinus Vassus Donni Aribaldi Episcopi ipsius Sedis, per data licentia, & Missus Domni Ugonis gloriosissimi Regis, ex ac causa ab eo constitutus*. Così in un' altro Placito Veronese dell' anno 1023. leggiamo: *Dum in Dei nomine, Civitate Verona in domo Episcopii Sancte Sedis Veronensis Ecclesie, in Laubia majore, que estat super flumen Athesi, per data licentia Domni Johanni Episcopi ipsius Sancte Veronensis Ecclesie, in judicio resideret Domnus Tado Comes istius Comitatus Veronensis ad justitias faciendas hac deliberandas &c.* Bisognava anche far tale dichiarazione, ancorchè si tenesse il giudizio in Casa di private persone, siccome apparisce da un Documento dell' Archivio Ambrosiano spettante all'anno 1035, dove abbiamo queste parole: *Dum in Dei nomine, Civitate Mediolani, in mansione Petri Negotiatoris, filii quondam Johanni, per ejus data licentia, in judicio adesset Arialdus Judex & Missus Domni Chunradi Imperatoris ex ac causa ab eo constitutus &c.* Aveano poi i Messi Regj facoltà di sottodelegare altri Giudici per assistere ai Placiti, e decidere le controversie; come costa da un' altro Placito dell'Archivio medesimo tenuto nell' anno 844, dove si legge: *Dum in Dei nomine per admonicionem Domni Angelberti Archiepiscopo & Misso Domni Imperatoris... cum resedisemus nos Johannes Comis, Gunzo Vicedomino in clausura Sancti Ambrosii foris Civitate Mediolano &c.* Sceglievansi dunque, siccome dissi, a questo nobile impiego persone ricche e riguardevoli, nelle quali non cadesse sospetto di tradir la Giustizia, come Conti, Vescovi, ed Abati; il che si truova confermato dalla Cronica Moissiacense presso il Du-Chesne. E a questi Messi erano obbligate le Provincie di somministrar cavalli, ed alimenti secondo la tassa delle Leggi, una delle quali è attribuita a Lodovico Pio Augusto. *Conjectum* si appellava questa contribuzione, ed ognuno pagava a rata del suo avere. Ma non la poteano esigere i Messi, qualora eser-

citavano il suddetto Ufizio entro il suo Contado o Diocesi, *aut prope suum Beneficium consistebant*; e però solamente era loro dovuta, se giudicavano lungi di là, come apparisce dalla Legge LIV. fra le Longobardiche di Lodovico Pio. Tuttavia tale era l'utile, che ne proveniva ai Popoli, che lieve dovea lor parere l'aggravio.

Pertanto si proccurava di commettere sì fatto Ministero a persone pie, dotte, ed incorrotte. Nell'anno 858. i Vescovi congregati *in Carisiaco Palatio*, così scrivevano al Re Lodovico nel Cap. 14. della loro Lettera, *Missos etiam tales per Regnum constituite, qui sciant, qualiter Comites & ceteri Ministri justitiam & judicium Populo aciant; qui sicut Comitibus præponuntur, ita scientia, justitia, ac veritate eis præemineant*. Sopra tutto poi s'incaricava a questi Giudici straordinarj e superiori ai Conti Giudici ordinarj, *ut Ecclesiarum Dei justitias, viduarum quoque, & orphanorum, sed & ceterorum hominum inquirerent & perficerent; & quodcumque emendandum esset, emendare studerent, in quantum melius possent; & quod emendare per se nequivissent, in præsentia Imperatoris adduci facerent*. Son queste parole di Frodoardo nel Libro 2. Cap. 18. della Storia di Rems, coerenti alle usate da Lodovico II Augusto nel Capitolare di Pavia. Incombenza loro eziandio fu il fare ristorare i *Ponti pubblici*, come s'ha dalla Legge 36. di Lodovico Pio, e i *Palazzi Regali* per decente albergo degli Augusti, ogni volta che occorreva il bisogno. Era parimente ordinato loro di deporre i cattivi *Scabini*, e i *Giudici* malvagj con sostituirne de' buoni. Che se taluno ricusava di eseguire il determinato da loro per giustizia, in casa di lui si fermavano, e dalle di lui facoltà prendevano il vitto. Saggiamente ancora ordinò Lodovico Pio nella Legge cinquantesima delle Longobarde, *ut in illius Comitis ministerio, qui bene justitias factas habet, Missi nostri diutius non morentur; sed ibi moras faciant, ubi justitias vel minus vel negligenter factas invenerint*. Similmente lor cura avea da essere, che non corresse *Moneta*

neta falsa; che si punissero i Ladri; che si provedesse alle nemicizie private; che si togliessero le *Gabelle ingiuste*, e le *Consuetudini inique*, e i *Tributi* istituiti di nuovo, ed altri simili aggravj indebiti del Pubblico. E caso che non potessero rimediarvi, lo riferissero all'Imperadore, come abbiamo dalla Legge 36. di Lodovico Pio Augusto. Intorno a che spezialmente è da vedere il Poema di Ermoldo Nigello Scrittore di quei tempi, da me dato alla luce.

Nè solamente doveano i Messi emendare le corruttele dei Secolari, ma eziandio si ordinava loro di esaminar la condotta degli Ecclesiastici. Cioè se i Vescovi ed Abati esercitavano a dovere il lor Ministero, e se aggravavano in qualche maniera il loro gregge; se alcuno de' Sacri Ministri dilapidasse i beni degli Spedali, Monisteri, e Chiese, o iniquamente li concedesse a livello. Se i Canonici, spezialmente allora istituiti, osservassero esattamente la loro Regola, e vivessero sotto il medesimo tetto con buoni costumi, e concordia fraterna. *Monasteria Monachorum, & puellarum, & Senodochia circumeant. Si unde administrentur, debita obsequia habeant, & concorditer degant, inquirant. Quidquid inordinatum repererint, regulariter corrigant*. Così ordinò Lodovico II Augusto nell'anno 855, come s' ha dal suo Capitolare da me pubblicato fra le Leggi Longobardiche. A questo fine uso fu degli Augusti Franzesi di deputar Vescovi ed Abati, come più proprj, per conoscere ciò, che conveniva all' uno, e l'altro Clero, e alle sacre Vergini per correggere qualunque abuso, e disordine. E perciò Pippino Re d'Italia nella Legge 21. Longobardica, dice di avere inviati per Messi *unum Monachum, & alium Cappellanum infra Regnum nostrum, providendum vel inquirendum per Monasteria Virorum, ac Puellarum, quomodo est eorum habitatio, aut conversatio eorum, & quomodo quodque Monasterium debeat habere unde vivere possit*. Era perciò ordinato, che anche il Vescovo della Città intervenisse coi Messi per proccurar

la correzione e il bene del Clero, e dei Monisteri. Ed ecco quai belli, e saggj regolamenti pel pubblico bene avessero gli antichi Regnanti. Comunemente si crede, che quei fossero tempi pieni di barbarie, e di mali umori; ed alcuni de' nostri Legisti chiamano asinine le Leggi di allora. Potrà il Lettore con tali notizie giudicar meglio dello stato de' vecchj Secoli.

Nè vo' lasciar di dire, anche anticamente avere usato alcuno de' Vescovi, Duchi, Marchesi, e Conti (che questi erano i Principi di allora) di fare la lor sottoscrizione in lettere majuscole, per distinguersi dagli altri inferiori. In un Placito Lucchese dell'anno 1055, che ha questo principio: *Dum in Dei nomine, in Palatio Domini Imperatoris, qui est prope Muris de Civitate Luca* (perchè, siccome si dirà a suo luogo, i Popoli non volevano Palazzo dell' Imperadore in Città) *in judicio resedisset Domnus Eberardus Episcopus, Missus Domni Imperatoris ad causas audiendas &c.* La sua sottoscrizione è questa, diversa da quella d' altri: EGO EBERHARDUS EPS. MISSUS IMPERATORIS SUBSCRIPSI. Nè solamente gran Signori venivano destinati per Messi, ma anche talvolta persone di minor conto, benchè solamente per alcune determinate Cause. Nell' Archivio de' Canonici di Cremona vidi un Placito dell'anno 975. con questo principio: *Dum in Dei nomine, Civitate Papia in Curte propria Adami qui & Amizo Judex, per data licentia in judicio resideret Waltarius Judex & Missus Domni Imperatoris ad justitias faciendas ac deliberandas &c.* Altri simili esempli si truovano. Allorchè poi tenevano i più riguardevoli Messi qualche Placito, o sia Pubblico Giudizio, erano tenuti i *Vescovi*, e *Conti*, purchè legittimamente non fossero impediti ad intervenirvi. Parimente a tenor delle Leggi vi assistevano i *Giudici*, e gli *Scavini*, oltre a molti testimonj per onorar que' Magnati. In un bellissimo Giudizio o Placito dell' anno 827. tenuto nella Città di Torino son da leggere queste parole: *In Dei nomine. Notitia Judicati qualiter acta vel definita est causa*

causa, dum Boso Comes, vel Misso Domni Imperatoris residisset infra Civitate Taurinensis Curtis Ducati, in Placito publico, ad singulorum hominum Causas audiendo, vel deliberandum; ibidem cum eo aderant Claudius Episcopus Sanctæ Taurinensis Ecclesiæ (quel medesimo, che si dichiarò contro le sacre Immagini), *Ratperto Comes* (o sia il Governatore di Torino), *Walfertus &c. Judicibus Domni Imperatoris. Ansulfo, & Leo, Grauso, Scavinis Bosoni Comitis. Johanne &c. Scavinis Taurinensis. Turengo &c. Vassis eidem Ratperto Comitis*. Ecco quanti intervenivano a que' Giudizj: tutto ben pensato, affinchè non entrasse frode, non prevalessero le parzialità: giacchè ad ognuno era permesso di dire il suo sentimento.

Fino a quanto durasse l' uso de' Messi Regali se a me vien chiesto, dirò, parermi, che nel Secolo XI. cominciarono ad essere rari i Messi deputati alla correzione dell' intiere Provincie, sussistendo nondimeno i delegati per Cause particolari. Sul principio ancora del Secolo XII. noi li troviamo, e a poco a poco calando, svanirono in fine a' tempi di Federigo I Augusto per le guerre insorte fra lui, e i Popoli della Lombardia. Nell' anno 1038. si vede un Placito tenuto in Lucca da *Cadaloo Cancelliere Imperiale intus Curte Donni Bonifatii Marchio Dux, per data licentia Domni Imperatoris*. E non dice *per licenza del Marchese*, perchè in Lucca nello stesso tempo dimorava Corrado I Imperadore, e a lui come supremo Signore apparteneva l' alto dominio sopra tutti i beni de' suoi Vassalli. Quel *Cadaloo* il medesimo è, che nell' anno 1061, divenuto Antipapa, si vide poi abbattuto. Così nell'anno 1055. *Domnus Guntherius Cancellarius, & Missus Domni Imperatoris*, tenne un Placito in Firenze; e fu un'altro tenuto in Monselice nell' anno 1100. da *Guarnieri*, il quale è intitolato *Missus Domni Imperatoris, atque Delegatus ab ipso Principe*. Da lì innanzi si cominciò ad udire il nome di *Vicarius Imperialis*, o pure *Imperialis Aulæ Comes*, ovvero *Legatus*. Nell' anno 1163, *Domnus Garsendonius Dei gra-*

gratia Sancte Mantuanensis Ecclesie Episcopus, & Imperialis Aule Comes, decide nella sua Sala una lite fra l' Abate di San Zenone di Verona, ed alcuni altri. Così nel medesimo anno *in Palacio Mutinensi* fu decisa una lite *Apud Domnum Hermannum Verdensem Episcopum, & Imperatoris Vicarium, & Legatum*. Nella stessa Città di Modena nell' anno 1167. *Domnus Girardus Rangonus Imperatorie Majestatis per Mutine Episcopatum, & Comitatum Legatus, & Consules Mutine*, danno licenza al Massaro della Cattedrale di San Geminiano di cavar marmi tanto nella Città, che fuori per terminare il Duomo. Mutarono poi faccia gli affari, siccome andremo vedendo.

Dissertazione Decima.

Dei Ministri minori della Giustizia, cioè de' Giudici, Scabini, Sculdasci, Gastaldi, Decani, Silvani &c.

Già s' è veduto, essere stati una volta i Conti, cioè i Governatori delle Città, anche Giudici ed Amministratori della Giustizia. Ma perciocchè tal Dignità si conferiva per lo più ai più cospicui Nobili, che poco solevano faticare nello studio delle Leggi, e inoltre doveano attendere alla Milizia: sorge tosto un sospetto, che postate quelle cause davanti a personaggi di sì corto sapere, patissero bene spesso dei deliquj. Ora a questo pericolo providdero molto bene gli antichi Regnanti con ordinare, che avendo i Conti a decidere qualche Controversia, o dar sentenze criminali, nol potessero senza l'assistenza, e il consiglio dei Jurisperiti, appellati allora *Giudici* minori, ed oggidì Dottori di Leggi. Presso i Tedeschi portavano il nome di *Graphiones* anch' essi; e presso i Salici di *Rachimburgii*, e *Tungini*. Hincmaro Arcivescovo di Rems nel Cap. X. de Ord. Palat. scrive: *Tales etiam Comites, & sub se Judices constituere debet, qui avaritiam oderint, & justitiam diligant*. La scienza di tali Giudici suppliva al bisogno de' Conti; e ad essi apparteneva l' esame del Gius e del fatto con quel-

quella sollicitudine, che presto una volta sbrigava le liti, e che a' nostri tempi cotanto si desidera. Si osservino i Placiti, e i Giudizj di allora. Non v' era Conte, Marchese, o Messo Regio, che decidesse una causa senza aver prima udito il parere di questi Giudici assistenti, attestandolo poscia il Notajo con dire: *Rectum, & secundum Legem supra memoratis Judicibus, & Auditoribus paruit esse, & judicaverunt*; e il Decreto si scriveva *ex jussione Comitis*, o pure *Marchionis*, ovvero *Judicum admonitione*. Oltre a tanti altri Placiti, ne abbiam quì due testimonj di essa verità. Il primo, tratto dall' Archivio Archiepiscopale di Lucca, ha queste parole: *Dum Domnus Berengarius Serenissimus Rex pro timore Dei, & statum omniumque Sanctarum Dei Ecclesiarum electorum, Populo hic Italicis Abitantibus, animeque sue mercedem justitiam adimplendam, dum partibus Romam iret; Cumque pervenisset infra Tuscia, foris hanc Urbem Luca, intus mansionem Ideberti, premisit suum Legatum Lex faciendum, idest Odelricus suoque Vassus & Missus constitutus &c.* In fine il Notajo dice di avere scritta la sentenza *ex jussione supra scripto Misso, & amonitionem prædictorum Judicum*. Stimò il Cardinal Baronio, che Berengario I. fosse coronato Imperadore nell'anno 915. Ma essendo egli tuttavia Re nel Novembre di esso anno, come s'ha dal suddetto Documento, e sapendo noi dal Poeta Anonimo delle Lodi di esso Berengario, che la Corona Imperiale gli fu data solamente nel giorno santo di Pasqua, ne viene per conseguenza, che la Coronazione sua seguì nel dì 24. di Marzo dell'anno 916. L' altra testimonianza s' ha da uno Strumento dell' anno 1073, di cui tale è il principio: *Dum in Dei nomine estra muras Lucensis Civitatis in Burgo qui vocatur Sancti Fridiani, in casa soleriata Pandolfi filius bo. me. Hugberi, per illius datam licentiam, in judicio resedisset Domna Mactilda Marchionissa hac Ducatrix, filia bo. me. Bonefatii Marchionis, una cum Flaiperto Judice, & Missus Domni Imperatoris ad causas audiendas ac deliberandas &c.* Nel fine il Notajo scri-

scrive : *ex jussione suprascripte Domne Mattilde, & predicti Flaiperti Judicis , & Missus Domni Imperatoris , seu Judicum amonitione , scripsi*. Notisi come cosa rara , che Flaiperto Giudice s' intitola *Messo* dell' Imperadore ; e pure allora Arrigo IV non era che Re ; siccome ancora, che *Matilda* facea da Padrona , tuttoche fossero vivi tuttavia *Beatrice Duchessa* sua Madre , e *Godefredo Duca* Marito di essa Matilda .

Essendo dunque cotanto necessarj al corso retto della Giustizia questi Giudici minori , o vogliam dire Giurisconsulti , e Dottori , abbiamo perciò molte Leggi Longobardiche , nelle quali si prescrive di scegliere a questo ministero persone di molto sapere nelle Leggi di allora , e timorate di Dio . Ecco le parole di Carlo Magno nella Legge 22: *Judices , Advocati , Præpositi , Centenarii , Scabini , quales meliores inveniri possunt , & Deum timentes , constituantur ad sua ministeria exercenda* . Se mai trascurassero i Principi o Ministri d' oggidì , allorchè son per dispensar le cariche della Giustizia , se concorra nei Giurisconsulti la Dote de' buoni costumi : non poco mancherebbero al loro dovere . Lodovico Pio nella Legge 56. così anch' egli parla : *De Judicibus autem, vel Centenariis , atque Tribunis , vel Vicariis , dignum esse censuimus , ut si mali fuerint reperti , de ministerio suo abjiciantur* . Abbiam veduto, che l' esame di costoro era spezialmente raccomandato ai Messi Regali , che seco portavano la facoltà di rimuovere dagli Ufizj le persone indegne. Nè minor premura in ciò fu quella di Lottario I Augusto , il quale ordinò , che per quanto si potesse fossero assunti i Nobili a sì fatto ministero , per la persuasione , che questi facciano conto dell' onore , più che le persone vili . *De Judicibus* , dic' egli , *inquiratur , si Nobiles , & Sapientes , & Deum timentes , constituti sint , & jurent , ut juxta eorum intelligentiam rectum judicent ; & pro muneribus, vel humana gratia, justitiam non pervertant , nec differant ; & quod judicaverint , sua subscriptione confirmare non dissimulent . Ubi autem tales non sunt , a Missis nostris constituantur , &*

idem

idem Sacramentum facere cogantur. Quod si viles persona, & minus idoneæ ad hoc constitutæ sunt, ejiciantur. Noi esaltiamo i nostri tempi, e con ragione; e pure Dio sa, che in qualche parte i barbarici da noi tanto sprezzati, non ci superassero in alcuni regolamenti pel pubblico bene. Trovavansi allora alcuni, che giudicavano a capriccio, o sia *jure cervellotico*, come pareva alle loro gran menti (come talvolta accade anche a' giorni nostri), e però Lodovico II Augusto in una Legge da me data alla luce, fece questa ordinazione: *De Juditio autem Judicis tam frequenter rememoramus, quia omnino consuetudinem judicandi injuste auferre volumus. Sed tantum secundum scripturam judicent, & nullatenus secundum arbitrium suum. Sed discant pleniter Legem scriptam. De quo autem non est scriptum, hoc nostrum consilium habeatur in quibusdam.* Talvolta ancora gl'Imperadori di allora chiamavano alla loro udienza i Giudici, e con paterna ed imperiosa insieme ammonizione loro ricordavano i doveri di sì importante Ufizio. Del che abbiamo un'esempio in Lottario I, il quale nella Legge 29 fatta in Roma intimò a tutti que' Giudici di comparire davanti a lui per ben' avvertirli *de ministerio sibi credito*. Negli Strumenti antichi di Roma, e di Ravenna s'incontrano *Judices Datiri*. Altro io non so per ora intendere con questo nome, che i Giudici Delegati per qualche causa particolare. Nell'anno 1217. Jacopa, già moglie del Signor Graziano Frangipane, *in præsentia Domini Petri Stephani Ciceronis, Datiri Judicis*, fa la remissione di un debito. E in un Placito, che *Dominus Oldaricus Subdiaconus, & Missus Domni Ottonis Imperatoris*, tenne in Imola nell' anno 998. insieme con *Erardo Conte*, risederono ancora *Petrus Deo annuente Datirus, & Andreas Datirus*. Da questo atto apparisce chi fosse allora il Padrone d' Imola [8].

Ol-

8 *Judices dativi*, non *datiri*, vorrà dir Giudici delegati: ma forse sarà error di stampa. Questa però non è cosa di gran rimarco. Lo è bene la induzione della padronanza d' Imola l'anno 998, la qua-

Oltre a questi Giudici, già dicemmo che intervenivano ai Giudizj anche gli *Scabini*, o sia gli *Scavini*, il nome de' quali dura tuttavia nella Germania, in Francia, e in altre contrade di Europa. Vestigio alcuno sotto i Re Longobardi non ne truovo in Italia, ma bensì sotto i Re, ed Imperadori Franchi, i quali verisimilmente v' introdussero il nome, ed ufizio d' essi. Che avessero facoltà di giudicare, si può dedurre da uno Strumento dell'anno 816, accennato dal Bignon nelle Annotazioni a Marcolfo, dove nominati vengono *Judices, quos Scabinos vocant*. Parimente nella Legge Longobardica 45. di Carlo Magno, dove si tratta di quegli uomini, *qui propter eorum culpam ad mortem fuerint judicati, & postea vita eis concessa fuerit*: noi abbiamo queste altre pa-

quale non fece negli Annali. In essi bensì la prevenne all'anno 824. con una traduzione infedele del capo quarto della Costituzione di Lottario col consenso d' Eugenio II. Le parole latine fedelmente date da Olstenio nella Collezione Rom. (*part.2. pag.*208), e ristampate poi dal Labbè nella Collezion de'Concilj, sono le seguenti: *Cap.* IV. *Volumus etiam, ut Missi constituantur a Domno Apostolico, & a nobis, qui annuatim nobis renuncient, qualiter singuli Duces & Judices iustitiam populo faciant, & quomodo nostra Constitutio servetur*. L' infedel traduzione degli Annali è questa. „ Nella quarta vuole, che sieno deputati dei Messi dall'Imperadore, che ogn' anno informino esso Augusto, come si portino i Giudici nell' amministrazion della giustizia, e come sia osservata l' Imperial Costituzione „. Con simile arte di toglier via ciò che appartiene al vero Padrone si viene a sostenere il Dominio altrui. In quella grande armonia del Sacerdozio, e dell' Imperio sotto gli Augusti Carolini erano Ministri Pontificj, ed Imperiali, che invigilavano al buon governo, così piacendo, anzi così volendo i Pontefici assoluti padroni dello Stato Ecclesiastico. E da questo fatto, onde tirasi la sinistra illazione, si viene a comprendere, che anche sotto Ottone III. continuava somigliante armonia di governo. Il che produce un' altra illazione molto efficace contro le argumentazioni di questo Scrittore nella *Piena Esposizione*; ove (*pag.* 82. *e segg.*) non essendosi avvisto che Ottone I, e S. Arrigo ne' loro Diplomi confermano la predetta Costituzion di Lottario, dice tante cose a favor degli Augusti. E l' illazione è, che i predetti Diplomi son veri, e legittimi: perciò siamo molto tenuti alla di lui involontaria diligenza, che ci somministra sì fatti Documenti per viepiù confermarli tali.

parole: *Sed in Testimonium non recipiantur, nec inter Scabinos ad Legem judicandum locum teneant*. L' Esordio della susseguente Legge 46. ha queste parole: *Si alicui homini post judicium Scabinorum fuerit vita concessa &c.* Dal che apparisce, appoggiato anche agli Scabini l' ufizio di giudicare, e che la lor balia si stendeva fino a dar sentenze di morte. Ma che divario passava fra i Giudici sopra da noi descritti, e gli Scabini? Se crediamo ad uomini dottissimi, cioè al Bignon, Du-Cange, Eccardo, ed altri, gli Scabini furono *Assessores Comitum*, *Auditores Comitum*, e però non diversi dai suddetti Giudici. Per testimonianza del Piteo nelle Annotazioni ai Capitolari si legge in un' antica Chiosa: *Ante Illustrem Virum Hildegarium Comitem, seu Judices, quos Scabinos vocant*. Inoltre, secondo la Legge Longobardica CXVI. di Carlo Magno, niuno si dee chiamare al Placito, se non chi v' ha causa, *qui causam suam quærit, exceptis Scabinis septem, qui ad omnia Placita esse debent*. Contuttociò a me sembra, che fra i Giudici, e gli Scabini passasse della differenza, perch' essi diversificati compariscono ne' Placiti già da noi mentovati, e che s' andranno vedendo. In uno dell' anno 865. leggiamo: *Dum Domnus Hludovvicus Serenissimus Augustus partibus Tuscie Missi directi fuissemus nos Petrus venerabilis Episcopus Sancte Aretine Ecclesie, seu Joannes Sacri Palacii... & Angelarius, & Winigisum Comes, singulorum hominum justitias faciendas, & deliberandas; & cum venisemus Civitatem Lucam, resedente ego Petrus Episcopus in judicio in Domo ipsius Episcopi* (nè si dice *per data licenza*) *in Caminata una simul cum Geremia Episcopus ipsius Civitatis, resedentibus nobiscum Ademarius, & Eriprandus Vassos Domni Imperatoris; Alpertus &c. Judicibus Sacri Palatii; Filoardus, & Teofredus Scavinis Lucensis &c.* Noi miriamo quì in primo luogo i *Giudici del Sacro Palazzo*, e poscia li *Scabini*. Però abbiam luogo di credere, che i primi erano eletti dal Re od Imperadore, e gli altri dal Popolo di qualsivoglia Città, come tuttavia si pratica oltra mon-

monti. In alcuni Placiti della Cronica del Volturno noi troviamo *Ansaricum Sclabum*, *Josephum Sclabum &c.* Tali persone non erano *Servi*, che da molti secoli presero il nome di *Sclavi*, o *Schiavi*, nome forse venuto dai Popoli *Slavi* condotti in ischiavitù. Notisi ora un'altro insigne Placito dell'anno 897, tratto dall'Archivio Archiepiscopale di Lucca. *Dum ad preclaram potestatem Domni Lamberti piissimi Imperatoris Missus directus fuisset in Finibus Tuscie Amedeus Comes Palatii, & cum venisset Civitate Florentia in Domum Episcopii ipsius Civitatis* (nè pur quì s'ode *per data licenza*) *in Atrio ante Basilica Sancti Johannis Baptiste, inivi resideret una simul cum Adelbertus Marchio, singulorum hominum Justitias faciendas, ac deliberandas, residentibus cum eis Helbingus Sancte Parmensis, Lupus Sancte Senensis, Hedelbertus Sancte Lunensis, Geosulfus ipsius Civitatis Venerabilibus Episcopus; Johannes, Eriten, Adelbertus, Judices Domni Imperatoris; Winecheldus &c. Vassalli Suprascripto Adelberti Marchioni Teudifrasciu Comes ipsius Civitatis; Rotari & Petrus Scavinis ipsius Civitatis &c.* Nell'Italia Sacra dell'Ughelli il Vescovo di Parma d'allora è appellato *Elburgus* o *Helbringus*. In questo Documento ha il nome di *Helbingus*. Il Vescovo di Luni è da lui chiamato *Odelbertus*, quì è *Hedelbertus*. Quel di Firenze vien presso lui detto *Grasolfus*, e quì *Geosulfus*. All'anno 897. egli non riferisce *Lupo Vescovo di Siena* come quì. Fa bensì menzione di un *Lupo Vescovo di Siena* all'anno *669*. Probabilmente fuor di riga, essendo forse quel medesimo, ch'è mentovato quì. Ora noi abbiam potuto osservare in questo Placito *Rotari*, e *Pietro* Scavini della Città di Firenze, distinti dai *Giudici dell'Imperadore*: il che ci fa intendere, che gli Scavini furono un particolar Magistrato di qualsivoglia Città.

Infatti all'elezion d'essi si esigeva il consenso di tutto il Popolo. Abbiam quì in pronto la Legge 48. di Lottario I Imperadore, dove son queste parole: *Ut Missi nostri, ubicumque malos Scabinos invenerint, ejiciant; & cum*

cum totius Populi consensu in eorum locum bonos eligant. Et cum electi fuerint, jurare faciant, ut scienter injuste judicare non habeant. Quegli all' incontro, che si chiamavano *Judices Sacri Palatii*, dal solo Re od Imperadore riconoscevano la loro elezione ed autorità. Perciò s' intitolavano *Judices Domni Regis*, o *Domni Imperatoris*. Talvolta ancora si veggono appellati *Judices Palatini*. Stimò il Du-Cange, che i Palatini portassero questo nome, perchè assistevano ai Giudizj del Conte del Palazzo. Ma assistevano ai loro Giudizj anche i chiamati Giudici del Re, o dell' Imperadore, che per conseguenza non erano differenti dai Palatini. Un Placito dell' anno 941. ha queste parole: *Dum in Dei nomine Civitate Luca ad Curte Domni Hugoni Regis in Solario ipsius Curtis; ubi Domnus Hugo, & Lotharius filio ejus, gloriosissimis Regibus praessent, in capite laubie longane .... locui prope Ecclesiam Sancti Benedicti &c. in Judicio resideret Hubertus Marchio, & Comes Palatii &c. sedentibus cum eo Adelbertus Lunensis Sancte Dei Ecclesie Venerabilis Episcopus; Walpertus &c. Judices Domnorum Regum.* Ecco assistere al Placito i *Giudici Regali*, bench' esso sia tenuto dal Conte del Palazzo. Lo stesso si può osservare in tanti altri Giudizj. Truovansi ancora mentovati nelle antiche Carte *Judices Publici*. Il Bignon nelle Note a Marcolfo, li reputò *Giudici Secolari*, così chiamati per distinguerli dagli Ecclesiastici. Vera è la di lui sentenza, e non già quella del Du-Cange, a cui parve dato loro questo titolo, *quod constituerentur per conventionem publicam*, come ha una delle Leggi Alamanniche. Ma siccome diremo al Cap. 18. anticamente lo stesso fu *Judex Publicus*, e *Judex Regis*, ovvero *Imperatoris*. Quanto agli *Scabini* Lottario I Imperadore nella Legge 49. ordinò, che si dovessero eleggere, siccome *adjutores Comitum, qui meliores, & veraciores inveniri possunt*. Nella seguente Legge vien comandato, che sia inviato a rendere conto al Re del suo operato, *quicumque de Scabinis deprehensus fuerit propter munera, aut propter amicitiam injuste judicasse*; e che

s'intimi agli altri Scabini di guardarsi da sì iniquo guadagno. Volle ancora il medesimo Imperadore nella Legge 12, che i *Cancellieri*, o sia i Notaj, per maggiore antenticità de' loro Atti li scrivano *ante Comitem, & Scabinos, & Vicarios ejus*. Che se taluno privo di Figli voleva dichiarar suo Erede un'estraneo, secondo la Legge 94. di Carlo Magno, dovea esporre l'ultima sua volontà *Coram Rege, vel Comite, vel Scabino, vel Misso publico*; e ciò per impedir le frodi, e i Testamenti falsi. Ho anche osservato più Contratti fra le persone private, a' quali intervenne qualche Scabino, quasichè esercitassero ancora quell'Ufizio, che oggidì esercitano i *Giudici di Autorità*, eletti dalla Comunità di Modena. Uno di tali contratti nell'Archivio di San Zenone di Verona, a cui assiste *Lopo Scavinus Civitatis Brixianæ*, ha queste Note: *Regnantes D. N. N.* (cioè *Domnis Nostris*) *Carolo, & Pippino filio ejus, Viris excellentissimis Regibus Langobardorum in Italia, anno eorum XXXIII. & XXV. die quinto decimo intrante Mense Januario Indict. XIV.* cioè nell'anno 806. Il che è da osservare, perchè non si dà a Carlo Magno se non il titolo di Re, quand'egli era allora Imperadore. Altri simili Strumenti con questa ommissione ho io veduto nell'Archivio de' Canonici di Modena, in Pistoja, e Milano.

Di sopra vedemmo, che *sette Scabini* aveano da intervenire ad ogni Placito. Anzi Lodovico Pio in uno de' suoi Capitolari di Francia ne volle *dodici*, purchè tanti ne trovasse il Conte nella Città; altrimenti s'avesse a supplire questo numero co' migliori del Contado. Ma o sia che Legge tale poco esattamente si osservasse, o che s'opponessero altre cagioni, troppo di rado s'incontrano *sette Scabini* in essi Placiti. Talvolta nè pur uno v'intervenne. Osservisi un Placito Lucchese dell'anno 840, il cui principio è tale: *Dum in Dei nomine, Civitate Luca, in Curte que dicitur Regine, in judicio residerimus nos Rodingus Episcopus, & Maurinus Comes Palatii, Missi Domni Hlotharii perpetui Augusti, cum Agano Comite residentibus nobiscum Paulo, Martino Judicibus*;

bus; *& Prando, &c. Vassis Domni Imperatoris*; *Johanne & Adelberto Scavinis &c.* Quì non abbiamo se non due Scavini; e quel Giovanni si sottoscrive così: *Ego Johannis Clericus Scavinu ivi fui*. Notisi, che questo Scavino era *Cherico*. N' ho veduto altri esempli. Un'altro Placito Lucchese dell'anno 872. comincia con queste parole: *Dum Adalbertus Dux resedisset in judicio hic Civitate Luca, in caminata de Curte Ducalis una cum Ghiselfri, & Johannes Scabinis ad singulorum &c.* Ma quello, che maggiormente dà a conoscere, qual fosse l' Autorità degli Scavini, si è l' aver eglino avuto un Tribunale per decidere alcune specie di Cause. Nella Legge 64. di Lottario I Imperadore, si tratta de' *Causidici*, da noi ora chiamati Dottori di Legge, Avvocati o Proccuratori, *qui nec ad juditium Scabinorum acquiescere, nec blasphemare volunt*, cioè appellare, come interpreta il Du-Cange. Parimente nella Legge 92. di Carlo Magno si legge: *Si quis Caussam judicatam repetere in mallo præsumserit, duodecim ictus a Scabinis, qui caussam ipsam prius judicaverint, accipiat*. Sicchè in prima istanza la lite era portata agli Scabini, poscia a' *Malli*, o sia ai pubblici Giudizj tenuti dal Conte, o da' Messi Regj. Anzi poteano anche gli Scabini tener dei Placiti: il che sempre più rilieva la loro Dignità. Due esempli di ciò ho veduto. L' uno in un Placito Lucchese dell'anno 847. *Dum nos* (è ivi scritto) *in Dei nomine Ardo, Adelperto, & Gherimundo Scabini adresedentes in lucho hic Civitate Lucana, cum Viro venerabilis Ambrosis Episcopus dicte Civitatis, resedentibus nobiscum Heriprandus &c.* L' altro dell' anno 856, esistente nell'Archivio dell'insigne Monistero di Santa Giulia di Brescia, che comincia così: *Dum resedisset Gisulfus Scabinus de Vico Laceses, per jussionem Bernardi Comiti, ad Ecclesiam Sancti Marii in Vico Gussilingi, ubi cum ipso aderat Ansprand & Audibert Scavinis &c.* Altri esempli ho io recato di Placiti tenuti dagli Scabini, e in questa occasione ho esaminato le Epoche di Lottario I Imperadore, e di Bernardo Re d' Italia, la cui Iscrizion Sepol-

crale, che in Milano si legge, patisce non poche difficoltà.

Agli Scavini s' aggiungano ora gli *Sculdasci*, dei quali spesso memoria si trova nelle Leggi Longobardiche, e negli antichi Documenti. Così furono appellati i Giudici delle Terre, e Castella poste nel Contado. Presso Paolo Diacono Lib. 6. cap. 24. de Gest. Langobard. è mentovato *Rector loci illius, quem Sculdahis lingua propria dicunt*. Truovasi ancora *Scultahis*, *Sculdaiz*, *Sculdahus*, *Scultetus* &c. Nelle antiche Chiose del Codice Estense lo Sculdascio vien chiamato *Pedaneus Judex*. Dissi, che tali Giudici erano Rurali, ed inferiori ai Giudici della Città, cioè ai Conti. Odasi ciò, che ha il Re Liutprando nella Legge VIII. del Lib IV., *Si homines de sub uno Judice, de duobus tamen Sculdais caussam habuerint, ille qui pulsat, vadat cum Misso seu Epistola de suo Sculdascio ad illum alium Sculdaen, sub quo ipse est, cum quo caussam habet*. Dalle stesse Leggi apparisce, che dagli Sculdasci si appellava al Conte: e nella Legge 7. Lib. 4. di esso Re Liutprando imposta la pena di dodici soldi a quegli Sculdasci, *qui justitiam intra quatuor dies facere neglexerint*. Sicchè tre erano i Tribunali, a' quali si portavano le liti. Prima agli Scabini nella Città, o agli Sculdasci nelle Ville. Da questi si appellava al Giudice, o sia Conte della Città. E finalmente al Sacro Palazzo, a cui presedeva il Conte del Palazzo; o pure ai Messi Regj. Raterio Vescovo di Verona nell'Opuscolo intitolato *Qualitatis conjectura*, così scrive: *Quærerem quoque, ut quod Antecessores illius*, (cioè dell' Imperadore) *præceptis suis Ecclesiæ nostræ contulerunt, vel firmaverunt, defendere nobis contra Comites, Vicecomites, Scoldascios dignaretur*. Il Chiarissimo Padre Dachery, a cui dobbiamo l'edizion delle Opere di Raterio, stimò scorretta la voce *Scoldascios*, e che ivi s' avesse a leggere *Soldarios*. Ma come ognun vede, bisogno non vi era di tal correzione. Appartenendo adunque anche agli Sculdasci il governo della Giustizia, Pippino Re d' Italia nella Legge 8. ordina, *ut*

ut Populus justitiam suscipiat tam a Comitibus suis, quam etiam a Gastaldiis, seu Sculdasciis, vel loci Præpositis. Poscia aggiugne: *Et si Gastaldius, aut Sculdais vel loci Præpositus de qualibet Judiciaria, tam ad suos Pagenses, quam ad alios, qui justitiam quæsierint, non fecerit, componat sicut Lex ipsorum est*. Osservisi la parola *Judiciaria* significante il Territorio, dove s'estendeva l'Autorità del Giudice Rurale. In un Diploma del Monistero di Santa Maria dell' Organo spettante all' anno 918, Berengario I Imperadore dona *Pratum juris imperii nostri pertinens de Comitatu Veronensi, de Sculdascia videlicet, que Fluvium dicitur*. Così presso l'Ughelli nel Tom. V, ove si tratta de' Vescovi di Belluno, si trova *Sculdascia Belluni*.

Sotto li Sculdasci stavano i *Decani*, e i *Saltarj*; il che si ricava dalla Legge 15. Lib. V. di Liutprando. *De Servo fugace, & advena homine, si in alia Judiciaria inventus fuerit, tunc Decanus, aut Saltarius, qui in loco ordinatus fuerit, comprehendere eum debeat, et ad Sculdascium suum perducat, et ipse Sculdascius Judici suo consignet*. Sicchè tale era l' Ordine. Primieramente il *Giudice* Rettore della Città, che i Franchi chiamarono Conte; poi gli *Sculdasci* Giudici nelle Castella di quel Contado; e finalmente i *Decani*, e *Saltarj* sotto gli Sculdasci. Per conto dei Saltarj il loro nome può disegnar l' ufizio d' essi, cioè sul principio furono Custodi dei Boschi; poscia la loro Autorità si stese alla custodia dei Confini della lor Giudiciaria. Nella Cronica Fontanellense al Cap. I., è commemorato *Teugislus Custos Saltuum, Villarumque Regalium*. Così nel Modenese abbiamo i *Massari* delle Ville, che han qualche comando sopra gli uomini delle medesime. E presso i Ferraresi, come apparisce dai loro Statuti, erano molto nominati una volta *Cavargellani Villarum*. Così pare, che i *Saltarj* ne' vecchj tempi fossero come *Guardacampagne*. Eranvi similmente i *Silvani*, a' quali era commessa la cura, e custodia delle Selve Regali. In un Decreto di Rachis Re de' Longobardi, esistente nel Moni-

ſtero inſigne di Bobbio, e appartenente all' anno 747. compariſcono *Silvani noſtri Cto, Rachis, et Paſchaſius*. Succedono i *Decani*, e *Centenarj*, che eſercitavano qualche Giuriſdizione, i primi ſopra dieci, e i ſecondi ſopra cento famiglie, per quanto ſi può conjetturare. Walafrido Strabone nel Trattato de Reb. Eccleſ.Cap.31. così ſcrive: *Decuriones, vel Decani, qui ſub ipſis Vicariis* (delle Ville) *quædam minora judicia exercent minoribus Presbyteris titulorum poſſunt comparari*, cioè ai Preti Rettori di qualche Chieſa non Batteſimale. *Centenarii, qui et Centuriones, et Vicarii, qui per Pagos ſtatuti ſunt, Presbyteris Plebium* (oggidì Piovani) *qui Baptiſmales Eccleſias tenent, et minoribus Preſbyteris præſunt, conferri queunt*. Dal che ſcorgiamo: che il popolo delle Ville fu diviſo in Centene, o Centurie di famiglie, e che le Decene, o Decurie, o Decanie ſi formavano di dieci famiglie. A quelle comandava un *Centenario*, a queſte un *Decano*. Tale è il ſentimento del Wendelino nelle Note alla Legge Salica, e di Gian Jacopo Chifflezio nel Gloſſario Salico. Lo Spelmanno, che ſtimò la *Centena* un paeſe compoſto di cento Ville, non è da aſcoltare. Nella Vita di Sant' Ugo di Roano io trovo *in Pago Oſiſmenſi Centenam Alancionenſem, et Centenam Sagienſem*. Un Pago abbracciava molte Caſtella, e Ville. Fino ne' tempi di Cornelio Tacito, come s' ha dal ſuo Trattato de morib. German., ſi uſava in Germania queſta ſerie di Miniſtri. *Eliguntur*, dic' egli, *in iiſdem conciliis et principes, qui jura per Pagos Vicoſque reddunt. Centeni ſingulis ex Plebe Comites, conſilium ſimul, et auctoritas adſunt*. Queſto teſto forſe è guaſto. Nelle Leggi Alamanniche ſi legge: *Conventus autem fiat in omni Centena coram Comite, aut ſuo Miſſo, et coram Centenario ipſum Placitum fiat*. Veggaſi il Du-Cange. Clotario II Re de' Franchi circa l' anno 595. ſembra eſſere ſtato il primo, che divideſſe il territorio di una Città in Centene, e Decanie. Nell' Archivio de' Canonici di Modena ſi conſerva un' autentica conceſſion di Livello, fatta nell' anno 813. dal Veſcovo Deus-

Deusdedit, dove si legge *Decania quondam Rusticiani*, *Decania Gausperti*, *Decania Lupuni*, *Decania Lumper &c.* V'ha tuttavia nel Distretto di Modena un certo luogo appellato la *Degagna*, come io penso, da *Decania*. Probabilmente gli *Sculdasci* di sopra nominati non furono diversi dai Centenarj. In uno Strumento Lucchese dell'anno 746. Lucerio Prete confessa d'essere stato creato Rettore della Chiesa di San Pietro di Mosciano da Walprando Vescovo *cum consensu Ratperti et Barbula Centinariis*, *vel de tota Plevem congrecata me in ipsa Sancta Dei Ecclesia*. Perchè quella Pieve comprendeva non una sola Villa, ma più, due dovevano essere i Centenarj, o sia Giudici minori in essa. Quel ch'è certo i Centenarj amministravano la Giustizia, e tenevano dei Placiti; e però tanto più mi si fa verisimile, che fossero una stessa cosa che gli Sculdasci. Carlo Magno nella Legge Longobardica 36. così parla: *Ut nullus homo in Placito Centenarii neque ad mortem, neque ad libertatem suam amittendam, aut res reddendas vel mancipia judicetur. Sed ea omnia in præsentia Comitum, vel Missorum nostrorum, judicentur.* Ecco le Cause, che eccedevano la facoltà de' Centenarj. Nella Legge 41 di Lodovico Pio sono accennati *Placita, quæ Centenarii tenent*. Nelle susseguenti Leggi si ordina, *ut Comites, Vicarii, et Centenarii de constitutione Legis ammoneantur, qua jubetur, ut propter justitiam pervertendam munera nullus accipiat*. Si parla quì de' *Conti*, si parla de' *Vicarj*, che probabilmente erano i *Viceconti*; e de' *Centenarj*, senza dir parola degli Sculdasci. Sembra perciò, che questi ultimi fossero non differenti persone, ed Ufizj.

Vengo ai *Gastaldi*, i quali anche si trovano chiamati *Castaldii*, e *Gastaldiones*. Al vedere le antiche Leggi, tosto si conosce, qual fosse l'impiego loro. Cioè furono Ministri, Proccuratori, ed Economi delle Corti, poderi, ed altri effetti patrimoniali del Regnante. Liutprando Re nella Legge VI. del Libro VI. così parla: *Si quis Gastaldius, aut Actor Regis* (nel Codice Osten-

se è scritto *Actor publicus*, significante lo stesso) *Curtem Regiam habens ad gubernandum, & ex ipsa Curte alicui sine jussione Regis, casam tributariam, vel terram, silveta, vel prata ausus fuerit donare &c. in duplum componat*. Anche il Re Rotari nella Legge 378. ci dà la medesima nozione de' Gastaldi. E Lottario I Augusto nella Legge 73. dice: *Concedimus Gastaldiis nostris, Curtes nostras providentibus &c.* Ecco l' Ufizio de' Gastaldi, e però non colpì nel segno il Vossio nel Lib. 2. Cap.8. de Vitiis Sermonis, allorchè scrisse: *Gastaldius fuerit, qui Regi vel Principi inservit in curandis hospitibus. Ac hujusmodi propria est significatio, ut idem fuerit ac Archtitriclinus, vel Oeconomus, & in Palatio Occidentalis Imperatoris, jam ab Othonis Magni temporibus, Dapifer*. E' affatto senza fondamento un tale significato, come costa dal confronto delle Leggi. Dura tuttavia in alcuni Luoghi d' Italia il nome, ed Ufizio de' *Gastaldi* non già presso i Principi grandi, ma presso i Ricchi nobili, che si chiamano Gastaldi quei, che ora dai Modenesi sono appellati *Fattori*. In molte Leggi del Re Rotari si fa menzione *Curtis Regiæ* per denotare il Palazzo, e il Fisco del Re. Ora nella Legge 222 del medesimo Rotari è determinato, che qualora i Parenti non facciano vendetta di una Donna libera, che si mariti ad un Servo, *tunc liceat Gastaldio Regis, aut Actori, aut Sculdascio ipsam in Curtem Regis ducere, & intra pensiles constituere*. Sicchè i Gastaldi entravano ancora fra i Ministri Fiscali. Tenevano inoltre Giustizia per le Cause Camerali: il che si può dedurre dalla Legge 8. di Pippino Re d' Italia, dove comanda, che sia fatta Giustizia *tam a Comitibus suis, quam etiam a Gastaldiis, seu Sculdasciis. Et si Gastaldius, vel Sculdascius non fecerit, mulctetur*. Abbiam veduto altrove, che i Conti erano obbligati a condurre il popolo all'Armata, quando occorreva la difesa de' Confini, o qualche altra spedizion militare. Nè pur da quest' obbligo erano esenti gli Sculdasci, e Saltarj, come si ricava dalla Legge 29. Lib. 6. del Re Liutprando. Che anche i Ga-

Gaſtaldi foſſero tenuti alla milizia per condurvi, a mio credere, gli uomini abitanti nelle Corti Regali, parmi di riconoſcerlo nella Legge 24. del Re Rotari, che dice: Si *Gaſtaldius exercitalem ſuum contra rationem moleſtaverit*, *Dux eum ſoletur*. Lodovico II Auguſto nella Coſtituzione *promotionis exercitus*, comanda, *ut nullum ab expeditione aut Comes, aut Gaſtald, vel Miniſtri eorum excuſatum habeant*. Avevano adunque i Gaſtaldi dei primi Miniſtri ſotto di loro. Coſta ancora da un Documento Breſciano dell'anno 769, che le Regine avevano il loro Gaſtaldo. Similmente ſi oſſerva in un Placito Luccheſe, tenuto da Adalberto I Duca di Toſcana nell'anno 847, che i Gaſtaldi precedevano agli Scavini. Ma nulla più ci può far intendere, qual foſſe la Dignità, ed onorevolezza de' medeſimi, quanto il vedere, che il Governo delle Città era loro talvolta raccomandato. Nel Cap. 74. delle Parrochie noi troveremo *Warnefrido Giudice di Siena*, il qual poi porta anche il titolo di *Gaſtaldius Senæ*. E nella Vita di Papa Zaccheria preſſo Anaſtaſio abbiamo *Ramingum Gaſtaldium Tuſcanenſem*, cioè di Toſcanella. Può eſſere, che ciaſcuna Città aveſſe il ſuo *Giudice*, o ſia *Conte*, ed inſieme il Gaſtaldo; ma ſpezialmente nel Ducato, una volta vaſtiſſimo di Benevento, lo ſteſſo fu l'eſſere Conte che Gaſtaldo. Racconta Paolo Diacono, che venuto in Italia *Alzecone Duca de' Bulgari* con aſſai Soldateſche, fu accolto da Grimoaldo Duca di Benevento, che gli diede *ad habitandum* alcuni Luoghi incolti intorno ad eſſa Città di Benevento, cioè *Sepianum*, *Bovianum*, *& Iſerniam*, *& alias cum ſuis Territoriis Civitates*; *ipſumque Alzeconem*, *mutato dignitatis nomine*, *de Duce Gaſtaldium vocari præcepit*. E nella Carta di diviſione, fatta nell'anno 851. tra i Principi di Benevento, e di Salerno, ſi veggono *integra Gaſtaldata*, *ſeu Miniſteria*, *Tarantum*, *Latinianum*, *Cuſentia*, *Lucania*, *Salernum*, *Capua &c.*

Potrebbeſi credere, che anche gli Antichi *Vaſſi*, o *Vaſſalli* dei Re, ed Imperadori godeſſero qualche diritto

to ad amministrar la Giustizia; perciocchè nella Legge XVIII. di Carlo Magno abbiamo queste parole: *Si Vassus noster justitiam non fecerit, tunc Comes, & Missus noster ad ipsius Casam sedeant, & de suo vivant, quousque justitiam fecerit.* Parleremo dei Vassi nel Capitolo seguente. Intanto è da dire, che quì il *Justitiam facere* altro non vuol dire, secondo lo stile delle Divine Scritture, che l'operar cose giuste, e non già l'amministrar Giustizia. Questo Ufizio, e tal prerogativa noi la scopriamo bensì in quei, che l'antichità chiamava *Loci Servatores.* Ma che impiego fu questo? Io non oso determinare, se fossero Ufiziali eletti dai Cittadini, o pure i Vicarj del Conte, o del Duca così appellati, perchè teneano il Luogo di lui, come Luogotenenti, o *Loco positi,* nome che non di rado s'incontra in que' tempi. Nella Legge Longobardica 88. di Carlo Magno è scritto: *Si quis furem vel latronem comprehenderit, & eum indemnem dimiserit, neque illum ad præsentiam Ducis aut Comitis, qui in loco præest, vel loci Servatoris, qui Missus Comitis est, adduxerit &c.* Essendo stato il *Conservatore del Luogo* Messo del Conte, o sia del Presidente della Città, pare che sotto questo nome venisse il Vicario del Conte o del Duca, a cui appartenesse la cura della Giustizia, allorchè i principali si trovavano assenti. Che anche i *Loci Servatores* giudicassero le liti del Popolo lo vedremo fra poco. E pure nella Cronica del Volturno all'anno 948. in un Privilegio di Marino Duca di Napoli, essi compariscono distinti dai Vicarj. Pare anche verisimile, che non fossero diversi dai *Viceconti*, perchè anch'essi tenevano dei Placiti. Ma sembra opporsi a tale opinione il non apparire, che vi fosse più di un Viceconte in una Città; laddove compariscono nella Città medesima più *Loci Servatores*. Quel ch'è certo, assai illustre fu la Dignità di questi Conservatori. Paolo Diacono nel Lib. 6. Cap. 3. scrive così: *Forojulianorum Ducatum post hæc Ado Frater Rodualdi* (antecedentemente Duca), *Loci Servatoris nomine per annum, et Menses septem gubernabit.* Adunque per *Luogo Serva-*

vatore si dee credere significato, chi teneva le veci del Duca o del Conte; e probabil cosa può parere, che si scegliessero dal Re, o dal Conte questi Ufiziali dal Corpo de' Cittadini, affinchè se il Conte, e Viceconte avessero da andare alla Corte o all' Armata, essi *Luogo-Servatori* supplissero al bisogno del Governo, e della Giustizia. Nell' Archiepiscopale Archivio di Lucca esiste un Giudicato dell'anno 786. con queste parole: *Adstante nos Jacobo Diacono, et Austrifonso Loci Serbatoribus in Domo Sanctae Ecclesie ante venerabile Domnus Johanne Episcopo, ubi nobiscum aderant Sacerdotes, et Aremannos hujus Lucane Civitatis, idest Austripertus Loci Servator, Rachiprandus Presbiter* &c. Da quell'Atto apparisce, che i due primi Luogo-Servatori erano *Diaconi*. Il terzo, cioè *Austriperto*, si può credere, che fosse Laico. Potrebbesi dubitare, che que' primi fossero Ufiziali del Vescovo, perchè ivi si trattava di una Causa Beneficiale. Ma in altra Carta Lucchese dell'anno 802. *Raspertus Presbiter, Agiprandus, et Ostrofonso Diacono Loci Servatores* giudicano di un'altra Causa Benefiziale, ma con dire d'esser ivi *ad Singulorum hominum Causas audiendas et deliverandas*: il che fa intendere, che la loro Autorità si stendeva sopra tutto il popolo. Lo stesso si osserva con la formola medesima in altro Placito tenuto nell' anno 807. dal sopradetto *Austrifonso Diacono Loci Servator*. Finalmente in un Placito parimente Lucchese dell' anno 815. compariscono *Taito, et Aipo Loci Servatores in juditio ad singulas Causas audiendum, et deliverandum*, i quali benchè Laici decidono una Lite tra l' Avvocato della Chiesa Cattedrale di San Martino, e un Suave uomo secolare. Per conseguente sì fatti Ufiziali si prendevano non meno dal Clero, che dal Corpo de' Laici. Notisi ancora, che in una Lettera del Clero Romano presso Beda Lib.2 Cap.19. della Storia Ecclesiastica, scritta nell'anno 639. o pure 640, i primarj Preti di essa Chiesa Romana s' intitolavano, essendo vacante il Pontificato, *Servantes Locum Sanctae Sedis Apostolicae*. Perciò s' intende, che il di-

il dire *Loci Servatores* significava i Luogotenenti del Governo della Città 9.

Dis-

9 L'erudizione è fuor di sito, ed è falsa. Che *loci Servator* sia Luogotenente, o Vicario, agevolmente s'intende senza comento. Ma pure volendo dimostrarlo con antichi esempj, poteva farsi coll'autorità di S. Gregorio Magno (*lib. 12. ep. 30*): *In Panormitana autem parte loci Servatorem tui me sufficit elegisse*. La qual cosa egli scrive dopo aver detto poche linee sopra, *Benenatum vero Notarium pariter transmisi, ut in Panormitana parte locum tuum in Patrimonio, quoadusque Omnipotens Deus ordinet, quod ei placuerit, ipse conservet*: perciocchè avendo chiamato a Roma Pietro Suddiacono, a cui era commessa l'amministrazione della Sicilia, mandò in suo luogo un Notaro, e *loci Servatorem* addimandollo. Così anche la Legge Longobardica (*L. 1. tit. 25. §. 78*) usa un tal termine per denotar Luogotenente, o Vicario mandato in luogo di Giudice, o Conte presidente in alcun luogo: *Si quis furem vel latronem ad præsentiam Judicis aut Comitis, qui in loco praest, vel loci Servatoris, qui missus est, adduxerit*. Ma nel caso presente non può mai darsi titolo di Vicari, o Luogotenenti all'Arciprete, all'Arcidiacono, e al Primicerio de' Notari in tempo di Sede vacante. Tal nome può bensì convenir loro in assenza del Pontefice: e lo insegna S. Martino I. nella sua lettera a Teodoro (*Labbè Concil. to. 6 pag. 5.*) dicendo, *In absentia Pontificis Archidiaconus, & Archipresbyter, & Primicerius locum præsentant Pontificis*. Dissi può convenire; perchè nemmeno in caso d'assenza affermerei di certo, dovessi il titolo di Vicario del Pontefice ad altra persona, fuorchè all'Arcidiacono. Questo infatti lo trovo espressamente chiamato negli Ordini Romani antichi (*Mus. Ital. to. 2. pag. 3. & 57*) *Vicarium Papæ. Vicarium Pontificis*. E oltre a ciò lo vedo qui nominato in primo luogo, dove all'incontro in Sede vacante sta in mezzo tra l'Arciprete, e il Primicerio, perchè essendo morto il Pontefice, veniva a cessare il suo ufizio: ed egli non aveva altra distinzione, che quella d'esser capo de' Diaconi Cardinali, o sia del secondo ordine del Clero della Chiesa Romana. Ma si accordi il Vicariato o la Luogotenenza a tutti tre vivente il Pontefice: si farà il medesimo, quand'egli è morto? Gli esempli addotti sopra ripugnano. Di più uno di quei tre Personaggi, che scrissero agli Scozzesi la lettera riferita da Beda * cioè l'Arcidiacono, era stato eletto Papa, e non poteva esser Vicario o Luogotenente di se stesso. Quindi è, che non si legge nel titolo di essa lettera *Joannes ser. ans locum &c.* come degli altri. Eccone il titolo stesso riportato insieme colla lettera anche dal P. Labbè (*Conc. to. 6. pag. 1757.*) *Dilectissimis &c. Scotis Hilarius Archipresbyter, & ser-*

Dissertazione Undecima.

De' Beni Allodiali, de' Vassi, Vassalli, Benefizj, Feudi, Castellani &c.

COme a' nostri tempi, così anche a quei de' Romani v' erano i Beni *Patrimoniali*, che il Padrone godeva come cose sue proprie, acquistate o per Eredità, o per compra, o per Donazione, o per altri titoli. Gli stessi Imperadori non ne erano privi, e deputavano al maneggio d' essi *Procuratores rei privatæ*, o sia *proprii Patrimonii*. Per altri Ministri si governavano i Beni *Fiscali*, o sia del Principato. Coltivavano i Romani le loro Terre, o per mezzo de' loro Servi, appellati perciò *Servi Glebæ*, o per uomini *Liberi*. Molto ancora fu allora in uso la locazione de' Beni, per cui il Conduttore si obbligava a pagare ogni anno la stabilita pensione. Il Salmasio a Solino, e il Du-Cange nel Glossario stimarono, che la voce Italiana *Fitto* prendesse origine dal promettere i Conduttori di pagare *Fixum Censum* dal verbo *Figo*. Ma i Secoli barbarici da *Figo* formarono il Supino *fictum*, e ne venne poi *Censo*, *Fitto*, o sia *dare ad Fictum Censum*. Così infatti avvenne. Tuttavia la nostra Lingua dice *Confitto*, e *Trafitto* in vece di *Confixus*, *Transfixus*. In uno Srumento Ferrarese di Livello dell' anno 1085. si legge: *Nihil aliud pro Fixa Pensio-*

ne

& servans locum S. Sedis Apostolicæ, Joannes Diaconus, & in Dei nomine electus, item Joannes Primicerius, & servans locum S. Sedis Apostolicæ. Adunque non si appellavano *servantes locum &c. i primarj Preti*. Tanto più che il Primicerio de Notari era semp ice Cherico: onde, per parlar proprio, dovea dirsi i Capi d'Ordine del Clero Romano. E siccome anche a' nostri tempi i tre Capi d' Ordine in Sede vacante si possono chiamar *servantes locum S. Sedis* per l' amministrazione; ma non Vicarj, o Luogotenenti: così anticamente non erano tali, vacando la Sede; lo erano bensì, assente il Pontefice. In questo s' è ingannato anche il Du-Cange alla voce *Lociservator*. E il P. Garnerio (*lib. Diurn. Rom. Pont. cap. 2. tit. 1.*) non ha capita la differenza tra la Sede vacante, e il Pontefice assente: perciò gli recò maraviglia la mutazion di sito dell' Arcidiacono.

ne , li o modo reputemus. Così nella Par. I. Cap. 7. delle Antich. Estensi rapportai l'Investitura della Corte di Lusia data nell'anno 1079. ad Ugo, e Folco figli del Marchese Azzo II Estense *ad Fictum Censum reddendum Ficti nomine usque ad Annos viginti et octo expletos*. Parimente antichissimo è l'uso delle Enfiteusi, o sia de' Livelli. Cerchiamo ora, qual cosa fossero gli antichi *Benefizj*, *Feudi*, e *Allodj*, de' quali sì spesso si truova memoria nelle vecchie carte. V'ha non pochi dotti uomini, che prendono per una stessa cosa *Beneficium*, e *Feudum*, tirandone l'origine fin dai tempi de' Romani: e certamente con buone ragioni. Cioè cominciarono gl'Imperadori Romani (e forse anche prima dell'Imperio s'introdusse tal'uso) a concedere ai loro Fedeli dei Poderi o devoluti al Fisco, o guadagnati in guerra. A questo costume pare che alludesse Hygino nel Lib. de Limitib. dove scrive: *Si qua Beneficio concessa aut assignata Coloniæ fuerint in loco Beneficiorum adscribemus*. Anche Dolabella, altro Autore *Gromatico* (e non *Gramatico*, come gli Stampatori delle mie Antiqu. Ital. han voluto fare di lor capriccio) ha queste parole: *Quæris, si in Libro Beneficiorum regionis illius Beneficium alicui Augustus dederit*. Perciò nella Corte degl' Imperadori si tenevano Libri maestri; dov' erano registrati tutti i Benefizj, e a chi erano stati conceduti. Presso il Grutero pag. 1078. num. 1. Phedimo Liberto di Trajano è intitolato A COMMENT. (cioè Presidente ai Commentarj) BENEFICIORVM. Lo stesso Cicerone nell' Orazione *pro Archia* sembra aver fatta menzione di questi *Benefizj*. Son poi chiare le parole di Lampridio nella Vita di Alessandro Severo Augusto: *Sola, quæ de hostibus capta sunt, limitaneis Ducibus, & Militibus donavit, ita ut eorum ista essent, si heredes illorum militarent*. Ecco una sembianza de' nostri Feudi, dati con tacito o palese patto di servire coll' armi al Signore del Feudo. Que' Beni erano donati, ma per goderne, finchè gli Eredi militassero. Tuttavia perchè que' Benefizj niuna giurisdizione seco portavano, come i Feu-

i Feudi nobili de' Secoli susseguenti, e non vi si ravvisano altre condizioni: non ci danno essi una vera idea di essi Feudi; e tanto più perchè ne' Codici di Teodosio, e Giustiniano niuna menzione si truova di Beni, che avessero faccia di Feudi.

Sembra perciò meglio fondata l'opinione d'altri Eruditi, che trassero dai Popolì della Germania l'origine de' Feudi, se non che forse non è così grande l'antichità di essi, come taluno ha pensato. Perciocchè si figurano portato in Italia quest'uso dai Longobardi; e pure nulla s'incontra nelle Leggi, e memorie di quella Nazione, onde s'argumentino usati fra loro i Feudi. Altri con più ragione han giudicato, che i Franchi, gente Germanica, anche prima de' Longobardi introducesse nelle Gallie i Feudi. Per testimonianza di Aimonio Lib. 1. Cap. 14. il Re Clodoveo *Milidunum Castrum eidem Aureliano, cum totius Ducatu regionis, jure Beneficii concessit*. Anche il dottissimo Bignon nelle Annotazioni a Marcolfo, dovunque si fa menzione de' *Vassi*, e de' *Benefizj Regali*, ivi truova i nostri Feudi. Ho io qualche difficoltà a concorrere in questa opinione. Imperciocchè comunemente s'è creduto finquì, che i *Vassi* de' Franchi, quei fossero, che godevano qualche podere *jure Beneficiario*, cioè a titolo di Feudo: laddove a me sembra, che per essere *Vasso* non si esigesse il godimento di qualche Benefizio. Per quanto osservarono il Du-Cange, il Boxornio, e l'Eccardo *Vassus* in linguaggio Cambrico, significò *Famulus*, e *Minister*: di modo che parmi di vedere, che il nome di Vasso si dava a chiunque serviva nelle Corti Regie anche senza posseder Benefizj. Forse *Vassalli* (se pur non era affatto lo stesso che Vassi) si disse di quei, che servivano a' Signori inferiori, e quantunque in un Capitolare dell'anno 823. sotto Lodovico Pio sieno nominati *Vassi*, & *Vassalli Regis*; pure più frequentemente portavano il nome di Vassalli que' Nobili, che servivano ai Duchi, Marchesi, Conti, Vescovi, ed anche Abati per lustro della lor Corte, e Famiglia. A questi tali per ragion della Carica, o pure dopo lungo ser-

fervigio in ricompenfa fi concedeva il godimento di qualche podere con titolo di *Benefizio*. Aimonio è Autore de' Secoli baffi. Gli Antichi Annalifti de' Franchi parlano di *Meliduno* (oggidì *Melun*) dato da Clodoveo a quell'*Aureliano*, ma fenza dire *Jure Beneficii*. E fe v' ha chi fcrive, che Childeberto Re diede dei *Feudi* al Moniftero di San Germano de' Prati, non dee aver letto diligentemente i Diplomi ne' quali fi donava alle Chiefe, e non già fi concedeva in Feudo.

Diventava dunque allora *Vaffo*, o *Vaffallo*, chiunque fi metteva, come oggi diciamo, al fervigio di qualche Re o gran Signore, e quefto fi chiamava *Commendare fe in Vaffaticum*, ma fenza che per quefto fi otteneffe immediatamente un Benefizio. Nel Privilegio conceduto da Lodovico Pio Augufto preffo il Baluzio all'anno 815. fi legge: *Et fi Beneficium aliquod quifquam eorum ab eo, cui fe commendaverit, fuerit confequutus &c.* Adunque molti erano creati *Vaffi*, cioè s' erano meffi al fervigio de' Conti, o di altri gran Signori, fenza avere peranche confeguito alcun Benefizio. Ricavafi ancora da un Capitolare di Carlo Magno dell'anno 812, che *Vaffi Dominici*, cioè Regj, aveano *Vaffallos fuos Cafatos*, cioè al loro fervigio delle perfone Civili, ed onorate. Ne' Placiti finora addotti abbiam trovato *Vaffi* de' Duchi, Marchefi, e Conti. Ne aveano anche i Vefcovi. Nel Sinodo celebrato da Gauslino Vefcovo di Padova nell'anno 978, come cofta da Documento da me dato alla luce, fi truovano fottofcritti alcuni, che s' intitolano *Vaffi ejufdem Domni Gauslini Epifcopi*. Differenza dunque c' è fra i Vaffi o Vaffalli de' Secoli antichi, e quei de' pofteriori. Da alcuni Secoli in qua niuno è coftituito *Vaffallo*, fe non a titolo, e per cagione di qualche Feudo a lui conceduto; ma anticamente per effere tale, altro non fi ricercava fe non l'effere ammeffo al fervigio del Re, Duca, Conte &c. Odafi ciò che viene fcritto dal Monaco di S. Gallo de Geft. Caroli Magni Lib. 1. Cap. 22; dove fi parla di un certo Vefcovo: *Hic habuit unum Vaffallum non ignobilem civium fuorum, valde ftrenuum, & industriam*

duſtrium : cui tamen ille , ne dicam BENEFICIUM aliquod , ſed ne ullum quidem aliquando blandum ſermonem impendit . Ecco che l'eſſere una volta *Vaſſo* , *o Vaſſallo*, altro non ſignificava , che l'eſſere al ſervigio di qualche Regnante o Signor grande. Era ben poi vigoroſa la conſuetudine di conferire a queſti Cortigiani qualche *Benefizio* da godere , forſe ſolamente durante la ſua vita . E pel ſolo *Vaſſatico*, o ſia ſervigio, ſembra che ſi giuraſſe Fedeltà al Signore. Negli Annali de' Franchi all'anno 757, Taſſilone Duca *Fidelitatem promiſit Regi Pippino* , *ſicut Vaſſus &c.* E all'anno 787, *Contriſtatus Taſſilo venit per ſemetipſum , tradens ſe manibus Domni Regis Caroli in Vaſſaticum , & reddens Ducatum ſibi commiſſum a Domno Pippino Rege* . Perciò i Vaſſi erano appellati *Fedeli* , e nel linguaggio delle Leggi Saliche , e Wiſigotiche *Leudes*, perchè giuravano Fedeltà al Signore . Nel Lib. IV. Cap. V. di eſſe Leggi de' Wiſigoti ſi oſſervino queſte parole : *Quod ſi inter Leudes quicumque nec Regis Beneficiis aliquid conſequutus &c.*

Oſſerviamo ora i *Benefizj* uſati ſotto gli antichi Re , ed Imperadori . Giudicò il Du-Cange , che foſſero anche appellati *Honores* ; nè mancano eſempli , che pajono proprj per tale ſentenza . Per lo più nondimeno tengo io , che col nome di *Onori* foſſero diſegnate le Dignità , e le Cariche onorevoli , come di Duca , Marcheſe, Conte &c. Nella Legge Longobardica 24. di Lodovico Pio abbiamo, *Si liber homo, aut miniſterialis Comitis hoc fecerit , Honorem qualemcumque habuerit , ſive Beneficium amittat* . Quì ſi diſtingue l'*Onore* dal *Benefizio* . E Carlo Magno nella Legge IX. parlando de' Giudici , e degli Avvocati , così dice : *Et qui hoc non fecerint , Beneficium , & Honorem perdant . Similiter & ſi Baſſi* (lo ſteſſo che *Vaſſi*) *hoc non adimpleverint Beneficium , & Honorem perdant . Et qui Beneficium noſtrum habuerit , bannum noſtrum ſolvat* . Aſcoltiamo ora il Bignon nelle Annotazioni a Marcolfo , là dove ſcrive : *Beneficii nomine ea prædia dicta, quæ pro ſervitio militari a Rege, ſive etiam ab aliis , concedebantur , quæ Feuda poſteritas dixit.*

xit. Porto io all' incontro primieramente opinione, che sotto i Re Carolini la voce *Beneficium* abbracciava non solo i fondi dati a godere pel servigio militare, ma anche per l' onorevole servigio de' Cortigiani, ed altri Ministri del Palazzo, o della Giustizia. Secondariamente si concedevano questi per lo più da godersi solamente durante la vita de' Beneficiati. Si osserva tuttavia questo rito ne' *Benefizj Ecclesiastici* goduti finchè vive il Beneficiato, e che non gli si possano levare, se non per suo delitto, e colpa. E quando sia così si vengono a ravvisare diversi dai Feudi. Nel Tom. I. Veter. Script. de' PP. Martene, e Durand abbiamo un Diploma di Lottario I Augusto dell' anno 847. dov' egli concede ad un Ruggieri Laico, *Ministeriali Matfridi illustris Comitis in Pago Riboriense, in Comitatu Juliacensi, Cappellam juris nostris &c. quatenus diebus vitæ suæ teneat*. Aggiugne ancora: *De jure nostro in jus, & dominationem ipsius cunctis vitæ suæ diebus transfundimus*. Così nel Tomo III. dello Spicil. Dacheriano dell' ultima edizione, i Monaci di Vienna nel 1025. concedono alcune terre *Wagoni & uxori ejus Eldelæ quamdiu Eldela vixerit, ut ejus vir, & ipsa nomine Beneficii serviant Deo, Sancto Andreæ, & Monachis*. Nel Tomo medesimo all' anno 887. il Vescovo di Vienna concede a Teuberto Conte la Villa Mantula *jure Beneficiario, ut quamdiu ipse Comes, & Uxor ejus carne vixerint eamdem Villam lege Beneficiaria usuque fructuario teneant*. Oltre a ciò in que' tempi i Benefizj si confondevano colle *Precarie*, o *Prestarie*, oggidì *Livelli*; se non che questi si concedevano per anni 29. o fino alla terza generazione, o ad altri tempi, ed uopo era di rinovarli ad ogni quinto anno, o più tardi; laddove i Benefizj si concedeano per tutta la vita del Beneficiato, nè occorreva la rinovazione. Veggasi Marcolfo nel Libro II. Formola V. cioè *Precaria de Villa*, fatta a Marito, e Moglie. Ivi si legge: *Ut ipsa Villa, dum advivimus, aut qui pari suo ex nostris supprestis* (in vece di *Superstes*) *fuerit dum advivit, nobis ad BENEFICIUM usufructuario ordine excolendum te-*

tenere permisistis. Così nell'Appendice del Baluzio ad esso Marcolfo Cap. 28. si legge una *Prestaria* con tali parole: *ut ipsas res ad præstitum Beneficium tibi præstare deberemus. Quod ita & fecimus, sic taliter ut tempore Vitæ tuæ ipsas res pro nostro Beneficio habere debeas*. Truovansi altri simili esempli.

Aggiungasi, che gli antichi *Benefizj* si concedevano anche alle Donne: il che sempre più fa intendere la differenza d'essi dai *Feudi*, i quali regolarmente si doveano concedere agli Uomini per servigio militare. Ne abbiam poco fa veduti due esempli. Nelle formole pubblicate dal Lindenbrogio Cap. 22. s' ha una *Precaria*, in cui una Donna usa queste parole: *Expetii a vobis, ut ipsas res, quamdiu advivo, sub usu Beneficii vestri tenere & usuare debeam*. Maggiormente ancora tal differenza si riconosce, perchè i Benefizj di Beni di Chiese conceduti a' Secolari, pagavano censo annuo, o le Decime, o le None: il che non s' accorda colla natura de' Feudi. Nelle Miscellanee del Baluzio Tom. III. v'ha un Diploma di Lodovico Pio, che così parla: *Baro Vassallus noster nobis innotuit, quod quamdam Villam sitam in Pago Cenomanico, nomine Tridentem, de jure Cenomanicæ matris Ecclesiæ per nostrum BENEFICIUM possideret, de qua per singulos Annos Nonas, & Decimas, & legitimos census præfatæ Matris Ecclesiæ Rectoribus persolveret*. Un'altro simile Diploma di esso Augusto si legge alla pag. 104. Poscia alla pag. 158. si notifica, che il Re Pippino nell' anno 752. aveva restituito alcune Ville alla Chiesa Cenomanense. Ma Vulfingo le chiede con dire: *Dum ego advivo, pro vestro Beneficio mihi ipsa loca liceat tenere, & dominare. Et spondimus vobis annis singulis hibernaticam argento Libra una &c.* Tali memorie bastanti dovrebbero parere per conchiudere, che i *Benefizj* degli Antichi furono per più d' un riguardo diversi dai Feudi, che s' introdussero ne' susseguenti Secoli. Conviene ora osservare, avere i Vassalli dei Re, ed Imperadori goduto più d' un privilegio. Imperciocchè non era permesso al Conte, e 'a' pubblici Ministr

di tirarli al loro Foro, e di gastigarli. Le Cause d'essi, e le lor persone erano sottoposte solamente al Giudizio del Re, od Imperadore, ovvero del Conte del Palazzo. Anzi allorchè Carlo Magno nella Legge 43. comandò, *ut Comes Palatii nostri Potentiorum caussas sine nostra jussione finire non præsumat*, sotto questo nome si può conjetturare, che fossero compresi anche i *Vassalli*. Ma essendo che alcuni di essi Potenti sprezzavano talvolta le Scomuniche de' Vescovi, Lottario I Augusto nella Legge 15. ordinò, che unito il Conte col Vescovo forzasse costoro all' ubbidienza: *Si autem Vassus noster in hac culpa fuerit lapsus, sicut supra a Comite distringatur. Quod si eum non audierit, nobis enuntietur antequam in vinculis mittatur*. Da tali parole si può ricavare, che non solamente nella Corte, ma anche per le provincie, ebbero i Re, e gl' Imperadori dei Vassi o Vassalli. Perciò abbiam veduto intervenire ai Placiti per onore anche i *Vassi Regj*. Anzi erano questi talvolta scelti per esercitar l' ufizio di Messi Regali. Lodovico Pio nella Legge 54. ha queste parole: *Vassi vero nostri, & Ministri alii, qui Missi sunt, ubicumque venerint conjectum accipiant*: cioè la contribuzione pel vitto loro. Ne ho io dato un'esempio con un Placito dell' anno 857, ricavato dall' Archivio Archiepiscopale di Lucca, il cui principio è questo: *Dum in potestate Domni Hludovvici perpetui Augusti partibus Tusciæ Missi directi fuissemus nos Johannes, & Heribrandus Vassi Imperiales, singulorum hominum justitiam faciendam, cum venissemus Civitate Lucca residentes nos in judjtio Curte Ducale cum Hieremiam Episcopum, & Hildebrandum Comitem &c.* Questo *Ildebrando* vien' appellato *Conte*, cioè Governatore della Città di Lucca. Cosimo della Rena l' inserì nel Catalogo dei Duchi di Toscana, ma senza ragione. Era in quei tempi Duca, e Marchese di quella Provincia *Adalberto I.* Si vuol' anche osservare, che dopo avere i Vassi giurata fedeltà ai lor Signori, non potevano *sine commeatu*, cioè senza commiato, e licenza di esso Signore, passare al servigio di altri. E intorno a ciò abbiamo

abbiamo la Legge 47. di Pippino Re d' Italia. Dubitò il Du-Cange, se *Vassi Comitum* si distinguessero dagli altri appellati *Missi Dominici*. A me pare indubitato, che i primi fossero i Familiari nobili dei Conti, e gli altri del Re, od Imperadore. Che se alcun Vassallo dei Conti, Vescovi, Abati, e Badesse (che alcune di queste ancora ebbero de' Vassalli), commetteva delitto contro il Re, perdeva il Benefizio. Similmente nell' Editto di Lodovico II Imperadore per la spedizione di Benevento, viene ordinato, che se il Conte, o Vassalli Regj non andranno all' Armata, e se gli Abati, e le Badesse non vi manderanno i lor Uomini, *ipsi suos Honores perdant*, cioè le loro Dignità. *De Episcopis autem cujuscumque Bassallus remanserit, & Proprium, & Beneficium perdant*.

Queste ultime parole ci ricordano la differenza, che passava tra i *Beni Allodiali*, e i Benefizj, Feudi, e Livelli. Dei primi talmente era il Dominio presso chi li godeva, che poteva lasciarli per eredità, donarli, venderli, permutarli a suo talento. Degli altri il possedente ne godeva il solo usufrutto, restandone il diretto dominio presso il Padrone. Non parlo io de' Fidecommissi, perchè non truovo, che fossero allora in uso. In un privilegio di Carlo il Grosso Re d' Italia, tratto dall' Archivio de' Monaci Casinensi di S. Sisto di Piacenza, si vede ch' egli nell' anno 880. conferma tutti i suoi Beni ad Angelberga Imperadrice, Vedova di Lodovico II Augusto, *ut habeat, retineat, atque dominetur, quædam videlicet, quoad vixerit, usufruendo, & potestative ordinando* (ecco i *Benefizj*), *quædam vero perpetualiter possidendo, & cui voluerit dimittendo*. Hanno cercato il Bouchet, e i Sammartani di chi fosse figlia la suddetta Imperadrice Angelberga, e ci han dato de' sogni. Il Campi nella Storia Ecclesiastica di Piacenza la fa Figliuola di Lodovico I Re di Germania, perchè si truova appellata Sorella da Carlomanno, e Carlo il Grosso figli d' esso Re Lodovico, come costa da' Diplomi da me rapportati. Ma da che ho io prodot-

to un Privilegio d' esso Lodovico I, dove Angelberga è da lui appellata *Dilecta ac Spiritalis Filia nostra Engilpirga*, denotante, esser ella stata figlioccia, e non già figlia di quel Re, niuno si queterà sull'opinione del Campi. In un'altro Diploma del medesimo Carlo il Grosso, già divenuto Imperadore, e spedito nell' anno 887, quella Principessa è chiamata *dilectissima, & amantissima Soror nostra Angilberga Imperatrix quondam Augusta*. Ivi di nuovo le son confermati i suoi Beni: *eo videlicet ordine, quæ proprietario Jure illi corroborata sunt, perpetualiter possideat, faciatque ex ipsis libere quidquid elegerit tam in Divinis cultibus, quam in humanis commoditatibus. Et quæ ei Jure Beneficiario collata sunt, secundum suorum seriem Præceptorum, absque alicujus refragatione, vel diminoratione possideat*. Trovando noi sempre più, che gli antichi Benefizj si concedevano anche alle Donne, e ne durava il godimento solo durante la vita di chi gli aveva ricevuti: sempre più vegniamo a scorgere il divario che passava fra essi, e i Feudi de' Secoli susseguenti. S' ha dunque da osservare, se nelle antiche Donazioni, e concessioni si concedeva: *Proprietario Jure* ovvero *ad proprium*; perchè allora divenivano Allodiali que' Beni. Altre Formole denotavan lo stesso. Ottone III Augusto nell' anno 997. conferma con suo Diploma *Rogerio fideli nostro, suisque successoribus*, tutti i suoi Beni, annoverati un per uno, *ut faciant exinde quidquid eorum animus decreverit*. Ecco Beni Allodiali. E notisi, che ivi si confermano *omnia Prædia sive Castella, cum Villis, & pertinentiis suis*. Imperciocchè anticamente anche le Corti, Terre, e Castella non di rado erano Allodj, e non Benefizj, nè Feudi. *Curtes*, o *Cortes*, come ho anche provato nelle Antichità Estensi, una volta significavano un' aggregato di poderi, che formava un' intera Villa con Chiesa, dove si amministravano Sagramenti al Popolo. Sovente in esse Corti si trovava anche il Castello. Nel Tomo V. dell' Italia sacra Carlomanno Re dona al Monistero di San Zenone di Verona *Curtem nostram nomine*

Desen-

Desentianum juxta Ripam Lacus, cioè di Garda. Più sotto dice di concedere *Castrum cum Curte, & Plebe, Desentianum nomine*. Così presso il Fiorentini nella Vita di Matilda, quella Principessa conferma alla Chiesa Pisana *Curtes cum Castrorum inibi habentes*. Il Sirmondo, persona di singolar giudizio ed erudizione, stimò che tutte *le Corti* fossero *Allodj*. Io non oserei sottoscrivere francamente una tal sentenza. Certamente per l' ordinario fu così. In un Diploma di Lodovico II Augusto dell' anno 861. vien detto, che *Rutcherus quondam fidelis Vassus, & Ministerialis noster* avea donato alla Chiesa di Cremona *Curtem suæ proprietatis, nomine Ruberino*, acciocchè la tenesse *jure proprietario pro Animæ suæ Remedio*. Con altro Diploma dell'anno 863. esistente nell' Archivio de' Canonici di Reggio, lo stesso Augusto dona *Supponi Strenuo Vasso, dilectoque Consiliario nostro, quasdam Cortes juris Regni nostri, sitas in Comitatu Parmense, in Gastaldatu Bismantino*, cioè Felina, e Malliaco, concedendole *ad proprietatem* tanto a lui, quanto a' suoi Eredi, e proeredi, *in perpetuum habendas, & possidendas*. E quì si osservi un' altra differenza, che passa fra i nostri, e i vecchj tempi. Oggidì le Terre, e Castella possedute dai Nobili per lo più son Feudali, laddove anticamente moltissime d' esse erano Allodiali. E perciocchè secondo le Leggi Longobardiche tanto i figlj, che le figlie legittime succedevano egualmente al padre, ne avvenne, che i Beni individui, come le Chiese, Castella, Corti, Case, Selve &c. aveano più d' un Padrone; e cresceva la Divisione ne' figlj de' figlj, in tal maniera che si truovano poderi, e Castella sì divisi, che ne toccava ad uno la ventesima, e ad un'altro la trentesima parte. In uno Strumento del Monistero della Cava nell' anno 1094, *Gisolfo figlio del fu Giovanni Conte* offerì a quel sacro Luogo *de duodecim partibus integras duas partes* de' suoi Beni. Altri esempli di Castella, e Corti Allodiali ho io recato. Furono anche soliti gli antichi Re, ed Imperadori di concedere in Allodio, e Proprietà de' Beni prima dati in Benefi-

Chiesa di Ferrara: *ita tamen ut serviat Domne Matilde diebus vite sue, & post ejus decessum Episcopo, et sui Successores*. Chi si figura di trovare prima del Mille la parola *Feudo*, vegga di non valersi di Documenti apocrifi. Il Goldasto rapporta una Costituzione di Carlo il Grosso dell'anno 883, dove comparisce il Feudo. Altrove ho avvertito, quello essere un Diploma falso. Nel Bollario Casinense, e nel Tomo IV dell'Italia sacra si veggono Diplomi di Lottario I, e del suddetto Carlo il Grosso Augusto, dove l'Abate di Bobbio è investito del Comitato di quella Terra, oggidì Città, *jure honorabilis Feudi*, e dichiarato *Consiliarius nostræ Signaturæ*; ma cotali formole non son conformi a que' Secoli. Nè solamente si diedero poderi in Feudo; s'introdusse ancora il concedere con questo titolo le Castella, le Marche, e i Ducati. Così all'esempio dei Re anche i Duchi, Marchesi, Conti, Vescovi, ed Abati si procacciavano de' Vassalli col dare ad essi in Feudo Terre, o Castella. *Homo* e *Miles alicujus* significava lo stesso che *Vassallus*, e come talun dice *Feudatario*. Corrado I Imperadore in un suo Diploma dell'anno 1035. conferma al Monistero di San Pietro *in Cælo Aureo* di Pavia *omnes illas Cortes, quas quisque usque modo Beneficiali ordine detinuit, & quæ Vassallorum dicebantur*. Erano poi tenuti i Vassalli non solamente a militare in favor del loro Signore, ma anche ad assistere ad essi per onore in certi tempi, o, come sogliam dire, far loro la Corte. Negli antichi Statuti MSti di Ferrara dell'anno 1288. si legge: *Vassalli non teneantur facere Curiam Dominis suis in Paschate, & Nativitate*. In molti Documenti della Contessa Matilda noi troviamo sottoscritti i suoi Nobili Vassalli, come Corrado da Gonzaga, quei da Bibianello, da Baiso, e da Palù Reggiani; da Nonantola, da Vignola, da Castel Vetere, da Gombola, da Savignano &c. *Modenesi*. Ed allorchè Arrigo fra gl' Imperadori Quarto nel 1116. calò in Italia per impossessarsi dell'Eredità della celebre Contessa Matilda, tutti i Vassalli della medesima corsero a fargli Corte, e questi si truovano da lì innanzi appel-
lati

lati *Vaſſalli de Domo Comitiſſæ Mathildis*, come appariſce da un Diploma di Federigo I Auguſto del 1178.

Gran copia di Vaſſalli ebbero gli antichi Marcheſi d' Eſte; perciocchè, come s' ha dalla vecchia Cronica picciola di Ferrara *plurimam partem poſſeſſionum, quæ fuerat de patrimonio Marcheſellæ, cui* (nel Secolo XII.) *ſucceſſerant, jure Feudi in clientes ſuos diſtraxerunt*. Però in certi tempi ſolevano eſſi tenere *Curiam Vaſſallorum*, cioè la Corte, dove compariva la gran folla de' loro Vaſſalli per riconoſcere da eſſi i Feudi, e preſtare occorrendo il giuramento di Fedeltà. Reſtano tuttavia gli antichi Regiſtri di eſſi Feudi, e i giuramenti da loro preſtati *in plena Curia Vaſſallorum Marchionum Eſtenſium*. Chi principalmente cominciaſſe a dar regola ai Feudi degli ultimi Secoli, fu Corrado I Imperadore, il quale, venuto in Italia a cagion della fiera diſſenſione, che bolliva fra i Nobili, e il Popolo di Milano, pubblicò nell' anno 1037. una Legge, da me data alla luce, mentre egli aſſediava la ſteſſa Città di Milano. Anche nel 1136. ſi legge un Placito tenuto in Reggio da Regenza, o ſia Richenza Imperadrice, dove è deciſa una lite di Feudo fra Ildebrando Abate di Nonantola, ed alcuni preteſi Vaſſalli. Davaſi poi l' Inveſtitura de' Feudi con varj Simboli, cioè colla tradizione di un Baſtone, di una Coppa di oro, di un ramo di albero, o altra ſimil coſa, che ſi metteva nelle mani del nuovo Vaſſallo. Il Du-Cange nel Gloſſario alla voce *Inveſtitura* ne rapporta varj eſempli. Altri ne ho anch'io rapportato. Ma allorchè ſi trattava de' maggiori Feudi, ſi dava l' Inveſtitura *per Lanceam, & Confanonum*, come appariſce da quella, che Arrigo fra gl'Imperadori Quinto diede al Popolo di Cremona per la loro Città nell' anno 1195; nella qual congiuntura il Vaſſallo preſtava il giuramento, che tuttavia ſi pratica, di Fedeltà. Fu ancora in uſo, che i Vaſſalli dei Re, Duchi, Marcheſi, Veſcovi, Conti &c. aveſſero de' Vaſſalli minori, che perciò erano appellati *Valvaſſores*. I Vaſſi poi dei Re ed Imperadori, e i loro Feudi erano ſottopoſti ſolamente alla Regia, e Ceſarea

rea Maestà, nè dipendevano dalla Città, o dal suo Governatore. Quand'essi non godevano il titolo di Duchi, Marchesi, o Conti, per lo più erano intitolati *Capitanei*, della qual voce mutata in *Captaneo*, si formò *Cattaneo*. Furono anche chiamati *Castellani*, perchè signoreggiavano qualche Castello. Nel Vocabolario della Crusca *Castellano* è detto un'*Abitante di Castello*. Ma le parole ivi addotte dal Boccaccio nella Novella VII. della 2. Giorn. non significano questo, ma bensì il Signore di un Castello. Sembra nondimeno, che negli Atti antichi del Comune di Modena li desse tal nome agli abitanti nelle Castella. Dall' Investitura data da Federigo II Augusto ai Nobili della Garfagnana nell'anno 1242. si vede, ch'eglino erano chiamati *Valvassores de Garfagnana*. Ma quello che specialmente merita osservazione, si è, che anticamente i gran Signori tanto Ecclesiastici, che Secolari aveano sotto di se Vassalli Nobili, che pel servigio militare godevano qualche Castello, Corte, o Villa; ma siccome già osservammo, tutti gli Ufizj della lor Corte solevano godere con titolo di Feudo qualche podere, o qualche determinata rendita assegnata a quell' Ufizio. Perciò i Fornaj, i Fabri, i Portinari, i Marescalchi, i Cuochi, i Cantinieri, i Sartori, e gli altri della Famiglia degli *Arcivescovi di Milano* (Principi una volta ricchissimi), tutti a proporzione del grado loro usufruttuavano qualche Feudo, come costa da una memoria da me data alla luce. Che un'egual costume si osservasse nella Corte della rinomata *Contessa Matilda*, si può intendere dal suo Testamento riferito dal Padre Bacchini nella Storia del Monistero di Polirone. Ma sopra gli altri in questa magnificenza si distinsero una volta i Patriarchi di Aquileja, siccome Prelati, e Principi, che dopo il Romano Pontefice, ebbero maggior potenza in Italia. Bell' Opuscolo ho io pubblicato, dove compariscono tre sorte di Feudi da loro conferiti, cioè *Retti* o *Legali*, di *Abitanza*, e *Ministeriali*. Fra gli ultimi, tutti spettanti alla Famiglia di esso Patriarca, si contano i Fornaj, gli Scudellari, i Facchini, i Corrieri, i Sartori,

tori, i Muratori, i Lettighieri, i Conduttori de' Bagagli, i Falegnami, i Manganatori &c. Eranvi ancora i Ministeriali Nobili, come Gonfalonieri, Camerieri, Coppieri, Scalchi &c. Tali erano i costumi de' vecchj tempi.

DISSERTAZIONE DUODECIMA.

Dei Notaj, o Notari.

CHiunque è alquanto infarinato dell' Erudizione antica, sa onde sia nato il nome di *Notajo*, o *Notarius*. Cioè da alcune Note, o Cifre, delle quali i Romani si servivano per iscrivere in poco i ragionamenti altrui. Una Cifra significava una parola, come anche oggidì si usa dai Letterati Cinesi. Autore di molte di esse anticamente fu creduto Tirone Liberto di Cicerone. Altri poscia, e spezialmente Seneca (non si sa, se il Vecchio, o il Filosofo) ne accrebbero il numero fino a cinque mila. Chi teneva ben fitte in mente cotali Cifre, e ne facea professione, capace era di copiar velocemente, e ridurre in iscrittura un' Orazione, allorchè si recitava, e così gli Atti del Senato, e de' Concilj, le Dispute, ed altri simili ragionamenti. Truovansi stampate queste Note da Giano Grutero nel Tesoro delle sue Iscrizioni. Più di un Codice ho io veduto nella celebre Biblioteca Ambrosiana scritto con tali Cifre, e le ho trovate corrispondenti alle Gruteriane. *Notarii* perciò furono appellati costoro, e tanta era la loro prestezza, per attestato di Seneca nell' Epist. 90, *ut quamvis citata excipiatur Oratio, & celeritatem linguæ manus sequatur*. Coloro, che mettevano anticamente in iscritto i Testamenti, i Contratti, ed altri pubblici Atti, si chiamavano *Tabelliones*, *Tabularii*, *Scribæ*, *Actuarii*, *Logographi*, *Cancellarii*, *Chartularii &c.* Ma perciocchè i suddetti Notaj raccoglievano, e registravano colle Note ciò, che in voce era profferito nel Senato, e in altre pubbliche Congregazioni sacre, e profane, e talvolta ancora le ultime volontà: perciò passò anche il titolo di *Notarius*

rius in chiunque esercita l'ufizio di mettere in iscritto ogni determinazione spettante alla fede pubblica; e questo divenne poi familiare fra noi coll'andare de' tempi. Peraltro il nome di *Scriba* sotto i Re Longobardi significava questo pubblico Ufizio; e sotto gl' Imperadori Franchi si truova quello di *Cancellarius*, e insieme quello di *Notarius*. Nel Lib. IV. Legge 4. del Re Liutprando viene ordinato, che volendo una Donna vendere qualche suo Stabile, non possa farlo se non coll'intervento di due, o tre Parenti suoi, e alla presenza del Giudice, cioè del Governatore della Città, o del Presidente di quel Luogo. *Scriba autem, qui Chartam ipsam scripserit non aliter præsumat facere, nisi cum notitia Parentum, vel Judicis, & si aliter fecerit, sit ipsa venditio vacua, & præfatus Scriba culpabilis, sicut qui Chartam falsam scripserit*. Questo bel regolamento Longobardico tuttavia si osserva in Lombardia, ed altrove.

In que' tempi ancora, e molto più che ai nostri, saltavano talvolta fuori Strumenti battuti alla macchia; il perchè fu dal Re Rotari nella Legge 247. contro questo delitto statuita la pena del taglio della mano. *Si quis Chartam falsam scripserit, aut quodlibet membranum, manus ejus incidatur*. Inoltre per maggior sicurezza della pubblica fede Lottario I Augusto nella Legge 12. determinò, che gli Strumenti s'avessero a scrivere davanti al Conte, cioè al Governatore, o pure alla presenza de' suoi Vicarj, o degli Scabini. *Ut Cancellarii*, (cioè i Notaj) *electi boni, & veraces, Chartas publicas conscribant ante Comitem, & Scabinos, & Vicarios ejus*. Nè potendosi questo facilmente praticare ne' Testamenti, esso Imperadore nella Legge 13. susseguente, comandò, che dopo avere il Notajo scritta l'ultima volontà dei malati, *statim Charta ostendatur vel ante Comitem, Judices, vel Vicarios, aut in Plebe, ut verax agnoscatur esse*. Ecco i lodevoli ripieghi di allora per prevenire nel miglior modo possibile i tentativi de' Falsarj. Il creare i Notaj, come oggidì, anche ne' vecchj Secoli apparteneva ai Re, ed Imperadori, o a chi era fatto parteci-

pe

pe dei diritti Regj. Fin sotto i primi Imperadori Cristiani, e ne' tempi susseguenti fu conceduto ai Vescovi di avere il proprio Notajo, ed anche due, o tre: la qual prerogativa appresso si stese anche agli Abati de' Monisteri. Carlo Magno in uno de' suoi Capitolari presso il Baluzio, così parla: *Ut unusquisque Episcopus, & Abba, & singuli Comites suum Notarium habeant*. Lo stesso rito si osservò in Italia. E di qui intendiamo, che anche i Conti aveano facoltà di eleggersi il proprio Notajo. Non dovettero al certo essere da meno i Duchi. Nella Par. I. delle Antich. Estens. io produssi Strumenti scritti da Drassolfo, Ubaldo, ed altri *Notariis Welphonis Ducis*, oppure *Marchionis Tusciæ*. Nell'Archivio di S. Zenone di Verona v' ha uno Strumento del 1178, scritto, mentre *Grimerio Visconte Piacentino* era Podestà di quella Città. Ivi si leggono queste parole: *Ante ipsum* (Grimerium) *Domnus Gerardus Abbas S. Zenonis ostendit Chartam quandam, in qua continebatur, Domnum Ratoldum quondam Venerabilem Episcopum Veronensem, commutationis nomine accepisse ab Excellentissimo Pipino Lombardorum Rege, ex jure Regio, Curtem unam in finibus Veronensis, quæ appellatur Manticus &c. Ego Fantolinus Notarius Domni Welfonis Ducis, & ab Imperatore Frederico confirmatus postea &c.* Strumenti parimente ho veduto degli anni 1165, 1169, e 1209, scritti da Notaj *Palatini Comitis*: col qual nome credo io disegnato il Conte di Lomello, che già vedemmo essere stato *Conte del Palazzo*. Un Documento Reggiano del 1256. è scritto a *Johanne Notario Domini Marchi Comitis de Lomello*. Solevano nondimeno anche i Vescovi chiedere, ed ottenere dai Re, ed Imperadori questo Privilegio. Ugo, e Lottario Regj d'Italia nell' an. 942. in un loro Diploma concederono tale facoltà ad Aribaldo Vescovo di Reggio, con dire: *Concedimus denique eidem Advocatos sive Notarios, quantos aut quales Pontifices vel Ministri Ecclesiæ elegerint tam de suis, quamque de alienis liberis Hominibus, qui ejusdem Episcopii*

vel

vel Canonicæ, seu omnium Clericorum suorum rerum utilitates exercere noscuntur. Di quì abbiamo, che alle sole persone Libere, e non già ai Servi, si conferiva questo Ufizio; anzi in tanto onore fu esso ne' tempi susseguenti tenuto, che in alcune Contrade si esercitava solamente da persone Nobili. Nelle Antich. Estensi si possono vedere *Judices Sacri Palatii*, i quali s' intitolano ancora *Notarii*. E in uno Strumento Lucchese dell' anno 716. mi comparve davanti *Ultianus Notarius*, *&* *Missus Domni Regis*, (cioè Liutprando) eletto per conoscere e risolvere una controversia.

A tale Ufizio erano anche ammessi i Cherici, Suddiaconi, Diaconi, e Preti. Ad uno Strumento Lucchese dell' anno 740. è sottoscritto: *Gaudentius quamvis indignus Presbyter scrivere rogavi*. In un' altro del 783, Giovanni Vescovo di Lucca *Rachiprandum Presbiterum nostrum scribere commonui*. E in uno dell' anno 893. si legge: *Ego Gumbertus Presbiter post traditam complevi, & dedi*. Per la stessa ragione si truovano molti Diaconi, Suddiaconi, e Cherici esercitare il Notariato. Carlo Magno nondimeno nella Legge Longobardica 96. decretò, *Ut nullus Presbyter Chartam scribat, neque conductor existat suis Senioribus*. Le antiche memorie ci fan vedere poco osservata questa Legge, perchè s' incontrano dipoi molti Preti Notaj, forse a tale Ufizio eletti dai Vescovi per gli affari delle Chiese. Forse Carlo Magno altro non volle, se non vietare ai Preti il rogarsi ne' Contratti de' Secolari. Osservisi nondimeno, che i più de' Diplomi di Lodovico Pio II Imperadore furono scritti da *Giselberto Prete, e Notajo*. In una Donazione fatta l' anno 974. da Pietro Vescovo di Volterra ai Canonici della sua Chiesa, si legge in fine: *Ego que super Johannes Presbitero, & Kanonicus scripsi, & complevi feliciter*. Ma Innocenzo III Papa, come costa dall' Epistola 129. lib. 14. proibì *Presbyteris, Diaconis, & Subdiaconis* il Notariato, perchè prostituivano l' onore dell' Ordine Ecclesiastico, servendo alla Curia Secolare, e troppo mischiandosi negli

negli affari profani. Peraltro il P. Tommassini Part. I. Lib. 2. Cap. 106. de Eccles. Discipl. sostiene non vietato ai semplici Cherici il Notariato: che che ne dicano i Canonisti. Anzi nè pure ai Preti, qualora si tratti di cose spettanti al Foro Episcopale, e di ciò si truovano esempli recenti, e vivi in Italia. Chi poi considera i Rogiti de' Notaj de' Secoli prima del Mille, non può non esclamare al vedere, come fosse da' medesimi maltrattata la Lingua Latina: tanti sono i lor Solecismi, e Barbarismi. Tal confusione talvolta comparisce nel Linguaggio d'essi, che non si può capire qual sia il sentimento delle parole, e l'intenzione de' Contraenti. Contuttociò siccome noi ora abbiamo non pochi Libri, che trattano dell'Arte del Notariato, e ci danno li esempli di qualsivoglia contratto, così non mancarono Formolarj agli antichi Notaj per facilitar loro quest' Arte. Il più antico fra gli altri ce l'ha conservato la Francia ne' Libri di *Marcolfo* illustrati dal Bignon, e accresciuti con altre Formole dal Sirmondo, Lindenbrogio, e Baluzio. Alcuno simile, e forse più d'uno ne dovette avere anche l'Italia; ma questi cederono la mano, e sparirono, da che nel Secolo XIII. comparve alla Luce *Summa Artis Notariæ*, composta da *Rolandino* nell'anno 1255. Il Du-Cange, e l'Oudin confusero questo Autore con *Rolandino Padovano*, scrittore della Storia, che si legge anche nel Tom. VIII. della mia Raccolta Rer. Ital. Certo è, che Rolandino Autore di essa Somma fu di Patria Bolognese. Lo dà egli a conoscere in varie Formole di Strumenti. E nell' Edizion d'essa fatta in Torino nell'anno 1523. si legge *Summa Domini Rolandini Passagerii, per Dominum Petrum de Boateria ipsius Rolandini Concivem Bononiensem facili brevique Commento declarata*. Confessa egli, che non mancarono ne' precedenti Secoli Formolarj dell' Arte del Notariato, ma che a' suoi tempi non erano adattabili al Foro, perchè essendosi rinovata l'antica Giurisprudenza, avrebbero introdotto in esso troppe cautele, e sottigliezze. *Antiquis temporibus* (così egli scrisse nel Proemio), *super Con-*

Contractuum, & Instrumentorum formas, & Ordines fuerunt per quosdam prudentes viros, ignaros fortassis, ex conscientiæ puritate, sagacitatum subtilium modernorum, quædam Compilationes, & Summæ juxta tunc viventium mores & consuetudines adinventæ &c. In quegli stessi antichi Formolarj il povero Prisciano si dovea trovar bene spesso staffilato: il che apparisce dai Rogiti di allora, ne' quali spezialmente inciampavano i Notaj, subito che la narrativa del Negozio li faceva dipartire dal Formolario stesso. Però tale era alle volte l' ignoranza d' essi, che i Giudici, tuttochè nè pur eglino gran Dottori di Gramatica, erano costretti a dettar loro lo Strumento. In un Diploma di Grimoaldo Duca di Benevento, conservato a noi dalla Cronica del Volturno, si legge in fine: *Quam vero membranam concessionis dictavi Ego Wiso Subdiaconus ex jussione supradictæ Potestatis tibi Pergoaldo Notario scribendum*. Che se il Notajo dettava egli lo Strumento ad altra persona, l' autenticava poi colla sua sottoscrizione, come oggidì si pratica. Ne abbiamo l' esempio in uno Strumento Bresciano dell' anno 760.

Truovansi poi tre sorte di Strumenti de' vecchj Secoli. Sono i primi gli Autografi, o sia gli Originali, o Protocolli, che il Notajo scriveva, e poi consegnava ai Contraenti. Nè è ben chiaro, se altra simile pergamena restasse in mano di lui, per ricavarne, occorrendo, altre Copie autentiche. Si riconoscono questi dalla varietà della mano de' Testimonj, che si sottoscrivevano. Certo è bensì, che due Copie se ne davano, cioè tanto all' uno, che all' altro Contraente, quando ad amendue importava d' averle. Secondariamente abbiamo altre pergamene, dove compariscono i Testimonj sottoscritti, ma senza diversità di caratteri. Se il Notajo, che fece la prima Copia, si sottoscrive, segno è, aver egli somministrato a chi occorreva quelle Copie autentiche ricavate dall' Originale. A riconoscere poi, se copie tali vengano da quel medesimo Notajo, conferisce non poco la conoscenza de' caratteri di ciascun Secolo.

La terza ſpecie di Strumenti conſiſte in copie fatte da ſuſſeguenti Notaj, e ricavate dal precedente Originale: nel che ſi dee ſtar bene attento per non eſſere ingannato. Solevano sì fatti Notaj proteſtare d'avere ricavata quella copia dall'Originale: del che abbiamo molti eſempli, ch'io tralaſcio. Ma non vo' tacere, che in una di tali Copie poſteriori ricavate dall'autentico Luccheſe s'incontra *Wicheramus Comes* nell'anno 810. Queſti ha il titolo di *Duca* in un'altro Documento dell'an. 800, accennato dal giudicioſo Fiorentini nelle Memorie della Conteſſa Matilda. Amendue queſti Scrittori portarono opinione, che Wicheramo foſſe Duca di tutta la Toſcana. Ma a me fa difficoltà il trovarſi in que' medeſimi tempi anche il Governator di Firenze con titolo di *Duca*. Peraltro ne' barbarici Secoli non mancavano fabbricatori di Strumenti falſi. E caſo che foſſe meſſo in dubbio, che un d'eſſi tale foſſe, d'uopo era, che il Notajo produceſſe non ſolamente coloro, che furono Teſtimonj, ma ancora dodici perſone onorate, che atteſtaſſero con giuramento la fedeltà del Notajo, e la verità della Scrittura. Se non potea farlo, remiſſione non v'era: ſe gli tagliava la mano; e chi avea prodotta quella Carta, era condannato alla perdita della lite, e ad una pena pecuniaria. L'abbiamo da una Legge di Guido Imperadore. Poſcia da Ottone II Auguſto con altra Legge, veramente affatto barbarica, che a colui, il quale pretendeſſe falſo qualche Strumento foſſe permeſſo di provarlo *per pugnam*, cioè col Duello. Vedi, che ſtrana immaginazione s'era allora intraverſata ne' cervelli Settentrionali. Talvolta poi venivano prodotti Diplomi, o Strumenti *abſque die, & die Menſis*. Lodovico Pio Auguſto nella Legge 79. dichiarò, che niun vigore aveſſero, come eziandio era ſtatuito nelle Leggi Romane. Provvidero ancora gli antichi Imperadori alla ſoverchia ingordigia de' Notaj, con iſtabilire una taſſa delle mercedi loro dovute per gli Strumenti. Ecco ciò, che fu preſcritto da Lottario I Auguſto nella Legge *69*; cioè, che *pro uno Judicato aut Scripto* foſſe loro pagata *dimidia*

midia libra argenti de majoribus Scriptis; de minoribus infra dimidiam libram, quantum res assimilari possit, & Judicibus rectum videatur. Considerando egli inoltre il bisogno de' Poverelli, aggiunse: *De Orphanis autem, vel ceteris Pauperibus, qui exsolvere hoc non possunt, in providentia Comitis sit, ut nequaquam inde aliquid accipiant*. Negli Statuti fatti dal Popolo Modenese nel 1327. si vede ordinato, che ogni anno s' abbiano da eleggere alcuni Notaj, obbligo de' quali fosse il fare *gratis* gli Strumenti della povera gente; e che similmente si scelgan due Giudici, che decidano le Cause de' Poveri senza emolumento veruno.

Quei, che ora noi appelliamo *Notaj*, ne' vecchj Atti pubblici di Roma si truovano sovente chiamati *Scriniarii*, come apparisce dal Codice MSto di Cencio Camerario, da cui trascelti molti Strumenti sono stati da me dati alla luce. In un d'essi dell' anno 1159. per esempio si legge: *Andreas Scriniarius Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & Sacri Lateranensis Palatii complevi, & absolvi*. In un'altro del 1204: *Ego Johannes Leonis, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Scriniarius, habens potestatem dandi tutorem & curatorem, emancipandi, & Decretum interponendi, & alimenta decernendi, complevi, & absolvi*. Mi è più volte nato sospetto, che gli *Scriniarj* fossero diversi dai *Notaj* ordinarj, e che portassero questo nome per esser stati *Archivisti* della Chiesa Romana, benchè facessero ancora dei Rogiti. Tale infatti fu il sentimento del Du-Cange nel Glossario Latino; e certo sembra, che vi fosse della differenza, perchè in que' medesimi tempi s' incontrano alcuni appellati non già *Scriniarii*, ma bensì *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Notarii*. Nel Codice Teodosiano chiara cosa è, che *Scriniarii* erano i Presidenti agli Archivj de' Magistrati; e di loro si parla ancora nel Codice di Giustiniano. Contuttociò ne' secoli posteriori, perchè anch' essi si rogavano de' pubblici Contratti, pare che non si differenziassero dai Notaj de' nostri tempi. Infatti la Glossa, o Chiosa al Cap. *ad Audientiam* Libro 2. Decretal. *De præscript.* così scrive:

Scriniarii appellantur Tabelliones, & est vulgare Romanorum. Si può confermare tal notizia col trovarsi in que' medesimi tempi, e Luoghi più d' uno, che s' intitola *Imperialis Aulæ Scriniarius*, perchè creato Notajo con Privilegio Imperiale; laddove gli *Scriniarj della Chiesa Romana* erano abilitati all' Ufizio del Notariato da Privilegio del Pontefice. Ad uno Strumento fatto in Anagni da Ottone *de Columna* nell' anno 1232. si truova sottoscritto: *Ego Ricardus Imperialis Aulæ Scriniarius de consensu partium scripsi, & complevi rogatus.* In uno Strumento ancora dell' anno seguente, fatto in Roma, si legge: *Ego Romanus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Scriniarius, & Scriba Senatus, & Forencium Justitiarius, rogatus scripsi, & complevi.* Costui al sicuro non potè essere Archivista della Chiesa Romana. Finalmente ho veduto uno Strumento scritto da Giovanni Mele nel 1221, che s' intitola *Sriniarius Anagniæ.* Perciò si deve credere bastevolmente provato, che *Scriniario*, e *Notajo* era lo stesso. E ciò poi chiaramente si deduce dalla maniera, con cui si creavano in Roma i Giudici, e i Scriniarj. Ce l' ha conservata Cencio Camerario ne' suoi MSti, ed eccola:

Qualiter Judex, & Scriniarius a Romano Pontifice instituitur.

Quum præsentatur Domno Papæ ille, qui Judex est examinandus, examinatur prius a Cardinalibus, qualiter se in Legum Doctrina intelligat, & si legitime natus fuerit, & laudabiliter conversatus. Qui si idoneus repertus fuerit, hominium & fidelitatem secundum consuetudinem Romanorum Domno Papæ humiliter exhibet. Sed in ejus juramento hoc additur. Causas, quas judicandas suscepero, post plenam cognitionem malitiose non protraham, sed secundum Leges, & bonos mores, sicut melius cognovero, judicabo. Instrumentum quoque falsum, si in Placito ad manus meas forte devenerit, nisi exinde periculum mihi immineat, cancellabo. *Tunc*

Pon-

Pontifex Codicem legis ejus manibus porrigens dicat: Accipe Poteſtatem Judicandi ſecundum Leges, & bonos mores.

De Scriniario eodem modo fit, ſicut de Judice. Sed juramento ejus hoc additur: Chartas publicas niſi ex utriuſque partis conſenſu non faciam. Et ſi forte ad manus meas Inſtrumentum falſum devenerit, niſi exinde mihi periculum immineat, cancellabo. *Tunc Pontifex dat ei Pennam cum Calamario, ſic dicens:* Accipe poteſtatem condeudi Chartas publicas ſecundum Leges, & bonos mores.

Nulla ſi parla quì d' Archivj, ma ſolamente di far pubblici Rogiti, e Strumenti, cioè di eſercitare il mero Ufizio del Notariato. Di quì ancora s' intende, che gli Strumenti falſi non erano coſe foreſtiere in que' tempi. Trovanſi poi nel Secolo XIII. in Roma, e per gli Stati della Chieſa Romana gran copia di Notaj, ciaſcuno de' quali s' intitola *Sacroſanctæ Eccleſiæ Romanæ auctoritate Notarius.* E tali Notaj creati *Auctoritate Apoſtolica*, non ſolamente in Roma, e nello Stato Eccleſiaſtico, ma anche negli altri paeſi della Criſtianità Occidentale, *etiam in Francia, vel Anglia, ſeu Hiſpania*, facevano degli Strumenti, come atteſta Gulielmo Durante, chiamato lo Speculatore, Tit. *de fide Inſtrumentorum*: della qual verità reſtano molti eſempli. All' incontro ſi contavano anche più frequentemente i Notaj creati con Autorità Imperiale, a' quali era permeſſo di rogarſi degli Strumenti in Roma ſteſſa, e per tutta l' Italia, a riſerva di Venezia, e per qualche tempo ne' Regni di Napoli, e Sicilia. Erano coſtoro appellati *Sacri Palatii*, o pure *Sacri Imperii Notarii*; o pure *Notarii Domni Imperatoris, Notarii Palatini, Regalis Curiæ Notarii, Imperialis Aulæ Scriniarii &c.* Ne ho io rapportato varie pruove, ſiccome ancora il regolamento fatto in Roma nell' anno 1220. per la Cancellaria Pontificia, cioè per coloro, che ſcrivevano le Bolle, e i Brevi de' Pontefici.

Dissertazione Decimaterza.

Degli Uomini Liberi, ed Arimanni.

FRA l'altre cose, che diversificano i tempi nostri dai vecchj Secoli, forse la principale è il vederſi oggidì Liberi tutti i popoli dell'Italia, e tanti altri della Criſtianità Occidentale: laddove una volta fu di due sorte la condizione degli Uomini, cioè di *Liberi*, e di *Servi*. Queſto coſtume non ſolamente ſi oſſervò dai Goti, Longobardi, Franchi, e Germani, ma eziandio ne' più remoti Secoli dagli Ebrei, Greci, Romani, ed altri popoli dell' Oriente. Chiunque legge alquanto gli antichi Libri di quelle Nazioni, toſto ſe ne avvede. E perciò importa molto il conoſcere, in che conſiſteſſe il divario, che paſſava fra queſti due ordini di perſone, anche ne' tempi barbarici. Primieramente *Liberi* venivano appellati coloro, che a niuno erano ſottopoſti, ſecondo l' iſtituto delle genti, fuorchè al Re, o all' Imperadore, o alla Repubblica; perciocchè quanto ai figliuoli, ch' erano ſotto la patria poteſtà, e alle donne, che erano in *Mundio*, cioè ſotto la tutela o podeſtà del marito, o del Sacro Palazzo, non laſciavano eſſi di godere la prerogativa di perſone Libere, ſembra nondimeno, che chi naſceva Libero, partecipaſſe in qualche guiſa della Nobiltà, ſe non che le ricchezze veramente eſaltavano i Ricchi ſopra i Poveri, e le cariche pubbliche accreſcevano l'onore, e la Nobiltà di chi le eſercitava. Siccome al tempo de' Romani, così ancora ne'ſuſſeguenti barbarici, ſi divideva il corpo de' Liberi in due Claſſi, cioè in *Ingenui* nati Liberi, e in *Liberti*, a' quali dopo la ſervitù era ſtata conceduta la Libertà dal loro Signore. Godevano i primi una ſpezie di Nobiltà innata; non così i ſecondi, che acquiſtavano bensì la Libertà, ma non già alcuna Nobiltà. I loro poſteri nondimeno, perduta la memoria della ſervitù, poteano conſeguire il pregio della Nobiltà. Vero è avere ſcritto Tegano de Geſt. Ludovici Pii Cap.44: *Fecit te Liberum*

non

non Nobilem: quod impossibile est post Libertatem. Ma questo fu detto di Ebone Arcivescovo di Rems, il quale non già nato, ma fatto Libero, niuna sorta di Nobiltà poteva attribuire a se stesso. Ma questo pregio non pare negato ai Discendenti de' Liberi. Nel Concilio di Aquisgrana dell' anno 816. Cap. 119. vien riprovato il costume di promuovere agli Ordini Ecclesiastici i *Servi*: il che nondimeno mai non si faceva, se non col concedere loro la Libertà; ed ivi è detto: *Nullus Prælatorum, seclusis Nobilibus, viles tantum in sua Congregatione admittat personas*. Vili persone son chiamati coloro, che erano stati Servi; ed opponendosi questi ai *Nobili*, parrebbe perciò, che gl' Ingenui, nati Liberi, fossero in qualche maniera riputati Nobili. Per attestato nondimeno di Nitardo Storico nel Libro IV. tre Ordini d' uomini si trovavano fra i Sassoni. *Gens Saxonum omnis in tribus Ordinibus divisa consistit. Sunt enim inter illos Edelengi; sunt qui Frilingi; sunt qui Lassi eorum Lingua dicuntur. Latina vero Lingua hoc sunt Nobiles, Ingenui, & Serviles*. Adunque non bastava essere Ingenuo per pretendere la Nobiltà. Pure Cammillo Pellegrini uomo dottissimo nella Prefazione alla Storia dell' Anonimo Salernitano portò opinione, che niun Longobardo fosse in Italia, che non godesse della Nobiltà. *Vir Langobardus*, dic' egli, *ideoque Nobilis*. E tal suo detto spiega egli con dire: *Langobardi omnes sordidis ab artibus semper abstinuere, dum rebus potiti sunt prosperis, ac primæva in dignitate permansere; nullusque in tota gente habebatur, qui Sublimis, & Illustris, hoc est Patritius, non censeretur*.

Contuttociò si può dubitare, se sopra sodi fondamenti posi questa sentenza. Chi ha assicurato il Pellegrini, che a niun'arte sordida si applicasse alcuno de' Longobardi? V'erano Ancille, o sia Serve Longobarde, come risulta dalla Legge 194. di Rotari. Anche de' Longobardi vi saranno stati alcuni Servi, e questi al certo erano esclusi dalla condizione de' Nobili. Però più sicuro è il credere, che anche fra Longobardi si trovasse il triplicato ordine

de' *Nobili*, degli *Ingenui*, e de' *Servi*. Noi vedremo, che anche molti degli Ingenui Longobardi per la loro povertà coltivavano le Terre altrui. Odasi poi Paolo Diacono Lib. V. Cap. 36. de Gest. Longobard. che così scrive: *Breziana Civitas magnam semper Nobilium Langobardorum multitudinem habuit*. Se ciascun Longobardo era ascritto al ruolo de' *Nobili*, non occorreva, ch'egli aggiugnesse *Nobilium*. L'aggiunse egli per denotar quelli, che ne' susseguenti Secoli furono appellati *Milites*. E quì sotto al Capit. XVIII. vedremo scritte Lettere *Clero, Nobilibus, & Plebi* delle Città. Adunque la *Plebe* era differenziata dall'Ordine de' Nobili, tuttochè questo fosse composto da persone Libere con esclusione de' Servi. Dissi, che gli Uomini Liberi così furono appellati, perchè non sottoposti al dominio di alcuno, fuorchè al Politico del Principe. Ma quì ci viene incontro il Du-Cange alla voce *Liberi* nel Glossario Latino, con dire: *Liberi homines sub patrocinio alicujus esse debebant, nec omnino sui juris erant*: in pruova di ciò egli cita il Cap. 8. della divisìon dell'Imperio fatta da Carlo Magno, dove son queste parole: *Præcipimus, ut quemlibet Liberum hominem, qui Dominum suum contra voluntatem ejus dimiserit, & de uno Regno in aliud profectus fuerit, neque ipse Rex suscipiat, neque hominibus suis consentiat, ut talem hominem recipiant &c. Hoc non solum de Liberis, sed etiam de Servis fugitivis statuimus observandum, ut nulla discordiis relinquatur occasio*. Ma quì Carlo Magno altro non vuol significare, se non che dopo aver egli diviso l'Imperio suo in tre Regni, e assegnatane ai suoi tre figlj una parte per ciascuno, non dovea essere permesso ai sudditi dell'uno il passare nel Dominio dell' altro *contra voluntatem Domini sui*, cioè del proprio Re, e andare ad abitare altrove; perchè poteano quindi nascere discordie tra i fratelli. Anche il Re Rotari nella Legge 177. così decretò: *Libero homini liceat migrare quo voluerit, attamen intra Dominium Regni nostri*. Questo diritto del Sovrano non toglie, che l' Uomo Libero sia *sui juris*. Nè col suddetto Cap. 8. della Divi-
sion

ſion dell' Imperio s' ha da confondere il ſeguente Capitolo, dove ſi legge: *Vnuſquiſque Liber homo poſt mortem Domini ſui licentiam habeat ſe commendandi intra hæc tria Regna ad quemcumque voluerit. Similiter & ille, qui nondum alicui commendatus eſt.* Lo ſteſſo vien preſcritto nella Diviſion dell' Imperio fatta da Lodovico Pio rapportata fra i Capitolari. Nè pur da queſto ſi può inferire, che niun Uomo Libero foſſe ſui juris. *Commendare ſe* vuol dire metterſi al ſervigio di alcun gran Signore, e divenir ſuo Vaſſo. Chi ciò facea, giurava fedeltà al Signore, e ſenza licenza di lui non potea paſſare all'altrui ſervigio. Mancato di vita il Signore, allora poteva egli imprendere il ſervigio di altro Potente, purchè ciò ſeguiſſe in uno dei tre Regni. E chi de' Liberi non avea mai preſo ſervigio, potea farlo anche paſſando fuori d' uno di eſſi Regni nell'altro. Non laſciavano per queſto i Vaſſi, e Cortigiani di eſſere Liberi, tuttochè ſpontaneamente aveſſero eletto di ſervire a qualche Principe.

Sovente ſi truovano mentovati nelle vecchie Carte *Arimanni*, o pure *Herimanni*. Se talun chiede, qual ſorta d'Uomini foſſero coſtoro, il Bignon nelle Note a Marcolfo Lib. 2. Cap. 18. gli riſponderà: *Arimania heic pro Familia uſurpatur. Sane eo nomine Servorum ſeu Colonorum ſpeciem ſignificari, manifeſtum eſt multis ex Inſtrumentis.* Ma che gli *Arimanni* foſſero Servi, o Coloni, poſſiamo negarlo, e fra poco apparirà, che quel dotto Scrittore non colſe nel punto. Si dee pertanto dire, che gli Arimanni furono perſone Libere, e che tal nome ſi dava agl' Ingenui, che in Francia con altro nome ancora furono chiamati *Franchi*. Ridicola è l'origine di queſto nome preſſo chi la tira dal Greco *Ares*, quaſi ſignifichi un Uomo Marziale o Militare. L' Eccardola deduce da *Herbmænner*, *qui bona hereditaria poſſidet, & eſt Dominus minor*. Il Voſſio da *Heer & Mann*, quaſi ſia *Cliens Domini* per qualche podere a lui dato dal Signore a titolo di Beneſizio. L'Aventino, e il Goldaſto da *Here*, e *Mann*, *quaſi Vir exercituum*, *Homo milita-*

taris. Niuna di queste Etimologie è inverisimile, e tutte concorrono a farci conoscere di onorevol condizione gli Arimanni. E giacchè è permesso il far qui da indovino, chieggo, perchè tal voce non potesse discendere da *Ehre*, che significa *Onore*, e *Manu Vomo*, per significare una persona di grado onorevole. Tali certamente furono gli Arimanni, e non già confinati nella feccia del Popolo, cioè fra i Servi. Anzi godevano essi qualche prerogativa di Nobiltà, ed erano ascritti alla Milizia, ed alcun di essi fu Vassallo dei Re, o di altri Potenti Signori. Primieramente nella Legge 2. di Rachis Re de' Longobardi è ordinato, *ne cujuscumque Servus Arimannam ducat Vxorem*. Ecco ciò che tanto prima avea prescritto il Re Rotari nella Legge 222. con dire: *Si Servus Liberam mulierem aut puellam ausus fuerit sibi conjugio sociare, animæ suæ incurrat periculum*. Anche secondo le Leggi Romane delitto era, se un Servo avesse sposata una Donna Libera. Il Re Liutprando nella Legge 6. del Lib. 4. temperò poi la severità di quella di Rotari. Ecco dunque che *Arimanna Mulier* vuol significare lo stesso che *Libera*. Il che vien confermato dalle parole di un Diploma di Lodovico Pio, conceduto al Monistero di Verona, e rapportato dall'Ughelli nell'Italia sacra; e tali sono: *Etiam placuit nostræ Serenitati de Famulis ejusdem Monasterii definitiones facere, videlicet feminis Liberis, quas Itali Herimannas vocant, quæ se famulis ipsius Ecclesiæ, & Monasterii copulaverint &c. secundum prædecessorum statuta Imperatorum &c. supradictum Sanctum Locum inviolabiliter possideat*. L' Editto di Liutprando portava, che la Femmina Libera sposando un Servo, se i Parenti non ne faceano vendetta, diverrebbe Ancilla, cioè Serva del Palazzo. Qui si concede, che Donne tali maritandosi con Servi di San Zenone, diventino Ancille di quel Monistero. Così presso il Campi nel Tomo I. della Storia Eccles. di Piacenza Lodovico II Augusto concede a quel Vescovo Sofredo *Gisebergam nativitate Liberam, sed pro conjunctione, qua se Isembaldo Servo nostro conjunxit, ad partem nostram le-*

galiter, *& per judicium publicum post acquisitam.* Altri simili esempli si truovano nel Catalogo de' Vescovi Beneventani Tom. 8. dell' Italia Sacra, e nella Cronica Farfense Part. II. del Tom. II. Rer. Ital. pag. 365. e 379.

Acciocchè nondimeno più chiaramente apparisca questa verità, si osservi un bel Placito tenuto in Milano nell'anno 901. da Sigefredo Conte del Palazzo, e Conte di Milano. Alcuni abitatori di Vico Rainerio son chiamati in Giudizio dal medesimo Conte, pretendente, che i medesimi fossero *Aldii* o *Aldioni* (che gente fosse questa, lo mostreremo al Cap. XV.) della Corte di Palazzuolo spettante al Conte di Milano. All' incontro sostenevano quegli Uomini di essere *Arimanni*, e non *Aldii*, e dicono: *Et nos ei dedimus responsum, quod de nostris Personis non Aldii, sed liberi homines esse deberemus, & parentibus nostri Liberi homines fuissent. Et nos in eadem Libertate de Libero patre, & Libera matre nati essemus.* Aggiungono di coltivare bensì alcune Terre di quella Corte, ma senza pregiudizio della loro Libertà: da che conosciamo, che non mancavano persone Libere, che lavoravano le Terre altrui. Adducono poscia varj Testimonj intorno allo stato loro; laonde vincono la lite. Una eziandio delle pruove da loro addotte in favore della Libertà, si è quella di possedere alcuni Stabili di loro ragione: il che non potea competere a chi fosse Servo. Anche nella Dieta di Pavia dell' anno 855: *de Liberis hominibus qui super Alterius res resident, constitutum est, ut secundum Legem Patroni eorum eos ad Placitum adducant.* Perciò sempre più intendiamo, che non soli Servi, ma anche persone Libere erano lavoratori della Campagna. E ciò parimente si raccoglie da uno Strumento di *Walperto Vescovo di Modena*, il quale nell'anno 869. dà a coltivare alcuni Campi ad un *Giovanni uomo Libero*, *ad laborandum*, *colendum*, *Canales ædificandum*, *vitis ponendum*, *pastenandum*, *propaginandum*, *& excolendum, fines ad defensandum*, *&c. & exinde annue temporibus redditum*, *atque tributum persolvere*, *idest grano grosso modio quarto*, *minuto autem*

tem

tem modio quinto , lino manna quinta , vino medictatem; & in Domni Natale pullos duos , ovas decem , operas vero per annos facere dies quatuor manualis cum Domnica annona ; inter curte , & Orto faciendum sestaria quatuor &c. & in omnibus supraſcriptis rebus , & Tegia palliaticia meliorentur , & non pejorentur &c. Queſto *Walperto* Veſcovo di Modena non fu conoſciuto dal Sillingardi , nè dall'Ughelli : e ſi oſſervi quì la voce *Tegia* ſignificante il Fenile . I noſtri Notaj ora dicono *Teges Tegetis* , parola , che punto non ſignifica quello , che intendono di dire . Il noſtro Modeneſe *Tegia* , o ſia *Teggia*, viene dalla Lingua Latina . *Attegia Tegulitia* ſi legge in una Iſcrizion del Grutero . E Giuvenale rammenta nella Satira 14. *Maurorum attegias* , cioè i Tugurj , e le Capanne . Il Du- Cange alla voce *Tegia* ſcrive *: Fides coopertura . Papias MS. & editus* . O l'edizion del Du-Cange , o i Codici di Papia , ſon guaſti in queſto luogo , e ſi deve ſcrivere *Fœni coopertum* , il Fenile . Notiſi ancora *Lino manna quinta* . Noi uſiamo oggidì *Manella* , ed è lo ſteſſo che il *Manipulus* de' Latini. L'antico Interprete di Giuvenale ſpiega *Manipulas* con dire *Mannas Fœni.* In molti antichiſſimi Affitti di queſto Paeſe prima del Mille ſi parla ſempre di *Lino* ſeminato , ed anche negli Statuti del Popolo di Modena dell'anno 1327. è ordinato *de ſeminando quolibet anno unam minam Lini per quemlibet habentem unum par boum ſeu Vaccarum a Serra de Ligorzano inferius* . Ma oggidì ſi attende ſolamente a ſeminar *Canape* , forſe perchè rende più frutto , o eſige men fatica . S'è anche veduta la maniera d'allora in affittar Terreni , e che non meno allora , che a' noſtri tempi erano in uſo tanto il grano , o ſia Frumento groſſo, che il minuto . Altre Carte abbiamo , dalle quali coſta , che v' erano Contadini lavoratori *Liberi* . E preſſo l' Ughelli ſi truovano *Maſsarii , & Coloni Liberi* . Nè ſi dee tralaſciare la Legge 62. di Lodovico Pio Auguſto , che tratta *de Liberis hominibus , qui proprium non habent* . E la Legge 66. parla *de oppreſſione pauperum Liberorum , ut non fiant a potentioribus per aliquod malum in-*

ingenium contra justitiam oppressi. Coloro ezian lio, che nelle vecchie Carte nomati sono *Residentes*, furono Contadini Liberi lavoranti le Terre altrui, come costa da uno Strumento dell'anno 777. fatto da Peredeo Vescovo di Siena.

Sappiamo poi, che gli *Arimanni* erano obbligati alla Milizia, quando occorreva il bisogno: il che forse non piaceva a molti, ma era onorevole per tutti; perciocchè nè sotto i Romani, nè regnando in Italia i Longobardi, e Franchi, si permetteva di militare ai Servi. Nella Legge 4. di Guido Imperadore abbiamo: *Si ex præcepto Imperiali Comes loci ad defensionem patriæ suæ Herimannos hostiliter properare monuerat*. E tutta la gente *Libera* dovea prendere l'armi, nè restava alcun d'essi a casa, fuorchè pochi per servigio del Conte, Sculdascio, o Saltaro, come s'ha dalla Legge 29. Lib. V. del Re Liutprando; dalla quale anche impariamo, esservi stati uomini Liberi, *qui nec Casas, nec terras habent*, e pure non andavano esenti dalla Milizia. Veggasi ancora la Legge 71. di Lottario I Augusto. Resta dunque conchiuso, non altro essere stati gli *Arimanni*, che la gente Libera distinta dai Servi. Conviene ora cercare, qual cosa fosse l'*Arimannia*, di cui troviamo menzione nelle memorie dopo il Mille. In un'esame di Testimonj fatto nel 1182. in favore del Vescovo di Ferrara si legge: *de Glazano interrogatus dicit, quia partim est Arimannia, & partim Emphyteusis. Pro Arrimannia debent recipere Comitem bis in anno, & unaquaque vice dare duos pastos. Et ibi debet tenere Placitum generale tribus diebus. Et si Arrimannus distulerit venire ad Placitum, debet solvere pro banno centum & octo Blancos.* V'erano adunque Ville, i cui campi parte erano posseduti dagli Abitanti con titolo di *Arimannia*, e parte a titolo di *Livello*. Questi pagavano censo al diretto Padrone; quelli con peso più nobile doveano servirlo alla Milizia, ed assistere per onore a lui, o a' Ministri suoi, quando tenevano Placiti, o vogliam dire pubblici Giudizj. Forse questi tali ne' suddetti tempi erano Vassalli.

An-

Anzi potrebbe talun pensare, che non tutte le persone Libere passassero sotto nome d' *Arimanni*, ma quelle solamente, che abitavano in Terre del Principe obbligate al servigio militare, e ad altri pesi. Guido Imperadore nella Legge 3. stabilì, che il Ministro Regio *ab Arimannis suis nihil per vim exigat, præter quod constitutum legibus est; sed neque per fortiam in mansionem Herimanni applicet, aut Placitum teneat.* Perciò allorchè gl'Imperadori concederono ad alcuno le Regalie, furono soliti di menzionare l' *Arimannia*. Nella Part. I. Cap. 8. delle Antich. Estensi Arrigo, fra i Re di Germania Quarto, nell'anno 1077. confermò ad Ugo, e Folco Principi Estensi *Rhodigium in Comitatu Gavelli &c. Comitatum, & Arimanniam*; ed altre molte Terre, Castella, e Corti, *& omnes Arimannias, quæ ad istas Curtes pertinent*. In un Privilegio dato nel 1133. ai Cittadini Mantovani Lottario II Augusto conferma ad essi *Arimanniam cum rebus communibus ad Mantuanam Civitatem pertinentibus ex utraque parte fluminis Mincii, et Tartari*. Ai medesimi Mantovani con altro Diploma Federigo I Augusto nel 1159. *Privilegia, Cunctos Arimanos in Civitate Mantuæ, sive in Castro, quod dicitur Portus, sive in Villis, quæ nominantur Sanctus Georgius, Cepada, Formigosa, seu in Comitatu Mantuano habitantes* &c. Era in que' tempi Mantova Repubblica governata dagli Arimanni, cioè dalla gente Libera, essendosi dopo la morte della Contessa Matilda quel popolo messo in Libertà. In uno Strumento del Monistero di Polirone stipulato nel 1126. quella Comunità litigava coi Monaci. Sono ivi nominati prima i Consoli della Città, poscia gli Arimanni, col qual nome sembrano disegnati i Nobili, presso i quali era allora il Governo.

Torniamo all' *Arimannia*. Baldo, l' Alvarotto, il Cuiacio, il Gotofredo, ed altri Interpreti delle Leggi, ci dicono delle inezie in volendo interpretarla, trovata nelle Leggi Feudali. Federigo I. nel Lib. 2. Tit. 56. fra le Regalie annovera *Arimandiam, vias publicas* &c. Sognarono essi disegnata con questa voce l' *Armeria pubbli-*

blica, *o il Gius di fabricar Armi*, *o la Gabella*, *che si ricava dagli Armenti* &c. Ma s' ingannarono, perchè quella voce è scorretta, e vi si dee scrivere *Arimanniam*, o *Herimanniam*. Contavasi infatti fra le Regalie l' Arimannia. Lo stesso Federigo I. nell'anno 1177. a petizione de' Marchesi Estensi confermò tutti i Beni al Monistero delle Carceri d' Este *in bannis fodris*, *Placitis*, *Districtis*, *Arimanniis*, *et cum omni honore*. L'Arimannia dunque significava il Gius di esigere il servigio, o altro provento dagli uomini Liberi. L' Ughelli ne' Vescovi di Verona della prima Edizione rapporta alcuni Atti di una Controversia, vertente fra il Vescovo Norandino, e il Comune di Porto *super Jurisdictione*, *honore*, *districtu*, *&* *adulturo*, *quod vulgo Plebania nuncupatur*, *&* *Erimaria*, *&* *fodro Porti &c.* Ognun vede, che ivi sarà stato *Erimannia*. Scorretto è ancora quel che seguita. E molto più un Diploma di Ottone il Grande dell' anno 967, da lui similmente rapportato, dove si legge *Castellum quod vocatur Romanianum*, *cum Liberis hominibus*, *qui vulgo Heremitani dicuntur &c.* La Carta senza fallo avrà *Herimanni*. Tralascio gli altri errori, e solamente osservo, che in vece di *Adulturo*, negli Atti suddetti s' ha da scrivere *Adulterio*, cioè il Gius di punire gli adulteri, che in molti Luoghi apparteneva al Foro de' Vescovi: il che si praticava anche in Francia, ma da che calò la potenza de' Vescovi, restò in potere del Foro secolare. Dissi, che gli Arimanni erano obbligati non al solo servigio militare, come pensò il Du-Cange, ma anche ad altri servigj in tempo di pace. Vien rapportata dall' Ughelli ne' Vescovi di Parma una Carta della Contessa Matilda dell'anno 1114, dove il Vescovo promette, *quod nostris Arimannis de Monticulo nullos alios usus*, *vel factiones deinceps requisierit*, *nisi quos ejus Antecessores &c.* *solummodo in pace*, *&* *non in guerra*, *habuerant*. Adunque anche in tempo di pace doveano gli Arimanni prestare qualche servigio, come di dare ospizio ai Ministri del Principe. In un Giudicato della medesima Contessa spettante all'anno 1108,

Do-

Dodone Vescovo di Modena si lamentò, perchè *Ministeriales Comitis ospitabantur injuste homines Curtis Roche Sancte Marie de Castello*. Interrogati quegli Uomini, risposero di non essere tenuti ad alcuna Albergheria, e Fazione, se non ad essa Rocca. *Et si quis illorum aliquid de Arimanniis haberet, aut de Arimanniis respondere deberet, secundum quod esset, aut ipsam Arimanniam dimitteret*. Di quì sembra risultare, che le *Arimannie* fossero poderi dati dal Fisco diretto padrone ad uomini Liberi: ma con qual titolo, se di Feudo, o d' uso, con obbligo di qualche servigio, nol so dire. Se erano Feudi, perchè mai non sono chiamati Vassalli? Il nome di *Arimannia* non l' ho trovato se non nelle Carte scritte dopo il Mille, benchè quello degli *Arimanni* sia antichissimo. E forse fu un diritto de' Conti sopra quei, che godevano que' terreni, nè questo si stendeva a tutti gli altri Liberi del popolo. Arrigo, fra i Re Germanici il Quarto, in un suo Diploma del 1070. concede a Gregorio Vescovo di Vercelli, e suo Cancelliere *Casale cum Arimannia, & cum servitio quod pertinet ad Comitatum; Odalingo cum omnibus Arimannis, & quod pertinet ad Comitatum*; e così altri Luoghi colla medesima espressione. Lo stesso Re nel 1084. concede al Monistero di San Zenone di Verona *Liberos homines, quos vulgo Arimannos vocant, habitantes in Castello Sancti Viti, & in ejus Territorio; necnon & Herimannos* (pare che si faccia differenza fra Arimanni, ed Herimanni) *habitantes in Vico Sancti Zenonis cum omni debito, districtu, actione, atque Placitu*. Che poi gli Uomini Liberi fossero tenuti a qualche pagamento, lo raccolgo da un Privilegio di Berengario I Re concedente al predetto Monistero *Corticellam in Lacese cum omnibus pertinentiis suis, & reditu Liberorum hominum*. Hassi anche da osservare, che CarloMagno in un suo Diploma dell'an.808. pubblicato dal Campi nella Storia Eccles. di Piacenza, concede a Giuliano Vescovo di quella Città *omnem Judiciariam, vel omne teloneum de Curte Gusiano, tam de Arimannis, quam de aliis Liberis hominibus per memo-*

rata

vatas fines omnia, quæ a Publico (cioè dal Fisco) *exigebantur*. Vegniamo quì a conoscere, che non tutti gli Uomini Liberi erano *Arimanni*, e che tal nome dovea convenire ad una specie di persone obbligate a qualche determinato servigio per cagion de' poderi da loro goduti, o coltivati, ovvero per altro titolo.

Sembra poi, che si possa intendere in che consistesse l'*Arimannia*, osservando uno Strumento Veronese scritto circa l'anno 1154, dove son queste parole: *Duos item rusticos Arimannos de Monte Auro pro accepta pecunia alienavit; triginta item, & septem rusticos &c. Alii omnes pro accepta pecunia nec vadimonium de bando, nec fodrum, nec albergarias, nec collectam Episcopatui debent amplius facere*. Ecco quai paesi avessero gli Arimanni, e di quì apparisce, che ve n'erano dei Rustici, e poveri. Ugone Grozio cercando l'origine della voce *Arimanni*, la deduce da *Henman*, e poi soggiugne: *Arimannus miles gregalis, qui publicum munus non habet; postea pro paupere sumpta vox. Hinc jus Armandiæ in Feudis*. E il Du-Cange pretese, ch'essi Arimanni fossero *ipsarum Villarum incolæ prorsus diversi a Servis*. Ma che anche nella Classe de' Nobili, e Ricchi si contassero degli Arimanni; si può riconoscere da un Placito tenuto in Lucca nell'anno 785. da Giovanni Vescovo di quella Città, al quale intervennero per onore *Sacerdotes, vel Aremanni*, nominati ivi uno per uno. E in una Bolla dell' anno 819, con cui Pietro Vescovo di Lucca concede la Chiesa di San Donato ad Andriperto Prete, e gli protesta di far ciò *una cum consensu Sacerdotum, & Aremannos hujus Lucanæ Civitatis*. Si scorge quì, che gli Arimanni allora godevano distinzione di onore, e sembrano essere stati Nobili Secolari. Se Vassalli del Vescovo, nol so dire. In questa oscura materia per le memorie finquì accennate, credo io almeno di poter francamente conchiudere, essere affatto insussistente ciò che scrisse Monsignor Fontanini nella sua Operetta delle Masnade, con dire, essere stati gli Arimanni *Servorum genus, sed pluris quam ceteræ Servorum species æstima-*

tum, immo supra vulgarem conditionem servilem.

DISSERTAZIONE DECIMAQUARTA.

Dei Servi, e Liberti Antichi.

CIO' che fossero i Servi antichi, usati una volta dagli Ebrei, Greci, e Romani, anzi da tutte ancora le barbare Nazioni, ben lo sanno gli Eruditi, ma non già chi nulla studia i costumi de' vecchj Secoli. Resta tuttavia fra noi il nome di *Servo*, e *Servitore*; ma gran divario passa fra i Servi di allora, e quei di oggidì. Un Servo degli Antichi significava persona sottoposta al comando, e dominio di un Padrone presso a poco come sono i cavalli, e buoi; e infatti si vendevano i Servi in quei tempi, come si usava anche de' Giumenti. E questo vuol dire, che col nome di Servo s'intendeva allora, chi da noi viene ora appellato *Schiavo*, se non che gli Schiavi de' tempi nostri, che si truovano in alcune Piazze marittime, portano catena: dal qual peso erano esenti i Servi, o vogliam dire gli Schiavi degli antichi tempi. Quando, e come s'introducesse in Europa il nome di *Schiavo* in vece di *Servo*, è tuttavia ignoto. Motivo abbiam di credere, che gran copia di Schiavoni, appellati anticamente *Sclavi*, o perchè fatta prigioniera di guerra perdesse, o perchè spinta da qualche disgrazia fuori del suo paese vendesse la sua libertà, di modo che lo stesso divenne il dire Schiavo, che Servo. Sanno i Legisti, e l'altra gente dotta, che i Servi nulla possedeano di proprio, nulla guadagnavano per se: tutto era de' lor Padroni, che solamente permettevano loro qualche ritaglio de' guadagni, e de' frutti della loro industria, chiamato *Peculio*. Che non poteano far Testamento; che i lor figlj, e Discendenti restavano anch'essi involti nella Servitù, e soggetti come il Padre al medesimo Signore; che non erano per la lor viltà, e per altri riguardi, ammessi alla milizia, e simili altre notizie, ch'io tralascio. Ora da che l'Italia si trovò trinciata nel Secolo spezialmente suddetto in tante Città libere,

bere, Principi, e Signoretti, che l'uno non dipendeva dall'altro, troppa facilità provavano i Servi per sottrarsi colla fuga ai Padroni; troppo difficile era a questi il ricuperarli. Si aggiunse ancora il bisogno di gente per le tante guerre di que' tempi; e chi era ascritto alla milizia conseguiva la Libertà. Finalmente s' ha contezza, che ne' tempi di Roma Libera, e sotto gl' Imperadori, si contavano Padroni, ciascun de' quali avea in suo Dominio non dirò più centinaja, ma più migliaja di Servi. Chi più ne possedeva, si riputava più ricco, come chi oggidì ha maggior copia di cavalli, di pecore, e buoi. Fruttava tutta quella povera gente al suo Signore.

Ma quali erano le Arti, e gli Ufizj de' Servi? Lorenzo Pignoria, uomo di gran grido fra i Letterati, ne compose un Trattato apposta col titolo *de Servis, & eorum apud veteres Ministeriis*. Quivi ci fa egli vedere un lungo, ed erudito Catalogo, di quanti impieghi una volta fossero capaci i Servi, cominciando dai più bassi, e salendo a tant' altri, che noi oggidì riputiamo molto cospicui. Chi nondimeno attentamente leggerà quel Libro avrà occasione di maravigliarsi, come quel dotto uomo sì stranamente confondesse le cose. Sapeva egli (e chi nol sa dei Letterati?) la differenza, che passa fra i *Servi*, e i *Liberti*; e pure in essa sua opera non badò ad attribuire ai Servi non pochi Ufizj, ch'erano proprj de' Liberti; e dopo aver mostrata compassionevole la condizion de' Servi, li solleva poscia ad una invidiabile, per la qualità degli onorevoli lor ministeri. Ora quì convien' osservare un' uso degli antichi Romani ben diverso da quei de' nostri tempi. Sono i Servi, o Servitori d' oggidì gente Libera, che spontaneamente presta servigio ad altrui; che può ritirarsene, e può essere cacciata, godendo tutti i Popoli d' Italia, e le minime persone al pari de' grandi il privilegio della Libertà. Ma Roma antica si divideva in due Popolazioni, l' una di Servi, o vogliam dire Schiavi, privi della Libertà, il numero de' quali era prodigioso in quella Regina delle Città; e l' altra di gente Libera divisa in molte Tribù, che

 com-

comprendeva immensa copia di Artisti, Mercatanti, ed altri anche poveri, anche rustici uomini, ai quali tutti competeva il nome di Cittadini Romani, ed aveano anch' essi una volta la lor parte nel governo della Repubblica. Sommamente si stimava anche dai Poveri la Libertà, e Cittadinanza Romana per li privilegj, ed utili, che seco portava. E non è già, che fosse disdetto ad essa povera gente il passare al servigio de' benestanti, e de' grandi;ma volendo ciò fare, perdeva la Libertà,e cessava di essere Cittadino Romano, perchè erano incompatibili colla servitù que' due pregj: di modo che propriamente i Ricchi non erano serviti da gente Ingenua, e Libera, ma solamente da' Servi, e, siccome diremo, anche dai Liberti, i quali erano una specie di persone fra i Servi, e gl'Ingenui nati da Padre Libero.

Notissima cosa è, che i Servi colla Manomissione acquistavano la Libertà, o comperandola con cedere il lor Peculio ai Padroni, o conseguendola pel merito d'aver ben servito per un tempo discreto, o per le raccomandazioni degli Amici, o pel Testamento de' lor Padroni, o per altre cagioni, ed occorrenze. Allora prendevano il nome di *Liberti*, diventavano gente Libera, e Cittadini Romani, poteano far Testamento, essere aggregati alle Tribù, e godevano altri vantaggi. Chi prima li teneva in suo dominio, e si chiamava *Dominus*, o pure *Herus*, da lì innanzi in riguardo a quei Liberti veniva appellato *Patronus*, voce da noi mutata in Padrone, divenendo egli come *Padre*, e non più *Signore* del Liberto. Riteneva perciò il Padrone sopra quel Liberto il Giuspatronato, cioè non dominio, ma diritto di succedergli *ab intestato*, se mancavano figli; e se il Liberto avesse peccato d'ingratitudine verso chi gli aveva compartita la Libertà, tornava per gastigo ad essere Servo come prima, per tacere altre cose. Parimente altro costume fu de' Romani, che bene spesso i Liberti continuavano a servire nelle Case de' loro Padroni,o perchè tornava loro il conto, o perchè non conseguivano un' intera Libertà,e si obbligavano per patto a qualche impiego nella

Fa-

Famiglia di esso Padrone. E questi impieghi non erano più i bassi e vili de' Servi, ma bensì decorosi, quali conveniva-no a chi godeva il pregio della Cittadinanza Romana: di maniera che siccome oggidì la Famiglia de' gran Signori si divide in Servitù bassa, come Palafrenieri, Cuochi, Carrozzieri, Cantinieri, e simili: e negli uomini di Cappa nera, come Braccieri, Segretarj, Coppieri, ed altri: così gli Ufizj bassi anticamente appartenevano ai Servi; e gli onorevoli ai Liberti. E tanto più questo si praticava, perchè i Liberti in certa maniera entravano nella Famiglia propria de' lor Padroni. Imponevasi dal Signore un solo nome al Servo. Qualora poi costui veniva manomesso, acquistava il Prenome, e Nome del medesimo Signore, come sarebbe il dire a' nostri tempi, che gli era conferito il Nome, e Cognome di chi prima il signoreggiava. Bella Iscrizione si legge nella mia Raccolta pag. MDXXXVI. num. 6. posta ad un Fanciullo appellato Festo, che caduto in un pozzo perdè la vita, QVI SI VIXISSET, DOMINI IAM NOMINA FERRET. Se il Signore fosse stato per esempio *Marco Labirio Ferace*, il Fanciullo manomesso si sarebbe da lì innanzi nominato *Marco | Labirio, Liberto di Marco Festo*, ritenendo il nome del tempo servile cioè *Festo*, nell' ultimo luogo. Talmente era considerabile questo essere aggregato alla famiglia, che Patroni assaissimi solevano far comune il proprio Sepolcro ai loro Liberti, e Liberte, come costa dai Marmi antichi: Privilegio di cui non erano partecipi i Servi. Molta industria perciò usavano allora essi miseri Servi per abilitarsi in qualche professione a misura del loro talento. I Servi stessi faceano imparar Lettere ai lor figlj, e di questo si prendeano cura anche i lor Padroni. Con ciò si meritavano essi di uscire dalla vile lor greggia, e condizione, per servire come Liberti in Ufizj di onore, e di lucro.

Noi non sappiamo se con patti, e con quai patti una volta si manomettessero que' Servi, che poi continuavano come Liberti a servire in Casa de' loro Padroni, con essere alzati a più onorati impieghi. Sappiamo bensì

dal Tit. *de Operis Libertorum*, e dall'altro *de bonis Libertorum* ne' Digesti, che moltissimi acquistavano la libertà con obbligarsi di fare ai Padroni dei Regali, o delle Fatture, se erano Artefici, *Operas, vel Donum*. Questo si praticava verisimilmente dai soli Mercatanti, ed altri Signori dati all'interesse, ma non già dalle Nobili Case. Per conto di queste, le antiche Iscrizioni ci fanno vedere, che moltissimi furono coloro, che anche dopo la conseguita Libertà seguitavano a convivere, e servire in quelle medesime Case, non più come Servi, ma come Liberti, perchè probabilmente tornava il conto agli uni, e agli altri. I Patroni si servivano di Persone loro confidenti, e già innestate nella propria Famiglia; e i Liberti cresciuti di onore, e di guadagno poteano accumulare roba per se, e per li figlj. Non ho io potuto scoprire se i Romani tenessero Servi Mercenarj come oggidì. O di veri Servi, o di Liberti allora si servivano. Ciò posto maraviglia è, che il Pignoria in trattando degli Ufizj de' Servi antichi, imbrogliasse tanto le carte, senza distinguere i Servi dai Liberti, e con attribuir molti impieghi ai primi, che pure erano riserbati agli ultimi. E più da stupire è, citarsi da lui Marmi, che parlano di Liberti, e pure sono presi da esso, come se parlassero di Servi. Sulle prime viene egli abbassando la nobil professione de' Medici alla vil condizione de' Servi. E con quale autorità? Colle parole di Paolo Orosio, che nel Libro VII. Cap. 3. così scrive: *Adeo dira Romanos fames sequuta est, ut Cæsar Lanistarum familias, omnesque Peregrinos, Servorum quoque maximas copias, exceptis Medicis & Præceptoribus, trudi Urbe præceperit*. Ma questa eccezzione si dee riferire all' *omnes Peregrinos*, a tutti i Forestieri, e non già ai Servi, de' quali tuttavia dovette restare gran copia nelle Case de' Nobili. Aggiugne il Pignoria la seguente Iscrizione:

CHRESTAE CONSERVAE ET CONIVGI
CELADVS ANTINOVS DRVSI
MEDICVS CH'RVRG.

Non *Antinous*, ma bensì *Antonia*, cioè della moglie del Prin-

Principe *Druso*, s' ha ivi da ſcrivere. Ora queſto *Celado* fu Liberto, e non Servo della Caſa Auguſta, come appariſce da Giuſeppe Ebreo Lib. 23. Cap. 14. e da un' Iſcrizione rapportata dal Boiſſardo, e dal Grutero pag. MXXXIV. I. che fu poſta

OCTAVIAE P. F. CATVLLIAE
CELADI DIVI AVGVSTI L.
VXORI

Riferiſce il medeſimo Pignoria un'altra Iſcrizione di TI. LYRIVS (probabilmente il Marmo avrà TI. IVLIVS) TI. AVG. L. SER. CELADIANVS. Coſtui era ſtato prima *Servo di Celado*, e gli fu data la libertà da Tiberio Auguſto. Ancor queſto fa conoſcere Celado Liberto, perchè i Servi non poteano aver dei Servi. Nè dia faſtidio, che *Celado*, e *Chreſta* ſua moglie portano un ſolo nome, come uſavano i Servi; perchè troppi eſempli ſi truovano di Liberti, che ne' tempi de' primi Ceſari ſi ſervivano del ſolo lor nome Servile, con cui comunemente erano chiamati nelle pubbliche Iſcrizioni, come coſta dalla Claſſe XII. e XXI. della mia raccolta. Quel sì, che può parere ſtrano, ſi è, che *Chreſta* moglie di *Celado* Medico vien detta *Conſerva*, il che ci fa vedere non men lui, che la moglie Servi. Ma è da oſſervare, che ne' tempi di eſſi primi Imperadori, que' Liberti che ſervivano nella Caſa, e Famiglia Auguſta, erano anche appellati Servi, o ciò faceſſero per adulazione, o pure perchè ſervendo a chi era Signore di tutti, riſpetto a sì fatti Padroni, tenevano ſeſteſſi per Servi. Comunque ciò foſſe, certo è, che que' medeſimi portanti il nome di Servo, non laſciavano di aver già conſeguita la Libertà, e di eſſere Liberti. Per tralaſciar altri eſempi, nella mia Raccolta alla pag. DCCCXCII. ſi legge:

DAPHNVS
CAESARIS N
SER. DISP. FISCI
CASTRENSIS
VERNIS SVIS F.

Se questo Dafno avea de' Servi (*Verna* significa Servo nato in Casa del Signore), adunque era Liberto di condizione ; e contuttociò viene appellato *Servo del nostro Cesare* . Dovea anche avere il Prenome , e Nome della Famiglia dell'Imperadore,che l'avea manomesso, benchè non usi che il solo nome a lui dato nella Servitù . Sicchè per conto de' *Medici* non sussiste , che i medesimi fossero della feccia del Popolo , cioè Servi ; e l'onorata lor condizione si può ricavare da varie altre memorie dell'Antichità . A me solo basterà di dire , avere l' antico Giurisconsulto Juliano nella *l. Patronus ff. de Operis Libertorum* , scritto così : *Plerumque Medici* , *Servos ejusdem Artis Libertos producunt* , *quorum operis perpetuo uti non aliter possunt*, *quam ut eas locent &c.* Se i Medici tenevano dei Servi , adunque tali non erano essi . E se insegnavano ai proprj Servi l'Arte loro , conveniva poi conceder ad essi la Libertà , affinchè la potessero esercitare .

Andando innanzi , noi troviamo , che il Pignoria attribuisce ai Servi i più onorati , e principali impieghi della Casa , e Famiglia Augusta , quando è assai noto , che questi non si concedevano se non ai Liberti , i quali, come costa dalla Vita di alcuni de' primi Imperadori , o corti di mente , e depravati dai vizj , divenivano gli Arbitri della Corte , ed erano riveriti , e temuti quasi al pari del Principe dal Popolo , e dalla Nobiltà Romana . Pallante , Narciso , Epaphrodito , sono celebri per questo nella Storia Romana . Quali dunque oggidì sono tanti onorati Cortigiani , che servono alla lor Camera , Anticamera , Mensa , e ad altre funzioni di confidenza presso i Principi , e le Principesse , tali erano allora i Liberti . Sapeva pur anche leggere il Pignoria , e intendere le antiche Iscrizioni , anzi le recava in pruova delle sue osservazioni,ma quelle istesse parlano di Liberti , e non già di Servi . Era nella Corte Imperatoria l' Ufizio di chi invitava i Senatori , ed altri Nobili ai Conviti del Principe . Ecco l' Iscrizione riferita da lui stesso :

AGA-

AGATHOPVS
AVGG. LIB.
INVITATOR

Costui è chiamato *Liberto degli Augusti*, ed era a lui appoggiato quel 'onorevole impiego. Godevano anche varj Cortigiani un' Ufizio di somma confidenza, cioè quello di far il saggio alla Mensa degli Augusti, ed aveano un *Procuratore* sopra di loro. Di costoro parla il seguente Marmo rapportato dal medesimo Pignoria:

TI. CLAVDIO. AVG. LIB.
ZOSIMO PROCVRAT
PRAEGVSTATORVM

Ognun vede, che ancor quì ci comparisce davanti un Liberto. V'era chi avea cura de' Vasi d'oro, che servivano per la Mensa degli Augusti, siccome fa vedere esso Pignoria con quest' altra Iscrizione:

GAMVS AVG. L. PRAEP. AVRI
ESCARI. FECIT SIBI ET
FLAVIAE TYCHE CONIVGI.

Chi non vede, che tale incombenza nella Corte dell' Imperadore apparteneva ad un Liberto, e non già ad un vile Servo? Ed ancorchè fosse stato manomesso, pure, siccome fu di sopra avvertito, usa il solo nome Servile: il che ripeto, affinchè trovandosi simili Nomi soli nelle antiche Memorie de' primi Augusti, non si corra tosto a spacciarli per Servi. E che questo *Gamo* non fosse Servo, ma Liberto, si può anche raccogliere dalla Moglie, che è *Flavia Nice*. Costei dovea essere stata dianzi Serva di Vespasiano Augusto, o di uno dei suoi figliuoli. Nel ricevere il dono della Libertà, fu inserita nella Famiglia *Flavia* propria di essi Augusti. E notisi, che a distinguere i Liberti dai Servi, giova l' osservare le Moglj; perciocchè era vietato ai Servi lo sposar Donne Libere, nel ruolo delle quali erano parimente comprese le Liberte.

Se vogliam credere al Pignoria, nella Corte Imperiale

riale vi era un Maestro de' Servi, e lo pruova colla seguente Iscrizione:

TI. CLAVDIO AVG. LIB.
HERMETI
M. PVERORVM DOM. AVGVST.

Ne aggiugne un' altra,

FLAVI STEPHANI
PAEDAG. PVEROR.
IMP. TITI
CAESARIS

Ma questi Maestri, o Governatori non erano già Servi, ma bensì Liberti, come chiaramente ivi si legge. Oltre di che parlandosi de' *Fanciulli* della Corte Imperatoria, s' ha con tal nome ad intendere i Paggj del Principe. Nella mia Raccolta pag. DCCCLXXXIV. 4. si truova un Publio Aelio Epaphrodito Liberto Augusto *Magister Jatrolipta Puerorum eminentium Cæsaris nostri*. Certamente un Pedagogo, che conducesse a spasso gl' innumerabili Servi della Corte Augusta, non è da immaginare. E que' Paggi, siccome adoperati al servigio immediato degli Augusti, si dee credere, che fossero Liberti, e non Servi. Secondo il Pignoria entravano anche nel ruolo de' Servi i *Bibliotecarj* della Corte Augusta. Si truovano, dic' egli, ne' Marmi antichi C. IVLIVS C. L. PHRONIMVS A. BIBLIOTHECA. GRAECA. C. IVLIVS. FALYX. A. BIBLIOTECA GRAECA. PALAT. TI. CLAVDIVS. AVG. L. HYMENAEVS. MEDICVS. A. BIBLIOTHECIS. L. VIBIVS AVG. SER. PAMPHILVS. SCRIBA. LIB. ET. A. BIBLIOTECA. LATINA. APOLLINIS. Ma i Prenomi, e Nomi di questi Bibliotecarj, cioè l' essere ascritti alla Famiglia *Giulia*, e *Claudia*, li fa conoscere per Liberti, e non mai per semplici, e vili Servi. Quello stesso *Lucio Vibio Panfilo*, benchè appellato *Servo di Augusto*, non lasciava d'essere Liberto, come ne fan fede i suoi Nomi.

Di

Di questo passo va il Pignoria proseguendo il Catalogo degli Ufizj, e Ministerj degli Antichi Servi, confondendo insieme quei ch' erano proprj d'essi con gli altri, che competevano ai soli Liberti.Ma i Liberti,e massimamente quei della CorteImperiale,calcavano posti di grande onore,non solamente in essa Corte ma anche nelleProvincie,come apparisce da tutti i Raccoglitori degli antichi Marmi.E sebbene alcuni di essi si truovano chiamati *Servi* degli Augusti, abbastanza si conosce, che per qualche ragione particolare portavano questo nome, e non già perchè fossero della vil condizione de'Servi volgari. Forse anche pochi erano i Liberti appellati Servi, all'osservare, che per la maggior parte gli altri si nominano solamente *Liberti degli Augusti*, e non già Servi. E se il Pignoria desiderava, che ci fosse alcuno, che prendesse poi a trattare de' *Ministerj de' Liberti*, com' egli avea fatto di quei de' *Servi*, dovea procedere con esattezza maggiore, e non entrare nella giurisdizion de' Liberti stessi. Ma non più de' tempi Romani.

Vegniamo ai Secoli barbarici dell'Italia. Siccome già accennai, l' uso de'Servi era familiare antichissimamente tanto in Occidente, che in Oriente. Gli stessi Popoli Settentrionali, conquistatori dell' Italia, non ebbero bisogno d' impararlo quì. Lo praticavano molto prima anch' essi: e però qua venuti continuarono lo stesso costume. Erano i Servi, o persone prese in guerra, forzate a servire il Popolo vincitore, e di questi tali principalmente si formava la gran turba d' essi al tempo de' Romani, altri per qualche delitto, o a cagion de' debiti incorrevano nella schiavitù; ed altri in fine per cagione della povertà vendevano la loro Libertà, e quella ancora de' figlj. Veramente Diocleziano, e Massimiano Augusti vietarono il far dei Servi solamente a cagion de' debiti contratti, come costa dalla *l. ob aes alienum*. Cod. Iustin. *ut actiones*. Ma sotto i Re Longobardi, e Franchi, nè più nè meno furono soggetti i debitori impotenti a pagare i debiti colla perdita della Libertà. Fra le Formole antiche, da me date alla luce

per

per illustrare la Legge 1. di Lottario I Augusto, si legge: *Pro Martino meo Servo qui mihi fuit traditus per crimen, vel per debitum*. E nella Legge 87. del medesimo Lottario sono mentovati *Liberi homines, qui propter aliquod crimen, aut debitum, in servitio alterius se subdunt*. Quanto ai misfatti, ho prodotto io un Diploma di Guaimaro I Principe di Salerno, con cui egli nell' anno 889. dona alla Chiesa di S. Massimo *Servum Sacri nostri Palatii Lupum filium Ragimperti cum uxore sua, & filiis, filiabus, nugris, ac nepotibus suis, cum omnibus rebus substantiæ illorum &c.* Il delitto da lui contratto era questo: *Pro quo ipse Lupus cum Saracenis ambulavit, & pactuetes fuit, quando ipse stolus* (cioè l'Armata navale d' essi Infedeli) *super hanc ipsam Civitatem resedit*. Aveano i suddetti Imperadori Diocleziano, e Massimiano proibito il vendere i figliuoli colla *l. Liberos*. Cod. Justin. *de Patribus, qui Filios &c.* Ma Costantino Magno con altra Legge rimise in uso questo crudele mercato, e sembra ch' esso durasse fino al buon' Imperadore Lodovico, che lo levò colla Legge V. fra le sue. *Ut chartulæ*, dic' egli, *obligationis de singulis hominibus factæ, qui se, aut uxores eorum, aut filios, vel filias in servitio tradiderint, ubi inventæ fuerint, frangantur; & sint liberi, sicut primitus fuerint*. Lottario I suo successore nella Legge I non confermò affatto quell' Editto, perciocchè dice: *Liber homo se ipsum ad servitium implicare pro aliquibus causis finitur*; ma per conto della moglie, e de' figlj proibisce, ed annulla la vendita d' essi. Tuttavia tempi calamitosi talvolta avvenivano, e massimamente occorrendo carestie, che la povera gente, per non potere di meno, si vendeva ai ricchi. Gaufrido Malaterra nel Libro I. Cap. 27. della Storia Normanica, descrivendo la lagrimevol fame, che nell' anno 1058. afflisse la Calabria, scrive, che i Padri *suos Liberos ex ingenuitate procreatos vili pretio in servitutem venumdabant*.

Allorchè i Romani, ed altri Popoli della Terra giacevano nelle tenebre della Gentilità; tale autorità, e balia

lia godevano sopra i loro Servi, che non solamente era permesso di batterli, ma impunemente poteano anche levar loro la vita secondo il lor capriccio. Ho veduto un Giurisconsulto, che si sforza di giustificare sì barbaro costume, contrario ai dettami della stessa Natura. Tenevano coloro come bestie i loro Schiavi; e tuttochè li stimassero più de' buoi, e delle pecore, perchè ne ricavavano maggior servigio, pure un'egual diritto di vita, e di morte era loro conceduto sopra essi Servi, che sopra il bue, e il cavallo. Mise poi freno Antonino Pio Augusto a questo eccessivo poter de' Padroni, come s' ha da Cajo nella *l. 1. ff. de his, qui sui, vel alieni juris sunt*, dove son queste parole: *Hoc tempore nullis hominibus, qui sub Imperio Romano sunt, licet supra modum, & sine caussa Legibus cognita in Servos suos sævire. Nam ex Constitutione Divi Antonini, qui sine caussa Servum suum occiderit, non minus puniri jubetur, quam qui alienum Servum occiderit*. Più efficacemente ancora a questa crudeltà rimediò il primo Imperadore Cristiano, cioè Costantino Magno, il quale in una Legge riferita nel Lib. IX. Tit. 12. del Codice Teodosiano dichiarò reo di omicidio chiunque volontariamente uccidesse un suo Servo. Fra le Leggi degli Ateniesi rapportate da Samuele Petit nel suo Comment. v' ha questa: *Servis jus esto, Dominos iniquos adigere, ut se vendant humanioribus*. Anche nelle Leggi Romane del Codice di Giustiniano, e spezialmente alla *l. Si Dominus ff. de his qui sui &c.* il Padron crudele viene obbligato a vendere il Servo. Contuttociò si sa, che i Greci più che i Romani esercitavano maggiore umanità verso i loro Schiavi: il che non è di molto onore ai Romani antichi. Succederono ad essi nel dominio d'Italia le Nazioni mosse dal più freddo Settentrione. Erano gente barbara, non si può negare; pure per quel che riguarda i Servi, erano essi trattati con più umanità dai Padroni. *Verberare Servum, ac vinculis, & opere* (forse *compede*) *coercere, rarum. Occidere solent, non disciplina, & severitate, sed impetu, & ira, ut inimicum,*

ſicurava l'acquiſto. Altrettanto ſi praticò ſotto i Longobardi e Franchi dominanti in Italia. Ho io pubblicato uno di sì fatti Rogiti, ſcritto più di mille anni ſono, cioè nell'anno 736, vigeſimo quarto del Regno di Liutprando. Ivi *Mancipio nomine Scholaſtica, & ipſo Mancipio Urſio ſibi conjuge*, ſono venduti *auri ſolidos numero duos, & ſemiſſe*; e il venditore cede il *Mundio*, cioè il potere a lui competente ſopra que' Servi. Che ſe gli Eccleſiaſtici aveano da far qualche permuta, vendita, o compra di Servi, conveniva adoprar le medeſime cautele, che ſi uſavano per gli Stabili, affinchè appariſſe, che maggiore utilità proveniva alla Chieſa da quel Contratto. Da uno Strumento Luccheſe dell'anno 975. appariſce, che volendo Adalongo Veſcovo di Lucca fare un cambio di Servi con Anſualdo Prete, inviò i ſuoi Meſſi a ben' eſaminare quella faccenda; e queſti rapportarono, *qualiter meliorata commutatione dedi ad pars ſupraſcriptæ Eccleſiæ*. Notiſſimo è poi, che non fu vietato ai Servi il prendere moglie di egual condizione. Similmente ſi sa, che i Padroni poteano ſpoſare una Serva; ma ſi richiedeva, che innanzi la dichiaraſſero Libera. Rotari nella Legge 223. concede tal facoltà alla perſona Libera, con dir poſcia *tamen debeat eam Liberam thingare* (cioè manometterla) *& Legitimam facere per garinthix. Tunc intelligatur eſſe Libera, & Legitima Uxor; & Filii, qui ex ea nati fuerint, legitime heredes Patri efficiuntur*. Altrettanto veniva preſcritto dalle Leggi Romane. Volendo poi prendere per moglie una Serva altrui, dovea comperarla dal Padrone d'eſſa. Era all'incontro propoſta la pena della Vita ad un Servo, che aveſſe ardito di ſpoſare una Donna Libera; e per conto della femmina, era permeſſo a' ſuoi Parenti di ucciderla, o di venderla fuori della Provincia; e nol facendo eſſi, quella reſtava Serva del Fiſco, cioè del Re. Crudele probabilmente parrà sì fatta Legge a taluno. Ma ſi dee oſſervare, che viliſſima era la condizion de' Servi, e ſtando eglino al ſervigio nelle Caſe delle Donne Nobili, o d'altre

per-

persone Libere, ciascuna delle quali per questo titolo participava alquanto della Nobiltà: se non avesse il terrore, e la pena delle Leggi tenuto in dovere l'uno, e l'altro sesso, facilmente sarebbe avvenuto, che le pazze Donne si lasciassero condurre a maritarsi co' Servi: il che sarebbe ridondato in sommo disonore delle nobili Famiglie. E i Longobardi forse più dell'altre Nazioni faceano gran capitale dell'Onore, e della Nobiltà. Benchè a dir vero anche i Romani con pene severissime vietarono somiglianti maritaggj, come si può vedere nel Libro IV. Tit. 9. Cod. Theod. *ad Senatusconsultum Claudianum*, e nel Libro IX. Tit. 9. *de Mulieribus*. E Paolo Giurisconsulto nel Libro 2. Sent. 21. scrive, che tal Donna maritata ad un Servo perdeva la sua Libertà, e diveniva Serva anch' essa del Padrone del Servo. Abbiamo lo stesso da Tacito Lib. 12. Annal. Dissi lecito ad un Padrone il prendere in moglie una sua Serva, con manometterla prima. Aggiungo ora, che Matrimonj tali fatti da Uomini Nobili erano allora, come anche oggidì, malveduti, e biasimati non poco dai Romani, e dagli stessi Barbari, per la premura di ognuno, *ne insignium Familiarum clara Nobilitas indigni consortii fœditate vilesceret*, come dice Antemio Augusto nella Novella Prima. Tuttavia abbiam troppi esempli di tali Nozze nelle Iscrizioni Romane, dove s' incontrano Donne, chiamate *Liberte*, e insieme mogli de' loro Padroni. Di rado ancora dovea succedere, che i Parenti uccidessero le loro Donne Libere, che si accasassero con Servi; perciocchè si veggono molte di esse, che divenivano Serve del Palazzo, ed erano poi donate ai Monisteri. Grimoaldo Principe di Benevento, come scrive Leone Ostiense nel Lib. 1. Cap. 18. *præcepto suo firmavit omnes Feminas Liberas, quæ Servis hujus Monasterii fuerant copulatæ*. E in un Diploma di Landolfo, e Atenolfo Principi di Benevento presso l' Ughelli Tom. VIII. Ital. Sac. ne' Vescovi di Benevento, sono donate al Monistero di San Salvatore due Femmine Libere, che s' erano maritate con

con due Servi. Alle volte ancora i Padroni per motivo di Carità Cristiana permettevano, che i figlj di tali Matrimonj restassero Liberi, del che si faceva Carta pubblica, che si può vedere presso Marcolfo Lib. 2. Cap. 9. Nè si dee tacere, avere scritto Andrea Dandolo nella sua Cronica, che sollecitato Carlo Magno dal Patriarca di Gerusalemme di liberar dai Saraceni la santa Città, pubblicò un'Editto, ordinando, che tutti prendessero l'armi in Italia; *& qui eum non sequeretur, cum quatuor libris nummorum fieret Servus*. Aggiugne, che si formò un potente Esercito, con cui Carlo tolse Gerusalemme agl' Infedeli. Tutte favole: niuna spedizione fu fatta allora per andare in Palestina. Non colla forza, ma con amichevol trattato ottenne quel Monarca i Luoghi Santi.

Parimente è palese, che i figlj nati dai Servi, al pari del Padre restavano anch' essi privi della Libertà, e sotto il dominio del Signore, non differenti anche per questo conto dai cavalli, e dalle vacche. Perciò anche ne' Secoli barbarici fra le ricchezze si contava l' abbondare di Servi, come di mercatanzia, che fruttava, essendo che i Padroni si valevano di essi per coltivar le campagne, e per altre arti, e servigj. Quanta gran copia ne avesse il Monistero di Farfa, si può leggere nella Cronica di quel sacro Luogo da me data alla luce; e similmente nella Cronica del Monistero di Volturno si truova il Catalogo di que' Servi, siccome ancora un Placito dell'anno 872, in cui dopo aver conteso alcuni d'essere persone Libere, finalmente si danno vinti con queste parole: *Vere de nostra Libertate minime probare possumus, quia Patres nostri, & Matres nostræ Servi & Ancillæ fuerunt de præfato Monasterio*. Talvolta infatti succedeva, che si metteva in disputa davanti ai Giudici, se le persone fossero di condizion servile o Libera. Anche nel 1080. in un Placito tenuto da Costantino Vescovo di Arezzo, un certo Giovanni, *proferens se Liberum hominem esse, nulloque jugo Servitutis innexum*, mancando poscia nelle pruove, e convinto dai Testimonj in contra-

trario, *professus est se famulum esse jam dicti Monasterii, ac insuper junctis manibus se ipsum in manus jam dicti Guidonis Abbatis ad famulatum tradidit*. Presso i Monaci Benedettini della stessa Città di Arezzo, in alcune pergamene vidi una curiosa fatica de' vecchj Secoli, cioè la Genealogia di molti Servi di quel Monistero, dove erano annoverati i lor Padri, Avoli, Bisavoli &c. i loro Figlj, Discendenti, e Collaterali, il loro avere, le fughe, le traslazioni con istudio non minore di quel che adoperino i Nobili per tessere le loro Genealogie. E ciò fatto, perchè intervenendo talvolta le liti suddette, necessaria cosa era il provare, che i maggiori erano Servi: il che provato, si conchiudeva, che anche i Figlj erano sottoposti a quel giogo, qualora concludentemente non provassero di avere conseguita la Libertà. Veggansi le Croniche di Monte Casino, Farfa, e Volturno, e si troverà, che se a que' Monisteri erano donate Corti, e poderi, regolarmente si esprimeva, che quel dono comprendeva anche i Servi. E Leone Ostiense nel Libro I. Cap. 19. della Cronica Casinense scrive, che da un Daniele Tarentino furono dati in dono alcuni Servi circa l' anno 817; i Discendenti de' quali tuttavia erano Servi del Monistero di Monte Casino circa l' anno 1100. *Unde* (così egli scrive) *nonnulli nostrum nunc usquequaque putant, de prædictis ejusdem Daniel Servis eos, quos hodieque habemus, Famulos propagatos*.

In quali Arti, ed impieghi si esercitassero i Servi al tempo de' Romani, l' abbiamo già avvertito di sopra. Sotto i Longobardi, e Franchi gran copia eziandio v'era di Servi, ma non apparisce, che gli adoperassero in tanti mestieri. I Padroni ne tenevano in Casa gli occorrenti al loro servigio appellati *Servi Ministeriales*, e regolarmente impiegavano gli altri alla coltura de' loro poderi. Siccome fu osservato di sopra, eranvi anche degli uomini Liberi, che si guadagnavano il pane colle rusticali fatiche; tuttavia maggiore senza paragone fu il numero de' Servi, e questi applicati all' Agricoltura, con quelle leggi, che piacevano ai Padroni; giacchè tutto quan-

quanto guadagnava quella povera gente, era d'essi Padroni, detratto il necessario alimento. Anche regnando i Romani, non mancavano contadini persone Libere, che coltivavano i terreni, come si raccoglie da Columella; forse anche allora più furono i Servi agricoltori. Ma niuna delle Nazioni trattò sì aspramente i suoi Servi, che non lasciasse loro qualche ritaglio del guadagno, da essi fatto nell' Arti, nella mercatura, e in lavorar le campagne. Questa porzione si chiamava da'Romani *Peculium*, ed anche *Peculiare*, voce poi usata da' Longobardi, e Franchi, e probabilmente originata dall' avere il Padrone cominciato a permettere, che i Servi rustici tenessero qualche pecora per conto, e guadagno loro; e poi stesa a significare altri guadagni. Ciò si usava per incitar quella gente a divenire industriosa. Godevano i Servi l'uso, ed usufrutto del loro Peculio, ma non già un pieno dominio; imperciocchè non poteano venderlo, nè lasciarlo ad altri senza licenza del Padrone: il che viene ordinato da alcune Leggi de' Codici Teodosiano, e Giustinianeo. Nè avendo i Servi facoltà di far Testamento, per conseguente il Padrone ereditava quanto essi aveano adunato: il qual rigore nondimeno non si soleva esercitare, ogni qualvolta mancava il Servo di vita con lasciare de' Figlj, perchè a questi si permetteva di goder la roba del Padre. Si sa, che molti di costoro, anche a' tempi de' Romani, cotanto s' industriavano col proprio Peculio, che divenivano facoltosi in maniera da potere col pagamento redimere la propria Libertà. *Bene peculiati*, *&* *Peculiosi* furono dimandati costoro; e lo stesso si praticò a' tempi de' Longobardi, Franchi, e Tedeschi in Italia. Vedesi una Donazione fatta nell' anno 1095. da *Alberto Servo di Alberto Conte* a Pacifico Abate di S. Prospero di Reggio di una pezza di Terra, *ipso namque Domino meo mihi consentiente, & hic suptus confirmante*.

Pertanto, chiunque metteva i Servi a lavorare qualche sua Corte, Massa, o podere, poteva riscuoterne tutte le rendite, con provveder solamente quegli uomi-

ni di vitto, e vestito, e lasciar loro il Peculio. Solevano altri Padroni più indulgenti tassare quanto di grano, e d'altri frutti dovea pagarsi a lui dal Servo Agricoltore. Se ve n'era di più, tornava in utile, e vantaggio d'esso Servo; e buon per chi aveva più industria, perchè in tal guisa accresceva il suo Capitale. Somiglianti patti anche oggidì si praticano secondo i diversi Paesi d'Italia, se non che ora tutti i Contadini Italiani son gente Libera. Nè pure ne' Secoli di mezzo era permesso di aggravare più di quel che portavano i patti, e la consuetudine, i Servi lavoratori delle Terre. Nella Legge X. di Lodovico Pio sono rammentati *Servi Beneficiarii*. Più sovente ancora s'incontrano *Casati*, creduti dal Du-Cange, *qui intra casam, hoc est in ruralibus possessionibus serviebant*. Ma che vi fossero de' Casati Liberi si può provare. Parimente s'incontrano *Servi Massarii* destinati alla coltura di qualche *Massa*, come significante l'unione di molti poderi. Che nondimeno vi fossero *Massari* Liberi non mancano Documenti, che lo pruovano. Nelle Leggi Longobardiche abbiamo *Servum Rusticanum, qui sub Massario est*. Questo Massaro, come anche oggidì, presedeva alla cura di qualche Massa, e comandava ai Servi, ma egli sembra essere stato persona Libera. Truovansi ancora *Fiscales*, o *Fiscalini*, che servivano al Fisco, cioè al Re. Nella Storia della Traslazione di San Germano Vescovo di Parigi circa l'anno 790. si legge: *In hoc Pago Parisiaco ipsi Fiscalini vestri ob fortitudinem Celsitudinis vestræ valde sunt insolentes, & temerarii, & multa mala contra hunc locum perpetrant*. Pensò il Padre Mabillone disegnati con questo nome *Procuratores Fiscorum*. A me sembra più probabile, che fossero Servi, o più tosto *Aldj* del Re, de' quali si parlerà al Cap. seguente. Vengono anche menzionati *Servi Ecclesiastici*, cioè coloro, che appartenevano alle Chiese.

Siccome accennammo, in vigore delle Leggi del Re Rotari, non era lecito ad alcun Servo *sine permissu Domini sui neque terram, neque quamcumque rem vendere*.

re. Controciò *Servus Massarius licentiam habebat de Peculio suo, idest bovem, vaccam, Caballum &c. in socio dare*. Noi tuttavia dimandiamo *dare a socida*, cioè consegnare pecore, vacche, e buoi ad altri con titolo di Società, per partirne poscia con lui il frutto, e guadagno. In una piacevol Canzone, attribuita da alcuni al Petrarca, si legge:

Ma dar le Capre a Socio, è pur il meglio.

Il Sillingardi nel Catalogo de' Vescovi di Modena rapporta un Diploma di Lodovico Pio Augusto, dato a Deusdedit Vescovo, e copiato poi dall'Ughelli, in cui è confermata la Donazione, *quam Cunibertus Rex fecit ad Ecclesiam Sancti Geminiani de Villa Purcili* (nell'Originale v'è *Puziolo*) *sive tributum, subsidiales, atque Angarias, quas Servi ejusdem Sancti Geminiani ad ipsum Casalem laborandum & excolendum habuerunt*. Di qua prese il Du-Cange, ed innestò nel suo Glossario la voce *Subsidiales*. Ma nell'Originale è scritto *succidiales*, parola bene scura, non sapendo io dire, se mai significasse le rendite degli Armenti dati a socida; o pure se tratta fosse da *succidendo*, o sia dal *Roncare* le Selve, cioè dal coltivare terreni prima incolti; o s' abbia altro senso. Dissi, che si davano a lavorar le Terre ai Servi con varj patti. Nell'anno 905. nata questione, se moltissimi uomini della Corte Lemonta presso il Lago di Como fossero Servi del Monistero di Santo Ambrosio di Milano, Andrea Arcivescovo di Milano tenne nella Villa di Belano, come *Missus Domni Imperatoris* (il che è segno, siccome dirò appresso, che tuttavia regnava in Italia *Lodovico III Augusto*), un Placito. Quivi protestano quegli uomini, *quia nos veraciter de nostris personis Servi simus ejusdem Curtis Lemontas, & Monasterii Sancti Ambrosii, eo quod Genitores, & Genitrices nostri &c. Servi fuerunt, & nos sumus &c.* Poscia aggiungono gli oneri loro imposti, cioè *Colligere debemus olivas de Olivetas Curtis ipsius, & premere, et exinde oleum, et traere illuc Monasterium Sancti Ambrosii. Atque ei reddere debemus annue a parte ejusdem Mona-*

 sterii

ſterii argentum denarios bonos Solidos ſeptuaginta. Et per Lacum Comenſem Abbatem ejuſdem Monaſterii, vel ſui Miſſi, navigare debemus; atque ei pro omni anno reddere debemus ferrum Libras centum, Pullos triginta, atque Ovas treſcentum. Se poi avveniva, che il Padrone voleſſe col tempo, e contro i patti, accreſcere gli aggravj ai Servi, coſtoro reclamavano ai Giudici. Truovaſi un'altro Placito, tenuto nell'anno 906. ſeguente dallo ſteſſo Arciveſcovo di Milano, dove non so ſe i Servi ſuddetti ſi lamentano, *quod ex parte Gadulfi, qui jam dicto Monaſterio præerat, maximam paterentur Superimpoſitam.* In che conſiſteſſe queſta giunta di aggravj, lo ſpiegano, dicendo: *Supra id quod debet, Cenſum a nobis, atque Navigium exquirit. Animalia noſtra Prepoſitus ejus Pedelbertus injuſte aufert; et olivas contra conſuetudinem colligere, et premere, ſive calcarium facere precipit; ad Clepiatis quoque volentes nolenteſque ire, et vites illic amputare contra conſuetudinem jubet. Et quod pejus eſt, multotiens nos grana flagellare, et Capillos noſtros aufert, ſicut in preſenti cernitis, precipit.* E perciocchè l'Abate inſiſteva, che coſtoro dagl'Imperadori erano ſtati donati al Moniſtero per *Servi*, e poter egli perciò comandar loro ciò che voleva: riſpondevano eſſi, che ſotto gl' Imperadori altra obbligazione non aveano i loro Padri, ed eſſi, ſe non la ſeguente: *Nos annue ſoliti fuimus ſolvere, niſi tantum denariorum Libras III cum ſolidos X. Frumentum ſextaria XII. Caſeum Libras XXX. Pullos pares XXX. Ovas CCC. inſuper olivas ejuſdem Curtis Lemonte cum Regali diſpendio colligere, et premere.* Eſaminati i teſtimonj, fu data la ſentenza in favore de' Servi, e qui ſi dee oſſervare, eſſere ſtati di due ſorte i Servi. I primi erano forzati, cioè preſi in guerra, o condannati come rei, o venduti &c. A coſtoro potea il Padrone comandare a ſuo capriccio. Gli altri erano ſpontanei, cioè ſi facevano Servi per coltivare i Campi, ma con certi patti, a' quali dovea ſtare anche il Padrone. Però la vinſero i Servi di quella Corte.

Di-

Dicemmo, che correndo l' anno 905. vien fatta nel primo Placito menzione dell'Imperadore, e per conseguente di Lodovico III Imperadore, il quale viene anche espressamente nominato nelle Note Cronologiche. Ora tal notizia si oppone a quanto hanno scritto il Sigonio, il Pagi, il Leibnizio, ed altri Storici, secondo i quali esso Lodovico Augusto nell'anno 902. fu sorpreso, ed acciecato da Berengario Re, ed obbligato a ritornarsene in Provenza. Ho io infatti veduto Diplomi dati in Pavia dallo stesso Imperadore ne' primi Mesi dell' anno 902, e ne ho prodotto uno di Berengario dato nella medesima Città in quell'anno *XVI. Kal. Augusti*: segno, che Lodovico avea ceduto il campo. In molte tenebre veramente si truova la Storia di que' tempi, e noi non abbiamo se non Liutprando, che tratti di que' fatti, e senza assegnare gli anni. Tuttavia sembra a me assai probabile, che Lodovico III Augusto nel 902. fosse cacciato fuor d' Italia per la prima volta, e che ritornato a ripigliarne il Dominio coll'abbattere Berengario, ne stesse in possesso fino all'anno 905, in cui poscia perdè gli occhi e il Regno. Accenna il Rossi nella Storia di Ravenna uno Strumento stipulato in quella Città. *Sergii Pontificis anno secundo, Hludovici Cæsaris Quarto, Indictione Octava, Idibus Julii.* Appartiene tal Documento all' anno 905, e si dee scrivere *anno Quinto* di Lodovico. Nè serve il dirsi dal Pagi, che nell' Esarcato tuttavia era onorato il nome di quell' Imperadore, benchè atterrato; perciocchè quella Provincia dipendeva allora dal Re d'Italia, e si truovano Diplomi dati in Ravenna dal Re Berengario. Aggiungasi, rapportato dal Campi uno Strumento dell' Elezione di Guido Vescovo di Piacenza, scritto *anno ab Incarn. Dom. nostri Jesu Christi DCCCCIIII. Indict. Octava, imperante Domno Hludovico Serenis. Imperatore*. Non v' ha il Mese. Forse ivi fu scritto *anno DCCCCIIII.* Ho io prodotto inoltre un Diploma di Donazione fatta da esso Lodovico Augusto alle Monache della Posterla di Pavia, le cui note son queste: *Datum Pridie Nonas Junias, anno Incarnatio-*

nis Dominicæ DCCCCV. Indict. VIII. anno V. Imperante Domno Hludovico gloriosissimo Imperatore in Italia. Actum Ticinensis. Un' altro simile, cioè colle stesse Note, si conserva nell'Archivio delle suddette Religiose, parimente da me dato alla luce. Tali notizie ci conducono a credere, che solamente nell' anno 905. restasse privo degli occhi, e del Regno. Aggiungasi, che la disgrazia d' esso Lodovico vien riferita dall' Annalista Sassone, pubblicato dall' Eccardo, all'anno stesso 905. Reginone nella Cronica ne parla all'anno 904; ma si può credere, che ne' suoi buoni testi sia scritto 905, perchè l'Annalista suddetto copiò Reginone; ed anche la Cronica Reicherspergense mette quel fatto all' anno 905. Tralascio altre memorie, ed osservazioni intorno a que' tempi di tanti imbroglj per la Lombardia.

Passiamo ora a cercare, che s'abbia ad intendere colla voce *Condumæ*, o *Condomæ*, la quale non rade volte s'incontra nelle antiche Carte. Il Du-Cange nel Glossario Latino alla voce *Condamina*, fu di parere, ch' essa significasse un' unione o Massa di poderi. Vien da lui citato il Gramatico Papia, che scrive: *Conduma, Domus cum Curia, et ceteris necessariis*. La Cerda in Adverf. Sac. Cap. 42. num. 10. lasciò scritto: *Conduma locus est laxationi corporis assignatus, dictus a dumetis*. E i Fratelli Magri nell' Hierolex. giudicarono, essere *Prædium dumis repletum*. Ve' quanti sogni! Non altro fu una Condoma, se non una Famiglia, o sia Casata di Servi abitanti nella medesima Casa, e coltivatori di una Possessione. Citano quegli Eruditi San Gregorio Magno, il quale così scrive nell' Epistola XX. Lib. XI. (dianzi Lib. IX. Epist. XIV.): *Experientiæ tuæ nos præcepisse recolimus, ut quia Reverendissimus Frater, et Coepiscopus noster Calunniosus necessitatem se de solatiis asseruit sustinere, unam illi de jure Ecclesiæ deputare Condumam debuisses*. I Padri Benedettini nelle Annotazioni scrivono: *Conduma est Massa seu prædium Ecclesiæ. In dote Oratorii seu Ecclesiæ Monasterii ponitur Conduma supra Lib. X. Epist. XVIII. infra Lib. XII. Epist. XI. Condumam Ecclesiæ*

Re-

Remensis, cui nomen Tudiniacus, memorat Hincmarus in Vita Beati Remigii. Nè pur essi colpirono nel segno. Seguita il Pontefice a dire: *Sed quia Conduma ipsa vineolam parvam juris ejusdem Ecclesiæ nostræ tenere dicitur, & ipsam sibi pariter vineolam petit debere locari &c.* Quel *tenere* vuol dir quì *lavorare*, e si parla di una Famiglia servile, e non già che la Massa abbracci una Vignuola. Lo stesso San Gregorio nell'Epistola XI. Lib. XII. mette per dote di un' Oratorio *Fundos campulos cum Conduma una, boves domitos parium unum.* Ecco ch'egli distingue le Terre dalla Conduma, e vuol dire un podere con Famiglia di Servi lavoratori. Ma quello, che mette in chiaro ciò che fossero le *Condome*, si è la Cronica del Monistero del Volturno da me posta in luce. Ivi all'anno 778, Arichis Duca di Benevento dona a quel Sacro Luogo *Condomas, idest Barciolus cum germanos suos, simul et nepotes, cum uxores, noras, filios, et filias. Nec non et Condomas nomine Ronciolus tam simul cum suos germanos &c.* E Liutprando Duca anch'egli di Benevento nell'anno 747. fa menzione di un *Condoma nomine Dodone cum uxore, filios, et filias suos &c. et Condoma nomine Candolus &c.* Altre testimonianze simili esistono in essa Cronica, che non occorre riferire. E poteano avvedersi di questa verità i PP. Benedettini, leggendo il Testamento di Berticranno Vescovo del Maine, riferito dal P. Mabillone negli Analetti, e dal P. Papebrochio al dì *6.* di Giugno. Leggesi quivi: *Ut singulos Condomas* (nota che *Condoma* era di genere mascolino) *de unaquaque Villa, qui nitidiores esse noscuntur, et nos vel Basilicæ Sanctæ fideliter deserviunt, volumus, &c. ut integro relaxentur a Servitio &c. Et Ingenuitas status illorum sub defensione ipsius Abbatis debeat perpetualiter perdurare.* Quì si tratta di manomettere le Condome, con liberarle dalla Servitù. Probabilmente con questo nome erano disegnati i *Servi Casati*, de' quali è fatta menzione ne' Capitolari di Carlo Magno.

Si vuol'ora osservare, che un bel comodo, e guadagno era una volta l'uso de' Servi, o sia degli Schiavi. I Fa-

Famiglj de' nostri tempi, che sogliamo nominar Servi, per essere gente Libera, tutto quel che guadagnano, lo fan suo, e lo trasmettono ai loro Figlj; e se ne viene lor talento, abbandonano un Padrone, e passano al servigio di un' altro. Se i Padroni vogliono trattarli colle brusche, eglino ne cercano uno più paziente e discreto; e strapazzano talvolta il servigio, appunto perchè godono la Libertà. Non così era ne' vecchj tempi. Tutto quello, che acquistava un Servo, siccome di sopra accennammo, era del Padrone. Se metteva al Mondo de' Figlj, non ne poteva egli disporre, perchè il Padrone era anche di essi Signore. Non veniva a lui permesso, se era deputato a qualche mestiere, l'abbandonarlo; se assegnato a qualche podere per coltivarlo, il dipartirsene per servire ad altro Padrone. Se era difettoso, si poteva vendere. Mancando al suo Ufizio, o commettendo qualche cattiva azione, e fuggendo, poteva il Padrone gastigarlo. Perciò ordinariamente col maggior possibile studio proccuravano i Servi di rendere un buon servigio a chi ne era Signore, e massimamente per la speranza di esser ricompensati col dono della Libertà. Tutti riflessi, che potrebbero far desiderare oggidì, , che si rinovasse l'uso degli antichi Servi. Ma non andava esente da molte pensioni, e fastidj il costume di allora. Imperciocchè bisognava comperare i Servi, e a caro prezzo, e questo si perdeva, mancando essi di vita, o contraendo mala sanità, o fuggendo. Se commettevano qualche capital delitto toccava al Padrone di farne la penitenza, cioè di pagar la pena imposta a quel misfatto. Allorchè costoro fuggivano, gran briga era il cercarli, e ridurli, ed occorrevano molte spese, e liti. Talvolta ancora bisognava litigare davanti ai Giudici, se coloro negavano di essere Servi. Oltre a ciò seguivano Matrimonj fra i Servi di diversi Padroni: il che era uno non lieve imbroglio, perchè non si potevano sciogliere, e conveniva, ciò non ostante, che seguitassero a servire i loro Padroni. Questi ed altri incomodi, ch' io tralascio, quei furono in fine, che fecero

ro decadere l'uso de' Servi. Principalmente nondimeno contribuirono a ciò le mutazioni seguite in Italia dopo il 1100, per essersi tante Città erette in Repubbliche, e per le tante guerre suscitate fra loro. Allorchè fiorì l'Imperio Romano, e il Regno Longobardico, e Franco, se un Servo fuggiva da una in altra Città, non riusciva tanto difficile il ricuperarlo, perchè v'erano più Leggi ordinanti, che niuno ricoverasse, occultasse, o traghettasse i Servi fuggitivi. Ma da che l'Italia si partì in tanti Dominj, e guerra bene spesso bolliva, più non fu facile il tenere in freno i Servi, e se fuggivano, il ricuperarli. Si aggiunse il bisogno della guerra. Sotto i Romani furono esclusi dalla Milizia i Servi, sì perchè riguardati come gente vilissima, e sì ancora per timore, che avvezzati all'armi non facessero sedizioni, e si rivoltassero contro i Padroni, e contro la stessa Repubblica. Solamente a' tempi di Annibale pel gran bisogno si arrolarono i Servi, ma con dichiararli prima persone Libere. Altrettanto si praticò sotto i Longobardi, e Franchi. Ma essendo divenute sì frequenti le guerre in Italia fra le stesse Città nel Secolo Dodicesimo, troppo si sarebbe scarseggiato di Soldati, ove non si fosse permesso ai Servi di militare. Però andò in disuso l'antico rigore, e fu loro conceduta la Libertà, affinchè prendessero l'armi per la Patria, e per difendere i confini. Avea Giustiniano nell'Autent. *Quicquid* Novella 81. Codic. de Emancip. ordinato, *ut si quis Servus, sciente Domino, mereatur militiam, repente in ipsam rapiatur ingenuitatem*. Nella Storia Miscella di Bologna da me pubblicata nel Tomo XVIII. Rer. Ital. si legge all'anno 1256: *Furono liberati i Rustici del Contado di Bologna, ch'erano Fedeli* (cioè probabilmente Servi di Masnada, come dirò appresso) *di cento uomini della Città, e furono comperati per danari dal Popolo di Bologna, e fu statuito, e bandito alla pena del Capo, che niuno ardisca di riputarsi per Fedele. Così il comune di Bologna comperò ogni Servo, e ogni Serva del Contado, e diedero della persona da quattordici anni in su lire dieci, e da quattordici*

ci

ci anni in giù lire otto. Cominciò dunque in Italia nel Secolo XII. e XIII. a diventare rara la condizion de' Servi, e svanì affatto nel XIV. Sul fine di quel Secolo visse il Vergerio, di cui sono le seguenti parole nella Vita di Ubertino da Carrara: *Longettus erat hereditarius Servus, & semper una nutritus; nam usque ad ea tempora propagandorum Servorum mos in Italia manserat, qui nunc prorsus abolevit*.

Ho riservato fin quì di parlare di que' Servi, che dopo il Secolo X. i nostri Maggiori furono soliti di chiamare *Homines de Masnada*. In una Investitura data dai Canonici di Pisa l'anno 1135. si legge: *Et similiter juravit, quod homines, & mulieres de Masnada de prædicto Scanello non habent vendere, nec donare, neque alienare, neque aliquo modo dirigere ad damnitate prædictæ Ecclesiæ*. A prima vista parrà, che quì si tratti di veri Servi, al vedere vietato il *venderli*, *donarli*, ed *alienarli*: il che si suppone si potrebbe fare senza quel Divieto, e conviene ai veri Servi. Inoltre nel Testamento di Tancredi Marchese da me riferito nella P. I. Cap. 33. delle Antich. Estensi, leggiamo: *Universa Masnata mea libera sit, jure patronatus penitus remisso, Peculiis uniuscujusque sibi concessis*. Segno di Servi è la menzione del Peculio. Ma non s' ha quì da precipitar la sentenza, e massimamente considerando quel *Jure Patronatus penitus remisso*, perchè questo non s' accorda colla condizione de' veri Servi. Noi sappiamo, che anche a' tempi de' Romani vi furono de' Coloni in gran copia affatto Servi; altri erano Liberi, ed altri Liberti, ma soggetti per alcuni patti ai loro Padroni: intorno a che è da vedere Jacopo Gotifredo al Libro V. Tit. 9. del Cod. Teodos. de *fugitivis Colonis*. E quì si ponga mente ad uno Strumento Lucchese dell' anno 768, dove due Uomini protestano, *quia nos, & parentes nostri bone memorie Walperto Duci, & filiis ejus, seu vias facere solemus, & servitium per conditionem, traendo cum nave tam granum quam & salem*. Poscia soggiungono: *Nunc vero tradimus, & confirmamus omnes res nostras*

in

in Domo Sancte Lucensis Ecclesie; & ab hac die omni in tempore tam mobilia quam immobilia, omnes res nostras tam de jure parentorum nostrorum, quamque & de adquisiti nostro in integrum confirmamus in potestate Ecclesie Sancti Martini, & nullum tempore ex re a nobis possessa abeamus licentiam subtraendi de dominio ipsius Ecclesie. Promettono in fine a Perideo Vescovo di far tutto quanto faceano in servigio di Walperto Duca; *sic tamen salva Justitia nostra, quia sic fuit antea consuetudo.* Ecco persone, che pajono per un conto Servi, e per un'altro no, stante l'aver essi de' Mobili, e Stabili di lor ragione, e il sottoporre bensì i loro beni alla Chiesa, ma non già le loro persone. Sicchè la lor condizione viene ad essere un misto di Servitù, e Libertà, e sembra simile a quella degli *Uomini di Masnada.* Monsignor Fontanini in una sua Operetta *delle Masnade* credette originata la voce *Masnata* da *Mas* significante *Mansum*, o sia un podere, e da *Nata*, sicchè volesse dire gente *nata nei Mansi*. Il Du-Cange all' incontro crede formata la voce *Masnada* da *Mansata*, per additar persone obbligate a qualche Manso, o sia a coltivar qualche podere. Reca in pruova di ciò le parole di Guglielmo Durando appellato lo Speculatore Lib. IV. particul. 3. de Feudis. *Mansata est, quando Dominus dat alicui Mansum cum diversis possessionibus, & propter hoc ille facit se Hominem Domini, & ad certum Servitium tenetur. Et talis homo dicitur de Mansata, quia est Homo ratione possessionum. Persona tamen ejus Libera est secundum consuetudinem Regni Franciæ, si dimissa Mansata alio se transferat. At Itali secundum quosdam vocant homines de Mansata quasi de Familia, & illi quasi pro Servis habentur.* Fu di parere il Fontanini, che passasse gran differenza fra gli uomini di Masnada descritti dallo Speculatore, e quei, che furono in uso nel Friuli; perchè questi ultimi secondo lui erano di condizione veramente Servile. In pruova di che egli produce uno Strumento del 1369, o pure 1368, in cui *Nobilis vir Antonius Gallus de Civitate Austria manumisit Dominam Sophiam filiam Tisanti de Pre-*

Premanaco, *ejus Ancillam propriam, sive Mulierem de Masnata cum omnibus filiis*, *peculio*, *bonis &c.* Certamente il chiamare *Ancilla* quella Donna, l' aver ella *Peculio*, e l' essere *manomessa*, son tutti indizj di vera Servitù. E pure che tali assolutamente non fossero, ma bensì *quasi Servi*, come dice lo Speculatore, assai lo dimostra il titolo di *Domina*, che in que' tempi lontani dall'adulazione de' nostri significava una persona, non della vil condizione de' Servi, ma bensì o nobile, o molto civile. Lo stesso Fontanini rapporta un'altro Strumento; dove Ricciardo Conte di Prata mette in Libertà *Sapientem Virum Dominum Marinum Jurisconsultum.*

Nel rivedere io le antiche pergamene dell' Archivio Estense, ho avuto sotto gli occhi gran copia di Strumenti, da' quali apparisce, che non solamente nel Friuli, ma anche nel Ferrarese, e Polesine di Rovigo erano familiari le Masnade, e che moltissimi venivano chiamati, *homines de Maxinata*, o pure de *Mazinata*. Questi tali si riconoscono come Vassalli della Casa d' Este, ricevendo Feudi, cioè Terreni, da essa *ad usum Regni*, e giurando fedeltà al pari degli altri Nobili Vassalli. Posséderono costoro gran copia di Beni, non solo Feudali, ma anche Allodiali, e venivano distinti col titolo di *Domini*, e *Dominæ*. Eccone un' esempio. Nell'anno 1286, Ferrarino Notajo, come Proccuratore di Pietro figlio *Dominæ Venezia*, confessò, *dictum Petrum esse Vassallum, & hominem de Maxinata Domini Obizonis Marchionis Estensis*, *& habere ab eo in Feudum ad usum Regni res infrascriptas &c.* e quì annovera molti Stabili. Nell'anno medesimo *Dominus Sicherius de Frata*, *& Dominus Zeoesius &c. fuerunt confessi, se esse Vassallos*, *& Homines de Maxinata dicti Domini Marchionis*, *& habere ab eo in Feudum res infrascriptas*. Una gran copia di Beni vien quivi registrata, intitolati *Jurisdictiones*, *Segnoriæ*, *& Vescontariæ &c. in quibus Terris habent Jurisdictionem cognoscendi*, *& determinandi quæstiones Civiles*, *& Criminales*, *& jus colligendi dacium ad catenam Fratæ*; *& jus portus Litigæ*, *& Domus Salvati-*

vatica; *& jurisdictionem super homines Arquoadæ, Corneti, & Gregnani, quia faciebant homines dictarum Villarum ire cum eis ad pluvigum* (cioè alle Funzioni pubbliche), *& in exercitum quociens opus erat, maxime de mandato Domini Marchionis*. Si noti quell'andare *in exercitum*, che è la principale obbligazione di questi Vassalli, che pure vengono appellati *homines de Maxinata*. Vedesi poi in uno Strumento del 1252, che Bonifazio Padre de' due suddetti Vassalli presta il giuramento di Fedeltà col principale obbligo di prendere l'armi ad ogni cenno del Marchese, giurando *contra omnem hominem*, eccettuando *anteriores homines, si quos habet*. Ecco dunque, che costoro erano Nobili Vassalli, nè quì si truova alcun vestigio di vile servil condizione. E pure in un'altro Strumento del 1262, Pietro figlio del medesimo Bonifazio, comparendo alla Corte, dove *Dominus Azo, Dei, & Apostolica gratia Estensis, & Anconitanus Marchio fecerat congregari omnes Vassallos, & Maxinatas Civitatis Ferrariæ*, si protesta *suum Hominem de Maxinata*, ed è investito *de suo justo, & recto Feudo &c. Et dictus Petrus Homo de Maxinata, sicut Servus Domino, juravit Fidelitatem dicto Domino Marchioni, cujus Homo de Maxinata est*. Si soggiugne dipoi: *Hoc intellecto expresse, quod vivente ipso Domino, dictus Dominus Marchio habeat, & habere debeat merum, & plenum Dominium dicti sui Hominis, ita quod ipse possit facere, & disponere de dicto suo Homine ad suæ beneplacitum voluntatis*.

Ora noi troviamo una strana disparità fra gli antichi Servi, e i Servi di Masnada. Vilissima era la condizion de' primi; nulla possedevano, che non fosse del loro Signore; nè erano ammessi alla Milizia. Ma i secondi erano annoverati fra i Vassalli; godevano Feudi *ad usum Regni*; prestavano il giuramento come i più nobili Vassalli; poteano militare, anzi erano a ciò tenuti ad ogni ordine del loro Signore. E che persone Nobili, e potenti si contassero fra loro, l'abbiamo osservato. Questa mutazion di costumi non altronde credo io nata, se non

non perchè dopo il Mille cangiò non poco di faccia l'Italia. Sorsero innumerabili Signori, e Signorotti, sì Ecclesiastici, che Secolari, ciascun de' quali era indipendente, e solamente riconosceva per suo Sovrano l'Imperadore. Anche sotto i Longobardi furono in uso le nemicizie, e guerre private, appellate *Faida*. Ma crebbero queste a dismisura dopo il Mille fra tanti Signori l'uno all'altro confinanti. Lo stesso avvenne in Francia: del che una bella Dissertazione lasciò il Du-Cange nella Storia del Re San Lodovico. Pertanto i gran Signori di allora o per voglia di far guerra, o per necessità di difesa, e tanto Ecclesiastici, che Secolari, si studiarono di farsi de' Vassalli, con dar loro Castella o poderi in Feudo, ufizio, ed obbligo de' quali era di prendere l'armi, e farle prendere a' loro uomini, in servigio del diretto Padrone. Stesero anche questa Liberalità alla gente bassa, concedendole qualche terreno da godere: il che cagione era, che niuno fuggisse per non perdere quel bene; ed obbligo d'ognuno era di accorrere coll'armi, ovunque il Signore comandasse. Chiamasi *Masnada* questa unione di persone dipendenti da esso Signore, e prendevano perciò il titolo di *Servi*. Di qua venne il nome di *Masnadieri*, perchè formando Esercito sapevano far anche il mestiere di saccheggiare al pari degli altri Soldati. Tale era il legame, con cui si obbligavano, e sottomettevano al volere del Signore, che in certa maniera uguagliava quello dei Servi antichi, tuttochè fossero riputati per nobili, e civili persone, e certamente non contraessero macchia alcuna per quella Servitù, come non la contraggono i Vassalli con obbligarsi al servigio de' Padroni. E infatti se voleano ricuperare la Libertà, ci voleva un'Atto simile alla Manomessione: del che s'è recato di sopra esempio. Nelle Giunte alla Cronica de' Cortusi Lib. IX. Cap. V. della Città di Trivigi, è scritto: *Quæ post excidium illorum de Romano, omnes illorum Masnatas & Servos emancipavit, & Libertati, & ingenuitati condonavit*. Vedi quì distinte le Masnade dai Servi, quantunque si usasse la Manomessione tanto per

per quelle, che per questi. Abbiamo osservato una tal balia del Signore sopra gli uomini di Masnada, che potea disporne come a lui piaceva; e sembrava questo un Diritto di Dominio, come sopra i veri Servi. E pure abbiamo osservato, che Tancredi Marchese ordinò che *Universa Masnata mea Libera sit Jure Patronatus penitus remisso*. *Dominus* si appellava chi tenea al suo servigio Servi. Se questi conseguivano la Libertà, lui poscia appellavano *Patrono*, come osservammo di sopra. Dal che conviene inferire, che gli uomini di Masnada fossero simili ai Liberti.

Nè solamente nel Friuli, e Ferrarese furono in uso le Masnade, ma n' ebbero anche varj Principi, e Signori sì Ecclesiastici che Secolari. Il Cardinale Baronio rapporta all' anno 1188. un Diploma del Senato Romano, dove si legge: *Res eis ablatas per Masnadam Romani Pontificis & Forifactores*, cioè Malandrini. Vedemmo di sopra nel Pisano *Homines de Masnada*, che aveano servito alla Contessa Matilda. E nel Registro antico della Repubblica di Modena abbiamo il Giuramento prestato alla Città da alcuni Nobili del Frignano, dove son queste parole: *Et hoc de Boatia* (era un tributo per ogni pajo di buoi) *observabo, nisi fuero Castellanus, vel Rochexanus, vel Miles, aut Homo de Macinata*. Odasi anche Rolandino nel Lib. 1. Cap. 2, che scrive di Cecilia moglie di Eccelino il Monaco: *Per Paduanum districtum magnas Masnadas, Vassallos multos, & amplas possessiones habebat*. E in una Bolla di Gregorio IX Papa del 1231. presso l' Ughelli ne' Vescovi di Anagni abbiamo: *Si contigerit eos exercitum, vel Masnadam facere ultra Urbem*: dove è distinto il *fare esercito*, cioè allorchè tutti i Cittadini davano di piglio all'armi, e il *fare Masnada*, perchè vi concorrevano i soli uomini di Masnada. Presso Giovanni Villani la milizia a cavallo è chiamata *Cavalleria*, e i Pedoni *la Masnada*. Fino dopo l'anno 1300. si truova memoria delle Masnade. S' incontrano poi negli Antichi Documenti *Manentes, Tributarii, Mansionarii, Alloderii, Adscriptitii, Servi glebæ*,

glebæ. Non è facile il ben distinguere tutte le qualità, e differenze di tali persone, cioè se fossero Liberi, o Servi, o Liberti, e con quali obbligazioni essi servissero. Ne ho parlato qualche poco nelle Antich. Ital. Qui non occorre dirne di più. Finirò colla menzione della Formola, con cui un certo Leone nell' anno 1018. si dà per Servo a Giorgio Suddiacono Ferrarese. *Presencialiter*, dic' egli, *atque corporaliter meam personam trado tibi, ad serviendum tibi omnibus diebus vitæ meæ, tantum pro precio denariorum solidos treginta &c. propterea placet mihi a presenti die, & hora bona & sincera mea voluntate deservire, & obsequiare, sive supplicare tibi jam dicto Georgio omnibus diebus vite mee, cum vera fide, & humilitate &c. ad qualemcumque laborem vel obsequium nocturnum rei licite, vel diurnum mihi imperaveris &c. Mihi facere debeas omnibus diebus vite mee vestire, & calciare, nutrire, & pascere, & gubernare; & per singulos annos finitos duodecim denarios debeas mihi &c. Nec fugam me arripere presumo per ullam occasionem vel ingenium. Quod si forte latenter, & furtive cum vestris rebus furatis de vestro Servicio exire nisus fuero, aut fugam in quamlibet Terra ... partes arripere presumpsero: liceat tibi Georgio Subdiacono, Domino, benefactori meo, vel per tuum Missum me inquirere, & persecuitare, & me ubicumque inveneritis fugitivu latronem apprehendere, & disciplinare, & me in vestrum Servicium revocare ad serviendum tibi omnibus diebus vite mee &c.*

DISSERTAZIONE DECIMAQUINTA.

Delle Manumissioni de' Servi, e de' Liberti, Aldj, e Aldiane.

Resta ora da dire qualche altra cosa de' Liberti, de' quali abbiam favellato non poco nel Cap. precedente. Non era cotanto infelice una volta la condizione de' Servi, che non restasse loro la speranza di conseguire o riacquistare la libertà. Anzi la dolce immagine di

ne di questo premio stava sempre davanti a' loro occhi, e perciò nulla tralasciavano di pazienza, e fedeltà, e premura in ben servire i Padroni, affinchè un dì si movessero a ricompensar le loro fatiche con liberarli dall' obbrobrioso titolo, e giogo della Servitù. Infatti, o sia che i Padroni abbondassero di umanità, oppure che i Servi con quante arti potessero si guadagnassero la loro grazia ed affetto, sovente avveniva, che que' miseri restavano nelle lor brame consolati. E ciò si effettuava colla *Manumissione*, per cui venivano dichiarati Liberi; e non più *Servi*, ma *Liberti* erano appellati da lì innanzi. Ciò che praticassero i Greci, i Romani, ed altri Popoli in questo proposito, non occorre che io lo ricordi. Ne han trattato uomini dottissimi, e celebri Giurisconsulti. Avendo i Longobardi, e Franchi trovato quest' uso in Italia, lo continuarono con qualche differenza nondimeno, siccome andremo accennando. Non v'era anticamente Signor Secolare, Vescovo, Abate, Capitolo di Canonici, e Monistero, che non avesse al suo servigio molti Servi. Molto frequentemente solevano i Secolari manometterli. Non così le Chiese, e i Monisteri, non per altra cagione a mio credere, se non perchè la Manumissione è una spezie di Alienazione, ed era dai Canoni proibito l'alienare i Beni delle Chiese. Vedi il Can. *Abbati*, Dist. 54. e Cap. *Episcopi*, *& de rebus Eccles. non alienandis*. Nella Cronica del Monistero Beneventano presso l'Ughelli, s' incontrano alcuni richiamati alla Servitù, perchè l'Abate senza permissione del Principe avea loro donata la Libertà. Usanza familiare fu, che se i figlj de' Servi imparavano alquanto di Lettere, facilmente venivano promossi agli Ordini Ecclesiastici. Ma perchè, siccome abbiamo dal Concilio Calcedonense Can. IV, *cum fastigio Sacerdotii non bene componitur servilis vilitas*, necessaria cosa fu, che i Signori li manomettessero prima, ed anzi rinunziassero al Giuspatronato, che competeva ad ogni manomettente sopra i suoi Liberti. Che se taluno senza saputa, e licenza del Padrone veniva ammesso alla milizia

Ecclesiastica, era dalle Leggi forzato a tornare alla Servitù. Perciò fra le specie dell' Irregolarità fu poi essa Servitù annoverata. Nel Decreto, e nelle Decretali molto se ne parla. Si sosteneva nondimeno la lor promozione, quando si provava la scienza del Padrone, e ch' egli non avesse contradetto. Praticavasi lo stesso anche presso i Greci, come dimostrò il Papadopoli *Prænot. Mystag. Resp.* 2. *Sect.* 5. La prima specie adunque, per così dire, di Manumissione fu l' entrare nel Chericato, benchè ordinariamente precedesse la vera Manumissione secondo le Leggi, di cui diedi io una Formola nel Tomo II. de' miei Anecdoti. Per questa via gran copia di Servi passava una volta ai sacri Ministerj; e vi consentivano con facilità i Vescovi, i Monaci, e gli stessi Laici, perchè avendo Chiese, od Oratorj di loro Giuspatronato, stimavano meglio di consegnarli a persone loro ben' affette, ed obbligate, che a gente estranea. Andò tanto innanzi la folla de' Servi promossi al Clero, che Carlo Magno in una delle Leggi Longobardiche, da me date alla luce, ordinò, che *de propriis Servis, vel Ancillis non amplius tondantur* (invece di *tondeantur*) *vel velentur, nisi secundum mensuram, ut & ibi satisfiat, & Villæ non sint desolatæ*. Significa il *tondere* il Chericato; e il *velare* riguarda le Serve, che si faceano Monache. Di quì ancora s' intende, di che persone fossero principalmente allora composte le Ville. Inoltre esso Augusto nella Legge 138. ordinò: *Ut Servum alterius nemo solicitet ad Clericalem vel Monachalem ascendere Ordinem sine licentia, & voluntate Domini sui*. E molto prima il Re Liutprando Libro V. Cap. 24. pubblicò questo Editto: *Si quis Servum alienum sine voluntate Domini sui clericaverit, componat Domino suo pro illicita præsumptione Solidos XX, & ipse Servus revertatur ad proprium Dominum; & ipse Dominus ejus habeat eum, sicut voluerit*. Anche Lodovico Pio parla di ciò nella Legge 30; e da' suoi Capitolari si scorge, che v'erano lamenti a cagion de' Servi, *qui passim ad gradus Ecclesiasticos indiscrete promovebantur*.

In

In altre guise ancora si liberavano i Servi dal Dominio degli Ecclesiastici. Trovavansi talvolta pur troppo Vescovi, ed Abati di guasta coscienza, che nulla curando, o paventando le minacce de' Canoni, e l'ira di Dio, ad altro non attendevano, che ad impoverir le Chiese, e i Monisteri, profondendo gli Stabili, gli ornamenti delle Chiese, e le Famiglie de' Servi, per arricchirne i lor Parenti, ed Amici. Nella Cronica di Farfa se ne veggono parecchj esempli. E in quella del Monistero di Volturno si vede, che quegli Abati concedevano i lor Servi in Livello ai Laici. Accadeva eziandio, che i Servi delle Chiese si accasavano con donne Libere; e benchè i figlj, che ne nascevano, fossero anch'essi regolarmente Servi, pure in qualche Luogo godevano il privilegio della Libertà, e se l'attribuivano con pretendere di non essere stati Servi, da che aveano presa per moglie una Donna Libera. Tal notizia risulta da un Diploma di Arrigo V, appellato anche VI, conceduto nel 1194. al Monistero di San Salvatore ad Leones di Brescia, il quale era stato fondato dal Re Desiderio. Il Padre Mabillone stimò distrutto quel sacro Luogo a' tempi di Corrado II Imperadore; ma dal privilegio suddetto costa, che i suoi Abati continuarono lungo tempo ancora dipoi. Ivi sta scritto: *De Servis vero, & Ancillis ipsi loco a suo conditore in servitium Monachorum Deo servientium inibi traditis, qui suos filios, vel filias occasione alienandi eos, vel eorum filios a servitio, Liberis conjugio tradunt, aut e contra suscipiunt: constituimus, ut sive de paterna, seu de materna generatione descendunt, nullatenus a famulatu discedant, sed in perpetua Servitute permaneant, & in suorum parentum, Servorum scilicet, conditione permaneant.*

Vengo ai Riti delle Manumissioni, che furono diversi da quei de' Romani. La prima specie di quelle viene espressa dal Re Rotari nella Legge 225, e si chiamava *Manumissio per quartam manum,* così detta, perchè volendo un Padrone concedere la Libertà ad un Servo, il

N 2 dava

dava in mano ad un uomo libero; e quelli ad un' altro; e così a quattro diverse persone. L' ultima conduceva il Servo in luogo, dov' erano quattro vie, e in presenza di testimonj gli diceva, che da lì innanzi era libero, potendo andare per qualunque delle vie suddette, che a lui piacesse. Ecco le parole della Legge: *Qui fulfreal* (cioè Libero) *& se extraneum, idest Amund* (cioè sciolto dal suo potere) *facere voluerit, sic debet facere. Tradat eum prius in manus alterius hominis Liberi, & per garantix* (dicendo: Ve ne fo un dono) *ipsum confirmet; & ille secundus tradat eum in manu tertii hominis eodem modo; & tertius tradat eum in quarti. Et ipse quartus ducat eum in quadrubio, & thingat eum in gua-dia* (cioè gli faccia dono della libertà, costituendosi malevadore di quell'atto). *Et gisiles* (cioè i testimonj) *ibi sint; & sic dicat: De quatuor viis, ubi volueris ambulare, liberam habeas potestatem. Si sic factum fuerit, tunc erit Amund, & ei manebit certa Libertas.* In questa maniera il Servo era detto *Missus a manu*, cioè licenziato dal potere del Padrone. L' altra specie di Manumissione consisteva nell' autorità del Re, a cui veniva presentato il Servo, acciocchè gli donasse la libertà. Appellavasi questa *Manumissio per impans*, cioè *in voto Regis*; nè altro occorreva, se non che il Re dicesse in presenza di testimonj: Costui è libero. Ciò s' ha dalla suddetta Legge. La Legge Salica, o sia Franzese, e la Ripuaria, aggiugnevano un particolar Rito a questa Manumissione; perchè il Re scuoteva dalla mano del Servo una moneta d' oro, o d'argento, o di rame: quasichè il Servo pagasse il suo riscatto. I Servi pagavano per l'ordinario qualche cosa al loro Padrone nell' atto di ricevere la libertà, forse per quella ragione, che secondo l'uso de' Longobardi *Donationes sine Launigild, aut sine commutationibus*, cioè senza qualche ricompensa, non erano legittime. Di tal Rito son da vedere il Bignon, il Du-Cange, e il Baluzio. Nell' Archivio de' Canonici di Arezzo esiste la Manumissione d' un suo Servo fatta per Privilegio da Lottario I Imperadore nell'an. 844.

Le

Le sue parole son queste: *Servum nostrum Adalbiddum nomine, manu propria excutientes e manu ejus denarium secundum Legem Salicam, Liberum fecimus, et ab omni jugo Servitutis absolvimus*. Sì fatti Liberti si chiamavano *Homines denariales*, come costa dalla Legge XIII. di Pippino Re d' Italia. Un' altro simile esempio di Manumissione fatta dal medesimo Augusto d'una Serva, vien rapportata nel Tomo I. Veter. Scriptor. dal P. Martene. E che anche in Italia fosse portato dai Re Franchi, e si praticasse questo Rito, si pruova con un Diploma di Berengario I Re d' Italia dell' anno 912, esistente presso i Monaci Olivetani di Santa Maria all' Organo di Verona, dove così egli parla: *Servum nostrum, nomine Aregisum, cum Uxore sua Adelinda, & filio suo Adelardo, & filia ejus nomine Ingeza ab omni Servitutis ligamine liberasse, & Ingenuos dimisisse, & a manibus eorum secundum Regiam consuetudinem publicæ monetæ denarium excussisse, eisque per quatuor angulos Orbis liberam facultatem eundi, ac redeundi concessisse, quatenus potestative & libere incedant quocumque voluerint, tamquam Miles publicus, Civisque Romanus.* Gli dona ancora *omnem substantiam, & supellectilem suam mobilem, & immobilem*. La formola di poter andare a suo piacimento, veniva dai Romani, scrivendo Plauto in Menœchm.

Liber esto, atque abito, quo voles.

Fu preso ancora dagli Antichi il dichiarare *Cittadino Romano* il Liberto, costando ciò dalle Manumissioni de' tempi Romani, e da una Legge di Costantino Magno. In una Formola pubblicata dal Sirmondo e detto, che il Manumesso *sicut alii Cives Romani vitam ducat ingenuam*.

Fu parimente in gran credito, massimamente ne' Secoli posteriori, la Manumissione fatta in Chiesa davanti al Vescovo, Sacerdoti, e popolo, sì per maggiore pubblicità, e sicurezza, come per gloria della Carità Cristiana. Imperciocchè quasi sempre i Signori concedevano ai Servi questa grazia *pro remedio*, o sia *pro mercede animæ suæ*. Era condotto il Servo *circa Altare*, o pure

ante sacri Altaris cornu, tenendo una candela in mano, e quivi era dichiarato Libero con chiare parole dal Padrone. Da Roma Cristiana discese quest'uso, come s'ha da due Leggi del Codice di Giustiniano Tit. *de his*, *qui in Ecclesia manumitt*. Notò Iacopo Gotofredo, che anche i Gentili usarono di dar la Libertà ai loro Servi ne' Templi, e ne' Comizj del popolo. E che nell' Affrica si usasse questo Rito, lo attesta Santo Agostino nel Serm. XXXI. dell' Edizione Benedettina con dire: *Servum tuum manumittendum manuducis in Ecclesiam. Fit silentium, Libellus tuus recitatur, aut fit desiderii tui prosecutio*. Più sotto impariamo da lui, che si stracciava lo Strumento, con cui fu comperato il Servo, e se ne formava un nuovo della data Libertà, colla sottoscrizione de' testimonj. Coloro, che ne' Capitolari si veggono chiamati *Chartularii*, e *Chartulati*, crede il Du-Cange, che fossero Servi manumessi *per Chartam*, cioè collo Strumento. Sebbene niun Servo a mio credere fosse manumesso senza che se ne formasse un' Atto pubblico per sicurezza di lui. E questi *Cartulati* si truovano poi ne' Privilegj dei Re, ed Imperadori insieme coi Servi, Coloni, e Livellarj. Truovansi ancora i *Commendati* nelle antiche Carte; ma non furono Servi, nè manumessi, perchè gente Libera, che si metteva al servigio altrui. In una Formola del Sirmondo leggiamo queste parole dette di un Libero, ed Ingenuo: *Minime habens, unde se pascere vel vestire debeat, ideo petii pietati vestræ, ut me in vestrum Mundiburdum* (patrocinio, o protezione) *tradere vel commendare deberem. Eo videlicet modo, ut me tam de victu, quam et de vestimento, juxta quod vobis servire, et promereri potuero, adjuvare, vel consolare debeas; et dum ego in caput advixero, Ingenuili ordine tibi servitium vel obsequium impendere debeam. Et me de vestra potestate, vel Mundiburdo, tempore vitæ meæ potestatem non habeam subtrahendi, nisi sub vestra potestate vel defensione diebus vitæ meæ debeam permanere*. Di qua s'intende, che anche i *Commendati*, ancorchè *ingenuili ordine*, cioè

cioè con ritenere il pregio d'essere Liberi, entravano al servigio altrui, e non ne poteano uscire senza licenza del Signore. Furono anche appellati *Commendati*, e *Commendatarj*, il che dà luce ad una Legge di Carlo Magno, cioè alla Centesima fra le Longobardiche, dove dice: *Ceteri vero homines Liberi qui vel Commendationem, vel Beneficium Ecclesiasticum habent, sicut reliqui homines justitiam faciant*. E perciò troviamo costoro, benchè Liberi, a cagione dell'obbligo suddetto, annoverati colle persone, sulle quali aveano autorità i Padroni. Ugo Re d'Italia nell'anno 926. conferma al Monistero Veronese di San Zenone tutti i suoi Beni *cum Familiis, et Servis utriusque Sexus, Mancipiis, Colonis, Libellariis, Cartolatis, Comendatis* &c. E che i Commendati non fossero di condizion Servile si raccoglie ancora da un Placito dell'anno 854, esistente nella Cronica del Volturno, dove alcuni uomini litigando co' Monaci dicono: *Nos & parentes nostri semper Liberi fuimus; nam nos per defensionis causam fuimus Liberi homines Commendati in ipso Monasterio, non vero Servi*. Il Rito suddetto della Manumissione davanti all' Altare si truova fra gli Alamanni, Franchi, Wisigoti, e Ripuarj. Un' esempio dell'Italia comparisce in un barbaro Strumento del 1056, in cui *Willa Contessa, già moglie d'Ugo Duca, e Marchese*, trovandosi in Bologna, concede la Libertà a Cleriza sua Serva, con dire: *mano mito te Benzo Presbyter da Plebem Sancti Adriani, ut vadat tecum in Ecclesia Sancti Bartholomei Apostoli, traad te tribus vicibus circa Altare ipsius Ecclesie cum cereo aprehensum in manibus suis. Deinde exite, & ambulate in via quadrubio, ubi quatuor vie se dividuntur, & date eam licentiam*. Disse poscia il Prete: *Ecce quatuor vie: ite, & ambulate in quacunque partem tibi placuerit tan tu supradicta Cleriza, quan osque tui heredes &c. Abeatis vias apertas portas Paradisi, portas Civitatis, portas Castellis in placitis, & in conventis locis ambulare, & stare, & Wadia pro te dare &c.* Di Ugo Duca, e Marchese poco fa nominato, feci menzio-

zione nel Cap. VI. de' Marchesi. Forse figlio fu di Bonifazio Marchese di Nazione Ripuaria, e memorie di lui si truovano nella Cronica del Monistero di Casauria. Altri esempli di Manumissioni ho io recato, che non importa rammentare, bastando il già detto.

Da quanto s'è finqui veduto possiam conoscere, che ne' tempi Cristiani, cioè regnando la Religione maestra della Carità, non dovea essere molto infelice la condizione de' Servi, perchè loro era permesso d'industriarsi, e di accrescere il Capitale del Peculio, purchè ben servissero nel medesimo tempo a' Padroni. Giugnevano alcuni a mettere insieme tanto danaro, che potevansi riscattare dalla Servitù. Rolandino Bolognese nella Somma dell' Arte Notariale, composta circa l'an 1255, ci presenta una Formola, in cui un Padrone manumettendo un Servo co' Figlj, concede loro *totum eorum peculium a rationibus Domini separatum*. E ciò fa, *pro pretio centum librarum Bononiensium: quod pretium dictus Dominus confessus fuit, & contentus, se ab ipso Antonio dante, & solvente &c. habuisse, & recepisse*. Aggiungasi ora, che pio, e frequente costume fu, che i Padroni prima di morire lasciassero ai loro Servi la libertà. Costantino Magno quegli fu, che introdusse questa maniera di Manumissione, concedendola ai Cherici; e passò poi una sì pia liberalità anche ai Laici. Tuttavia dalla Legge 3. del Re Astolfo si ricava, che succeduta la morte del Testatore, per eseguire la di lui volontà, si manumettevano attualmente i Servi nella Chiesa. Perchè poi sembrava andare all' eccesso questa generosità de' Padroni, Pippino Re d'Italia nella Legge 34. mette il caso, che avendo il Padre una figlia, lasci nell'ultima sua volontà a tutti i suoi Servi la libertà. *Et quia*, soggiugne, *contra legem esse videtur, instituimus, ut ipsa filia in tertiam portionem de præfatis rebus iterum introire possit*. Cioè vuole, che un terzo di quegli uomini continui ad essere Servo di quella figlia. Nè si dee credere, che seguita la Manumissione, passassero sempre i Servi ad una piena, e totale libertà; perciocchè, come fu di se-

ſopra accennato, i Padroni ritenevano qualche diritto ſopra de' medeſimi, appellato Giuſpatronato. E poi per lo più ſi faceva loro queſta grazia, ma con varj patti, ed obbligazioni, o di qualche ſervigio perſonale, o di pagare qualche cenſo ogni anno. Che ſe il Teſtatore volea libero da ogni legame il Servo, era d' uopo, che ſpecificaſſe queſta ſua intenzione con chiare parole. Nell' Appendice a Marcolfo Cap. 48. ſi legge *Redemptionale*, cioè la Manumiſſione, che il Padrone per danari concede al Servo con dire: *Ut taliter ſias ingenus, tanquam ſi ab ingenuis parentibus fuiſſes procreatus vel natus, cum omni Peculiare tuo; & nec mihi, nec ulli Heredum meorum nullum impendas Servitium, nec Hominium, nec Libertaticum, nec ullum Obſequium, nec Patronaticum &c.* Ecco varj nomi eſprimenti gli obblighi, che ſovente s' imponevano ai Liberti, o competevano al Padrone ſopra di loro. Notiſſimo è poſcia, che ſe i Liberti divenivano ingrati a chi avea uſata con loro tanta generoſità, e benefizio, dalle Leggi, che ſi truovano ne' Codici di Teodoſio, e di Giuſtiniano, erano condannati a perdere la libertà, e tornavano ad eſſere Servi, nè più poteano far Teſtamento. Ma che in queſta pena incorreſſero i Liberti ingrati ſotto i Re Longobardi, e Franchi, non l'ho trovato. Siccome non veggo, che allora ſi faceſſe caſo della qualità di ſangue Libertino, come ſi usò al tempo de' Romani, i quali riputavano ben'inferiore agl' Ingenui chi diſcendeva da' Genitori Liberti, e ci volea del tempo a purgar quella macchia. Tuttavia preſſo l'Ughelli nel Tomo IV, dove tratta de' Veſcovi di Vercelli, ſi legge un Decreto di Leone Veſcovo di quella Città, fatto ſul fine del Secolo X, *præſentia Judicum, Civium affluentia reſidente & Militum, appoſitis Evangeliis, & Libris Legum, Chartis contra Legem factis (ſi quæ erant) legaliter inciſis, nobiliter acclamante Populo*, furono di nuovo rimeſſi in Servitù tutti coloro, che eſſendo già Servi della Chieſa di Vercelli, per negligenza, o vizio de' precedenti Veſcovi *a jugo Servitutis in Libertatis Nobilitatem* (notiſi queſta parola) *tranſierunt, & ipſam*

ipsam Ecclesiam in derisu, *& despectu habebant*. Confessa il Vescovo, *ab ejusmodi Libertis*, *quod aliquibus divitiis inflati essent*, *inquinari Nobiles*. Certamente si può credere, che anche allora abborrissero i Nobili di mischiare il loro sangue con de' Liberti, come oggidì ancora sogliono astenersi da' maritaggj con chi poco fa, o per fortuna, o per industria è uscito del fango. Presso Marcolfo Lib. 2. Capit. 33. un Padrone dona ad un suo Servo la Libertà, *ea conditione*, *ut dum advixero*, *mihi deservias*; *post obitum vero meum si mihi superstes fueris sis Ingenuus &c. peculiare concesso*, *quod habes*, *aut elaborare poteris*. A questa maniera d' impegnare per tempo la libertà ai Servi, ebbe riguardo Astolfo Re de' Longobardi nella Legge 2. *Si quis Langobardus*, dic' egli, *pertinentes suos* (così ancora si appellavano i Servi) *thingare voluerit* (cioè manomettere) *in quartam manum dandos*, *& chartulam ipsis fecerit*, *& sibi reservaverit servitium ipsorum*, *dum advixerit*; *& decreverit*, *ut post obitum ejus Liberi sint*, *stabile debeat permanere secundum textum Chartæ*, *quam ei fecit*, *&c.* Finalmente si dee aggiugnere, che se il Liberto era pienamente manomesso con avere il Padrone rinunziato al Giuspatronato, allora potea testare, e far cio che gli piacea della sua roba. Ma durando il Giuspatronato, e non avendo figlj, la sua roba tornava al Patrono.

Convien' ora parlare degli *Aldj*, e *Aldiane*, de'quali sì sovente si truova memoria nelle Leggi Longobardiche, e nelle vecchie Carte d' Italia, ma non già presso i Franchi, ed altre Nazioni. Furono dunque gli *Aldj*, detti anche *Aldiones*, una sorta d' uomini fra i Servi, e Liberti. Non erano Servi, perchè manomessi; nè veri Liberti, perchè tuttavia obbligati a servire il Padrone, e i suoi Eredi. Il Du-Cange nel Glossario citando le Chiose del Lindembrogio, riconosce l' Aldio *statu Liberum*, *& Libertum cum impositione operum*. Poscia come dimentico di questo, soggiugne, che gli Aldj erano *ex genere Servorum*, *tametsi peculiaris & propria fuit Servorum species*, *ab aliis nimirum Servis divisa*. In pruova

va di ciò egli cita la Legge 84. Longobardica di Carlo Magno dove son queste parole: *Aldiones, vel Aldianæ ea Lege vivant in Italia in Servitute Dominorum suorum, qua Fiscalini, vel Lidi vivunt in Francia*. Egli parimente chiama i *Lidi Servos glebæ*. Del medesimo parere fu il Baluzio nelle Note ad un Capitolare di Carlo Magno dell'anno 793. dicendo *de Mancipiis, idest Aldiis*. All'incontro tengo io per fermo, non doversi annoverar gli Aldj fra' Servi, ma sì bene fra i Liberti, privi nondimeno di una totale libertà. *In Servitute Dominorum suorum* altro a mio credere non vuol dire, che l'obbligo loro imposto di servire ai Padroni, ma senza l'obbrobrioso titolo di Servi. Primieramente negli antichi Diplomi quasi sempre noi troviamo distinti gli Aldj dai Servi in quella Formola: *Cum Servis, & Ancillis, Aldiis, & Aldianis*: il che indica la differente lor condizione. Secondariamente il Re Rotari nella Legge 227. ci fa sapere, che chi vuole far divenire *Aldio* un suo Servo, dee manometterlo, ma che *non illi det quatuor vias*, perchè cessava ben d'essere Servo, ma non acquistava una piena libertà, rimanendo tuttavia con legami di obbligazione verso il Patrono, nè potea senza licenza passare al servigio altrui. E il Re Liutprando nella Legge V. Lib. IV. insegna, che per manomettere un Servo, la funzione s'avea da celebrare al sacro Altare. Ma per fare d'un Servo un'Aldio, tal funzione non s'avea da eseguire in Chiesa. *Nam qui Aldium facere voluerit*, dovrà manometterlo, ma *non eum ducat in Ecclesia: nisi alio modo faciat, qualiter voluerit, sive per Chartam, sive qualiter ei placuerit*. Quello nondimeno che mette in chiaro la sentenza mia, è la Legge 218. di Rotari, parlante in questi termini: *Si Aldia aut Libera in Casa aliena ad maritum intraverit, Libertatem suam amittat*. Adunque la libertà, benchè non piena, era un pregio degli *Aldj*, nè s'han da riporre fra i Servi.

Torniamo ora alla Legge di Carlo Magno assomigliante gli *Aldj* Italiani ai *Fiscalini*, e *Lidi di Francia*. Giovan-

van-Gerardo Vossio Lib. 2. de Vitiis Serm. decretò, essere stati i Liddi, o Liti coloro, *qui ingenuitatem suam pretio mancipassent*. Non è da ascoltare, siccome nè pure il Du-Cange su questo punto. Poteano veramente essi allegare per tale opinione ciò che si legge nella Vita di San Meinwerco Vescovo di Paderbona pubblicata dal Leibnizio, dai Bollandisti, e da altri, dove è scritto: *Duram antiquæ Servitutis Litonum justitiam per novam paternæ pietatis relevavit gratiam, constituens, a Villicis adminiculari eis in cibi, potusque necessariis (quod antea non fiebat) tempore messis*. E pure questo medesimo passo pruova, che i Liti non erano Servi. Se tali fossero stati, non solamente al tempo della messe, ma per tutto l'anno avrebbono dovuto i Padroni somministrar loro il vitto. Odasi ora un Capitolare di Carlo Magno dell'anno 789, dove si comanda, che ad ogni Chiesa debbano i Parrochiani donare *Curtem, & duos mansos. Et inter centum & vigiuti Nobiles, & Ingenuos, similiter & Litos* (ciascuno a rata del suo avere) *Servum, & Ancillam eidem Ecclesiæ tribuant*. Inoltre al Cap. 15. comanda, *ut omnes Decimam partem substantiæ, & laboris sui Ecclesiis, & Sacerdotibus donent, tam Nobiles, quam Ingenui, similiter & Liti; juxta quod Deus unicuique dederit Christiano, partem Deo reddant*. Adunque anche i Liti doveano possedere Stabili, e far suoi i frutti delle loro fatiche: il che non competeva ai Servi. In un'altro Capitolare dell'anno 797. è ordinato, *ut ubicumque Franci secundum Legem Solidos XII. solvere debent, ibi Nobiliores Saxones Solidos XII, Ingenui V, Liti IV, componant*. Ecco i Liti obbligati a pagar le pene come l'altre persone libere. Per li Servi, se faceano delitti, il Padrone pagava la pena. Per la stessa ragione dobbiam credere, che i *Fiscalini* non fossero diversi dai Liti, ed Aldj. E ricavasi ancora da un Capitolare di Carlo Magno dell'anno 805, in cui è permesso agli uomini *Ingenui* di prendere in moglie donne *Fiscaline*, siccome ancora *feminis Liberis homines Fiscalinos sibi sociare conjugio*. Ma anche se-

con-

condo i Franchi si gastigava la donna libera, che sposava un Servo; nè uomo Ingenuo potea accasarsi con Serva altrui. Conviene perciò conchiudere, che gli *Aldj* per mezzo della Manumissione erano usciti dalla vil condizione dei Servi, ma con patto di dover coltivare qualche terra del manumittente, oppure di pagargli censo, o di far altro loro servigio. Una specie di Liberti vi furono, che non godevano un'intiera libertà, continuando a vivere con soggezione, e dipendenza dal Patrono. Per ricuperare affatto la libertà v'era d'uopo un'altro atto pubblico, con cui fosse dichiarato totalmente libero. Questo stato di totale libertà era disegnato dai Longobardi colla parola *Fulfreal*. Dura essa presso gl' Inglesi, che chiamano *Fulfraee*, chi è *pienamente Libero*. Pertanto anticamente tre stati di persone si contavano lavoratori di campagna, cioè *Liberi*, *Aldj*, e *Servi*. I *Liberi* erano simili ai Contadini de' nostri tempi. La condizion de' *Servi* l'abbiamo già osservata. Participavano gli *Aldj* dell'uno, e dell'altro stato. Queste tre sorte d'uomini sono chiaramente distinte in un bel Decreto di Carlo il Grosso Augusto, esistente nell' Archivio de' Canonici di Arezzo, spettante all'anno 883, oppure 882, dov'egli detesta la prepotenza de' Conti, ed altri Giudici Secolari, i quali faceano *distri-ctiones in Liberos Manarios, super Ecclesiasticas res residentes, & Servos, & Aldiones faciunt, tributa ab eis exigunt &c.*

Pretendeano nell' anno 844. alcuni lavoratori d'essere affatto liberi; ma convinti, finalmente con pubblico Strumento del Monistero Ambrosiano confessarono d'essere stati lasciati per Testamento da un Totone; *& postea nos ingeniose, & suasione de malis hominibus subtrahere quæsivimus, sed nullatenus potuimus, eo quod certius Aldiones ejusdem Monasterii Sancti Ambrosii esse debemus &c. sub potestatem, & defensionem, adque tuicionis prefati Monasterii*. Non erano gli Aldj *sub dominio*, ma solamente *sub tuitione* de' loro Padroni. Però il Vossio suddetto ebbe ragion di scrivere, che *Aldius videtur*,

qui

qui antea Servus, sic Libertatem consequutus, ut interim veteri Domino foret obnoxius. E così intendiamo, che voglia dire Leone Ostiense Lib. I. Cap 14. della Cron. Casin. dove scrive: *Servos autem suos, & Ancillas omnes Libertate donavit, sub ditione tamen, & tutela Monasterii hujus, ita ut per singulos singulas operas annualiter ubì nostri Ordinari preciperent, exercerent*. Cioè, di Servi ch' erano, divennero Aldj. Nè secondo la Legge 100. di Lottario I Imperadore era lecito *novam conditionem Aldioni imponere*, cioè alcun'aggravio oltre a' patti primieri. Truovansi poi *Partiarii Coloni*, ne' Digesti alla Legge *si merces*. Tit. *Locati*, così appellati, perchè davano al Padrone la metà delle rendite de' poderi da loro coltivati. Ne fa menzione anche Reginone Lib. I. Cap. 43. de Eccles. Discipl.; e ne'Capitolari presso il Baluzio si legge: *Qui tale beneficium habent, & ad medietatem laborant*. Son costoro chiamati in varie antiche Carte *Medietarii*, accennate dal Du-Cange, e non so come quel grand' uomo li stima *Servi, qui duobus Dominis obnoxii erant*, allegando in pruova di ciò le seguenti parole d'uno Strumento: *Concessit Deo, & Sancto Johanni Baptistę Cavillam, quæ erat sua Villana, ut esset Medietaria Sancti Johannis ipsa, & filii sui in sempiternum, & totum Servitium, quod solebat persolvere Comiti, de cetero persolveret S. Johanni*. Ma qui si tratta non di una Serva, ma di una Aldiana; ed essa è chiamata *Medietaria*, non perchè servisse a due Padroni, ma perchè lavorava a metà la Terra di San Giovanni. In queste parti dura il nome di Mezzadro, significante Contadino lavoratore di Campagna, che rende al Padrone la metà del grano, e dei frutti. Finalmente s'ha da osservare, che molte furono le cagioni, per le quali era conceduta la libertà ai Servi, e la piena libertà agli Aldj; e se così non si fosse fatto, sarebbe tanto cresciuta la lor popolazione, che avrebbero fatta paura al resto del popolo libero. Cioè il lungo servigio, la fedeltà, l'abilità, con cui si comperava quella povera gente l'affetto de' Padroni, faceva, o presto, o tardi,

tardi, sciogliere le loro catene. I Re Franchi solevano donare la Libertà ai proprj Servi *pro nativitate filii*, o per altre occasioni di allegrezza. Lo attesta Marcolfo nel Lib. 2. Cap. 52: ma era la pietà, e carità dei Cristiani, che più sovente li moveva a recar questo benefizio ai Servi, e massimamente ne' Testamenti, ne' quali ognun provvede all'anima sua. Di simili ultime volontà negli antichi Secoli ne ho io accennato più d'una. E ciò basti intorno ai Liberti de' tempi barbarici.

DISSERTAZIONE DECIMASESTA.

De' Prestatori ad Usura Giudei, Compagnie di Soldati, Masnadieri, Lebbrosi, &c. de' vecchj tempi.

Verisimilmente tempo non c'è stato, da che è in uso l'umano commerzio col danaro, in cui non si sia prestato esso danaro, e che da esso non abbiano cercato gli uomini di ricavar frutto, chiamato *Usura*. L'innata cupidigia de' mortali non ebbe gran bisogno di Maestri per imparare a far traffico del danaro. Questa mercatanzia da alcuni popoli si vide approvata, da altri avuta in abbominazione. L'antichissimo Legislatore Mosè la proibì fra i Giudei, ma permise di farla con chi era d'altra schiatta, e Nazione. Platone, Aristotele, Plutarco, ed altri Antichi, han disapprovata, e condannata l'Usura. Ma presso gli Ateniesi fu essa lecita, e molto usata, come pruova Samuele Petito nel Lib.V.Cap.4. delle Leggi Attiche. Presso i Romani si truova sempre in uso, anzi bene spesso all'eccesso, cagione poi di sedizioni, e rivolte nel popolo. Comparisce nelle Iscrizioni Romane, e in altre memorie il nome di *Argentarius*, che significava non solamente gli Orefici, ed Argentieri de' tempi nostri, ma eziandio i prestatori di danaro. *Argentariæ mensæ exercitores* sono chiamati nella Legge 4. *ff. de Edendo*. Abbiamo il loro nome in altre Leggi; e nella Novella 131. di Giustiniano è detto, *Argentarios mutuam pecuniam dare*. Il Reinesio credette, che gli *Argentarj* fossero solamente fabbricatori di vasi d'argen-

to. S'ingannò ancora il Gutero Lib. 3. Cap. 22. de Offic. Dom. Aug., allorchè trovando nella Legge 27. Cod. *de pignorib. Argenti distractores*, pensò che fossero Artefici, che riducessero l'argento in lamine, e fili sottili. Ma ivi si parla di prestatori di moneta. E che essi Argentarj fossero Negozianti, e non lavoratori di vasi d'argento, si raccoglie dalla Legge unica Cod. *ne Negotiatores*, fra' quali si veggono anche registrati gli *Argentarj*. Ora questi Prestatori di danaro, che col tempo furono chiamati in Italia *Campsores*, ed oggidì *Banchieri*, e in Francia *Changeurs*, davano danaro ad usura. Egli è poi notissimo, che il Divino nostro Legislatore nel Vangelo prescrisse, non si ricavasse frutto dal Mutuo, affinchè i Fedeli si avvezzassero ad esercitare la carità, sì splendida, ed importante virtù della santa nostra Religione. Ma perciocchè l'umano commerzio senza un' esorbitante incomodo non può sussistere, qualora non si presti danaro, e la gente avida del guadagno non ne presterebbe, se non ne ricavasse qualche vantaggio: si sono studiati i Cristiani di domesticare l' odioso nome di *Fœnus*, e di *Usura*, e di *Mutuum* con altri titoli per potere cavar frutto dal danaro, consegnato ad altri affinchè se ne vaglia, o per Mercatura, o per Cambio, o per altri suoi bisogni, spezialmente valendosi della ragione del *Lucro cessante*, e del *Danno emergente*. Perciò non mancarono mai *Fœneratores* appresso gli antichi Cristiani, ma parte permessi, e parte riprovati; e correva il nome di *Usura* tanto in buon senso, che in cattivo. Cioè v' erano Prestatori troppo ingordi, e inumani, che all'eccesso esigevano frutto dal danaro, e contro di questi noi troviamo che si scaldano i Santi Padri, cioè Ambrosio, Agostino, il Grisostomo, ed altri. Ma che vi fossero *Argentarj*, *Nummularj*, e simil sorta di gente per tutte le Città Romane, poscia chiamati *Prestatori*, *Cambiatori*, *Banchieri*, e questi una volta permessi, assai si raccoglie dal Codice di Giustiniano, e dagli antichi Libri. Anzi era allora decretato, qual frutto del danaro potesse pretendersi, e non più. Costantino il Gran-

Grande nell' anno 325. come s' ha dal Codice Teodosiano Lib. 2. Tit 33. l. 1. *de Usur.* dopo aver vietato l' esigere frutto dal grano prestato, soggiugne poi: *Nam pro pecunia ultra Centesimas Creditor vetatur accipere*. Nella susseguente Legge, pubblicata dagli Imperadori Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio nell' anno 386, fu parimente decretato nella seguente forma: *Quicumque ultra Centesimam Jure permissam, aliquid sub occasione necessitatis eruerit, quadrupli pœnæ obligatione constrictus, sine cessatione, sine requie protinus ablata redhibebit*. La *Centesima Usura* in que' tempi permessa, consisteva nel pagamento di uno per cento il mese, o sia di un dodici per cento l' anno: peso, che ragionevolmente parrà ben greve ai tempi nostri, ne' quali con moderazione son trattati i debitori. Giustiniano Augusto dipoi nella Legge 26. Cod. *de Usuris* regolò in altra maniera il commerzio, comandando, che alle *persone illustri* fosse permesso l' esigere *ultra tertiam partem Centesimæ, Usurarum nomine in quocumque Contractu vili vel maximo*. Cioè il terzo d' uno per cento il mese. A' Mercatanti permise *usque ad bessem Centesimæ Usurarum nomine, in quocumque Contractu suam Stipulationem moderari*: cioè l' otto per cento l' anno. A coloro, che prestavano grano, o altre specie, *usque ad Centesimam tantummodo liceat stipulari*: cioè il dodici per cento l' anno. Ordinò finalmente, che gli altri uomini potessero pretendere *dimidiam tantummodo Centesimæ Usurarum*: cioè il sei per cento l' anno. Il Concilio I. di Nicea vietò ai Cherici qualsivoglia Usura; ma non parlò de' Laici. Ora questo argomento delle Usure, e di ciò che sia lecito, ed illecito ne' Contratti del danaro, ne' due prossimi passati Secoli è stato ventilato con diversi pareri, e poco fa ancora ha dato motivo a nuove Liti, a nuovi Libri su questa scabrosa materia, con aver anche il Santissimo Regnante Pontefice Benedetto XIV. pubblicata una Decretale, a cui dee ricorrere il Lettore. Ora l' assunto mio non è di entrare in sì fatte contese, e solamente prendo a trattare de' *Prestatori*, chiamati

Usuraj, che dopo il Secolo X, o XI. si acquistarono un' obbrobrioso, e odioso nome per l' Europa, non sapendo noi bene come passasse il commerzio ne' cinque Secoli precedenti.

Da che dopo il 1100. buona parte delle Città d'Italia, e massimamente nella Lombardia, Toscana, e Genovesato, cominciarono ad alzare la testa, e ad erigersi in Repubbliche, si diedero i Cittadini ad aumentare non solamente la Potenza della lor Patria, ma anche le sostanze proprie. Però s' introdussero molte Arti sommamente utili, gran commerzio per mare si fece, gran mercatura per terra. I Veneziani, i Genovesi, i Pisani sopra gli altri si distinsero in questo; e chiunque maggiore industria, e sagacità di mente vantava, non perdeva il tempo a procacciarsi ogni possibil guadagno. A niuno certamente la cedono i Toscani, e principalmente i Fiorentini, in acutezza d' ingegno, e in sopportar le fatiche utili; il perchè questa gente per voglia di arricchire, non contenta di guadagnare in Casa coll' Arti, cominciò anche a passar fuori d' Italia a mercantare. Un bel negozio parve loro quello di prestar danaro ad usura, e questo a poco a poco diventò il principale, e più gustoso loro impiego, perchè fruttava assaissimo. Nè forse m' ingannerò in credendo, che massimamente all' esorbitante lucro, che poi colava nella Città di Firenze, si dee attribuire l'essere giunto quel Popolo a tal potenza nel Secolo XII, e XIII, che cominciò, e seguitò sempre più a dar Legge, ed imporre il giogo alle altre circonvicine Città. Tornando colà carichi d' oro i Cittadini, fabbricavano suntuosi Palagj, aumentavano l'Arti, e dal buon regolamento di queste procedeva poi l' aumento del Popolo, e la necessità di slargare la Città, e la forza del danaro per fare, o sostenere le guerre. Quelle Compagnie, che da Giovanni Villani son dette degli *Scali*, de' *Peruzzi*, *Acciajuoli*, *Bardi*, *Ammanati &c.* tutte sotto nome di Banchieri spezialmente si applicavano al traffico del danaro, cioè all' Usura. Attesta il medesimo Villani, ch'

ch' esse Compagnie fallirono, perchè avendo prestato ad Odoardo III Re d' Inghilterra un' immensa quantità d' oro, nè potendo egli soddisfare a cagion delle sue guerre, toccò ai Prestatori andare colle gambe all'aria. Ma finita una Compagnia, ne saltava su un'altra; laonde il Conte Tegrimo, come s' ha dal medesimo Storico Lib. 7. Cap. 139, udendo il Conte di Poppi, che si gloriava delle sue ricchezze, e di avere nella sua Armeria le Balestre grosse de' Fiorentini, ingegnosamente gli rispose: *Parmene bene, se non ch' io intendo, che i Fiorentini sono grandi Prestatori ad usura*.

Al vedere gli altri Popoli, che fruttuosa mercatura fosse quella del prestare, a questa si rivolsero anch' essi, spargendosi principalmente per la Francia ed Inghilterra, dove correa più danaro. Varie merci portavano colà, ma il traffico primario consisteva nel guadagno usurario. Ogerio Alfieri nella Cronica d' Asti Tom. XI. Rer. Italic. così scrive: *Anno Dom. MCCXXVI. Cives Astenses cœperunt præstare, & facere Usuras in Francia, & ultramontanis partibus, ubi multam pecuniam lucrati sunt*. Anche Benvenuto da Imola nel Commento MSto di Dante asserisce, che gli Astigiani anche al suo tempo erano i più ricchi di Lombardia. Colà ancora concorsero da altre parti d' Italia a rodere chi abbisognava di danaro, accolti favorevolmente col nome di Mercatanti, ma venuti per ismugnere affatto le borse altrui. E perciocchè fra essi faceano la prima figura gli *Astigiani*, *Milanesi*, *Piacentini* &c. e i *Fiorentini*, *Sanesi*, *Lucchesi* &c.; perciò tanto in Francia, che in Inghilterra si chiamavano *Mercatores Lombardi*, e *Tusci*, oppure *Tuscani*. Di costoro poi si serviva anche la Corte di Roma per ritirare da que' Paesi le rendite sue. Nel Codice di Cencio Camerario si vede una Lettera di Papa Gregorio IX. nell' anno 1233, con cui quieta *Angelerium Solaficum quendam Campsorem nostrum, & ejus Socios Mercatores Senenses de omnibus rationibus, quas in Anglia, Francia, & Curia Romana, vel etiam alibi, nostro, vel Ecclesiæ Romanæ nomine receperunt*.

 Rap-

Rapporta il Du-Cange a questo proposito nel Glossario Latino un pezzo di Convenzione stabilita nel 1278 dal Re di Francia *cum Fulcone Cive Placentino, Capitaneo Universitatis Mercatorum Lombardorum, & Tuscanorum* (ecco come queste sanguisughe s' univano insieme) *habente etiam potestatem, & speciale mandatum a Consulibus Mercatorum Romanorum, Januæ, Venetiarum, Placentiæ, Lucę, Bononiæ, Pistorii, Astensium, Albę, Florentię, Senarum, & Mediolani, tractandi cum Domino Rege Franciæ super translatione facienda ad Civitatem Nemausensem &c.* laddove prima que' Mercatanti aveano posta la loro stanza in Mompelieri. Rapporta esso Du-Cange alla voce *Longobardi* i Privilegj loro conceduti dal Re. Poscia vien dicendo *Mercatores Italicos propter fœnerationem usurariam famosos* furono chiamati *Caorcini* dalla Città di *Caors* in Francia. Ma s' inganna. Non i soli Italiani esercitavano questo brutto mestiere. Lo stesso, e forse peggio, facevano anche i Franzesi, e massimamente quei di Cahors; ed eglino perciò, e non gl' Italiani, furono appellati *Caorcini*. Similmente han preso abbaglio presso di lui coloro, che si figurarono derivato dalla Nobil Casa de' Corsini Fiorentini quel Soprannome, quasichè *Corsino* si fosse mutato in *Caorsino*. Certo è, che anche i Corsini al pari dell' altre Nobili Famiglie di Firenze attesero alla Mercatura, e si sa, che nell' anno 1342 fecero Banco fallito. Ma perchè mai da essi soli, e non da tanti altri Fiorentini, anche più ricchi, e rinomati avrebbero tratto questo nome per disegnare tutti i Mercatanti Prestatori della Toscana, e Lombardia, anzi di tutta l' Italia, e Francia? La verità si è, che *Caorcini* furono chiamati i Cittadini Mercatanti di Cahors, perchè quivi più che altrove si prestava a usura, e l' abbiamo da Dante, il quale nel Canto XI dell' Inferno, inveendo contro li Usuraj, fra l' altre cose, scrive:

E però lo minor giron suggella
Del segno suo e Sodoma, e Caorsa.

Ca-

Cahors dagl' Italiani era nomata *Caorsa*. Odi Benvenuto da Imola nel Commento MSto di esso Poema, che circa l' anno 1380, così scriveva: *Caorsa. Idest Usurarios. Caturgium enim Civitas in Gallia, in qua quasi omnes sunt Foeneratores*. E dice, che *sono*, perchè durava quella peste anche a' suoi dì. Lo stesso Du-Cange rapporta un'Editto di Carlo II Re di Napoli, Conte di Provenza, e d' Angiò, con cui nell' anno 1289 cacciò *Caturcinos Usurarios* da tutto il suo Dominio. E Filippo Re di Francia nel 1220 in un suo Privilegio fa conoscere, che anche i Cittadini di Caen in Normandia attendevano a questa infame mercatanzia, con dire: *Concessimus Burgensibus nostris de Cadomo, residentibus in Villa Cadomi, quod nec eos, nec uxores, nec heredes eorū capiemus ad occasionem de Usura in morte eorum*. Però non i soli Italiani profittavano del bisogno, o della balordaggine altrui.

Non è per questo, che non conoscesse la gente, quanto discordasse dalla Legge di Dio, e di qual pregiudizio fosse al Pubblico, e ai privati un'Arte tale. Erano dappertutto in abbominazione gli Usuraj, e contro di essi più volte i Principi del Secolo, non che quei della Chiesa, diedero di piglio ai fulmini. Nell'anno 1106, Odoardo piissimo Re d'Inghilterra, come s'ha dalle sue Leggi, *Usurarios defendit* (cioè vietò), *ne remanerent in Regno*. Matteo Parisio nella Storia d' Inghilterra all' anno 1235. così scrive: *Invaluit autem his diebus adeo Caursiorum* (cioè degli Usuraj Franzesi) *pestis abominanda, ut vix esset aliquis in tota Anglia, qui retibus illorum jam non illaquearetur. Etiam ipse Rex debito inaestimabili eis tenebatur obligatus*. Poscia riferisce, in qual forma costoro costringessero i debitori al pagamento delle usure; e che il Vescovo di Londra li scomunicò; ma avendo essi impetrata la protezione della Corte di Roma, non solamente si burlarono del suo Editto, ma il citarono ancora, *super tali injuria Mercatoribus Papalibus irrogata responsurum* [10]. Scrive inoltre lo stes-

10. Il Ven. Card. Baronio parlando di questo Autore (*an. 996. n. 63.*),

so Storico all'anno 1240, che Arrigo III Re d'Inghilterra *Caurfinis*, *præcipue Senonenfibus* (adunque erano Francefi quegli Ufuraj) *terram fuam interdixit*. *Ipfi autem molefte ferentes*, *&* *dolentes*, *tales fe pafcuas amiffuros*, *data pecunia*, *quæ nimis folet impios juftificare*, *adhuc pro magna parte latuerunt*. Furono effi di nuovo banditi, ed appreffo richiamati, perchè anche i Re profittavano del loro bottino. Particolarmente allorchè ai Monarchi veniva il bifogno di pecunia; faltava fuori un bando contro gli Ufuraj, acciocchè coftoro s'induceffero con una confiderabil' offerta e contribuzione a placare il loro sdegno. In lor favore ancora fi moveva la Corte di Roma, non già perchè approvaffe le loro Ufure, ma perchè, ficcome dicemmo, per via di effi riceveva le rimeffe del danaro a lei proveniente da tutta la Criftianità di Occidente. Altrettanto avvenne in Francia. Sotto Filippo figlio del Santo Re Lodovico, fu pubblicato un Proclama, che intimava agli Ufuraj *Lombardi*, e *Caorfini* di ufcire del Regno, con proibir loro di far da lì innanzi commerzio ufurario in quelle con-

n. 63.), la cui Storia venne in luce a' fuoi giorni l'an. 1571. *Suis Scriptis*, dice, *quam fuerit animo infenfiffimo in Apoftolicam Sedem*; *juxta illud Matth.* 26. loquela tua manifeftum te facit, *quivis facile poterit intelligere* (*nifi probra illa fuerint additamenta potius ejus*, *qui edidit*, *Novatoris hæretici hominis*: *quum peculiare fit illis*. *libros quos potuerint*, *depravare*) *dum nulla in eo libro prætermittitur occafio carpendi Romanos Pontifices*; *immo & fine occafione omnia ipforum facta in deteriorem accipiens partem*, *cordis fecreta rimans*, *& in malum fenfum femper interpretans*, *in eos eorumque miniftros acerbiffime invehitur femper*, *nec parcit unquam* . . . *A quo libro fi quis demat calumnias*, *invectivas dicacitates*, *& blafphemias in Apoftolicam Sedem frequenter iteratas*, *aureum fane dixerit Commentarium*. Per rogliere ogni credito al fatto che quì fi racconta in pregiudizio della Corte di Roma, bafta riflettere, che in quefti tempi era Pontefice Gregorio IX. a cui dobbiamo i cinque libri delle Decretali, e per confeguente fappiamo di certo, che grazia fimile con illufione del retto operare di un Vefcovo contro l'ufure, non fi ottenne da Roma.

contrade, permettendo nondimeno *Mercatoribus Lombardis*, *&* *Caorsinis* di quivi fare la Mercatura approvata dalle Leggi. Parimente Carlo II Re di Napoli, e Conte di Provenza cacciò dai suoi Dominj di Francia *Lombardos*, *Caturcinos*, *aliasque personas alienigenas Usuras publice exercentes*. Ma non mancavano maniere a quella pestifera gente di rendere vani quegli Editti, di modo che sempre erano odiati e riprovati, e pur sempre sussistevano addosso a' Popoli, una volta da loro afferrati coll' unghie.

Molto più si affaticarono in que' tempi i Romani Pontefici per atterrare un sì ingiusto, e pernicioso abuso. Nel Concilio Generale III. Lateranense del 1179, Alessandro III Papa, e i Padri nel Can. XXV, così parlarono: *Quia in omnibus fere locis crimen Usurarum ita inolevit, ut multis aliis negotiis prætermissis, quasi licite Usuras exerceant &c. Ideo constituimus, ut Usurarii manifesti nec ad Communionem admittantur Altaris, nec Christianam, si in hoc peccato decesserint, accipiant sepulturam*. Fu confermato questo Decreto nel Concilio Generale II. di Lione l'anno 1274, e poscia in altri Concilj, che non occorre rammentare. E di quì s' intende, perchè il Boccaccio rappresenti in tanto affanno i Fiorentini amici di Ser Ciappelletto da Prato, il più infame tra gli Usuraj in Borgogna, perchè il vedevano sul termine della vita, temendo una gran commozione di quel Popolo, se si sapea la sua morte. Ma per qualunque divieto e pena sì della Chiesa, che dei Principi Secolari contro di questi divoratori delle sostanze altrui, non cessò la razza loro, e noi li troviamo anche nel Secolo XIV. vigorosi, tanto in Francia, che in Italia. Nell' anno 1256. fu ricuperata Padova dalle mani del crudel Tiranno Eccellino. Per attestato di Rolandino Storico Lib. IX. Cap. I. quasi niuno de' Cittadini vi fu in quella congiuntura ucciso. *Sed Tuscus quidam nomine Johannis de Scanta, suam volens tueri pecuniam, quam ad pignora mutuabat, defendendo pecuniam est occisus*. Nell'anno 1306. non mancavano nel Contado, e nel-

nella Città di Modena di questi avvoltoj Toscani, che prestavano anche al Pubblico stesso. Negli Atti di questo Popolo nel dì 6. di Giugno fu preso partito, *ut mittatur pro Tuscanis forensibus, & rogentur, quod mutuare debeant Communi Mutinæ quingentas libras Mutinenses. Quod si facere noluerint, compellantur per Dominum Capitaneum ipsam quantitatem pecuniæ mutuare &c.* Più altre somme furono richieste a coloro nel medesimo anno; e sono ivi rammentati *omnes Tuscani mutuatores, qui morantur in Civitate Mutinæ.* Dal che si vede, che particolarmente i Toscani erano accanniti dietro a questo abbominevol guadagno. Anche il Vescovo di Silva Alvaro Pelagio Scrittore del Secolo XIV. nel suo Trattato *de Planctu Ecclesiæ* Lib. II. Cap. 7. così scriveva: *Familiares, Secretarii, negotiorum gestores præcipui aliquorum Prælatorum Ecclesiæ, Mercatores sunt, maxime Florentini, & Senenses, & alii de Tuscia, & de aliis Provinciis: Et de pecuniis Ecclesiarum Fœnus continue aliqui exercentes, & Prelatis quibusdam de certa parte respondentes nomine partis, vel mercantiæ, vel societatis &c.* E che continuassero in varie Città a vedersi pubblici Prestatori. Certamente in Siena, come costa dalle Croniche di essa Città da me date alla luce, nel 1339. quel Popolo fece il seguente Statuto: *Che nessuna persona in Siena, o nel Contado potesse prestare a Usura per nessun modo, se prima non si facesse scrivere nel Libro detto Usurajo di Bischerna, a ciò deputato.*

Chi brama di conoscere, fin dove arrivasse la rapacità di quella gente, oda le seguenti notizie. Chi prestava ad usura, facea il prestito solamente per sei Mesi, e chi riceveva il danaro, contribuiva un *Dono* all'*Usurajo*; cioè pagava tosto il frutto de' sei Mesi, e questo poi accresceva il Capitale del Credito. Terminati i sei Mesi, se il Debitore non soddisfaceva, allora *pro damno, & interesse* secondo i patti era tenuto a pagare *quatuor denarios pro qualibet libra singulis mensibus*, o pure (e forse fu lo stesso) *quatuor Imperiales pro qualibet libra grossa singulis mensibus: qui solidi non computentur*

ni

in sorte. Eccone un'esempio: A dì 5. di Aprile dell'anno 1264, Jacopo Fasanini Bolognese, abitante in Modena, prese a frutto *lire XX e denari sei* moneta di Modena, da restituirsi dopo sei mesi, *computato Dono in his in sorte secundum formam Statuti Communis Mutinæ*. Avendo egli mancato al pagamento nel tempo prescritto, fu portato l'affare a' Giudici, i quali *anno MCCLXX. die Mercurii XI. exeunte Madio*, decisero, ch' egli dovesse pagare lire XLIV. moneta di Modena, cioè XX. lire e sei denari per la sorte; *& XXIV. libras Mutin. pro legitimis accessionibus dictæ sortis, dampno, & interesse ipsius ad rationem IV. denariorum pro qualibet libra, secundum formam Statuti Communis Mutinæ; & XII. libras pro expensis factis dicta occasione &c.* S'io so far bene il conto, venti lire e soldi sei per anni sei, e giorni 16. renderono di Usura lire XXIV., e però una somma di lire Cento, rendeva ogni anno il frutto di lire XX, e questo veniva accordato dallo Statuto. E pure di peggio si praticava in Inghilterra da quegli *Usuraj*. Racconta Matteo Paris all'anno 1235, che se il Debitore al determinato tempo non restituiva il danaro, veniva obbligato a pagare di Usura *per singulos Menses duos, pro singulis decem Marcis unam Marcam pro recompensatione damnorum: quæ damna & expensas ipsi Mercatores ex hoc possent incurrere: ita quod damna, & expensæ, & sors cum effectu peti possint, & expensæ unius Mercatoris cum uno equo & serviente, ubicumque fuerit Mercator, usque ad plenam solutionem omnium prædictorum*. Di più non occorre per conoscere, che sanguisughe fossero quelle, e pure anch' ivi lo permettevano le Leggi. Negli Statuti di Verona dell' an. 1228. al Cap. 26. fu decretato: *Ut de Usuris futuri temporis fiat ratio usque ad quantitatem XII. librarum & dimidiæ pro Centenario. Et Creditores dare teneantur dilationem unius anni Debitoribus solventibus Usuras illius anni futuri &c. Et si ultra dictam quantitatem XII. librarum, & dimidiæ Creditores sub aliquo modo seu ingenio acceperint, id totum in sortem computetur*. Cessato poscia il

bi-

bisogno, noi troviamo, che non si sofferiva sì detestabil' abuso, e si faceano altri Statuti, come accadde in Modena nell'anno 1327, in cui fu formato il seguente: *Omnia præcepta & instrumenta facta, a duodecim annis citra de dando aliquam quantitatem alicui ex aliqua caussa: intelligatur tantum quartam partem ipsius quantitatis esse veram Sortem, si Creditor tempore dicti præcepti, & instrumenti erat Usurarius, si probabitur contra ipsum per quatuor testes Cives, & habitatores Mutinæ fide dignos, qui dixerint testificando per publicam vocem, & famam, ipsum talem fuisse Usurarium &c.*

Finalmente con tante pene e maledizioni fecero guerra i Sacri Concilj, i Re, i Principi a questa sorta di Ladri, che se non li levarono affatto, almeno ne sminuirono il numero, e certamente cessò la loro pubblicità. Perciò nè pur oggi manca la loro razza; ma segretamente, e sotto finti titoli, costoro esercitano il loro mestiere per paura di perdere tutto. Poichè quanto alle Leggi divine, gli Avari le stirano come vogliono, le interpretano, ed ammolliscono in guisa tale, che le credono in fine non contrarie alla loro ingordigia. Che se noi ci maravigliamo del perverso regolamento de' Secoli andati: che diremo de' nostri, ne' quali in qualche paese si permette ai Giudei di prestare pubblicamente ad usura sopra pegni, con ricavarne troppo esorbitante frutto? Ed appunto in alcuni Luoghi d'Italia son succeduti gli Ebrei ai vecchj trafficanti Usuraj di danaro. Di questa Nazione non dispiacerà ai Lettori, ch' io dia qui qualche notizia appartenente a' Secoli barbarici. Anticamente ancora i Giudei, siccome gente industriosa, erano sparsi per gran parte delle Provincie Orientali, e in Roma stessa Pagana. Crebbe maggiormente la lor dispersione dopo la rovina della Santa Città, di maniera che non nel solo Oriente, ma anche in Occidente, si trovava dappertutto qualche almen picciola Colonia del Popolo circonciso. Ebbe perciò a scrivere Rutilio Numaziano, Poeta del Secolo Quinto, nel suo Itinerario:

La-

Latius excisę pestis contagia serpunt,
Victoresque suos Natio victa premit.

Leggonsi ne' Codici di Teodosio e di Giustiniano molte Leggi concernenti questa Nazione. Che buon numero di essi abitasse in Bologna a' tempi di Santo Ambrosio, lo scrive egli nel Lib. de *Exhort. Virgin.* Che anche Milano, ed altre non poche Città d' Italia ne ricoverassero non pochi, l'abbiamo dal medesimo Santo Vescovo nell' Epist. XL. a Teodosio Augusto. Sappiamo, che nel Secolo VII. la Spagna, la Sardegna, e la Gallia ne nutriva una gran copia, e tutti applicati alla Mercatura. Per attestato del Monaco di San Gallo, *Lib.* I. *Cap.* 18. *de Gest. Caroli M.* molta domestichezza aveva con quell' insigne Monarca un Giudeo, *qui terram repromissionis sępius adire, & inde ad Cismarinas Provincias multa pretiosa, & incognita solitus erat adferre.* Anzi sotto Lodovico Pio Augusto in Lione, dove gran copia di essi abitava, divennero costoro sì temerarj per gli appoggi, che avevano alla Corte, che Agobardo Vescovo di quella Città fu obbligato a scrivere, ed inviare allo stesso Imperadore un'Operetta intitolata *de Insolentia Judęorum.* Contro de' medesimi anche Amolone Vescovo, successore di esso Agobardo, impugnò la penna, e pubblicò un' altro Trattato. Quanto essi fossero in Francia intenti al traffico, apparisce da un Capitolare del Re Carlo Calvo, presso il Sirmondo e Baluzio, intitolato *de Negotiatoribus*, dove i Giudei son tassati a pagare il Dieci per cento, *& Negotiatores Christiani Undecimam.* Quivi tuttavia soggiornavano essi nel 1290, nel qual tempo, come scrive Giovanni Villani nel Lib. VII. Capit. 142. della sua Storia, anch'essi in Parigi prestavano ad usura. Parimente nell' Inghilterra e Germania abbondava la gente Ebraica, ed allorchè i Crocesegnati diedero principio alle Crociate, in passando per essa Germania, usarono mille violenze contro quella Nazione. E in Francia nella sollevazione dei Pastorelli l'anno 1320. ne fu fatto un detestabil macello.

Quan-

Quanto all' Italia, anche dopo la venuta de' Barbari, abbondarono dappertutto i Giudei. Caffiodoro, allorchè regnava Teoderico, fa menzione di quelli, che abitavano in Milano, Genova, ed altri Luoghi, a' quali esso Re confermò i Privilegj. Leggasi l' Epistola 37 del Libro V. In Sicilia fin dagli antichi tempi erano costoro bene stabiliti, nè si mossero punto di là, allorchè i Saraceni fecero per circa due Secoli i Padroni in quell' Isola. Moltissimi se ne contavano in Napoli, Terracina, e Luni a' tempi di Gregorio VII Papa. Antichissima, e non lieve Colonia d' essi si è mantenuta fino a' dì nostri in Roma; e ne parla anche il suddetto Cassiodoro. Allorchè Arrigo V Re de' Romani nell'anno 1111 entrò in Roma, *ante Portam a Judæis, in Porta a Græcis cantando exceptus fuit*, come scrive Pietro Diacono nel Libro IV. Cap. 37. della Cronica Casinense; e gli stessi Giudei nell' anno 1165. tornando a Roma Papa Alessandro III. *cum Signiferis, Scriniariis, Judicibus, Clero &c. de more Legem suam deferentes in brachiis*, gli andarono incontro. Non dubito io, che altre molte Città dessero ricetto ad essi Ebrei. In uno Strumento d'Ingone Vescovo di Modena nell' anno 1025. veggo rammentata *Decimam illam quam tenuit Ardingus Judæus in Saliceto*. Nello stesso Secolo XI passando per Lucca San Simeone Romito, come abbiamo dalla sua Vita, *plures Judęorum tunc convenerunt, &c. & exhortante illos Christi viro Simeone in Christum Dei Filium crediderunt*. E nell' anno 1282 allorchè Pietro Re di Aragona fece la sua entrata in Messina, gli andarono incontro *Synagogæ Judęorum Legem aperientes*, come racconta Bartolomeo da Neocastro nel Cap. 53. della sua Storia. In Ferrara nell' anno 1275. erano talmente protetti da quel Pubblico, che fu confermato un Decreto loro favorevole di tal forza, *ut pro absolutione, liberatione, & immunitate factis Judęis Ferrarię &c. de hoc Potestas Ferrarię qui est vel erit &c. non possint absolvi per Dominum Papam, seu per Dominum Obizonem Marchionem Estensem, nec per aliquam aliam personam*. E chi du-

dubitaſſe, ſe gli Ebrei d' allora preſtaſſero danari ſopra pegni, legga Leone Oſtienſe nel Lib. 2. Cap. 43. della ſua Cronica, dove fra gli altri Doni laſciati da Arrigo Santo Imperadore al Moniſtero di Monte Caſino, annovera anche il ſeguente: *Recollegit præterea a Judęis veſtem unam de Altario Sancti Benedicti, quæ quondam fuerat Caroli Regis, quam iidem Judæi retinebant in pignore pro quingentis aureis*. E nella Vita di San Nilo Calabreſe, ſtampata dal P. Martene, ſi narra, che *Hebræus rediens a negotiatione* fu ucciſo. Preſo l'ucciſore, *traditur Judæis, ut pro interfecto homine crucifigatur*. San Nilo gli ſalvò la Vita. Se una volta i Giudei portaſſero qualche diſtintivo eſteriore dai Criſtiani, nol so dire. Solamente ho oſſervato, che nell'anno 1221. per teſtimonianza di Riccardo da S. Germano, Federigo II Imperadore decretò *contra Judæos, ut in differentia veſtium, & geſtorum a Chriſtianis diſcernantur*. E nel Sinodo di Ravenna del 1311. fu determinato per li Giudei *certum ſignum, ut a Chriſtianis poſſint diſcerni; nec recipiantur alicubi ultra menſem ad habitandum, niſi in locis, in quibus habuerint Synagogam*. Or da queſta, or da quella Città fu la Nazion Giudaica ne' tempi addietro cacciata; e la Storia di Bologna ci aſſicura, che non pochi d'eſſi una volta ivi abitavano; ma poi convenne loro partirſene. Strepitoſo avvenimento in Europa fu quello dell' anno 1492, in cui per ordine di Ferdinando il Cattolico Re, e della Regina Iſabella furono cacciati, e banditi tutti gli Ebrei dai loro Regni. Per atteſtato del Mariana Lib. 26. de Reb. Hiſpan. *Centum, & ſeptuaginta familiarum Millia* ſe n'andarono; *quidam ad octingenta millia capita ſeceſſiſſe ajunt*. Partiti di Spagna, *Africam, Italiam, & Orientis oras tenuerunt, ad quas copiarum Hiſpanię, magnam partem, aurum, argentum, gemmas, veſtemque pretioſam detulere*. Con quanta inumanità foſſe trattata quell' infelice gente, ſi può intendere da una delle Operette di Triſtano Caracciolo, da me data alla luce. Gran ſalaſſo di popolazione per la Spagna fu queſta cacciata degli Ebrei, e la ſuſſeguente de'

de' Mori. Se ne risente tuttavia quel Regno. Dall' esempio della Spagna mosso Emmanuele Re di Portogallo, anch' egli scaricò dal peso dei Giudei i suoi Dominj nell' anno 1496.

Ora una sì sterminata moltitudine di questa Nazione, portando seco quel più che poterono d'oro, e di arredi preziosi, venne a stabilirsi in varie parti d'Italia, trovando buon'accoglimento presso chi ebbe caro di partecipare de' lor tesori, e promettendo gran guadagno ai Principi, presso i quali fissassero il piede. Se ne ridondi utilità ai paesi, lascerò che altri l' esamini e decida. Certamente dove possono, ingordamente riscuotono le Usure, e fanno i Banchieri. E un bel servigio fecero a questa Nazione le pene, e maledizioni fulminate dalla Chiesa Cattolica contro gli Usuraj; perchè non potendo i Cristiani prestare, il mercato delle Usure per la maggior parte andò a cadere in mano de' Giudei, che non paventano le Scomuniche. Nel Concilio Generale Lateranense IV, celebrato l'anno 1215, il Canone 67. ha le seguenti parole: *Quanto amplius Christiana Religio ab exactione compescitur Usurarum, tanto gravius super his Judaeorum perfidia inolescit, ita quod brevi tempore Christianorum exhauriunt facultates*. Però fu ordinato, che si potesse ritogliere a costoro ciò, che aveano esatto di usure, e comandato ai Principi, *ut a tanto gravamine Judęos studeant cohibere*. Non se ne cavò gran frutto. Lor mestiere fu ancora, ed è di fare i Pubblicani, cioè i Conduttori de' Pubblici Dazj, e Gabelle: del che ne abbiamo anche un' esempio nel Secolo IX. Amolone Arcivescovo di Lione nel Cap. 42. contro i Giudei scrisse: *Quidam ipsorum, qui in nonnullis Civitatibus inlicite constituuntur, solent in remotioribus locis Christianos pauperes, & ignaros pro eodem teloneo acriter constringere, deinde ut Christum negent persuadere*. Miriamo ancora a' dì nostri, che questa gente si caccia per le Case de' Cristiani per mezzana dei lor negozj. Anche anticamente ciò succedea. Al servigio di Chilperico Re di Francia nell' anno 581. stava *Judaeus*

Priscus

Priscus nomine, qui ei ad species coemendas familiaris erat, come attesta Gregorio Turonense Lib. IV. Cap. 5. Hist. Franc. Nè si vuol' ommettere, che il Luogo, conceduto ai Giudei per loro abitazione nelle Città, da noi ora appellato *Ghetto*, anticamente si chiamava *Judæa*, *Judaica*, *Judæaria*, *&c.* Di qua è nato il nome di *Giudecca*, conservato fin qui in Venezia, come anche in Ferrara, dove ha il nome di *Zuecca*. Di questi nomi s' ha riscontro in un Diploma di Ruggieri Duca di Puglia, Figlio di Roberto Guiscardo Duca, il quale nell' anno 1090. dona all' Arcivescovo di Salerno *totam Judæam hujus nostræ Salernitanæ Civitatis cum omnibus Judæis, qui in hac eadem modo habitantes sunt, & fuerint &c.* con tutte le rendite, che si cavavano da quella gente. La Giudecca di Venezia si truova nominata in un Diploma di Vitale Faletro Doge di Venezia, e Dalmazia nell' anno 1090.

Richiede un' altra sorta di Uomini di aver qualche luogo in queste mie carte; e sono le *Compagnie de' Soldati*, *Ladri*, ed *Assassini*, che nel Secolo XIV fieramente infestarono l' Italia. *Compagne* erano queste chiamate dagli Scrittori Fiorentini. Allorchè qualche Principe, e Città per cagion della Pace cassava i suoi Soldati, costoro trovandosi senza paga cominciarono a scegliere un Capo, e a formare una Società con alcune leggi. La maniera di sostentarsi per loro, consisteva in passare or qua, or là, mettendo in contribuzione tutto il paese. Seco menavano quante Donne rapivano, che loro piacessero; e prendendo gli Uomini, gli obbligavano al pagamento, se volevano ricuperare la Libertà. Fermandosi in qualche Terra, o Castello, vi portavano la rovina. Tremavano le stesse Città all' avvicinamento di sì barbariche schiere: gente tutta come disperata, vogliosa di prede, e priva affatto di coscienza. Per salvarsi dalla violenza, e ferocia loro, altro ripiego ordinariamente non v' era, che di spedir Deputati per esibire gran somma di danari, affinchè si levassero dal Contado, e passassero in altro paese a far lo stesso

giuoco, ſiccome nemici di ognuno. A molte, e molte migliaja di fanti, e cavalli aſcendeva per lo più la Società di queſta armata, e ſcapeſtrata gente; e colà traeva la feccia di tutti i banditi, e malviventi, per avidità della preda, e per l' impunità d' ogni ſcelleratezza, oltre alla gran quantità di meretrici, famiglj, ed altre vili perſone. Onde aveſſero principio queſte nefande Società, lo ſcriſſe Odorico Rinaldi negli Annali Eccleſ. all' anno 1353. col chiamare: *Monrealem* (Cavaliere di Rodi) *primum Socialium turmarum, quæ poſtea Italiam univerſam, & Gallias diutiſſime afflixerunt, infeliciſſimum Ductorem*. Ma egli s'ingannò, degno peraltro di ſcuſa, perchè ſeguitò Giovanni Villani, il quale nel Lib. 3. Cap. 89. ſpacciò queſta aſſerzione. Io tralaſcio quella Società di Soldati maſnadieri compoſta d' Italiani, e Catalani, che per atteſtato del medeſimo Villani nel 1302. ſommamente affliſſe la Grecia; ſiccome un' altra, che nel 1322. diede il guaſto al Contado di Siena, e *faceaſi chiamare la Compagna*, come ha lo ſteſſo Villani. E dico, che fatta pace nell'anno 1339. fra i Veneziani, e gli Scaligeri, *Lodriſio Viſconte* formò un' Eſercito de' Soldati, ſpecialmente Tedeſchi, licenziati da Maſtino dalla Scala, e con queſti portò la guerra ad Azzo Viſconte Signor di Milano. *Et hæc fuit prima Societas in Italia*, come ſi legge nelle Giunte alla Storia de' Cortuſi Lib. IX. Cap. 181. Soggiugne quell' Autore: *Proh Italiæ dolor, & infamia! Sanctum autem nomen Societatis a proditoribus, raptoribus, adulteris, & furibus hodie occupatur. Non erubeſcunt tam ſacrum nomen antiquis venerabile proſtituere?* Il fatto di Lodriſio inſegnò poſcia ad altri a formar di sì diaboliche maſnade, *Guarnieri Duca* (non so ſe di ſolo nome) venuto da gran tempo dalla Germania, allorchè i Fiorentini, e Piſani nel 1342. congedarono le loro Soldateſche, ne raunò quante potè, mettendo inſieme un formidabil' Eſercito nell'anno 1342, come s' ha dalle Croniche dell' Anonimo di Piſtoja. Galvano Fiamma Storico di que' tempi nel Manipul. Flor. così ne parla

all'

all'anno 1341. *Congregati sunt viri scelerati, & pestiferi ex partibus Alamanniæ, Italiæ, Tusciæ. qui dicti sunt Societas. Et fuerunt homines sine jugo, absque Rege, absque lege viventes de rapinis, nulli parcentes ætati. Hi fuerunt viri instabiles, docti ab omne scelus, Civitates, & Castra obsidentes*. Anche nella Cronica di Modena Tom. XI. Rer. Italic all' anno 1342. si legge: *Magna Societas Germanorum facta est trium millium, & quingentorum equitum, & plurium; ac mille puerorum, meretricumque, & inutilium aliorum castra sequentium*. Nella Cronica Estense, e in quella di Bologna se ne parla, e secondo quest' ultima, i primi Caporali d' essa furono *Ettore da Panico*, e *Mazzarollo da Cuzano*, e poscia il *Duca Guarnieri*. Andò poi smisuratamente crescendo questa detestabile Armata, di maniera che si chiamò *la Gran Compagnia*, che immensi travaglj, e danni recò a' Sanesi, Perugini, Aretini, Riminesi, Cesenati, Modenesi, Reggiani, Mantovani, ed altri Popoli.

A costoro succederono altre non meno numerose, e scellerate masnade, Condottieri delle quali furono il suddetto *Monreale* nato in Francia, e poscia il *Conte Lando*, il *Conte Lucio*, *Anichino*, ed altri, tutti di Nazione Tedesca. Anche dalla Bretagna minore calò in Italia al soldo del Papa una simile Compagnia, che lasciò in Cesena, ed altri Luoghi memorie d'inudita crudeltà. Dalla gran Bretagna inoltre venne un' altra Società a piombare in Italia sotto *Giovanni Aucud* celebre Capitano, ma più rinomato per le tante vessazioni, ch' egli recò a non poche contrade Italiane. Ci mancava l' Ungheria, che inviasse anch' ella migliaja di manigoldi a divorar questi paesi. Vennero parimente di là di tali assassini, che gareggiarono co' precedenti nelle estorsioni, ne' tradimenti, e in ogni sorta d' iniquità. Quel Secolo insomma fu de' più infelici, che abbia mai sofferto l' infelice Italia. Però Benvenuto da Imola Scrittore d' allora ebbe verso il fine di quel Secolo ad esclamare: *Proh dolor! in hæc tempora infelicitas mea me*

deduxit, *ut viderem hodie miseram Italiam plenam Barbaris*, *& Socialibus omnium rationum*. *Heic enim sunt Anglici*, *Alemanni furiosi*, *Hungari immundi*. *Qui omnes currunt in perniciem Italię*, *non tam viribus*, *quam fraudibus*, *& proditionibus*, *Provincias vastando*, *& Urbes nobilissimas spoliando*. E perciocchè gli esempli del male più facilmente svegliano imitatori, che quei del bene, non si fermò questa peste in Italia, ma passò anche in Francia. Ivi dunque si formò nel 1357. una terribil Società di masnadieri di diverse nazioni, che un mondo di mali inferì a que' popoli, e arditamente penetrò fino in Ispagna. Odasi Tommaso Walsingamo, che così ne parla a quell'anno nella sua Storia. *Sub his diebus surrexit in Francia illa famosa Societas*, *quę Gens sine Capite vocabatur*. *Quę primo parva*, *postea magna aggressa*, *magnam Francię partem occupans*, *expulsis vel subactis locorum Dominis*, *subjugavit*; *erantque non tantum de una gente vel natione*, *sed de pluribus nationibus congregati*. Famose ancora divennero presso i Franzesi la *Società bianca*, e la *Società della Fortuna*, siccome in Italia la *Società della Stella*, la *Società bianca*, la *Società di San Giorgio &c.* Chi ha creduto, che i *Coterelli*, appellati anche *Brabanzoni*, e *Ruptuarj* dagli Scrittori, cioè Contadini attruppati, i quali nel Secolo XII, e nel XIII. un' incredibile inquietudine, e danno recarono in Francia, Fiandra, ed altri circonvicini paesi, servissero di esempio alle Compagnie de' masnadieri fin quì accennate d' Italia. Non hanno ben' osservata la notabil differenza, che passò fra que' sediziosi Villani, e i feroci soldati, onde le Provincie nostre rimasero sì malconce. Ma questo nel Secolo medesimo, in cui ebbe origine, anche terminò. Le Leghe delle Città, e de' Principi, o pur l'oro applicato a que' ladroni, misero fine al loro non mai sazio furore. Non mancano i suoi guaj all'Italia oggidì;ma certo abbiam da rendere grazie alla Divina Clemenza, che non conosciamo, nè proviamo certi mali, che cagionarono tante lagrime ne' Secoli barbarici.

Tale

Tale è anche da dire un' altro di diversa specie, ma assai familiare una volta. Parlo della *Lebbra*, morbo il più deforme, e schifoso degli altri, da cui, se vogliam credere ad Archigene Medico antichissimo, si poteva esentare, chiunque non avea difficoltà a farsi Eunuco. La sede propria di questo male sembra essere stata l' Egitto, la Palestina, la Soria, ed altre Provincie d'Oriente, o perchè l' aria, o l' acqua, o gli alimenti lo producano; oppure perchè introdotto in un paese lo nudrisca la negligenza, e poca cautela de' popoli, attaccandosi, e propagandosi col contatto come la rogna, e la peste. Credesi, che regnando Teodosio Magno Augusto, fiorisse Marcello Empirico. Questi nel Cap. 19. della sua Opera scrive: *Elephantiasis morbus est Ægyptiorum populis notus, nec tamen in vulgus extremum, sed etiam in Reges ipsos frequenter irrepsit.* Non v' ha persona alquanto infarinata delle Lettere, che non sappia, che sino ne' tempi di Mosè, ed allorchè il Signor nostro Gesù Cristo soggiornò visibile in Terra, moltissimi fra' Giudei erano sformati da questo morbo. A' tempi di Gregorio Turonense era esso frequente in Palestina; perciocchè descrivendo egli il Fiume Giordano nel Cap. 17. de Gloria Martyr. accenna un sito, ubi *Leprosi mundantur.* E de' Lebbrosi scrive più sotto: *De publico, dum ibi commorati fuerint, victum accipiunt: Sanati autem ad propria discedunt.* Allorchè i Cristiani Occidentali sul fine del Secolo XI. tolsero ai Saraceni la Santa Città di Gerusalemme, trovarono assai viva in quelle parti questa infermità, e ne fu preso dipoi anche uno dei Re Cristiani di Gerusalemme. Che ne' vecchj Secoli anche l' Italia, la Germania, la Francia, e l' Inghilterra non fossero prive di Lebbrosi, non occorre provarlo. Basta leggere le Vite de' Santi raccolte dai Padri della Compagnia di Gesù in Anversa, dove se ne incontrano esempli in ogni paese, e quasi in ogni tempo. Costume perciò era de' Fedeli, sì per motivo di carità, che per buon politico Governo, di formare Spedali per quella infelice gente, affinchè vivesse affatto separata dai sani. Per ta-

tacer altri, in Germania Santo Otmaro Abate, e in Francia Niccolò Abate di Corbeja, fabbricarono somiglianti edifizj. *Xenodochium Leproforum* si truova menzionato dal suddetto Gregorio Turonense Cap. 86. de Gloria Confessor. In Italia forse Città non ci fu, dove non esistesse qualche Luogo destinato al ricovero de' Lebbrosi, ch'erano mantenuti con limosine dal Pubblico. Di quì ebbe origine il nome de' *Lazzaretti*, così appellati da San Lazzaro Protettore di quegl' infelici; perchè quei Spedali furono prima istituiti per li Lebbrosi, e poscia servirono agli Appestati. In Modena fuori della Porta di Bologna tuttavia si vede lo Spedale di San Lazzaro. Negli Statuti di questa Città dell'anno 1327. si legge: *Hospitalis Sancti Lazari sit sub potestate Communis Mutinæ &c. & si aliqua persona de Districtu Mutinæ efficeretur Leprosa, & propter paupertatem non posset habere pecuniam &c. Commune illius Plebatus, de quo esset illa persona recipienda, debeat solvere &c.* Talmente in Napoli invalse il nome dello Spedale di San Lazzaro, che anche gli stessi Lebbrosi ne riportarono il titolo di *Lazzari*. Ed è ben vecchia questa denominazione per denotare la feccia del popolo, e de'poveri. Pietro Suddiacono Napoletano nella Vita di Santo Atanasio Vescovo di quella Città, fra l'altre lodi, che dà alla Città di Napoli, vi mette anche la seguente: *Et juxta præceptum Dominicum prædictæ Urbis accolæ potius Lazaros quæritant, & exhibent largius, quibus indigent, quam inopes affluentum inquirant opes*. Esigeva poi la cura della pubblica sanità, e pulizia, che non potessero i Lebbrosi abitare, ed entrare nelle Città, affinchè non infettassero i sani. E ciò fu anche determinato nella Legge 176. da Rotari Re de' Longobardi; e però i Papi permisero, ch'eglino avessero il proprio Parroco. Che se abbisognando di pane erano forzati a mendicare, non s' accostavano ad alcun sano, ma con un certo legno, che facea rumore, rappresentavano da lungi la loro necessità. Presso l'Autore del Mamotrecto è menzionato *Instrumentum ligneum cum duabus vel tri-*

tribus tabellis, quas concutit Leprosus quærendo panem. E perciocchè il rimedio allora usato per guarir questo male, era il bagnarsi ne' fiumi, in un Privilegio dato dai Re d'Italia Berengario II, e Adalberto nell'an. 952. al Monistero di Santa Maria d'Asti, non mentovato dal P. Mabillone, noi troviamo *Rivum Leprosorum*.

Motivo di maraviglia è il sapere, che in Francia nel-l'anno 1321, si scoprì una congiura (almen fu così o creduto, o divolgato) de' Lebbrosi co' Giudei di avvelenare i Pozzi, e le Fontane per ispargere la morte, o la Lebbra fra i Cristiani. Ciò è raccontato da Bernardo di Guidone nella Vita di Papa Giovanni XXII. Altri ancora ne fanno menzione; e però molti ne furono bruciati, e gli altri chiusi *in Leprosariis*. Onde venisse questa sorta di Contagio, e si mantenesse in Europa, se a me fosse chiesto, proporrei questa conjettura. Cioè, ne' vecchj Secoli, o per visitare il Santo Sepolcro di Cristo, o per esercizio di mercatura, e per tirarne gli Aromati, sovente i Cristiani Europei passavano in Soria, nell'Egitto, e a Gerusalemme, e non avendo assai riguardo portavano a casa la Lebbra, che agevolmente poi si comunicava ad altri. Essendo da quasi tre Secoli in quà troppo sminuito quel commerzio, e cessato quel pellegrinaggio, è anche svanita in Occidente la Lebbra, talmente che oggi rarissimi sono gli afflitti da questo malore. Dalle Contrade Orientali ne'Secoli addietro, siccome accennai nel mio Trattato della Peste, era portata in Europa la vera pestilenza, che tanta strage facea de' viventi. Anche oggidì non verrà altronde, che dall'Imperio Turchesco; ma non metterà mai piede fra noi, se si useran le precauzioni, e diligenze, che son prescritte dai saggj Tribunali, massimamente ne' Porti di Mare. Diverso una volta dalla Lebbra fu il *Fuoco Sacro*, male, che per tanti Secoli si provò nell'Italia, e in altre Occidentali Provincie. Molta è ben la sua antichità, da che ne fanno menzione Lucrezio, Vergilio, e Seneca il Tragedo. Per sollievo di chi n'era attaccato, in Vienna del Delfinato fu eretto uno Spedale sotto

 il no-

il nome di Santo Antonio Abate nel Secolo XII, e quivi ebbe origine l'Ordine de' Frati di Santo Antonio: instituto, che si propagò poi per la Francia, Italia, ed altri paesi, dove si trovavano persone colpite da questo male, giacchè ad esse caritativamente servivano que' Religiosi. Vedesi tuttavia in Milano, in Bologna, in Modena, e altrove la Chiesa di Santo Antonio Abate, destinata ad essi Frati, ed infermi. E dura anche a' dì nostri non già questo morbo, ma il nome d'esso morbo; e chi vuol'augurare ad altrui un male terribile, gli desidera *il Fuoco di Santo Antonio*. Ascoltisi ora Sigeberto, che nella sua Cronica all'anno 1089. così scrive: *Annus pestilens, maxime in Occidentali parte Lotharingiæ, ubi multi Sacro Igne interiora consumente computrescentes, exesis membris instar Carbonum nigrescentibus, aut miserabiliter moriuntur, aut manibus & pedibus putrefactis truncati, miserabiliori vitæ reservantur; multi vero nervorum contractione distorti tormentantur.* In Francia, che specialmente ne fu afflitta nel Secolo XII. si chiamavano *Ardenti*, perchè si sentivano come presi da un fuoco scorrente per le loro membra. Nella Vita di Santa Dimpna Vergine appresso i Bollandisti si legge: *Habet Ignis ille apud Archiatros plura nomina: Dicitur quippe Ignis Sacer, Ignis Persicus, & Ignis Infernalis. Et est qui Esther dicitur Græco vocabulo*: cioè *Tizzone*. E che fosse diverso il male di San Lazzaro dal morbo di Santo Antonio, lo fa conoscere la Storia Miscella Bolognese da me data alla luce, mentre nota puniti da Dio coloro, che tante iniquità commisero nel sacco di Piacenza l'anno 1447. con dire: *Ad alcuni Soldati venne il male di Santo Antonio, ad alcuni il male di San Lazzaro*. Fra tanti benefizj, che la somma Bontà di Dio ha compartito a' nostri tempi, si dee ben'aggiugnere quello ancora d'aver fatto cessare affatto questi due orribili, e sporchi malori: poichè qualche caso raro a nulla monta. Vero è, che a quelli n'è succeduto un'altro, cioè il morbo Gallico, ma questo è più mite, e non vi mancano rimedj; e quel che è più, sel gua-

guadagna solamente, chi scapestrato si dà in preda ai vizj.

Dissertazione Decimasettima.

Del Fisco, e della Camera dei Re, Vescovi, Duchi, e Marchesi del Regno d' Italia.

DA che cominciarono sopra la Terra ad esserci dei Re, saltò fuori anche il *Fisco*, ed è sempre durato dipoi. Al tempo degli Imperadori antichi Romani si chiamava *Saccus*, cioè Borsa, o Tesoreria del Principe, per distinguerlo dall' altro della Repubblica appellato *Ærarium*. *Saccus* in questo senso si truova adoperato da Santo Agostino, e da altri. Ebbero non meno il loro Fisco i Re Longobardi, Franchi, e Tedeschi in Italia; e colavano colà i tributi, sì per mantenere la Corte, come per la difesa del Regno, e per altre occorrenti guerre. Sotto i Longobardi spesso è fatta menzione *Curtis Regię*: con questo nome disegnavano il Fisco. Nella Legge 157. di Rotari s'ha: *Si intentio fuerit contra Cortem Regis*. Nella 158, *Curtis Regia ipsas duas uncias suscipiat*. Nella 185. *componat pro culpa in Curte Regis Solidos centum*. Lo stesso significava la voce *Palatium*, e di questa sovente si servirono gl' Imperadori Franzesi. In un Privilegio conceduto nell'anno 839. alle Monache della Posterla di Pavia da Lottario I Imperadore è intimata ai trasgressori la pena di sessanta Libre d' oro ottimo, da applicarsi *medietatem Palatio nostro, & medietatem parti ejusdem Monasterii*. Lo stesso abbiamo in varj Diplomi di Carlo il Grosso, di Guido, e Lamberto, e di altri Augusti. Del pari usavano essi la parola *Fiscus*, e massimamente nelle Donazioni fatte ai Monisteri, ed altri Luoghi sacri colla seguente Formola, che si legge in un Diploma di Lodovico II Imperadore, con cui nell' anno 854 conferma a Dodone Vescovo di Novara tutti i suoi beni, e diritti. *Et quidquid de præfatæ Ecclesiæ rebus jus Fisci exigere poterat &c. in integrum præfatæ concedimus Ecclesię*. Senza di questo Privilegio allora i Be-

i Beni delle Chiese avrebbono pagato tributo al Fisco. Perciò di tal Formola, e Indulto abbondano tanto in Italia, che in Francia, e Germania i Privilegj conceduti alle Chiese. Finalmente anche ne'vecchj Secoli per significare il Fisco fu adoperata la voce *Camera*. Vien riferito da Eginardo il Testamento di Carlo Magno, in cui quel piissimo Monarca ordinò, che le Chiese, e i poveri si compartissero *thesauros suos, & pecuniam, quę in illa die in Camera ejus inventa est. Et omnem substantiam, atque supellectilem suam, quę in auro, & argento, gemmisque, & ornatu Regio in Camera ejus inveniri poterat*. Il Du-Cange nel Glossario Latino scrive, usata quì la parola *Camera pro Fisco Imperiali*. Quì a me sembra essa oscura, perchè vi si parla della Guardaroba, della Cantina, e dell'altre officine del Palazzo. Certamente non ho io finora trovato Diploma autentico di esso Carlo Magno, e di Lodovico Pio, in cui comparisca la *Camera* per significare il *Fisco*. Dissi autentico, perchè nel Tomo II del Bollario Casinense, e nella Cronica del Volturno, alcun se ne legge, della cui sincerità si può dubitare, siccome ho dimostrato altrove, nè quì importa di rammentare. Pertanto credo io più probabile, che non prima di Lodovico II Imperadore si cominciasse ad usare la parola *Camera* in vece di *Fisco*. In un Privilegio di questo Augusto, col quale nell'anno 874 concede ad Angilberga Imperadrice sua consorte la facoltà di disporre di tutti i suoi Beni, si vede prescritta la pena di cento libbre d'oro puro ai trasgressori da pagarsi *medietatem Imperiali Camarę, & medietatem suprataxatę Angilbergę*. Così ancora in altri Diplomi del medesimo Augusto. E in quei di Berengario I parimente Imperadore leggiamo *medietatem Camerę Palatii nostri*, siccome frequentemente nei Privilegj conceduti dai Re, ed Imperadori, che succederono.

Andiamo ora a vedere, se oltre a questi Monarchi godessero altri una volta il diritto del Fisco, o per dir meglio della *Camera*, perchè questa parola sembra avere avuto un significato più largo. Certamente dappoichè

chè i Re, e gl'Imperadori donarono e trasportarono ne' Vescovi ed Abati tanta copia di Regalie, non è da maravigliarsi, se anch'essi giunsero ad avere la propria Camera, a cui si pagassero i Censi, i Tributi, e le condanne, dovute prima al Fisco Regale. E primieramente da che i Romani Pontefici ottennero da Pippino, e da Carlo Magno il dominio non solamente dell'Esarcato, ma anche di Roma, e del suo Ducato, non è da dubitare, che cominciassero ad aver la Camera, o sia il Fisco per li paesi soggetti. Non ho io trovato finquì menzione di questo nelle antiche memorie, perchè troppa strage ne ha fatto il tempo. Forse *Vestiarium* fu il nome significante una volta la Camera Pontificia; perciocchè Adriano I. in una Bolla data nell'anno 772. ai Monaci di Farfa, e rapportata nella Cronica di quel Monistero, ordina, che in avvenire *Priores Vestiarii Sanctæ Romanæ Ecclesiæ* siano Giudici nelle Cause del Monistero Farfense. *Miccio* (ivi si legge) *Prior Vestiarii, vel omnes, qui pro tempore post ejus decessum Priores Vestiarii extiterint, licentiam habeant potestative distringendi tam Ecclesiasticam personam, quamque ex militia existentem, vel etiam famulum Ecclesiæ &c.* Ecco quanta autorità avessero una volta questi Priori. Ne' Secoli susseguenti l'Arcidiacono della Santa Chiesa Romana si osserva Presidente della Camera Pontificia. Nata una controversia fra esso Monistero di Farfa, e quello di Mica Aurea a' tempi di Alessandro II Papa, *Domnus Hildebrandus Venerabilis Archidiaconus*, l'ascoltò, e decise. *Actores & Actionarii* erano una volta appellati quei, che ora son detti *Cherici di Camera*. E perciocchè abbiam detto, che il nome di *Palatium* ne' vecchj tempi significava il Fisco, di questo si servirono ancora i Sommi Pontefici. In una Bolla di Papa Benedetto VIII rapportata nella Cronica Farfense si legge: *Insuper & compositurum se sciat auri optimi Libras Centum, medietatem in Sacrosancto Lateranensi Palatio, & medietatem in suprascripto Monasterio*. Altra Bolla del medesimo Papa, spettante all'anno 1017. ha espressa menzione della

della Camera Pontificia. *Qui facere hoc præsumserit &c. sciat se compositurum centum Aureos Mancosos, medietatem Cameræ nostræ, & medietatem &c.* Peraltro abbondano le Carte, nelle quali i Romani Pontefici anticamente intimavano non già pene pecuniarie, ma bensì la Scomunica contro ai trasgressori de' loro Decreti, Donazioni, e Privilegj. Fu di parere Onofrio Panvinio, siccome accennammo, che fino ai tempi di Papa Gregorio VII. l'Archidiacono della Santa Romana Chiesa presedesse a quella Camera; e che da lì innanzi fosse istituito l'Ufizio di *Camerario*, chiamato oggidì *Camarlingo*, il quale dura tuttavia. Truovasi in uno Strumento dell'anno 1159, *Dominus Boso Venerabilis Cardinalis Diaconus Sanctorum Cosmę & Damiani Domini Papę Camerarius*.

Che anche alcuni Vescovi ed Abati una volta avessero la lor Camera, pare che si possa provare colle antiche memorie. Parlo di quelli, che aveano ottenuto il Comitato delle Città, ed altre Regalie, in vigor delle quali poteano esigere tributi, ed altri pubblici diritti. Rechiamone un' esempio. Presso l' Ughelli, e Bordoni Corrado I Augusto nell' anno 1027. concedette al Vescovo di Parma *omne jus publicum, & teloneum, atque districtum ejusdem Urbis, ac deinde totum Parmensem Comitatum*. E in uno Strumento del 1032. di Jacopo Vescovo di Fiesole, rapportato dal medesimo Ughelli (se pure non v' ha errore) noi leggiamo: *Si quis autem hujus nostrę Ordinationis violator extiterit, sciat se compositurum auri optimi Libras Centum Imperatorię Camerę, & Nostrę*. Per tali notizie par bene, che certi Vescovi godessero il diritto della Camera, dove si portassero le rendite, dianzi dovute al Conte, o pure al Donatore. Se anche i Duchi, Marchesi, e Conti avessero tal prerogativa, non apparisce chiaro. Narra bensì Paolo Diacono Lib. III. Cap. 26. che fu eletto Autari Re de' Longobardi, ai cui tempi *ob restaurationem Regni Duces, qui tunc erant, omnem substantiarum suarum medietatem Regalibus usibus tribuunt, unde Rex ipse, sive*

ve qui ei adhęrerent, ejusque obsequiis per diversa officia dediti, alerentur. Ciò avvenne, perchè senza Re era stato il Regno per dieci anni, *& unusquisque Ducum suam Civitatem obtineret*, come Principe. E senza fallo allora ogni Duca esigeva i tributi della sua Città. Ma non sappiamo, come passasse la faccenda da lì innanzi. Tuttavia nel Bollario Casin. Tom. II. num. 8. comparisce un Diploma di Desiderio Re de' Longobardi, in cui egli dona al Monistero Bresciano di Santa Giulia *Insulam, quæ Ciconaria dicitur, pertinentem ad Curtem nostram, & ad Curtem Ducalem*. Tanto in quella Città, che in Milano, Torino, Verona, ed altri Luoghi, si trovava il Palazzo, o sia *Curtis Ducis*, come abbiam già osservato altrove. Tuttavia non abbiamo per questo sufficiente luce finora. Quel che è certo, non mancò il diritto della Camera, o sia del Fisco, ai Principi di Benevento, i quali, se si eccettua il titolo di Re, godevano l'autorità dei Re, ma non il nome. Altrettanto fecero dipoi anche i Principi di Salerno, e i Conti di Capoa, chę signoreggiavano una parte smembrata del vasto Ducato di Benevento. Abbiam di sopra osservato, ch'essi applicavano le pene *nostro Palatio*; e questa formola si truova anche in un Diploma di Roberto Principe di Capoa nell' an. 1109.

Quanto ai Duchi, e Marchesi della Toscana, prima d'ora Francesco Maria Fiorentini osservò nel Lib. III. della Vita di Matilda, ch'essi avevano la lor particolar Camera e Fisco, recandone in pruova una Carta di Adalberto Marchese, dove son le seguenti parole: *Si quis hęc non observaverit, sciat se excommunicatum, & insuper componere Auri obtimi Bisanteos mille, medietatem Camerę nostrę, & medietatem &c.* Con altri Documenti ho io confermata questa verità. In un Placito di Uberto Marchese di Toscana, e Conte del Palazzo nell'anno 941. egli decide una Controversia in favore del Vescovo di Luni, con apporre in fine la pena. *Qui hoc fecerit, prędictos duo mille Mancosos auri se agnoscat esse compositurus, medietatem parti Camerę nostrę, & me-*

& medietatem ipsius Episcopio. Parimente Bonifazio Marchese di Toscana, Padre della Contessa Matilda, in un suo Diploma, con cui l'anno 1048. conferma i Beni al Monistero di San Bartolomeo di Pistoja, dice: *Si quis &c. siad se compositurum Auri optimi Libras centum, medietatem Kameræ nostræ, & medietatem præfato Monasterio*. Un somigliante parlare si truova in un' altro Diploma di Gotifredo Duca e Marchese di Toscana, e della Duchessa Beatrice sua moglie, e poscia negli altri Atti della Contessa Matilda, di Corrado Duca e Marchese, e di Rampretto Marchese, che signoreggiarono in Toscana. Apparisce eziandio, che non mancò ai Duchi di Spoleti la Camera. Veggasi una Carta di Guarnieri Duca del 1106. nella Cronica Farfense. Quello che non si sa ben'intendere, si è, che qualora i Duchi e Marchesi di Toscana tenevano de' Placiti, e decidevano liti, allora imponevano la pena pecuniaria da pagarsi, non alla sua, ma alla *Camera dell'Imperadore*. Un Placito tenuto in Lucca nel 1058. dal suddetto Duca Gotifredo, ci fa veder queste parole: *Qui vero fecerit, prædicta duo millia Mancusos aureos composituros se agnoscat, medietatem pars Camere Domni Imperatoris, & medietatem predicto Anselmo*. In un'altro suo Placito del 1059: *Qui vero contra hoc facere presumpserit, componat duo millia Mancusos optimi auri, medietatem Camere Regis &c.* Similmente la Contessa Matilda in un suo Placito del 1105. così parla: *Si quis vero fecerit, predicto duo millia Bisanteos aureos* (segno che i Bisanti d'oro non doveano essere diversi dai Mancusi d'oro) *compositurо se cognoscat pars Camera Domini Regis, & jam dicte Domine Matilde, & medietate &c.* Quì troviamo in uno stesso tempo la *Camera del Re*, e quella di *Matilda* come Duchessa. Cioè a mio credere perchè i tributi, le gabelle, le condanne, ed altre rendite del Principato appartenevano al Sovrano diretto, sia Re o Imperadore. Ma gli stessi Sovrani ne assegnavano la sua parte al Marchese o Duca, Presidente di tutta la Provincia, e al Conte Governatore della Città, affinchè

con

con ciò manteneſſero la loro famiglia e dignità. Ma perchè ne' Diplomi ſopraccennati le pene s'aveſſero a pagare alla *Camera del Marcheſe*, e nei Placiti alla *Camera del Re*: laſcerò, che altri lo ſpieghi. E tanto più perchè queſto rito non era ſtabile. Nelle Antich. Eſtenſ. Part. I. Cap. 19. pubblicai un Placito tenuto nell' anno 1045. in Rapallo da *Alberto*, ed *Alberto Azzo Marcheſi*, da' quali diſcende la Sereniſſima Caſa d'Eſte. Ivi miſero que' Marcheſi il bando con queſte parole: *Qui vero fecerit* (in vece di *contrafecerit*) *centum Libras argenti ſe compoſiturus agnoſcat, medietatem eorum Marchiones, & medietatem eidem Abbati.*

Truovaſi ancora un'altro nodo. Cioè talvolta i Duchi o Marcheſi, ſe erano devoluti al Fiſco Regio i Beni altrui, ne diſponevano a loro arbitrio, come di coſa propria, e li donavano alle Chieſe. Nella Cronica Farfenſe ſi può oſſervare che avendo una Alerona Monaca ſpoſato un certo Rabennone, *ſecundum Legem omnis ſubſtantia ipſius ad Publicum devoluta eſt.* Suſſeguentemente per aver eſſo Rabennone ucciſo un uomo, *medietas omnis illius ſubſtantiæ ad Publicum devoluta eſt.* Poſcia Hildeprando Duca di Spoleti nell'anno 787. donò *omnem prædictam illorum ſubſtantiam, qualiter ſecundum Legem juſte & rationabiliter ad Publicum devoluta eſt*, al Moniſtero di Farfa *pro mercede Domnorum noſtrorum Regum, & noſtra*, cioè per bene dell'anima dei Re, e della propria. Erami nato ſoſpetto, che la voce *Publicum* (lo ſteſſo è che *Pars Publica*) ſignificaſſe la Camera propria dei Duchi, e Marcheſi, che certamente erano *Miniſtri Reipublicæ*. Ma dopo aver io conchiuſo, come ſi vedrà nel Capitolo ſeguente, che voce tale indica il Re, o ſia il *Regno*, o l'*Imperio*, cioè la Camera del Re od Imperadore, mi ſon fermato dubbioſo. Tuttavia in qualche luogo pare, che veramente eſſa riguardi i Miniſtri del Pubblico. Nella Legge 2. di Guido Imperadore abbiamo: *Quicumque a proprio Comite, vel a publica parte, ideſt ab eis, qui Rempublicam agunt, ammonitus fuerit &c.* Pubblicò inoltre il Campi nella Sto-

Storia Ecclesiast. di Piacenza un Diploma di Lodovico II Augusto, ove si espone, avere l'Imperadrice Angilberga sua moglie fatto *quasdam cum Parte Publica de rebus suis Commutationes, quas sibi petit nostra auctoritate stabiliri*. In altri Diplomi poi sovente s' incontra questa Formola: *Omni nostra, nostrorumque Successorum, & Publicę partis contradictione remota*. E in un Diploma di Ugo e Lottario Regi evvi quest'altra: *Et quidquid exinde Fiscus noster, vel Pars publica sperare potuerit &c.* Adunque sembra, che il Regio *Fisco* diversa cosa fosse dalla *Parte Pubblica*. Il che sia detto per maniera di dubitare; perciocchè nel Capitolo seguente *ex professo* si tratterà questo argomento. Intanto è da stupire, come Hildeprando Duca di Spoleti potesse così liberamente donar que' Beni devoluti al Regio Fisco, quando veramente la parola *Publicum* denoti esso Fisco, se pure non vogliamo conjetturare, che quel Duca avesse ottenuta dal Re la facoltà di donarli; o pure che costume vi fosse di donare ai Luoghi pii i Beni confiscati per qualche delitto, dichiarando di farlo a titolo di Limosina del Re: *pro mercede Domnorum Regum*. In due Placiti, l'uno tenuto da Beatrice Duchessa di Toscana, e da Matilda sua figlia nel 1075; e l'altro da essa Contessa Matilda nel 1107. noi abbiamo, che la pena s' ha da pagare *medietatem Pars Publice*. Giacchè abbiam veduto in altri Placiti dovuta la pena *Camerę Regis*, o *Imperatoris*. Che quì *Pars publica* significhi lo stesso, par ben probabile; ma non è certo.

Aggiungasi ora, trasparire da qualche notizia, che anche i *Conti*, cioè i Governatori delle Città avessero una spezie di Camera. Nella Legge 34. di Lodovico Pio Augusto è comandato, che i pertinaci in non pagare le Decime sieno chiamati in Giudizio, *uti ibi secundum Legem ad Comitem, vel ad Partem Publicam componant*: cioè paghino la pena. Quì certamente veggiamo distinta la Parte del *Conte* dalla *Parte Pubblica*. Siccome osservammo al Cap. VIII. la terza parte delle Condanne perveniente al Fisco, apparteneva ai Conti; di modo che

parea,

parea, che il Fisco fosse del Re od Imperadore, ma in certa maniera anche del Conte. Nulla ho detto di sopra dei *Dogi di Venezia*. Si vuol'ora ricordare, essere fuor di dubbio, ch'essi anche ne' vecchj Secoli godevano il diritto della Camera, e del Fisco. Son perite molte antiche memorie di questa Inclita Repubblica. Tuttavia abbiamo nel Tomo V. dell'Ughelli Ital. Sac. un Decreto di Tribuno Doge di Venezia, spettante all'anno 982, dove è determinata la pena pagabile *Cameræ nostri Palatii*. Del pari in un Privilegio conceduto nell'anno 1116. da Ordelafo Faletro si legge, che il trasgressore paghe-rà per pena ***omnia quæ possidet Fisco Ducali, & Regali.*** Come cosa distinta è detto quì il *Fisco Regale*, perchè già quella Repubblica avea conquistata la Dalmazia e Croazia, che portavano la denominazione di Regno. Erano poi molti i Ministri del Fisco, deputati a raccogliere i tributi, e gli altri proventi della Camera Regia, o Imperiale, che si chiamavano ***Actionarii***, ***Exactores tributorum***, ***Exactores Reipublicæ***, o pure ***Exactores rerum publicarum***, ***Actores Fisci Regii***, ***Actores Patrimonii Regii***, ovvero ***Curtis Regiæ***: i quali ultimi, siccome anche sotto i primi Imperadori, attendevano solamente ai Beni Patrimoniali del Principe, e ne riscuotevano le Rendite. Alla Regia Camera pare, che fossero Presidenti i *Gastaldi*, de' quali s'è trattato nel Cap. X. Nè mancavano *Advocati Curtis Regis*, cioè Avvocati Fiscali, che nascendo controversie, sostenevano i diritti della Camera Regia. In un Placito tenuto nell' anno 806. da Guillerado Vescovo di Pistoja, da uno Scabino, e da un Vasso *Domni Regis*, si disputava il possesso di una Chiesa fra la Corte del Re, e il Monistero di San Bartolomeo di quella Città. Gisilari figlio del fu Gisone, ***qui Causam Curtis Domni Regis peragebat***, produsse le ragioni assistenti al Fisco; ma fu giudicato contro di lui.

Dissertazione Decimaottava.

Della Repubblica, e parte Pubblica, e de' suoi Ministri; e se le Città d' Italia avessero anticamente Comunità, come oggidì.

VEnga ora meco il Lettore per ricercare, se ne' vecchj Secoli le Città d' Italia conservassero qualche forma di Repubblica, oggidì chiamata *Comunità* o *Comune*, ancorchè fossero governate dai Magistrati dei Re ed Imperadori. Noi appelliamo *Comunità* il corpo de' Cittadini, che ha Ufiziali e rendite proprie. Allorchè moltissime Città Italiane godevano la libertà, solamente soggette all'alto dominio degli Imperadori, usavano il nome di *Comune* e *Comunità*; e quantunque poi si dessero ai Principi, continuò nondimeno in esse il nome, il corpo, il possesso di Beni, e Gabelle; e tuttavia per esempio dura la *Comunità di Modena*, *Reggio &c.* Ordinariamente i Nobili son quei, che regolano il Comune a nome di tutto il Popolo, colla giunta di alcuni Giurisconsulti, che col loro sapere dieno peso alle lor determinazioni. Evidente cosa è, che anticamente le Città d' Italia non solamente erano suddite de' Romani Imperadori, ma venivano anche governate dai loro Magistrati, Proconsoli, Pretori, Presidenti &c. Contuttociò anche allora conservavano una specie di Repubblica, varia bensì, essendo alcune Municipj, altre Colonie, ed altre Collegate, e perciò ancora diversificate ne' Privilegj. Ognun sa, che la Dignità e Podestà degl'Imperadori non impediva, che Roma ritenesse il suo Senato, i suoi Ufiziali, le sue rendite, e Gabelle. Altrettanto succedeva nelle Città subordinate, perchè ciascuna avea il suo Senato, i Duumviri, gli Edili, i Questori, Censori, Curatori, *Præfecti juri dicundo*, ed altri Ufiziali, e ritenevano anche il titolo di Repubblica, impiegando poi le loro entrate nel risarcimento delle mura, ponti, Terme, Teatri, Aquedotti, Templi, ed altri pubblici Edificj. Sotto i medesimi Augusti Cri-

Cristiani durò questa polizia, se non che v'intervenne talvolta qualche mutazione. Abbiamo nel Lib.X. Tit.3. del Codice Teodosiano la Legge I. data nell'anno 362, in cui Giuliano Augusto comanda, *possessiones publicas Civitatibus restitui*. Anche Ammiano Marcellino nel Libro 25. Cap. 4. della Storia scrive, da esso Giuliano *Vectigalia Civitatibus restituta cum fundis*: le quali parole indicano, che le Città godessero rendite, per esempio, di Porti, Ponti, e simili altre Gabelle, o di antico loro diritto, o assegnate dal Principe, affinchè potessero soddisfare al bisogno delle pubbliche Fabbriche. Per testimonianza di Lampridio, anche Alessandro Severo Augusto, nella stessa forma fu liberale verso le Città. Veggasi ancora Capitolino nella Vita di Gordiano. Leggiamo inoltre nel suddetto Codice Teodosiano la Legge II. del Tit. predetto, in cui Valentiniano Imperadore nell'anno 372. *Curialibus omnibus conducendorum Reipublicæ prædiorum ac saltuum inhibet facultatem*. Nella seguente Legge V, Arcadio ed Onorio Augusti nell'anno 400. comandano, *ut ędificia, horti, atque areę ędium publicarum, & ea Reipublicę loca, quę aut includuntur mœnibus Civitatum, aut pomœriis sunt connexa*, dati legittimamente in affitto ad uno, non si possano torre loro per darli ad altri. Anche nella Legge 18. Lib. XV. Tit. I. si tratta di rifare l'opere pubbliche, e a ciò vengono sollecitati i Governatori delle Provincie. *Quod si Civitatis ejus Respublica tantum in tertia pensionis parte non habeat, quantum cœptę fabricę poscat impendium, ex aliarum Civitatum Reipublicę canone præsumant*. E nella Legge 32. si veggono espressi *reditus fundorum juris Reipublicę*. Altre simili Leggi nel Codice di Giustiniano si truovano; e ne' Digesti il tit. 8. Lib. L. tratta *de administratione rerum ad Civitates pertinentium*. Vegganſi il Sigonio, il Gotofredo, il Campiani, ed altri, che di ciò hanno scritto. Presso il Grutero pag. 164. num. 1. si truova un Decreto di Vespasiano Augusto, che scrive fra l'altre cose ai Decurioni della Città di Savora: VECTIGALIA QVAE AB

AVGVSTO ACCEPISSE (la vostra Città) DICITIS. CVSTODIO &c.

Impadronito che si fu d'Italia Teodorico Re de' Goti, poco mutò de' riti e costumi del Governo de' Popoli, siccome Principe di gran mente, ed allevato in Costantinopoli, ben conoscendo con quanta prudenza avessero i Romani regolate le pubbliche cose. Ma non così fecero i Longobardi, allorchè calavano in Italia. Gente ignorante e fiera guastò quest'ordine, e v' introdusse la maniera del Governo, ch'essi portarono seco. Deputarono dunque al pubblico Ministero *Duchi*, e *Giudici*, appellati poscia *Conti*, *Viceconti*, *Gastaldi*, *Sculdasci*, *Azionarj*, e simili altri Ufizj; e questa forma del pubblico con poca mutazione fu poi conservata, dopo la caduta dei Re Longobardi, dagl' Imperadori Franchi, e Germani. Questi Ufizj li conferiva il Re od Imperadore; e però chi gli godeva era appellato Ministro del Re o dell' Imperadore. Ora dunque s' ha da cercare, se in que' barbarici tempi si truovi vestigio alcuno di quella, che oggidì chiamiamo *Comunità*, ed anticamente era detta *Respublica*. Non può negarsi, nelle memorie di que' Secoli noi sovente veggiamo fatta menzione della *Repubblica*, de' *Ministri della Repubblica*, della *Parte Pubblica*, de' *Giudici Pubblici*. Per esempio, in un Diploma di Berengario I Re d' Italia nell'anno 899. si legge: *Ut nullus Judiciariæ potestatis Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, Sculdascius, Locopositus, aut quislibet Reipublicæ Procurator &c.* In un' altro Diploma di esso Berengario dell'anno 892. v' ha, *ut nullus Dux, Comes, vel Minister Reipublicę* &c. Che vuol dire Procuratore, e Ministro della Repubblica? Preoccupò questa mia dimanda Monsig. Fontanini nella sua Storia del Dominio della Santa Sede sopra Parma, e Piacenza; perciocchè nel §.12. Part.27. cita un Diploma di Carlo Magno, pubblicato dal Campi nella Storia Ecclesf. di Piacenza, dove son queste parole: *Ut nullus Dux, Gastaldius, vel Actionarius, nec quilibet ex Ministris Reipublicę de jam dicta Judiciaria aliquid sumere audeat.* Pensò quel Prelato,

lato, che col nome di *Repubblica* fosse qui disegnato il *Ducato di Roma*, e l'*Esarcato di Ravenna* uniti insieme; e che non altro fossero i *Ministri della Repubblica*, se non i *Ministri della Sede Apostolica*. Cita egli inoltre un Diploma del suddetto Augusto, rapportato nella Cronica del Volturno, dove sono nominati *Reipublicę Exactores*. E in uno di Lodovico II Imperadore *Reipublicę Ministri*; e una Bolla di Stefano VI Papa dell' anno 891, *Reipublicę Exactores*. Secondo lui nel senso suddetto s'ha da intendere il nome di *Repubblica*. Adduce ancora una Lettera di Romano Esarco a Childeberto II Re de' Franchi, dove dice, che Dio avea tolto ai Longobardi *Altino*, *Modena*, *Mantova*, *Piacenza*, e rimesse in Dominio *Sanctę Romanę Reipublicę*. Finalmente Gregorio II Papa con sua Lettera scritta ad Orso Doge di Venezia gli fa sapere di prendere l' armi per ricuperare Ravenna presa da' Longobardi per ritornarla *ad pristinum statum Sanctę Reipublicę*. E S. Gregòrio Magno Papa si lamenta de' *Reipublicę Judicibus*.

Ma ecco quanto sia facile l'accomodar le cose ai nostri desiderj. Certo è da stupire, come un personaggio di tanta erudizione giugnesse a spacciar tali cose, che non possono venire se non da chi quasi dissi vuole apposta essere cieco. Primieramente ad evidenza si pruova, che *Modena*, *Piacenza*, *Parma*, *Reggio*, *Mantova*, ed *Altino* non furono mai donate da alcun Re, od Imperadore a San Pietro. Basta leggere il Testamento di Carlo Magno, e poi tante memorie, che fan conoscere quelle Città del Regno d' Italia. Veggasi di sopra il Cap. II. Que' medesimi Diplomi, ch' egli cita di Carlo Magno, e di Lodovico II Augusti compruovano questa verità. Carlo Magno concede al Vescovo di Piacenza *omnem Judiciariam*, *vel omnem Teloneum de Curte Glussiano*; Lodovico II gli dona *partem muri Publici*, *& Viæ publicæ*, e gli conferma *Mercata*, *& reliqua*, *quæ a reliquis Antecessoribus nostris* (Imperadori) *collata sunt jam sæpe dictæ Ecclesiæ*. Ma risponde Monsignor Fontanini, tali cose faceano quegli Augusti *tamquam Advo-*

cati Romanæ Ecclesiæ. Nè bada, ch' egli ci rappresenta que' piissimi Imperadori, non già come Avvocati della Santa Romana Chiesa, ma come sacrileghi usurpatori dei Beni, e diritti della medesima, se colà si fosse steso il dominio della stessa. Da quando in qua sarebbe stato lecito ad Avvocati di donare la roba altrui, e massimamente senza una menoma parola di farlo col titolo di Avvocati, e donando chiaramente in vigore della lor propria autorità? Però da que' Documenti non si può ricavare, che il nome di *Repubblica* importi il Dominio della Chiesa Romana. E molto meno dal Privilegio dato al Monistero di Volturno, sapendosi, che quella Badia era situata nel Ducato Beneventano, cioè in Luogo sottoposto ai Duchi, o Principi di quelle contrade, e alla Sovranità del Re d' Italia, e che la Sede Apostolica non v' ebbe diritto temporale, se non dopo la venuta, e conquista de' Normanni.

Ma che dunque volea dire il nome di *Repubblica* in que' tempi? Significava il Principato, il Regno, l' Imperio, e il Fisco dei Re d' Italia, o degl' Imperadori. Nè altro era *Romana Respublica*, che il dominio de' Romani Imperadori; non altro *Ministri Exactores*, o pure *Procuratores Reipublicæ*, se non i Ministri pubblici del Principe, fosse Re, o Imperadore, e non già il Ducato Romano, nè l'Esarcato. Gli stessi passi, che Monsignor Fontanini recò per accreditare il suo sogno, lo distruggono, purchè si aggiunga ciò, ch' egli credette ben di tacere. Gregorio II Papa esorta Orso Doge di Venezia ad uscire in mare contro dei Longobardi, *ut ad pristinum statum Sanctæ Reipublicæ in Imperiali servitio Dominorum filiorumque nostrorum Leonis, & Constantini magnorum Imperatorum ipsa revocetur Ravennatium Civitas, ut zelo, & amore fidei nostræ in statu Reipublicę & Imperiali servitio firme persistere, Domino cooperante, valeamus*. Quì veggiamo, che *Respublica* è usato in vece del Romano Imperio. Ed è da stupire, che il suddetto Scrittore voglia tirar quà alcuni passi di San Gregorio il Grande, dove si serve della parola *Respubli-*

blica, quasichè questa fosse ristretta al Ducato Romano, e all' Esarcato. Viene essa spiegata da altri suoi detti. Nella Epistola XI. Lib. V. parla della Pace da lui trattata co' Longobardi. *Ariulphus*, dic' egli, *toto corde venire ad Rempublicam paratus fuit &c. Piissimo Domino suggero, ut de utilitate Reipublicę, & causa ereptionis Italię, non quibuslibet aures prębeat &c. Ante Constantinum Pagani in Republica Principes fuere &c. Pacem cum Longobardis in Tuscia positis sine ullo Reipublicę dispendio feceram*. Nel Lib. VI. Epist. 16. allo stesso Imperadore: *Deus heic devictis hostibus, pacatę vos imperare faciat Reipublicę*. Epist. 25. a Massimo usurpatore della Chiesa di Salona: *Quod vero indicas, Serenissimos Dominos, ut illic debeat esse cognitio, pręcepisse: nos quidem nullas eorum hac de re, nisi ut ad nos venire debeas, jussiones accepimus. Sed etsi forsitan pro Reipublicę suę utilitate, quę Divina sibi largitione concessa est, multa cogitantibus, eorum est jussio per obreptionem elicita*. Così nel Lib. V. Epist. 41. parlando della Corsica, *Exactionum gravamine oppressa*, dice: *Unde fit, ut derelicta pia Republica possessores ejusdem Insulę ad nefandissimam Langobardorum gentem cogantur effugere*. Nel Lib. I. Epist. 75. loda Gennadio Esarco dell' Affrica, perchè faccia guerra, *non desiderio fundendi sanguinis, sed dilatandę caussa Reipublicę, in qua Deum coli conspicimus*. Nel Lib. V. Epist. 30. a Maurizio Augusto: *Deus longa vobis & quieta tempora tribuat, & pietatis vestrę sobolem diu in Romana Republica florere concedat*. Finalmente scrive ai Milanesi nel Lib. XI. Epist. 4: *Unde possunt alimenta Sancto Ambrosio servientibus Clericis ministrari, nihil in hostium locis, sed in Sicilia, & in aliis Reipublicę partibus consistit*. Tralascio altri passi, bastando questi per intendere, che il nome di *Repubblica* significava l'Imperio Romano. Nel senso medesimo la prese Cassiodoro nel Lib. 4. Epist. 6. ed altrove; siccome ancora Paolo Diacono Lib. 4. Cap. 37 *de Gestis Langob.* con dire: *Rempublicam Romanam Eraclius suscepit regendam*.

Recano tali osservazioni luce a ciò, che scrisse Anastasio Bibliotecario nella Vita di Stefano II Papa, dove racconta, che l'Esarcato di Ravenna non era stato occupato da Astolfo Re de' Longobardi, ed essersi proccurato, *ut Reipublicę loca, diabolico ab eo usurpata ingenio, proprio restitueret Domino*; e che esso Papa avea raccomandato a Pippino Re di Francia *caussam Beati Petri, & Reipublicę Romanorum redderet jura*. Ecco distinta la Chiesa Romana dall'Imperio Romano. E chiaramente spiega altrove esso Anastasio nella Vita di Papa Zaccheria cosa egli intendesse di dire nominando la *Repubblica*. Imperocchè scrive, che Costantino Augusto donò *duas Massas, quę Nymphas & Nornias appellantur, juris existentes Reipublicę, eidem Sanctissimo Papę, Sanctęque Romanę Ecclesię jure perpetuo possidendas*. Se quelle Masse appartenevano alla *Repubblica*, ed esse furono donate dall'Imperadore al Papa, adunque sotto nome di *Repubblica* veniva il Romano Imperio. Per la stessa ragione anche Gregorio Turonense Lib. 2. Hist. scrisse, che Gelismere Re de' Vandali in Affrica fu superato *a Republica*. Laonde con ragione ebbe a dire il Valesio nelle Annot. al Lib. 16. Cap. 12. di Ammiano Marcellino: *Imperium Romanorum Ammiano aliisque Historicis sæpe Rempublicam absolute nuncupari*. E il sopradetto Anastasio nella Vita di Vigilio Papa disse di Belisario: *Veniens in fines Africæ sub dolo pacis interfecit Gundarum Regem Guandalorum, & redacta est Africa sub Rempublicam*. Queste son cose chiare; laonde mi dispenso dal riferire altri passi di Mario Aventicense, di Giovanni Abate Biclarense, di Procopio, e d'altri testimonj, che concordemente asseriscono questa verità. Tale dunque essendo stato l'uso di adoperar la voce *Respublica* per denotare l'Imperio, e il Regno: non è da maravigliarsi, se Carlo Magno, e i suoi Successori, trovato in Italia questo modo di parlare, lo ritennero, ed usarono, e non solo qui, ma anche negli altri Regni loro. Ed essendo che troppo spesso s'incontra nelle memorie d'allora la voce *Publicus*, co-

come *publici Judices*, *Palatia publica*, *Ministri Reipublicæ*, ed altre simili maniere di dire gioverà il ricercarne il vero senso, per poter intendere i Documenti di que' Secoli. Il suddetto Carlo Augusto nella Legge Longobardica 121. dice d'avere inteso, *quod Juniores Comitum, vel aliqui Ministri Reipublicę, aliquam redhibitionem, quasi deprecando, a Populo exigere soleant*. In un suo Capitolare scrive *omnibus Ducibus, Comitibus, Castaldiis, seu cunctis Reipublicæ per Provinciam Italię a nostra mansuetudine prępositis*. Queste son Leggi fatte pel Regno d'Italia, e che fan toccare con mano, che non conveniva ad un personaggio erudito lo spacciare, che altro col nome di *Repubblica* non si voleva disegnare, che il Ducato Romano, e l'Esarcato.

Erano dunque allora i *Ministri della Repubblica* quei, che altrove son chiamati *Ministri Regis*, cioè i Ministri del Principato. Ecco la Legge Longobardica 34. di Lodovico Pio Imperadore, il quale comanda, che le Decime *a Ministris Reipublicę exigantur*. Più sotto: *Negligentes, a Ministris Reipublicę districti, singuli sex Solidos Ecclesię componant*. Aggiugne in fine, che se costoro si ostineranno in negarle, *a Ministris Regis in custodiam mittantur*. Ci sono altre Leggi Longobardiche, dove son rammentati *Ministri, & Actores Reipublicę*; e van d'accordo con esse tanti Diplomi degli antichi Imperadori, dati fuori dell'Esarcato, e del Ducato Romano; come anche il Concilio II di Aquisgrana tenuto nell'anno 836, ed alcuni Capitolari di Carlo Calvo, ne' quali tutti s' incontrano i *Ministri della Repubblica*, cioè i Ministri del Principe, sia Re, od Imperadore. Talmente è certa questa spiegazione, che anche i Principi di Benevento, e di Salerno se ne servivano ne' loro Domini. In un suo Diploma dell'anno 959, Gisolfo I Principe di Salerno parla *de Aquario antiquo* (cioè di un Canale) *nostrę Reipublicę pertinente*, ch'egli consede ad una Chiesa. In un Capitolare di Sicardo Principe di Benevento è ordinato, che niuna Gabella *a parte Reipubli-*

bli-

blicę imponatur. E presso l' Ughelli ne' Vescovi di Benevento, Pandolfo, e Landolfo Principi Beneventani in un loro Diploma usano queste parole: *Absque ullius Comitis, Gastaldei, seu Judicum Reipublicę inquietudine*. Chiaramente poi si scorge la forza della parola *Respublica* in un Diploma di Arrigo il Santo Re d' Italia nell' anno 1007, in cui prende sotto la sua protezione Landolfo Vescovo di Cremona colla pena ai Contraventori di pagare cento libbre di argento puro, *medietatem nostrę Reipublicę & medietatem &c.* E Guaimario IV Principe di Salerno in un Diploma del 1035. dichiara, che il Monistero di Santa Trinità, è *de Dominio & defensione nostra, nostręque Reipublicę*. Notizie tutte, che dissipavano affatto il sogno fabbricato sulla parola *Respublica*, apposta per sostenere altri sogni.

Truovansi poi negli antichi Diplomi *Reipublicæ Exactores*. Il Du-Cange nel Glossario crede significati con ciò i *Publicani*, vili esattori delle rendite del Principe. E non si può dubitare, che son compresi sotto questa voce. A me nondimeno sembra verisimile, ch'essa abbracciasse anche tutti i Ministri del Fisco, e Patrimonio Regale, cioè *Actores*, *Agentes*, *Actionarios*, *Procuratores Reipublicæ*, ed altri simili Ufizj Fiscali. Ma quello, che non sì tosto alle volte s' intende, si è la menzione *Partis publicæ*, sembrando, che questa sia cosa distinta dal Fisco Regio. In un Privilegio dell'anno 978, in cui Ottone II Augusto conferma i suoi Beni al Vescovato di Cremona, si legge: *Ut nullus publicæ, aut Regiæ Partis Procurator &c.* Se secondo noi la *Parte Pubblica* significa il Fisco Regio, perchè si mette quì la distinzione *Publicæ, aut Regiæ Partis Procurator*? Ma per sola maggior dichiarazione tengo io per aggiunta la parola *Regiæ*. Infatti nello stesso Documento si legge: *pertinentem ad nostram publicam partem*. E più sotto: *Quidquid ad Publicam partem pertinens, Imperiali largitate ejusdem Ecclesiæ est contraditum Pontificio*. Donavano gl' Imperadori i Beni suoi, e non li altrui. Finalmente viene ivi determinato, *nemo Comes, Vicecomes*,

mes, *Sculdascio*, *Gastaldius*, *Decanus*, *Publicæ*, *&* *Imperialis*, *aut Regiæ partis*, tenga Placiti in que' Beni. Con tre diverse parole viene significata la medesima cosa. Osservisi la Legge 24. del Re Liutprando Lib.VI. Trattasi quivi *de possessione*, *quam aliquis de Publico habet*. Che vuol dire questo *Publico*? Non altro che il Fisco del Re. Imperocchè a confermar quel possesso dee giurare il possessore, *aut de se*, *aut de patre*, *aut de avo*, *quod ipsa res per Principem data fuisset*. E più di sotto: *Si aliquid de Servo*, *aut Aldione Regis comparaverit &c. relaxet ipsam in Publico*, cioè al Fisco Regio. Presso l'Ughelli ne' Vescovi di Parma Rodolfo Re d'Italia nell'anno 924. dona al Vescovo di quella Città *quamdam Curtem juris Regni nostri*, cioè Sabbioneta, *quæ semper nostræ Regiæ*, *&* *Publicæ parti pertinuit*, *&* *de nostra potestate*, *&* *Dominio in ejus potestatem*, *&* *Dominium omnino transfundimus*. Ecco dunque chiaramente espresso, che *Parte Pubblica*, era appellato il Fisco dei Re ed Imperadori; e tanto più perchè in varj Diplomi di Carlo Magno s'incontra *Nullus Judex Publicus Fisci nostri &c.* Tralascio altri Documenti, tutti coerenti a questo significato, perchè di più non occorre.

Parimente s'incontra negli antichi Documenti *Judiciaria Potestas*. In uno Strumento dell'anno 774, il quale ha dato ansa a me di cercare il principio dell'Epoca Longobardica di Carlo Magno, si legge: *Ut nullus quislibet ex Judiciaria Potestate &c. inquietare*, *aut calumniam generare præsumat*. Abbraccia questa parola tanto i Conti, che tutti gli altri Ministri della Giustizia. Non ho intanto ritrovato finqui monumento alcuno, onde si possa inferire, che ne' Secoli barbarici le Città d'Italia godessero il privilegio, usato ne' tempi di Roma Dominante, cioe di far Corpo, Comunità, o Comune, e di eleggere Magistrati. Contuttociò non lascio io di sospettare, che nelle medesime i Cittadini avessero qualche forma di sì fatto rito. E i motivi son questi. Comanda Lottario I Augusto nella Legge 48, che i Messi Regj

Regj depongano gli Scabini cattivi, *& cum totius Populi consensu in eorum loco bonos eligant*. Adunque all' elezion degli Scabini concorreva il consenso del *Popolo*, ed essendo eglino stati un Magistrato particolare del medesimo Popolo, sembra pure, che questo ritenesse qualche specie di autorità. E come potea il Popolo eleggerli, se non v' era qualche Ordine, Collegio, od Università, dove presedessero Magistrati, che regolassero questa faccenda? Apparteneva anche al Popolo il rifacimento *viarum*, *portuum*, *& pontium*, e talvolta del *Palazzo Regio*, come apparisce dalla Legge 41. del medesimo Lottario. Sotto la Signoria de' Romani lo stesso peso era addossato alle Città, le quali per questo possedevano Stabili, e gabelle. Sembra ben giusto l' opinare, che usanza tale continuasse anche sotto i Re Longobardi, e sotto gl' Imperadori Franchi. Aggiungasi, che da' primi tempi della Chiesa fino al Secolo XIII, anche il Popolo concorreva col Clero all'elezione de' Vescovi. Abbondano le memorie comprovanti, quella essere stata elezion Canonica del Vescovo, che con voti concordi si facea dal *Clero*, e dalla *Plebe*, cioè dal Popolo. E S. Gregorio Magno nell'Epist. 58. (era una volta la 56) scrisse: *Arsicino Duci* (cioè al Governatore della Città), *Clero*, *Ordini*, *& Plebi Civitatis Ariminensis*, affinchè eleggessero per loro Vescovo il più degno. Nel Lib. 2. Epist. 6. nel medesimo senso scrisse *Clero*, *Nobilibus*, *Ordini*, *& Plebi consistentibus Neapoli*, come ancora altrove *Clero*, *Ordini*, *& Plebi consistenti Crotonę*, *Panormi*, *Nepę*, *Æsii*, *Terracinę*, *&c.* Questa era la formola usuale della Cancelleria Apostolica. Pare che i nomi *Ordinis*, *& Plebis* costituissero due come Corpi, e Collegj della Cittadinanza, l' uno de' *Nobili*, appellati poscia *Milites*, e l'altro del Popolo inferiore. Notano i Padri Benedettini, che il titolo della sudetta Epistola VI. ne' MSti ha solamente *Clero*, *Nobilibus*, *& Plebi*, *consistentibus Neapoli*; e però quel *Nobilibus* sembra lo stesso che *Ordini*. Tuttavia sarà lecito ad altri l'intendere colla voce *Ordo* i Magistrati, ed il Senato

nato (se pur v' era) delle Città. Questa parola sotto i Romani significava i *Decurioni*, e il *Senato*. Peraltro col solo nome di *Populus*, sovente si truovano compresi tanto i Nobili, che la Plebe. Veggasi la Lettera 32. di San Gregorio Magno, e il Concilio Romano sotto Niccolò I Papa, in cui fu decretato, che l'Arcivescovo di Ravenna non consacrasse *Episcopos per Æmiliam, nisi post Electionem Ducis, Cleri, & Populi*.

Niuna difficoltà ho io a credere, che nelle Città poco fa mentovate, siccome tuttavia ubbidienti all' Imperio ne' tempi del Santo Pontefice Gregorio, nè occupate dai Longobardi, durasse quella forma di Comunità, o spezie di Repubblica, che dicemmo usata ne' precedenti Secoli. Spezialmente in Roma *Senatus Populusque Romanus* concorreva col Clero all' Elezione del Romano Pontefice. Ma delle Città sottoposte a' sudetti Longobardi che è da dire? Noi troviamo, che San Gregorio scrive l' Epistola IV. del Lib. XI. *Populo, Presbyteris, Diaconis, & Clero Mediolanensi*; compiagnendo la morte dell' Arcivescovo Costanzo, ed un' altra ai medesimi collo stesso titolo. Se non v' era allora nelle Città figura alcuna di Comunità, e di Ordine, sotto qualche Magistrato: chi del Popolo avrebbe ricevuto, e letto le Lettere Pontificie, e date le risposte? Anche Giovanni VIII Papa nell' Epistola IV scrisse *Clero, Ordini, & Plebi Valvensis Ecclesiæ*. Questa Città era allora sotto il Dominio dei Principi Longobardi. Ed esso Pontefice nell' Epistola 260 scritta ad Ansperto Arcivescovo di Milano, parla di ordinare il Vescovo d' *Asti post electionem Cleri, & expetitionem Populi*. E nell' antico Manoscritto Pontificale Romano si legge *Epistola Populi, & Cleri ad Domnum Apostolicum, qua petunt consecrationem Electi*. E in un riguardevole Strumento di concordia fra il Vescovo di Alife, e Landone Longobardo, spettante all' anno 1020. si legge: avere *Alfanus Archiepiscopus* scritta una Lettera *Clero, Ordini, & Plebi consistenti in Alifis*. Potrebbono queste poche notizie insinuare, che anche ne' Secoli prima del

del Mille anche il Popolo formasse un Corpo, non privo di qualche regolamento, e Magistrato. Presso il Campi nel Tomo I. della Storia Eccles. di Piacenza noi troviamo il Decreto *Cleri*, *& Populi Placentini* dell'elezione di Guido Vescovo, in cui per ordine si sottoscrivono i *Preti*, *Diaconi*, *Suddiaconi*, ed *Accoliti*, e finalmente ventisei *e Populo*. Forse questi furono i Caporioni, e Rettori d' esso Popolo. E Giovanni Vescovo di Modena facendo una Donazione nell'anno 998. al Monistero di S.Pietro da lui fondato, si esprime di far questo *cum Consensu & notitia omnium ejusdem Sanctæ Mutinensis Ecclesię Canonicorum*, *ejusdemque Civitatis Militum ac Populorum*. Questo intervenire, e consentire non solo il *Clero*, ma anche i *Militi*, cioè i Nobili, e il Popolo ai gravi affari della Città non è lieve indizio, che anche allora il Popolo godesse qualche autorità, e ritenesse alcuna forma di Comune. Così noi vedremo nel Cap. 45, che il Popolo di Modena godeva *Bona Communalia* nell' anno 1014. Noi ora siamo allo scuro degli antichi affari particolari delle Città prima del Mille, perchè son periti tutti gli Archivj vecchj delle medesime. Ma il poco che resta, dà molti indizj, che anche allora la Cittadinanza si potesse raunare, avesse Ordine, e Magistrati, e possedesse Beni stabili in Comune. Ne' Vescovi di Cremona l' Ughelli rapporta una Lettera scritta nell' anno 1048. *cuncto Populo Cremonensi*. Infatti, vivente ancora Corrado I Augusto, anzi sotto Arrigo I Imperadore sul principio del Secolo XI quel Popolo avea cacciato Landolfo Vescovo di quella Città, perchè creato Conte, cioè Governatore della medesima, con troppa superbia esercitava quel ministero. Dei Cremonesi così parla il sudetto Corrado I Imperadore in un Diploma, pubblicato dal medesimo Ughelli: *Civitatem veterem a fundamentis obruerant*, *& aliam majorem contra Imperialis honoris statum ædificarant, ut ipsi Augusto resisterent*. Anche il Popolo di Milano (siccome noi vedremo al Capitolo 45.), si rivoltò negli stessi tempi contro del loro Arcivescovo Eriberto. Nè voglio tacere

cere, leggersi nelle memorie della Basilica Ambrosiana del Puricelli un Diploma di Carlo il Grosso, preteso dell' anno 881. dove son queste parole: *Nullus scilicet Episcopus, Archiepiscopus, Dux, Marchio, vel Communitas, aliquam molestiam ei Monasterio inferat*. Se fosse legittimo questo Documento, noi avremmo anche nel Secolo IX ciò, che fin quì abbiam cercato. Ma in que' tempi non si soleva usar questo nome; e verisimilmente invece di *Communitas*, ivi s' ha da leggere *Comes*. Oltre di che in esso Diploma s' incontrano segnali di merce illegittima, perchè vi s' intima la *Scomunica*: il che è contro dell' uso; e vi comparisce *Signum Ansprandi Cancellarii, & Guidonis Episcopi, & Bosonis* in una sola riga. Sottoscrivono ancora altri Vescovi, e *Risus Cardinalis, & Petrus Vicecomes*: tutte cose nulla conformi ai Riti dell'Imperiale Cancellaria. Nè gli Scrittori Pavesi conobbero in que' tempi un *Guido Vescovo di Pavia*. Tralascio altri simili nei. Merita anche menzione la Formola VII. presso Marcolfo Scrittore del Secolo Settimo, conceputa con questi termini: *Domno illo Regi Commune illius*, cioè *Civitatis*. Domanda ivi il Popolo un Successore del Vescovo defunto. Ma ivi questa parola altro non significa, se non *Ordo, & Plebs Civitatis*, come si costumava da tanti altri; e si può anche dubitare, che il testo di Marcolfo non sia ivi assai corretto. Ma quando così abbia scritto quell' antico Autore, si viene a scorgere, più di quel che pareva, antico il nome di *Comune*, o *Comunità* delle Città, e questo poi porterebbe seco qualche autorità del Popolo nel Governo Civile. Quanto poi s' è finora osservato, s' ha da unire con quello, che diremo al Capitolo XLV della forma di Repubblica presa dalle Città d' Italia.

* *
*

Dis-

Dissertazione Decimanona.

De' Tributi, delle Gabelle, e di altri oneri pubblici de' Secoli barbarici.

CErchiamo ora, di che si nutrisse una volta il Regio Fisco. Niuno de' Principi ebbe mai bisogno di Maestri, o di Libri per imparare a raccogliere danaro, tributi, o sussidj dal popolo, per sostenere la propria Dignità, e per le necessità della guerra, e per altre pubbliche occorrenze. Questo è un mestier facile per chiunque ha popoli sudditi, ubbidienti, ed avvezzi a portar il giogo. Però anche ne' tempi de' Longobardi, Franchi, e Germani signoreggianti in Italia, furono in uso i Tributi, che si pagavano dal popolo, o in danaro contante, o in naturali. Sembra ancora, che vi fossero *Dazj*, o *Gabelle*, che si riscuotevano per introduzion delle merci, e d' altre cose venali, o alle porte, o ai porti, o nelle vie, ne' ponti, e passi de' fiumi, che si chiamavano *Portoria*. Inoltre non lieve era il provento, che si ricavava dalle frequenti *Condanne*, e pene pecuniarie. Aggiungasi, che non mancavano *Censi*, e *Fondi*, spettanti al pubblico, o privato Erario dei Re, come Corti, Selve, Saline, Miniere, Laghi, e Fiumi fecondi per la pescagione. Finalmente v' erano altri *Oneri pubblici*, che nulla fruttavano alla borsa del Principe, ma costavano molto danaro, ed incomodo al popolo. Quali fossero le Gabelle, e i Tributi sotto gli antichi Romani, si può vedere in un Libro di questo argomento già pubblicato dal Chiarissimo Pietro Burmanno. Quanto alla *Capitazione*, o sia *Testatico*, o Censo personale, da pagarsi da ogni uomo, fu questa talvolta in uso presso i Romani. Non è ignoto questo pesante Tributo presso qualche Nazione nè pure a' dì nostri. La sola plebe una volta lo pagava. Ma che al suo tempo vi fossero obbligati anche i Nobili, pare che si possa ricavare da Apollinare Sidonio. Se poi ne' Secoli susseguenti l' Italia sottoposta ai Barbari lo pagasse, mancano a me

lumi

lumi per asserirlo, o negarlo. Non ne parlano le Leggi Longobardiche, e restano troppo poche memorie di que' tempi per chiarire varj punti del Governo di allora. Sappiamo bensì, che i Greci Augusti praticarono talora fra tanti altri insoffribili aggravj anche il Testatico. Anastasio nella Vita di Papa Vitaliano, scrive di Costantino, o sia Costante Augusto all' anno 668: *Habitavit in Civitate Syracusana, & talem afflictionem posuit in Populo, seu habitatoribus Calabriæ, Siciliæ, Africæ, Sardiniæ, per Diagrapha, seu Capita, atque nauticationes per annos plurimos, quales a Sæculo non fuerunt*. Truovasi nel Libro IV. Epist. 217. di Bonifazio VIII Papa *Testagium* praticato in Cipri, ed è lo stesso, che la Capitazione.

Nè pure so io francamente dire, se sotto i Re Longobardi, ed Imperadori Franchi si pagasse Tributo per le terre in Italia. Abbiamo bensì la Legge 31. di Lodovico Pio Augusto con queste parole: *Quicumque Tributariam terram, unde Tributum ad partem nostram exire solebat, vel ad Ecclesiam, vel cuilibet alteri tradiderit: is qui eam susceperit, Tributum, quod inde solebat solvere, omnimodis ad partem nostram solvat: nisi forte talem firmitatem habeat de parte nostra, per quam ipsum Tributum sibi perdonatum possit ostendere*. Ma quì la Terra *Tributaria*, altro non vuol dire, che *Terra Censualis*, di cui si parla nella susseguente Legge, cioè quella, che si donava, o concedeva a Livello ad alcuno con obbligo di pagare l'annuo Censo. Di questa consuetudine abbiamo varj esempli presso gli antichi. Nella Legge Salica Tit. 83. de Homicid. Ingenuor. Cap. 8. leggiamo: *Si quis Romanum Tributarium occiderit, mille octingentis Denariis culpabilis judicetur*. Di quà inferì il Pitheo nel Glossario della Legge Salica, che i *Romani* soli erano *Tributarj* in Francia; *nec enim Franci ingenui pendebant Tributum*. In pruova di ciò adduce un passo di Gregorio Turonense, il quale nel Lib. VII. Cap. 15. della Storia Franzese scrive: *Ipse multos de Francis, qui tempore Childeberti Regis Senioris Ingenui fue-*

fuerant, publico Tributo subegit. Di tal parere fu anche il Du-Cange. Ma non è ben chiaro, se i soli *Romani*, cioè i discendenti da coloro, che prima della venuta de' Franchi abitavano nelle Gallie, pagassero Tributo, da cui fossero esenti tutti i Franchi Ingenui, cioè nati Liberi. Il dire *Romanus Tributarius*, verisimil cosa è, che significhi uomo professante la Legge Romana, e possidente qualche podere, obbligato a pagar Censo, o sia Tributo al Padrone. Questi tali erano chiamati anche *Beneficiarj*, nè s' hanno da confondere coi Romani Ingenui, e Liberi, possessori di Beni proprj. Si osservi ivi un'altra Legge. Per l' uccisione di un *Romano Tributario* la pena è tassata *quadraginta quinque Solidis*. Si vero *Romanus homo possessor, hoc est, qui res proprias possidet* (cioè Nobile, ed Ingenuo), ucciderà alcuno, *Solidis centum culpabilis judicetur*. Due sorte adunque v'erano di Romani: nè è da inferire, che tutti i Romani fossero *Tributarj*, ma sì bene che alcuni, o molti di essi possedevano *Terre Tributarie*, cioè soggette a pagar Censo, nè proprie di loro. In un Placito tenuto in Cremona nell' anno 910. da Gausone Vasso, e Messo del Re Berengario I, Lando Vescovo di quella Città si lamenta, perchè l' Avvocato *Curtis Domni Regis Auce, que dicitur Magiore, querit nobis Censum Solidorum septem, & dimidio pro Silvis, & Terris a parte ipsius Curtis &c.* che era stata donata al suo Vescovato. Ivi dunque si tratta di Terra Tributaria. Alcuni errori dell' Ughelli ne' Vescovi di Cremona si possono correggere coll' ajuto di questo Placito.

Truovasi poi nelle vecchie carte menzione *Glandatici*, *Herbatici*, *Escatici &c.* cioè di un Censo, e non di un Tributo, che si pagava pel godimento della facoltà di poter pascere i Porci nelle Selve del Fisco chiamate Pubbliche. Nel Capitolare di Sicardo Principe di Benevento, rapportato da Camillo Pellegrini, il Cap. 29. è intitolato: *Ut non tollatur a Tertiatoribus Excusaticum & Porcos*. Pensano alcuni, che quivi s'abbia a leggere *Excussaticum*, altri *Exclusaticum*: conjetture in-

insussistenti. Vi si dee riporre *Escaticum* forse *ob Porcos*. Perciocchè si usava *Esca* anticamente per significar la Ghianda, o sia il cibo de' Porci. In uno Strumento della Cronica del Volturno, spettante all' anno 972. si legge: *Qui vero porcos habuerint, ex eis dent Escaticum de undecim porcos unum*. Da questo Censo per poter pascere i majali ne' boschi Regj furono esentati i Monaci di Farfa da Lodovico Pio Augusto, come s'ha dalla Cronica di quel Monistero, dicendo lo Storico: *Omnia animalia hujus Monasterii in finibus Ducatus Spoletani per pascua Publica omni tempore pabulare debeant vel nutriri sine Datico, Herbatico, Escatico, vel Glandatico*. Così da un Diploma di Ottone il Grande in favore di que' Monaci, è conceduto il *jus pabulandi sine omni Datione* (ora Dazio), *Castaldatico* (regalo, che esigevano i Gastaldi Regj), *Escatico, Erbatico, Glandatico*: nomi diversi per significar lo stesso.

Parimente abbiamo un Privilegio conceduto nell' anno 998. ad Antonino Vescovo di Pistoja da Ottone III Imperadore, in cui è ordinato, che niuno *supra Terram ejusdem Ecclesię residentibus Fodrum, aut Toloneum, vel Ripaticum, vel Alpaticum tollere pręsumat*. La voce *Alpaticum* probabilmente significò il Censo, che si pagava alla Regia Camera per poter pascolare le pecore nell'Alpi. Terratico anche appellato il Censo, che si pagava da' Villani coltivanti lę terre altrui, con dare per esempio tante staja di grano, miglio, orzo &c. Alle volte nondimeno si scorge essere stato in qualche Luogo una sorta di pubblico Tributo. Come attesta Falcone Beneventano all'anno 1137, Ruggieri Conte di Ariano promise di non esigere in avvenire dai Beneventani *de cunctis eorum hereditatibus fidantias, angarias, Terraticum, olivas, vinum, salutes, nec ullam Dationem scilicet de Vineis, terris aspris, silvis, castanetis, & Ecclesiis. Et liberam facultatem tribuit in hereditatibus Beneventanorum venandi, aucupandi &c.* Mira quante maniere avea costui di pelare i sudditi suoi. Sotto i Re Longobardi e Franchi non apparisce, che i Popoli

poli risentissero tanta quantità di aggravj. Se vi fossero stati, nei Privilegj da loro conceduti, ne apparirebbe qualche vestigio. Ma perciocchè il Mondo va inclinando al peggio, andarono crescendo anche in Italia i pubblici pesi. Cita il suddetto Falcone un Privilegio conceduto nel 1137. dal Re Ruggieri al Popolo di Benevento, con rilasciare ad essi *Fidantias, videlicet denariorum reditus* (forse aggravio imposto sopra i Danari dati ad usura), *Salutes, angarias, Terraticum, Herbaticum, Carnaticum, Kalendaticum, vinum, olivas, relevum &c.* Così nell' anno 1029. Corrado I Augusto, come s' ha dal Tomo V. dell'Italia sacra, conferma al Vescovo di Emora, oggidì *Città nuova, Villam Sancti Laurentii cum Placitis, & Districtibus, Collectis, & Angariis, Foro, Suffragio, Herbatico, Escatico, omnibusque publicis fructuationibus* (s' ha probabilmente da leggere *functionibus*), *& pertinentiis.* In un Privilegio di Federigo I Augusto si vede, che gli *Arimanni* o sia *Milites*, cioè i Nobili, pagavano la *quarta* delle loro Terre. Il *Plateatico*, che si truova in alcuni Documenti era un Tributo pagabile da chi volea vendere in Piazza, ancorchè tal voce fosse poi trasferita ad altre specie di Tributi. Odasi quali aggravj avessero quei della Terra di Ninfa, oggidì *Santa Ninfa*, lungi da Roma alquante miglia, circa l'anno 1108. come s' ha dal Codice MSto di Cencio Camerario. Cioè doveano essi fare *Hostem & Parlamentum, cum Curia preceperit. Servitium quod assueti sunt facere, & Placitum, & Bannum faciant Beato Petro & Papę. Quartam quam reddere debent, deinceps reddant ad mensuram Romani modii; & si Minister precipit, conducant eam usque Tiberiam, vel Cisternam. Glandaticum solvant in festo Sancti Martini: Bradones bonos bonos in festo S. Thomę. De carico uniuscujusque Sandali solvant denarios sex. Fidantiam in unoquoque anno. In Mense Madio Libras triginta de Papia bonorum. Platiaticum, quod extranei debent solvere Curię, solvatur. Foderum, quod debuerant Domno Papę uno die, dent duobus &c.* Meglio ancora s' inten-

tenderà ciò, che fosse il *Plateatico* da una Donazione fatta nell'anno 1058. da Gisolfo II Principe di Salerno ad Alfano I Arcivescovo di quella Città. Gli concede di poter tenere *in ipsa Platea plancas, & secus eas ponere faciatis, & habere quantas volueritis, & in ea ligamina rigere, & habere, & super eas edificia qualiter volueritis &c. & Carnes, & alia mercimonia in eis mercimoniare, & vendere, & emere &c. neque Portaticum, seu Plateaticum in hac nostra Civitate & foris per totum nostrum Principatum Salerni homines vestri dent. Sed omne Tributum, & Censum, & Servitium, Portaticum, & Plateaticum, & Pensionem, quod per annum pars ipsius nostri Sagri Palatii illi, qui in eis, ut dictum est, mercimoniaverint, & vendiderint, & emerint, facere & persolvere debuerint, tibi tuisque Successoribus faciant, & persolvant*. Così nell'anno 1080, *Domnus Marinus Sebastus Dux Amalphitanorum concessit Sergio &c. totum Plateaticum de omnibus piscibus, & septem loca pro construendis Planchis juxta locum, ubi Carnes, & pisces vendunt in Amalfia, &c.*

Veggonsi ancora nominate ne' vecchj Documenti *Forfaturæ*, che più usualmente furono *Forisfacturæ*, cioè le pene pecuniarie, che si pagavano per li delitti criminali al Fisco. Siccome ancora *Scadentiæ peregrinorum & extraneorum*. Il Du-Cange interpreta la voce *Excadentia* così, *Bona caduca, quæ in Fiscum cadunt, seu ex commisso, seu alia quavis ratione*. Quanto a me credo, significar quella voce le Eredità de' Pellegrini, e Forestieri, che mancavano di vita senza far Testamento, e senza Eredi chiamati dalla Legge, le quali erano prese dal Fisco. Nella Cronica del Monistero Beneventano presso l'Ughelli Tom. VIII. si truovano varj esempli di Beni occupati dal Fisco, perchè i possessori forestieri non aveano con atto legittimo nominato Erede alcuno. Si fa ben peggio in alcuni paesi oggidì, ne' quali i Forestieri non sono ammessi alle Eredità, benchè Agnati o Cognati, e benchè chiamati ne' Testamenti; e tutto sel divora il Fisco. In Sutri nell'an. 1220. fu ordina-

dinato, che non valesse l'ultima disposizione de' Pellegrini, se non v'interveniva il Prete col Gastaldo della Curia, o pure con due Vassalli della Chiesa Romana. Ma sopra modo crudel consuetudine e barbara Legge era ne' passati Secoli quella, che il Fisco occupava i beni di coloro, che aveano fatto naufragio. *Lagan* o *Laganum* si appellava questa iniquissima usanza, alla qual voce è da vedere il Du-Cange, che eruditamente fa vedere, questa essere stata in uso anche presso i Greci e Romani antichi, e familiare presso quasi tutte l'altre Nazioni. Ne truovo anch' io esempj in Italia, ancorchè quì si procedesse con minor rigore che altrove. In una Donazione della Città di Gaudia, fatta nell'anno 1045. al Monistero di Tremiti da Tessselgardo Conte di Larino, si leggono le seguenti parole: *Et si naufragium patiatur qualibet navis in ipso mare, quantum pertinet in nostræ offertionis, obligo me ego Tassselgardus, ut nullam exinde tollam, sed tuæ sit potestati tuisque successoribus, liberos eos dimittere absque omni læsione*. Negli antichi Annali di Genova da me dati alla luce nel Tomo VI. Rer. Ital. all'anno 1270. circa dieci mila Genovesi con potente Flotta andarono in ajuto del Santo Re di Francia Lodovico all' impresa di Tunesi. Nel ritorno furono da fiera tempesta spinte in Sicilia, e fracassate le loro Navi, e gran copia d' uomini vi perì. *Porro Rex Carolus* (Fratello del Santo Re, e Compagno in quella spedizione) *naufragio afflictis afflictionem accumulans extorsit ab omnibus quidquid ex dicto naufragio extitit recuperatum, post triduum dicens, quod ex Regis Guillelmi Constitutione, & longa consuetudine hoc debebat suis scriniis applicari; defensiones Januensium allegantium conventionem cum ipso initam, per quam sani, & naufragiin personis & rebus, & securi in solo Regno haberi debebant, penitus non admittens*. Dimentico ben questo Re di essere Cristiano, e peggio che i Turchi operò contro de' Genovesi Collegati. Così inumana consuetudine talmente fu detestata dipoi dai Sommi Pontefici, e da' Concilj, che ful-

fulminata da più Scomuniche, e posta nel ruolo dei delitti condannati nella Bolla *Cœna Domini*, finalmente è cessata ne' paesi Cattolici.

Ma ritornando alle Rendite, che una volta giustamente ricavavano i Principi, noi troviamo in uno Strumento del 1198, che il Popolo di Rieti *promisit de cetero reddere Domino Papæ & Ecclesiæ Romanæ medietatem de Placitis, & Bannis, & Forisfactis, & de Sanguine, & de Plaza, & Scorto, & Passagio, & Ponte Reatinæ Civitatis*. Col nome di *Passaggio* non so se fosse denotato il transito delle merci, o pur qualche Gabella imposta per le spedizioni de' Cristiani in Terra Santa. E' ivi anche parlato *de Plaza*: lo credo *Plateaticum*, di cui s'è parlato di sopra. Vegniamo ora a quei, che anticamente erano chiamati *Vectigalia*, *Portoria*, e in altre guise, che oggidì portano il nome di *Pedaggi*, *Gabelle*, *Dazj*, &c. Furono anche anticamente di varie specie, e pare che *Teloneum* fosse voce generale, che significasse il *Vectigalia* de' Latini, e le *Gabelle* fra noi. La voce *Pedagium*, usata dagli antichi, significava il Tributo, che si pagava dai Passaggieri a qualche Ponte, Fiume, o Via pubblica; ma propriamente *Pontaticum* ai Ponti, *Portaticum* alle Porte si appellava. Truovasi *Pedaticum*, ed è lo stesso che *Pedagio*. Nella Vita di San Gregorio VII Papa presso il Cardinale di Aragona è scritto di Cencio Romano: *Hic supra Pontem Sancti Petri construxerat excelsam Turrim, & a transeuntibus de novo Pedaticum exigebat*. In un Diploma di Ottone II Augusto dell'anno 983. in favore del Monistero del Volturno, leggiamo: *Neque Placiaticum* (per la Piazza), *Portaticum* (per le Porte), *Pontaticum* (per li Ponti), *Casaticum* (per le Case), *quisquam homo, aut publicæ rei exactor tollere aut exigere præsumant*. Strani nomi son quelli, che si truovano nei Diplomi dei Re, ed Augusti Franchi dati in Francia, come *Rotaticum*, *Pulveraticum*, *Cespitaticum*, *Eclusaticum*, *Nautaticum*, *Roliaticum*, *Modiaticum*, *Viaticum*, *Salutaticum*, *Tranaticum*, *Cœnaticum*, *Foraticum*, *Mutaticum*, *Lauda-*

daticum, ed altri simili aggravj, ch'io tralascio, perchè non li truovo nelle Memorie d' Italia, la quale verisimilmente era meglio trattata, che la Francia, da que' Monarchi, ed anche dai precedenti Re Longobardi. S' incontra bensì *Pascuarium*, Dazio da pagarsi al Fisco, ma questo non sembra diverso da *Escaticum*, o pure *Herbaticum* da noi già veduti. Eravi ancora *Agrarium*, tributo o Censo imposto ai Pastori, che menavano al pascolo le lor Pecore per i poderi Regali. Con suo Decreto Carlomanno Re de' Franchi, Fratello di Carlo Magno nell'anno 768. o 769. ordina ai Ministri Regj di non far pagare Gabella o Dazio alcuno agli Uomini del Monistero della Novalesa. *Nullo*, dice, *Teloneo, nec Pontatico, sive Portatico, aut quod in Saumas* (le some) *vel in dorsa comportare videntur, requirere nec exactare non faciatis; nec de eorum ovibus pro Pascuis discurrentibus Pontatico, nec Agrario non exactetis &c.*

Per le barche o Navi si pagava *Ripaticum*, *Palifictura*, *Transitura*, o sia *Trastura*, *Portonaticum*. Vi sono altri nomi, probabilmente significanti lo stesso, come *Navium ligatura*. Tali Gabelle si pagavano dai Nocchieri, e Padroni di Barche in certi Luoghi, per dove passavano, o dove si fermavano con legar esse Barche ai pali. In un Diploma di Berengario I Re d' Italia, dato in favore di Rigoldo Vescovo di Ceneda, non già nell' anno 996, come ha l' Ughelli nel Tomo V. dell' Italia Sacra, ma bensì nel 906, vediamo donato *Portum in fluvio Liquentia, & de ambabus partibus ripæ per quindecim pedes palis fictarum* (leggi *Palifictturam*), *Ripaticum*, *Teloneum &c.* Del *Ripatico* s' ha menzione in un' altro Privilegio, conceduto da Carlo Magno ai Monaci di Santa Maria all' Organo di Verona, rapportato poco correttamente dal prefato Ughelli, dove son queste parole: *Neque Navilia Telonia, quæ Ripaticos vocant, atque terrestria, neque in transitibus Portarum, vel Pontis Urbis Veronæ &c. persolvere cogantur*. Conservasi nel Vescovato di Cremona l'insigne Registro di tutti i Pri-

i Privilegi di quella Chiesa, raccolti nel 1220 da Sicardo celebre Vescovo della stessa Città. Da esso trassi io la tassa di quello, che doveano pagare in varj siti i Comacchiesi nel condurre il loro Sale per li Fiumi della Lombardia. Il Decreto fu fatto dal Re Liutprando nell' anno 715. o pure 730, e questo venne confermato da Carlo Magno nell' anno 787. Cioè doveano pagare *Ripaticum Porto Mantuano*, *Campo Marcio*, *Porto Brixiano*, *Porto qui vocatur Cremona*, *Porto Parmisano*, *Porto qui dicitur Addua*, *Porto qui dicitur Lambro*, *& Placentia*. A tutti questi siti, appellati Porti, pagavano i Comacchiesi il Dazio ivi prescritto, e di questo Decreto è fatta menzione in un Diploma di Lodovico II Augusto dell' anno 850. presso l' Ughelli, e in altri da me rapportati, da' quali risulta, che i Vescovi di Cremona erano Padroni di quel Porto. Viene anche menzionata nelle antiche Carte *Curatura*, cioè una Gabella, che si ricavava dai Mercati. In un Diploma di Berengario I conceduto a Giovanni Vescovo di Cremona, e pubblicato dal suddetto Ughelli, è scritto *curatam publiciter exigere*; ma s' ha da scrivere *Curaturam publiciter exigere*. Più sotto ivi si legge *quidquid Creaturæ, telonei, aut portatici*; ma vi sarà stato *quidquid Curaturæ*. Nelle Memorie della Basilica Ambrosiana illustrate dal Puricelli, abbiamo alla pag. 519, *Colonen. quod vulgo Turadia dicitur, sive Portenaticum*. Ma probabilmente si dee ivi riporre *Teloneum*, *quod Curadin*, o più tosto *Curatura dicitur*. Non so dire, se *Portenaticum* la Gabella de' Porti, o delle Porte, il qual' ultimo era chiamato *Portaticum*. Di questa *Curatura*, non so se diversa dal *Teloneo*, e *Ripatico*, è parlato in un Placito Cremonese dell' anno 998. da Cessone Messo di Ottone III Imperadore. *Habemus*, dice ivi Odelrico Vescovo di quella Città, *& detinemus a parte ipsius Episcopii proprietatem fluvio Padi de caput fluvio Addua usque ad Vulpariolo, seu Ripa juxta ipso fluvio, non longe ad istam Civitatem Cremonę, ubi in ipsa Ripa antiquo Mercato esse videtur cum Teloneo, & Curatura,*

seu

seu Ripaticum de ipsa Ripa , tam de Navis , & omnibus aliis negotiis &c. Nell' Archivio Estense abbiamo la Concordia stabilita nell' anno 1228. fra il Comune di Ferrara , e molte Città d' Italia , intorno al *Ripatico* da pagarsi nel Po dai Mercatanti Forestieri . Ivi sono diversamente tassati *Francigenæ* , *Theotonici* , *Januenses, Pisani* , *Placentini* , *Medi lanenses* , *Cremonenses* , *Parmenses* , *Bergamaschi* , *Regienses* , *Brixienses* , *Veronenses* , *Bononienses* , *Imolenses* , *Faventini* , *Ariminenses* , *tota Tuscana* , *tota Marchia Anconæ* , *tota Apulia, Veneti* , *Romani* . Per questo *Ripatico* era stata controversia fra i Modenesi , e Ferraresi , e fu composta nell' anno 1179; dove i primi furono esentati a *Toloneo & Ripatico Bondeni* , ed obbligati andando a Ferrara di pagare *tres Imperiales Communi Ferrariæ* .

A raccogliere i Tributi , Dazj , e Gabelle erano destinati *Telonearj* , così chiamati nelle vecchie Memorie . Per vegliare a questo Ufizio furono deputati *Actionarii* . Gran rendita dovea essere quella delle pene pecuniarie , cioè *Multæ* , o *Mulctę* , che *Freda* sono anche appellate nelle antiche Leggi , siccome *Leudis* , o *Leudum* fu detta la composizione prescritta per gli Omicidj. Imperciocchè s' ha da osservare (e se ne stupirà più d' uno), quanto sieno diversi i costumi e le Leggi de' nostri tempi da quelli de' Secoli barbarici . Allora pochi misfatti erano capitali , cioè puniti colla morte . A riserva dei commessi contro il Re , e contro la Repubblica, che si chiamano delitti di lesa Maestà , se i servi uccidevano il Padrone , o la moglie il marito : era permesso il *comporre* ogni altra iniquità , cioè riscattarsi e liberarsi con pagare la somma di danaro tassata dalle Leggi , di maniera che chi uccideva un Prete , pagando DC. soldi , e chi ammazzava un Vescovo , sborsando DCCCC. soldi al Fisco se n' andava cantando , assoluto da ogni altro aggravio , come s' ha dalla Legge Longobardica 101. di Carlo Magno , e da altre di Lodovico Pio . Perciò l' uccisore d' una persona Nobile , della moglie innocente , d' uno Sculdascio , ed Ufiziale &c. e parimen-

mente un' Incendiario, un Ladro, un' Affassino da strada, erano ammessi alla composizione, e il Fisco occupava tutti i Beni di chi non pagava. Nè questa usanza era propria de' soli Longobardi. Quasi tutti ancora gli altri Popoli Settentrionali praticavano lo stesso. Vedi le Leggi Salica, Ripuaria, Bavarica &c. Anzi anche ne' Secoli posteriori si veggono prescritte pene molto lievi al Furto, ed Omicidio. In una Bolla di Papa Gregorio IX dell' anno 1230. indirizzata agli Uomini di Castello Serrone, si leggono le seguenti parole: *Si aliquis committit Omicidium, vel facit alicujus membri incisionem, debet solvere Curiæ XX. solidos Provenienses. Et ille qui est specialis Dominus ejus, debet facere inde justitiam & vindictam. De sanguine vero debet solvere Curiæ X. solidos. Item si aliquis committit Furtum intra Castrum de die, debet solvere Curiæ V. solidos; si de nocte X. solidos. Item si quis furatur uvas vel consimilia, debet solvere Curiæ XII denarios*. Essendo state così leggiere una volta le pene, e cotanto inferociti, e turbolenti i Costumi degli uomini, si può ben conjetturare, che frequenti fossero i delitti, con ingrassarsi poi delle spoglie de' rei il Regio Fisco, e massimamente se si trattava di ribellione. Con suo Diploma Arrigo I tra gl' Imperadori nell' anno 1016. donò a Richilda Contessa *medietatem Curtis Trecentulæ, cum medietate Castelli, & Capellæ, & Campi Ducis &c. sicut a Berengario, & Hugone filiis Sigefredi Comitis, nostro Imperio rebellantibus hactenus visa sunt possideri*. Questa Richilda fu poi moglie di Bonifazio Duca, e Marchese di Toscana. Così nell' anno 960 Berengario II Re d' Italia donò a Willa Regina sua Moglie *Cortem Ubiani*, con dire di voler noto ad ognuno, *hunc Rogum, cujus hec hereditas legaliter visa fuit, in nostri fidelitatem omnino decidisse, quodque statum Regni nostri, nostrasque Personas, tractando penitus consensit in nihilum redigere, nostrisque se copulavit inimicis &c.* Oltre a ciò pervenivano al Fisco Regale molte Eredità per mancanza di Eredi. Nella Legge 158. del Re Rotari è decretato, che se alcuno muore

la

lasciando solamente figlie legittime, e figlj bastardi, i *Parenti prossimi*, cioè gli Agnati, prenderebbero due once del di lui asse. *Et si Parentes non fuerint, Curtis Regia ipsas duas uncias suscipiat*. Che se uno moriva *sine heredibus res ipsius ad Curtem Regis* scadevano: il che va inteso, purchè egli non avesse testato. Gli Eredi legittimi si computavano *usque ad septimum geniculum*, o sia grado. Dura anche oggidì in molti Luoghi questo costume o più duro, o più mite secondo gli Statuti. Guaimario I Principe di Salerno (come costa da un suo Diploma dell' anno 886), donò alla Chiesa di San Massimo fondata da Guaiferio Principe suo Padre in Salerno, *integras res Benenati & Ademarii &c. eo quod sine heredibus mortui sunt, & Sacri nostri Palatii pertinent*. E di quì s' intende, come sì sovente gli antichi Re ed Imperadori donassero alle Chiese tanti poderi, e Corti, come costa dai loro Diplomi, i quali quasi soli si sono salvati dalle ingiurie del tempo, e però tuttavia esistenti negli Archivj Sacri. Col nome poi di *Corti* significavano gli antichi l' unione di molti poderi, anzi un Castello, di modo che molte Terre, e Castella de' nostri tempi erano allora appellate Corti. Ancorchè questa verità si ricavi da tanti Documenti da me dati alla luce, e maggiormente comparisca nel Cap. XI, dove s' è trattato degli Allodj: pure ne vo' recar quì un' esempio. Rodolfo Re d' Italia nell'anno 924. *Prid. Idus Novembr.* confermò al Regio Monistero di San Sisto di Piacenza *quasdam Curtes, Wardastallam videlicet, Luzariam, Lectora Paludana, Villulæ, Piguniarias*. Oggidì Guastalla è Città, e *Luzzara*, e *Pigognada* Terra di riguardo.

Vengo ora a certi aggravj del Pubblici, appellato *Onera publica, Angariæ, Perangariæ, Factiones publicæ*, e simili conosciuti, e praticati anche ne' Secoli barbarici. Primieramente di gran peso dovette essere quello di tutte le persone libere atte all' armi, forzate a concorrere all' Armata, e a militare, qualor veniva voglia, o bisogno ai Regnanti di far guerra. Siccome vedremo al

Cap.

Cap.XXVI. *della Milizia*, pochi erano esentati dal prendere l' armi, e dall' andare in campagna, con grave discapito de'loro interessi. Per chi non andava era determinata la pena, appellata *Heribannum*. La Legge 23. di Carlo Magno ordina ai Messi Regj di *amodo exactare fideliter Heribannum absque ullarum personarum gratia, vel blanditia, seu terrore*. E che tal pena fosse ben dura, si riconosce, perchè si pagava a proporzione delle facoltà d'ognuno. Chi aveva sei libbre *in auro, & argento, bruneis* (cioè armi), *ferramento, pannis, caballis, bobus, vaccis, aut peculiis*, dovea pagar tre libbre, con aggiugnere nondimeno, *ita ut uxores aut infantes non fiant expoliati pro hac re de eorum vestimentis*. Da tale aggravio è da credere, che molti cercassero, o comperassero l'esenzione. Avea l' Imperadrice Ermingarda, moglie di Lottario I Augusto, fondato il Monistero di S. Salvatore in Alina. Ottenne essa dall' Augusto consorte nell' anno 848. ai due Avvocati, ai due Cancellieri, *& duodecim Liberis hominibus* d'esso Monistero *omnem exercitalem expeditionem, seu publicarum rerum functionem, quatinus deinceps immunes exercitali expeditione &c.* Aggiungasi ora *Heribergum*, onde è nata la voce Italiana *Albergo*, cioè l'obbligo di dare ospizio a tutti i Ministri Regj, e della Giustizia, o pure ai soldati, quando lo richiedeva l'occasione. Aggravio pur troppo conosciuto anche a' dì nostri. *Albergaria* si chiamava una volta. Chi ricusava l' Albergo, cadeva in pena, cioè dovea pagare l' *Heribannum*. Nella Legge Longobardica 128. di Carlo Magno viene, *ut nec pro Waita &c. nec pro Heribergæ, nec pro alio banno, Heribannum Comes exactare præsumat, nisi Missus noster prius ad partem nostram Heribannum recipiat*. Erano chiamate *Paratica*, e *Paratæ*, *Mansionatica & Mansiones*, o pure *Evectio*, le spese, che si faceano per ricevere il Re, e i suoi Messi, ed altri Ministri. La prima parola indica l'ordine inviato di preparar l'alloggio; e l'altra l' Alloggio stesso intitolato *Mansio*. Fu anche in uso nel significato medesimo *Hospitatio*. Presso i Romani

ni (giacchè antichissimo è quest' uso) si chiamava *Metatum* , e *Stativa* . Allorchè venivano i Messi Regj , per fare giustizia nelle Città , o nel Contado , uno dava loro l' alloggio ; gli altri Cittadini , o pure abitatori di un Luogo , facevano *Conjectum* , cioè una *Colletta* , tassando ciascuno per la sua rata a proporzion delle facoltà , a fin di pagar quelle spese . Intorno a questo abbiamo la Legge 54. di Lodovico Pio Augusto, dove è detto , che ogni qualvolta i Messi , sieno Vescovi , Abati , o Conti , *infra suam Judiciariam vel terminum fuerint , nihil de aliorum Conjectu accipiant . Postquam vero inde longe recesserint* (cioè fuori di quel Distretto, o Diocesi) *tunc accipiant , secundum quod in sua Tractoria continetur . Vassi vero nostri , & Ministri alii , qui Missi sunt , ubicumque venerint , inde Conjectum accipiant* . Quella , che quì è chiamata *Tractoria* , oggidì ha il nome di *Patente* . Anche presso i Romani si truova usata in questo significato *Tractoria* . In essa era prescritto tutto quel che si doveva contribuire ai Messi . Non dispiacerà ai Lettori di leggere la Formola di tali *Trattorie* , esibita a noi da Marcolfo nel Lib. I. che sembra più tosto convenire a' tempi Carolini , che ai Merovingici . Eccola . *Ille Rex* (N. N.) *omnibus agentibus . Dum & nos in Dei nomine Apostolico viro illo* (N. N.) *nec non & Inlustre viro illo* (N. N.) (perchè si solevano inviare due Messi , l' uno Ecclesiastico , e l'altro Secolare) *partibus Legationis causa direximus : ideo jubemus , ut locis convenientibus , eisdem a vobis Evectio simul & humanitas ministretur . Hoc est Veredos sive Paraveredos tantos ; Pane nitida modios tantos ; Vino modios tantos , Cervisa &c. lardo &c. Carne , Porcos , porcellos , vervices , agnellos , aucas , fasianos , pullos , ova , oleo , garo , melle , aceto , cymino , pipere , costo , gariofile , spico , cinamo , granomastice , dactilas , pistacias , amandolas , Cereos librales , caseo , salis , olera , legumina ; ligna Carra tanta ; faculas tantas ; itemque victum ad caballos eorum , fœno Carra tanta , suffuro modios tantos . Hæc omnia diebus singulis tam ad ambulandum , quam*

ad nos in Dei nomine revertendo, unusquisque vestrum per loca consuetudinaria eisdem ministrare, & adimplere procuretis, qualiter nec moram habeant, nec injuriam perferant, si gratiam nostram optatis habere.

Non si figuri alcuno, che tutte queste specie si contribuissero ai Messi. Marcolfo le annovera tutte; ma i Re ne determinavano quel che era conveniente al loro bisogno, e dignità. Dissi io bene, che tale spedizione di Ministri straordinarj tornava in vantaggio de' popoli per l'amministrazion della Giustizia; ma riusciva ben loro pesante a cagion delle spese; e però non mancava, chi talvolta ricalcitrava di pagare, e somministrar quanto era prescritto. Fu perciò obbligato Lodovico Pio a far la seguente Legge 24. fra le sue: *Si quis Literas nostras despexerit, idest Tractorias, quas propter Missos nostros recipiendos dirigimus, aut Honorem, quem habet* (cioè il Benefizio o Ministero) *amittat; aut in eo loco, ubi prædictos Missos recipere debuit, tamdiu sedeat, & de suis rebus Legatos illuc venientes suscipiat, quousque animum nostrum satisfactum habeat.* Ma i Vescovi, ed Abati, che sapevano il lor conto, non trascuravano mezzi per essere esentati dal peso suddetto, cioè a *Mansionibus & Paratis*. In un Privilegio conceduto da Lodovico II Imperadore a Rovigo Vescovo di Padova nell'anno 855. è fatto comando, che niuno *aut freda exigenda, aut Mansiones, vel Paratas faciendas &c. exigere*. Questo Diploma serve a correggere qualche errore preso dall' Ughelli nella serie de' Vescovi Padovani. Così in un Diploma di Ugo, e Lottario Regi d'Italia nell'anno 931. dato in favore delle sacre Vergini della Posterla di Pavia, si legge vietato ai pubblici Ministri d' inquietare quel Monistero, *vel loca ad causas audiendas, freda exigenda, aut tributa, aut Mansionaticum faciendum, vel Paratas faciendas* &c. E la Contessa Matilda, come apparisce da un suo Strumento, nell' anno 1107. concedette a Dodone Vescovo di Modena, che *neque per se, neque per aliquem ab ea missum, Albergarias inferret* agli abitanti

ti nella Corte di Maſſa. Poco fa è ſtata fatta menzione de' *Veredi*, e *Paraveredi*. Ancor queſto fu uno de' pubblici aggravj. Cioè erano tenuti gli uomini delle Provincie ſomminiſtrar cavalli tanto da cavalcare, che da ſoma per condurre le bagaglie, allorchè il Re, e la ſua Corte, e i Meſſi Regj, o Conti, od altri pubblici Miniſtri paſſavano per paeſe. Lodovico II Auguſto negli ordini dati ai Meſſi, vuole che s' informino, *Ubi quum iter dictaverit, Dominus Imperator recipi debeat per ſingula Miniſteria. Ubi ab eo directi Legati. Unde eis amminiſtrentur obſequia* (cioè le ſpeſe). *Unde Paraveredæ*. Di queſto aggravio ſpeſſo ſi parla ne' Capitolari dei Re Franchi. Nell' anno 835. *omnes Presbyteri & Parochi Cremonenſis, tam de Plebibus* (cioè i Parrochi Piovani), *quamque & de Oraculis* (cioè degli Oratorj, e della Chieſe non Batteſimali), fecero ricorſo a Lottario I Imperadore, lamentandoſi, *quod Parafreda, & Carra ad noſtram Cameram deportandam injuſte dediſſent*. Fu ventilata la lor querela, ed eſſo Imperadore dichiarò, ch' eſſi non erano tenuti a quell' aggravio; aggravio, diſſi, praticato anche ſotto gli antichi Imperadori, e in maniera ben più aſpra. Chiamavaſi allora *Curſus Vehicularius*, e da altri fu appellato *Fiſcalis*, o pure *Publicus*, cioè erano diſpoſti ad ogni determinato ſito di alquante miglia cavalli, e carrette, per portare con diligenza le lettere del Principe, e condurre ſollecitamente i Miniſtri, ed uomini della Corte. Aurelio Vittore coſì parla di Trajano: *Noſcendis ocius, quę e Republica gerebantur, admota media publici curſus*. Di queſta Angaria è fatta più volte menzione ne' Codici di Teodoſio, e Giuſtiniano, ed era lo ſteſſo, che la *Poſta* oggidì, ſe non che toccava allora al paeſe di ſomminiſtrare, e mantenere i cavalli, e le carrette. Alcuni buoni Imperadori, ne ſgravarono il Pubblico, appoggiandone la cura al Fiſco. Sotto i Re Goti, Longobardi, e Franchi durò queſt'uſo, e alle ſpeſe de'Sudditi. Non era permeſſo negli antichi tempi, come oggidì ſi pratica, alle perſone private di ſervirſi della diligenza

Ve-

Vehicularii cursus, o sia della Posta, se non per singolare Privilegio, e concessione del Principe. V'ha una Legge di Onorio Augusto con queste parole: *Ne quis sibi deinceps Cursum publicum privatus usurpet, nisi quum aut a nobis evocatur, aut a Clementię nostrę veneratione discedit*. Nè quì si fermava l' Angheria. Conveniva anche tener Barche pronte, chiamate *Dromones*, e *Naves cursorię*, delle quali fa menzione Apollinare Sidonio nell' Epist. V, a fin di condurre per Fiumi, e Laghi i Corrieri, Cortigiani, e Magistrati Regj. Ulpiano nella *l. Fideicommissum ff. de Judiciis* chiama questi *inexcusabilia onera*. E nelle Formole del Lindenbrogio Cap. 12. è conceduta ad un Vescovo l' esenzione a *Navali, vel Carrali Evectione*: segno, che anche ne' Secoli barbarici il Pubblico ne era gravato.

Un' altro aggravio era allora *Fodrum*, o *Foderum*, cioè l' obbligo di alimentare i Soldati, e fin lo stesso Imperadore, e tutta la sua Corte in passando pel Paese. Nella Vita del buon'Imperadore Lodovico Pio si legge: *Inhibuit a plebejis ulterius annonas militares, quas vulgo Foderum vocant, dari*. Abbracciava il Fodro anche Foraggio, e Biada per li cavalli. Nella celebre Pace di Costanza, nell'anno 1183. stabilita fra l' Imperadore Federigo I, e le Città della Lombardia, egli dice: *Nobis intrantibus in Lombardiam, Fodrum consuetum, & Regale qui solent & debent, pręstabunt*. Non indarno è ivi detto *qui solent & debent*, perchè non pochi v'erano, che se n' erano procacciata l' esenzione coi mezzi soliti nel Mondo, con incomodo grave dei non privilegiati. E a pagare il Fodro erano tenuti non meno gli Ecclesiastici, che i Secolari. Abbiamo da Raderico Lib. 2 Cap. 30. *de Gest. Frid.* essersi fra l' altre sue doglianze lamentato Adriano IV Papa del suddetto Imperadore, perchè pretendeva il Fodro anche dai Beni proprj del medesimo Papa. *De Dominicalibus Apostolici Fodrum non esse colligendum, nisi tempore suscipiendæ Coronæ*. Strano è bene che non si concedesse ad un Romano Pontefice quell' esenzione, che era accordata a tanti Vesco-

vi, ed Abati". Nel 1014. Arrigo I. fra gli Augusti donò al Monistero Veronese di Santa Maria all' Organo *omne Fodrum, & Placitum, reddibicionem, angariam, seu quamcumque publicam functionem, quam famuli ejus hactenus nostræ Reipublicę persolvere visi sunt*. E Federigo II Imperadore nell' anno 1223. privilegiando il Monistero di Santa Maria nel Porto di Ravenna, disse: *Ipsa Ecclesia cum suis Obedientiis ab omni infestatione seu molestia immunis existens, nec Civitati, nec alicui Potestati Collectas, Fodrum, Albergariam persolvat &c.* Così in un'aggiustamento seguito l'anno 1190 fra i Legati di Arrigo VI Re de' Romani, e Gerardo Vescovo di Padova, fu conchiuso: *Neque de terris, quæ*

11 Il luogo di Radevico, che qui porta, non è doglianza del Pontefice, è uno de' Capitoli proposti al Barbarossa da' Cardinali Legati, a nome del Pontefice, che non diede un' argomento solo di sua costanza contro quel Principe ingratissimo. E si può veder presso il Baronio (*an.1159.num.14.& seqq.*) che non seppe l'Imperadore, che risposta dare a quel Capitolo, sebbene agli altri trovò che contrapporre. Vero è che Radevico altrove (*lib. 2. cap.15.*) riferì anche tai doglianze del Pontefice, dicendo, com'egli cercava di romperla, *modo Nuntiorum suorum injuriam, modo eorum qui pro colligendo fodro directi fuerant, insolentiam, & Castellanorum suorum gravamen incusans*. Presso il Baronio dal principio del predetto anno abbiamo diffusamente tutto il fatto. Anche quest'Autore, sì nella *Piena Esposizione* (*pag. 168. e seg.*) che negli Annali (*an. 1159.*) la discorre di proposito su tal materia, tutto a fine di persuader la padronanza di Federigo in Roma, e nello Stato. E quì ancora, se si pone mente all'affettata pietà verso il Pontefice trattato peggio de Vescovi, e degli Abati, canta la medesima canzone. Che bisogno aveva il Papa di Privilegio Imperiale ne'suoi Stati? V' è ben della prevenzione in questo Scrittor tanto accreditato, ove si tratta del Dominio temporale di S. Chiesa. Nel Giornale del 1746.(*pag.178.& seqq.*) epilogai il carattere che egli fece a Federigo Barbarossa nel tomo sesto de' suoi Annali. E in quello del 1751. mostrai evidentemente la sincerità de'tre Diplomi Imperiali, cioè di Lodovico Pio, Ottone I, e Santo Arrigo, tacciati di falsità, ed impostura, per sostenere il Dominio Imperiale, ed abbattere il Pontificio. Se si consulterà l'uno, e l'altro Giornale, poco s' applaudirà questo, e altri luoghi dell' Autore, ne' quali si mantiene con tanto impegno costante in sostenere opinioni contrarie.

quę in Domnicatu Episcopatus erant, Fodrum pręstare debeat &c. Pare eziandio, che i Vescovi esentati raccogliessero poi esso *Fodro* dai Sudditi, e se l' appropriassero. Esiste un Privilegio conceduto nell'anno 1031. da Corrado I Augusto ad Ubaldo Vescovo di Cremona, dove son queste parole: *Alias consuetudines, quas sui Antecessores ad illam potestatem pertinentes, & Angarias quondam habuerunt, & Fotrum de ipsa Civitate, quod ad nostrum servitium colligi usus fuit, & porcos Arimannorum, & Albergarias &c. exigant*. Era poi tassato quanto ogni Città, e Castello dovea pagare per esso Fodro. Arrigo IV Re di Germania ed Italia nel 1079. confermando tutti i Beni, e Privilegj al Vescovo di Padova, fra l' altre cose annovera ancor questa: *Insuper septem Libras monetę Venetiarum, quas in nostro adventu in Regnum Italicum Sacenses una causa, quia Episcopus Padue est Comes Sacensis, & Pręcepto Patris nostri dicunt se nobis debere*.

Niun tempo c' è stato esente da aggravj, e pare che questi andando innanzi sempre più crescessero. Ogni età conobbe le *Angarie*, e *Perangarie*, siccome ancora le *Collette*, chiamate ancora *Collatæ*, e in un'Editto di Teodorico Re de' Goti *Collationes*, che oggidì portano il nome di *Colte*. Antico è parimente il nome di *Dazio*, truovandosi nelle vecchie carte *Data*, *Datia*, *Dadea*, e *Dationes*. Anzi v'erano tributi ed aggravj, de'quali troviamo il nome senza sapere ciò, che significassero. In un Diploma di Adelgiso Re de' Longobardi dell'anno 773. (se pure è Documento sicuro) rapportato nel Bollario Casinense Tom. 2. Constit. 20. si legge: *Concedimus per ipsa Monasteria omnes Scufias publicas, & Angarias, atque Operas, & Dationes, vel Collectas, seu Teloneo, & Siliquatico de singulas Mercaturas & Portoras &c.* Che razza di aggravio fossero le *Scufie*, non ho chi me lo insegni. Abbiamo anche un Diploma di Arrigo II fra gl' Imperadori, con cui nell'anno 1055. conferma i lor Beni ai Canonici di Cremona, *cum districtu, cum porcis, & vervecibus, cum Operibus, & omnibus*

nibus Scuffiis. Osservisi poi quali Regalie e tributi pretendesse Federigo I Imperadore dal Popolo di Crema per l'Isola di Fulcherio nell'anno 1188. *In his locis* (così ha il Decreto conservato nell'Archivio della Città di Cremona) *habuit & tenuit Dominus Imperator per suos medietatem totius Vini* (veggasi che esorbitante Tributo), *& de terris Militum quartum; de ceteris vero tertium; & plenam jurisdictionem, honorem plenum, & districtum: scilicet Fodrum, Bauna, Erbaticum, Escaticum, Tensas, Malgas, Cascias, Piscationes, Venationes, Silvas omnes &c.* Non saprei dire, cosa fossero le *Malghe*. Per conto delle *Tense* pare lo stesso che le *Tasse*. Nella Storia Veneta del Sanuto sono mentovate le *Tanse de' Notaj*, *le Tanse de' Giudici*. Ma in uno Strumento del Comune di Modena dell'anno 1281. si legge: *Commune Finalis Mutinensis debeat dare pro eorum* (cioè de' Mercatanti Lucchesi) *securitate Tansam a Finali usque Bondenum cum hominibus armatis*. Quì sembra una *Scorta*. Presso l'Ughelli ne' Vescovi Salernitani si truova *Audientia* per una specie di tributo. E ne' Vescovi di Canne *sine calzao* (forse *calcario*), *& affidatura, & omni jure tributario*. Non so dire, se significasse tributo pel diritto di far calce. Ne' Vescovi di Caserta è parlato *de Calcariis terrarum*. E nel Capitolare di Sicardo Principe di Benevento è comandato, *Ut nulla nova consuetudo imponatur, excepta antiqua, hoc est Responsaticum, & Angarias, & Calcarias*. In uno Strumento di Verona dell' anno 1140, dato alla luce dal Campagnola, sta scritto: *Commune de Soavo remisit omnia servicia scilicet Plobegum, et Daciam, et Waitas*. Il nome di *Waita* significa il fare *la Sentinella*, o sia *la Guardia*. Il Ferrari nelle Orig. Ital. credette, che la voce *Aguato* venisse dal Latino *Accubitatus*; e il Menagio deriva la parola *Guatare* dal Latino barbaro *cattare*, ed *Aguato* da *Guatare*. All'incontro il Ferrari tira *Guatare* da *Videre*, *Visitare*. Tutti sogni. Chiara cosa è, che *Aguato* viene dal Tedesco *Waita*, che noi secondo l'uso di mutare il W in GV diciamo *Guaita*. *Sta-*

re

re ad Guaitam differo i vecchj; e in Italiano ftare a *Guato*. E di quà venne *Aguato*, e *Guatare*. I Francefi dicono *Guet*, *eftre au Guet*. Per la voce Veronefe *Plobegum* è da vedere, fe mai fignificaffe l'Aratro, che i noftri Contadini tuttavia chiamano *Piod*, o *Pioeu*. *Pflug* dicono i Tedefchi; o pure *Plough*, o *Plovv*, altri di que' Popoli. Roberto Guifcardo Duca di Puglia nell'anno 1059. promife di pagare alla Chiefa Romana *pro unoquoque jugo boum penfionem duodecim denariorum Papienfis monetæ*. Cerchino altri di meglio indovinare.

Tralafcio altre rendite Feudali, che i Marchefi di Efte nell'anno 1198. ricavavano dall' Ifola di Ariano, e l'altre, che nel 1196. appartenevano ai Duchi di Tofcana nel Caftello di Praceno. Diffi parere, che fotto i Re Longobardi e Franchi non foffe in ufo tanta copia e diverfità di aggravj; ma nè pure mancavano allora Ufiziali del Principe, che introducevano delle cattive ufanzè in pregiudizio de' Popoli, e fpezialmente tali angherie inferivano ai Servi ed Aldioni non folo de' Secolari, ma anche degli Ecclefiaftici, che difperati abbandonavano le Campagne fuggendofene altrove. Riferito quefto difordine all' infigne e piiffimo Augufto Carlo Magno, cagion fu, ch'egli pubblicaffe la Legge 121. fra le Longobardiche. *Audivimus*, dic'egli, *quod Juniores* (quei della Famiglia) *Comitum vel aliqui Miniftri Reipublicæ five etiam nonnulli fortiores Vaffi Comitum, aliquam redhibitionem* (Contribuzione), *vel Collectionem* (oggidl Colta), *quidam per paftum, quidam etiam fine pafto, quafi deprecando, a Populo exigere foleant. Similiter quoque opera, Collectiones frugum, arare, feminare, runcare, carucare, vel cetera his fimilia a Populo per easdem, vel alias machinationes exigere confueverunt, non tantum ab Ecclefiafticis, fed a reliquo Populo exigebant.* Ordina pertanto, che fieno levati sì fatti abufi. *Quia*, foggiugne egli, *in quibufdam locis in tantum inde Populus oppreffus eft, ut multi ferre non valentes, per fugam a Dominis, vel a Patronis fuis lapfi funt, & terræ ipfæ in folitudinem redactæ funt*. Leggefi ancora una

Lettera da esso Augusto scritta al Re d' Italia Pippino suo Figlio, incaricandogli di provvedere a queste ed altre concussioni fatte al Popolo dai pubblici Ministri. Non dovette finire questa superchieria e cupidigia, perchè abbiamo la Legge 32. di Lodovico II Imperadore, dove anch'egli proibisce cotali Angherie. Parimente Guido Imperadore nell'anno 922. nella Legge 3. le condannò, volendo, che gli *Arimanni*, cioè le Persone Libere non paghino, *præter quod constitutum Legibus est*. *Inconsuetæ occasiones* sono appellati questi aggravj in un Diploma di Corrado II. fra gl' Imperadori dell' anno 1027. dato in favore delle Monache di San Salvatore di Lucca. *Tolte*, e *mali usus* si truovano alle volte appellati simili aggravj; e in un suo Diploma del Secolo IX, Berengario I Re d' Italia vietò, che ninno potesse esigere dal Monistero Trevisano de' Santi Pietro e Teonesto, soggetto al Veronese di San Zenone, *Urnas*, *atque Mutas*, *vel ullas Collectas*. Del Dazio delle *Urne* è da vedere il Du-Cange. Le *Mute* nella Diocesi di Salisburgo significavano la misura delle cose liquide.

Ne' Secoli più bassi, allorchè le Città presero forma di Repubblica, sottomettendo al loro Dominio le varie Terre e Castella, che dianzi non ubbidivano, il costume era che obbligavano que' Popoli a pagare la *Boazia*, cioè un tanto per ogni pajo di Buoi. *Rugadicum* è appellato questo Tributo in uno Strumento della Città di Tortona dell' anno 1183, riferito dall'Ughelli con queste parole: *Rugadicum* (credo più tosto *Bugadicum*, o *Bucadicum*) *est duo soldi de unoquoque pari Boum*. Della suddetta *Boazia* è fatta menzione in uno Strumento dell' anno 1173, in cui gli uomini della Badia di Frassinoro sulle montagne si sottopongono al Comune di Modena, promettendo *omni anno dare Boatiam Mutinæ sex Denarios Lucanos pro unoquoque pari Boum*. Dopo il Mille ancora s' introdussero varj straordinarj aggravj, a' quali spezialmente erano sottoposti i Vassalli, chiamati *Auxilia*, *Dona*, *gratuita*, e *Mutua*, cioè Prestanze di danaro, che mai più non si restituiva. Venendo adun-

adunque occasion di guerre, o maritandosi il Principe, o accasando egli le Figlie, o dovendosi conferire a lui, ovvero ai Figlj il cingolo della Milizia, appellata Cavalleria; o fortificar la Città o qualche Castello, si esigevano *Auxilia* da tutto il Popolo, ma più sovente dai Vassalli. Dai *Cortusi* sono menzionati *Mutua*, *&* *Dacle*, che affliggevano il Popolo di Padova; e Matteo Villani fa menzione delle varie *Prestanze* imposte ai Fiorentini. Nella Par. I. delle Antich. Est. ho io ricordato, che il celebre Roberto Guiscardo Duca di Puglia e Calabria, maritando nell'anno 1076. una sua Figlia ad Ugo Figlio di Azzo II Marchese, cioè del Progenitore della Casa d'Este, mandò *Regali*, o sia Doni a tutti i suoi Baroni;

> *. . Læti quibus & vir & uxor abire*
> *Donati valeant: nec enim prius Imperiales*
> *Altera cum Proles thalamos Michaelis adisset,*
> *Quodlibet Auxilium dederant . . . .*

Così scrive Guglielmo Pugliese nel suo Poema. Che se due o tre volte si pagava dal Popolo qualche Ajuto o in danari, o in naturali, sotto nome di *Consuetudine* seguitava poi questo peso. Da tali Consuetudini, che non aveano mai fine, niuna Città probabilmente andò esente, e se ne troverà anche ai dì nostri. Nè tali nomi e pesi furono ignoti agli antichi. Nella Legge 2. Cod. *de Offic. Præf. Præt. Afr.* si truova *Notitia Consuetudinum, quas in Sacro laterculo, & in Prætorio pro tempore Dux præbere debet*. Nè fu esente una volta da sì fatte Consuetudini la Repubblica Ecclesiastica. Eccone un' esempio in un Diploma di Lodovico II Augusto dell' an. 873. rapportato dal Puricelli ne'Monum. della Basil. Ambros. Quivi si legge: *Nullus Pontifex ullas Præstationes, vel annuas Donationes, seu quaslibet Angarias, & superimpositas Exactiones, contra morem Canonicum, sive Regularem Constitutionem superimponere aut exigere audeat*. Per tali avanie screditatissimo fu nel Secolo stesso IX Giovanni Arcivescovo di Ravenna, citato perciò al Concilio Romano, tenuto nell' anno IV di Papa Niccolò,

lò, e XI. del suddetto Imperadore. Diceano i querelanti, *eumdem Archiepiscopum per binos annos semel Episcopia nostra circuere, & tamdiu per singula residere, quousque ipsa &c. cum suis hominibus consumat, & non antea inde recedere, quam ab Episcopo loci illius ad Archiepiscopum, & familiares ejus, quæ non debentur, dona non modica tribuantur. Insuper omni anno (quod in toto mundo minime invenitur), colonico more, berbices, & oblatas, vinum, & pullos, & Ova Archiepiscopo, & ad suum Archipresbyterum similiter, & ad Archidiaconum, & ad Vicedominum, & ad Arcarium, & ad Majorem cubiculi, & ad Cartularium, & ad Scriniarium, & ad Defensores, & ad Cubicularium, & ad Majorem Domus, tribus pro omnibus his supradictis omne annualiter sine intermissione ad unumquemque redditum, sicut Tributarii facere.* Era anche questo Arcivescovo un pallone di superbia, e cozzò col Sommo Pontefice, ma in fine egli ne restò scornato. Queste inique usanze si chiamavano ancora *Occasiones*, e tal voce s' incontra nelle antiche Memorie. Basterà quì la Legge 37 di Lodovico Pio Imperadore, dove s' ha: *De injustis Occasionibus, & consuetudinibus noviter institutis, sicut Tributa sunt, & Tolonea in media via, ubi nec aqua, nec palus, nec pons, nec aliquid tale fuerit, unde juste Census exigi possit, ut auferantur &c.* E questo sia detto dei Tributi, ed Aggravj de' Secoli barbarici, non pretendendo io per questo d'averli mentovati tutti; perciocchè questo è un campo molto fecondo, e la disgrazia porta, che introdotto un nuovo Dazio o Gabella, ha la fortuna di conseguire il privilegio dell' immortalità. Niuno forse ci è de' Popoli, che sentendo i proprj pesi, non se ne lagni, ma senza conoscere quelli ancora d' altri paesi, che talvolta sono molto più grevi. Finirò con dire, udirsi da noi con orrore i nomi de' Goti, Unni, e Longobardi: oh genti nefandissime, gridava una volta chi non era loro Suddito. Ma odasi Salviano Lib. V. de Gubern. Dei, dove scrive, essere stati sì esorbitanti al suo tempo gli aggravj de'

de' Popoli del Romano Imperio, che ne stavano senza paragone meglio i Barbari; e i Romani divenuti loro Sudditi non si curavano di mutar Padrone: *Franci hoc scelus nesciunt. Chunni ab his sceleribus immunes sunt. Nihil horum est apud Wandalos, nihil horum apud Gothos. Tam longe enim est, ut hoc inter Gothos Barbari tolerent, ut ne Romani quidem, qui inter eos vivunt, ista patiantur. Itaque unum illis Romanorum omnium votum est, ne umquam eos necesse sit in jus transire Romanorum.*

Dissertazione Ventesima.

Degli Atti delle Donne.

LAmenterebbonsi le Donne, ove nulla dicessi di loro, nè facessi punto conoscere i riti del loro sesso ne' Secoli barbarici. Primieramente si vuole avvertire, che le Fanciulle a' tempi de' Longobardi nudrivano il crine, nè lo tosavano. Nelle Leggi del Re Liutprando noi troviamo sovente *Filias in capillo in casa relictas*. E per attestato di Paolo Diacono Lib. V. Cap. 37. De Gest. Langobard. il Re Cuniberto, avendo inteso lodare *Theodotem puellam eleganti corpore, & flavis prolixisque capillis pene usque ad pedes decoratam*, tosto se ne invaghì. Le quali parole sembrano indicare, che le Vergini allora andassero col crine sciolto sulle spalle, ma verisimilmente con qualche nastro legate nel calare dal capo. In Milano, e Bologna, e fors' anche altrove i Fanciulli, e le Fanciulle si chiamano *Tosi*, *Tose*, *Tosane*, *Tosoni*, e *Tosette*: il che quantunque paja dire il contrario di quello che praticarono i Longobardi, pure il Ferrari nel Tratt. dell' Orig. della Lingua nostra giudicò, che *Intonsi* ed *Intonse* de' Longobardi si sia convertito in queste altre voci. Che se non si tosavano le Fanciulle, sembra che se ne possa inferire, che quando poi passavano a Marito, allora si tagliassero, o per dir meglio, si accorciassero la chioma. Il Du-Cange nel Glossario fu di altro parere alla parola *Capilli*, scrivendo: *Promissos cri-*

crines innuptæ ferebant, nec eos in nodos retorquebant; *quod nuptarum erat apud Langobardos*. Ma quando non si rechino testimonianze di tal' uso, non siam tenuti a seguitar sì fatta opinione: perciocchè non si distinguevano le Zittelle dalle Maritate, perchè le prime portassero il crine sciolto, e l' altre aggruppato; ma perchè quelle erano *in capillo*, e per conseguente l' altre doveano andare in qualche maniera tosate. Presso gli antichi Franchi, siccome attesta Gregorio Turonense Lib. III Cap. 18. della Storia, i maschj portavano *cæsariem incisam*, e i primi Re la lasciavano cader giù dalle spalle, ma i Re Carolini al pari del Popolo adoperavano un'onesta tosatura de' capelli; ed è da credere, che le Donne d' Italia, da che vennero a comandar quì i Franchi, si accomodassero ai lor costumi, ed usassero treccie, e ricci per ornamento del capo.

Uso ancora fu delle Fanciulle il portar *Camiciuole* strette alla vita. Paolo Diacono nel compendio di Festo, scrisse: *Supperus vestimentum puellarum lineum, quod & Subucula, id est Camisia dicitur.* Vien deriso Paolo da Giuseppe Scaligero con queste parole: *Camisiam usurpat Paullus verbum suę ętatis, ac suorum eleganti a dignum*. Troppo è da dire precipitosa questa sentenza. Vittore Vitense nel Libro I. de Persecut. Vandalor. tanto prima, cioè nell' anno 487. conobbe *Camisias & Femoralia*. Anzi abbiamo da San Girolamo, che a' suoi tempi era usatissima questa voce, scrivendo egli nell'Epistola a Fabiola: *Volo pro legentis facilitate abuti sermone vulgato. Solent militantes habere lineas* (cioè vesti di tela bianca), *quas Camisias vocant, sic aptas membris, & adstrictas corporibus, ut expediti sint vel ad cursum, vel ad prælia*. Perciò quella voce una volta significava non la *Camicia* dei nostri tempi, ma sì bene una *Camiciuola*. E veggasi, che l' *Alba* vestimento sacro, da noi appellato oggidì *Camice*, da S. Gregorio Magno Lib. VI. Epist. 27, e da Anastasio Bibliotecario nella Vita di Benedetto III fu chiamata *Camisium*, e *Camisia*. I Greci per significare quella, che oggidì *Camicia* si appel-

pella, e si usa portare sotto tutte le vesti, dicevano *Hypocamisium*, cioè *Sottocamicia*: parola anche adoperata dal suddetto Anastasio nella Vita di S. Giovanni Limosiniere.

Quanto agli *Sponsali*, costume una volta fu, almeno nel Secolo Nono, che volendo un uomo obbligar la sua fede di prendere per moglie una femmina, le metteva l'anello in dito: il che oggi si serba per la benedizione del Matrimonio. E quando si celebrava davanti il Sacerdote esso Matrimonio, si stendeva un Velo benedetto tanto sopra l'uomo, che sopra la donna in segno di verecondia, e della pudicizia, che aveano da conservare. Per chi passava alle seconde Nozze non si usava più questo Velo. Ci vien questo Rito insegnato da Papa Niccolò I. nelle Risposte ai Consulti dei Bulgari Capitolo terzo, dove interrogato, qual consuetudine si avesse da osservare nelle Nozze, così egli risponde: *Nostrates tam mares quam feminæ nullam ligaturam auream aut argenteam, aut ex quolibet metallo compositam, quando Nuptialia fœdera contrahunt, in capitibus deferunt. Sed post Sponsalia, quæ futurarum sunt Nuptiarum promissa fœdera, quæque consensu eorum, qui hæc contrahunt, & eorum, in quorum potestate sunt, celebrantur, & postquam arrhis Sponsam sibi Sponsus per digitum fidei a se Annulo insignitum despondet, dotemque utrique placitam Sponsus ei, cum scripto pactum hoc continente, coram invitatis ab utraque parte tradiderit &c. ambo ad Nuptialia fœdera perducuntur. Et primum quidem in Ecclesia Domini cum oblationibus, quas offerre Deo debent per Sacerdotis manum, statuuntur; sicque demum Benedictionem, & Velamen cæleste suscipiunt. Verumtamen Velamen illud non suscipit qui ad secundas Nuptias migrat. Post hæc autem de Ecclesia egressi Coronas in Capite gestant, quæ semper in Ecclesia ipsa solitę sunt reservari &c.* Antichissimo era il Rito di dar l'anello negli Sponsali, e questo vien chiamato *Anulus pronubus* da Tertulliano nel Lib. *de Cultu femin.* Anche gli antichi Romani usavano di dare allora l'anello. Così da Santo Ambrosio nel

nel Libro *de Virginitate* Cap. XV. è mentovato *Flammeum nuptiale nuptarum*, cioè quel Velo, di cui parla Papa Niccolò. Lo stesso Santo Arcivescovo nell'Epistola XIX. dice: *Quum ipsum Conjugium Velamine Sacerdotali, & Benedictione sanctificari oporteat &c.* Quattro uomini tenevano gli angoli di esso Velo, chiamato anche *Pallium*, sopra le teste de' nuovi conjugati. Inoltre per mano de' Sacerdoti si mettevano in Capo ad essi le Corone, e solevan queste essere rilevate a guisa di torre, e composte di fiori. Questo Rito, come osserva il Pascalio Lib. 2. Cap. 16. *de Coronis*, lo presero i Cristiani dai Greci, e Romani, e come innocente lo ritennero. Nella funzione ancora del Matrimonio allora si costumò, come oggidì, che l'uomo, e la donna si davano la man destra per segno del possesso, che l'uno prendeva dell'altro, e della fedeltà, e concordia, che avea da essere fra loro. Fanno di ciò fede Tertulliano, e San Gregorio Nazianzeno. Erano poi amendue avvisati di astenersi per quel giorno, e nella notte seguente da ogni commerzio carnale per riverenza al Sagramento. Anzi v'erano di quelli, che per due, o tre giorni se ne astenevano: il che duro parrebbe agli uomini carnali de' nostri tempi. Allorchè le nuove maritate erano condotte alla casa del marito, con tripudio, e pompa maggiore che oggidì, si facea questo passaggio. Nella Legge VI. di Astolfo Re de' Longobardi son le seguenti parole: *Pervenit ad nos, quod dum quidam homines ad suscipiendam Sponsam cujusdam Sponsi cum Paranympha & Troctingis ambularent, perversi homines aquam sordidam & stercora super ipsam jactassent &c.* A questo delitto s'impone ivi una grave pena; perciocchè pare, che i Longobardi osservassero il costume anche oggidì osservato in Inghilterra, cioè di fare una Legge nuova, qualora qualche misfatto si commetteva, per cui dianzi non fosse stata determinata la pena. Quei, che *Troctingi* son detti in essa Legge, dal Gramatico Papia son chiamati *Joculatores, qui saltare noverunt.* Di costoro tornerà occasion di parlare nel Cap. XXIX. *degli Spettacoli.* Con

Con che pompa i Re, e Principi solennizzassero le loro Nozze facile sarebbe il dimostrarlo. Qualche cosa ne diremo nello stesso Cap. 29. Anche i privati con suntuosità corrispondenti alle loro forze, e alla lor Dignità faceano risplendere quella funzione. Nel Secolo XIV, e nel seguente uso fu in Lombardia, che negli Sponsali, o nel Matrimonio de'Nobili un'eloquente Oratore, alla presenza de' Parenti, e Cittadini amici, recitava l'Epitalamio, cioè un' Orazione in lode degli Sposi, e delle lor Case illustri. Grande sfarzo era allora nelle vesti, e negli addobbi delle Case, e ne'conviti per molti giorni. Il bello era, che i Parenti non andavano esenti da una contribuzione; cioè costume era, che tutti regalassero lo Sposo, la Sposa; e questi regali nelle Nozze massimamente de' Principi, e gran Signori erano magnifici. Ne tratteremo meglio nel Capit. 29. Qui solamente si vuole avvertire, che *exenia Nuptialia* furono in uso anche a' tempi del Re Rotari, e ne restava padrone il marito, tuttochè fossero fatti alla Sposa. Così abbiamo nella Legge 184. di quel Re Longobardo. *Si quando pater filiam, aut frater sororem suam alii ad uxorem tradiderit, & aliquis ex Amicis, accepto Exenio ipsi Mulieri aliquid dederit, in ipsius sit potestate qui mundium de ea fecit.* Ma allora si dovea camminar con molta moderazione. Perchè dovette andare all' eccesso questa dispendiosa usanza, fu poi essa proibita dallo Statuto di Milano Part. II. Cap. 455. colle seguenti parole: *Quum Mulier fuerit Sponsa, vel Matrimonio copulata, nullus, excepto Marito vel Sponso, debeat eidem munus nec munera offerre in publico nec occulto sub pœna &c.* Che dote secondo le Leggi Romane si dovesse dare alle donne, s' ha da dimandare a' nostri Giurisconsulti, e vedere i susseguenti Statuti delle Città. Per quel che riguarda i Longobardi, colle Leggi de' quali fin verso il 1200. si governò la maggior parte d' Italia, non era determinato quanta avesse da essere la Dote. I padri alle figlie, i fratelli alle sorelle facevano un dono, o regalo, chiamato *Phaderphium*, quasichè in esso consistesse l'*Eredità* pa-

paterna: che così suona quella parola. E qualunque fosse questo Regalo, serviva per le figlie di lor porzione nell'Eredità del Padre. Odasi la Legge 181. del Re Rotari: *Si quando pater filiam suam, aut frater sororem suam legitimam alii maritum dederit, in hoc sit sibi contenta de patris aut fratris substantia, quantum ei pater aut frater in die traditionis nuptiarum dederit, & amplius non requirat*. Anticamente le Doti delle figlie non ascendevano a molto, come anche oggidì si pratica in Germania. In Italia i facitori degli Statuti più compassione regolarmente ebbero in questo proposito al sesso femmineo; ed oggidì non poche son le case, che risentono grave incomodo dal dovere sborsar tanto di dote per accasare le lor figlie: dal che nasce poi un'altro disordine, cioè che per alleggerirsi da questo peso, le consegnano ai Monisteri, e voglia Dio, che sempre con vera vocazione delle medesime fanciulle.

All' incontro costava allora non poco agli uomini il prendere moglie; imperciocchè bisognava in certa maniera, che le comprassero: il che per testimonianza di Tucidide nella Storia, e di Aristotele nella Politica, praticavano una volta anche i Greci. Parimente Tacito nell' *Opusc. de Germ. morib.* scrive: *Dotem non uxor marito, sed maritus uxori offert*. Infatti sulle prime doveva il marito pagare *Metam*, o *Methium*, o *Mephium* (così varia si truova negli antichi MSti), e questo per ottenere, e far sua la donna. Oltre a ciò soleva costituire ad essa il *Morgincap*, o sia *Morgingab*, o pure *Morgangeba*, come sta parimente scritto ne'vecchj Libri. Dell' una, e dell' altra Donazione è fatta menzione nella Legge 49. Lib. VI. del Re Liutprando. *Nulli sit licentia Conjugi suę de rebus suis dare amplius per qualecunque ingenium, nisi quod ei in die votorum in Mephio & Morgincas dederit*. Spieghiamo l'una, e l'altra voce. Riflettendo anche i Longobardi, qual sia l'ordinaria debolezza del sesso femminile non meno del corpo, che della mente, e come lieve la sua sperienza nelle cose del Mondo, e a quanti inganni sia esposta la credulità

lità delle donne: determinarono, che niuna vi fosse delle medesime, che non istesse sotto la tutela, protezione, e podestà, per così dire, di qualche uomo: di maniera che nulli erano tutti i contratti loro, che riguardassero alcuna alienazione di cose. Questa tutela si chiamava *Mundium* dalla voce Sassonica *Mund*; e quell' uomo, a cui apparteneva la difesa, e patrocinio della femmina, si appellava *Mundualdus*. V' erano *Mundualdi* naturali, cioè il padre rispetto alle figlie, o il fratello per conto delle sorelle, e in mancanza di essi gli Agnati. Talvolta ancora i figlj maschi erano Mundualdi della madre. Altri poi furono costituiti Mundualdi dalle Leggi. Tale sempre era il marito di sua moglie. Che se mancava ogni parente, a cui appartenesse questa difesa, e balia, *Curtis Regia*, cioè il Fisco, o sia il Re, assumeva questo peso, o diritto. Ecco come parla la Legge 205. del Re Rotari. *Nulli*, dic' egli, *Mulieri liberę suà Regni nostri ditione, Lege Langobardorum viventi, liccat in suæ potestatis arbitrio, idest sinè Mundio vivere, nisi semper sub potestate virorum, aut certe Regis* (altri Codici hanno *aut potestate Curtis Regis*) *debeat permanere. Nec aliquid de rebus mobilibus aut immobilibus sine voluntate ipsius, in cujus Mundio fuerit, habeat potestatem donandi aut alienandi*. Di questa consuetudine Longobarda ne durano ancora le vestigia negli Statuti di alcune Città d' Italia, e particolarmente nel Regno di Napoli, dove più lungamente che altrove furono osservate le Leggi Longobardiche. Giovanni Villani nelle Giunte alla sua Storia da me date alla luce Lib.2. Cap.9. così scrisse: *E feciono la Legge, che ancora si chiama Longobarda; e tengono ancora e' Pugliesi, e gli altri Italiani in quella parte, dove danno Monualdo, overo i volgare Monovaldo alle donne, quando s' obbligano in alcun contratto; e fu buona e giusta Legge*. Allorchè dunque si maritava una donna, non ne seguiva, che il marito acquistasse il *Mundio* o tutela della medesima; ma necessario era, che lo comperasse, per così dire, dal padre, fratello, o altro parente d' essa, mediante il prez-

prezzo, che si accordava fra loro. Questo prezzo si appellava *Meta*, *Mephium*, *Methium* nelle Leggi d'essi Longobardi, voce che i Chiosatori interpretano con chiamarla *donationem Sponsalitiam vel Nuptialem*. La stimo io più tosto *Sposalizia*, perchè secondo la Legge 178, e seguente del Re Rotari, nel giorno, che si celebravano gli Sponsali, si soleva anche costituire, e per lo più pagare la *Meta*. Veramente era chiamata Donazione: pure non disdice il dirla una specie di Compera; perchè, siccome hanno osservato il Martinio, e il Vossio, la voce *Meta* o *Methium* è formata dal Sassonico *Meden* significante *mercede conducere*. Che se moriva il marito, seguitava la donna ad essere sotto il *Mundio*, o sia sotto la podestà di chi era Erede di esso marito. Che s'ella voleva passare alle seconde Nozze, se il nuovo marito intendeva di acquistare il Mundio di essa, come s'ha dalla Legge 182. del Re Rotari, *de suis propriis rebus medium pretii, quantum fuerit dictum, quando eam primus Maritus sponsavit, pro ipsa Meta, dare debeat ei, qui heres proximus mariti prioris esse inveniebatur*.

Si maraviglierà taluno all'udire, che i mariti doveano pagare per conseguir la tutela, e podestà sopra le moglj. Ma cesserà la maraviglia in riflettendo, essere anche oggidì familiare in molti Luoghi la Donazione *propter nuptias*, che fanno gli uomini alle donne. Aggiungasi, che presso gli antichissimi popoli in uso fu, che i mariti costituissero la dote alle moglj, o almen loro facessero un dono conveniente al loro stato, come si ricava dai Libri dell'antico Testamento, e dagli Scrittori profani Omero, Diodoro, ed altri, che non occorre ricordare. Questo Rito si osserva tuttavia fra i Turchi. Perciò sembrava, che il marito per una forma di compera acquistasse la moglie. Vero è nondimeno, che vantaggio ne potea provvenire al marito. Mancando di vita le moglj senza figlj, i mariti secondo le Leggi ne erano Eredi. Veggasi la Legge 2. Lib. VIII. del Re Liutprando; e in una Longobardica di Arrigo I tra gli Augusti

gusti fu parimente deciso, che *uxori sine filiis amborum, decedenti* il marito succedesse nella piena eredità. Anche i fratelli se godevano il Mundio delle sorelle ne guadagnavano la loro porzione. Che se per avventura alcuno uccideva, o offendeva, o calunniava, o faceva giurare una donna, la pena imposta al Reo, si pagava a coloro, *ad quos Mundium de ea pertinebat*. Tralascio altri vantaggj. Ma uno merita d'essere riferito. Cioè se una fanciulla, o vedova libera, promessa con gli Sponsali ad alcuno, spontaneamente bensì, ma *sine voluntate patris, vel fratris, vel ejus, ad quem Mundium pertinebat*, contraeva Matrimonio con altro uomo libero: allora il marito, che l'avea presa, era condannato dalle Leggi a pagare venti soldi d'oro a chi teneva il Mundio della donna, e questo *pro anagrip*, cioè per la sua insolenza; e venti altri soldi *propter Faidam*, affinchè i parenti non nudrissero nemicizia contro di lui, e non ne facessero vendetta. Ciò costa da alcune Leggi dei Re Rotari, e Liutprando. Era delitto anche il prendere in moglie una figlia altrui senza consentimento del padre, o de' fratelli, o degli Agnati, tuttochè essa non avesse contratti gli Sponsali con altra persona; e il marito era sottoposto alla pena suddetta. Ma secondo la Legge 182. di Rotari era permesso alle vedove il prendere a loro arbitrio un'altro Consorte, purchè Libero. E perciocchè non mancavano uomini, che ubbriacati dalla passione, o sedotti dalle carezze delle femmine, cadevano in eccessi, costituendo smoderate Mete alle medesime: vi provvide il Re Liutprando colla seguente Legge 35. del Lib. VI. *Si quis*, dic' egli, *Conjugi suæ Metam dare voluerit, ita nobis justum esse comparuit, ut qui est Judex* (cioè Conte, o del numero de' Magnati) *dare debeat, si voluerit, Solidos CCCC. amplius non. Et reliqui Nobiles homines dare debeant Solidos CCC. amplius non. Et si quiscumque alter homo minus dare voluerit, det quomodo convenerit*. Non ha bisogno di spiegazione una tal Legge.

E pure questo non era anticamente creduto bastante

per le donne. Si aggiunse il *Morgincap* mentovato di sopra, che la maggior parte de' mariti donava alle nuove moglj. Questa parola Tedesca significa *Dono della mattina*. Cioè a poco a poco s'introdusse l'usanza, che dopo la prima notte della loro unione, o per ricompensa delle fatiche tollerate dalle giovinette, o per premio di averle trovate vergini, i mariti facessero loro un'altro dono, consistente non già in una gioja, in una veste, o altro simile ornamento, ma bensì in obbligare ad esse una parte de' proprj beni. E che questo dónativo, chiamato *Morgincap*, fosse diverso dalla precedente *Meta*, chiaramente si raccoglie dalla Legge V. del Re Astolfo. Ancor quì giudicò bene il Re Liutprando di mettere freno alla pazzia degli uomini. Cioè nella Legge I. Libro II. ordinò, che tal Dono fosse confermato da pubblico Strumento con aggiugnere: *Tamen ipsum Morgincap volumus, ut non sit amplius, nisi quarta pars de ejus substantia, qui ipsum Morgincap dederit*. Il dar meno era a tutti permesso. Per quanto si può immaginare, questa speranza di raccogliere un considerabile Morgincap, dovea essere in que' tempi un possente motivo di conservare con gelosia la loro verginità, acciocchè se il marito si fosse avveduto, che non l'aveano ben custodita, negasse loro il Dono della mattina. Perciocchè questo non si dava, come dicemmo, se non dopo la prima notte del commercio maritale. Che anche tra i Franchi, siccome Nazione Germanica, fosse in uso il *Morgincap*, l'osservò il Gallaude nel Trattato *de Franço-Alodio*, e il Baluzio nelle Note ai Capitolari. Celebre è a questo proposito un passo di Gregorio Turonense, il quale riferendo i patti stabiliti nell'anno 588. fra Childeberto, e Guntranno Regi, così scrive: *De Civitatibus vero, hoc est Burdigala, Lemovica &c. quas Gulesuindam germanam Domnæ Brunechildis tam in Dote, quam in Morganegiba, hoc est matutinali dono* (questo forse è una giunta) *in Franciam venientem certum est adquisisse &c.* Abbiamo Strumenti rapportati dal Baluzio, dove i mariti donano *quartam portionem* de' loro beni

beni *dilectæ Conjugi suæ*; e quivi chiaramente è detto, che si soleva costituire il Morgincap *alia die post noctem nuptialem, qui est dies votorum nostrorum*. Dissi permesso agli uomini di donare alle mogli la *quarta parte* delle loro sostanze (il che oggidì parrebbe una pazzia), e non più, ma v'erano persone sì perdute nell'amore femmineo, che al dispetto delle Leggi donavano loro anche la *terza parte*. Ne resta una pruova in uno Strumento dell'anno 873. da me aggiunto alla Cronica del Monistero di Casaurea, in cui è consegnato a que' Monaci, *quidquid eidem Gundi uxori quondam Justinis pertinebat a parte viri sui, videlicet Tertiam portionem de omnibus rebus suprascriptis, quæ ei in die votorum Vir suus dederat*. Oggidì nel Regno di Napoli, secondo le Leggi della Prammatica, se intende una donna dopo la morte di godere il Lucro dotale, appellato *Antefatto*, dee tagliarsi i capelli, e metterli sopra il cataletto del Defunto. Di tal costume non ho trovato segno presso gli antichi. Ma perciocchè non di rado accadeva, che gli uomini promettevano il *Morgincap*, e poi non attendevano la parola: le donne più caute cominciarono ad esigere, che prima di strignere l'indissolubile nodo essi le assicurassero di questa donazione. Di ciò ho veduto più esempli nell'Archivio de' Canonici di Modena, ma solamente uno ne citerò dell'anno 1185, cioè uno Strumento di Matrimonio, in cui lo Sposo dice: *Manifesta causa est mihi, quoniam die illo, quando te sponsavi, promiseram tibi dare justitiam tuam secundum Legem meam in Morgincap, id est quartam portionem omnium rerum mobilium & immobilium, quas nunc habeo, aut in antea habuero. Nunc autem, si, Christo auxiliante, te mihi in Conjugio sociavero, suprascriptam quartam, &c. tuæ dilectioni do, cedo, confero, & per præsentem Cartam Morgincap in te habendum confirmo, ut facias exinde a præsenti die tu, & heredes tui, aut cui vos dederitis, quicquid volueritis ex mea plenissima largitate.* Si osservi, come il Morgincap, che fu una volta dono arbitrario, e gratuito, era divenuto di obbligo, inter-

pretando io così *justitiam secundum Legem*; e che tal donazione era non ristretta alla vita delle moglj, ma piena ed assoluta. Sicchè costava ben caro il procacciarsi una compagnia nei tempi antichi, e molti si rideranno della goffaggine di allora. Tuttavia si vuol ricordare, che prima dei Longobardi, a tenore dell' Authent. *Praeterea*, *C. Unde vir & uxor*, si doveva alla moglie non dotata la Quarta ne' beni del marito ricco. Son quì da udire i Giurisconsulti, che secondo l' uso loro amplificano, o limitano quella Legge. Non lieve divario ancora passa fra gli antichi tempi, e i nostri; perchè allora il Morgincap si conservava per lo più in casa del marito, cioè qualora essa premoriva, o lasciava de' figlj: ma oggidì non rade volte la Dote si consuma nell' eccessivo lusso, e ne resta poscia il debito. Niun Secolo è esente da qualche pazzia.

Oltre al *Morgincap* solevano i Franchi ed anche gli stessi Re ed Imperadori, costituire la Dote alle loro Spose, che veniva ad essere la *Meta* o *Mezio* de' Longobardi. Ho io dato alla luce lo Strumento, in cui Lodovico II. Augusto nell' anno 850. costituisce in dote ad Angilberga sua Sposa *Curtem juris nostri*, *quae dicitur Campomiliacio*, *quae sita est in Comitatu Mutinensi*, *& Curtem*, *quę dicitur Curtis Nova*, *quae est in territorio Regensi*. Affinchè i Mariti non si lasciassero avviluppare dall'arti donnesche, il Re Liutprando nella Legge 49. Lib. VI. ordinò, che non fosse lecito il donare ad esse, *nisi quod eis in die votorum in Mephio & Morgincap dederint*. Forse altre Leggi aveano i Franchi. Certo è almeno, che le Regine ed Imperadrici, perchè si credevano non legate dalle ordinarie Leggi, non cessavano di carpir nuovi doni da' lor Consorti. Sopra l'altre fu eccellente in questo mestiere la poco fa nominata Angilberga Imperadrice. Più Documenti ho io pubblicato di Donazioni a lei fatte dall'Augusto suo Consorte Lodovico II. Ne citerò quì una sola. Nell' anno 870, come costa da un suo Diploma, le donò *Sextum Cortem nostram in Comitatu Cremonensi*, *sed & Cortem nostram Leocarni in Comitatu* *Sta-*

Stationensi (cioè nel Contado di Anghiera sul Lago Maggiore, che abbracciava Locarno), *simulque Atticianum Cortem nostram in Comitatu Dianensi*. Non meno mostrossi liberale verso Teotberga Regina sua Consorte Lottario Re di Lorena, Fratello del suddetto Augusto Lodovico II, Principe famoso nella Storia Ecclesiastica per le sue pazzie in favore di altra Donna. Imperciocchè, siccome apparisce da un suo Diploma esistente in San Sisto di Piacenza, nell'anno 867. le diede *in Pago Gracianopolitano Bellinsua, in Mauriacense, Januensi, Lausonensi, Anausensi, Scudensi, nec non & in Pago Lugdunense Villas quorum sunt hæc vocabula: Cavurgum, Lemningum, Novelicium, Mariacum, Aquis, Ariacum, Sugenadum, Primiacum, & Montem Sancti Martini, Auersiacum, Belmontem, Talgurium, Ducziadum, Marlindum, Virilgum, Durerium, Toducium, Columnam, Haltingum, Montiniacum, & quidquid ex ipsis rebus in Grosona sitæ sunt, quatenus eas perenni jure ad proprium pertineat*. Tali notizie serviranno anche a far conoscere, fin dove si stendessero gli Stati di esso Re Lottario, da che partì col Fratello Imperadore l'Eredità di Carlo Re di Provenza, lor comune Fratello. Parimente Berengario I Imperadore nell'anno 920. con suo Diploma donò *Curtem nostræ proprietatis de Prato Plano finibus Placentinis* all'Augusta Anna sua Consorte.

Dicemmo, che senza assenso o licenza del suo Mundualdo nulla poteano le Donne vendere o alienare. Ma ritrovandosi talvolta de' Mundualdi, che dimentichi del loro ufizio, e prevalendosi della debolezza del sesso femminile, in danno loro convertivano la propria autorità: il Re Liutprando ordinò, che volendo una Femmina, anche col consenso del Marito suo Mundualdo, vendere alcuno de' beni suoi, dovessero intervenire al Contratto anche due o tre Parenti del suo sangue, acciocchè osservassero, se da qualche frode, inganno, o violenza fosse tratta ad alienare il suo. Questo rito si osserva tuttavia in Modena, ove possano restar lese le Donne. In

una Donazione di molti Stabili fatta nell'anno 1017. da *Bonifazio Marchese* figlio del fu *Tedaldo* parimente Marchese, e da *Richilda* sua Moglie, Figlia del già Conte del Palazzo *Giselberto* al Regio Monistero di Nonantola sul Modenese, essa Richilda protesta di far ciò *una cum noticia de propinquioribus parentibus meis, quorum nomina eorum Lanfrancus & Maginfredus germanis meis*. Questo Lanfranco era anch'egli Conte del Palazzo, e suo Fratello Conte di qualche Luogo. Negli Stati eziandio della Chiesa Romana si vede, che le Donne maritate non poteano donare nè pure alle Chiese senza il consenso del Marito. Vedesi fatta nell'anno 967. all'antichissimo Monistero di Subiaco una donazione da *Rosa Nobile Donna*, *consentiente mihi Benedicto Mansionarium viro meo*. Ma rimaste Vedove poteano senza tal solennità donare. Allo stesso Monistero nell'anno 1052, *Domna Imilia nobilissima Comitissa, quæ olim Domnus Donadeus Conjugem fuit, habitatrice in Palestrina*, fece una donazione di molti Beni, e ciò senza l'assistenza di alcun de' Parenti.

Già s'è osservato nel Cap. XV. che maritandosi una Donna Libera con un Servo, era permesso ai suoi Parenti di darle quel gastigo, che più loro piaceva. Non facendolo essi, la medesima diveniva Serva del Re, ed era posta nel, per così dire, Serraglio Regio a filare, e non già a disonesti impieghi. Io non vuo' qui lasciar di dire qual fosse la pena statuita dalla Legge Ripuaria Tit. 59. §. 18. a questo delitto. *Si ingenua Ripuaria Servum Ripuarium secuta fuerit, & Parentes ejus hoc contradicere voluerint, offeratur ei a Rege, seu a Comite, Spatha & Conucola* (onde viene *Conocchia*, o sia Rocca in Italiano). *Quod si Spatham acceperit, Servum interficiat. Si autem Conuculam, in servitio perseveret*. Era ben dura la condizion della Spada; ma s' intende di traffiggere un' uomo già imprigionato e legato. Quali poi fossero i costumi, le virtù, e i vizj delle Donne in que' tempi, non possiam ben conoscerli. Probabilmente poco diversi furono da quei di adesso. V' erano Donne pie, pru-

prudenti, caste, non ne mancavano delle scellerate ed impudiche. La Libidine anche allora faceva le sue parti, e non erano cose rare gli adulterj. Se l'Adultero e l'Adultera si trovavano convinti, erano condannati alla Servitù, e il Fisco Regio ne diveniva padrone. Ai Conti, cioè ai Governatori, apparteneva l'incombenza di cercare e punire questi delitti. Che anche alcuni Vescovi una volta conoscessero tali cause, l'abbiamo accennato nel Cap. 13. Colta una Donna, che consentisse a toccamenti impudici era permesso al Marito *in eam vindictam dare, sive in disciplina, sive in venditione* (cioè potea venderla per Serva), *veruntamen non occidatur, nec ei scematio corporis fiat*. Se l'impudico non potea pagare la pena, era consegnato al Marito anch'egli *in disciplina, vel venditione*. Così il Re Liutprando; poichè prima secondo le Leggi del Re Rotari, era lecito al Marito di uccidere la Moglie e l'Adultero colti in quel misfatto: la qual Legge dura tuttavia in Modena ed altri Luoghi. Si scatenarono poi i vizj nel Secolo X, ed allora la disonestà fu senza briglia. Fino i Preti per questo vizio divennero diffamati, e nel seguente Secolo gran difficoltà si provò a distorli dalle Concubine, ch'essi diceano di tenere per moglj, dicendo, che non dovea negarsi loro ciò che si concedeva ai Greci. Ma nè pure allora mancarono Donne e Principesse di gran Pietà, Prudenza, e illibatezza di vita. Celebri spezialmente si renderono *Matilda Contessa* Duchessa di Toscana, e Signora di altre Città, e *Adelasia*, o sia *Adelaide Marchesana di Susa*; avendo anche amendue dati segni di molto valore. Nè si dee tacere, che in que' tempi due sorte di Matrimonio furono in uso, cioè il Solenne fatto con pubblico Rogito, e benedetto dal Sacerdote; e l'altro Clandestino, cioè fatto in segreto, e senza testimonj; e contuttociò ancor questo era permesso o tollerato. Fu poi abolito nel sacro Concilio di Trento. Mancato di vita il primo Marito, poteano le Vedove passare ad un Secondo; nè ciò fu mai vietato dalla Chiesa Latina. Abborrivano all' incontro i Greci la Bigamia,

e penitenziavano chi due volte si maritava: onde poi nacque l'Impedimento della Irregolarità per chi voleva ascendere agli Ordini Sacri. Però in que' tempi più rare che oggidì erano le seconde Nozze. Ne parleremo di nuovo al Cap. 33.

Dissertazione Ventesimaprima.

Dello stato dell' Italia, dell'abbondanza d'abitatori, della coltura delle campagne, mutazione delle Città, felicità e infelicità de' Secoli barbarici.

Fuori dell'istituto mio sarebbe il ricercare, come abbondasse di Popoli l'Italia, allorchè fioriva la Repubblica e l'Imperio Romano. S'ha da fare questa ricerca per li tempi, ne' quali stettero le nostre contrade sottoposte alle Nazioni Settentrionali, per formarne un paragone co' tempi presenti. Allorchè i Longobardi calarono in Italia, trovarono indebolito non poco questo felicissimo paese per disgrazie frescamente patite. Nell'anno 565. tal guasto avea fatto in queste Provincie la Peste, che assaissime migliaja di persone erano perite, e vedevansi Città e Ville ridotte all' infelicità dei deserti. Appena tre anni dopo tanta calamità erano passati, che quella ferocissima Nazione piombò addosso ai poveri Italiani, alle miserie de' quali s' era anche aggiunto una terribil Carestia. Paolo Diacono Lib. 2. Cap. 26. de Gest. Langob. è quegli che parla: *Non erat tunc virtus Romanis* (cioè a' Sudditi del Romano Imperio), *ut resistere possent: quia & pestilentia, quę sub Narsete facta est, plurimos in Liguria & Venetia extinxerat; & post annum, quem diximus fuisse ubertatis, fames nimia ingruens universam Italiam devastabat*. Poco stette a crescere il flagello: imperciocchè Clefo Secondo Re de' Longobardi, uomo crudele, *multos Romanorum viros potentes, alios gladio exstinxit, alios ab Italia exturbavit*. Peggio avvenne sotto i Duchi nel tempo che governavano il Regno, scrivendo il suddetto Storico, che *spo-*

ſpoliatis Eccleſiis, Sacerdotibus interfectis, Civitatibus ſubrutis, Populisque, qui non more ſegetum excreverant, extinctis (exceptis his regionibus quas Albuin ceperat), Italia ex magna parte capta, & a Langobardis ſubjugata eſt. Fra tante diſavventure patite da que' Popoli, che ricuſavano di ricevere per padrona quella beſtial gente, ſi può credere, che l' Italia cangiaſſe faccia, con reſtar deſolate moltiſſime Città, e ridotta incolta non poca parte delle campagne. Ad accreſcere i mali concorſero nell'anno 590. le guerre moſſe da due parti contro i Longobardi, cioè dai Franchi, e dai Greci, che riempierono di ſtragi e d' incendj il paeſe, e ricuperarono Modena, Mantova, ed Altino. Da lì a non molto ſcaricarono eſſi Longobardi il loro furore ſopra le Città tuttavia ubbidienti all'Imperio Romano, o ſia de' Greci. Padova preſa fu data alle fiamme, e d'ordine del Re Agilulfo ſpianata. Cremona, Breſcello, ed altri Luoghi provarono lo ſteſſo barbarico trattamento. Reſtavano in potere degli Auguſti il Ducato Romano, l'Eſarcato di Ravenna, Napoli con altre Città marittime, ma non v'era anno che non foſſero i loro territorj infeſtati dagl'inquieti Longobardi. La ſteſſa Regina delle Città Roma, finchè durò il Regno di coſtoro, per gl'infiniti diſaſtri che patì, a poco a poco andò ſcadendo dall' àntica ſua dignità e bellezza. Fa dell'infelice ſuo ſtato menzione un' Epigramma del Secolo VII. o pure VIII. ch'io ho dato alla luce. In eſſo è diſegnata la retrograda fortuna di quella Città, con quel verſo, che anche era ſtato citato da Apollinare Sidonio nel Libro IX. Epiſt.14. cioè,

Roma, tibi ſubito motibus ibit amor;

il quale riletto al roveſcio dice lo ſteſſo, e dovette una volta parere qualche maraviglioſa coſa.

Da queſto poco ſi può comprendere, in che deplorabile ſtato ſi trovaſſe una parte d'Italia, prima che i Franchi ſe ne impadroniſſero. L'altra nondimeno, che ubbidiva ai Longobardi, non avea di che lagnarſi della pro-

propria fortuna. S'ammansò a poco a poco quella fiera gente, si accomodò ai costumi civili dell'Italia; e i Popoli godendo nel cuore del Regno la pace, non conoscevano altra guerra se non quella, che si faceva fuori de' confini contro de' suoi nemici. Buona giustizia era fatta, si potea portar l'oro in palma viaggiando; e per conseguente tornò la popolazione nelle Città, e Ville, la fertilità nelle coltivate campagne. Deposero i Longobardi gli errori d' Ario, s'imparentarono coi Romani, cioè con gli antichi abitatori d'Italia; e laddove ne' primi tempi di questo nuovo Regno essi Romani, per attestato di Paolo Diacono, doveano *tertiam partem suarum frugum Langobardis persolvere*, nel progresso de' tempi tolta fu questa diversità di trattamento, e divenuti Romani, e Longobardi un Popolo solo, la stessa misura di tributi fu imposta ad ognuno. Sotto i Re, ed Imperadori Franchi miglior fortuna e quiete lunga si godè in Italia, laonde si può credere, che maggiormente allora crescesse quì la copia degli abitatori, essendo questo un frutto ordinario della Pace. Ma appena colla morte di Carlo il Grosso Imperadore cessò di signoreggiare in Italia la Schiatta di Carlo Magno, che la discordia insorta fra i pretendenti a quello Regno, cioè fra Guido, e Berengario, tutto lo sconvolse, e riempiè di guaj, con facilitar anche alla barbarica Nazione degli Ungheri la via per venire a saccheggiar buona parte d'Italia per anni parecchi. Sino ad Ottone il Grande, primo fra gl' Imperadori Tedeschi, durò questa malattia nelle contrade Italiane. Ora quand' anche supponessimo, che prima del Mille fosse ben popolata l'Italia, tuttavia è da dire, che il presente suo stato è senza paragone troppo superiore a quello d'allora. Non può esser in primo luogo, che que' tempi abbondassero di tante famiglie contadinesche, come oggidì, perchè non solamente ne' monti, ma anche nel piano, troppo frequenti erano le Selve. Per significare una Selva, i Longobardi sovente si servirono della voce *Gajum*, *Gazium*, *Gagium*, *Waldum*, e *Gualdum*, che viene dal Germanico

manico *Wald*, denotante un Bosco. Nel Tomo VIII dell' Italia sacra dell' Ughelli, ove si parla de' Vescovi Beneventani, Arichis Principe dona al Monistero di Santa Sofia nell'anno 774, *Ecclesiam S. Petri, quæ ædificata est in Galo ..... Ecclesiam S. Abundi, quę sita est in Galo &c. & ex ipso Galo circa ipsum Ecclesiam largiti sumus in Monasterio S. Sophiæ territorium longitudine milliaria duo, latitudine unum &c.* Son quivi altri simili passi; ma dapertutto sembra che fosse scritto *Gajo*. In un Diploma di Carlo Magno dato alla Chiesa di Reggio, e prodotto dall' Ughelli, vien mentovato *Gajum nostrum, quod in Luciaria conjacet, & nunc noviter excolitur*. Per disegnare una Selva, parimente si servirono gli antichi della voce *Foresta*, che molti derivano dalla Lingua Germanica, siccome ancora dalla voce *Bosco*, indubitatamente d'origine Tedesca, e che perciò passò anche nella Franzese. Sembra medesimamente, che usassero *Brolium*, o *Broilum* per una Selva cinta di muro per tenervi Fiere, e animali da caccia, oggidì *Parco*. Ne' Capitolari di Carlo Magno all' anno 800 abbiamo *Lucos nostros, quos Brogilos vulgus vocat*. Ma appresso i Milanesi *Brolium* fu adoperato per significare un Giardino, oppure un luogo cinto di mura, o siepe, e piantato di pomi, e d' altri Alberi fruttiferi. *Brollo* lo chiamano i Modenesi. Nell' Italia sacra Tom. IV, uno Strumento di Adalberto Vescovo di Bergamo dell' anno 915. s'incontra *Casa cum Brolio uno tenente, cum muro circumdata, seu arboribus*. S. Girolamo nel Cap. III. d' Ezechiele interpreta *vivarium*, o *conclusum locum* quello, che ivi è *Peribolon*, da cui pretendono alcuni nato il nostro *Broglio*. Ottavio Ferrari fu di parere, che il Luogo, in cui si raunano i Nobili Veneti per trattare della distribuzion delle cariche pubbliche, fosse chiamato *Broglio*, perchè fosse un recinto con alberi. Ma non si confà con questo il *far Broglio*: però vedi qui sotto il Cap. XXXIII alla parola *Imbrogliare*. Sogliono anche i Napoletani, e Romani chiamar *Macchia* una Selva minore. Il Menagio da *Dumus*

mus deriva *Macchia* : è cosa da ridere . Viene da *Macula* . Nella Cronica del Volturno all'anno 988. si legge *usque ad Macula Johannis Atissani* . Probabilmente con metaforico nome chiamarono gli antichi *Macchie* ne' campi quei cespuglj , e spineti , che saltano su quà e là , ove non son coltivati . *Macchie* , e *Macchioni* sono appellati dai Modenesi ; e i Napoletani dovettero trasportar questo nome ad una Selva di non molta estensione . V' erano una volta paesi piantati di determinati Alberi , i nomi de' quali durano tuttavia , come *Cerreto* , *Laureto* , *Rovereto* , *Saliceto* , *Albareto* , *Persiceto* , *Frassineto &c.*

Ora anticamente abbondava l'Italia di Selve, e Boschi, ed anche smisurati, che col tempo si andarono riducendo alla coltura : il che senza dubbio è avvenuto alla Germania , dove più non si mira quella esorbitante copia di Selve , delle quali parlano gli antichi . Vegganfi le vecchie Carte Italiane ; vi si troveranno innumerabili Selve , delle quali non rimane vestigio . Astolfo Re de' Longobardi circa l'anno 752, come apparisce da un suo Diploma , donò a Lopecino Vescovo di Modena *Curtem nostram , quæ dicitur Zena , territorio Mutinensi* , *Sylva jugis numero quingentis* , *coherentes ibi a tribus partibus Gajo nostro, qui pertinere videtur de ipsa Curte Zena, de quarta vero parte percurrente fluvio, qui nominatur Scultenna.*. Dura tuttavia nel Territorio di Bologna la Villa di Gazzo, o Gaggio, formato del *Gajo* o Bosco Regio, che era in quelle parti, da che fu esso ridotto a coltura. Apparteneva questa una volta al distretto di Modena , e si vede un Decreto di questo Popolo dell' anno 1255, *ut fodiantur Dogaria Sancti Cæsarei* , *Zenę* , *Panarii* , *Gazi* , *Panzani* , *Nonantulæ* . Ivi ancora fu stabilito di far l' Estimo delle terre *de S. Ambrosio* , *de Villa Ronchi* , *Gazio* , *Panzano* , *Zena* , *S. Cæsario* , *Bazano* , *Castro*, *Crescente* , *Ravarino* , *Nonantula &c.* Il Bosco chiamato oggidì di Nonantola , non so se fosse parte della Selva, o del Gajo mentovati nel Diploma suddetto . Quante altre Selve avesse l'insigne Monistero Nonantolano, lo vedre-

mo

mo più abbaſſo. Che ſomiglianti Selve una volta ſi trovaſſero alle rive dei Fiumi, l'oſſervò anche ne' ſuoi tempi Apollinare Sidonio nell'Epiſt. V. Lib. I, dove ſcrive d'aver mirato *ulvoſum Lambrum*, *Cæruleum Adduam*, *velocem Atheſim*, *pigrum Mincium*, *&c. quorum ripæ torique paſſim quernis acerniſque Nemoribus veſtiebantur*. Que' Boſchi ora indarno ſi cercano. Nè ſolamente gran copia v' era di Selve, abbondavano anche le Paludi circa i Fiumi del Regno Longobardico, e maſſimamente dove il Po, e l'Adige mettono in Mare. Ora noi troviamo belle, e feconde campagne in que' ſiti, da che ſi cominciò dapertutto con argini a tenere in briglia i Fiumi. Ma ſe poteſſimo avere una mappa degli antichi Secoli, ſcorgerebbeſi una gran differenza fra il paeſe di allora, e quello di oggidì. Nè ſolamente fu queſta una diſavventura de' tempi barbari. Anche regnando i Romani, l' Emilia, la Flaminia, e la Venezia erano occupate da Paludi, Laghi, e Boſchi in gran quantità. Per teſtimonianza di Vitruvio Lib. I. Cap. 4. reſtava oppreſſo da molte *Paludi* tutto quel tratto di paeſe, che è tra Altino, Aquileja, e Ravenna. Sappiamo anche da Strabone Lib. V. che *omnis Regio hæc majorem partem Paludibus abundat*. Avanti avea egli detto, parlando di Breſcia, Mantova, Reggio, e Como: *Hę Vrbes longe ſupra Paludes jacent*. E di molte Città della Venezia egli ſcriſſe: *quarum alię inſularum more cinguntur aquis*, *aliæ alluuntur mari aliqua ex parte*, *quæ in Mediterraneis ſupra Paludes ſunt*. Atteſta anche Erodiano, *ſtagna*, *&* *Paludes inter Altinum*, *&* *Ravennam enavigata fuiſſe*. Pertanto quel fertile paeſe, che forma oggidì il territorio di Ferrara, altri abitatori non avea ne' vecchj Secoli, che peſci, e rane, e non per anche era nata quella nobil Città. Come ſteſſe Ravenna, ce lo dirà Apollinare Sidonio, che vi paſsò, Lib.I. Epiſt. 8. ad Candidianum. *Te municipalium ranarum loquax turba circumſilit*. *In qua Palude indeſinenter rerum omnium lege perverſa, muri cadunt atque ſtant*, *turres fluunt*, *naves ſedent*, *ęgri deambulant*,

lant, Medici jacent &c. Tu vide qualis sit Civitas, quæ facilius territorium potuit habere, quam terram. Cioè stende ben lungi il suo territorio e distretto, ma ha poche terre arabili. Bologna parimente, e Modena gravi incomodi pativano dalle acque stagnanti. Fino da' tempi della Romana Repubblica fra queste due Città, e nella Via Emilia, s' incontravano Boschi, e Paludi, che ristringevano molto il passaggio. Veggasi ciò, che scrive Galba a Cicerone fra le sue Famil. Lib. X, e Appiano Lib. 3. Bellor. Civil. Di peggior condizione ancora fu Modena ne' Secoli susseguenti. Truovasi ella bensì ne'tempi delle guerre civili di Roma appellata da esso Appiano *Urbs felicissima*, da Cicerone *firmissima, & splendidissima Populi Romani Colonia*, e per la sua ricchezza da Pomponio Mela assomigliata *Patavio, & Bononiæ*. Ma sì ella, che non poche altre Città nel Secolo IV. soggiacquero ad orrende calamità.

Odasi Santo Ambrosio, che circa l' anno 388. così scrisse nell'Epist. 39. a Faustino. *De Bononiensi veniens Urbe, a tergo Claternam, ipsam Bononiam, Mutinam, Regium derelinquebas; in dextera erat Brixillum; a fronte occurrebat Placentia &c. Te igitur semirutarum Urbium cadavera, terrarumque sub eodem conspectu exposita funera non te admonent &c.* Ecco in che miserabile stato si trovassero allora queste Città, non sappiamo se per le guerre di Costantino il Grande, o per le recenti di Massimo Tiranno. Che Modena non risorgesse da lì innanzi, cagione ne fu la lunga izza, cominciata fra i Longobardi, e Greci padroni dell' Esarcato. Era questa Città da quella parte il confine del Regno Longobardico, e però sottoposta alle continue incursioni, e molestie de' nemici. Allora i Fiumi e torrenti senza freno alcuno scorrevano per le campagne, con giugnere al alzare il terreno sopra l' antico suolo di Modena parecchie braccia. E o sia per questa desolazione, o perchè il Re Liutprando fondò all' Occidente di essa Modena sulla Via Emilia (appellata Claudia nelle vecchie Carte) *Città nuova*: la maggior parte del Popolo passò ad

ad abitare in essa Città nuova. Così lagrimevole era tuttavia l' aspetto di Modena nel Secolo X, come s' ha dallo Scrittore della Vita di S. Geminiano Vescovo, che fiorì in que' tempi, laddove cerca, perchè fosse cotanto decaduta questa Città *olim inclyta inter Æmiliȩ Urbes, locuples, & fertilissima, ȩdificiis murorum, & turrium propugnaculis admiranda &c.* E risponde: *Quod comprobatur esse verissimum, ut assidue cernitur, supradictȩ Urbis solum nimia aquarum insolentia enormiter occupatum, rivis circumfluentibus, & stagnis ex paludibus excrescentibus, incolis quoque aufugientibus noscitur esse desertum. Unde usque HODIE multimoda lapidum monstratur congeries, saxa quoque ingentia prȩcelsis quondam ædificiis aptissima, aquarum crebra, ut diximus, inundatione submersa.* Che la stessa Città nuova non fosse esente da Paludi, si scorgerà da un Diploma di Carlo Magno in favore del Vescovo di Reggio, che accennerò al Cap. XXXV, dove si truovano enunziate *Paludes Civitatis Novæ.* Così in uno Strumento esistente nell'Archivio de' Canonici di Modena dell' anno 1129, si legge: *Domnus Dodo gratia Dei Episcopus Mutinensis concedit enphyteutico jure res illas territoriis, & vineatis, & Boscalivas, & Paludosas juris Ecclesiæ S. Geminiani in loco Albareto &c.* E Giovanni Vescovo parimente di Modena, come s' ha dal Silingardi, e dall' Ughelli, nell' anno 998 dona ai Monaci di San Pietro *Molendinum unum supra Civitatem Mutinam, in loco qui dicitur Carolinus, cum decem jugeribus de terra inter Paludes & Silvas.* Aggiungasi un Diploma di Corrado I Re de' Romani dell'anno 1026, in cui concede a Warino Vescovo *Civitatem Mutinam a tribus miliaribus in circuitu &c. videlicet, Paludes, Sylvas, Aquas &c.* Ma a poco a poco l' industria degli uomini rendè abitabili, e coltivabili quelle campagne; e però nell' antichissimo Statuto MSto di Modena Lib. II. Cap. 56. leggiamo; *Ut quicumque habet terram juxta Stratam Claudiam inter S. Leonardum, & Citanovam ad minus octo bibulcarum, ibi debeat facere unam domum,*

quæ

quæ valeat ad minus sex Libras Mutinenses, & eam habitare, vel habitari facere. Di che valore fosse allora la Libbra Modenese, si può alquanto conjetturare da tali parole.

Se non fossero perite assaissime antiche memorie della Città di Bologna, apparirebbe, che anche il basso paese della medesima ne' vecchj tempi restava deformato da varie Paludi fra essa e il Po. Rapporta il Ghirardacci Lib. II. della Storia Bolognese una Bolla di Papa Gregorio VII. confermante nell'anno 1073. a Lamberto Vescovo di Bologna *Portum, qui cognominatur Galliana* (oggidì Gajana) *cum Ripatico & teloneo, & Paludibus, & Piscariis, & Silvis &c. Monasterium Sancti Anastasii fundatum in fundo Petriculo cum Portu, & teloneo, & Ripatico, cum Silvis & venationibus, cum Paludibus &c. Curtem Milonis cum Portu & Ripatico, cum Silvis, & cum Paludibus & piscationibus &c.* Da questo poco si può immaginare il resto. Che altre Paludi e valli pescareccie s' incontrassero all' Occidente di Bologna, ce ne assicura un Privilegio dato nell' anno 899. da Berengario I Re d' Italia al Monistero Nonantolano del Modenese, in cui comparisce gran copia di Paludi e Selve tanto sul Bolognese, che nei Distretti di altre Città. Ivi dunque è mentovata *Silva ex Curte nostra, quæ dicitur Gena &c. a quarta vero parte Silvas & Paludes una cum Basilica Sancti Martini &c. Silva Comitis. Silva de Lupoleto, seu Silva Murianense. Et Paludes Grumulenses. Silva una in Gayo Lamese*. Inoltre gli conferma *Medietatem de Piscariis nostris in territorio Mantuano in loco Sarmata & Bondeno. Atque alias Piscarias in finibus nostris Regisianis & Flexianis. Tam Silvas, quam pascua, & limites, & Paludes, unde qualescunque piscationes fiunt, exeuntes vel intrantes a Trepontio in josum usque in Fossam latam, et Gambarionem. Cunctas Fossas et Paludes, quæ fiunt de fluvio Bondeno &c. et Lacum de Fulgino ponentem caput in Bondeno. Lacum fatuum. Lacum de Vulpino. Lacum de Duracino Bucineto. Nec non Virginiana cum omnibus*

bus locis ac fossis, et quibuscunque Piscariis &c. Ci fan tali notizie comprendere, quanta fosse una volta l'estension delle Paludi e Selve nel Bolognese, Modenese, Reggiano, Mantovano &c. In tali siti, remoti dal commerzio de' mortali, furono piantati una volta i principali Monisteri, come il Casinense, Farfense, Subbiacense, Volturnense, Bobiense, Pomposiano, Novaliciense &c. con aver poi que' Monaci, e i loro uomini ridotte a coltura quelle Selve e Paludi. Altrettanto avvenne all' insigne Monistero di San Benedetto di Polirone nel di quà del Mantovano. Fu esso fondato in un' Isola tra il Po e il Larione, dov'erano *Silvę et Buscalia juges* (cioè Jugeri) *sexaginta*. Adalberto Azzo Bisavolo della Contessa Matilda gli proccurò poscia *Castrum cum area terræ arabilis modia quadraginta. Silvis et Buscalibus modia mille sexaginta*, con aver dato in cambio al Proposto di S. Michele di Reggio fra gli altri beni vicini ad essa Città *Silvas et Buscalias modia mille triginta*. E Tedaldo Marchese fa menzione *de Palude de Saltu, et Palude de Saliceto*, con donargli *Paludem unam ex integro, quæ vocatur Rotunda cum Piscatoribus &c.* E la Contessa Matilda nell' anno 1115. gli conferma *terras cum Paludibus et Piscationibus et Silvis positis in Curte Quistelli.* Contavansi anche nel basso Parmigiano Laghi e Paludi, come apparisce da un Diploma di Arnolfo Re di Germania dell' anno 894. in cui conferma a Wibodo Vescovo di Parma i suoi Beni, dove si vede enunziata *Corticella una cum Silva & prato uno tenente, quę est capite uno in Systeriore, alio in Lacu qui dicitur Majore; Peciæ duę de Silvis, quarum una est posita in Insula, quę dicitur Sacca cum terris, Paludibus, atque Piscariis, cui cohęret ex uno latere Budrio, ex alio latere Silva Sancti Petri, &c. Altera Pecia de Silva est sita in Gajo de Soranca &c. & Fossa Guittaldi usque ad Lacum Sancti Secundi usque in Silvam de Stagno*.

Di più non aggiungo. Chiunque scorrerà gli antichi Documenti dell' altre Città di Lombardia, dappertutto ritroverà somiglianti esempli o di Boschi, o di Paludi.

Una bella descrizione delle Paludi Adriache già ci diede il Conte Silvestri Nobile di Rovigo. Ma non è perciò da credere, che tanti siti fossero affatto sprovveduti di abitatori. Molti erano i Fiumi, che scendendo dalle montagne andavano a deporre l'acque torbide in quelle Paludi, e solevano ivi formar delle Isole, e de' piccioli colli. Ciò fatto, non mancavano pescatori e Villani, che correvano a piantar colà delle capanne, o per pescare, o per arar la terra, se n'era capace. Rara cosa compariva allora il veder simili casuccie coperte di tegole, da noi chiamate *Coppi*. Il Du Cange avendo trovato nella Storia del Ghirardacci all' anno 1356. *cupatam domum*, stimò quella essere una casa *in modum cupæ seu cupellæ tectam*. Ma altro non vuol dire se non una casa coperta di Coppi. Nelle Isole ed escrescenze suddette que' tugurj si coprivano con canne palustri, o con paglia, da noi chiamata *Paviera* dall'antico *Papyrus*, come anche oggidì si osserva nel Ferrarese, e nelle Valli del Bolognese. Anzi ne' Secoli barbarici non mancavano in siti civili case coperte di paglia. Perciò avendo i Milanesi nel Secolo XII. tumultuariamente rifabbricata la distrutta loro Città, non vi si videro allora se non tetti di paglia. Ed allorchè in onore di Alessandro III Papa si edificò la Città di Alessandria, perchè le case erano di terra meschiata colla paglia, o più tosto coperte di paglia, riportò il nome di *Alessandria della Paglia*. Altrettanto avvenne a *Nizza della Paglia* nel Marchesato di Monferrato. Ebbero anche in uso i Secoli barbarici di coprire i lor tetti con delle *Scindule*, cioè con assicelle di legno, l'una appoggiata all'altra, e conficcate con chiodi. Lo stesso Re Rotari così scrisse nella Legge 287: *Si quis de casa erecta lignum quodlibet, aut Scandulam* (o sia *Scindulam*) *furatus fuerit, componat solidos sex*. Si serve tuttavia la Lingua Germanica della voce *Schindel* in questo senso, E Plinio attesta, che Roma per alcuni Secoli ebbe nella stessa guisa le sue case coperte, Che gran tempo durasse una tale usanza, lo raccolgo da uno Strumento dell'anno 1201, riferito dal Puri-

Puricelli ne' Monumenti *Basil. Ambros.* Trattasi ivi di certa *Lobia* (che ora diciamo *Loggia*) *de Scandolis cooperta, & postea fuit cooperta de Palea, quæ combusta fuit ab igne desuper Ecclesiam veniente*, siccome posta *juxta murum Ecclesiæ beati Ambrosii*. Vedi come tuttavia fossero rozzi i costumi di que' tempi. Non so attribuire ad altro che a questo tanti incendj, che spezialmente nei Secoli XI. e XII. distrussero quasi le intiere Città, fra le quali nominerò solamente Milano, Piacenza, Bologna, Brescia, e Modena, per tacere di tant'altre. Appena si attaccava il fuoco, che questo mattamente si stendeva pel resto della Città. In una Cronica di Padova da me data alla luce si legge: *Anno MCLXXIV. incendium ortum fuit in Padua, per quod combustæ fuerunt 2614. domus, quæ tunc erant ligneæ fragiles, & non Cuppis, sed Paleis & Scandolis contectæ*. Nella Vita di Santo Ansegiso Abate di Fontanella nel Tomo V. Luglio de' Bollandisti si legge: *Porticum de novo fecit, & eam cooperiens, Scindulas ejus ferreis clavis affixit*. Truovansi ancora ne' vecchj tempi case di paglia. In uno Strumento dell'anno 968, Guido Vescovo di Modena concede a livello *Dominico, qui & Franco, camporas pecias tres cum una Casa Palliaricia &c.* Così nel Tomo II. del Bollario Casinense Const. X, Cunimondo Longobardo nell'anno 765. dona *Casam domo cultilem, & omnes tectoras infra ipsam terminationem Scandolicias vel Pallearicias*. Anche il Turrigio Par. 2. de Crypt. Vatic. riferisce uno Strumento del 1030, in cui *Leo Datibus Judex* affitta *Gregorio, qui vocatur de Gizj, medietatem integram de domo solarata Scandalicia*, con questa condizione, *ud si domnum Imperatorem in istam Civitatem exitam, & in ipsam domum stare non potueris, aud ipsam domum fregerint, tam per Imperatorem, quamque etiam infra isto constituto anni de ipsam domum lignamentum fortiorem fregerint, omnia conciare, et de ipso perditum restaurare promitto*. Un buon nome doveano aver lasciato in Roma tre anni prima i Tedeschi, allorchè Corrado I passò colà a prendere la

Corona, Osserva la voce *Conciare Italiana*. Viene non da *Concinnare*, come pensò il Ferrari, ma bensì da *Coma*, *Comtus*, *Comtiare* come scrisse il Menagio. In Germania anticamente coprivano i tetti con canne, secondo l'asserzione di Plinio Lib. XVI. Cap. 36. E Plauto nel Rudente fa conoscere, che anche in Italia se ne vedevano esempli. Perciò non è da stupire se così frequenti e dilatati fossero una volta gl' incendj in Italia. Galvano Fiamma nel Cap. 156. *Manip. Flor.* dopo aver narrato il terribil fuoco di Milano del 1105. soggiugne: *Est sciendum, quod Civitas Mediolani propter multas destructiones non erat interius muratis domibus ædificata, sed ex cratibus & Paleis quamplurimum composita. Unde si ignis in una domo succendebatur, tota Civitas comburebatur. Unde fuit statutum, quod flante vento, nullus in domo ignem succenderet.* Creda chi vuole tanto abbassamento di quella nobilissima Città. Quanto a me son di avviso, che vi abbondassero le case fabbricate di calce e di mattoni; ma perchè molte erano coperte di Scindule, o vogliam dire assicelle, ovvero di paglia, perciò facilmente il fuoco si comunicava dall' una all' altra. Per provvedere a tal disordine, e proccurare il maggior decoro alle Città comandarono poscia i Saggi, che non si potessero più coprire di paglia. Lo Statuto MSto di Ferrara dell' anno 1288, Rub. 223. Lib. II. ha queste parole: *Ad officium prædictorum* (cioè degli Estimatori) *pertineat, ne domus aliqua Paleata, sive de Storiis cooperta sit in Civitate Ferrariæ a terraleis infra. Sed omnes cooperiantur de Copis. Qui contra fecerit, puniatur in XX. Solidis Ferrariensibus, & teneatur tollere coopertorium de Palea vel de Storiis.* Vedemmo di sopra la voce *Lobia* tuttavia usata da' Milanesi. *Loggia* dicono i Toscani. Il Ferrari, e il Monosini trassero Loggia dal Greco *Logejon*. Il Menagio dubitò se venisse da *Locus*: il che non ha garbo. Credo io, che venga da qualche antichissima parola dei Popoli Settentrionali, perchè essa s'incontra nelle vecchie memorie dell' Italia, Francia, e Germania. Anche oggidì i Tedeschi appellano *Laube*

ciò

ciò che in Milano è *Lobia*, e Loggia in Firenze.
Si stendevano negli antichi Secoli, siccome dicemmo, le Paludi e Valli pescareccie da Ravenna fino ad Altino. Ma come oggidì Venezia, e l'Isole adjacenti, e Comacchio sono attorniate dall'acque, e pure abitate: così nè pure allora le Paludi impedivano lo abitare in *Ravenna*, *Spina* Città, *Butrio* diverso a mio credere dal Bolognese, e in altre Città e Castella, delle quali ora niun vestigio rimane. Percioccchè appena per le torbide de' Fiumi restava secca qualche eminenza nelle Paludi, che vi si miravano piantate capanne dalla gente vicina. Queste eminenze erano chiamate *Dorsi*, o *Dossi*, e il perchè se n'intende; o pure *Polesini*, ovvero *Correggi*, benchè si truovi anche *Corrigia* in femminino. Da una parola Greca trasse Gasparo Sardi *Polesine*. Il Menagio la derivò da *Peninsula*; ma nè i Polesini son Penisole, e l'una parola non si confà coll'altra. In un Diploma di Lodovico II Augusto dell'anno 871, rapportato dall'Ughelli nell'Append. al Tomo V, è confermata al Vescovo di Reggio *Insula Suzaria interPadum & Zaram cum fundis &c. qui ab hominibus Pagi ipsius Pullicini nominantur.* Niuna coerenza ha *Pullicinus* con *Peninsula*. In un'altroDiploma di Lodovico III poscia Imperadore dell'anno 900. si legge *cum aliis Insulis, quæ vulgo Pullicini vocantur*. Adunque i Polesini erano Isole, e non Penisole. L'Ughelli corrottamente lesse ivi *Pulcini*. Era a mio credere appellato Polesine quel tratto di Palude, che restava in secco, grande o picciolo che fosse. Nello Statuto MSto di Ferrara dell'anno 1288. il Podestà così giura: *Et dabo operam, quòd Policini divisi aggerentur, ita quod per ipsos aggeres quilibet eques vel pedes possit libere ire.* Erano probabilmente appellati *Corrigium* o *Corrigia*, que' Luoghi dove restavano diseccate strischie di Terra, somiglianti alle correggie di cuojo. Oggidì *Cuora* in que' paesi è nominata la terra paludosa, che comincia a produrre cannette, e indurandosi a poco a poco si rende atta a ricevere capanne. Credo presa tal voce da' Greci, che per tanto tempo signoreggiarono. in Ra-

venna, chiamando essi *Chora* ciò che a noi è Suolo, Campo, Terreno. Molte di queste Cuore o Core unite insieme forse diedero il nome a *Correggio*. Sebbene potè questa voce venire dagli antichi Latini. Fra i vecchj Scrittori *Rei agrariæ* Innocenzo scrive così: *Vallis de fundo suprascripto est. Etiam montem in medio usque in jugalem Corrigiam permittit.* Quì sembra striscia del giogo, schiena o serra della Montagna. Così nelle Paludi s'alzavano strisce e schiene di terra. E ben molti di tali Correggi si truovano nelle memorie dell' antica bassa Lombardia. Pellegrino Prisciano ne' suoi MSti cita una sentenza data nel 1180. da Garsendonio Vescovo di Mantova in una lite *de piscationibus, canalibus, & Lacis in Curte Sermitis a Secla supra adstantibus &c. et in hoc sunt diversa nomina, scilicet Lacus Taurus, Corrigium Gaminetæ, Corrigium Trebatii, Corrigium de Langusculo, et Secla dividit unum Corrigium ab alio. Et flumen Arconinæ, et Lacus Taurus dividit alia Corrigia.* Così in una Donazione fatta nell'anno 999. dalla Santa Imperadrice Adelaide, Avola di Ottone III Augusto al Monistero di San Salvatore di Pavia, troviamo *Dossum Fraxanaria, Corrigia in Tengola, Corrigia Boniverti*. Altri Correggi si truovano nel Testamento di Almerico Marchese dell' anno 948. Ci conducono poi tali notizie a comprendere, che la Città di Correggio, da cui prese il cognome la celebre Casa de' Signori di Correggio, oggidì sottoposta al dominio della Serenissima Casa di Este, dovette sorgere negli antichi tempi dalle Paludi, che erano in quelle parti. S'incontra eziandio nelle vecchie memorie la parola *Mezzano*, con cui erano disegnate alcune Ville, particolarmente situate in vicinanza del Po ne' Distretti di Parma, Lodi, ed altri Luoghi. Furono una volta Isole formate da esso Po, e così denominate, perchè in mezzo all'acque. Ora son Ville nel continente. Ottone Morena nell'antica Storia *Rer. Laudens.* scrive: *Placentini reduxerunt naves usque ad ripam Padi, quæ est versus Placentiam. Sed Laudenses in quodam Mezano, qui Insula dicitur, prælium cum Placentinis incipientes &c.*

&c. Fino a' tempi di Federigo I Imperadore scorgiamo essere stato il territorio di Ferrara pieno di Paludi. Radevico *de gest. Frid. I.* all'anno 1158. racconta per cosa mirabile, che l'armi di esso Federigo Augusto fossero giunte a quella Città. *Ea res*, dic'egli, *incredibilis visa est, eo quod Ferraria, Pado ibidem instagnante, et Paludes impermeabiles faciente, munimento locorum fidens, omnem viciniam suam intrepida et superba rideret*. Grande obbligo ha quella Città a' Principi Estensi per avere ridotto in sì buono stato le campagne in quelle parti.

Tante Paludi per le torbide degli sfrenati Fiumi alzandosi, e seccandosi, giunsero poi a rendersi arabili, ma con restare in molti Luoghi per moltissime braccia coperto l'antichissimo piano, e suolo delle Città. Ciò spezialmente si osserva in Modena, le cui antiche rovine si osservano seppellite ben profondamente a'nostri dì. Scrive Strabone nel Libro V. della Geografia: *Lanam mollem & omnium longe optimam producunt loca circa Mutinam & Scutanam* (leggi *Scultennam*) *flumen*. Molto certamente è in pregio anche oggidì la lana Modenese; ma non sembra corrispondente all'elogio di Strabone, forse perchè mutata con tante alluvioni la faccia del terreno, e la bontà dei pascoli. Essendo pertanto stata ne' vecchj tempi massimamente la Lombardia occupata da tante Selve, e Paludi, ne vien per conseguenza, che di gran lunga fosse minore allora il numero degli abitatori, che oggidì. Ma da che tornò la Pace in queste contrade, e crebbe la cupidigia, e industria delle persone, applicossi la gente ad arginare gli sregolati Fiumi, a seccar le Paludi, a sradicare i Boschi. In uno Strumento della Contessa Matilda dell' anno 1112. presso il Bacchini Storia di Polirone leggiamo: *Terram quamdam, quæ nunc extirpatur, ex parte stirpatam, ex parte cum Silva, quæ est posita in Curia Massæ infra Comitatum Ferrariæ in fundo, quod dicitur Margarino; a secundo capite Palus, quæ dicitur Albolini; ab altero latere Runchus de Johanne Anastasii*. Nel Veronese

una gran Selva occupava il territorio di Nogara. In un Breve di Papa Innocenzo II, scritto a quel popolo circa l'anno 1136, si legge: *Perlatum est ad aures nostras, quod Nogariensem Silvam, quam Comitissa Matildis a Monasterio Nonantulano sub annuali pensione tenuit &c. extirpaveritis, eamque vestris usibus excolatis &c.* Chiamavansi *Ronchi*, e *Roncona* dall'antica parola Latina *Runcare*, i luoghi che dopo sradicate le Selve si riducevano a coltura. In uno Strumento Ferrarese del 1113. abbiamo: *Terram autem illam, quam roncabo, frui debeo per annos tres; postea reddam Terraticum.* Ecco la ricompensa di chi schiantava i Boschi per farne de'campi più utili. In altro Strumento da me prodotto nella Part. I. delle Antich. Estensi è fatta menzione de *Samplis* & *Amplis*. Ho stentato un pezzo a trovarne il significato. Ora dico, essere stati la medesima cosa *Xampla*, e i *Ronchi*. In tale senso, come notò il Du-Cange, si truova *Terra exemplata*, *Exemplatio*, ed *Exemplum*, che è lo stesso con *Xamplum*. Forse vengono tali voci corrotte dal Latino *Exampliare*; e di là non inverisimilmente è nata la parola *Scempio*. Erano appellati *Novales* i campi ridotti capaci dell'aratro. Da questo Roncare, o sia da questo abbattimento di Selve, son poi venuti i nomi di Ville, portanti il nome di *Roncaglia*. Due ne ha il Contado di Modena. Ne hanno altre Città della Lombardia, siccome ancora con altri nomi di *Roncovetere*, *Ronchi*, *Roncaglio*, *Ronca*. Celebratissima fu sopra l'altre la Roncaglia de' Piacentini presso al Po, Luogo vastissimo, e senza alberi, dove anticamente si tenea una mirabil Corte di Principi, e Baroni d' Italia, massimamente allorchè per la prima volta venivano gl' Imperadori Tedeschi a prender le Corone del Regno d' Italia, e dell'Imperio. Arnolfo Storico Milanese all'anno 1047. nomina *Prata Ronchaliæ*, dove Arigo II fra gli Augusti tenne una splendida Dieta.

Quello che conferì non poco ad accrescere le popolazioni in Italia, fu l' esorbitante liberalità dei Re verso le Chiese, e verso i Vassalli, col concedere loro non sola-

lamente le Ville, e Castella, ma anche le Regalie, con restare perciò smunti quasi affatto i Distretti, e Contadi delle Città; di modo che quel paese, che una volta ubbidiva ad una sola Città, e al suo Conte, venne a dividersi in molti, per così dire, *Regoli*. Ognun poscia di questi formava delle Castella, tirandovi quanti abitatori poteva per nobilitare ed accrescere il suo dominio. Ma da che dopo il Secolo XI. le Città d' Italia alzato il capo si misero in libertà, attesero ancora a soggiogare tutti questi Signori o Signorotti, obbligandoli a tener casa nella stessa Città, e a diventarne Cittadini. Così andarono da lì innanzi crescendo le Città, e a riserva di poche, furono tutte forzate ad accrescere il giro delle loro mura. In Napoli, Milano, Firenze, Pavia, Verona, Cremona, Padova, Bologna, Ferrara, e in altre Città non v' ha informato delle cose della Patria sua, che non mostri l' accrescimento delle mura ivi fatto, e quante Chiese una volta erano fuori della Città, ed oggidì son comprese nel suo recinto. Mirando noi poscia lo stato presente d' Italia, troveremo, che, eccettuate alcune poche Città, le quali o non son calate, o son cresciute in popolo, e in fabbriche, perchè quivi abita il Principe, e, a riserva ancor di Livorno, l' altre tutte notabilmente sminuita mostrano la lor popolazione. Ne è cagione l' essere passate in altri paesi quell' Arti, spezialmente della Seta, e Lana, onde cotanto profittavano una volta gl' Italiani; perchè la potenza in mare, e il commercio in Levante, e all' Indie Orientali, si è ridotto in altre Nazioni; e perchè da gran tempo non poca parte dell' Italia è stata sottoposta a' Regnanti, che hanno la lor sede oltre i monti. Potrebbesi nondimeno opporre all' aver noi detto, che le contrade Italiane prima del Mille cedessero di molto alla popolazione de' nostri tempi, ciò che ha l' Anonimo Ravennate; perciocchè secondo lui, *quidam Philosophi Italiam amplius quam septingentas Civitates habuisse dixerunt*. Egli stesso molte ne annovera, delle quali non resta vestigio, anzi nè pur si truova menzione presso gli antichi. Ma quell' Anoni-

nimo, creduto dal P. Beretti Guido Prete di Ravenna mentovato dal Biondo, e dal Galateo, ci ha data una Geografia troppo difettosa, e confusa, mischiando insieme lo stato felice de' tempi Romani con lo scaduto de' Secoli barbarici; e dando nome di Città a' Luoghi, ch' erano semplici Castella, o Ville; e tralasciando poi varie Città, che dopo la declinazione del Romano Imperio fecero buona figura. Per esempio, dopo Piacenza sono da lui annoverate *Julia Chrysopolis, quæ est Parma*; *Becillum*, cioè *Brixellum*, certo antichissima Città al tempo de' Romani, ma che atterrata sotto i Longobardi, da tanti Secoli nulla ritiene dell' antico splendore. Seguita *Tanetum*, che fu solamente un Borgo ne' Secoli antichi; e quand' anche avesse goduto la prerogativa di Città, tutto svanì, nè di lui s' incontra più alcuna memoria. Succede *Lepidum Regium*, *Mutina*, *Forum Gallorum*. Ma questo Foro fu solamente conosciuto dai Romani, e non già dai Longobardi, e Franchi. Dopo Bologna presso l' Anonimo succede *Claterna*, che da tanti Secoli ha perduto ogni nome. Tralascio altri Luoghi. All' incontro niuna menzione fa egli di *Città Nuova* del Modenese, che a' tempi di Carlo Magno era in fiore; e nè pure di *Asolo*, nobil Terra o Città, mentovata in un Capitolare di Lottario I Augusto da me dato alla luce. E quì mi sia lecito di far osservare una particolarità, che si legge in una Bolla di Guiberto Arcivescovo di Ravenna, ed Antipapa sotto nome di Clemente III, con cui nell' anno 1092. conferma ai Canonici della Chiesa di Reggio i loro Beni. Scrive egli così: *Et decimam in Civitate, quę vocatur Regium &c. Et omnes res, quæ sunt in circuitu Civitatis, quæ vocatur Emilia*. Ecco due Città, senza apparire, se fossero disgiunte, o unite. Per me le credo congiunte, cioè l' antica appellata *Reggio*, e la nuova chiamata *Emilia*; siccome in Modena si vede la Città Erculea, che è un' accrescimento della vecchia Città fatto da Ercole II Duca di Ferrara; e siccome anticamente la Città Leonina fu aggiunta a Roma. In una Donazione fatta nell' anno 946.

da

da Adelardo Vescovo di Reggio si legge *pecia una de terra arativa in Civitate Vetere*. Ed Eribaldo Vescovo suo Predecessore in un'altro Strumento del 943. nomina *Ecclesiam Beati Thomæ Apostoli, quę sita est Regio Civitate vetere*. Questa *Città vecchia* ne chiama una nuova, cioè una parte aggiunta dai Reggiani all' antica loro Città.

Ma troppe son le cose, che, per mancanza di memorie, restano tenebrose nell' antichità. Non solamente i Luoghi per le guerre, per gl' incendj, per le inondazioni, e per altre umane vicende, cangiarono aspetto, ma fin mutarono i nomi. Me ne somministra esempi Modena, posta fra due non ignobili Fiumi, chiamati da' Romani *Scultenna*, e *Gabellus*, ma non conosciuti dall' Anonimo Ravennate. Ma *Scultenna* ritiene bensì nelle montagne l' antico suo nome, ma giunto al piano, da più Secoli ha il nome di *Panaro*. Altrettanto è avvenuto a *Gabellus*, chiamato oggidì *Secchia*. Onde mai questa mutazione di nome? Ho io pubblicata una bella Iscrizione, esistente una volta a San Faustino di Rubiera, poco lungi da Secchia, da cui apparisce, che nell' anno 259, Valeriano Augusto, e i suoi figlj PONTEM SECVL. VI IGNIS CONSVMPT. INDVLG. SVA RESTITVI CVRAVERVNT. Sicchè fino allora dovea quel Fiume nominarsi *Secula*, poi *Secla*, e finalmente *Secchia*. Come poi in sì poco tempo dopo Plinio si cangiasse quel nome, chi mel sa dire? Peraltro ne' vecchj tempi, per testimonianza di Pellegrino Prisciano, correva Secchia fra *Burana*, e la Villa di *Gavello*, e dura tuttavia nel Mirandolese un Gavello Villa. O questa diede, o prese il nome da *Gabellus*. Abbiam fatta menzione di *Città Nuova*, fabbricata dai Modenesi quattro miglia lungi dalla loro Città all' Occidente sulla Via Emilia, chiamata Claudia nelle vecchie Carte. Di essa oggidì dura tuttavia il nome, e la sola Parrocchiale in quello stesso sito: il rimanente è sotterra. Mi sia lecito l' illustrar quì il Testamento di Carlo Magno, in cui si leggono le seguenti parole: *Per Padum fluvium termi-*

no

no currente usque ad fines Regiensium, & Civitatem Novam, atque Mutinam usque ad terminos S. Petri. Che Liutprando fosse il primo fondatore di quel Luogo, non ce ne lascia dubitare un marmo, tuttavia esistente nella Parrocchiale suddetta, colla seguente Iscrizione in Lettere Romane.

HAEC XPS FVNDAMINA POSVIT FVNDATORE
REGE FELICISSIMO LIVTPRAND PER..VMCEB..
HIC VBI INSIDIAE PRIVS PARABANTVR
FACTA EST SECVRITAS VT PAX SERVETVR
SIC VIRTVS ALTISSIMI FECIT LONCIBARD.
TEMPORE TRANQVILLO ET FLORENTISS.
OMNES VT VNANIMES ... PLE ... IS PRINC...

Circa l' anno 716. fu posta questa Iscrizione. Ho io co' miei occhj veduto, ed esaminato quel marmo, e letto ivi *Loncibard.* Veramente negli autentici Diplomi di Carlo Magno, e de' suoi Discendenti si truova scritto *Langobardorum*, e in un marmo tuttavia conservato in Ravenna si legge . . . . OL. REGI. FRANCOR. ET LANGVBARDOR. HAC PATRICIO RO . . . Ma che anche si scrivesse *Longobardorum* basta bene a provarlo l'Iscrizione di Città Nuova; e però trovandosi Monumenti, ne' quali sia scritto, non s' ha subito a gridare, che v' ha qualche frode od impostura.

Come poi crescesse in breve la popolazione in quella *Città Nuova*, concorrendovi ad abitare il popolo Modenese, cel fanno intendere le memorie susseguenti. Fra quelle del Regal Monistero di Nonantola sul Modenese si conservava *Privilegium Clementissimi Karoli Imperatoris* (cioè del Magno) *in Anselmo Abbate confirmans quamdam sententiam, quæ lata fuit inter ipsum Abbatem, & inter Raynaldum Castaldionem Civitatis Novæ, & Populum ejusdem Civitatis, & Populum Sorbariensem, Albaretum, & Colegariam, de Insula & Silva quæ esse*

esse videtur inter Panario & Fossa, quæ dicitur Munda. Sicchè quel Luogo era già divenuto Città, e vi soggiornava il Gastaldo Regio, Ufizio, che siccome abbiam veduto nel Cap. X, era uguale a quello de' Conti. Il Campi nella Storia della Chiesa Piacentina riferisce un Decreto del Re Bertarido per una controversia di confini fra *Dalgibertum Gastaldum Placentinæ Urbis, & Imonem Gastaldum Parmensis.* Che ivi ancora dimorasse un Conte, cioè un Regio Governatore, lo deduco da uno Strumento di Rataldo Vescovo di Verona nell' anno 813, perchè vi è sottoscritto *Riempertus Comes Civitatis Novæ.* Non era peranche nata in Istria Città Nuova dalle rovine d'Emona, e però quel Conte dovea appartenere a Città Nuova del Modenese. Abbiamo anche pruove, che quel Luogo fosse murato. In uno Strumento dell' Archivio de' Canonici di Modena dell' anno 855. dove son queste parole: *Placuit atque convenit inter Domnus Jonas Dei gratia Episcopus S. Ecclesie Montinensis, necnon & ex alia parte inter Garbuino de Curolo* (oggidì Corlo) *livero homine, ut in Dei nomine ego qui supra Garboino, vel meis heredis laborare & excolere debeam rem juris sacre S. Apostoli, que est constructa & edificata intra Muras Civitatis Nova.* Aggiungasi un' altro Documento del medesimo Archivio, spettante all'anno 911. Quivi Gotifredo Vescovo di Modena concede a livello alcune terre, *positas infra Castrum nostrum, quod est edificatum prope Muras Civitatis Nove.* In altro Strumento dell' anno 914. si legge una Donazione fatta al medesimo *Gotofredo Episcopo de pecciola una de terra, que rajacet longo muro de Castello, quod est edificatum prope Muras Civitatis Nove.* Sicchè non solamente Città Nuova era guarnita di mura, ma s' era anche fabbricato un Castello o Fortezza in sua vicinanza. E nota *longo muro de Castello*, come frase della Lingua Italiana, cioè *lungo il muro del Castello.* Truovasi ancora un frammento di Diploma, con cui Lottario I Augusto nell' anno 827. o pure 842. fa una Donazione di molti beni al Monistero Nonantolano, dove si legge
in

in nostro territorio Emilianensi, vel ad partem Motinensem infra confines Civitatis Geminianæ. Chiama egli l'Emilia *Territorio nostro*, non so se la Provincia, o pure il distretto di Reggio. Chiama anche Città Geminiana la stessa Città nuova: e lo stesso apparisce da un Diploma dell'Imperador Lodovico Pio suo padre, pubblicato dal Sillingardi, e dall' Ughelli. Più sotto è mentovata *Civitas Geminiana, quæ vocatur Flexiana*. Da San Geminiano Vescovo prese Città Nuova quella denominazione; ma perchè fosse anche appellata *Flexiana* non l'ho potuto finora comprendere. Vedemmo di sopra in un Diploma del Re Berengario I. dell'anno 899. fatta menzione *de finibus nostris Regisianis & Flexianis*.

Quanto ancora il tempo abbia alterati, e cangiati i confini degli antichi Contadi, posso comprovarlo colle vecchie memorie di Modena. Fra i pochi Documenti, che restano nel già ricchissimo, ed ora svaligiato Monistero di Nonantola, si conserva una Donazione fatta nell'anno 776. a quel sacro Luogo, e a Santo Anselmo Abate suo Fondatore da Giovanni Duca figlio di Orso Duca, e da sua sorella Monaca. Leggesi quivi: *Domino sancto & venerabili Monasterio Sanctorum Apostolorum, & Christi Confessoris Silvestri situ Nonantula, Pago Persiceta, Territorio Motinensi, & .... tegente vir beatissimus Anselmus Abbas preesse videtur*. Questo *Giovanni Duca* verisimilmente fu uno degli Ascendenti dei Duchi di Ravenna, che sovente si truovano nei Monumenti de' Secoli susseguenti. Osservisi qui, che l'insigne Monistero di San Silvestro si dice *situm Nonantula, Pago Persiceto, territorio Motinense*. Cioè il Monistero era situato nel Pago di Persiceto, e questo Pago era nel territorio, cioè nel Contado, e distretto di Modena. Allorchè s' incontra nelle antiche Carte la parola *Pagus*, inavvertentemente alcuni credono, ch' essa significhi qualche Villa o Castello. Significa un tratto di paese, che abbraccia molte Ville, Castella, e Terre. Presso il Campi nella Storia Ecclesiastica di Piacenza abbiamo un Diploma di Lodovico Pio, che rammenta

ta *Monasterium Gravacum*, *in Pago Placentino constructum*, cioè nel Distretto di Piacenza. L'Ughelli ne' Vescovi di Verona rapporta un Privilegio di Lodovico II Augusto, dove troviamo *res positas in Pago Veronensi*, *in Pago Tarvisino*. Potrebbesi provare la forza di questa voce con passi di Cesare, Plinio, Tacito, ed altri. Potrà il Lettore consultare sopra ciò il Freero, il Salmasio, il Vossio, il Bignon, il Du-Cange, ed altri Eruditi. Anche in un Diploma di Lodovico Pio dell' anno 814. esistente nell' Archivio Nonantulano, si vede confermata da esso Augusto una permuta fatta fra Pietro Abate di Nonantola, e Ridolfo Rettore del Monistero, *quod est constructum intra muros Civitatis Brixiæ in honore Domini Salvatoris nostri Jesu Christi*, *quod vulgo appellatur Monasterium novum*, parole, che s' hanno da intendere del nobilissimo Monistero delle Monache di Santa Giulia, Economo del quale dovea essere quel Ridolfo. Ora questi diede al Monistero di Nonantola *Villam nuncupantem Redudum*, *quæ dicitur super nomen Corticella*, *in Pago Persiceta*. Chiamasi tuttavia *Reddù* questa Villa, ornata di Chiesa Parrocchiale, e sottoposta al Duca di Modena come Padrone della Terra di Nonantola. L' ampiezza ancora del tratto della Persiceta si ricava da Leone Ostiense Lib. I. Cap. 54. della Cron. Casin. dove così è scritto di Giovanni Abate: *Hic fecit libellum Adelberto filio Rainerii de Rastello* (oggidì si chiama *Rastellino* Villa sottoposta alla Diocesi Nonantolana) *de aliquot Curtibus hujus Monasterii in Comitatu Mutinensi*, *fundo qui dicitur Persiceta*. Anche Pietro Diacono nel Lib. IV. Cap. 18. della medesima sua Cronica, attesta, che alla Badia Casinense era sottoposto *Monasterium S. Benedicti*, *Territorio Mutinensi intra fines fluvii Fusculi*, *et limitis Malmeniliaci*. Oggidì ancora si mira la nobil Terra appellata *S. Giovanni in Persiceto*, posta nel Contado di Bologna. Come s' ha dall' Ughelli, Federigo II Imperadore confermò al Vescovo di Bologna *Castrum S. Johannis in Persiceto*. Sicchè intendiamo, che una volta il *Persiceto*, o sia la *Persiceta*
era

era parte del Contado di Modena, e per conseguente almeno il Fiume Samoggia divideva esso Contado da quello di Bologna, con restar anche ai Modenesi Bazzano; e questo Persiceto abbracciava Nonantola colle sue Ville, la Corte di Zena, San Cesario, Panzano, Castello San Giovanni, ed altre Ville, e Castella, che la potenza dei Bolognesi a poco a poco sottrasse non solo al Contado, mà anche alla stessa Diocesi di Modena. Però una volta erano ben compartiti i confini fra queste due Città, che oggidì sono cotanto sproporzionati. Allorchè i Longobardi tolsero la Città di Modena ai Greci Signori dell' Esarcato, non ebbero tutto il suo territorio. Ma poscia per testimonianza di Paolo Diacono Libro VI. Cap.49. *de Gest. Langobard.* il Re Liutprando tolse loro *Castra Æmiliæ Foronianum* (si dee leggere *Feronianum*), *& Monte Bellium, Buxeta, & Persiceta*. Quì *Feronianum* è oggidì appellato il *Frignano*, o *Fregnano*, picciola Provincia del Ducato di Modena nelle montagne, che comprende Sestola capo di essa Provincia, la grossa Terra di Fanano, con assai altre Castella, e Ville. I Friniati Liguri, mentovati da Livio, son più tosto da cercar ivi, che dove immaginò il Cluverio. *Mons Bellius*, chiamato oggidì *Monte Veglio*, o sia *Monte Vio*, fu per alcun tempo sottoposto alla giurisdizione di Modena. Di *Buxetum* si è perduto il nome, non potendosi quì intendere *Busseto* posto fra Parma, e Piacenza. Anastasio nella Vita di Gregorio II Papa scrive: *Langobardis Æmiliæ Castra, Feronianus, Montebelli, Verablum cum suis oppidis, Buxo, & Persiceta, Pentapolis quoque, & Auximana Civitas se tradiderunt*. Troppa parte del Persiceto oggidì ubbidisce a Bologna.

E questo sia degli antichi confini di Modena. Ma forse niuna Città si mostrerà, nel cui distretto, o anticamente, o ne' tempi delle guerre de' Guelfi, e Gibellini, non sieno accaduti cangiamenti ora in bene, ed ora in male. Nella Par. I. delle Antich. Est. Cap. VIII. feci vedere, che al Contado di Brescia appartenevano

una

una volta *Casale Majus* , *Videliana*, *Pomponescum* , *&* *Suzaria* . Di ciò parleremo ancora al seguente Capitolo XXII, facendo conoscere , che quella Città comandava ad altre Terre oggidì sottoposte a Cremona. Qui mi sia permesso di far menzione di una Donazione fatta nell' anno 883. da Carlo il Grosso Imperadore ad un Giovanni Gastaldo di una Massarizia *in loco Fontane* , *Comitatu Brixiensi*, *Parochia Cremonensi* : dal che scorgiamo, che il Distretto di Brescia si stendeva nella Diocesi di Cremona. Così *Felina* e *Malliacus* , come vedemmo nel Cap.VI, erano Corti , o Castella di Parma , e oggidì appartengono a Reggio. Una volta ancora il Contado di Reggio si stendeva sino ai confini del Ferrarese. Da gran tempo non è così. Comandava anche a *Wardistallum* , oggidì Guastalla , alzata all' onore di Città , e Ducato; ma questa ne fu smembrata . In un Diploma di Lodovico III Re d' Italia nell'anno 901 noi troviamo confermata al Monistero di San Sisto di Piacenza *Curtem juris Regni nostri* , *quæ dicitur Wardistalle* , *consistentem in Comitatu Regisiano non longe a fluvio Pado* . Quivi è nominato *Adalmano Vescovo di Concordia* non conosciuto dall' Ughelli. Così in un Diploma di Lottario I Imperadore, rapportato da esso Ughelli ne' Vescovi di Como , noi miriamo *Vallem Tellinam in Ducatu Mediolanensi* . Forse era scritto *in Comitatu Mediolanensi* , come apparisce da altro Documento, che accennerò nel seguente Capitolo. Si maraviglierà taluno all' osservare tanta estensione una volta del Contado di Milano; ma cesserà lo stupore , allorchè vedrà nel Cap. LXX. rammentato uno Strumento dell'anno 880, da cui risulta, che la Città di Como era allora sottoposta *Comiti Mediolanensi* . O per qualche delitto doveano i Comaschi avere perduta la lor prerogativa , o qualche Imperadore dovea avere accresciuto l'onore dell'insigne Città di Milano colla giunta di quel Contado . Peraltro anticamente v' erano Terre grosse governate dal suo Conte , e dipendenti solamente dal Re , o Imperadore . Ma da che Milano si eresse in Repubblica , soggettò alcuni di que'

Contadi: laonde Galvano Fiamma nel *Manip. Flor.* ebbe a scrivere ampliata nel 1167. la potenza dei Milanesi colle seguenti parole: *Ducatus Burgariæ, Marchionatus Martesanæ, Comitatus Seprii, & Comitatus Turigiæ, & Parabiagi, & Comitatus Leuci, qui omnes quasi domestici inimici Terram istam semper invaserant, facti sunt subjecti, & servi perpetui Civitatis Mediolani &c. Civitas Angleriæ, & Civitas Brianziæ in nostra Oppida rediguntur.* Alcuni di questi Contadi nacquero solamente dopo il Mille; altri erano più antichi. Nel Testamento di Angilberga Imperadrice dell' anno 877, pubblicato dal Campi nella Storia della Chiesa Piacent., si truovano *Curtes in Comitatu Burgarense: id sunt Brunaga, & Trecate.* Perchè il Fiamma chiamasse *Ducato di Burgaria* quello che era *Comitato* non ne sò dir la ragione. La menzione di *Trecate* sarebbe da vedere, se indicasse, che il *Contado di Burgaria* lo stesso fosse che quel di *Vigevano* de' nostri tempi. Ottone I Augusto, come s'ha da un suo Diploma del 969, riferito dall' Ughelli ne' Vescovi di Parma, conferma tutto ciò, che Ingone nobil uomo possiede *in Comitatibus Bulgariensi, Laumellensi, Plombiensi, Mediolanensi &c.* Fa menzione di *Plombia* anche l' Anonimo Ravennate, e il suo Contado era confinante con quello di Novara. Nell' an. 1028 Corrado I Augusto concede, o conferma a Pietro Vescovo di Novara *Comitatum de Plumbia, & alium de Oxula.* Sicchè anche *Domodossola* avea allora il suo particolar Contado, che si truova confermato nel 1014. al medesimo Vescovo da Arrigo Primo fra gl' Imperadori, nominandolo *quemdam Comitatulum, qui in Valle Aufula juxta ipsius Episcopatus Parochiam adjacere dignoscitur.*

Vediamo ancora nominato in un Diploma di Lodovico III Augusto, dato al Vescovo d' Asti nell' anno 901, *Comitatum Bredolensem inter Tanagrum, & Sturiam.* Antichissimo poi fu *Comitatus Sepriensis* mentovato di sopra. In uno Strumento dell' anno 844, accennato già al Cap. IX, si truova *Joannes Comes Sepriensis.* Più antica

tica è la memoria di esso in uno Strumento del 804, conservato nell' insigne Archivio de' Monaci di S. Ambrosio di Milano, dove si parla di un' Oratorio di *S. Zenone Confessore, quod fondato esse videtur in loco Campellione prope Riba* (del Lago di Lugano) *finibus Civitatis Sebriensis*. Ecco che *Seprio* si contava allora fra le Città. Ne restano ora appena le vestigia, dove è *Castel Seprio*, non lungi dalla grossa Terra di Gallarate. Leggesi in un' altro Strumento del medesimo Archivio all' an. 857: *Constat, me Angelbertus de Vico Canobio finibus Sebriensis*. Nobile Terra è oggidì Canobio alla riva del Lago Maggiore, sottoposta alla nobil Casa Borromea. Nè alla dignità per particolar Contado del Seprio nuoce punto il truovarsi in altro Documento dell' anno 865. mentovata una Corte *in loco & fundo Balerne, ubi dicitur Oblino, Judiciaria Sebriense*. Vedremo anche nel Cap. seguente *Valtelinam Judiciariam Mediolanensem*. Ma secondo le Leggi del Re Liutprando *Judiciaria* significa il Distretto di qualche Città. Poco fa Galvano Fiamma nominò *Anghiera*, nobil Terra posseduta dai suddetti Conti Borromei nel Lago Maggiore. Anticamente era essa nominata *Stationa*, e non già *Stationa*, come ha l' Anonimo Ravennate, e si stendeva la sua giurisdizione alla maggior parte de' Luoghi situati alle rive di esso lunghissimo Lago. Nel sopra accennato Testamento d' Angilberga Augusta sono poste *in Comitatu Stationense Curtes Cabroy, & Masinum*, nel cui ultimo Luogo uscì alla luce Matteo Magno Visconte. Così in uno Strumento dell'anno 808. comparisce *Draco filius quondam Rodelmundo*, il quale accenna, *quæ possidere videor in territorio Civitatis Sebriense &c. seu & in finibus Stazonensis, locus Leocarni*. Adunque la nobil Terra di Locarno apparteneva al Contado d'Anghiera, senza sapersi intendere, come poi *Canobio* fosse del Contado di Seprio. Presso il Puricelli in un Privilegio dell' anno 894, dato dal Re Berengario I. ai Canonici della Basilica Ambrosiana, troviamo nominato *Mansum illum, quod est in Cornalede pertinens ex Comitatu Frazoniensi*.

tuttavia la Terra di *Corte Maggiore* nel paese già spettante ai Marchesi Pallavicini. In un Placito dell' anno 910. tenuto in Cremona si truova *Advocatus Curtis Domni Regis Ance, quæ dicitur Majore*.

Del pari la bella Terra di *Garda* sul Lago Benaco, il quale da essa oggidì è chiamato *Lago di Garda*, pare che godesse negli antichi Secoli il decoro di un particolar Contado. Un Diploma di Berengario I Re d'Italia dell' anno 893, in favore del Monistero di S. Zenone di Verona, parla *de Corte nostra Meleto sitas in Garda*, e più sotto *jugera octo sita in finibus Garda*. In uno Strumento da me rapportato nel Cap. XIV, Garda è distinta col nome di Città, ed ogni Città avea il suo Conte e Contado. Così *Comitatus Montesilicanus*, oggidì *Monselice*, nobil Terra del Padovano, si truova in uno Strumento dell' anno 928, e ne' Diplomi di Arrigo I, e Corrado I presso l' Ughelli ne' Vescovi di Verona. Altri simili Contadi ritroverà chi maneggia le antiche pergamene. Ma spezialmente vo' io quì ricordare una Donazione, di cui tornerà occasion di favellare nel Cap. LXVII, scritta prima dell' anno 800. Ivi è nominato *Comitatus Lucardus*, nome strano. Ma che questo fosse in Toscana fra Arezzo, Firenze, Siena, Volterra, e Pisa, si raccoglie dal trovarsi ivi tuttavia il Castello *Lucardo*, e dall' annoverare fra i Luoghi di quel Contado *Petroniaco*, *Monte Bonici*, *Monte Domenichi*, *S. Donato*, *S. Maria*, *Meleto*, *S. Pietro &c.* Angusto era una volta il Contado di Siena, come vederemo al Cap. LXXIV, [illegible] non è da stupire, se fra essa e Firenze si trov[illegible] il Contado *Lucardo*. Dall' Anonimo Ravenna[illegible] fra le Città della Toscana viene annoverata *Lug*[illegible]. Forse ivi è da leggere *Lucarda*. Avvertimm[illegible] di sopra, che nelle Montagne il *Fregnano* è un[illegible] picciola Provincia del Ducato di Modena. Veri[illegible]milmente anch' esso una volta ebbe il suo proprio Conte, e Contado. Paolo Diacono nel Lib. II. Cap. 18. trattando delle Alpi Apennine, dice, che ivi sono *Civitates Feronianus, Montepellium &c.* Ivi si parla del *Fregnano*. Nell' anno 767, come costa da

da uno Strumento di donazione fatta ad Anfelperga Badeſſa di S.Giulia di Breſcia, ſono ſpecificati Beni poſti *in loco ubi nuncupatur Rio Torto, Terreturio Ferronianenſi*. In un' altra Donazione fatta l'anno 1034. ad Ingone Veſcovo di Modena troviamo nominato *Comitatum Ferengnienſe*. Così in uno Strumento del 1036. s' incontra *Ubertus filius bo.me. Daiberti de Comitatu Feroniano*, e nell' anno 1017, *Albizo filius Daiberti de Comitatu Feroniano*. Lungo ſtudio poi richiederebbe il volere raccogliere tutte le Città dell' Italia tanto de' tempi Romani, che de' Secoli barbarici, le quali o hanno perduto affatto il nome, o ſon decadute aſſaiſſimo, o hanno cangiato ſito. Per eſempio *Antemnæ* fu Città non ignobile dei Latini non molto lungi dalla fonte dell' Aniene, oggidì Teverone. Ne parlano Varrone, Feſto, Servio, Livio, Silio, ed altri rammentati dal Cluverio, e Cellario. Tuttavia porta il nome di *Città di Antina*, ma ridotta a troppo baſſa condizione. E' nominata ne' vecchj Documenti la Città di *Bobio*, non quella, che giace ſopra Piacenza alle rive della Trebbia, ma un' altra dello Stato Eccleſiaſtico ornata una volta di Cattedra Veſcovile. Nell' aſſegnare il ſito di queſta Città ſi ſono ingannati Leandro Alberti, il Cluverio, Carlo da San Paolo, il Fontanini, ed altri. L' Ughelli nel Tomo 2. dell' Italia Sacra ci vorrebbe perſuadere, che *Sarſina*, e *Bobio* foſſero la ſteſſa coſa. Ma non badò egli, che nel 1232. v'era tuttavia la *Dioceſi di Bobio*, e che molto com[illegible]ma di quel tempo ſi truova *Saſſenatenſis Epiſcopus*, come [illegible]ſta dai documenti prodotti dal medeſimo Ughelli. E in [illegible] Diploma di Corrado I Auguſto del 1028. ſono alla Chie[illegible]di Sarſina confermati tutti i beni, che ad eſſa appartengo[illegible] *in territorio Saſſenatenſi &c. & infra Comitatum Bobien[illegible]m, in territorio Feretrano, in Caſenati Comitatu &c.* Chi [illegible] pratico de' molti Lueghi enunziati in uno Strumento dell'a[illegible]o 1232, da me dato alla luce, potrà forſe individuare do[illegible] preciſamente foſſe la Dioceſi Bobienſe, percioechè ivi ſi legge: *Vel mihi pertinet in Diœceſi Caſtellana, Feretrana, & Bobienſi*,

bienfi; fcilicet Caftrum Alfari, & ejus Curtem, Caftrum Corneti &c. Se Bobio era in confine di Sarfina, potrebbe effere ftato aggiunto al Vefcovato della medefima Sarfina. Ma di ciò finora non fi fon vedute pruove concludenti. Incontrafi anche memoria della Città *Anfedona* nelle vecchie Carte, e fi pretende, che dalle rovine fue forgeffe la riguardevol Terra di Orbitelli. L'Ughelli ne' Vefcovi di Oftia, e il Margarino nel Tomo II. Conftit. 25. rapportano un Diploma di Leone III Papa, e di Carlo Magno, per cui amendue donano *Monafterio Sancti Anaftafii, quod eft pofitum ad Aquam Salviam* (entro Roma) *integram Civitatem, quę ab omnibus vocatur Anfidonia*. E il Turrigio Par. 2. de Crypt. Vatic. ne rapporta de' pezzi, ch'egli dice fcritti nella parete di effo Moniftero. Ma quel Diploma non ci vuol molto a riconofcerlo per un' impoftura. Di una miracolofa vittoria, che ivi fi dice riportata, niuno degli antichi Storici ha mai fatta menzione. Nè mai fu coftume, che il Papa e l'Imperadore con unione di autorità e di fottofcrizione faceffero fimili donazioni. Carlo Magno è ivi appellato *magnificus & præfens Rex*, e poi fi fottofcrive con dire: *Ego Carolus Imperator Auguftus*. Sottofcritto anche fi mira *Hugo Dux Luxovienfis*, ovvero *Lugdunenfis*: cofe tutte contrarie al Rituale di que' tempi, ficcome anche la pena da pagarfi *Romano Imperio*. Tralafcio l'anno dell' Era volgare ivi appofto, ed altre offervazioni concludenti, quello effere un Documento falfo. E' anche da vedere la Cronica Volturnenfe, nella cui figura VI. comparifce *Vrbs Anfedona*, e appreffo *Monafterium Sancti Petri*: il che può far dubitare, che nel Regno di Napoli foffe quella Città; e tanto più perchè Falcone Beneventano all' anno 1133. fcrive, che il Re Ruggieri dopo Matera occupò *Civitatem aliam nomine Anfam*. Di più non foggiungo con replicare, che lunga navigazione intraprenderebbe, chiunque voleffe trattare di tutte le antiche Città o annientate, o ridotte in baffiffimo ftato.

Dissertazione Ventesimaseconda.

Delle Leggi dell'Italia ne' Secoli barbarici, e dell'origine degli Statuti.

ALl' Erudizione de' Secoli, ne' quali giacque l'Italia sotto il dominio de' barbari, appartiene anche la conoscenza delle Leggi allora usate; e tuttochè nella Prefazione alle Leggi Longobardiche nella Parte II. del Tomo I. *Rer. Italic.* io abbia trattato questo argomento: pure a me conviene l'istruirne quì i Lettori. Allorchè i Goti sotto il Re Teodorico s'impadronirono d'Italia, trovarono quì in voga e dominanti le *Leggi Romane*, particolarmente comprese nel Codice Teodosiano, oltre a non poche Opere degli antichi Giurisconsulti. Teodorico Principe di gran senno nulla volle cangiare di queste Leggi, anzi alle medesime si sottomisero i Goti stessi. Riuscì poscia a Giustiniano I Augusto di ricuperar queste contrade, e a lui dobbiamo l'insigne Corpo delle Leggi Romane, che anche oggidì regola i nostri Tribunali. Durò poco il trionfo di queste Leggi, perchè da lì a non molto sopravennero in Italia i Longobardi, i quali o sia per l'odio, che portavano ai Greci perpetui loro nemici, o per l'amore, che professavano ai riti e alle consuetudini della lor Nazione, giudicarono meglio di mettere in iscritto le Leggi ed usanze proprie, che di regolarsi colle Greco-Romane. Vero è, che permisero agli antichi abitatori d'Italia di seguitar, se voleano, le Leggi di Giustiniano; nè questo fu loro mai vietato. Rotari Re di essi Longobardi prima formò una Raccolta di Leggi, con darle il titolo di *Editto*, e a questa di mano in mano secondo le occorrenze i Re successori ne andarono aggiugnendo dell'altre; ed avendo fatto altrettanto i Re ed Imperadori Franchi, e Tedeschi, venne in fine a formarsi il corpo intero delle Leggi Longobardiche, colle quali per più Secoli s'è governata la maggior parte d'Italia. Ma da che Carlo Magno unì questo Regno alla vasta potenza sua, che allora si stendeva

deva per tutta la Francia, e per tutta quasi la Germania, famiglie intere di quegli altri paesi o per interesse, o per bisogno, o per impiego vennero a fissare il piede in Italia. Avvezzi questi Oltramontani alle Leggi del loro paese, ottennero poi licenza di potere con esse regolarsi, e vivere anche in mezzo agl' Italiani. V'erano Salici, Ripuarii, Bavaresi, ed Alamanni; vennero perciò in Italia le Leggi di tutte queste Nazioni, e bisognò, che i Giudici ed Avvocati fossero bene informati di cadauna di esse, perchè secondo il tenore della Legge, che ognuno professava, dovea essere giudicato. Nè vi credeste già, che i Dottori di allora avessero a faticar molto, e a logorar la loro sanità per imparar le tante Leggi di Giustiniano. Rarissimi, a mio credere, in que' Secoli erano i volumi delle Pandette, o sia dei Digesti, e il Codice di esso Giustiniano coll' Istituta, e colle Novelle. Gran somma di danaro sarebbe costato questo Arsenale di Leggi Romane, perchè non si trovavano in que' tempi Libri se non iscritti a penna, e nelle pergamene. Verisimilmente poche erano le Città, che possedessero un Volume solo, non che tutti i volumi del Gius Giustinianeo. Ma come giudicar le cause dei Romani senza aver tutta quella gran Raccolta? Usarono in que' Secoli i Giudici e i Legisti un breve brevissimo compendio delle sterminate Leggi Romane; con avere scelto solamente quel poco, che bastava a risolvere le più usuali controversie di Giustizia: giacchè allora non aveano luogo ne' Tribunali tante sottigliezze, e cautele d'oggidì, nè si usavano gli eterni Fideicommissi, Primogeniture, e Maggioraschi; e però a pochi punti si vede ridotto allora nei Manuscritti la Giurisprudenza Romana. Il resto dipendeva dal senno e dall'Equità dei Giudici, e un gran bene si godeva allora, cioè quello di sbrigar presto le liti, senza vederle incamminate all' eternità.

Ora noi abbiamo Letterati, che han dato al pubblico belle edizioni delle suddette diverse Leggi, praticate in que' tempi in Italia. Mi son' io studiato di darne una ben'

ben'efatta e più copiofa delle Leggi Longobardiche nella fuddetta Par. II. del Tomo I. *Rer. Ital.* mercè di due antichi Codici MSti, l'uno della Biblioteca Eftenfe, e l'altro dell'Archivio de' Canonici di Modena. Queft'ultimo abbracciava le fuddette Leggi in compendio, e il tempo, in cui fu fatta quella Raccolta ed unione, fi può raccogliere dai versi, che fervono di Prefazione, da me rapportati altrove. I primi fon quefti:

Hunc Heros Librum Legum confcribere fecit
Eurardus prudens, prudentibus omnia vexit.
Quisquis amat cunctas Legum cognofcere caufas &c.

Aveva io conjetturato, che quell'*Eroe* chiamato *Eurardo* foffe *Everardo*, o fia *Eberardo*, Duca o Marchefe del Friuli, padre di Berengario I, cioè di chi fu fuo fucceffore in quel Ducato, pofcia Re, e finalmente Imperador de' Romani. Ho poi trovato, con che affodar sì fatta conjettura. Rapporta Auberto Mireo nel Cod. *Donat. piar.* Cap. 15. il Teftamento fatto da effo Everardo Conte e Duca, non già, com'egli fi figurò, nell'anno 837, ma bensì nell'anno 867, in cui quel Principe così parla: *Volumus, ut Unroch* (era quefti il fuo Primogenito) *habeat Librum de Lege Francorum, & Ripuariorum, & Langobardorum, & Alamannorum, & Bavariorum.* Ecco qual conto egli faceffe di quella Raccolta di Leggi, e con che buon fondamento a lui fi debba attribuire. S'intende ancora, che i Libri MSti erano gioje in que' tempi. E che effa Raccolta foffe fatta a' fuoi giorni, apparifce da'feguenti verfi del Codice Modenefe fuddetto:

Quam pulchras poteris, fi velis, forte videre
Effigies, Lector, Francorum fchema per ævum.
En Carolus cum Pippino quam fulget in vultu
En Hludovvicus Cæfar, quamque Hlotarius Heros.
Ipforum quantum et Leges per cuncta tonantes.

Nell'originale, lafciato ad Unroco, vi doveano effere i Ritratti di que' quattro Re d'Italia ben formati e miniati, che non fono, o fconciature fono nell'antichiffima copia, confervata in Modena. Da ciò s' intende compilata

pilata quella Raccolta a' tempi di Lottario I Imperadore, quando appunto fiorì il suddetto *Everardo*. Dissi, che questi fu *Duca o Marchese del Friuli*. Per provar ciò, il Valesio nelle Annotazioni al Panegirico di Berengario, e il P. Beretti nella Differt. Chorograph. han recato delle conjetture. Aggiugnerò io, che *Everardo* vien chiamato Marchese nel Lib. IV. Hist. Remens. E il P. Dachery nel Tom. II. dello Spicilegio dell' ultima edizione rapporta questi versi in onore di lui:

Regibus immensis Eurardus Cisoniensis
Creditur æqualis, ut ait Liber Historialis;
Qui de nobilium descendens stirpe Virorum,
Dicitur Italiæ quondam tenuisse Ducatum.

Abbiamo dunque Everardo, chiamato *Cisoniense*, perchè fondatore di quel Monistero, *Marchese* e *Duca* in Italia. E Frodoardo nel Lib. 3. Cap. 26. registrando le Lettere scritte da Hincmaro Arcivescovo di Rems, una ne dà inviata *Viro Illustrissimo Eberardo ex Principibus Lotharii*, parole che si debbono intendere del Padre di Berengario, Principe in Italia, perchè quì soggiornava allora Lottario Augusto. Può comprendersi ancora, che Everardo abitasse in Italia, e che il suo Ducato fosse quello del Friuli, dal vedere fatto il suo Testamento nell'anno 867, *In Comitatu Tarvisiano in Corte nostra Musiestro*. Aggiungasi, che prima dell'anno 848, Gotescalco famoso Monaco per le sue controversie intorno alla Predestinazione, tornando da Roma in Francia cominciò a seminar la sua dottrina per le Città della Venezia: del che avvertito Rabano Mauro Arcivescovo di Magonza da Notingo Vescovo, non già Veronese, ma Bresciano, mandò una sua Operetta ad esso Vescovo, rapportata dall'Ughelli ne' Vescovi di Chiusi, con Lettera indirizzata *ad Heberardum Ducem*. Che s'egli altrove, come anche nel suo Testamento si truova appellato *Comes*: questo era un'uso di que' tempi, ne' quali chi era Duca o Marchese, governava anche qualche Città con titolo di Conte. Venga ora avanti Alberico Mo-

Monaco dei tre Fonti, il quale nella sua Cronica all'anno 854. scrive così: *Hoc anno Comes Everhardus cognomento Radulfus, Dux Forojulii a Lothario constitutus Corpus Callisti Papæ ab Episcopo Brixiæ Notingo impetravit, & in prædio suo apud Tizonium* (scrivi *Cisonium*) *Tornacensis Diœcesis attulit*. Dovrebbero bastar tali notizie per assicurarci, che il governo del Friuli fu una volta appoggiato a questo Everardo Duca; ma per compimento s'oda ciò, che lasciò scritto Andrea Prete Italiano di que' tempi in una Cronichetta, data alla luce da Giovanni Burcardo Menchenio. Ecco le sue parole: *Multam fatigationem Langobardi & oppressionem a Sclavorum gente sustinuerunt, usque dum Imperator* (cioè Lottario I) *Forojulianorum Eberhardum Principem constituit. Quo defuncto, Unroch filius ejus in Principatum successit*. Sicchè fino all'anno 867 Everardo tenne il Ducato del Friuli; ebbe per successore Unroco figlio maggiore, e mancato questo di vita, fu conferito il governo medesimo a Berengario, poscia Re ed Imperadore, di cui non increscerà ai Lettori di aver imparato a meglio conoscere il Padre, Principe di grande affare nel Secolo IX, e a cui dobbiamo la Raccolta delle Leggi suddette.

Il Rito di formare, e pubblicar le Leggi ne' vecchj tempi, non fu già lo stesso, che oggidì si osserva dalla maggior parte dei Regnanti. Imperciocchè allora non dipendevano dal solo arbitrio, e provvidenza del Principe, e del suo Concistoro le Leggi, che doveano obbligar tutto il Regno; ma vi si richiedeva il *Consiglio*, e *Consentimento* degli Ordini, e de' Primati del Regno. Perciò forse ogni anno solevano i Re d' Italia raunare la Dieta generale del Regno, per lo più in Pavia, e nel primo giorno di Marzo. Colà solevano concorrere i Grandi del Regno, cioè i *Duchi*, e i *Giudici*, riconosciuti poi col titolo di *Conti* dagli Augusti Franchi, e i principali Ufiziali della milizia. Principalmente poi sotto essi Franchi, e sotto gl' Imperadori Tedeschi, v' intervenivano i Vescovi, siccome Principi, che godevano

no molte Regaglie del Regno. In quelle Diete si dibattevano tutte le Leggi, che venivano proposte da pubblicarsi, e si cercava l'approvazion d' ognuno. Vedi le Prefazioni alle Leggi Longobardiche. Nel fine dell' Editto pubblicato dal Re Rotari si legge: *Leges patrum nostrorum, quę scriptę non erant, literis tradidimus, partemque earum Consilio, parique Consensu Primatum, Judicum, cunctique felicissimi Exercitus nostri, augentes constituimus*. Anche il Re Grimoaldo nel Proemio alle sue Leggi, confessa di averle stabilite *per suggestionem Judicum, omniumque Consensum*. Nè diversamente operò il Re Liutprando, il quale nel Lib. I. delle sue Leggi confessa di averle approvate *una cum omnibus Judicibus de Austrię & Neustrię partibus, & de Tuscię finibus, cum reliquis Fidelibus meis Langobardis, & cuncto Populo assistente*. Lo stesso Rito si vede praticato da Ratchis, ed Astolfo suoi Successori. Quelle Leggi eziandio, che Carlo Magno prescrisse da osservarsi nel Regno d' Italia, siccome egli attesta nella Prefazione, vennero stabilite, *congregatis in unum Episcopis, Abbatibus, viris Illustribus*. Ad imitazione di lui anche Pippino Re d' Italia suo figlio formò varie Leggi, *quum adessent nobiscum singuli Episcopi, Abbates, & Comites, seu reliqui Fideles nostri Franci & Langobardi*. Benchè sieno perite le Prefazioni delle Leggi di Lodovico Pio, Lottario I, Lodòvico II, e Guido Imperadori: tuttavia è da credere, che procedessero colla stessa regola di governo, osservata anche da Ottone II Augusto, il quale nella Dieta di Verona dell' anno 983. fece alcuni pochi Decreti, *omnibus Italiæ Proceribus convenientibus & consentientibus*. Così Arrigo II Augusto trovandosi *Turegi in universali Conventu Langobardorum* dice d' avere formata una Legge, *Episcoporum, Marchionum, Comitum, aliorumque multorum nostrorum Fidelium Consensu & auctoritate probatam*. Altrettanto praticò Lottario II Imperadore, e poscia Federigo I Augusto nelle Diete tenute in Roncaglia, con essere intervenuto il Consiglio, ed Assenso de' Magnati

gnati alle loro Leggi. Nè differente era in que' tempi il Rito di pubblicar nuove Leggi nei Regni di Francia, Alemagna, e presso altri popoli, come si raccoglie dalle antiche memorie, e lo Schiltero, ed altri Scrittori del Gius pubblico Germanico hanno dimostrato. Qual potere, e quai limiti abbiano gl' Imperadori d'oggidì in far nuove Leggi, non l' ha da chiedere a me il Lettore, ma dee dimandarlo a tanti Eruditi Tedeschi, i quali ampiamente han trattato de' pubblici loro affari.

Ora due sorte di Leggi furono in Italia, allorchè quì signoreggiarono gl'Imperadori Franchi, cioè le Particolari di ogni Nazione, che riguardavano le Successioni, i Contratti, le pene de' delitti, e simili altri punti, che come aveano creduto il meglio, i Legislatori aveano stabilito. L'altre erano Leggi Generali, alle quali indifferentemente si trovavano sottoposti tutti gli abitatori del Regno d' Italia. Veggasi la Legge Nona di Pippino Re d' Italia, dove sono le seguenti parole: *De ceteris vero caussis Communi Lege vivamus, quam Domnus Karolus excellentissimus Rex Francorum atque Langobardorum in Edicto adjunxit*. Ecco come i Capitolari aggiunti da Carlo Magno all'Editto, cioè alla Legge Longobardica, s' aveano da osservare da tutte le Nazioni allora dimoranti in Italia. Delle Leggi Particolari parla nella medesima Legge lo stesso Pippino con dire: *Si latrocinia, vel furta, aut prçda inventa fuerint, emendentur juxta ut ejus Lex est, cui malum ipsum perpetratum fuerit*. Sicchè le Pene dei delitti si pagavano non secondo la tassa della Legge professata dal delinquente, ma secondo quella di chi avea ricevuto il danno, o l' offesa. Quanto alle Successioni si noti la Legge 46. del medesimo Re Pippino. *Sicut consuetudo nostra est*, dic' egli, *Romanus vel Langobardus si evenerit quod caussam inter se habeant, observamus, ut Romanus Successionem eorum juxta suam Legem habeat. Similiter & omnes scriptiones juxta Legem suam faciant. Et alii homines ad alios similiter. Et quando componunt* (cioè vogliono pagar la pena in danaro) *juxta Legem ipsius*, *cui*

cui malum fecerint componant. Et Langobardus illi similiter convenit componere. Perchè Pippino ſ lamente quì parli de' Longobardi, e Romani, cioè dei diſcendenti dagli antichi abitatori d'Italia, a' quali era permeſſo di ſeguitar la Legge Romana: forſe ciò avvenne, perchè queſti erano i due principali popoli del Regno Italico. Poichè peraltro anche altre Nazioni ſotto quel Re vennero ad abitare in Italia; e lo confeſſa egli nella Legge 28, dove così parla: *De diverſis generationibus hominum, quę in Italia commanent, volumus, ut ubicunque culpa contigerit, unde fayda* (nemicitia) *creſcere poterit, pro ſatisfactione hominis illius, quem culpaverint, ſecundum Legem ipſius, cui negligentiam commiſerint, emendent.* Adunque acciocchè appariſſe, à quale delle varie Leggi ciaſcuna perſona allora aderiſſe, per regolare ſecondo queſta i contratti, i giudizj, le eredità, ed altri pubblici atti; nè foſſe in poter della gente l'ingannare il proſſimo colla mutazion della Legge, era tenuto ciaſcuno a pubblicamente profeſſare in ogni occaſione la Legge ſua propria. Non ho potuto finora ſcorgere, ſe al tempo de' Longobardi regnanti alcuno profeſſaſſe la ſua Legge propria: giacchè oltre alla Nazione ſteſſa Longobardica v'era l'altra copioſiſſima dei chiamati Romani. Sembra convenevole o neceſſario, che così ſi praticaſſe anche allora. Ma s'è ridotto a poco il capitale delle Carte allora ſcritte. Nelle vedute da me non ho oſſervato queſto Rito; ma probabilmente ſi potrebbe trovare. Solamente oſſervo riferita dal P. Mabillone nell'Append. al Tomo 2. degli Annali Bened. una copia d'antico Strumento, in cui *Manigundis veſte Monialium induta, quę viſa ſum vivens Lege Langobardorum*, fonda il Moniſtero di Cairate *in Comitatu Seprienſi*. Ma ho io qualche ſoſpetto dell'autenticità di quel Documento, appunto per queſta eſpreſſione della Legge; e poi per le Note Cronologiche, cioè: *Regnante Domno noſtro Liutprando & Heldeprando noſtris excellentiſſimis Regibus, Anno eorum Vigeſimo tertio, Menſe Julii, Indictione Quinta*. V'ha degli errori; non andavano d'accordo in-

insieme gli anni del Regno di Liutprando, ed Hildeprando; nè l' *Indizione V.* conviene all' anno 23. del Re Liutprando. Aggiungasi, che Manegonde dona a quel Monistero, *quæcunque infra ipsum Regnum Italicum habere visa sum*. S' io mal non m' appongo, si truova bensì ne' Secoli susseguenti menzione del *Regno Italico*, ma non già regnando i Longobardi.

Egli è ben fuor di dubbio, che sotto gl' Imperadori Franchi la pubblica professione della Legge propria fu non solamente in uso, ma di obbligazione. Lottario I Augusto nell' anno 824. trovandosi in Roma pubblicò la seguente Legge: *Volumus, ut cunctus Populus Romanus interrogetur, quali Lege vult vivere, ut tali, quali professi fuerint vivere velle, vivant. Quod si offensionem contra eamdem Legem fecerint, eidem Legi, quam profitebuntur, subjacebunt.* Con qual diligenza fosse osservata questa Legge a' tempi dello stesso Lottario I Imperadore, nol so ben dire, se non che ho osservato in molti Strumenti di quella età, che nulla si dice della Legge de' contraenti. Penso io, che si soddisfacesse a questa obbligazione con esprimere almeno la Nazione, perchè indicata questa, s' intendeva tosto anche la Legge da essi professata. Per esempio, in uno Strumento Lucchese dell' anno 855. si legge: *Manifestu sum ego Baldericho homo Francischo, filio bo. me. Alderichi, quia convenit mihi una tecum Hieremias, gratia Dei hujus Sancte Lucane Ecclesie humilis Episcopus &c.* Fanno una permuta di beni, e a visitare i poderi furono inviati alcuni *da parte Adalberti Comis*, cioè *Comitis*. Era questi Adalberto I Marchese o Duca di Toscana, Conte di Lucca. Ho io pubblicato uno Strumento, esistente nell' Archivio della Comunità di Cremona, spettante all' anno 864, da cui costa, che Gualberto Vescovo di Modena, Messo di Lodovico II Imperadore, mette in possesso della *Corte di Wardestalla*, oggidì *Guastalla*, Città, l'Imperadrice Angelberga. Professano ivi alcuni de' testimonj, qual fosse la loro Nazione, cioè *Amicho ex genere Francorum, Tueperto ex genere Francorum, Ful-*

Fulcherius ex genere Alamanorum &c. Presbiteri ex genere Francorum &c. Inglerius ex genere Alamanorum. Tal Documento fu a me ben caro, perchè mi diede a conoſcere *Gualberto Veſcovo di Modena*, non avvertito dal peraltro diligentiſſimo Sillingardi nel Catalogo de' Veſcovi di Modena, e molto meno dall'Ughelli copiatore del Sillingardi. Ad Ernido Veſcovo di queſta Città dovette ſuccedere il ſuddetto Gualberto circa l' anno 864. All' attenzione nondimeno d' eſſo Sillingardi ſcappò una pergamena, tuttavia eſiſtente nell'Archivio inſigne de' Canonici di Modena, e ſcritta *Anno XXVI. Ludovici Magni Imperatoris*, cioè nell' anno 869, in cui *Gualpertus Epiſcopus Mutinenſis* concede a livello ad un certo Giovanni terre poſte in Collegara. Succeſſore di Gualberto fu *Leodoino*, chiamato dall' Ughelli *Leodoindo*, di cui abbiamo uno Strumento dell' anno 876, dove ſon le ſeguenti parole: *Placuit atque convenit inter Domnus Leudoinus gratia Dei Mutinenſis Epiſcopus, necnon ſed etiam & inter Adelburga Dei Ancilla, qui fuit Conjux Auterami Comite ex genere Francorum.* Probabilmente fu queſto Auteramo Conte di Modena. Altri Documenti ho io veduto, nei quali i teſtimonj eſprimono la propria Nazione, intitolandoſi *ex genere Alamannorum*, ovvero *ex genere Francorum*. Forſe in Roma più accuratamente che altrove fu eſeguita la Legge di ſopra accennata di Lottario I Auguſto, fatta appoſta pel popolo Romano. Nella Cronica di Caſauria in uno Strumento dell' anno 868. ſi ſottoſcrivono così i teſtimonj. *Ego Gregorius filius Leonis de Civitate Roma, Legem vivens Romanam &c. Signum manus Johannis Ducis de Civitate Roma, Legem vivens Romanam &c. Teubaldus Legem vivens Romanam ſubſcripſi. Signum manus Landerici ex genere Romanorum.* Queſto è il più antico Strumento, in cui abbia trovato io eſpreſſa menzione della Legge profeſſata. In un'altra Carta della medeſima Cronica all'an. 871 s'incontra *Siſenandus ex genere Francorum.* Nulla dice coſtui della Legge, ma dopo avere identificata la ſua Nazione, s' intendeva toſto, qual foſſe la ſua Legge; e così ho oſ-

servato, che si praticò in molti Documenti del Secolo susseguente. Nell' Archivio del Monistero Nonantolano si vede una Donazione, che fa a Liutefredo Abate *Warti Vassus Domni Imperatoris, Legibus vivens Alamannorum.*

Coloro ch' erano di Nazione *Salica*, o sia *Franzese*, ovvero Alamannica, si riconoscono per tali dai Riti, che usava la loro Nazione nelle Donazioni, e vendite. Imperciocchè in segno del consegnato dominio, e possessione, levando di terra *festucum nodatum*, *Wasonem terræ*, o *ramum arboris*, o *pergamenam*, o *calamum cum atramentario*, o *cultellum*, *&c.* lo porgevano al compratore, o donatario. In uno Strumento Ferrarese di non so qual'anno, si legge: *Petrus Vasso, & Misso Domni Bulgaru Comes de Comiato Cumiaclensis apprehendit guazone de terra, & misit in manibus Romaldelli, dicens: Ecce trado ad per investituram a te per te, ad permanendum in te, & in vestris heredibus, & proeredibus in perpetuum.* Come costa da uno Strumento dell' anno 911, Anselmo Conte di Verona donò all' insigne Monistero di Nonantola alcuni beni posti *in loco, & fundo, qui vocatur Castro de Nogaria*. Egli s' intitola *Anselmus gratia Dei Comes Comitatu Veronense, & filius bo. me. Waldoriensis Francorum genere*. A tenore adunque dei Riti della sua Nazione dice poi: *Et quia ego ipse suprascriptus Anselmus Comes huic membrana insimul cum calamo, seo & atramentario, & pinna, & Wasone terre, ramo pommis, filucum notatum, atque & cultellum, & Wantos, totum insimul justa Legem meam Francorum de terra levavi, & Martino Notario tradidi &c.* Ho anche pubblicato il Diploma di Berengario I Re d' Italia, che nel medesimo anno confermò la Donazione suddetta ai Monaci Nonantolani. Quello, ch' è più degno di osservazione, non solamente nei Contratti, ma anche ne' testamenti, solevano i Franchi praticare il poco fa mentovato Rito, ciò apparendo dall' ultima volontà dello stesso Anselmo Conte, espressa con pubblico Rogito nel precedente anno 910. La profession poscia della Legge, e particolarmente della

la Nazione, ferve non poco a trovar l' origine, e la discendenza delle antiche Nobili Famiglie. A me non poco ha giovato tale osservazione in tessere con sicuri Documenti la Genealogia della Serenissima Casa d' Este nelle mie Antichità Estensi, e della Real Casa di Brunsvich procedente dalla medesima. Così Gerardo Maurizio, *de Reb. gest. Eccelini*, scrive della Famiglia di Honara, o sia da Romano, da cui uscirono quattro Eccellini, famosi nella Marca di Verona, Trivigi, e Padova: *Quidam Dominus Eccelinus fuit pater cujusdam Domini Alberici. Qui Albericus fuit pater Domini Eccelini* (soprannominato il Balbo, o sia lo Scilinguato), *& hic Eccelinus pater fuit alterius Domini Eccelini* (soprannominato il Monaco), *patris præsentium Dominorum Eccelini* (crudelissimo Tiranno di Padova, e Verona), *& Alberici* (Tiranno di Trivigi) *fratrum de Romano*. Il primo Alberico in uno Strumento esistente nel Monistero di S. Benedetto di Mantova, e scritto nell' anno 1125, professa d' essere di Nazione, e Legge Salica. Adunque veniva quella Famiglia o dalla Germania inferiore, o dalla Francia. Costume ordinario ancora fu, che ne' contratti si chiamavano, se era possibile, testimonj della stessa Nazione di cui erano i contraenti. Nell' insigne Monistero delle Monache di S.Zaccheria di Venezia si conserva una Donazione fatta nell' anno 906, da Adelardo Vescovo di Verona *Dilectissimo atque amantissimo michi semper Ingelfredus ex gente Alamannorum, qui habitaturus in fine Forijulianense &c.* Fra' testimonj si contano i seguenti: *Sinibaldus ex Alamannorum genere filius bo. me. Tobaldo de Saltus. Ingoni filio ex Alamannorum.... Milo ex genere Francorum. Altekeno filius Dominico ex Comitatu Ceneza*, cioè di Ceneda. Questo *Milone* di Nazione Franzese potrebbe essere stato quello stesso valentuomo, che per relazione di Liutprando Storico, Libro II Cap. 20, vendicò la morte di Berengario I Augusto. Forse ancora da lui discese *Milo Marchio* (probabilmente della Marca Veronese) *filius bonæ recordationis Manfredi, qui Lege Salica vivere visus sum*, come

 si leg-

si legge nel suo Testamento dell' anno 955, dato alla luce dall' Ughelli nella serie dei Vescovi di Verona. Ed è da sapere, che il sopramentovato *Ingelfredo* dovea cotanto godere della grazia del suddetto Berengario Re, poscia Imperadore, che da lui fu creato Conte della sua diletta Città Verona. Nell' Archivio delle Monache di S. Zaccheria di Venezia si legge il suo Testamento, fatto nell' anno 914, dov' egli così s' intitola: *Ego quidem in Dei omnipotentis nomine Ingelfredus gratia Dei Comes Comitatu Veronense, & filius bo. me. Grimaldo ex Alemannorum genere &c.* Ritornando poi alla Donazione di Adelardo Vescovo dell' anno 906, coll' appoggio suo si dee raddrizzare la Cronologia de' Vescovi di Verona presso l' Ughelli. Se crediamo a lui, *Adelardo* circa l' anno 891 cessò di vivere, ed ebbe per Successore *Adelberto*, a cui tenne dietro *Notherio II.* Ma dallo Strumento suddetto noi abbiamo, che il Vescovo Adelardo era tuttavia vivente nell' anno 906, e però, finchè non si adducano buone pruove, quell' *Adalberto* s' ha da cassare dal Catalogo dei Vescovi di Verona, e credere, che ad Adelardo succedesse *Notherio*. Questi s'ha più tosto da appellare *Notecherio*, o *Notcherio*; e verisimilmente fu non già il Secondo, ma l' unico fra quei Vescovi; perciocchè il Primo si mette dall' Ughelli all' anno 856, ma senza addurne pruova alcuna. Di questo Notecherio nel suddetto Archivio di S. Zaccheria vidi uno Strumento dell' Anno 928. colle seguenti parole: *Ego in Dei omnipotentis nomine Notekerius Episcopus Sanctae Veronensis Ecclesiae, e filius bone pie recordationis Adelmari ex Longobardorum genere, do, trado, atque offero pro remedio anime mee, vel bo. me. Ingelfredo Comes in supradicto Monasterio &c.*

Dissi, che ne' Contratti si praticava di prendere testimonj della medesima Nazione. Uberto Marchese di Toscana, come apparisce da un suo Strumento dell' anno 925. fece ad un Teudimondo la vendita di molte Case, e Campi con dire: *Secundo Legem meam atramentario, pinna, & pergamena de terra levavi, & Arni-*

ri-

frldi Notario ad scribendum tradidi, *per Wasone terre*, *& fistucum nodatum*, *seo ramum arboribus*, *adque per cultellum & Wantonem*, *seu andilanc*; *& sic per hanc Cartula justa Legem meam Saliga vindo &c.* I testimonj son questi: *Signum manus Atenulfi*, *& Bernardi*, *atque Gu..... Lege viventem Saliga testis*, *& pretio dante viderunt. Signum manuum Saligi*, *Ingelberti*, *seo Inghelelmi Legem viventes Saliga testis &c.* Convien dire due parole anche della Legge *Ripuaria*, professata una volta dai Popoli abitanti al basso Reno. Troppo rara menzione di essa si truova nelle carte d' Italia. Tuttavia nel Cap. VI. fu da noi mentovato *Bonifacius Marchio filius Alberti Comitis*, *qui professus est Legem vivere Ribuariorum*, di cui s' ha memoria in uno Strumento dell' anno 1009. Fu di parere il Cardinal Baronio, che questo Bonifazio dopo la morte di Ugo il Grande divenisse Marchese di Toscana, anzi il credette di lui Fratello: il che non può sussistere, perchè Ugo Duca, e Marchese fu di Nazione Salica, e questo Bonifazio di Nazione Ripuaria. Ma cerchiamo, chi fosse il Padre di esso Bonifazio, cioè *Alberto Conte*. Ho io pubblicata una Donazione fatta nell' anno 981 da *Adelberto Conte* (lo stesso è che *Alberto*) e da *Bertilla Contessa* sua moglie al Monistero de' Santi Bartolomeo, e Savino sul Bolognese. Fanno essi quella Donazione *pro Domna Gualdrada*, *que fuit gloriosa Comitissa*, *& pro Domno Theobaldo*, *qui fuit Dux*, *& Marchio*, *genitore*, *& genitrice meis*; *sicque pro animabus*, *& Bonifacii*, *& Walfredi*, *& Adelberti filiorum nostrorum &c.* con protestar poscia di far questo *secundum nostram Legem Ribuariam*. Da un tal Documento si viene ad illustrare ciò, che scrive Liutprando Storico nel Lib.IV, e V, dove ci dà a conoscere *Theobaldum Camerinorum*, *& Spoletinorum Marchionem*, *& Ducem*, attestandolo anche *affinitate conjunctum Hugoni Italiæ Regi*, e chiamandolo in altro luogo *Nepotem* del medesimo. Scorgiamo ora, ch' esso *Teobaldo* fu Padre di *Adelberto Conte*, e che sua moglie *Gualdrada Contessa*, fosse nata da Boni-

 fazio,

fazio, chiamato *Marchio*, *& Comes potentissimus* da Liutprando Lib.III. Cap. 18, il quale prima del suddetto Teobaldo fu Duca di Spoleti, e Marchese di Camerino, ed ebbe per moglie *Gualdradam Sororem Rodulfi Burgundionum Regis*. Che *Bonifazio* figlio del suddetto Adelberto Conte sia lo stesso, che poi nell' anno 1009 si truova intitolato *Marchese vivente secondo la Legge Ripuaria*, non se ne può dubitare. Ma perciocchè fu permesso agl' Italiani di seguitar la Legge, che più loro gradiva, non si credette bastante col tempo d' enunziare la propria Nazione, per determinar la Legge, che si seguitava, e parve necessario l' aggiugnere alla *Nazione* anche la *Legge*, oppure il dichiarar la sola Legge. In uno Strumento dell' anno 867, esistente nell' Archivio insigne del Monistero Ambrosiano de' Monaci Cisterciensi, si legge: *Qualiter presentia bonorum hominum Francos, & Langobardos &c. tradedit Gisulfus Ministerialis Domni Imperatoris, qui profitebatur Salica vivere Lege, per cultellum &c. in manus Petri quondam Paulici, seu Ercembaldi, Vasallo suo &c. rebus mobilibus, & immobilibus tam in Valtelina Judiciaria Mediolanensis, & in Casale Judiciaria Planluense, vel ubi ubi &c.* Osservisi ancor quì, che la Valtellina, siccome dicemmo nel Cap. precedente, era allora *Judiciaria Mediolanensis*, cioè sottoposta al Conte di Milano. Dove fosse la *Judiciaria Planluensis*, lascerò che altri me lo dica. Così in uno Strumento conservato nell' Archivio Estense, e scritto *Regnante Berengario Rex Augustus hic in Italia Indictione Setima*, cioè nell' anno 919, si truova *Luvo filio Gouzolino de Civitate, que vocatur Verona, vivente Lege Longobardorum*. Ma ne' tempi posteriori, massimamente nel Secolo XI, per lo più si soleva esprimere tanto la *Nazione*, che la *Legge*, come per esempio: *Ego Adelbertus filius &c. qui professus sum ex Natione mea Lege vivere Langobardorum*: del che molti esempj ho io recato nella Parte I. delle Antich. Estensi.

Peraltro la sola professìon della Legge non era una volta

volta sicuro indizio della Nazione. Imperciocchè costume fu, che gli Ecclesiastici sì Secolari che Monaci, di qualunque Nazione fossero, professassero la *Legge Romana*. Truovasi ciò decretato da Lodovico Pio Augusto nella Legge Longobardica LV. colle seguenti parole: *Ut omnis Ordo Ecclesiarum secundum Legem Romanam vivat; & sic inquirantur & defendantur res Ecclesiasticę*. Perciò si truovano nelle vecchie Carte Preti, i quali dichiarano d' essere di Nazione *Longobarda*, o *Francesca*, ma nello stesso tempo protestano di vivere *propter honorem Sacerdotii Romana Lege*. Si può credere conceduto ciò con titolo di privilegio agli Ecclesiastici, e non già imposto per obbligazione, da che noi talora c' incontriamo in Vescovi, e Sacerdoti professanti Legge diversa dalla Romana. Nella Storia della Chiesa Piacentina del Campi all'anno 932. si truova *Andreas umilis Sanctæ Dertonensis Ecclesiæ Episcopus, & filius bo. me. Ariprandi de loco Racle, Lege vivens Longobardorum*, che fa il suo Testamento. Anche Azzo, o sia Attone Vescovo di Bergamo nel 1072, come s' ha dall' Ughelli, protesta *ex Natione sua Lege vivere Longobardorum*. Ho io dato alla luce la Fondazione del Monistero di S. Lorenzo ne' borghi di Cremona, fatta nell' an.990. da Odelrico Vescovo di quella Città, dov'egli s' intitola *Ego Odelricus Episcopus Sanctę Cremonensis Ecclesie, filius bo. me. Nantelmi Comitis ex genere Francorum*. Ch'egli ancora si regolasse colla Legge Salica, si comprende dal far egli la Donazione de'beni *per cultellum, festucam nodatam &c.* Parlerò nel Cap. LVI. di Rorio Vescovo di Padova: anch' egli si regolava colla *Legge Salica*. Sotto gli occhi ho avuto uno Strumento dell'Archivio del Capitolo de'Canonici di Modena spettante all'anno 1007, dove fanno una permuta Guido Vescovo di Pavia, *nec non & Johannes Presbiter, filius quondam Andree qui professus ex Natione sua Legem vivere Langobardorum*. Presso il Campi suddetto in un Documento dell' anno 949. si truova *Adelprandus Diaconus de ordine Sancte Placentine Ecclesie, qui profiteor*

me ex Natione mea Lege vivere Longobardorum. E in uno Strumento del 988. è nominato *Sigulfus Episcopus Sancte Placentine Ecclesie, qui professo sum ex Natione mea Lege vivere Salica*. Così l'insigne Monistero di Farfa, come costa dalla sua Cronica, sostenne sempre di voler essere governato *Capitulis Langobardorum Legis*, e non già Romana. Oltre a ciò è da osservare, che i Liberti erano tenuti a seguitar la Legge de' loro Padroni, essendo così prescritto dalla Legge 229. del Re Rotari. Il Sigonio, il Chifflezio, il Fiorentini, ed altri aveano già notato, che per un'Decreto del Re Liutprando le Donne doveano professar la Legge del Marito: del che più esempli ne ho anch'io recato nelle Antich. Estensi. Tuttavia sia a me permesso di maggiormente confermare quest'uso. Beatrice Moglie di Bonifazio Duca, e Marchese di Toscana, e madre della celebre Contessa Matilda, non trasse già il suo sangue dai Longobardi, perchè figlia di Federigo Duca di Lorena, ed essa certamente essendo Vedova professava la Legge Salica. Ma vivente il Marito Bonifazio, Principe di Nazion Longobardica, si vede in uno Strumento del 1041. chiamata *Ego Beatrice Cometissa, filia quondam Frederici, & Conjus Bonefacii Marchio, que professa sum Lege vivere Langobardorum*. In una Donazione fatta da Rambaldo Conte di Trevigi dell'anno 1081. si legge: *Nos Rambaldus Comes, filius Rambaldi Comitis de Civitate Tarvisii, & Magthilda filia Burgundi Marchionis, conjugales, qui professum sum ego quidem Rambaldus Comes ex Natione mea Lege vivere Longobardorum; & ego Magthilda ex Natione mea Lege videre videor Salica, sed nunc pro Viro meo Lege vivere videor Longobardorum*. Nell'Archivio de' Monaci Benedettini di Reggio uno Strumento del 1091. ci fa vedere una figlia d'esso Conte Rambaldo così intitolata: *Ego Matilda Comitissa, filia quondam Regibaldi Comitis de Comitatu Tervisi, & Conjus Uchoni Comitis, qui professa sum ego ipsa Matilda ex Nacione mea Lege vivere Langobardorum, set nunc pro ipso Viro meo Lege vivere Ala-*

Alamanorum. Aggiungasi una permuta di beni, che fecero nel 1034. con Rodolfo Abate di Nonantola *Adelbertus Comes, filius quondam Vberti, qui fuit item Comes, & Suphia jugalibus, filia Pachleurandi, qui fuit similiter Comes, que profitebatur se ipsa Suphia ex Natione sua Lege servire Langobardorum, sed nunc per eundem Viro meo Legem vivere videtur Salica*. Questa cosa fa essa Sofia *una cum notitia Domni Widoni item hujus Comitatu Plumbiense*. Del Contado di *Plumbia* s'è parlato nell' antecedente Capitolo.

Allorchè per la morte del Marito restavano libere le Donne, era loro permesso di ripigliar la propria Legge in vigore della Legge 14. di Lottario I Augusto, dove è ordinato: *Vt mulieres Romanæ, quę viros habuerunt Langobardos, eis defunctis, a Lege Viri sui sint absolutæ, & ad suam revertantur Legem. Et hoc statuimus, ut simili modo servetur in ceterarum Natione feminarum.* Ne addurrò un'esempio. In una Donazione fatta al Monistero di San Prospero (oggidì San Pietro) di Reggio l'anno 1111. si legge: *Nos Berta filia quondam Gerardi, & relicta quondam Walfredi, de Comitatu Trivixino, & Albertus filius ejusdem Walfredi, & meus, que supradicta Berte: qui professi sumus ego que supra Berta ex Nacione mea Lege vivere Salica; & ego ipse Albertus Lege vivere Langobardorum*. Il figlio Alberto fa conoscere, che il Padre viveva secondo la Legge Longobardica; e pure la Vedova sua Madre professa la Salica. Ma o che non erano osservate le Leggi, o la consuetudine derogava ad esse; perciocchè si truovano Donne, che anche vivente il Consorte, pure non seguitavano la sua Legge. Nell'Archivio de' Canonici di Cremona esiste uno Strumento del 1066, in cui compariscono queste parole: *Constat nos Garibaldus, & Bado, seu Ribaldus, germanis filiis quondam item Ribaldi, qui fuit Vicecomes de Comitatu Bergomense &c. & Berta Conjus jam dicti Ribaldi &c. qui professi sumus omnes Lege vivere Langobardorum: & ego ipsa Berta professa sum ex Natione mea Lege vivere Allamanorum.*

Le

Le parole che seguitano, fanno conoscere, che *Grumello*, benchè distante solamente otto miglia da Cremona, apparteneva allora al Contado di Bergamo. Lo stesso era di *Juvenalta* (*Genevolta* oggidì), avendo io veduto uno Strumento dell'anno 999, il cui principio è questo: *Dum in Dei nomine Comitatu Pergomense, Castro que dicitur Juvenalta, per data licentia Odelrici Episcopi Episcopio Sancte Cremonensis Ecclesie, in judicio resideret Cesso Dei gratia Diaconus & Missus Domni Ottoni Imperatoris &c.* Che altre Donne, benchè maritate, non seguissero la Legge del Marito, l'ho io osservato nelle pergamene dell'Archivio de' Canonici di Modena. Una di esse dell'anno 1003. ha le seguenti parole: *Nos quidem in Dei nomine Petrus filius quondam item Petroni, qui professus sum Lege vivere Romana.* Nè vo' lasciar di dire, che ne' Contratti anticamente fatti in Modena per lo più le persone professano Legge Romana. Tutto il contrario si osserva in molte altre Città. Seguita il Testo di quella Carta. *Et Rozza jugalibus, filia Everardi, qui sumus habitatores in Pago Persiceta, qui professa sum ego Rozza Legem vivere Longobardorum &c.* Ecco il Marito di Legge *Romana*, e la Moglie della *Longobardica*. In un'altra pergamena dell'Archivio Estense, scritta l'anno 1019. si legge: *Nos Gezo filio q. Johannis, & Tenza jugalibus, filia q. Aliprandi, qui professus sum ego ipse Gezo ex Natione mea Lege vivere Romana, & ego ipsa Teuza professa sum ex Natione mea Lege vivere Langobardorum.* Gran varietà anche si truova negli Atti pubblici della celebre Contessa Matilda. In uno Strumento essa protesta *ex Natione mea Lege vivere Langobardorum.* In parecchj altri Strumenti, forse per uniformarsi alla Madre, dice di vivere *Lege Salica*. E tali Strumenti tutti scritti dopo la morte di Gotifredo Duca suo primo Marito, che era di Salica Nazione. Quel ch'è più strano, in una Donazione da lei fatta nell'anno 1080. al Monistero di San Prospero (ora San Pietro) di Reggio, essa è intitolata così: *Ego quidem in Dei nomine Matelda Comitissa, filia quondam*

Bo-

Bonefacii Marchio, quæ professa sum ex Natione mea Lege vivere Salicha. Certo è, che Matilda discendeva da Progenitori Longobardi; e pure quì essa si fa di Nazione Salica. Ma noi non sappiamo tutti i Riti dell'Antichità, come già osservai nella Parte I. Cap. 23. delle Antich. Est. e forse fu allora lecito il poter mutare come la *Legge* così la *Nazione*, con adottar quella della Madre. Ne diedi io quivi un'esempio.

In qual tempo cominciasse a cessare la profession della Legge e Nazione, lo riconoscerà chi prende a maneggiar le vecchie pergamene. Si dismise a poco a poco quest'uso nel Secolo XIII, non per altro a mio credere, se non perchè le Leggi Romane, che tornarono nel precedente Secolo a trionfare in Italia, occuparono le Scuole e il Foro. Ne ho io nondimeno trovato un'esempio anche nell'anno 1212. in uno Strumento di vendita di Castello Gualtieri, che fecero *Maladobatus Prandorum, & Prandus ejus filius, profitentes se Lege Lumbarda vivere*, ad Obizzo Vescovo di Parma. Prendendo poi sempre maggior piede in Italia la preminenza e lo studio delle *Leggi Romane*, a poco a poco le *Longobarde*, senza che loro fosse intimato l'esilio, andarono da se stesse in disuso, cedendo il luogo alle più degne. Cominciarono nello stesso tempo a saltar fuori gli Statuti, cioè le Leggi Municipali delle Città, e in tanta abbondanza, che possono formare una Selva; perciocchè, come si vede nel dominio della Serenifs. Casa d'Este, non solamente le Città, ma anche le Terre e Castella separate dal loro distretto, vollero i particolari loro Statuti: usanza praticata anche in altri paesi d'Italia, Germania, e Francia: il che non è lieve incomodo agli studiosi della Giurisprudenza. A mio credere s'ha principalmente da mettere l'introduzione di essi Statuti dopo la Pace di Costanza dell'anno 1183, stabilita fra l'Imperador Federigo I, e le Città della Società de' Lombardi. Anche prima, non si può negare, v'erano Consuetudini, che teneano forza di Legge, anche per decreto di Carlo Magno, come costa dalla Legge 148. del medesimo

ſimo Auguſto, da me trovata nel Codice Eſtenſe colle ſeguenti parole: *Ut longa Conſuetudo, quæ utilitatem publicam non impedit, pro Lege ſervetur*. Inoltre appena le Città Italiane col metterſi in Libertà, ed eleggere i loro Conſoli ed altri Magiſtrati, non poterono eſentarſi dal formare nuovi regolamenti e decreti, riguardanti le novità di queſto governo. Il P. Abate Grandi nella ſua Epiſt. *de Pandectis* citò alcune Leggi o Decreti fatti dalla Repubblica Piſana negli anni 1146. e 1156. Tuttavia non ſi giunſe a formare un Corpo di tali particolari Leggi della Città, ſe non dopo la ſuddetta Pace di Coſtanza; perchè avendo eſſe ottenuta la libertà, e le Regalie, allora godendo tutte della Pace, atteſero a concertar la maniera di governarſi per l'avvenire. Sì fatte Leggi ſi appellarono *Statuti*, che ſul principio erano pochi di numero, ma di mano in mano andarono creſcendo, ſiccome eſigeva o la neceſſità, o l'utilità del Pubblico. Che prima dell'anno 1208. foſſe formato un Corpo degli Statuti di Ferrara, l'ho io provato nella Par. I. Cap. 39. delle Antich. Eſt. perciocchè nel Decreto dell'elezione in Signore di Ferrara di Azzo VI Marcheſe d'Eſte ſeguita in quell'anno, ſi legge: *Adjicientes, quod de anno in annum hoc Statutum firmetur, & cetera ſupradicta, & ſcribantur in Corpore Statutorum &c. & ſcribi facere in volumine Statutorum Communis Civitatis Ferrariæ*. Non fu men pigro il Popolo di Modena a formare il Libro dei ſuoi Statuti prima dell'anno 1213. Nell'Archivio di eſſa Città ſi conſerva la concordia ſeguita in eſſo anno fra queſto Comune, e Salinguerra dominante allora in Ferrara, per diſtruggere il Caſtello *del Ponte del Duca*. Quivi è detto: *item debet promittere Commune Mutinę, quod faciet ponere in Statuto Civitatis, quod ſi aliqua partium Ferrariæ, Marchio, vel Sallinguerra &c.*

Ne' primi tempi niente altro contenevano gli Statuti delle Città e de' Luoghi, ſe non Decreti della maniera, con cui i Podeſtà e gli altri Ufiziali doveano governare la Repubblica. Di rado nel reſto ſi allontanavano dalle Leg-

Leggi Romane , o Longobarde , osservate dai loro Antenati . Ma nel progresso del tempo si cominciarono a riformar varie Leggi di Giustiniano o de' Longobardi , regolando con altro ordine le Successioni , i Contratti , le pene dei delitti , ed altri affari civili e criminali , secondochè ciascuna delle Città giudicò più spediente alla positura del proprio governo . Presso i Veneti il primo a raccogliere gli Statuti antichi , e a dar loro buon'ordine fu Jacopo Tiepolo Doge nell'anno 1242, del che fa fede nella sua Cronica Andrea Dandolo con dire : *Reperiens enim Statuta ab eo & Predecessoribus edita tante confusioni submissa, ut in eorum observatione Judices frequentissime vacillarent ; pro eorum reformatione elegit viros doctos , qui antiqua corrigentes , et nova statuentes , Duci in uno volumine redacta obtulerunt &c.* Nello stesso Secolo forse niuna Città mancò di fare altrettanto . Veggasi il volume degli Statuti della Città di Verona , formato nell'anno 1228, dato alla luce dall' amico mio Bartolomeo Campagnola Arciprete di Santa Cecilia in quella Città . Anch'io reputai utile all'erudizione de' Secoli barbarici il pubblicare nella Dissert. L. *de Civit. Ital. Libert.* gli antichi Statuti della Città di Pistoja . Nè si dee tralasciare , che i nostri Maggiori , prima che tornassero a signoreggiare per tutta Italia le Leggi Romane , si sbrigavano le liti con facilità e prestezza , perchè senza tante Citazioni , Proteste , Eccezzioni , istanze , Contradittorj , ed altre eterne filaterie del Foro . Ma appena la Romana Giurisprudenza mise il piede nelle Scuole , e s' impadronì di tutti i Tribunali d' Italia , si spalancarono le porte a mille sofisticherie ed arti per tirare in lungo la Giustizia , e per difficoltare talvolta la cognizione del Giusto , più tosto che per ajutarla . Me ne sono avveduto in leggere una Protesta fatta l' anno 1190. da Aicha nobil Donna della Casa di Camino in una sua lite contro di Obizzo Primo Marchese d' Este, dove il suo Proccuratore *Protestatur , denunciat, & dicit , non assentiendo , prædictam Dominam Aycham & Dominum Tisolinum , nec confitendo , heredes esse*

præ-

prædictorum Dominorum Alberti & Dariæ, salvis omnibus aliis Juribus, Exceptionibus communibus, & defensionibus Dominis Aychæ, & Tisolino prædictis. Credo io poi di avere abbastanza provato nella Prefazione alle Leggi Longobardiche, non sussistere l'opinion di coloro, che hanno scitto approvate le Leggi Romane, e abrogate le Longobardiche da un Decreto di Lottario I Augusto dell'anno 1136, che niuno ha mai veduto. Aggiungo ora di aver veduto più di uno Strumento scritto sul principio del Secolo XIII, cioè tanto tempo dopo l'Imperio di esso Lottario, in cui si fa professione delle Leggi Longobardiche. E Federigo II Imperadore nel Libro I. Cap. 59. delle Costituzioni della Sicilia scrive: *Secundum consuetudines approbatas, ac demum secundum jura Communia, Langobarda videlicet & Romana.* Adunque anche dopo l'anno 1200. erano tuttavia in vigore le Leggi Longobardiche. E in due Diplomi di Ottone IV Augusto dell' anno 1212. da me rapportati nella Part. I. Cap. 40. delle Antich. Estensi v' ha queste parole: *Nulla Lege Romana, vel Lombarda, seu Consuetudine, vel Statuto gentis cujuslibet obviare valente*. Però in quella maniera che cessarono in Italia le Leggi Saliche, Ripuarie, e Bavaresi, e i Capitolari degl' Imperadori Franchi, anche la Longobarda andò in disuso, facendo i Popoli a gara per reggersi colle Romane.

IN-

INDICE

DELLE DISSERTAZIONI

Contenute in questa Parte I. del Tomo I.

IN-

INDICE

DELLE COSE NOTABILI

Contenute in questa Parte I. del Tomo I.

Mo-

IL FINE.

ER-

	ERRORI	CORREZIONI.
Pag. 10. lin. 14.	Germanica. In Italia:	Germanica, in Italia.
37. lin. 28.	n meE. però:	nome. E però.
49. lin. 27.	essee stato:	essere stato.
53. lin. 25.	Beneveuto:	Benevento.
68. lin. 21.	*Paresi*:	*Prases*.
80. lin. 31.	*PROCERFS*:	*PROCERES*.
96. lin. 3.	all' anno 1155 di:	all' anno 1155. parla di.
102. lin. 14	*aciant*:	*faciant*.
106. lin. 23.	postare:	portate.
117. lin. 7.	fignificante:	significante.
124. lin. 27.	porsona:	persona.
128. lin. pen.	*babuit*:	*habuit*.
129. lin. 19.	*cansequutus*:	*consequutus*.
131. lin. ult.	Ministr:	Ministri.
139. lin. 11.	li desse:	si desse.
140. lin. 15.	se il Vecchio, o il Filosofo:	se il Filosofo, o il Tragico.
168. lin. 24.	è depravati:	o depravati.
169. lin. 19.	SIBI FT:	SIBI ET.
205. lin. 35.	pena:	piena.
216. lin. 4.	*ami/nros*:	*amissuros*.
217. lin. 27.	se si sapea:	se si sapea.
251. lin. 36.	qulache:	qualche.
259. lin. 23.	anche appellato:	anche fu appellato.
263. lin. 2.	Bolla *Coena Domini*:	Bolla *in Coena Domini*.
265. lin. 28.	*Portenaticum* la:	*Portenaticum* fosse la.
268. lin. 13.	*Toloneo*:	*Teloneo*.
268. lin. 32.	Pubblici, appellato:	Pubblico, appellati.
272. lin. 7.	per paese:	per il paese.
lin. 16.	della	delle.
273. lin. 21.	anche:	anche il.
285. lin. 14.	lo Sposo; la Sposa;:	lo Sposo, e la Sposa.
296. lin. 40.	*Marsete*:	*Narsete*.
299. lin. 15.	dalla:	della.
301. lin. 25.	*Hæc*:	*Ha*.
302. lin. 34.	al alzare:	ad alzare.
348. lin. 3.	Inoltre appena:	Inoltre accadde, che appena.
lin. 11.	della Città:	delle Città:
349. lin. 25.	Romane, si sbrigavano:	Romane, sbrigavano.
350. lin. 6.	scitto:	scritto.